



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 14 al 17 febbraio 2022

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 15 febbraio 2022

2022/C 342/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulle sfide per le zone urbane nell'era post COVID-19 (2021/2075(INI))	2
2022/C 342/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (2021/2074(INI))	14
2022/C 342/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D075506/01 — 2021/2947(RSP))	22
2022/C 342/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D076839/01 — 2021/3006(RSP))	29

Mercoledì 16 febbraio 2022

2022/C 342/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI))	35
2022/C 342/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INI))	45
2022/C 342/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020 (2021/2167(INI))	58
2022/C 342/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su una strategia europea per le energie rinnovabili offshore (2021/2012(INI))	66
2022/C 342/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE (2020/2136(INI))	78
2022/C 342/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della sesta direttiva IVA: cosa manca per ridurre il divario dell'IVA nell'UE? (2020/2263(INI))	88
2022/C 342/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (2021/2040(INI))	99
2022/C 342/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro — Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI))	109

Giovedì 17 febbraio 2022

2022/C 342/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2021 (2021/2182(INI))	148
2022/C 342/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale 2021 (2021/2183(INI))	167
2022/C 342/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2021 (2021/2181(INI))	191
2022/C 342/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico (2021/2043(INI))	212
2022/C 342/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL))	225
2022/C 342/18	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (2021/2952(RSP))	265
2022/C 342/19	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulle priorità dell'UE in vista della 66ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (2022/2536(RSP))	276
2022/C 342/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui recenti sviluppi in materia di diritti umani nelle Filippine (2022/2540(RSP))	281
2022/C 342/21	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla pena di morte in Iran (2022/2541(RSP))	286
2022/C 342/22	Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla crisi politica in Burkina Faso (2022/2542(RSP))	290

RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 17 febbraio 2022

2022/C 342/23	Raccomandazione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani (2021/2066(INI))	295
---------------	--	-----

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 15 febbraio 2022

2022/C 342/24	Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elena Yoncheva (2019/2155(IMM))	307
2022/C 342/25	Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio (2021/2159(IMM))	310
2022/C 342/26	Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jörg Meuthen (2021/2160(IMM))	311
2022/C 342/27	Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro (2021/2082(IMM))	313

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 15 febbraio 2022

2022/C 342/28	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (12617/2021 — C9-0420/2021 — 2021/0184(NLE))	315
2022/C 342/29	Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari (2022/2547(RSO))	316
2022/C 342/30	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 5 novembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i periodi e le date di inammissibilità delle domande di sostegno (C(2021)7701 — 2021/2961(DEA))	319

Mercoledì 16 febbraio 2022

2022/C 342/31	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 febbraio 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (COM(2020)0670 — C9-0336/2020 — 2020/0302(COD))	320
---------------	---	-----

2022/C 342/32	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/005 FR/Airbus (COM(2021)0698 — C9-0011/2022 — 2021/0363(BUD))</p>	324
2022/C 342/33	<p>P9_TA(2022)0035</p> <p>Ferrovie: proroga dell'applicazione delle norme temporanee sull'imposizione dei canoni — COVID-19 ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2021)0832 — C9-0001/2022 — 2021/0437(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2021)0437</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria . . .</p>	328
2022/C 342/34	<p>P9_TA(2022)0036</p> <p>Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (COM(2022)0037 — C9-0028/2022 — 2022/0026(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2022)0026</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina</p>	329
Giovedì 17 febbraio 2022		
2022/C 342/35	<p>P9_TA(2022)0046</p> <p>Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020)0571 — C9-0301/2020 — 2020/0262(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2020)0262</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro</p>	330
2022/C 342/36	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (10542/1/2021 — C9-0423/2021 — 2017/0114(COD)) . .</p>	332

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 14 al 17 febbraio 2022

TESTI APPROVATI

Martedì 15 febbraio 2022

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0022

Le sfide per le zone urbane nell'era post COVID-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulle sfide per le zone urbane nell'era post COVID-19 (2021/2075(INI))

(2022/C 342/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il titolo XVIII,
- visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ⁽²⁾ (regolamento recante disposizioni comuni),
- visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta ⁽⁵⁾,
- visto il patto di Amsterdam che istituisce l'agenda urbana per l'UE, concordato dai ministri dell'Unione responsabili delle politiche urbane il 30 maggio 2016,

⁽¹⁾ GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

⁽³⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.

Martedì 15 febbraio 2022

- visto l'accordo adottato in occasione della 21^a Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),
- vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 11 sulle città e comunità sostenibili,
- vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sul ruolo delle regioni e delle città dell'UE nell'attuare l'accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sul ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'Anno europeo delle città più verdi 2022 ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti ⁽¹⁰⁾,
- vista la dichiarazione «Verso l'agenda urbana per l'UE», concordata dai ministri responsabili della Coesione territoriale e delle politiche urbane il 10 giugno 2015,
- viste le conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2016 su un'agenda urbana per l'UE,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2014, dal titolo «La dimensione urbana delle politiche dell'UE — Elementi fondanti di una agenda urbana UE» (COM(2014)0490),
- vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (COM(2021)0345),
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101),
- vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» (COM(2020)0620),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),
- vista la nuova Carta di Lipsia, dal titolo «The transformative power of cities for the common good» (Il potere di trasformazione delle città per il bene comune), adottata durante la riunione ministeriale informale organizzata il 30 novembre 2020,
- vista la nuova agenda urbana adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) tenutasi a Quito (Ecuador) il 20 ottobre 2016,
- vista la relazione sullo stato delle città europee 2016 della Commissione,
- vista l'iniziativa faro globale di UN Women «Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls» (Città sicure e spazi pubblici sicuri per donne e ragazze);
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (la «convenzione di Istanbul»),

⁽⁶⁾ GU C 316 del 22.9.2017, pag. 124.

⁽⁷⁾ GU C 162 del 10.5.2019, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 167.

⁽¹⁰⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 145.

Martedì 15 febbraio 2022

- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i trasporti e il turismo,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0352/2021),
- A. considerando che le città continuano a essere in prima linea nella crisi COVID-19, con un'attività economica in calo, tassi di infezione elevati, bassi tassi di vaccinazione e risorse spesso inadeguate; che la pandemia ha inoltre aggravato le carenze prevalenti nelle zone urbane, mettendo in luce le loro vulnerabilità;
- B. considerando che la pandemia ha aggravato le disuguaglianze radicate da tempo all'interno delle città; che le persone in situazioni di vulnerabilità sono diventate ancora più vulnerabili; che le città devono far fronte a sfide quali l'accesso a un alloggio a prezzi abbordabili, il fenomeno dei senza dimora, l'esclusione sociale, la povertà e la mancanza di accesso ai servizi pubblici, sanitari e ad altri servizi essenziali;
- C. considerando che il 72 % delle persone nell'UE vive in città; che le città devono essere direttamente coinvolte nella ripresa dalla crisi COVID-19; che gli sforzi di ripresa devono mirare a far fronte alle vulnerabilità di lunga data e non limitarsi ad affrontare le ripercussioni sanitarie della COVID-19 al fine di contrastare anche le disuguaglianze persistenti;
- D. considerando che la pandemia ha provocato impatti di genere di cui le città e le zone urbane funzionali dovranno tenere conto; che le quarantene e le prescrizioni in materia di distanziamento sociale hanno esposto le donne a un maggior rischio di violenza di genere, mentre, nel contempo, si è registrato un calo nell'accesso delle donne alle reti di sostegno, ai servizi sociali e ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva;
- E. considerando che le aree metropolitane presentano le maggiori disparità in termini di accesso alle risorse essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la digitalizzazione, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità; che sono necessari sforzi più sostenuti per combattere molteplici forme di discriminazione e disuguaglianza;
- F. considerando che il divario digitale è intersezionale e comprende tutte le categorie, tra cui il divario di genere, il divario generazionale e il divario di status sociale, e si è aggravato durante la pandemia di COVID-19; che molte abitazioni e molti istituti d'istruzione non hanno accesso ad attrezzature digitali adeguate e aggiornate;
- G. considerando che si stima che le perdite occupazionali siano più elevate nelle grandi città che altrove, e che colpiscono in modo particolarmente duro i lavoratori poco qualificati, i lavoratori autonomi, i lavoratori migranti e quelli con contratti precari; che il rischio di disoccupazione è più alto tra i giovani i cui percorsi di istruzione e formazione e il cui sviluppo personale sono stati interrotti e che molti di loro non hanno trovato i tirocini o gli apprendistati necessari per completare gli studi;
- H. considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui settori della cultura e dello sport, causando una recessione economica e perdita di posti di lavoro; che le zone urbane, soprattutto le aree metropolitane, necessitano di risorse adeguate per i settori culturali e creativi al fine di consentire lo sviluppo personale dei loro abitanti;
- I. considerando che le città e le zone urbane funzionali, come le aree metropolitane, sono pilastri economici fondamentali per stimolare la crescita, creare posti di lavoro e rafforzare la competitività dell'Unione in un'economia globalizzata; che le aree urbane funzionali e le città di medie dimensioni, nonostante le forti disparità nella qualità dei servizi forniti tra aree urbane e rurali, possono fungere da forze trainanti per l'attrattiva e lo sviluppo rurali e fornire alle aree rurali e spopolate circostanti l'accesso a una serie di servizi;
- J. considerando che nelle aree urbane, in cima alla lista delle sfide esistenti vi sono anche l'emergenza climatica e le sfide demografiche; che la molteplicità delle sfide richiede, in ultima analisi, una risposta basata su un approccio integrato che riunisca diversi settori e individui soluzioni che tengano conto delle esigenze settoriali;

Martedì 15 febbraio 2022

- K. considerando che le prescrizioni in materia di distanziamento sociale hanno messo in luce la mancanza di parchi, spazi verdi e strutture ricreative all'aperto adeguati, nonché l'assenza di trasporti idonei e sicuri e infrastrutture di trasporto alternative nelle zone urbane funzionali e nelle loro vicinanze;
- L. considerando che la crisi COVID-19 ha esacerbato sfide quali il trasporto di alimenti e medicinali e la fornitura di servizi sanitari, e ha evidenziato gravi carenze nelle infrastrutture mediche e nella formazione professionale degli operatori sanitari su come rispondere alle pandemie o ad altre situazioni di emergenza sanitaria;
- M. considerando che l'alloggio è un diritto universale e che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare strategie specifiche e misure appropriate per superare gli ostacoli all'esercizio di tale diritto; che sono necessari investimenti a favore di alloggi a prezzi accessibili;
- N. considerando che le aree urbane sono responsabili della quota maggiore di consumo di energia e di emissioni di gas a effetto serra nell'UE e che svolgono un ruolo cruciale nella lotta dell'Unione ai cambiamenti climatici; che le città necessiteranno di un'estesa edilizia urbana e della creazione di un'economia circolare per contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, limitare il riscaldamento globale, ridurre il traffico, riciclare i rifiuti e garantire la sostenibilità dell'economia;
- O. considerando che, secondo le stime, la popolazione urbana mondiale aumenterà di oltre tre miliardi entro il 2050 e che due terzi della popolazione mondiale vivrà nelle città, consumando il 75 % delle risorse naturali del mondo e producendo il 50 % dei rifiuti globali e oltre il 60 % delle emissioni di gas a effetto serra;
- P. considerando che i trasporti pubblici svolgono un ruolo importante nella lotta contro la povertà dei trasporti; che vi è l'urgente necessità di aumentare rapidamente gli investimenti nel trasporto pubblico sostenibile e nella sua accessibilità, e in migliori infrastrutture per gli spostamenti a piedi e in bicicletta per garantire la sicurezza degli utenti della strada e in particolare degli utenti con ridotta capacità motoria e altre disabilità;
- Q. considerando che tutte le città europee fanno fronte a un aumento record dei prezzi dell'energia che minaccia di compromettere la ripresa economica successiva alla pandemia;
- R. considerando che sia la governance multilivello che la partecipazione attiva delle autorità urbane, sulla base di un'azione coordinata dell'UE, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, e in conformità al principio di partenariato sancito dal regolamento recante disposizioni comuni, sono elementi fondamentali per l'elaborazione e l'attuazione di tutti i programmi dell'UE; che compete alle autorità urbane selezionare i progetti nell'ambito dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo sviluppo urbano sostenibile e nell'ambito della nuova iniziativa urbana europea, che sostituisce le azioni urbane innovative per il nuovo periodo di programmazione e offre ulteriori opportunità di sperimentare nuove soluzioni e approcci, compresi quelli a sostegno delle aree urbane per l'era post COVID-19;

Città inclusive

1. riconosce la diversità sociale, economica, territoriale, culturale e storica delle zone urbane in tutta l'Unione, e sottolinea la necessità di affrontare sfide come la segregazione e la povertà;
2. sottolinea che, sebbene la densità delle città presenti molti vantaggi in termini di stili di vita sostenibili, un'elevata concentrazione della popolazione in talune zone urbane può inoltre avere ripercussioni sull'accessibilità economica degli alloggi, sul livello di inquinamento, sulla qualità di vita, nonché sul rischio di discriminazione, povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale;
3. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha accentuato la tendenza allo spopolamento delle zone urbane sottosviluppate, che spesso non dispongono di entrate proprie sufficienti per fornire ai residenti servizi pubblici di qualità; incoraggia la Commissione a formulare raccomandazioni e a promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri in materia di organizzazione e riforme amministrativo-territoriali;
4. invita gli Stati membri a elaborare misure di azione positiva che promuovano l'inclusione delle comunità emarginate, quali le persone con disabilità, gli anziani più isolati, i senzatetto, i migranti e i rifugiati, e le minoranze etniche, come i rom; chiede che le esigenze di finanziamento siano soddisfatte a livello locale, comprese quelle delle zone urbane e in particolare delle zone metropolitane, nonché a livello regionale, nazionale e dell'UE, al fine di sostenere tali comunità emarginate in

Martedì 15 febbraio 2022

modo sostenibile; rammenta che oltre a risorse nazionali sufficienti, i fondi strutturali sono fondamentali per l'attuazione efficace delle misure politiche proposte nel quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom; sottolinea il ruolo delle autorità urbane nel garantire che tali misure riflettano le esigenze effettive delle comunità rom;

5. sottolinea il ruolo fondamentale dell'accessibilità urbana nel consentire un pieno diritto alla mobilità, allo studio e al lavoro per i disabili; invita la Commissione a promuovere la piena inclusività e a fornire l'accesso ai fondi stanziati per lo sviluppo urbano al fine di garantire l'accessibilità ai disabili;

6. sottolinea che, ai fini di una ripresa delle economie urbane che non lasci indietro nessuno, gli investimenti e le riforme dovrebbero contribuire a posti di lavoro stabili e di elevata qualità, infrastrutture e servizi pubblici rafforzati, un dialogo sociale intensificato e un sostegno per l'inclusione e l'integrazione dei gruppi svantaggiati, anche mediante il rafforzamento della protezione sociale e dei regimi previdenziali;

7. sottolinea la necessità di un quadro dell'UE per sostenere le strategie locali e nazionali in modo da combattere il fenomeno dei senzatetto e garantire la parità di accesso ad alloggi dignitosi per tutti promuovendo un approccio integrato che associ il sostegno all'alloggio all'assistenza sociale, ai servizi sanitari e all'inclusione attiva;

8. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali e regionali a istituire strategie specifiche e misure adeguate per superare gli ostacoli posti al diritto all'alloggio come la discriminazione, la finanziarizzazione, la speculazione, la turistificazione, le pratiche di prestito abusive e gli sgomberi forzati;

9. sottolinea che i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere guidati principalmente da specifici requisiti determinati da autorità nazionali, regionali o locali, dato che tali autorità hanno la capacità di individuare e far fronte alle esigenze abitative e alle condizioni di vita di vari gruppi, che possono variare notevolmente tra zone rurali e urbane, e che tali autorità svolgono un ruolo cruciale in un processo decisionale ben mirato; esorta la Commissione ad adattare la definizione di gruppo destinatario di alloggi sociali e finanziati con fondi pubblici nelle norme sui servizi di interesse economico generale, in modo da consentire alle autorità nazionali, regionali e locali di sostenere l'edilizia abitativa per tutti i gruppi la cui esigenza in materia di alloggi dignitosi e a prezzi accessibili non possa essere facilmente soddisfatta nell'ambito delle condizioni di mercato, assicurando nel contempo che finanziamenti sufficienti siano destinati alle persone più svantaggiate, al fine di sbloccare gli investimenti e garantire alloggi a prezzi accessibili, la neutralità dell'alloggio e uno sviluppo urbano sostenibile, e di creare quartieri socialmente diversificati e rafforzare la coesione sociale;

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare ulteriormente gli investimenti in alloggi sociali, pubblici, efficienti sotto il profilo energetico, adeguati e a prezzi accessibili, e ad affrontare il problema dei senzatetto e dell'esclusione abitativa nell'UE; chiede, a tale proposito, investimenti attraverso il FESR, il Fondo per una transizione giusta, InvestEU, il FSE +, Orizzonte Europa e NextGenerationEU, e in particolare attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus; chiede maggiore cooperazione tra tali strumenti; accoglie con favore il finanziamento di prestiti per alloggi sociali e a prezzi abbordabili tramite InvestEU e nel più vasto portafoglio della Banca europea per gli investimenti (BEI); invita la Commissione e gli Stati membri a integrare il progresso sociale tra le priorità di investimento, insieme alle transizioni verde e digitale, nel dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di tutelare le persone vulnerabili dall'impatto negativo della crisi attuale, e a includere piani per il progresso sociale nei piani per la ripresa e la resilienza, e a delineare in che modo i principi del pilastro europeo dei diritti sociali saranno attuati e dove saranno indirizzati gli investimenti sociali, compresi gli investimenti nell'edilizia sociale; invita con urgenza la Commissione a garantire che i finanziamenti dell'UE e della BEI diventino maggiormente accessibili per i fornitori locali e regionali di alloggi sociali e pubblici a prezzi abbordabili; invita la BEI ad aumentare l'erogazione di prestiti attraverso un'assistenza tecnica mirata e una più stretta cooperazione con gli intermediari finanziari e gli Stati membri;

11. rileva le sfide socioeconomiche cui devono far fronte i centri urbani, in particolare le aree metropolitane, in cui una parte considerevole della popolazione è costituita da migranti e rifugiati e altre persone in situazioni di vulnerabilità; rammenta che le città rivestono un ruolo chiave nella costruzione di comunità inclusive, accessibili e accoglienti, nelle quali nessuno è lasciato indietro;

Martedì 15 febbraio 2022

12. osserva che la migrazione ha un impatto diretto sull'inclusività delle città e richiede risposte strategiche mirate; ricorda il potenziale del piano d'azione dell'UE per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 nel creare società inclusive e coese, e nell'incentrare i programmi sui quartieri più svantaggiati; osserva altresì che le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono uno strumento fondamentale per creare posti di lavoro, ridurre la povertà e aumentare l'accesso ai servizi nelle zone urbane;

13. sottolinea che nelle zone urbane svantaggiate i minori spesso registrano molteplici fattori di rischio, quali condizioni abitative disagiate, discriminazione, violenza e disparità di accesso a servizi come l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'istruzione; invita gli Stati membri a sostenere i programmi locali di garanzia per l'infanzia per affrontare le sfide specifiche della povertà infantile urbana;

14. evidenzia il ruolo svolto dalle città a favore dell'uguaglianza di genere e ricorda che conformemente al regolamento recante disposizioni comuni, tutte le azioni attuate nell'ambito della politica di coesione devono tenere conto dell'uguaglianza di genere quale principio guida nella loro preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione; sottolinea che le azioni volte a colmare il divario di genere nell'ambito della politica di coesione dovrebbero adottare un approccio intersezionale che preveda misure appropriate volte a prevenire qualsiasi discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'età o sull'orientamento di genere, ed essere fondate su quadri strategici nazionali per l'uguaglianza di genere; sottolinea inoltre che i beneficiari dei programmi della politica di coesione non dovrebbero adottare alcuna politica discriminatoria, tantomeno nei confronti delle minoranze, come la comunità LGBTI; incoraggia il rigetto delle domande presentate da potenziali beneficiari, comprese le autorità regionali o locali, che hanno adottato politiche discriminatorie nei confronti dei membri della comunità LGBTI, come la dichiarazione di zone «libere da LGBTI»;

15. sottolinea che, oltre ai rischi per la salute, le donne sono più vulnerabili ai rischi economici associati alla pandemia di COVID-19; riconosce che in un contesto post-pandemico sostenere le donne nei settori formali e informali e migliorare la loro integrazione nella pianificazione delle politiche per lo sviluppo regionale e urbano incentrato sulla progettazione di città e comunità inclusive sotto il profilo del genere è essenziale per la ripresa economica urbana;

16. mette in evidenza il divario dei dati di genere diffuso nell'ambito della politica di coesione e della pianificazione urbana e invita gli Stati membri a introdurre metodi di raccolta dei dati che utilizzino dati disaggregati per genere;

17. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha portato a un'impennata delle violenze domestiche; invita gli Stati membri a destinare finanziamenti a titolo della politica di coesione e a mobilitare le autorità urbane per far fronte all'aumento mondiale dei casi di violenza di genere; incoraggia le città dell'UE a elaborare, attuare e valutare approcci globali per prevenire le molestie sessuali e la violenza di genere negli spazi pubblici e rispondervi, impegnandosi a rispettare i principi dell'iniziativa faro globale di UN Women «Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls» (Città sicure e spazi pubblici sicuri per donne e ragazze);

18. invita tutti gli Stati membri a concludere con urgenza la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne; chiede alla Commissione di proporre una legislazione per affrontare tutte le forme di violenza di genere e di adottare le misure necessarie per identificare la violenza di genere come una nuova tipologia di reato da includere nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

19. riconosce l'onere che grava sulle donne quali principali prestatrici di assistenza in contesti formali e informali, e il valore sociale di tale assistenza, in particolare durante la crisi della COVID-19; ricorda che l'80 % di tutti i servizi di assistenza all'interno dell'UE è fornito da prestatori informali (non retribuiti), il 75 % dei quali è costituito da donne; sottolinea il ruolo rilevante dei finanziamenti a titolo della politica di coesione nel garantire investimenti nei servizi di assistenza; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre una strategia di assistenza per l'Europa;

20. richiama l'attenzione sulla disoccupazione, in particolare quella giovanile, che è stata aggravata dalla pandemia di COVID-19; invita gli Stati membri a coinvolgere attivamente le autorità urbane nella definizione di programmi che rispondano alle esigenze dei giovani nelle città e nella creazione di politiche incentrate sulla salute mentale e sul benessere dei giovani, particolarmente importanti nel contesto post COVID-19;

Martedì 15 febbraio 2022

Città sostenibili

21. sottolinea l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile, compresi trasporti pubblici sostenibili e a prezzi accessibili, per la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e per la qualità di vita della sua popolazione, e per il conseguimento dei suoi obiettivi di neutralità climatica entro il 2050; ricorda le opportunità per le zone urbane offerte dall'iniziativa nuovo Bauhaus europeo e dai suoi principi guida che includono sostenibilità, governance multilivello, estetica e inclusione;

22. riconosce che è opportuno attuare una strategia sincronizzata per far fronte alla COVID-19 e alle transizioni verde e digitale, al fine di avviare una ripresa economica che acceleri la transizione sostenibile;

23. invita l'Unione e gli Stati membri, in linea con i loro impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi e degli OSS delle Nazioni Unite, a dare priorità e sostegno ai quadri per l'economia circolare, agli investimenti nell'energia rinnovabile, alla mobilità urbana e suburbana sostenibile e abbordabile (in particolare alle reti di piste ciclabili), a infrastrutture di trasporto alternative nelle zone urbane e nelle loro vicinanze, all'opportuna manutenzione delle infrastrutture esistenti e a investimenti rapidi a favore delle infrastrutture verdi, dei parchi, delle strutture ricreative e verdi all'aperto, rispettando i principi del «non arrecare un danno significativo» e dell'«efficienza energetica al primo posto»; osserva che iniziative come il nuovo Bauhaus europeo rappresentano un'opportunità per le zone urbane di mostrare l'ondata di ristrutturazioni⁽¹¹⁾ e i progetti che danno priorità all'economia circolare, alla sostenibilità e alla biodiversità; è incoraggiato dal fatto che il nuovo Bauhaus europeo è volto a seguire un approccio partecipativo e interdisciplinare per creare un ambiente sostenibile in cui le persone possano vivere;

24. ritiene che la crisi COVID-19 abbia mostrato la necessità di nuove soluzioni di pianificazione urbana e di mobilità al fine di rendere le zone urbane più resilienti e adattabili alla domanda di mobilità e che la crisi debba essere considerata un'opportunità per ridurre la congestione dei trasporti e le emissioni di gas a effetto serra; chiede di effettuare investimenti nella promozione della mobilità urbana sostenibile attraverso sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente; sottolinea la necessità di promuovere e sviluppare sistemi di trasporto pubblico sostenibile nelle zone urbane e di adattare la capacità di trasporto pubblico alla crescente domanda di spostamenti quotidiani per lavoro all'interno o all'esterno dei centri delle città; invita gli Stati membri a rivalutare i loro investimenti nella mobilità urbana e a dare priorità alle infrastrutture digitali che apporteranno vantaggi a tutti i passeggeri, ivi comprese le persone con mobilità ridotta;

25. plaude all'intenzione della Commissione di intensificare i propri sforzi a fianco delle città e degli Stati membri per garantire che tutte le grandi città e tutti i nodi urbani della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) elaborino piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) entro il 2030; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, a collaborare strettamente con le regioni e le città, in particolare a livello transfrontaliero, per migliorare e completare le infrastrutture «dell'ultimo miglio» mancanti e le connessioni multimodali e transfrontaliere in tutta la rete TEN-T; sottolinea che molti porti europei sono situati in prossimità di centri urbani e costituiscono importanti nodi di trasporto nella rete TEN-T;

26. ritiene che la Commissione dovrebbe fare in modo che l'accesso ai programmi di finanziamento dell'UE per la mobilità urbana, quali il FESR, il Fondo di coesione e il meccanismo per collegare l'Europa, sia subordinato ai PUMS esistenti o futuri; sottolinea che la politica di coesione può contribuire a cogliere il potenziale dell'intelligenza artificiale e del modello di città intelligente, ad esempio migliorando la capacità amministrativa e le competenze digitali, e dovrebbe incoraggiare il passaggio dalla sperimentazione all'espansione delle iniziative per le città intelligenti attraverso finanziamenti e un sostegno specifico; invita la Commissione a valutare in che modo sostenere le città nella preparazione dei loro PUMS secondo gli standard più elevati; sottolinea che la Commissione, gli Stati membri e le regioni dovrebbero assistere, ove possibile, le autorità locali nel conseguimento di tale obiettivo; accoglie con favore l'intenzione della BEI di collaborare con le autorità pubbliche per sostenere ambiziosi programmi di investimento che promuovano la mobilità sostenibile a livello locale e regionale, anche attraverso i PUMS e i progetti di trasporto pubblico;

27. sottolinea che il confinamento e le misure sanitarie hanno avuto un impatto considerevole sulla domanda di mobilità e sulla scelta del modo di trasporto, riducendo l'utilizzo dei trasporti pubblici da parte delle persone; chiede che vengano promosse migliori pratiche in materia di attuazione di un sistema unico e multimodale di emissione dei biglietti che consentirebbe alle persone di spostarsi in modo più semplice e sicuro tra le zone urbane dell'UE e al loro interno;

⁽¹¹⁾ COM(2020)0662.

Martedì 15 febbraio 2022

28. incoraggia la Commissione a promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra le zone urbane in materia di urbanistica e infrastrutture sostenibili, pianificazione urbana verde, energia pulita, efficienza energetica, trasporto pubblico a zero emissioni, mobilità pedonale e ciclabile, gestione efficiente delle risorse idriche e gestione sostenibile e circolare dei rifiuti;
29. chiede di rivedere gli orientamenti della Commissione sullo sviluppo e sull'attuazione di PUMS; chiede che tali piani promuovano la multimodalità e affrontino alcune ripercussioni dell'eccessiva concentrazione della popolazione in determinate aree urbane, quali la congestione del traffico e l'aumento dei costi di trasporto, attraverso, ad esempio, accordi socioeconomici equilibrati volti a garantire che i piani siano non discriminatori;
30. chiede alla Commissione, in vista della prossima revisione del pacchetto per la mobilità urbana, di promuovere il coordinamento tra le misure di sicurezza e di sostenibilità nelle zone urbane; incoraggia le possibilità di parcheggio all'ingresso delle aree urbane (come i sistemi park-and-ride), per fornire un facile accesso a diversi modi di trasporto pubblico, al fine di ridurre sostanzialmente la congestione urbana, le emissioni di CO₂ e i parcheggi in superficie e sotterranei nei centri delle città, nonché di ripristinare e migliorare l'attrattiva dei centri città e attirare potenziali clienti per sostenere il settore del commercio al dettaglio indebolito nel post-pandemia e incrementare il valore a livello locale;
31. sottolinea che la ripresa economica delle città sarà ostacolata da un vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia; chiede di adottare misure adeguate per promuovere l'Unione dell'energia e rafforzare la resilienza del mercato europeo dell'energia; sottolinea che un'energia più economica per tutti nelle zone urbane è una condizione imprescindibile; incoraggia pertanto la creazione di vasti programmi per l'isolamento termico degli edifici e il posizionamento di pannelli solari sui tetti; sottolinea che dovrebbero essere conferiti poteri alle comunità locali di energia rinnovabile, al fine di ridurre il consumo di energia, far avanzare la decarbonizzazione dei sistemi energetici e permettere di beneficiare dei vantaggi sociali di un mercato locale dell'energia;
32. chiede di intervenire per migliorare la qualità dell'aria delle zone urbane al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute umana e contrastare i livelli di inquinamento acustico ambientale, che sono in aumento nelle zone urbane;
33. osserva che i dispositivi di mobilità personale (scooter elettrici e biciclette elettriche) comportano una serie di problemi di sicurezza nelle zone urbane; incoraggia la Commissione a elaborare orientamenti per gli Stati membri sulla gestione di tali questioni di sicurezza;
34. osserva che la pandemia di COVID-19 ha portato all'espansione del settore dei servizi di consegna a domicilio, con il conseguente sviluppo di nuovi tipi di lavoro su piattaforma e di modelli commerciali; riconosce la necessità di raccomandazioni in materia di sicurezza del personale addetto alle consegne e di formazione sugli strumenti digitali che utilizzano, come le applicazioni e le piattaforme interattive;
35. ricorda che quasi il 40 % di tutti i decessi sulle strade in Europa si verifica nelle aree urbane; ribadisce che la velocità è un fattore chiave in circa il 30 % degli incidenti stradali mortali e un fattore aggravante nella maggior parte degli incidenti; invita la Commissione a utilizzare la sua raccomandazione anticipata sulla velocità per limitare a 30 km/h la velocità massima predefinita nelle zone residenziali e nelle zone con un elevato numero di pedoni e ciclisti, con la possibilità di limiti più elevati sulle principali arterie e una protezione adeguata per gli utenti vulnerabili della strada; plaude al fatto che l'UE abbia riaffermato il suo obiettivo strategico a lungo termine di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e feriti gravi sulle strade europee entro il 2050 (obiettivo «zero vittime»), e il suo obiettivo a medio termine di ridurre del 50 % il numero di morti e di feriti gravi entro il 2030; invita pertanto la Commissione a integrare meglio la sicurezza stradale negli orientamenti relativi ai PUMS e invita le autorità locali a promuovere la sicurezza stradale attraverso iniziative di sensibilizzazione, azioni adeguate e opportunità di finanziamento;
36. avverte che le città sono estremamente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici; esprime profonda preoccupazione per l'aumento sia dell'intensità che della frequenza delle ondate di calore, già più estreme nelle città a causa delle isole di calore urbano, e per il fatto che gli episodi di precipitazioni estreme e le mareggiate comporteranno probabilmente un aumento delle inondazioni, come quelle che hanno colpito l'Europa durante l'estate del 2021, o delle tempeste di neve estreme come quelle verificatesi durante l'inverno 2020-2021, dimostrando la necessità di aumentare in maniera significativa la resilienza delle città alle catastrofi; invita la Commissione a rafforzare, ove opportuno, la sua collaborazione con i governi locali attraverso le strutture esistenti, come il Patto dei sindaci dell'UE, il Green City Accord e l'Alleanza dei sindaci per il Green Deal europeo, per identificare le esigenze e le sfide in relazione ai cambiamenti climatici cui le zone urbane devono far fronte, co-progettare soluzioni per rendere le città più verdi e indirizzare gli investimenti verso azioni locali; esorta le autorità nazionali, regionali e locali a istituire, accanto ai loro piani energetici e climatici, delle strategie urbane di adattamento ai cambiamenti climatici che incoraggino investimenti volti a trasformare le città e adattare alle minacce dei cambiamenti climatici;

Martedì 15 febbraio 2022

37. ribadisce che il 30 % del quadro finanziario pluriennale e il 37 % di NextGenerationEU sono destinati all'azione per il clima, mentre il 20 % di NextGenerationEU è assegnato alla transizione digitale; invita la Commissione a monitorare e a fornire agli Stati membri orientamenti e raccomandazioni per garantire che siano sviluppate le competenze necessarie a conseguire la duplice transizione verde e digitale; deplora l'esclusione delle zone urbane nel contesto di NextGenerationEU e chiede pertanto di aumentare il coinvolgimento e la partecipazione delle città e delle zone urbane funzionali nella pianificazione e nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza;

38. sottolinea la necessità di piantare più alberi e installare tetti verdi, giacché l'inverdimento delle città fornisce un importante valore ricreativo per gli esseri umani e contrasta gli effetti dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità; sottolinea che la riqualificazione degli edifici ai fini di un uso ridotto di energia e la riprogettazione delle città per aumentare gli spazi verdi e promuovere la circolazione a piedi e in bicicletta genereranno risparmi, creeranno posti di lavoro, contribuiranno a combattere la povertà energetica e apporteranno vantaggi climatici;

39. sottolinea che l'impegno delle zone urbane è fondamentale per la transizione verso una società climaticamente neutra e un'economia prospera, equa, sostenibile e competitiva; osserva che i governi locali, in alcuni casi, non dispongono delle conoscenze tecniche, delle risorse umane e dell'accesso ai dati di elevata qualità necessari per avviare azioni e compiere progressi; ritiene dunque che occorra utilizzare appieno lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e i finanziamenti, come concordato nel regolamento recante disposizioni comuni, affinché le autorità urbane e suburbane raggiungano gli obiettivi del Green Deal europeo e ritiene che in futuro le autorità urbane dovranno avere accesso diretto ai finanziamenti dell'UE;

Città innovative

40. sottolinea che la digitalizzazione ha contribuito ad affrontare alcune delle sfide immediate derivanti dalla pandemia, in particolare durante i periodi di confinamento, e che, tra le numerose disuguaglianze messe in luce dalla pandemia di COVID-19, il divario digitale è una delle più gravi; osserva che la pandemia ha accelerato la digitalizzazione, e la tecnologia è diventata essenziale per il telelavoro, la didattica a distanza, l'e-commerce, la sanità elettronica, la pubblica amministrazione elettronica, la democrazia digitale e l'intrattenimento digitale; invita la Commissione a monitorare attentamente tali sviluppi e a garantire il pieno rispetto dell'acquis dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e sociali; rammenta che la digitalizzazione e la connettività digitale devono essere prioritarie per le comunità locali nel contesto della loro ripresa; ricorda l'importanza di disporre di un'adeguata legislazione sulla concorrenza e di un quadro in materia di aiuti di Stato che conceda agli Stati membri la massima flessibilità nell'ambito delle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia durante la pandemia di COVID-19, soprattutto mediante l'introduzione di infrastrutture a banda larga ad alta velocità e 5G in tutte le città, indipendentemente dalle loro dimensioni; invita gli Stati membri a sostenere la connettività, a fornire attrezzature e a garantire la presenza di personale formato nelle istituzioni pubbliche, sociali e d'istruzione;

41. chiede azioni e politiche a favore di una transizione digitale giusta, che dovrebbero essere attuate a vari livelli, dalle città all'Unione europea stessa; chiede il riconoscimento dell'inclusione digitale quale diritto di tutte le generazioni e un chiaro impegno a favore di una connettività Internet universale per le città;

42. sottolinea che occorre rafforzare l'alfabetizzazione digitale al fine di ampliare l'accesso a nuove opportunità; ritiene che gli investimenti nell'istruzione e nella formazione debbano essere stimolati mediante programmi globali, sia nel settore pubblico che in quello privato, per il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dei lavoratori, che si adattino alle variazioni della domanda di competenze; chiede che sia incrementato il numero di donne e ragazze che ricevono un'istruzione e lavorano nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM);

43. ricorda che il turismo urbano ha svolto un ruolo essenziale nella definizione delle politiche urbane; osserva che la maggior parte delle città dell'UE ha risentito della flessione dei flussi turistici in ragione della pandemia e che queste ultime hanno dovuto ricercare un modus operandi nuovo e più sostenibile per ripristinare il turismo, il che ha determinato un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie digitali, con il conseguente miglioramento della gestione degli spazi urbani e dello spostamento dei turisti urbani per prevenire la formazione di grandi gruppi nonché situazioni di rischio nel contesto della pandemia;

44. sottolinea che le biblioteche e i centri culturali sono vettori che facilitano l'inclusione digitale e sociale, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e i percorsi verso l'occupazione per le comunità urbane e i gruppi svantaggiati; richiama l'attenzione, inoltre, sulla necessità di un maggior numero di luoghi di scambio personale e politico;

Martedì 15 febbraio 2022

45. sottolinea che l'intelligenza artificiale consente soluzioni urbane intelligenti, tra cui una gestione più efficiente dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, e una riduzione dell'inquinamento, anche acustico, e della congestione del traffico; teme che le autorità locali dovranno affrontare numerose sfide digitali, quali la disponibilità e l'affidabilità della tecnologia dei dati, la dipendenza da terzi privati e la mancanza di competenze; sottolinea che le tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale devono rispettare criteri etici per evitare il ripetersi delle disuguaglianze sociali esistenti;

46. ritiene che sia necessario rafforzare a livello materiale e finanziario le strutture sanitarie primarie urbane esistenti; osserva che la variazione della prestazione dell'assistenza sanitaria dovrebbe inoltre incrementare l'innovazione digitale e migliorare l'integrazione dell'assistenza attraverso canali di informazione aggiornati in modo da fornire un'assistenza sanitaria più mirata, personalizzata, efficace ed efficiente; invita gli Stati membri a collaborare con le autorità locali, regionali e soprattutto urbane in modo da sviluppare reti per educare le persone all'uso dell'assistenza sanitaria digitale e dell'amministrazione pubblica digitale, il che consentirebbe un accesso universale ed equo, fornendo al contempo una protezione completa dei dati sensibili e prevenendo la criminalità informatica; sottolinea pertanto il ruolo fondamentale degli Stati membri nel sostenere le autorità cittadine nei loro sforzi volti a plasmare e garantire l'inclusione digitale, proteggendo i dati personali e conferendo poteri alle persone e alle imprese locali attraverso l'accesso ai dati;

Città che apprendono

47. sottolinea gli effetti avversi della pandemia di COVID-19 sull'istruzione e la necessità di garantire l'inclusione e l'accesso all'istruzione;

48. sottolinea la necessità di sostenere il settore culturale giacché la cultura e il patrimonio culturale sono beni essenziali per la competitività regionale e la coesione sociale e contribuiscono a plasmare l'identità delle città e delle regioni; sottolinea l'importanza di creare un maggior numero di siti culturali e di garantirne la ripresa post pandemia di COVID-19, nonché la necessità di attrarre più giovani verso tali siti;

49. sottolinea i contributi e l'impatto a livello economico e sociale dei settori della cultura e dello sport nei confronti della società; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare e a destinare fondi nazionali ed europei sufficienti per creare una solida infrastruttura culturale e sportiva e a promuovere l'istruzione per i settori economico e ricreativo, in particolare per la cultura di base e lo sport non professionistico nelle zone urbane e suburbane; incoraggia gli Stati membri a presentare un piano d'azione per rilanciare questi due settori e promuoverne la resilienza quali parti importanti dell'economia a livello locale, nazionale e dell'UE;

50. sottolinea l'importanza di tutelare i diritti dei bambini e dei giovani, e la necessità di creare sistemi di istruzione e formazione che siano solidi, inclusivi e funzionali, che rispondano alle reali esigenze delle persone nelle rispettive zone urbane e che siano organizzati per eventuali crisi sanitarie o calamità naturali che possano verificarsi in futuro;

51. prende atto con preoccupazione del fatto che la crisi COVID-19 ha avuto effetti devastanti su una parte significativa della gioventù europea, che si è manifestata in particolare in un preoccupante isolamento, in numerose perdite di posti di lavoro e nell'interruzione dei percorsi educativi o formativi; sottolinea che tale situazione ha comportato cambiamenti sia nella composizione che nelle dimensioni della popolazione dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, situazione che deve essere adeguatamente valutata e identificata al fine di affrontare le sfide specifiche derivanti dalla crisi e aiutare gli Stati membri a elaborare efficaci strategie di sensibilizzazione nei confronti dei giovani; suggerisce che la Commissione conduca uno studio sulla possibilità di sviluppare strumenti europei comuni per mappare e tracciare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, al fine di consentire una risposta strategica adeguata a sostegno di questo gruppo particolarmente vulnerabile nel contesto della crisi COVID-19;

52. sottolinea la necessità di ripensare soluzioni per rivitalizzare i centri delle città, che hanno risentito di chiusure di imprese e siti culturali, posti di lavoro vacanti, perdita di attrattiva e aumento del commercio online durante e dopo la pandemia;

Martedì 15 febbraio 2022

53. invita gli Stati membri e le regioni a ripensare e riprogettare le infrastrutture in linea con i nuovi sviluppi nelle professioni dell'istruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a destinare fondi sufficienti per lo sviluppo delle strutture scolastiche e per la formazione sia degli insegnanti che degli studenti di tutte le età nello sviluppo di competenze verdi e digitali per prepararli al futuro; ricorda che la digitalizzazione dovrebbe andare di pari passo non solo con la fornitura di accesso a Internet, ma anche con le attrezzature necessarie a tal fine;

54. ritiene che una serie di concetti innovativi, soprattutto l'uso ibrido e la multifunzionalità degli spazi urbani, l'equità in termini di uso del suolo e la «15 minutes city» (la città in cui tutto il necessario si trova a un quarto d'ora da casa), rivestirà un ruolo fondamentale nel nuovo modello per le zone urbane dell'UE;

Iniziative politiche mirate

55. sottolinea la necessità di adattarsi alla nuova realtà alla luce della pandemia di COVID-19 e di riflettere su un nuovo modello per le zone urbane dell'UE, dando più spazio alla creatività, all'impegno civico e agli esperimenti; ritiene che la conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti un'opportunità per conferire maggiore importanza alle città nei processi decisionali dell'UE e attribuire loro un ruolo essenziale nel rafforzamento di una democrazia partecipativa e di un dialogo con i residenti, adottando al contempo un approccio dal basso verso l'alto e ripensando la governance urbana; sottolinea l'importanza di mettere a punto strategie globali basate sul Green Deal europeo, sulla strategia digitale europea ⁽¹²⁾ e sulla visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE; ricorda le caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 349 TFUE;

56. riconosce che, sebbene l'UE non abbia competenze esplicite in materia di sviluppo urbano, esiste un'ampia gamma di iniziative dell'Unione che incidono sulle città e sulle zone urbane funzionali; riconosce la necessità di intensificare la cooperazione sui programmi e sulle politiche dell'UE tra le zone urbane e al loro interno; esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene negli ultimi anni siano state messe a punto varie iniziative urbane, il coordinamento rimane scarso e persistono rischi di duplicazione e di dubbi impatti;

57. accoglie con favore l'agenda urbana per l'UE, che rappresenta un nuovo modello di governance multilivello; si rammarica del fatto che tale agenda resti un processo volontario ed esorta gli Stati membri e la Commissione a impegnarsi ad attuare le raccomandazioni; sottolinea la necessità di una maggiore partecipazione della società civile al processo decisionale e della promozione di approcci dal basso verso l'alto al fine di rispondere alle esigenze locali e regionali; sottolinea l'importanza della partecipazione delle piccole e medie imprese e delle start-up locali nel contesto delle strategie e dei piani di sviluppo urbano e distrettuale;

58. riconosce il ruolo importante che le zone urbane svolgono nell'attuazione concreta dei programmi e dei progetti derivanti dalla legislazione dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un solido sostegno alle autorità locali e regionali e al loro personale addetto alla gestione dei progetti sulle opportunità di finanziamento e sui programmi dell'UE, garantendo nel contempo l'esistenza di adeguate strutture amministrative nelle città e nelle zone urbane funzionali, tra cui personale adeguatamente formato;

59. insiste sul fatto che le autorità locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale in tutte le fasi del processo decisionale dell'UE: pianificazione, preparazione e attuazione; chiede di rendere disponibili maggiori finanziamenti diretti dell'UE per le autorità regionali e locali, al fine di migliorare l'efficienza, garantire la coerenza e ridurre gli oneri di carattere amministrativo; invita inoltre la Commissione a fornire agli Stati membri tutti gli orientamenti necessari e a facilitare l'accesso ai finanziamenti, operando una distinzione tra città e regioni in funzione del loro livello di digitalizzazione;

60. ribadisce la necessità di prevedere adeguate opportunità di finanziamento direttamente accessibili, in futuro, affinché le città possano attuare programmi a livello locale; ricorda che un importo pari a 400 milioni di EUR delle risorse destinate agli «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe essere assegnato all'Iniziativa urbana europea attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta, a norma del regolamento (UE) 2021/1058; invita la Commissione, nella sua revisione intermedia dell'attuale periodo di programmazione, a esaminare l'efficacia dell'Iniziativa urbana europea, in particolare la sua dotazione di bilancio e il suo campo di applicazione, e a incoraggiare gli Stati membri a fornire maggiori risorse per sostenere la realizzazione dell'agenda urbana;

61. chiede di aumentare la dotazione di bilancio e di estendere la portata dell'Iniziativa urbana europea garantendo al contempo un accesso effettivo e agevolato alle città situate nelle regioni ultraperiferiche; osserva che tale Iniziativa dovrebbe sostenere la realizzazione dell'agenda urbana nell'attuale periodo di programmazione; considera le comunità urbane come

⁽¹²⁾ COM(2020)0067.

Martedì 15 febbraio 2022

attori e parti interessate fondamentali per il successo dell'attuazione delle politiche finanziate dall'UE e integrate nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza; invita il Consiglio e gli Stati membri ad destinare fino al 15 % delle risorse alle zone urbane per affrontare le sfide post-COVID;

62. sottolinea l'importanza dei finanziamenti dell'UE per conseguire l'inclusione sociale a livello locale; chiede che il loro impatto sia rafforzato mediante un quadro comune di gestione e rendicontazione;

63. riconosce il ruolo fondamentale e unico delle autorità locali e regionali nell'affrontare le questioni connesse alla pandemia di COVID-19; si rammarica del fatto che attualmente non vi è alcuna possibilità di avviare un dialogo strutturato tra la Commissione e le città sul dispositivo per la ripresa e la resilienza per monitorare il coinvolgimento delle autorità urbane nell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza; invita la Commissione, nella sua revisione, a riferire in merito all'attuazione del dispositivo, a esaminare il possibile ruolo delle zone urbane funzionali e, se necessario, a rafforzarlo al fine di garantire che il dispositivo sia attuato efficacemente; sottolinea che le autorità urbane dovrebbero ricevere il sostegno necessario per attuare correttamente i piani nazionali per la ripresa e la resilienza attraverso lo sviluppo delle capacità, gli scambi e l'assistenza tecnica;

64. è del parere che, nell'ambito della politica di coesione, il sostegno dei fondi dovrebbe rafforzare i processi di partecipazione per testare nuovi concetti e condividere esperienze favorendo lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori e iniziative locali; ritiene che lo sviluppo delle capacità degli attori urbani sia un fattore importante nella creazione di città più resilienti e sostenibili; incoraggia le città e le zone urbane funzionali a sostenere le iniziative dei cittadini; sottolinea che le città sono laboratori urbani, poiché rappresentano luoghi in cui si possono testare concetti e politiche future sostenibili e in cui si possono sviluppare soluzioni per comunità intelligenti e inclusive;

65. ricorda che ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato, in conformità del codice di condotta sui partenariati che stabilisce norme minime per la partecipazione delle autorità regionali, locali, urbane e di altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e di altri partner, come sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni; chiede una maggiore partecipazione dei partner, tra cui quelli che operano nel mondo accademico, nell'innovazione e nella ricerca, alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi dell'Unione, nonché ai comitati di sorveglianza;

66. invita gli Stati membri e le regioni a garantire una partnership completa, tra cui con le autorità urbane, per elaborare e attuare la politica di coesione e per comunicare alle autorità urbane i motivi del rifiuto delle domande di finanziamento; invita la Commissione a esaminare i reclami presentati dalle parti interessate quali le autorità urbane anche qualora non venga fornita alcuna motivazione valida del rifiuto di una domanda di finanziamento;

67. esorta la Commissione a elaborare una strategia per le zone urbane funzionali e le città di medie dimensioni, incluse opportunità di finanziamento a favore di azioni quali i partenariati innovativi e i regimi di appalto comuni tra le città dell'UE e la cooperazione tra le città e le regioni dell'UE;

o

o o

68. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e ai loro parlamenti.

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0023

Impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (2021/2074(INI))

(2022/C 342/02)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli da 110 a 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi all'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette,
- visti gli articoli da 114 a 118 TFUE, che contemplano le imposte che hanno un effetto indiretto sull'instaurazione del mercato unico,
- visto il documento della Commissione «Annual Report on Taxation 2021 — Review of taxation policies in the EU Member States» (Relazione annuale in materia di tassazione 2021 — Analisi delle politiche fiscali negli Stati membri dell'UE),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo «Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» (COM(2020)0312),
- vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2021 dal titolo «Tassazione delle imprese per il XXI secolo» (COM(2021)0251),
- vista la comunicazione della Commissione, del 24 settembre 2020, dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» (COM(2020)0590),
- viste le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione pubblicate nel quadro del semestre europeo e le sue valutazioni sui piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza,
- vista l'indagine della Commissione del 2020 dal titolo «Tax policies in the European Union» (Le politiche fiscali nell'Unione europea),
- viste le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» (ECOFIN) del 1° dicembre 1997 sulla politica fiscale — Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese — Tassazione del risparmio ⁽¹⁾,
- vista la relazione della Commissione, del 29 settembre 2015, sul tema «Riforme fiscali negli Stati membri dell'UE 2015. Sfide di politica fiscale per la crescita economica e la sostenibilità di bilancio»,
- vista la panoramica dei regimi fiscali preferenziali degli Stati membri dell'UE esaminati dal gruppo «Codice di condotta» (Tassazione delle imprese) dalla sua creazione nel marzo 1998,
- vista la relazione del 21 aprile 2021 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) dal titolo «Tax Policy Reforms 2021 — Special Edition on Tax Policy during the COVID-19 Pandemic» (Riforme delle politiche fiscali 2021 — Edizione speciale sulle politiche fiscali ai tempi della pandemia di COVID-19),

⁽¹⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

Martedì 15 febbraio 2022

- vista la soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS),
 - vista la relazione dell'OCSE del 19 maggio 2020 dal titolo «Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience» (Politiche fiscali e tributarie in risposta alla crisi del coronavirus: rafforzare la fiducia e la resilienza),
 - visto il documento programmatico del Fondo monetario internazionale, del 25 maggio 2021, dal titolo «Taxing Multinationals in Europe» (Tassare le multinazionali in Europa),
 - vista la sua risoluzione di iniziativa sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta»),
 - vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta») ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 dal titolo "Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale" ⁽⁵⁾,
 - vista la relazione dell'osservatorio fiscale dell'UE dal titolo «New Forms of Tax Competition in the European Union: an Empirical Investigation» (Nuove forme di concorrenza fiscale nell'Unione europea: un'indagine empirica), pubblicata nel novembre 2021,
 - vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ⁽⁶⁾ (direttiva relativa alla cooperazione amministrativa),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0348/2021),
- A. considerando che la questione delle pratiche fiscali dannose è stata discussa nella risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta») e che sono state presentate proposte di riforma; che gli effetti a breve termine della pandemia di COVID-19 e la trasformazione strutturale a lungo termine dovuta alle tendenze demografiche, alla digitalizzazione e alla transizione verso un modello economico neutro in termini di emissioni di carbonio hanno influenzato le scelte degli Stati membri in relazione alla progettazione delle future politiche fiscali;
- B. considerando che, sebbene la politica fiscale rimanga ampiamente di competenza degli Stati membri, il mercato unico necessita di armonizzazione e coordinamento nella definizione di tale politica al fine di rafforzare l'integrazione del mercato unico e prevenire l'erosione della base imponibile; che le misure nazionali influiscono sulla riscossione delle imposte da parte degli altri Stati membri e possono avere un effetto distortivo sia sulla concorrenza leale che sugli investimenti;
- C. considerando che la frammentazione della politica fiscale pone diversi ostacoli a cittadini e imprese nel mercato unico, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), tra cui incertezza giuridica, burocrazia, rischio di doppia imposizione e difficoltà nel richiedere i rimborsi d'imposta; che tali ostacoli scoraggiano l'attività economica transfrontaliera

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0416.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0392.

⁽⁴⁾ GU C 411 del 27.11.2020, pag. 38.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0438.

⁽⁶⁾ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

Martedì 15 febbraio 2022

e possono causare distorsioni del mercato unico; che la frammentazione della politica fiscale è analogamente fonte di rischi per le autorità tributarie, rischi che si concretizzano ad esempio nella doppia non imposizione e nell'arbitraggio fiscale (come la pianificazione fiscale e le pratiche di elusione fiscale aggressive); che gli Stati membri continuano a perdere gettito fiscale a causa di pratiche fiscali dannose e per lacune fiscali tra le legislazioni degli Stati membri o tra gli Stati membri e i paesi terzi e che, secondo le stime, il gettito perso a causa dell'elusione dell'imposta sulle società varia da 36-37 miliardi di EUR a 160-190 miliardi di EUR all'anno; che la frammentazione della politica fiscale determina un aumento dei costi per l'esecuzione delle misure da parte delle autorità fiscali;

- D. considerando che nell'ambito dell'economia sociale di mercato dell'UE, livelli di tassazione adeguati e leggi fiscali semplici e chiare dovrebbero mirare a essere il meno distorsivi possibile; che politiche fiscali sane dovrebbero sostenere il conseguimento degli obiettivi strategici menzionati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, conducendo a società più eque e sostenibili e migliorando la competitività dell'UE e dei suoi Stati membri; che la ripresa economica e le sfide relative alla crisi climatica, alla transizione ecologica e alla digitalizzazione dell'economia portano con sé cambiamenti molto profondi e la necessità di rivalutare le attuali politiche fiscali; che le misure fiscali non dovrebbero ostacolare le iniziative private che generano crescita economica, rilanciano l'economia dei paesi e promuovono la creazione di posti di lavoro nell'UE;
- E. considerando che sistemi fiscali efficienti sono trasparenti, facili da gestire e generano un gettito fiscale coerente; che riforme fiscali orientate alla crescita spostano la pressione fiscale sulle imposte sul consumo e sulla proprietà e mirano ad ampliare la base imponibile;
- F. considerando che i motivi per l'introduzione di riforme della politica fiscale nazionale variano da caso a caso, riflettendo le caratteristiche strutturali delle economie degli Stati membri, e possono comprendere motivi come la necessità di rendere l'imposizione fiscale più affidabile e sicura, consentire la crescita economica, aumentare il gettito, migliorare la redistribuzione, stabilire incentivi a livello comportamentale o tenere il passo con i cambiamenti strutturali dell'economia;
- G. considerando che il livello generale di imposizione (inteso come imposte e contributi sociali obbligatori) differisce notevolmente tra gli Stati membri, come dimostra il fatto che nel 2019 il rapporto imposte/PIL variava dal 22,1 % in Irlanda al 46,1 % in Danimarca; che, nell'insieme, la pressione fiscale nell'UE (40,1 %) è più elevata di quella di alcune altre economie avanzate (la media dell'OCSE era del 34,3 % nel 2018); che l'aliquota legale media ponderata dell'imposta sul reddito delle società dei paesi OCSE è diminuita, passando dal 46,52 % nel 1980 al 25,85 % nel 2020 e facendo pertanto segnare un calo del 44 % negli ultimi 40 anni;
- H. considerando che, nel complesso, la composizione delle misure tributarie nell'UE è rimasta in gran parte stabile nel periodo 2004-2019, mentre il livello complessivo delle entrate fiscali è lievemente aumentato; che la composizione delle misure tributarie (proporzioni relative di imposte sul lavoro, sui consumi e sui capitali, ambientali e di altre imposte) varia notevolmente all'interno dell'UE, dove alcuni Stati membri presentano un insieme di misure tributarie più favorevole alla crescita rispetto ad altri;
- I. considerando che la forte concorrenza fiscale nell'UE sembra essere stata una delle principali cause della forte diminuzione delle aliquote delle imposte sulle società che ha portato l'aliquota media delle imposte sulle società in Europa al di sotto dell'aliquota media dei paesi OCSE;
- J. considerando che durante la pandemia molti paesi hanno fatto ricorso a riforme fiscali per sostenere l'economia e che solo un sottoinsieme delle misure adottate era di carattere temporaneo; che tra queste riforme fiscali figuravano misure immediate di sostegno alle imprese e alle famiglie, come rinvii di pagamento, maggiori riporti delle perdite e rimborsi d'imposta accelerati, nonché misure di stimolo orientate alla ripresa;
- K. considerando che nell'ambito del quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili del G20/OCSE si è convenuto su una riforma a due pilastri del sistema fiscale internazionale per affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, tra cui un'aliquota d'imposta minima effettiva sulle società del 15 %;

Martedì 15 febbraio 2022

Osservazioni generali

1. ricorda che gli Stati membri sono liberi di decidere le proprie politiche economiche, in particolare quelle fiscali, entro i limiti dei trattati dell'UE e purché il diritto dell'Unione sia recepito e attuato in maniera adeguata, sebbene ciò possa portare a una frammentazione delle politiche in materia di fiscalità e a una disparità di condizioni all'interno dell'Unione; rammenta che ciò consente una concorrenza equa e di limitare le distorsioni del mercato unico dell'UE;
2. osserva che il mercato unico dell'UE, caratterizzato dalla libera circolazione dei fattori di produzione e da strette relazioni economiche con i paesi terzi vicini, ha generato grandi scambi, investimenti e flussi finanziari fra gli Stati membri; rileva che tale profonda interdipendenza ha reso le basi imponibili e le aliquote fiscali di ciascun paese maggiormente sensibili a quelle degli altri paesi, accentuando in particolare le ricadute sulle imposte sulle società;

Impatto sulle PMI

3. osserva che i costi di adempimento fiscale stimati per le grandi imprese multinazionali rappresentano circa il 2 % delle imposte versate, mentre per le PMI la stima è di circa il 30 % delle imposte versate; ricorda che le imprese europee, in particolare le PMI, sono i principali promotori della crescita economica e della creazione di posti di lavoro; ricorda che alcuni Stati membri hanno messo a punto regimi che comporterebbero una tassazione degli utili generati in un contesto internazionale con un'aliquota inferiore rispetto all'aliquota nominale nazionale, ponendo in tal modo le PMI in una situazione di svantaggio competitivo⁽⁷⁾; osserva altresì che i dati empirici suggeriscono che gli utili delle multinazionali tendono a essere tassati meno rispetto a quelli delle loro omologhe nazionali, riflettendo il trasferimento degli utili da entità soggette a un'imposizione fiscale maggiore a entità soggette a un'imposizione fiscale minore;
4. evidenzia che le differenze esistenti tra i regimi fiscali nazionali possono porre ostacoli alle PMI che cercano di operare a livello transfrontaliero; sottolinea che rispetto alle imprese multinazionali le PMI hanno meno risorse da spendere per l'adempimento fiscale e l'ottimizzazione fiscale; rileva che la percentuale di spesa impiegata a fini di adempimento fiscale è più elevata per le PMI che per le imprese multinazionali;
5. osserva che l'armonizzazione della base imponibile, tramite soluzioni quali la base imponibile comune per l'imposta sulle società o il quadro di riferimento «Business in Europe: Framework for Income Taxation» (BEFIT) (Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi), potrebbe ridurre i costi di adempimento fiscale per le PMI che operano in più di uno Stato membro; accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, che afferma che «la mancanza di un regime comune di tassazione delle imprese nel mercato unico frena la competitività» e «crea uno svantaggio competitivo rispetto ai mercati dei paesi terzi»; ribadisce che tassare gli utili nel luogo in cui avvengono le attività economiche consentirà ai governi di creare condizioni di parità per le loro PMI; sottolinea la necessità di tassare le società utilizzando una formula equa ed efficace per la ripartizione dei diritti impositivi tra i paesi che tenga conto di fattori quali la forza lavoro e i beni materiali; osserva che la pubblicazione della proposta del quadro di riferimento BEFIT da parte della Commissione è prevista soltanto per il 2023; invita la Commissione ad accelerare il processo di adozione ed esorta gli Stati membri a concordare rapidamente una proposta ambiziosa per l'introduzione di un corpus unico di norme dell'UE sulla tassazione delle imprese;
6. rileva che il Parlamento europeo, dialogando con esperti, parlamenti nazionali e cittadini, contribuirà all'elaborazione di principi guida prima della presentazione della proposta relativa al BEFIT da parte della Commissione europea, prevista per il 2023;
7. osserva che molti Stati membri, come pure l'UE, hanno introdotto regimi ad hoc che favoriscono le PMI, come ad esempio norme speciali sull'IVA, al fine di compensare le maggiori aliquote fiscali effettive e i maggiori costi di adempimento fiscale cui devono far fronte queste imprese; sottolinea che, se ampiamente utilizzato, tale trattamento speciale, per quanto in linea di massima positivo, potrebbe rischiare di introdurre ulteriori distorsioni e ulteriori possibilità di pianificazione fiscale aggressiva e di aumentare ulteriormente la generale complessità del sistema; invita gli Stati membri a elaborare benefici fiscali per le PMI in un modo che sia coerente con il regime fiscale generale e che non incoraggi le PMI a rimanere piccole;

⁽⁷⁾ Comunicato stampa della Commissione del 16 settembre 2019 dal titolo «State aid: Commission opens in-depth investigation into individual "excess profit" tax rulings granted by Belgium to 39 multinational companies».

Martedì 15 febbraio 2022

8. osserva che le PMI hanno spesso minore capacità di assorbire o finanziare le perdite rispetto alle imprese più grandi per via dei loro flussi di cassa più limitati; accoglie con favore, a tale riguardo, la raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2021 sul trattamento fiscale delle perdite durante la crisi della COVID-19 ⁽⁸⁾ e invita gli Stati membri a tenere in considerazione tali raccomandazioni;

Armonizzazione e coordinamento della politica fiscale

9. sottolinea che la frammentazione delle politiche fiscali nazionali può avere un effetto distorsivo sul mercato unico dell'UE e può arrecare danni all'economia dell'UE; accoglie con favore il fatto che l'UE abbia messo a punto meccanismi di coordinamento, come le procedure di revisione tra pari all'interno del gruppo «Codice di condotta», ed elaborato raccomandazioni specifiche per paese nel contesto del semestre europeo; ritiene che entrambi detti meccanismi debbano essere ulteriormente migliorati; sottolinea che, nel contesto del gruppo «Codice di condotta», gli Stati membri riesaminano, modificano o aboliscono le proprie misure fiscali esistenti che danno luogo a una concorrenza fiscale dannosa e si astengono dall'introdurre in futuro nuove misure di questo genere; rammenta, a tale riguardo, la posizione del Parlamento europeo dell'ottobre 2021 che chiede una riforma dei criteri, dell'ambito di applicazione e della governance del gruppo «Codice di condotta» per garantire una tassazione equa all'interno dell'UE;

10. rileva che nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese del 2020 la Commissione ha raccomandato a sei Stati membri di frenare la pianificazione fiscale aggressiva; riconosce l'impatto positivo delle raccomandazioni specifiche per paese sulla promozione delle necessarie riforme fiscali negli Stati membri che hanno ricevuto una raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva e si rammarica del fatto che alcuni Stati membri non vi abbiano ancora dato seguito;

11. ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle relative alla fiscalità, sono strettamente intercorrelati, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽⁹⁾;

12. sottolinea che dal 2011 la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC) stabilisce le norme che regolano la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri al fine di garantire l'adeguato funzionamento del mercato unico; accoglie con favore il fatto che dal 2011 l'ambito di applicazione della direttiva sia stato continuamente esteso a nuovi settori per frenare la frode fiscale e l'elusione fiscale e che nel corso degli ultimi decenni siano stati compiuti notevoli progressi; ricorda la relazione di attuazione del Parlamento europeo, approvata nel settembre 2021, che individua lacune nell'efficace attuazione della DAC da parte degli Stati membri e che sottolinea la necessità di rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;

13. rileva i limiti dell'attuale processo decisionale in seno al Consiglio nel rispondere alla necessità di una legislazione volta a promuovere il coordinamento fra gli Stati membri e a combattere le pratiche fiscali dannose; chiede di esplorare tutte le possibilità offerte dal TFUE; ricorda che la procedura di cui all'articolo 116 TFUE può essere applicata laddove pratiche fiscali dannose falsino le condizioni della concorrenza nel mercato unico;

14. sottolinea che, per massimizzarne l'impatto, il livello ideale per il coordinamento della politica fiscale è quello internazionale, attraverso il G20/OCSE; evidenzia tuttavia che i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere pienamente inclusi nel processo di negoziato; osserva che, storicamente, le proposte fiscali dell'UE basate su accordi internazionali hanno maggiori probabilità di essere adottate dal Consiglio;

15. riconosce tuttavia che i negoziati internazionali nell'ambito della fiscalità incontrano talvolta difficoltà a raggiungere un consenso e sono pertanto lenti nell'affrontare le lacune del sistema fiscale internazionale; suggerisce in tal caso all'Unione europea di fungere da esempio senza pregiudicare i negoziati internazionali;

16. accoglie con favore lo storico accordo raggiunto nell'ambito del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla riforma del sistema fiscale internazionale basata sulla soluzione a due pilastri, volta a garantire una distribuzione più equa degli utili e dei diritti impositivi fra i paesi in relazione alle imprese multinazionali più grandi e redditizie, il che significa che le imprese multinazionali saranno soggette a un'aliquota fiscale effettiva del 15 %; esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare e a garantire il recepimento nel diritto dell'UE dell'accordo quadro inclusivo OCSE/G20 sui due pilastri come

⁽⁸⁾ GU L 179 del 20.5.2021, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

Martedì 15 febbraio 2022

annunciato dalla presidente della Commissione nella sua lettera d'intenti che correda il discorso sullo Stato dell'Unione 2021; esorta il Consiglio ad adottare rapidamente tali proposte, affinché possa entrare in vigore nel 2023; invita gli Stati membri a considerare la promozione di accordi internazionali simili per altri tipi di imposte idonee;

Raccomandazioni e ambiti di riforma

17. sottolinea che nei settori di grande rilevanza per il funzionamento del mercato unico, come quello della fiscalità e dell'Unione dei mercati dei capitali, è necessaria una maggiore armonizzazione, da conseguire attraverso un migliore coordinamento tra gli Stati membri oppure un'azione dell'UE;

18. sottolinea che gli Stati membri utilizzano ancora criteri differenti per la determinazione dello status di residenza fiscale, creando il rischio di una doppia imposizione o di una doppia non imposizione; ricorda a tale riguardo le iniziative previste dal piano d'azione adottato dalla Commissione nel luglio 2020, volte alla presentazione, entro il 2022 o 2023, di una proposta legislativa atta a chiarire in quale luogo i contribuenti attivi a livello transfrontaliero nell'UE debbano essere considerati residenti a fini fiscali; attende con interesse detta proposta, che dovrebbe mirare a garantire una maggiore coerenza nella determinazione della residenza fiscale all'interno del mercato unico;

19. osserva che la digitalizzazione e una forte dipendenza da attività immateriali che pongono sfide all'attuale sistema fiscale giustificano un alto livello di coordinamento e di armonizzazione delle politiche per stabilire condizioni di parità e garantire che le imprese digitali contribuiscano equamente alle società in cui svolgono le proprie attività; prende atto del fatto che alcuni Stati membri hanno accelerato l'introduzione di imposte nazionali sul digitale nonostante i negoziati in corso a livello dell'UE e dell'OCSE; osserva che ciò ha avuto un impatto positivo sul dibattito internazionale; sottolinea che tali misure nazionali dovrebbero essere abolite gradualmente una volta attuata una soluzione internazionale efficace;

20. rammenta che l'UE ha convenuto di attuare una nuova risorsa propria basata su un prelievo sul digitale quale mezzo per finanziare lo strumento di ripresa Next Generation EU ed esorta la Commissione a presentare proposte alternative che siano compatibili con gli impegni internazionali;

21. deplora il fatto che le differenze nelle ritenute alla fonte e nelle procedure di rimborso di tali ritenute rimangano un ostacolo notevole per un'ulteriore integrazione dell'unione dei mercati capitali; accoglie con favore l'annuncio della Commissione, che ha comunicato la sua intenzione di proporre un'iniziativa legislativa per introdurre un sistema comune, normalizzato e applicabile in tutta l'UE per l'esenzione dalla ritenuta fiscale alla fonte;

22. deplora la distorsione a favore del debito insita nella tassazione delle imprese che permette generose deduzioni fiscali sul pagamento dei tassi di interesse, mentre non esiste una deducibilità analoga per i costi del finanziamento con capitale proprio; evidenzia lo svantaggio strutturale per le aziende che si basano sul finanziamento con capitale proprio, in particolare se sono aziende giovani e di piccole dimensioni con scarso accesso al credito; osserva che la distorsione a favore del debito potrebbe incentivare le imprese a indebitarsi eccessivamente;

23. osserva che la distorsione a favore del debito varia considerevolmente tra gli Stati membri; prende atto del fatto che, per affrontare la questione, alcuni Stati membri hanno introdotto incentivi al ricorso al capitale proprio; ricorda che alcuni di detti incentivi al ricorso al capitale proprio sono stati sfruttati come una lacuna fiscale che ha consentito alle imprese multinazionali di dedurre artificialmente gli interessi nazionali; sottolinea che, per evitare distorsioni nel mercato unico, sarebbe preferibile adottare un approccio europeo comune;

24. ricorda che tali distorsioni possono essere contrastate o consentendo una nuova deduzione dei costi legati al finanziamento con capitale proprio o riducendo le possibilità di deduzione degli interessi; ricorda che il Parlamento ha avanzato la proposta di limitare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti fino al 20 % degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, mentre il Consiglio ha approvato una soglia più elevata, pari al 30 %⁽¹⁰⁾; ricorda che, secondo l'OCSE, una percentuale del 30 % potrebbe essere troppo elevata per prevenire efficacemente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili⁽¹¹⁾;

⁽¹⁰⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, GU C 86 del 6.3.2018, pag. 176.

⁽¹¹⁾ OCSE, *Public Discussion Draft — BEPS Action 4: Interest Deductions And Other Financial Payments*, 2014.

Martedì 15 febbraio 2022

25. attende con interesse la proposta della Commissione relativa a una indennità per la riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio; esorta la Commissione a effettuare un'approfondita valutazione d'impatto e a integrare disposizioni anti-elusione efficaci per evitare che qualsiasi indennità relativa al capitale proprio sia usata come nuovo strumento per l'erosione della base imponibile;

26. rileva che l'aliquota marginale effettiva (Effective Marginal Tax Rate, EMTR) può essere un fattore decisivo da tenere in considerazione per le imprese che effettuano decisioni di investimento, insieme alla qualità delle infrastrutture, alla disponibilità di una forza lavoro sana e istruita e alla stabilità nazionale⁽¹²⁾; constata che tale aliquota varia notevolmente tra gli Stati membri; invita la Commissione ad accertare se alcuni Stati membri falsino la concorrenza riducendo artificiosamente l'EMTR, ad esempio attraverso piani di ammortamento accelerati o rettificando la deducibilità fiscale di alcune voci e a comunicare al Parlamento le sue conclusioni;

27. osserva che gli accordi fiscali preventivi, benché possano creare chiarezza giuridica per le imprese, possono anche prestarsi ad abusi sotto forma di garanzia di trattamenti fiscali preferenziali; sottolinea tuttavia che un sistema fiscale semplice rappresenta il modo migliore per garantire la certezza del diritto;

28. accoglie con favore il fatto che la Commissione sia disposta ad utilizzare il suo ruolo costituzionale per combattere la distorsione della concorrenza avvalendosi del diritto della concorrenza; deplora il fatto che diverse recenti decisioni della Commissione riguardo a casi molto noti di concorrenza nell'ambito della fiscalità siano state annullate dai tribunali nazionali o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

29. sottolinea che gli incentivi fiscali a favore delle attività private di ricerca e sviluppo, se applicati in modo responsabile dal punto di vista fiscale, (ad esempio crediti d'imposta, maggiori indennità o piani di ammortamento adattati) possono contribuire ad aumentare la spesa complessiva di un'economia a favore della ricerca e dello sviluppo, fattore che spesso comporta esternalità positive; teme tuttavia che determinati tipi di incentivi fiscali, come i regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti/alla proprietà intellettuale (patent box/intellectual property box) possano fare ben poco per incrementare la spesa in ricerca e sviluppo e possano piuttosto causare distorsioni del mercato unico, incoraggiando il trasferimento degli utili e la pianificazione fiscale aggressiva; osserva che gli incentivi fiscali dovrebbero mirare ad attrarre investimenti nell'economia reale e, pertanto, dovrebbero essere basati sulla spesa anziché sugli utili, in modo da promuovere maggiormente il contributo all'innovazione; invita la Commissione a proporre orientamenti in merito agli incentivi fiscali che non causano distorsioni del mercato unico, in particolare promuovendo gli incentivi basati sui costi, limitati nel tempo, sottoposti a una regolare valutazione e soggetti a eliminazione ove non apportino un impatto positivo, limitati nell'ambito geografico e che privilegino le esenzioni parziali a scapito di quelle totali;

30. sottolinea che un'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda gli incentivi fiscali a favore della spesa per la ricerca e lo sviluppo può essere giustificata; osserva che questo punto era previsto nella proposta iniziale della Commissione relativa alla base imponibile comune per l'imposta sulle società; deplora che tale tema non sia stato trattato nella recente comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo;

31. osserva che una parte rilevante della capacità di bilancio è convogliata tramite gli incentivi fiscali sotto forma di esenzioni, deduzioni, crediti, differimenti e aliquote fiscali ridotte; chiede alla Commissione di fornire una valutazione di tutti gli incentivi e i sussidi fiscali inefficaci, in particolare quelli dannosi per l'ambiente e responsabili di distorsioni economiche negative; invita la Commissione a stabilire un quadro di controllo per gli incentivi fiscali nell'UE e a obbligare gli Stati membri a rendere pubblici i costi di bilancio degli incentivi fiscali; chiede agli Stati membri di effettuare analisi annuali, dettagliate e pubbliche del rapporto costi/benefici di ciascuna disposizione fiscale; è dell'avviso che se gli Stati membri raggiungessero un'intesa in merito a quali incentivi fiscali non siano da considerarsi distorsivi, si otterrebbe un rafforzamento della certezza fiscale; invita la Commissione a pubblicare orientamenti in relazione agli incentivi fiscali non distorsivi per il mercato unico;

32. invita gli Stati membri a raggiungere un compromesso su una riforma forte, globale e ambiziosa in materia di imposte indirette, principalmente sull'IVA; sottolinea che ridurre la complessità e la burocrazia e combattere adeguatamente la frode e l'evasione fiscali in relazione all'IVA è fondamentale per preservare l'integrità del mercato unico;

⁽¹²⁾ Forum economico mondiale, *Relazione sulla competitività globale 2019*.

Martedì 15 febbraio 2022

33. invita gli Stati membri a continuare a riformare le autorità fiscali, ad accelerare la digitalizzazione e a iniziare ad adottare approcci strategici per aiutare le PMI ad adempiere agli obblighi fiscali, nonché a individuare opportunità per una riduzione degli oneri; invita gli Stati membri a introdurre riforme solide e robuste sulla complessità dei sistemi fiscali al fine di ridurre la burocrazia, gli oneri amministrativi e i costi di adempimento; ricorda che la cooperazione europea offre un elevato valore aggiunto in tale ambito e nello scambio di buone pratiche fra le autorità fiscali;
34. invita gli Stati membri a fare un migliore uso del programma UE Fiscalis per migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali nei loro sforzi di riforma; invita a tal proposito la Commissione a istituire un programma di scambio Erasmus rivolto ai funzionari tributari per incoraggiare l'adozione delle buone pratiche;
35. chiede alla Commissione di seguire e monitorare le nuove riforme fiscali nazionali o le misure attuate per sostenere l'economia a seguito della pandemia di COVID-19, in particolare le misure che non hanno carattere temporaneo; invita gli Stati membri ad attuare riforme dei sistemi fiscali e a sfruttare le opportunità offerte dagli strumenti europei volti a sostenere la ripresa economica; sottolinea che tali riforme devono rispettare il quadro fiscale europeo; ricorda che dette riforme dovrebbero essere introdotte nel pieno rispetto delle competenze nazionali in materia fiscale, ma sottolinea che un forte coordinamento fra gli Stati membri offrirebbe un notevole valore aggiunto;
36. è favorevole a stabilire norme rigorose per il rispetto dei diritti dei contribuenti, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati e della vita privata, soprattutto dei singoli cittadini, in qualsiasi processo politico e legislativo relativo alla fiscalità;
37. osserva che la maggioranza delle procedure di appalto nazionali utilizza il criterio del minor prezzo come unico criterio di assegnazione dei contratti pubblici; ricorda l'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione a valutare come affrontare gli effetti distorsivi derivanti dalla partecipazione di offerenti con attività in giurisdizioni incluse nell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; invita a tal proposito la Commissione a rivedere la sua strategia per gli appalti pubblici;

Quadro di valutazione dell'UE in materia di tassazione

38. prende atto dei lavori attualmente svolti dalla Commissione relativamente a un quadro di valutazione dell'UE in materia di tassazione; raccomanda di utilizzare indicatori economici che consentano l'individuazione di distorsioni del mercato unico, quali i livelli di investimenti esteri diretti, canoni e pagamenti di interessi; sottolinea che tale strumento deve contribuire alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa; invita la Commissione a tenere debitamente conto delle notevoli perdite di gettito pubblico causate dalle politiche fiscali nazionali che facilitano l'elusione fiscale; ritiene che detto quadro di valutazione in materia fiscale debba essere strutturato come uno strumento volto ad aiutare gli Stati membri a introdurre riforme solide e robuste in materia fiscale; mette in guardia contro l'uso del quadro per accusare determinati Stati membri ma ritiene che possa promuovere il dibattito sulle riforme necessarie; incoraggia una stretta collaborazione con le attuali piattaforme europee ai fini della realizzazione di tale quadro; ritiene che detto nuovo strumento potrebbe essere utile per il processo del semestre europeo e, in particolare, per le raccomandazioni specifiche per paese;

o

o o

39. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0024

Soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6)

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D075506/01 — 2021/2947(RSP))

(2022/C 342/03)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D075506/01,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- vista la votazione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tenutasi il 4 febbraio 2022, nella quale non è stato espresso alcun parere,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 27 gennaio 2021 e pubblicato il 19 aprile 2021 ⁽³⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla soia geneticamente modificata GMB 151 per la produzione di alimenti e mangimi a norma del regolamento a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2018.153), EFSA Journal 2021; 19(4):6424, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6424>.

⁽⁴⁾ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OFM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);

Martedì 15 febbraio 2022

-
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0366);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0080);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081);

Martedì 15 febbraio 2022

- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che il 9 ottobre 2018 la BASF SE, con sede in Germania, ha presentato, per conto della BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, (la «richiedente») una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (la «soia GM»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia GM, o da essa costituiti, per usi diversi da alimenti e mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 27 gennaio 2021 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 19 aprile 2021;
- C. considerando che la soia geneticamente modificata è stata sviluppata per conferire tolleranza a un gruppo di erbicidi noti come inibitori dell'HPPD, quali l'isoxaflutolo, il mesotrione e il tembotrione e produce una proteina insetticida (una tossina Bt), Cry14Ab-1.b ⁽⁵⁾, tossica per i nematodi (ascaridi);

Mancata valutazione dei residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

- D. considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi «complementari», dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi ⁽⁶⁾; che, di conseguenza, occorre prevedere che la soia geneticamente modificata sarà esposta a dosi più elevate e ripetute di erbicidi complementari, il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;
- E. considerando che, secondo la classificazione e l'etichettatura armonizzate approvate dall'Unione, l'isoxaflutolo è molto tossico per gli organismi acquatici e sospettato di nuocere al feto ⁽⁷⁾;
- F. considerando che solo l'isoxaflutolo è stato utilizzato sulla soia geneticamente modificata ai fini della valutazione del rischio; che, tuttavia, gli erbicidi che inibiscono l'HPPD comprendono una serie di erbicidi, tra cui il mesotrione, che potrebbero anch'essi essere utilizzati in grandi quantità su questa soia geneticamente modificata;
- G. considerando che, secondo l'EFSA, il diserbante mesotrione «può essere considerato come contenente proprietà che alterano il sistema endocrino», mentre «non possono essere escluse» le potenzialità genotossiche dell'AMBA, un prodotto di degradazione del mesotrione ⁽⁸⁾;

— risoluzione del Parlamento europeo dell'7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 x DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0334);

— risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 x MIR162 x MON810 x NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0335);

— risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0336);

⁽⁵⁾ Parere dell'EFSA, pagg. 6 e 7.

⁽⁶⁾ Cfr., ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 3148, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>, e Benbrook, C. M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>.

⁽⁷⁾ <https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433>

⁽⁸⁾ Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva mesotrione come antiparassitario, EFSA Journal 2016, 14(3):4419, pag. 3, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419>.

Martedì 15 febbraio 2022

- H. considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione («metaboliti») rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a influenzare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei metaboliti;
- I. considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante GM resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali modelli;
- J. considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di soia GM sia sicuro per la salute umana e animale;

Questioni in sospeso relative alle tossine Bt

- K. considerando che per gli studi sulla sicurezza sono state utilizzate proteine isolate Cry14Ab-1 ottenute da sistemi di ricombinazione microbica⁽⁹⁾; che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi (PI) presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, tra cui uno condotto per Monsanto trent'anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte⁽¹⁰⁾;
- L. considerando che tale maggiore tossicità non è mai stata presa in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che, pertanto, non possono essere esclusi rischi per gli esseri umani e gli animali che consumano alimenti e mangimi contenenti tossine Bt derivanti da questa maggiore tossicità dovuta all'interazione tra le tossine Bt e PI;
- M. considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adjuvanti⁽¹¹⁾, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;
- N. considerando che uno studio scientifico ha rilevato che la tossicità delle tossine Bt può essere rafforzata anche attraverso l'interazione con i residui dell'irrorazione con erbicidi e che sono necessari ulteriori studi sugli effetti combinatori degli eventi «combinati» (colture geneticamente modificate che sono state modificate per essere tolleranti agli erbicidi e per produrre insetticidi sotto forma di tossine Bt)⁽¹²⁾; che, tuttavia, la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

- O. considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione⁽¹³⁾; che le osservazioni critiche comprendevano la necessità di fornire dati per valutare se nella soia geneticamente modificata si verifici un accumulo di residui e metaboliti di erbicidi, se livelli inaccettabili di tali residui e metaboliti possano essere contenuti nella soia geneticamente modificata importata nell'Unione e le conseguenze per quanto riguarda la tossicità subcronica, per lo sviluppo e per la riproduzione, il fatto che la base per la valutazione del rischio ambientale sia associata a una serie di carenze e che permangano pertanto incertezze riguardo al rischio ambientale associato alla soia geneticamente modificata, il fatto che i presenti studi non siano sufficienti per concludere che l'esposizione dell'ambiente e quindi gli effetti sugli organismi non bersaglio saranno trascurabili, il fatto

⁽⁹⁾ Parere dell'EFSA, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of *Bacillus thuringiensis* insecticidal activity by serine protease inhibitors», *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1990, 38, pp. 1145-1152, <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051>

⁽¹¹⁾ Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of *Bacillus thuringiensis* Cry toxins in mammals», *Journal of Applied Toxicology*, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252>

⁽¹²⁾ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691516300722?via%3Dihub>

⁽¹³⁾ Le osservazioni degli Stati membri sulla soia GM sono consultabili tramite il registro delle domande dell'EFSA: <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5946>

Martedì 15 febbraio 2022

che l'impatto della coltivazione di soia GM nei paesi produttori dovrebbe essere preso in considerazione e il fatto che «sulla base degli elementi di prova presentati nel fascicolo, non sia possibile trarre conclusioni sulla valutazione comparativa della soia GMB151 o sulla sua sicurezza»;

Processo decisionale non democratico

- P. considerando che la Commissione riconosce come problematico il fatto di continuare ad adottare decisioni in merito all'autorizzazione degli OGM in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione di prodotti in generale, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- Q. considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 21 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono la concessione di autorizzazioni rientrano le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
- R. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;
- S. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello ⁽¹⁴⁾;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

- T. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute ⁽¹⁵⁾; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo ⁽¹⁶⁾; che autorizzare l'importazione di soia GM accrescerebbe la domanda di questa coltura, che è stata modificata per essere trattata con erbicidi inibitori dell'HPPD, come l'isoxaflutole e il mesotrione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;
- U. considerando che la deforestazione è una delle principali cause del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili ⁽¹⁷⁾; che l'OSS n. 15 delle Nazioni Unite mira in particolare ad arrestare la deforestazione entro il 2020 ⁽¹⁸⁾; che le foreste svolgono un ruolo multifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS delle Nazioni Unite ⁽¹⁹⁾;

⁽¹⁴⁾ A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

⁽¹⁵⁾ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx>

⁽¹⁶⁾ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/>

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352), pag. 1.

⁽¹⁸⁾ Cfr. obiettivo n. 15.2: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/>.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352), pag. 2.

Martedì 15 febbraio 2022

- V. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata ⁽²⁰⁾; che, per la maggior parte delle varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione;
- W. considerando che l'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che attribuisce chiare responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori;
- X. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
 2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
 3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
 4. ribadisce il suo appello affinché la Commissione non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi fino a quando i rischi per la salute associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta geneticamente modificata stessa;
 5. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM ⁽²²⁾; esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di organismi geneticamente modificati nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri in merito a tali autorizzazioni;
 6. invita l'EFSA a chiedere dati circa l'impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate;
 7. invita l'EFSA ad ampliare la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e di tutti gli effetti combinatori delle tossine Bt, delle piante geneticamente modificate e dei loro costituenti, nonché dei residui da irrorazione con erbicidi complementari, e a valutare il relativo impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

⁽²⁰⁾ International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications «Global status of Commercialized Biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pagg. 16 e 21, <https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf>.

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²²⁾ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

Martedì 15 febbraio 2022

8. invita la Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia geneticamente modificata coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;
 9. ribadisce il suo invito ad attuare una strategia europea per la produzione e l'approvvigionamento di proteine vegetali⁽²³⁾ che consenta all'Unione di dipendere in misura minore dalle importazioni di soia geneticamente modificata e di sviluppare filiere alimentari più corte e mercati regionali;
 10. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima e la convenzione sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una relazione che illustri in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere»⁽²⁴⁾;
 11. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011⁽²⁵⁾, approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
 12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

⁽²³⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 64.

⁽²⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

⁽²⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0364.

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0025

Cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5)

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D076839/01 — 2021/3006(RSP))

(2022/C 342/04)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D076839/01,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
- viste la votazione tenutasi l'8 dicembre 2021 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione del comitato d'appello del 31 gennaio 2022, nel corso della quale, nuovamente, non è stato espresso alcun parere,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 maggio 2021 e pubblicato il 7 luglio 2021 ⁽³⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sul cotone geneticamente modificato GHB614 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-018), EFSA Journal 2021; 19(7):6671, <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6671>.

⁽⁴⁾ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0]G (SYN-ØØØ]G-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

Martedì 15 febbraio 2022

-
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);
 - risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0366);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);
 - risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);

Martedì 15 febbraio 2022

- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che la decisione 2011/354/UE della Commissione⁽⁵⁾ ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (il «cotone geneticamente modificato»); che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 22 aprile 2020 BASF SE, con sede in Germania, a nome di BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, con sede negli Stati Uniti (il «richiedente»), ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
- C. considerando che il 28 maggio 2021 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione al rinnovo del cotone geneticamente modificato, pubblicato il 7 luglio 2021; che il 5 marzo 2009 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione all'autorizzazione iniziale del cotone geneticamente modificato, pubblicato il 10 marzo 2009⁽⁶⁾;
- D. considerando che il cotone geneticamente modificato esprime una sintesi 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato (2mEPSPS) modificata ottenuta dal granturco e insensibile agli erbicidi ad ampio spettro, post-emergenza e applicati sul fogliame che contengono l'ingrediente attivo glifosato⁽⁷⁾; che, in altre parole, il cotone geneticamente modificato è resistente al glifosato, l'«erbicida complementare»;
- E. considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti da forno fini, paste da spalmare contenenti cacao e patatine; che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli/farina di semi di cotone o come semi di cotone interi⁽⁸⁾; che il cotone viene altresì consumato dagli esseri umani sotto forma di farina di cotone;

— risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0080);

— risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081);

— risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0334);

— risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0335);

— risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0336).

⁽⁵⁾ Decisione 2011/354/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 90).

⁽⁶⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (EFSA-GMO-NL-2008-51) relativa all'immissione in commercio di cotone geneticamente modificato GHB614 resistente al glifosato, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 da Bayer CropScience, EFSA Journal 2009; 7(3):985, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2009.985>

⁽⁷⁾ Parere dell'EFSA del 2009, pag. 7.

⁽⁸⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2014-122), EFSA Journal 2018; 16(7):5349, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349>, pag. 22.

Martedì 15 febbraio 2022

Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare

- F. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione⁽⁹⁾ impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;
- G. considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi⁽¹⁰⁾; che, di conseguenza, occorre prevedere che il cotone geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
- H. considerando che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha invece classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo; che una serie di recenti studi scientifici oggetto di valutazione inter pares confermano il potenziale cancerogeno del glifosato⁽¹¹⁾;
- I. considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture geneticamente modificate resistenti al glifosato⁽¹²⁾;
- J. considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di decomposizione («metaboliti») ⁽¹³⁾;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

- K. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi⁽¹⁴⁾; che tali osservazioni critiche indicavano quanto segue: in mancanza di un vero sistema di sorveglianza che consenta di rintracciare con precisione il consumo di OGM o di loro sottoprodotti da parte dell'uomo o degli animali, non è possibile trarre alcun insegnamento rilevante riguardo alla sicurezza del consumo di OGM nel periodo di dieci anni; le relazioni di monitoraggio (dal 2011 al 2019) presentano numerose carenze e non sono in linea né con la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾ e i relativi orientamenti, né con le linee guida dell'EFSA del 2011 sul monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio di piante geneticamente modificate; l'analisi documentale presentata (dal richiedente) è insufficiente e pertanto incompleta; irrorare il cotone geneticamente modificato con maggiori concentrazioni di glifosato, che secondo alcuni studi è tossico per l'uomo e gli animali, è suscettibile di incrementare i residui di erbicidi e i metaboliti nelle colture e, di conseguenza, nella catena alimentare umana e animale;

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Si veda, ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), *Environmental Management*, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>, e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» (Effetti delle colture geneticamente modificate sui pesticidi negli Stati Uniti — i primi sedici anni), *Environmental Sciences Europe*, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>.

⁽¹¹⁾ Si veda, ad esempio: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887>, <https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278>, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610>, and <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/>

⁽¹²⁾ Conclusione dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, *EFSA Journal* 2015; 13(11):4302, pag. 3, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302>.

⁽¹³⁾ Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nel parere motivato dell'EFSA dal titolo «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Revisione dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), *EFSA Journal* 2018, 16(5):5263, pag. 12, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5263>.

⁽¹⁴⁾ Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il registro delle domande dell'EFSA (riferimento: EFSA-Q-2014-00721): <https://www.efsa.europa.eu/it/register-of-questions>

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Martedì 15 febbraio 2022

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

- L. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;
- M. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute ⁽¹⁶⁾; che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo ⁽¹⁷⁾; che autorizzare l'importazione di cotone geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con il glifosato, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;
- N. considerando che, secondo uno studio sottoposto a valutazione inter pares pubblicato nel 2020, Roundup, uno degli erbicidi a base di glifosato più usati a livello globale, può provocare una perdita di biodiversità, rendendo gli ecosistemi più vulnerabili all'inquinamento e ai cambiamenti climatici ⁽¹⁸⁾;

Processo decisionale non democratico

- O. considerando che l'8 dicembre 2021 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ha votato senza esprimere un parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 31 gennaio 2022 anche il comitato d'appello ha votato senza esprimere un parere;
- P. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuano a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- Q. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato complessivamente 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già approvato 21 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
- R. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri nonché le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- S. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello ⁽¹⁹⁾;

⁽¹⁶⁾ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx>

⁽¹⁷⁾ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/>

⁽¹⁸⁾ <https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906>

⁽¹⁹⁾ A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

Martedì 15 febbraio 2022

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. ribadisce il suo appello affinché la Commissione non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi fino a quando i rischi per la salute associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta geneticamente modificata stessa;
5. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM ⁽²¹⁾; esprime, tuttavia, il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di organismi geneticamente modificati, nonostante la perdurante obiezione sollevata dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;
6. invita l'EFSA a chiedere dati circa l'impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate;
7. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la CBD e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una relazione che illustri in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» ⁽²²⁾;
8. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 ⁽²³⁾, approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²¹⁾ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

⁽²²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

⁽²³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0364.

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0029

Banca centrale europea — relazione annuale 2021**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI))**

(2022/C 342/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2020,
- viste le risposte della BCE ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sulla relazione annuale della BCE per il 2019,
- visto il riesame della strategia della BCE avviato il 23 gennaio 2020 e concluso l'8 luglio 2021,
- vista la nuova strategia di politica monetaria della BCE pubblicata l'8 luglio 2021,
- visti il piano d'azione della BCE e la sua tabella di marcia volti a integrare ulteriormente le considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel suo quadro politico, pubblicati l'8 luglio 2021,
- visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE, in particolare gli articoli 2 e 15,
- visti gli articoli 123 e 125, l'articolo 127, paragrafi 1 e 2, l'articolo 130 e l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti gli articoli 3 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti i dialoghi monetari con la presidente della BCE Christine Lagarde, del 18 marzo, del 21 giugno, del 27 settembre e del 15 novembre 2021,
- viste le proiezioni macroeconomiche per la zona euro formulate dagli esperti della BCE pubblicate il 9 settembre 2021,
- visti gli Occasional Paper della BCE dal n. 263 al n. 280 di settembre 2021 sul riesame della strategia di politica monetaria,
- vista l'indagine della BCE sull'accesso delle imprese ai finanziamenti (SAFE) nella zona euro da ottobre 2020 a marzo 2021, pubblicata il 1° giugno 2021,
- visti il rapporto della BCE su un euro digitale pubblicato nell'ottobre 2020, il rapporto della BCE sulla consultazione pubblica su un euro digitale pubblicato nell'aprile 2021 e il progetto della BCE sull'euro digitale avviato il 14 luglio 2021,
- visto l'Occasional Paper n. 201 della BCE del novembre 2017 intitolato «The use of cash by households in the euro area» (L'impiego del contante da parte delle famiglie nella zona euro),
- vista la prova di stress per il rischio climatico effettuata dalla BCE per l'intera economia del settembre 2021,
- viste le previsioni economiche per l'autunno 2021 pubblicate dalla Commissione l'11 novembre 2021,

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita» ⁽²⁾,
 - visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile,
 - visto l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
 - viste le relazioni speciali del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 °C, sui cambiamenti climatici e il suolo, nonché sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,
 - vista la relazione della Rete per l'inverdimento del sistema finanziario (NGFS) dal titolo «Adapting central bank operations to a hotter world: reviewing some options» (Adeguamento delle operazioni delle banche centrali a un mondo più caldo: riesame delle opzioni), pubblicata il 24 marzo 2021,
 - visto l'articolo 142, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0351/2021),
- A. considerando che, secondo le previsioni economiche per l'autunno 2021 della Commissione, il PIL ha subito una contrazione del 5,9 % nell'UE e del 6,4 % nella zona euro nel 2020; che è previsto un incremento del PIL pari al 5 % nel 2021 e al 4,3 % nel 2022 nell'UE e nella zona euro, con differenziali di crescita considerevoli che perdurano tra gli Stati membri; che l'incertezza e i rischi relativi alle prospettive di crescita sono elevati e dipendono dall'evoluzione della pandemia di COVID-19 e dal ritmo con cui l'offerta si adegua alla rapida inversione della domanda a seguito della riapertura dell'economia; che l'economia dell'UE nel suo complesso ha raggiunto nuovamente il suo livello di produzione pre-pandemico nel terzo trimestre del 2021, sebbene il ritmo della ripresa sia disomogeneo tra i paesi; che il persistere di livelli elevati di inflazione rimane uno dei maggiori rischi di ribasso per la ripresa;
- B. considerando che, in base alle proiezioni macroeconomiche formulate nel settembre 2021 dagli esperti della BCE, il PIL mondiale in termini reali (esclusa la zona euro) dovrebbe aumentare del 6,3 % nel 2021, per poi rallentare al 4,5 % nel 2022 e al 3,7 % nel 2023; che l'attività globale aveva già superato il livello pre-pandemia alla fine del 2020;
- C. considerando che, secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione nel settembre 2021 si attestava al 6,7 % nell'UE e al 7,4 % nella zona euro, con una ripartizione disomogenea in tutta l'UE e all'interno degli Stati membri e con tassi di disoccupazione tra i giovani e le donne che permangono molto più elevati (rispettivamente, 15,9 % nell'UE e 16 % nella zona euro e 7 % nell'UE e 7,7 % nella zona euro); che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rimane un grave problema che deve essere affrontato nell'UE;
- D. considerando che, in base alle proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della BCE nel settembre 2021, l'inflazione annua basata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) nella zona euro si attesterà in media al 2,2 % nel 2021, e dovrebbe scendere all'1,7 % nel 2022 e all'1,5 % nel 2023; che le proiezioni sull'inflazione mostrano una varianza sostanziale all'interno della zona euro; che nell'ottobre 2021 l'inflazione nella zona euro è salita al 4,1 %, che rappresenta il livello più alto dell'ultimo decennio; che vi sono preoccupazioni circa la natura temporanea e transitoria dell'aumento dei tassi di inflazione;
- E. considerando che, alla fine del 2020, il bilancio dell'Eurosistema aveva raggiunto il suo massimo storico di 6 979 324 milioni di EUR, con un incremento di quasi il 50 % (2 306 233 milioni di EUR) rispetto alla fine del 2019, come conseguenza della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT III) e dei titoli acquistati nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) e del programma di acquisto di attività (PAA);

⁽¹⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0277.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- F. considerando che nel 2020 l'utile netto della BCE ammontava a 1,643 miliardi di EUR rispetto a un importo di 2,366 miliardi di EUR nel 2019; che tale riduzione è dovuta principalmente alla riduzione degli interessi attivi netti sulle attività di riserva in valuta e sui titoli detenuti per finalità di politica monetaria, in particolare alla riduzione significativa del 50 % degli interessi attivi maturati nel portafoglio in dollari statunitensi, nonché alla decisione del consiglio direttivo di trasferire 48 milioni di EUR all'accantonamento della BCE per rischi finanziari;
- G. considerando che, fatto salvo l'obiettivo principale della stabilità dei prezzi, la BCE dovrebbe sostenere anche le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 TUE;
- H. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la struttura portante dell'economia dell'UE e rafforzano la coesione economica e sociale, dal momento che rappresentano il 99 % di tutte le imprese dell'UE, danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano oltre la metà del PIL dell'UE e svolgono un ruolo fondamentale in termini di valore aggiunto in ciascun settore dell'economia; che le PMI sono state duramente colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19; che gli andamenti delle prospettive economiche generali hanno avuto un'incidenza negativa sul loro accesso ai finanziamenti; che le PMI necessitano pertanto di ulteriore sostegno;
- I. considerando che la BCE, nell'ambito del suo mandato, si è impegnata a contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi; che i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e le relative conseguenze possono ostacolare l'efficacia della politica monetaria, incidere sulla crescita e aumentare l'instabilità macroeconomica e dei prezzi; che, in assenza di misure forti, l'impatto negativo sul PIL dell'UE potrebbe essere grave;
- J. considerando che le spese di alloggio rappresentano quasi un quarto della spesa delle famiglie dell'UE-27; che più di due terzi della popolazione dell'UE ha una casa di proprietà; che i prezzi delle abitazioni hanno subito un forte aumento di oltre il 30 % nell'ultimo decennio e gli affitti sono aumentati di quasi il 15 % nell'UE;
- K. considerando che l'indagine standard di Eurobarometro per l'inverno 2020-2021, pubblicata il 23 aprile 2021, ha rilevato che il sostegno pubblico a favore dell'Unione economica e monetaria europea con una moneta unica, l'euro, era pari al 79 % nella zona euro;
- L. considerando che solo due dei membri del comitato esecutivo e del consiglio direttivo della BCE sono donne; che le donne continuano a essere sottorappresentate nella gerarchia della BCE;

Quadro generale

1. si compiace del ruolo svolto dalla BCE nel salvaguardare la stabilità dell'euro; sottolinea che l'indipendenza statutaria della BCE, quale sancita dai trattati, è una condizione indispensabile per l'adempimento del suo mandato; evidenzia inoltre che tale indipendenza non dovrebbe essere violata e che dovrebbe sempre essere integrata da un livello di responsabilità corrispondente;
2. accoglie con favore il riesame della strategia di politica monetaria della BCE, adottata all'unanimità e annunciata l'8 luglio 2021, che stabilisce come raggiungere l'obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, che includono una crescita economica equilibrata e sostenibile, un'economia sociale di mercato altamente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso e alla convergenza sociale, nonché un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi; osserva che si tratta del primo riesame della strategia in 18 anni; accoglie con favore la decisione della BCE, espressa anche dalla presidente Lagarde durante il dialogo monetario tenutosi il 27 settembre 2021, di valutare periodicamente l'adeguatezza della strategia di politica monetaria, con la prossima valutazione prevista per il 2025, rafforzando in tal modo anche la sensibilizzazione e il coinvolgimento del pubblico nella politica monetaria;
3. esprime preoccupazione per la crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle successive misure di contenimento, che hanno determinato una forte contrazione dell'economia della zona euro, in particolare nei paesi già vulnerabili, un aumento considerevole delle disuguaglianze economiche e sociali nonché un rapido deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro; è particolarmente preoccupato per le ripercussioni della pandemia di COVID-19 sulle PMI; accoglie con favore le misure di ampio sostegno pubblico adottate dall'UE in risposta a tale crisi; osserva che l'attività economica nella zona euro sta riprendendo prima del previsto, benché la velocità, la portata e l'uniformità di tale ripresa restino incerte;

Mercoledì 16 febbraio 2022

4. sottolinea che la crescita sostenibile, la resilienza e la stabilità dei prezzi possono essere conseguite attraverso una risposta globale, che includa una combinazione calibrata di politica monetaria, una politica di bilancio favorevole e discrezionale e riforme e investimenti che siano socialmente equilibrati e intesi a rafforzare la produttività; sostiene l'appello della presidente Lagarde a favore del pieno allineamento delle politiche fiscali e monetarie nell'affrontare la crisi della COVID-19, sottolineando nel contempo l'indipendenza della BCE;

5. prende atto della dichiarazione della presidente della BCE del 10 giugno 2021 secondo cui «un orientamento di bilancio ambizioso e coordinato resta cruciale, poiché la revoca prematura di tale sostegno rischierebbe di indebolire la ripresa e amplificare gli effetti permanenti nel più lungo periodo»; riconosce l'importanza delle politiche di bilancio europee e nazionali nel sostenere le famiglie e le imprese più duramente colpite dalla pandemia; prende atto dei diversi ritmi di ripresa tra i paesi della zona euro, che potrebbero portare a un'Europa a più velocità dopo la fine della pandemia; ricorda che il sostegno di bilancio e la politica monetaria non dovrebbero disincentivare le riforme e gli investimenti volti a rilanciare l'economia dell'UE, promuovere una crescita sostenibile e inclusiva, stimolare la transizione verde e rafforzare l'autonomia e la competitività dell'Europa;

6. prende atto della dichiarazione della presidente Lagarde secondo cui «una capacità di bilancio centrale potrebbe contribuire a indirizzare l'orientamento aggregato di bilancio della zona euro e a garantire una combinazione più appropriata di politiche macroeconomiche» e che «le riforme strutturali nei paesi della zona euro sono importanti per stimolare la produttività e il potenziale di crescita della zona euro, ridurre la disoccupazione strutturale e aumentare la resilienza»; sottolinea l'importanza di fornire una funzione di stabilizzazione anticiclica e di agevolare un sostegno tempestivo e adeguato in caso di shock economici, nonché di finanziare la transizione verde; sottolinea l'importanza del dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'affrontare lo shock economico e sociale provocato dalla crisi della COVID-19;

7. si compiace del fatto che il dibattito sul futuro del quadro di governance economica dell'UE sia già iniziato;

Politica monetaria

8. si compiace della risposta rapida e incisiva della politica monetaria della BCE alla crisi della COVID-19 in un contesto di emergenza; riconosce l'impatto positivo di tale risposta sulla situazione economica della zona euro, che comprende l'introduzione del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP), l'allentamento dei criteri di ammissibilità e di garanzia e l'offerta di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMLRT III), nonché operazioni di rifinanziamento a più lungo termine di emergenza pandemica (PELTRO); ricorda l'intenzione della BCE di mantenere il proprio sostegno per tutto il tempo che riterrà necessario per adempiere al suo mandato; si compiace inoltre della decisione della BCE di mantenere strumenti quali le indicazioni prospettiche, gli acquisti di attività e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, come parte integrante degli strumenti a sua disposizione; invita la BCE a continuare a garantire e monitorare la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità delle sue misure di politica monetaria;

9. prende nota della decisione della BCE di aumentare le dimensioni del PEPP dagli iniziali 750 miliardi di EUR a 1 850 miliardi di EUR; osserva che la BCE continuerà ad effettuare acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP fino al termine della crisi della COVID-19 e in ogni caso almeno fino alla fine di marzo 2022; osserva che la BCE ha recentemente rallentato il ritmo degli acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP, sulla base della posizione del suo consiglio direttivo secondo cui le condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute a un ritmo moderatamente inferiore; sottolinea la dichiarazione della presidente Lagarde del 10 giugno 2021 secondo cui «qualsiasi discussione sull'uscita dal PEPP [...] è prematura, è troppo presto, arriverà il momento giusto»; invita la BCE a continuare gli acquisti nell'ambito del PEPP per tutto il tempo che riterrà necessario per adempiere al suo mandato; prende atto dell'intenzione della BCE di esaminare l'ulteriore calibrazione degli acquisti di attività; prende atto altresì della dichiarazione della presidente Lagarde secondo cui, anche dopo la fine prevista dell'emergenza pandemica, sarà ancora importante che la politica monetaria, compresa un'adeguata calibrazione degli acquisti di attività, sostenga la ripresa in tutta la zona euro e il ritorno sostenibile dell'inflazione all'obiettivo del 2 %;

10. rileva la decisione della BCE di acquistare in modo flessibile nell'ambito del PEPP al fine di prevenire un inasprimento delle condizioni di finanziamento, incompatibile con gli sforzi profusi per contrastare l'impatto al ribasso della pandemia, sostenendo nel contempo la regolare trasmissione della politica monetaria;

11. osserva che gli acquisti netti di attività nell'ambito del PAA proseguono a un ritmo mensile di 20 miliardi di EUR; rileva che gli acquisti nell'ambito del PAA continueranno per il tempo necessario a rafforzare l'impatto accomodante dei suoi tassi di riferimento e termineranno prima che inizino ad aumentare i tassi di interesse principali; ricorda che il PAA, il programma pre-pandemia, rimarrà operativo a ritmo costante;

Mercoledì 16 febbraio 2022

12. plaude all'inclusione delle obbligazioni greche nel PEPP; osserva, tuttavia, che non sono ancora ammissibili nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico (PSPP) nonostante i progressi significativi compiuti; invita la BCE a rivalutare l'ammissibilità delle obbligazioni greche al PSPP e a formulare raccomandazioni specifiche con largo anticipo rispetto alla conclusione del PEPP ai fini della loro inclusione nel PSPP;

13. prende atto della decisione della BCE di continuare a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP almeno fino alla fine del 2024 e di continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario;

14. osserva che l'importo delle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema è aumentato a 1 850 miliardi di EUR alla fine del 2020, principalmente grazie a OMRLT III; osserva, inoltre, che la durata media ponderata delle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema in essere è aumentata a circa 2,4 anni alla fine del 2020;

15. plaude alla decisione della BCE di continuare a fornire liquidità attraverso le sue operazioni di rifinanziamento; riconosce che i finanziamenti ottenuti attraverso l'OMRLT III svolgono un ruolo cruciale nel sostenere i prestiti bancari alle imprese e alle famiglie; sottolinea, tuttavia, che in alcuni casi soltanto una parte molto piccola di queste iniezioni di liquidità ha aumentato i prestiti bancari all'economia reale, in particolare alle PMI; invita la BCE a garantire che tali misure facilitino realmente il finanziamento dell'economia reale;

16. prende atto della decisione della BCE in merito a un nuovo obiettivo simmetrico di inflazione del 2 % nel medio termine e del suo impegno a mantenere un orientamento della politica monetaria costantemente accomodante al fine di conseguire il suo obiettivo in materia di inflazione; ritiene che l'assenza di un riferimento aritmetico complichino l'interpretazione delle deviazioni dall'obiettivo; osserva che l'orientamento a medio termine della strategia di politica monetaria consente inevitabili deviazioni a breve termine dell'inflazione dall'obiettivo; invita la BCE a riflettere, se necessario, su come l'impennata dell'inflazione possa incidere sull'orientamento della sua politica monetaria;

17. esprime preoccupazione per il tasso di inflazione nella zona euro che nel gennaio 2022 è salito al 5,1 %, il valore più elevato degli ultimi dieci anni, mentre è compreso tra il 3,3 % e il 12,2 % nei diversi Stati membri, trainato da una serie di fattori quali l'effetto base dei prezzi dell'energia, le strozzature della catena di approvvigionamento e la ripresa dopo una drammatica recessione; sottolinea che l'aumento dell'inflazione oltre il valore definito può essere particolarmente dannoso per le fasce più povere della popolazione e comportare un incremento delle disuguaglianze economiche e sociali; ricorda che l'inflazione è rimasta ben al di sotto dell'obiettivo del 2 % nell'ultimo decennio; invita la BCE a monitorare attentamente queste tendenze e le loro conseguenze e, se necessario, ad adottare misure per salvaguardare la stabilità dei prezzi; fa eco alla richiesta della presidente Lagarde che la politica monetaria resti incentrata sulla necessità di fare uscire in sicurezza l'economia dall'emergenza pandemica; rileva quanto emerso dal Survey of Professional Forecasters della BCE, secondo cui le aspettative di inflazione a medio termine rimangono saldamente ancorate all'obiettivo, sebbene alcune misure basate sul mercato implicino un rialzo delle aspettative di inflazione a medio termine;

18. ritiene che la BCE potrebbe esaminare strumenti alternativi di politica monetaria in grado di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati;

19. prende atto della previsione della BCE secondo cui i tassi d'interesse di riferimento rimarranno ai livelli attuali o diminuiranno fino a quando l'inflazione non raggiungerà il 2 % ben prima della fine dell'orizzonte di proiezione e in modo duraturo per il resto di tale orizzonte; sottolinea che bassi tassi di interesse possono offrire opportunità ai consumatori, alle imprese, comprese le PMI, ai lavoratori e ai debitori, che possono beneficiare di un maggiore dinamismo dell'attività economica, di una disoccupazione più bassa e di costi di indebitamento inferiori; esprime tuttavia preoccupazione per il potenziale impatto dei bassi tassi di interesse sul numero di imprese non redditizie e fortemente indebitate, sugli incentivi a favore di riforme e investimenti tesi a rafforzare la crescita e la sostenibilità, nonché sui sistemi pensionistici e assicurativi;

20. plaude alla decisione della BCE di raccomandare l'elaborazione di una tabella di marcia per includere nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) i costi relativi alle abitazioni occupate dai proprietari al fine di fornire una migliore rappresentazione del tasso di inflazione che sia comparabile e rilevante per le famiglie, dal momento che i costi delle abitazioni sono in costante aumento, nonché di progettare operazioni di politica monetaria meglio informate; ritiene, tuttavia, che l'IPCA nella sua attuale definizione rifletta l'evoluzione della spesa effettiva delle famiglie in beni o servizi; ritiene che le metodologie volte a isolare la componente di investimento dalla componente di consumo dovrebbero garantire che si tenga adeguatamente conto dell'impatto reale del significativo aumento del prezzo delle abitazioni sulle spese dei consumatori; riconosce che l'inclusione di tali costi è un progetto pluriennale; sottolinea che tale passaggio potrebbe comportare un innalzamento degli indici dei prezzi e, almeno temporaneamente, portare l'inflazione al di sopra dell'obiettivo di medio termine, riducendo così il margine di manovra della BCE; invita la BCE a prepararsi e ad affrontare efficacemente tali rischi;

Mercoledì 16 febbraio 2022

21. riconosce la necessità di una maggiore armonizzazione dei metodi di adeguamento della qualità nell'IPCA e di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'adeguamento della qualità negli Stati membri;

Azione contro i cambiamenti climatici

22. ricorda che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, è vincolata dagli impegni assunti dall'UE nell'accordo di Parigi; sottolinea che, per affrontare l'emergenza climatica e della biodiversità, la BCE deve adottare un approccio integrato che dovrebbe trovare riscontro in tutte le sue politiche, decisioni e operazioni, oltre a rispettare il suo mandato di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione, nello specifico, in questo caso, la realizzazione di un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050, come indicato nella normativa europea sul clima; ritiene che la BCE debba utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per combattere i rischi legati al clima e ridurli;

23. ritiene che il mantenimento della stabilità dei prezzi potrebbe contribuire a creare le giuste condizioni per l'attuazione dell'accordo di Parigi;

24. prende atto della prima prova di stress per il rischio climatico effettuata dalla BCE per l'intera economia; osserva che i risultati indicano che, in assenza di misure forti, l'impatto negativo sul PIL dell'UE potrebbe essere grave; accoglie pertanto con favore l'impegno della BCE a condurre prove di stress periodiche per il rischio climatico, sia a livello dell'intera economia che a livello delle singole banche;

25. prende atto del fatto che la BCE svilupperà indicatori per l'esposizione degli istituti finanziari ai rischi fisici legati al clima attraverso i loro portafogli, tra cui indicatori dell'impronta di carbonio, nonché modelli macroeconomici e analisi di scenari per integrare i rischi climatici nei modelli della BCE e valutarne l'impatto sulla crescita potenziale; si compiace del fatto che la BCE condurrà analisi di scenario sulle politiche di transizione;

26. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della BCE e la sua tabella di marcia dettagliata per le azioni connesse ai cambiamenti climatici che mirano a integrare ulteriormente le considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel suo quadro politico e nei suoi modelli; osserva, tuttavia, che il piano d'azione si concentra sui rischi legati al clima e sottolinea il principio della doppia rilevanza, che è al centro del quadro della finanza sostenibile dell'UE;

27. osserva che il concetto di neutralità del mercato è connesso al principio di «un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza»; invita la BCE, nel rispetto della sua indipendenza, ad affrontare le carenze del mercato e a garantire una efficace allocazione delle risorse su un orizzonte di lungo periodo, rimanendo nel contempo il più apolitica possibile e rispettando il principio della neutralità del mercato; osserva che la BCE si è già discostata dalla neutralità del mercato in diversi casi;

28. si compiace che l'acquisto di obbligazioni verdi e la loro quota nel portafoglio della BCE continuino ad aumentare; ritiene, tuttavia, che tale quota sia particolarmente bassa se si tiene conto delle esigenze della transizione verde; invita la BCE ad accelerare il suo operato per aumentare la quota di obbligazioni verdi nel suo portafoglio; accoglie con favore la creazione di una norma dell'UE per le obbligazioni verdi e il sostegno della BCE in materia; rileva, al riguardo, la decisione della BCE di utilizzare parte del proprio portafoglio di fondi propri per investire nel fondo di investimento in obbligazioni verdi per le banche centrali denominato in euro (EUR BISIP G2); invita la BCE, nel frattempo, a esaminare i possibili effetti delle obbligazioni verdi sulla stabilità dei prezzi;

29. osserva che le obbligazioni con strutture cedolari collegate a determinati obiettivi di prestazione in termini di sostenibilità che fanno riferimento a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel regolamento UE sulla tassonomia ⁽³⁾ e/o a uno o più degli OSS delle Nazioni Unite relativi ai cambiamenti climatici o al degrado ambientale sono divenute ammissibili dal 1° gennaio 2021 quale garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema e per gli acquisti definitivi dell'Eurosistema a fini di politica monetaria, a condizione che soddisfino tutti gli altri criteri di ammissibilità;

30. osserva che la BCE sta adottando misure per integrare i rischi legati al clima nel suo sistema di garanzie, ma mette in guardia contro i ritardi nella sua attuazione; plaude all'impegno della BCE di esaminare le metodologie e le informative delle agenzie di rating del credito e di valutare in che modo incorporano il rischio relativo ai cambiamenti climatici nei rating del credito; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la BCE continui a fare troppo affidamento esclusivamente su agenzie private esterne di rating del credito (CRA) per la valutazione del rischio; invita la BCE ad ampliare la propria capacità interna relativa alle valutazioni dei rischi connessi al clima e alla biodiversità;

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Mercoledì 16 febbraio 2022

31. osserva con preoccupazione che alcuni programmi di rifinanziamento e acquisto di attività della BCE hanno indirettamente sostenuto attività ad alta intensità di carbonio;
32. si compiace del fatto che la BCE si appresti ad allineare i propri programmi di acquisto di attività societarie all'accordo di Parigi, al fine di ridurre l'intensità di carbonio del suo portafoglio, ma mette in guardia contro i ritardi;
33. invita la BCE, in quanto membro dell'NGFS, a basarsi sulle nove opzioni valutate dall'NGFS affinché le banche centrali includano i rischi legati al clima nel loro quadro operativo sulle operazioni di credito, garanzie e acquisti di attività; invita la BCE a rafforzare la cooperazione in materia di cambiamenti climatici con reti internazionali al di là dell'NGFS e a migliorare il dialogo con la società civile, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'UE quale leader mondiale in materia di finanza sostenibile e azione per il clima;
34. plaude agli sforzi della BCE volti a monitorare e a ridurre la sua impronta ambientale; accoglie con favore la creazione di un centro sui cambiamenti climatici volto a riunire i lavori svolti in diversi servizi della BCE sulle questioni climatiche; auspica che la BCE intensifichi il proprio lavoro per incorporare efficacemente le considerazioni sul clima nella normale attività svolta;

Altri aspetti

35. sottolinea il ruolo centrale delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) quale struttura portante dell'economia dell'UE, della convergenza economica e sociale e dell'occupazione; evidenzia che le MPMI sono state duramente colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, che ha portato a un grave deterioramento del loro fatturato e della loro competitività e ha inciso negativamente sull'impegno da esse profuso per conseguire la transizione verde e sul loro accesso ai finanziamenti; sottolinea la necessità di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati nell'UE e invita, pertanto, la BCE a proseguire gli sforzi per facilitare l'accesso ai finanziamenti per le MPMI;
36. accoglie con favore il sostegno di lunga data della BCE a favore del rapido completamento dell'Unione bancaria e sottolinea i rischi causati da gravi ritardi; prende atto del sostegno della BCE a favore dell'istituzione di un vero e proprio sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS); riconosce che la condivisione e la riduzione dei rischi sono interconnesse e che i sistemi di tutela istituzionale svolgono un ruolo fondamentale nella protezione e nella stabilizzazione degli enti che ne fanno parte;
37. plaude ai progressi realizzati finora nella riduzione dei crediti deteriorati; chiede l'introduzione di una protezione legale adeguata dai pignoramenti per i titolari di un mutuo ipotecario a livello dell'UE;
38. invita la BCE a esplorare nuove vie per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro; osserva che l'aumento dell'attrattiva dell'euro come valuta di riserva potenzierà ulteriormente il suo utilizzo a livello internazionale e aumenterà la capacità dell'UE di definire la propria posizione politica in modo indipendente, il che costituisce un aspetto fondamentale per la salvaguardia della sovranità economica europea; sottolinea che la creazione di un'attività sicura europea ben concepita potrebbe facilitare l'integrazione finanziaria e contribuire ad attenuare il circolo vizioso tra gli emittenti sovrani e i settori bancari nazionali; sottolinea che per rafforzare il ruolo dell'euro è necessario approfondire e completare l'Unione economica e monetaria europea;
39. plaude al fatto che, nel 2020, il numero di banconote in euro contraffatte sia sceso al livello più basso dal 2003 (17 parti per milione); invita la BCE a rafforzare la lotta alla contraffazione e la sua cooperazione con Europol, Interpol e la Commissione europea nel perseguimento di tale obiettivo; invita la BCE, fatte salve le prerogative degli Stati membri, a istituire un sistema per monitorare meglio le operazioni di importo elevato al fine di combattere il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata;
40. si compiace della decisione della BCE di avviare una fase di indagine di 24 mesi relativa a un progetto sull'euro digitale; invita la BCE ad affrontare in modo efficace le aspettative e le preoccupazioni sollevate durante la consultazione pubblica sull'euro digitale, che includono preoccupazioni riguardanti la tutela della vita privata, la sicurezza, l'accessibilità, la possibilità di pagare in tutta la zona euro, la prevenzione di costi aggiuntivi e l'usabilità offline; osserva che tale fase di indagine non pregiudicherà alcuna decisione sull'eventuale emissione di un euro digitale; ribadisce che l'euro digitale non costituisce una cripto-attività; sottolinea che l'euro digitale dovrebbe promuovere l'inclusione finanziaria e deve fornire ai consumatori e alle imprese una riservatezza dei dati e una sicurezza giuridica maggiori; concorda con la BCE sul fatto che un euro digitale dovrebbe quindi soddisfare una serie di requisiti minimi, tra cui solidità, sicurezza, efficienza e tutela della vita privata; invita la BCE ad allinearsi strettamente al Parlamento e a dialogare periodicamente con esso sui progressi compiuti durante la fase di indagine;

Mercoledì 16 febbraio 2022

41. ribadisce le sue profonde preoccupazioni per i rischi che le stablecoin private pongono alla stabilità finanziaria, alla politica monetaria e alla protezione dei consumatori;
42. ricorda che i pagamenti in contanti sono un mezzo di pagamento molto importante per i cittadini dell'UE e non dovrebbero essere messi a repentaglio da un euro digitale; osserva che il numero e il valore delle banconote in euro in circolazione sono aumentati del 10 % circa nel 2020; prende atto della strategia 2030 dell'Eurosistema per il contante che mira a garantire che tutti i cittadini e le imprese della zona euro continuino ad avere facile accesso ai servizi di contante e che il contante rimanga un mezzo di pagamento generalmente accettato, affrontando nel contempo le questioni della riduzione dell'impronta ecologica delle banconote in euro e dello sviluppo di banconote innovative e sicure; manifesta preoccupazione per il ridimensionamento della rete bancaria in alcuni Stati membri; ritiene che tali pratiche possano portare a restrizioni significative alla parità di accesso ai servizi e ai prodotti finanziari essenziali;
43. sottolinea che il settore finanziario sta subendo una trasformazione significativa guidata dall'innovazione e dalla digitalizzazione; sottolinea che tale trasformazione pone un rischio maggiore di perturbazioni esterne come gli attacchi informatici nel settore finanziario e bancario; accoglie con favore i continui sforzi della BCE intesi a rafforzare le proprie capacità di risposta e di recupero in caso di attacchi informatici, in linea con la nuova politica europea in materia di ciberdifesa; ribadisce la sua preoccupazione in merito all'interruzione del servizio che ha gravemente colpito il sistema TARGET2 e TARGET2-Securities nel 2020; accoglie con favore il riesame indipendente di tali incidenti e osserva che la gravità di alcune risultanze è stata classificata come «elevata»; accoglie con favore che l'Eurosistema abbia accettato le conclusioni generali del riesame e si sia impegnato ad attuarne le raccomandazioni; invita la BCE a garantire la stabilità duratura di infrastrutture sensibili come il sistema TARGET2, a intensificare ulteriormente i propri sforzi nel campo della sicurezza informatica e a continuare a promuovere la resilienza informatica delle infrastrutture dei mercati finanziari;
44. prende atto della divergenza dei saldi TARGET2 all'interno del Sistema europeo di banche centrali; osserva che l'interpretazione di tali divergenze è contestata;
45. chiede alla BCE di garantire un equilibrio adeguato tra l'autorizzazione di innovazioni regolamentari in materia di tecnologia finanziaria e la garanzia della stabilità finanziaria; invita inoltre la BCE a intensificare il monitoraggio dello sviluppo delle cripto-attività al fine di prevenire gli effetti negativi e i relativi rischi in termini di stabilità finanziaria, politica monetaria, funzionamento e sicurezza delle infrastrutture di mercato e pagamenti; sottolinea che lo sviluppo delle cripto-attività può destare ulteriori preoccupazioni in termini di cibersicurezza, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali connesse all'anonimato garantito dalle cripto-attività; osserva che tali rischi possono essere attenuati attraverso una legislazione adeguata, come il futuro regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA); prende atto dell'intenzione della BCE di elaborare e attuare una risposta politica volta a mitigare il potenziale impatto negativo delle stablecoin sui pagamenti e sul panorama finanziario dell'UE;
46. ricorda il sostegno della BCE all'attuazione di Basilea III, dal momento che ridurrebbe il rischio di una crisi bancaria e, quindi, rafforzerebbe la stabilità finanziaria all'interno dell'UE;
47. manifesta preoccupazione per le clausole abusive e le pratiche sleali adottate dal settore bancario nei contratti stipulati con i consumatori in alcuni Stati membri e sottolinea la necessità di un'efficace e rapida attuazione da parte di tutti gli Stati membri della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽⁴⁾; invita la BCE a contribuire attivamente a tale fine utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione al fine di garantire una concorrenza leale;
48. osserva che la Bulgaria e la Croazia hanno aderito al meccanismo di vigilanza unico (MVU) nel 2020, diventando così i primi paesi esterni alla zona euro a partecipare alla vigilanza bancaria europea; prende atto della pari rappresentanza delle rispettive banche nazionali nel consiglio di vigilanza della BCE; mette, inoltre, in evidenza l'inclusione del lev bulgaro e della kuna croata nel meccanismo di cambio (ERM II) come una delle condizioni di base per l'adozione dell'euro;
49. plaude all'impegno della BCE per garantire la stabilità dei mercati finanziari per tutte le possibili contingenze e conseguenze negative legate al recesso del Regno Unito dall'UE, in particolare per le regioni e i paesi più direttamente colpiti;

Trasparenza, assunzione di responsabilità e parità di genere

50. si compiace del riscontro sostanziale e dettagliato fornito dalla BCE in merito alla risoluzione del Parlamento sul rapporto annuale della BCE per il 2019; invita la BCE a portare avanti l'impegno di rendere conto del proprio operato e a continuare a pubblicare ogni anno la sua risposta scritta alle risoluzioni del Parlamento sulle relazioni annuali della BCE;

⁽⁴⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

Mercoledì 16 febbraio 2022

51. sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente le disposizioni in materia di responsabilità e trasparenza della BCE; invita insistentemente la BCE a intervenire rapidamente avviando quanto prima negoziati su un accordo interistituzionale formale, garantendo in tal modo che la sua indipendenza vada di pari passo con la sua assunzione di responsabilità; invita la BCE a intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni e a intensificare la trasparenza nei confronti del Parlamento europeo e della società civile mediante la pubblicazione di relazioni in tutte le lingue dell'UE e l'iniziativa «La BCE ti ascolta»;

52. prende atto delle vigenti norme sul personale della BCE relative ai potenziali conflitti di interessi del personale e ne incoraggia un'ampia applicazione; riconosce le misure adottate dalla BCE, quali l'adozione del codice di condotta unico per i funzionari di alto livello della BCE e la decisione di pubblicare i pareri del comitato etico indirizzati agli attuali membri del comitato esecutivo, del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza emanati a partire dall'entrata in vigore del codice di condotta unico;

53. accoglie con favore la pubblicazione, da parte della BCE, sia delle disponibilità aggregate al costo ammortizzato nell'ambito del programma di acquisto di titoli garantiti da attività (ABSPP) e del programma di acquisto delle obbligazioni garantite (CBPP3), sia della suddivisione delle partecipazioni acquistate nel mercato primario e secondario nonché delle statistiche aggregate sulle disponibilità per tali programmi;

54. accoglie con favore che la BCE abbia divulgato tutti i profitti realizzati dall'Eurosistema nell'ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari (Securities Market Programme, SMP) e le consistenze totali dell'Eurosistema nell'ambito di tale programma per paese emittente (Irlanda, Grecia, Spagna, Italia e Portogallo); invita gli Stati membri a seguire tale esempio per quanto riguarda gli accordi sulle attività finanziarie nette (ANFA);

55. ribadisce il suo invito alla BCE ad assicurare l'indipendenza dei membri del suo comitato di audit e del suo comitato etico; esorta la BCE a rivedere il funzionamento del comitato etico al fine di prevenire i conflitti di interessi; invita la BCE a rivedere il suo periodo di incompatibilità per i membri uscenti;

56. osserva che oltre il 90 % dei membri dei gruppi consultivi della BCE proviene dal settore privato, il che potrebbe determinare distorsioni, conflitti di interessi e la «cattura della regolamentazione» nel processo decisionale;

57. accoglie con favore il miglioramento del quadro interno della BCE in materia di denunce di irregolarità; invita la BCE a garantire l'integrità e l'efficienza del nuovo strumento interno al fine di facilitare una segnalazione realmente semplice e sicura di potenziali violazioni dei doveri professionali, comportamenti inadeguati o altre irregolarità e una protezione efficace degli informatori e dei testimoni, come previsto dalla direttiva dell'UE riguardante gli informatori^(?);

58. riconosce gli sforzi che la BCE sta compiendo per migliorare la comunicazione con il Parlamento; concorda inoltre con la Presidente Lagarde sulla necessità che la BCE renda più moderna la comunicazione delle sue politiche e del loro impatto ai cittadini; osserva che una pertinente indagine Eurobarometro indica che soltanto il 40 % degli intervistati della zona euro tende ad avere fiducia nella BCE; invita la BCE ad adoperarsi ulteriormente in un dialogo costruttivo con i cittadini per spiegare le proprie decisioni e ascoltare le preoccupazioni dei cittadini; plaude, al riguardo, all'annuncio della Presidente Lagarde in occasione del dialogo monetario tenutosi il 27 settembre 2021 della decisione di trasformare gli eventi di sensibilizzazione in una caratteristica strutturale dell'interazione della BCE con il pubblico;

59. prende atto della decisione della Mediatrice europea relativa alla partecipazione del presidente della BCE e dei suoi organi decisionali al «Gruppo dei Trenta» (caso 1697/2016/ANA) al fine di garantire la piena trasparenza e la fiducia dei cittadini nell'indipendenza della BCE;

60. deplora ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che solo due dei membri del comitato esecutivo della BCE e solo due dei 25 membri del consiglio direttivo della BCE siano donne; ribadisce che le nomine dei membri del comitato esecutivo dovrebbero essere preparate con attenzione applicando un approccio equilibrato sotto il profilo del genere, in piena trasparenza e congiuntamente al Parlamento, in linea con i trattati; ricorda che, conformemente al paragrafo 4 della sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea, il Parlamento si impegna a non tenere conto di elenchi di candidati nei quali non sia rispettato il principio dell'equilibrio di genere; incoraggia la BCE a compiere ulteriori progressi in tale ambito;

(?) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Mercoledì 16 febbraio 2022

invita i paesi membri della zona euro a integrare pienamente il principio dell'uguaglianza di genere nei loro processi di nomina e a garantire pari opportunità a tutti i generi per la posizione di governatore delle loro banche centrali nazionali;

61. deplora che lo squilibrio di genere persista anche nella struttura organizzativa della BCE, in particolare nella percentuale di donne che ricoprono posizioni dirigenziali ad alto livello; osserva che, alla fine del 2019, la percentuale di donne è salita al 30,3 % in tutte le posizioni dirigenziali della BCE e al 30,8 % in tutte le posizioni dirigenziali ad alto livello; invita la BCE a intraprendere ulteriori azioni; si compiace, a tale riguardo, della nuova strategia della BCE volta a migliorare ulteriormente l'equilibrio di genere del suo personale a tutti i livelli, tra cui l'obiettivo di assumere donne per coprire almeno la metà delle posizioni nuove e aperte a tutti i livelli e l'obiettivo di aumentare la percentuale di donne ai diversi livelli tra il 40 % e il 51 % entro il 2026; invita la BCE a incentivare ulteriormente la partecipazione delle donne e a promuovere attivamente una rappresentanza di genere equilibrata in tutte le sue posizioni nella gerarchia organizzativa;

o

o o

62. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0030

Relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INI))**

(2022/C 342/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui «l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale»,
- visti lo studio a cura del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali della sua Direzione generale delle Politiche interne, del novembre 2020, dal titolo: «End the Cage Age: Looking for Alternatives» (Basta animali in gabbia: alla ricerca di alternative), la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei «End the cage age» (Basta animali in gabbia) ⁽¹⁾ e la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) «End the Cage Age» (C(2021)4747),
- vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽²⁾ (la direttiva generale),
- vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ⁽⁶⁾,
- visto lo studio condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo nel giugno 2021 dal titolo «Implementation of EU legislation on “on-farm” animal welfare: potential EU added value from the introduction of animal welfare labelling requirements at EU level» (Attuazione della legislazione dell'UE sul benessere degli animali nelle aziende agricole: potenziale valore aggiunto dell'Unione derivante dall'introduzione, a livello di UE, di requisiti di etichettatura sul benessere degli animali),
- visto lo studio elaborato per la Commissione nell'ottobre 2020 a sostegno della valutazione della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0295.

⁽²⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU C 263 del 25.7.2018, pag. 90.

⁽⁸⁾ GU C 345 del 16.10.2020, pag. 28.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita ⁽⁹⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sul benessere degli animali — Una parte integrante della produzione animale sostenibile,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2020 su un'etichetta a livello di Unione sul benessere degli animali,
 - vista la relazione speciale n. 31/18 della Corte dei conti europea, del 14 novembre 2018, sul benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica,
 - visto il controllo dell'adeguatezza attualmente condotto dalla Commissione sulla legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali,
 - visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 5 dicembre 2018, sulla riforma della politica agricola comune ⁽¹⁰⁾,
 - vista l'indagine speciale Eurobarometro 505 dal titolo «Making our food fit for the future — Citizens' expectations» (Rendere i nostri alimenti adeguati al futuro — Le aspettative dei cittadini),
 - viste le cinque libertà definite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale, vale a dire di non soffrire la fame, la sete e la malnutrizione, la paura e l'angoscia, il disagio fisico e termico, il dolore, le ferite e le malattie, e infine la libertà di manifestare un comportamento naturale,
 - vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030» (COM(2021)0236),
 - visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0296/2021),
- A. considerando che il benessere degli animali, aspetto importante per i nostri allevatori, è un tema etico che sta sempre più a cuore dei consumatori e della nostra società in generale; che l'interesse dei consumatori per la qualità dei prodotti alimentari acquistati e il benessere degli animali non è mai stato così forte e che i cittadini dell'UE, in qualità di consumatori, aspirano a poter compiere scelte maggiormente informate; che la qualità dei prodotti alimentari in relazione al benessere e alla salute degli animali svolge un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore»;
- B. considerando che l'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti e stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura e della pesca, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle loro esigenze in materia di benessere, rispettando nel contempo le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale negli Stati membri;
- C. considerando che sebbene le norme europee concernenti la produzione di generi alimentari, comprensive dei criteri in materia di benessere degli animali, siano tra le più stringenti al mondo, necessitano di ulteriori miglioramenti; che diversi paesi e regioni hanno compiuto ulteriori passi in questa direzione, ad esempio vietando alcune forme di allevamento in gabbia;
- D. considerando che garantire una formulazione e un'applicazione uniformi della legislazione in materia di benessere degli animali e aggiornarla in linea con le più recenti conoscenze scientifiche sono requisiti imprescindibili per innalzare il livello delle norme in materia di benessere degli animali e garantirne il pieno rispetto;

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0277.

⁽¹⁰⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- E. considerando che negli ultimi decenni alcuni allevatori europei hanno compiuto progressi, interrogandosi sulle loro pratiche, apportando miglioramenti e adeguando le loro attività; che per perfezionare le loro pratiche fanno affidamento sul sostegno di organismi di consulenza e di ricerca e di diverse organizzazioni non governative (ONG); che adottando tecnologie di agricoltura intelligente per monitorare il benessere e la salute degli animali si potrebbe migliorare ulteriormente la prevenzione delle malattie e l'attuazione delle norme per il benessere degli animali; che, sebbene desiderino continuare a progredire in quest'ambito, gli allevatori europei sono confrontati a ostacoli di ordine tecnico, legislativo ed economico; che il miglioramento del benessere degli animali deve avvenire tenendo conto degli aspetti sanitari propri di ciascuna specie e che il costo non deve essere sostenuto soltanto dai produttori;
- F. considerando che l'allevamento industriale riveste un ruolo di primo piano nell'agricoltura dell'UE; che, a fronte dell'espansione e dell'intensificazione del sistema agricolo, nell'arco di poco più di dieci anni diversi milioni di aziende agricole, oltre un terzo di tutte le aziende agricole in Europa, hanno cessato di esistere, la grande maggioranza delle quali è costituita da piccole aziende a conduzione familiare;
- G. considerando che la volatilità economica sta costringendo gli allevatori a considerare lunghi periodi di ammortamento e investimento, ad esempio riguardo a una stabulazione del bestiame pensata per migliorare il benessere degli animali;
- H. considerando che attualmente gli allevatori europei stanno adottando ulteriori misure riguardo all'evoluzione dell'allevamento e della stabulazione, al fine di rafforzare la convergenza con le «cinque libertà» dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- I. considerando che il benessere degli animali va di pari passo con il benessere degli allevatori e degli operatori agricoli e che occorre destinare a entrambi risorse adeguate nonché un maggiore sostegno pratico a livello di UE;
- J. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza il legame diretto che intercorre tra salute e benessere degli animali e degli esseri umani; che il benessere degli animali è collegato anche all'ambiente, come si evince al meglio dal quadro One Welfare;
- K. considerando che le aziende zootecniche europee danno lavoro a circa 4 milioni di persone (dipendenti e non dipendenti), l'80 % delle quali risiede nei nuovi Stati membri ⁽¹¹⁾;
- L. considerando che il commercio di pesce all'interno dell'Unione svolge un ruolo essenziale nel settore della pesca dell'UE nel suo insieme e nel 2014 ha rappresentato l'86 % del commercio totale all'interno e all'esterno dell'UE, con un volume totale di 5,74 milioni di tonnellate per un valore di 20,6 miliardi di EUR, la cifra più alta registrata dal 2006 ⁽¹²⁾;
- M. considerando che la salute e il benessere degli animali sono essenziali per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica e contribuire a norme di elevata qualità nell'UE;
- N. considerando che un bestiame sano è un elemento essenziale del conseguimento di un'agricoltura sostenibile e con più basse emissioni di carbonio;
- O. considerando che gli sviluppi scientifici e tecnici hanno migliorato la comprensione della sensibilità, del comportamento e del benessere degli animali;
- P. considerando le notevoli difficoltà incontrate nella raccolta dei dati relativi all'attuazione della legislazione sul benessere degli animali nelle aziende agricole, sia in termini di disponibilità che di qualità dei dati, data l'assenza di requisiti di monitoraggio e di raccolta dei dati negli Stati membri;
- Q. considerando che la legislazione in vigore è in parte obsoleta e non è al passo con le conoscenze relative alle specifiche esigenze degli animali in funzione della loro specie, dell'età, delle dimensioni e delle condizioni fisiche né con le conquiste scientifiche e i progressi tecnici compiuti nelle pratiche di allevamento;

⁽¹¹⁾ Studio condotto per conto della Commissione dal titolo «Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural sector?» (Il futuro del settore zootecnico dell'UE: come contribuire a un settore agricolo sostenibile?), giugno 2020.

⁽¹²⁾ Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, *The EU fish market: 2015 edition*.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- R. considerando che affianco alle diverse normative nazionali coesiste la legislazione europea, che nella sua formulazione attuale propone una combinazione di deroghe, eccezioni e requisiti vaghi, non prevede garanzie specifiche né garantisce livelli tutela, dando così luogo a una serie di pratiche indesiderabili, con conseguente frammentazione legislativa e incertezza giuridica sul mercato nazionale, tutti elementi che si ritiene abbiano causato distorsioni della concorrenza;
- S. considerando che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali stabilisce norme minime specifiche per specie solo per i suini, le galline ovaiole, i polli da carne e i vitelli, mentre non esiste ancora una legislazione specifica per altre specie destinate alla produzione alimentare, tra cui i bovini da latte e da carne oltre i sei mesi di età, gli ovini e i caprini, i polli da carne e le galline ovaiole destinati alla riproduzione, le pollastre, i tacchini, le oche e le anatre, le quaglie, i pesci e i conigli; che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali attualmente non prevede disposizioni specifiche per specie ed età che si applichino a tutte le fasi del ciclo di produzione; che diversi animali terrestri e pesci di allevamento appartenenti a diverse specie sono protetti, attualmente, solo dalle disposizioni generali della direttiva generale;
- T. considerando che iniziative diverse dalla legislazione dell'UE e dai controlli ufficiali hanno contribuito a migliorare le pratiche di allevamento; che molti Stati membri hanno attuato di propria iniziativa norme sul benessere degli animali che sono più rigorose di quelle dell'UE;
- U. considerando che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne la specifica dei requisiti e le modalità per valutarne l'osservanza; che gli Stati membri hanno approcci diversi per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse e la definizione delle priorità nei controlli ufficiali;
- V. considerando che l'attuazione della legislazione è estremamente incoerente tra gli Stati membri; che ciò ha portato a livelli diversi di conformità e che si rischia di penalizzare gli allevatori rispettosi delle norme;
- W. considerando che, grazie alle direttive sui suini (per le scrofe gravide), sui vitelli e sulle galline ovaiole, è stato possibile introdurre cambiamenti strutturali positivi nelle modalità di allevamento degli animali; che nei settori delle uova e della carne di vitello e di maiale, le direttive hanno prodotto modifiche sostanziali in termini di edifici e attrezzature e hanno contribuito ad alcuni cambiamenti nel numero e nelle dimensioni delle aziende agricole;
- X. considerando che, secondo quanto riscontrato, la direttiva generale ha avuto nel complesso un impatto inferiore rispetto alle direttive specifiche per specie e un effetto modesto sul miglioramento del benessere degli animali, dati la natura vaga dei requisiti, gli ampi margini di interpretazione da essa consentiti e l'assenza di protezioni specifiche per specie per vacche da latte, polli da carne e galline da riproduzione, conigli, ovini e tacchini;
- Y. considerando che, a causa della pressione produttiva, i principali problemi che avrebbe dovuto affrontare la legislazione restano diffusi, comprese le mutilazioni e le condizioni di promiscuità e di stress; che gli obiettivi in materia di stabulazione delle scrofe non sono stati raggiunti e che l'attuazione della legislazione è stata nel complesso incoerente, con ambienti ancora troppo affollati e stressanti, senza sufficiente materiale di arricchimento;
- Z. considerando che la direttiva 1999/74/CE sulle galline ovaiole ha avuto successo nel fornire buone definizioni dei diversi sistemi produttivi; che tale successo è tuttavia limitato, data l'ampia gamma di approcci adottati dagli Stati membri per la sua attuazione e l'assenza nella direttiva di disposizioni chiare, obbligatorie e complete, che hanno consentito il protrarsi della concorrenza falsata nel mercato unico, e che tale direttiva ha mostrato progressi insufficienti e non ha soddisfatto le reali esigenze delle galline ovaiole ma ha spinto gradualmente a favore del cambiamento, e che per questo motivo le alternative ai sistemi di stabulazione in gabbie⁽¹³⁾ hanno iniziato a essere utilizzati con più frequenza nei singoli Stati membri;
- AA. considerando che è nell'interesse degli allevatori e dei consumatori garantire condizioni di parità nel mercato interno nonché nelle importazioni di prodotti da paesi terzi;
- AB. considerando che sebbene le condizioni di lavoro siano migliorate per gli allevatori di galline ovaiole e di vitelli, non si può dire lo stesso degli allevatori del settore suinicolo;

⁽¹³⁾ Studio del Parlamento europeo dal titolo: «End the cage age: Looking for Alternatives» (Basta animali in gabbia: alla ricerca di alternative), novembre 2020.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- AC. considerando che la Commissione ha deciso di completare la valutazione di impatto del divieto di allevamento in gabbia preparata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2022 e la revisione della legislazione sul benessere degli animali, compresa la direttiva generale, entro il 2023;
- AD. considerando che è fondamentale operare una distinzione tra i casi aneddotici di non conformità, che ricevono un'attenzione eccessiva, e la stragrande maggioranza degli attori che rispettano le norme;
- AE. considerando che all'interno degli Stati membri esistono disparità per quanto riguarda le tipologie di allevamento e di sistemi di produzione;
- AF. considerando che la demografia agricola europea sta subendo un declino allarmante; che un ricambio generazionale insufficiente avrebbe un effetto indesiderato sull'attuazione delle norme in materia di benessere degli animali;
- AG. considerando che è necessario garantire la coerenza, la complementarità e l'adeguatezza delle nostre strategie e misure agricole, ambientali e di commercio internazionale per garantire condizioni di parità nel mercato unico;
- AH. considerando che la politica agricola comune (PAC) è uno degli strumenti normativi e finanziari che può servire da stimolo per migliorare la salute e il benessere degli animali da allevamento, in particolare attraverso regimi ecologici ma anche mediante il sostegno agli investimenti, sebbene siano necessari altri finanziamenti oltre alla PAC per progredire in tale direzione; che, tuttavia, secondo la valutazione della Commissione dell'ultima strategia per il benessere degli animali dell'UE, gli Stati membri non hanno sfruttato appieno i fondi ai fini del benessere degli animali e milioni di EUR di fondi per lo sviluppo rurale dell'UE a disposizione per migliorare il benessere degli animali sono attualmente inutilizzati o scarsamente usati; che l'allevamento è il principale beneficiario degli aiuti del secondo pilastro per le imprese agricole nelle zone soggette a vincoli naturali, che costituiscono il 50 % della superficie agricola utilizzata europea, come pure delle misure agroambientali, che prevedono una compensazione per i costi aggiuntivi collegati a un'ubicazione sfavorevole o all'obbligo di rispettare una legislazione specifica ⁽¹⁴⁾;
- AI. considerando che occorre soprattutto provvedere a un migliore benessere degli animali nell'intero ciclo di produzione e alla promozione di norme più rigorose in materia di benessere degli animali sui mercati sia interni che internazionali, nonché a far sì che le nostre decisioni politiche non comportino un indebolimento della produzione zootecnica europea o la riduzione della produzione, fatti che avrebbero come conseguenza la delocalizzazione della produzione verso altre regioni del mondo caratterizzate da condizioni e norme di allevamento non rispondenti a quanto praticato e richiesto in Europa, e altri problemi connessi, che andrebbero a scapito non solo delle norme in materia di benessere degli animali ma anche degli obiettivi ambientali europei;
- AJ. considerando che l'etichettatura può essere efficace solo se basata sulla scienza, di facile comprensione per i consumatori affinché siano in grado di compiere scelte consapevoli, concepita per un mercato unico integrato applicato a tutti i prodotti di origine animale e sostenuta da una politica commerciale coerente dell'UE volta a impedire l'ingresso nel mercato di prodotti realizzati secondo standard più bassi, e solo se non ha ulteriori implicazioni economiche per gli operatori del settore alimentare, in particolare gli agricoltori, ed è realmente realizzabile per i nostri produttori senza costi o vincoli di attuazione eccessivamente onerosi; che l'etichettatura deve anche contribuire a creare aperture nei mercati per i produttori; che i risultati delle ricerche e delle consultazioni pubbliche mostrano che talune parti interessate, in particolare le imprese, non sostengono pienamente la proposta di etichettatura obbligatoria; che l'etichettatura volontaria sarà apprezzata sul mercato, in assenza di una differenziazione di mercato in base alle caratteristiche di produzione; che vi è una scarsa comprensione dell'impatto dei sistemi di etichettatura studiati sulle imprese del settore alimentare e sulla fiducia e comprensione che i consumatori hanno delle pratiche relative al benessere degli animali;
- AK. considerando che l'uso delle tecnologie di tracciabilità del DNA per la tracciatura e la localizzazione di ogni animale malato o alimento infetto ha il potenziale di rassicurare i consumatori garantendo la sicurezza alimentare ed evitando le frodi alimentari;

⁽¹⁴⁾ Studio condotto per conto della Commissione dal titolo «Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural sector?» (Il futuro del settore zootecnico dell'UE: come contribuire a un settore agricolo sostenibile?), giugno 2020.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- AL. considerando che gli strumenti di informazione dei consumatori dovrebbero essere concepiti in modo tale da mantenere condizioni di parità e un approccio armonizzato, il che è attualmente reso impossibile dal moltiplicarsi delle iniziative private che si servono di condizioni per il benessere degli animali non protette e richiedono norme variabili; che nell'UE esiste un mercato in crescita di prodotti di origine animale provenienti da sistemi di allevamento senza gabbie, all'aperto e biologici, come pure di alternative di origine vegetale;
- AM. considerando che l'azione legislativa dovrebbe mirare al l'armonizzazione e al miglioramento dell'attuazione delle regolamentazioni e delle norme;
- AN. considerando che la maggior parte dei sistemi di etichettatura relativa al benessere degli animali è avviata dal settore privato, mentre gli altri sono il risultato di partenariati pubblico-privato o, in misura inferiore, di iniziative da parte degli attori nazionali competenti in alcuni Stati membri dell'UE;
- AO. considerando che i sistemi in materia di benessere degli animali presenti nell'UE sono volontari; che la maggior parte di essi comprende aspetti diversi dal benessere degli animali, come la tracciabilità, la sostenibilità e la salute; che tali sistemi variano notevolmente in termini di funzionamento e concezione;
- AP. considerando che non esiste un consenso sulla prospettiva di norme di etichettatura obbligatorie in materia di benessere degli animali, principalmente a causa delle implicazioni economiche derivanti dalla loro attuazione, in particolare per gli allevatori; che anche se le norme obbligatorie dovessero eliminare alcune irregolarità nel mercato europeo, avrebbero un effetto frenante sulle iniziative private finalizzate alla differenziazione dei prodotti e all'uso del benessere degli animali come leva commerciale;

Conclusioni e raccomandazioni*Attuazione della legislazione*

1. accoglie con favore la valutazione e revisione da parte della Commissione della normativa in materia di benessere degli animali entro il 2023, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici, ampliarne l'ambito, renderne più semplice l'applicazione e garantire un livello più elevato di benessere degli animali, come affermato nella strategia «Dal produttore al consumatore»;
2. riconosce i passi avanti compiuti da molti allevatori nelle loro aziende, in particolare in termini di miglioramento del benessere degli animali, e lo slancio e l'impegno di alcuni di loro a favore di riflessioni orientate al futuro e del progresso;
3. raccomanda, mediante un inquadramento a livello dell'Unione, di conferire a tutti gli allevatori gli strumenti per partecipare a un percorso di progresso, sulla base di indicatori oggettivi facenti riferimento alle cinque libertà fondamentali definite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale;
4. chiede che qualsiasi iniziativa legislativa futura (di revisione delle normative vigenti o di elaborazione di nuove normative) che comporti la modifica o il cambiamento del sistema di produzione (compresa la stabulazione) e dei criteri di benessere degli animali sia fondata su dati o studi scientifici solidi e recenti, provenienti da ricerche incentrate su un approccio sistemico e che tengano conto di tutti gli aspetti per conseguire la sostenibilità e il benessere degli animali; chiede di mantenere una situazione di equilibrio, di rispettare le indicazioni scientifiche riguardanti le possibili ripercussioni sull'animale, sull'ambiente e sugli agricoltori a seguito delle modifiche da introdurre e di coinvolgere gli organismi competenti degli Stati membri quanto prima nel processo legislativo;
5. insiste sulla necessità di realizzare valutazioni di impatto prima di prendere qualsiasi decisione e sull'esigenza di sviluppare un approccio specifico per specie onde definire i bisogni specifici di ciascun tipo di azienda zootecnica;
6. chiede una migliore gestione della prevenzione veterinaria e la promozione di standard elevati in materia di salute e benessere degli animali, in particolare in relazione alle vaccinazioni e alla prevenzione dell'utilizzo non necessario degli antimicrobici, al fine di prevenire la diffusione delle malattie zoonotiche;

Mercoledì 16 febbraio 2022

7. è consapevole del fatto che l'EFSA ha elaborato vari pareri sull'impiego di misure basate sugli animali per le specie non comprese nell'ambito di applicazione di una legislazione specifica (vacche da latte e bovini da carne) in risposta alle richieste della Commissione; si rammarica del fatto che tali misure basate sugli animali proposte dall'EFSA non siano state ancora attuate; invita pertanto la Commissione a garantire che tali misure basate sugli animali siano aggiornate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e integrate nella legislazione specifica esistente;
8. riconosce che, secondo gli organismi scientifici, le misure basate sugli animali, seppur auspicabili, non sono sempre applicabili e oggettivamente verificabili; invita pertanto la Commissione, nel contesto della revisione della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali, a formulare requisiti altamente specifici e verificabili alla luce dei più recenti pareri scientifici e dei diversi sistemi di produzione presenti nei vari Stati membri;
9. invita la Commissione a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali e ad aggiornare le norme, ove necessario, per adeguarle meglio alle richieste della società, alla luce del progresso scientifico e dei risultati della ricerca in questo settore, ampliando nel contempo l'ambito di applicazione e la flessibilità di tali norme per adeguarsi ai più recenti sviluppi scientifici e tecnologici e agli obiettivi del Green Deal;
10. ricorda che modifiche quantificabili orientate ai risultati devono essere apportate dopo un'adeguata valutazione scientifica e in consultazione con gli organismi competenti e le parti interessate negli Stati membri, al fine di rispondere, da un lato, alle sfide cui devono far fronte gli allevatori e, dall'altro, alle esigenze e alle aspettative dei cittadini nonché alla salute e al benessere degli animali, tenendo debitamente conto delle scelte migliori per i consumatori e del loro potere d'acquisto; ricorda che il sistema alimentare europeo deve garantire un accesso a prodotti alimentari di qualità e a prezzi contenuti; ritiene che ai produttori dovrebbe essere garantita una congrua parte del prezzo di prodotti alimentari conformi alla normativa dell'UE in materia di benessere degli animali;
11. chiede filiere più corte per l'alimentazione, che siano basate su alimenti prodotti a livello locale o regionale, per offrire ai consumatori un accesso diretto migliore agli alimenti locali e sostenere i piccoli agricoltori;
12. esorta i legislatori a prendere in esame l'impatto di tali sviluppi e ad averne una conoscenza approfondita; chiede che la valutazione dei cambiamenti avvenga secondo un approccio olistico che tenga conto delle componenti sociali, ambientali, di benessere degli animali ed economiche della sostenibilità, ma anche della questione dell'ergonomia per gli agricoltori e degli aspetti sanitari, tenendo conto in particolare dell'approccio «One Health»; ricorda che è necessario che il benessere degli animali sia associato a un approccio economico sostenibile;
13. sottolinea la necessità di migliorare il benessere degli animali e la salute degli animali da allevamento nell'ambito dell'approccio «One Health»; sottolinea il fatto che per conseguire detto obiettivo è fondamentale attuare pratiche zootecniche migliori, dato che un maggiore benessere degli animali incide positivamente sulla loro salute, riducendo in tal modo il fabbisogno di farmaci e limitando la diffusione di zoonosi; invita inoltre la Commissione a sviluppare l'approccio «One Welfare» nell'ambito della revisione della normativa sul benessere degli animali;
14. invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i controlli per verificare la presenza di antibiotici e di altri residui chimici vietati nelle importazioni da paesi terzi nell'ambito della strategia della Commissione volta ad affrontare efficacemente l'uso non regolamentato di antibiotici e pesticidi nella produzione animale, ittica e dell'acquacoltura;
15. chiede l'introduzione di misure volte a garantire la sicurezza e l'integrità degli allevatori in caso di adozione di determinate misure nei confronti degli animali;
16. sottolinea che qualsiasi cambiamento dovrà essere considerato tenendo conto dei tempi, del sostegno e dei finanziamenti necessari agli agricoltori per attuarlo, delle relative implicazioni economiche e burocratiche e dell'inerzia che può comportare; sottolinea la necessità di tenere conto in particolare dei costi degli investimenti, dato il rischio che i bassi margini di profitto comportino lunghi periodi di rimborso dei prestiti; osserva che i cambiamenti volti a migliorare il benessere degli animali nelle aziende agricole richiedono un periodo di transizione adeguato; riconosce che gli allevatori sono impegnati in un ciclo di investimenti continuo a causa delle recenti iniziative in materia di benessere degli animali e dei lunghi periodi di ammortamento;

Mercoledì 16 febbraio 2022

17. accoglie con favore l'iniziativa dei cittadini europei «End the cage age» (Basta animali in gabbia); evidenzia che qualsiasi modifica all'allevamento in gabbia dovrà includere definizioni chiare e precise di cosa sia una gabbia e delle sue caratteristiche a seconda della specie, al fine di consentire una transizione efficace verso sistemi di stabulazione alternativi che sono già commercialmente realizzabili e in uso, come le voliere e i sistemi di allevamento all'aperto e biologici per i polli, i sistemi a parco, i recinti a terra e i sistemi all'aperto o biologici per i conigli, i sistemi di stabulazione libera e di gruppo per le scrofe, le voliere e le uccelliere per le quaglie, i sistemi di stabulazione in coppia e in gruppo per i vitelli;

18. esorta la Commissione, nel quadro dell'attuazione della nuova normativa, a definire in modo chiaro e preciso le condizioni e le strutture per l'allevamento delle singole specie di animali, che dovrebbero basarsi su esempi di buone pratiche di sistemi alternativi di stabulazione; raccomanda alla Commissione di concentrare le sue attività sul rafforzamento della sicurezza alimentare e sull'incremento della solidità del mercato agricolo dell'UE; chiede la revisione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio relativa alle galline ovaiole onde provvedere in tempi brevi all'eliminazione graduale e al divieto delle gabbie in batteria e introdurre sistemi senza gabbia per tutte le galline ovaiole, creare condizioni di parità e migliorare il benessere degli animali allevati nell'UE;

19. ricorda che gli investimenti per migliorare il benessere degli animali comportano l'aumento dei costi di produzione, a prescindere dal tipo di allevamento considerato; rileva che devono essere predisposti aiuti pubblici aggiuntivi o un chiaro ritorno economico dal mercato, altrimenti l'aumento dei costi di produzione ostacolerà o impedirà agli agricoltori di investire nel benessere degli animali, situazione che si desidera evitare; ritiene pertanto che l'innalzamento delle norme sul benessere degli animali dovrebbe avvenire gradualmente e in modo responsabile, sulla base di un sistema di incentivi finanziari, compresi fondi al di fuori del bilancio della PAC;

20. esorta la Commissione a decidere in merito a un idoneo sostegno finanziario per gli allevatori al fine di incoraggiarli a investire nel miglioramento del benessere degli animali; sollecita vivamente la Commissione ad affrontare urgentemente tali inconvenienti e a incoraggiare e attuare miglioramenti sostenibili nella remunerazione degli sforzi degli agricoltori; chiede un ulteriore sostegno finanziario speciale per gli allevatori collegato alla transizione verso sistemi alternativi di stabulazione degli animali nel quadro dell'attuazione della nuova normativa che vieta l'allevamento in gabbia, che la Commissione si è impegnata a realizzare entro il 2027 in seguito a un invito formulato dal Parlamento nella risoluzione del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei «End the cage age» (Basta animali in gabbia); riconosce che ciò dipende da misure che garantiscano le risorse supplementari necessarie unite a prezzi di mercato equi; osserva che, seppur sempre accolto con favore, il continuo innalzamento delle norme sul benessere degli animali e di altri ambiti di regolamentazione pone oneri aggiuntivi per gli allevatori che vi si conformano; sottolinea che si dovrebbe sempre rivolgere un'attenzione preminente a garantire la conformità e la coerenza con le norme esistenti quale primo passo per assicurare che gli allevatori meno rispettosi delle norme siano portati al livello desiderato e si conformino alle norme esistenti prima di imporre oneri aggiuntivi agli allevatori progressisti; sottolinea che i redditi degli agricoltori e la competitività degli allevatori europei sul mercato agricolo globale devono essere presi in considerazione su una base di reciprocità nel contesto delle misure volte a rafforzare la normativa dell'UE in materia di benessere;

21. è consapevole della limitata coerenza complessiva tra la normativa dell'UE in materia di benessere degli animali e la PAC 2014-2020, nonché della scarsa integrazione della legislazione specifica nei piani nazionali per lo sviluppo rurale e dell'insufficiente assegnazione di fondi a favore dell'obiettivo del benessere degli animali, con differenze sostanziali da uno Stato membro all'altro; incoraggia gli Stati membri a elaborare regimi ecologici per il benessere degli animali nei loro piani strategici nazionali e invita la Commissione a garantire che i piani strategici nazionali forniscano sostegno e orientamento agli agricoltori per migliorare le norme in materia di benessere degli animali; chiede con urgenza che quando effettuano una transizione nelle loro aziende agricole, anche attraverso migliori condizioni di stabulazione che soddisfino le esigenze fisiche e comportamentali degli animali, agli allevatori sia fornito sostegno finanziario attraverso politiche pubbliche (una combinazione coerente di diversi strumenti, tra cui la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura) o tramite il mercato, e ai consumatori siano fornite informazioni chiare e trasparenti per mezzo di un'etichettatura comprensibile e affidabile dei prodotti di origine animale riguardante gli aspetti legati al benessere dell'intero ciclo di produzione, compreso il metodo di produzione; chiede inoltre l'attuazione di una strategia di comunicazione trasparente, positiva e non stigmatizzante per tutti i prodotti di origine animale, tenendo conto delle specificità di taluni prodotti regionali tradizionali, al fine di sensibilizzare in merito alle competenze, all'importanza e alla qualità del lavoro degli agricoltori e degli allevatori nonché ai benefici della nuova normativa in materia di benessere degli animali;

22. invita la Commissione a migliorare la comunicazione e a favorire la visibilità riguardo alle buone pratiche e a sostenere le filiere zootecniche nelle loro iniziative di progresso attraverso azioni positive, sostenendo gli strumenti di attuazione, rispettando gli sforzi compiuti da tutti i soggetti interessati per dare avvio alle loro iniziative e adottando un atteggiamento di incoraggiamento che incentivi l'integrazione di nuove pratiche;

Mercoledì 16 febbraio 2022

23. esorta gli Stati membri a escludere la possibilità che gli allevatori ricevano sostegno accoppiato facoltativo della PAC per il bestiame la cui vendita finale è destinata ad attività relative alla tauromachia, escludendo proporzionalmente il numero di capi di bestiame dai pagamenti;

24. invita la Commissione a investire nel benessere degli agricoltori che trattano bestiame e nell'attrattiva di tale occupazione, al fine di rafforzare la motivazione e la produttività tra gli agricoltori che svolgono la loro attività da tempo e i futuri agricoltori, promuovendo direttamente, in tal modo, il benessere degli animali;

25. propone di promuovere la formazione a costi accessibili degli agricoltori e degli operatori del settore che si occupano degli animali aggiungendo un modulo specifico per la formazione iniziale e la formazione continua al fine di aggiornare le competenze; invita la Commissione a verificare periodicamente gli sforzi degli Stati membri e degli agricoltori volti a migliorare la qualità della formazione iniziale e della formazione continua e a premiare di conseguenza gli impegni particolari; sostiene gli sforzi costanti di raccolta di esempi di migliori prassi nell'ambito della formazione iniziale e della formazione continua e la condivisione di tali esempi con gli Stati membri attraverso relazioni annuali; osserva che molti dei pericoli per il benessere degli animali individuati derivano dall'azione e dal comportamento degli addetti al maneggiamento e dei proprietari degli animali; incoraggia pertanto la Commissione a verificare che la formazione per gli allevatori e gli addetti al maneggiamento degli animali sia inclusa nei piani strategici nazionali;

26. ricorda che le pratiche che favoriscono il benessere degli animali possono comportare un aumento dei costi di produzione e del carico di lavoro degli agricoltori e che tale aumento deve essere compensato da una corrispondente remunerazione; sottolinea, a titolo di esempio, che l'introduzione graduale della stabulazione libera nelle unità destinate al parto richiederebbe un lungo periodo di transizione per garantire che i costi aggiuntivi sostenuti siano recuperati dai mercati e richiederebbe la costruzione di nuovi edifici; chiede la cooperazione delle autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie e la riduzione degli oneri amministrativi;

27. evidenzia che, se non sviluppate in modo olistico, talune misure che si suppone siano utili per il benessere degli animali potrebbero in realtà essere controproducenti e pregiudicare altri aspetti della sostenibilità, segnatamente le questioni legate al benessere nonché alla salute e alla sicurezza e la lotta contro la resistenza antimicrobica, come pure gli sforzi intesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra; ricorda, ad esempio, che l'allevamento dei conigli en plein air può provocare un aumento dello stress e della mortalità degli animali e che le gabbie di gestazione collettive negli allevamenti di conigli possono causare comportamenti aggressivi tra le femmine, provocando stress, lesioni e una diminuzione delle prestazioni⁽¹⁵⁾; sottolinea che l'allevamento all'aperto può anche portare a un minore controllo sulle deiezioni e le emissioni nonché a maggiori quantità di mangime richieste, provocando potenzialmente un maggiore impatto in termini di carbonio; osserva che esiste una relazione lineare tra l'aumento delle dimensioni degli stalli e le emissioni di ammoniaca⁽¹⁶⁾ e che ciò costringe gli allevatori a dover fare i conti con legislazioni contraddittorie in materia di benessere degli animali e ambiente; rileva che i sistemi di stabulazione dove il parto è completamente libero o l'improvvisa eliminazione dell'allevamento in gabbia potrebbero determinare nuove fonti di infezione tra gli animali delle aziende agricole e accrescere lo stress provocato dalla supremazia territoriale e dalla rivalità; sottolinea che la stabulazione in stalli adeguati in determinati momenti del loro ciclo di vita può contribuire a ridurre la diffusione delle malattie e infezioni patogene degli animali e a prevenire la debilitazione e la mortalità prevenibile tra i giovani vitelli o suinetti⁽¹⁷⁾; ricorda, a tale proposito, che un approccio specifico per specie è pertanto necessario; invita la Commissione a valutare in modo accurato tutti i potenziali effetti dannosi di ciascuna proposta sul benessere e la salute degli animali;

28. sottolinea la complessità multifattoriale di un problema grave per il benessere degli animali come quello della morsicatura della coda negli allevamenti suinicoli; prende atto delle difficoltà tecniche riscontrate in tutta l'UE nel corso di approfondite ricerche e dell'esame dei fattori di rischio che scatenano tale comportamento; osserva che ciò ha finora impedito di trovare una soluzione affidabile e, di conseguenza, ha portato alla diffusa pratica del taglio della coda, malgrado i considerevoli sforzi profusi dalla Commissione e dal Parlamento per diffondere informazioni e migliori pratiche sul mantenimento della coda integra; si rammarica del fatto che, finora, solo due Stati membri hanno vietato la pratica del taglio della coda; sottolinea che prevedendo un arricchimento ambientale idoneo, in particolare materiali che possono

⁽¹⁵⁾ Fortun-Lamothe, L., Savietto, D., Gidenne, T., Combes, S., Le Cren, D., Davoust C., Warin, L., *Démarche participative pour la conception d'un système d'élevage cynicole socialement accepté*, «Colloque Bien-être animal: des valeurs à partager» [Iniziativa partecipativa per la definizione di un sistema di allevamento dei conigli socialmente accettato, Convegno «Benessere degli animali: valori da condividere», Strasburgo, 1 e 2 luglio 2019.

⁽¹⁶⁾ Guingand, N., «Réduire la densité animale en engraissement: quelles conséquences sur l'émission d'odeurs et d'ammoniac?», *Journées Recherche Porcine* [«Riduzione della densità animale nella fase di ingrasso: effetti sull'emissione di odori e ammoniaca», *Giornate per la ricerca suina*], 39, pagg. 43-48, 2007.

⁽¹⁷⁾ Kollenda, E., Baldock, D., Hiller, N., Lorient, A., «Assessment of environmental and socio-economic impacts of increased animal welfare standards: transitioning towards cage-free farming in the EU» [Valutazione degli impatti ambientali e socioeconomici associati a un miglioramento delle norme in materia di benessere degli animali: la transizione verso un allevamento senza gabbie nell'UE], relazione strategica a cura dell'Institute for European Environmental Policy (Istituto per una politica europea dell'ambiente), Bruxelles/Londra, ottobre 2020.

Mercoledì 16 febbraio 2022

essere manipolati, oltre che garantendo uno spazio adatto, attuando buone pratiche in termini di mangimi e mettendo a disposizione un suolo solido, si può ridurre considerevolmente il problema della morsicatura della coda; suggerisce di finanziare un maggior numero di ricerche scientifiche con l'obiettivo di tracciare un percorso economicamente sostenibile che garantisca la possibilità di allevare commercialmente i suini al chiuso e mantenendo la loro coda integra; ritiene che siano necessarie soluzioni nel quadro legislativo attuale onde salvaguardare il benessere dei suini e ridurre l'utilizzo di antimicrobici per curare gli animali feriti; esorta la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri osservino il divieto di tagliare sistematicamente la coda dei suini; è inoltre dell'opinione che occorra chiarezza con riguardo alle sanzioni applicabili in caso di taglio della coda dei suini che vengono allevati in uno Stato membro per poi essere esportati verso un altro Stato membro per l'ingrasso ⁽¹⁸⁾;

29. ricorda che la piena attuazione dell'attuale legislazione in ogni Stato membro è essenziale per rafforzare il benessere degli animali nelle aziende agricole e per garantire condizioni di parità nel mercato interno;

30. riconosce gli sforzi del settore suinicolo europeo nella ricerca di alternative alla castrazione dei suinetti e pone l'accento sulla necessità di modificare le norme veterinarie riguardanti gli allevamenti di suini per tenere conto dei progressi nel campo delle alternative alla castrazione dei suinetti;

31. invita la Commissione a rendere disponibile nei diversi Stati membri un elenco armonizzato a livello dell'UE dei prodotti e dei protocolli accessibili per l'impiego di analgesici e anestetici nella castrazione dei suinetti; chiede alla Commissione di autorizzare lo stoccaggio a breve termine dei medicinali veterinari nelle aziende agricole e di consentire ai veterinari di depositarli in tale sede, nel rispetto delle rigorose disposizioni del quadro regolamentare;

32. osserva che la produzione di foie gras si basa su procedure di allevamento che rispettano i criteri di benessere degli animali, dato che si tratta di una forma di produzione estensiva, che riguarda prevalentemente aziende agricole a conduzione familiare, in cui i volatili trascorrono il 90 % della loro vita all'aperto e in cui la fase di ingrasso, che dura tra 10 e 12 giorni in media con due pasti al giorno, rispetta i parametri biologici degli animali;

33. si congratula con la Commissione per aver pubblicato, il 12 maggio 2021, orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva; evidenzia l'importanza di promuovere l'avanzamento del settore dell'acquacoltura dell'UE verso metodi più sostenibili che prestino particolare attenzione al benessere dei pesci, in modo da affrontare la questione dell'attuale dipendenza eccessiva dalle importazioni; si compiace del fatto che la commissione per la pesca stia elaborando una relazione d'iniziativa su tali orientamenti; invita la Commissione a proporre disposizioni specifiche e scientificamente valide per il benessere dei pesci d'allevamento;

34. invita la Commissione a migliorare il mercato interno includendo modifiche che siano il risultato di un aggiornamento della legislazione in materia di benessere degli animali dell'UE, mettendo a punto una strategia armonizzata, globale e condivisa in materia di benessere degli animali nei paesi europei, con un'attuazione armonizzata della legislazione pertinente, e garantendo che l'ambizione e le norme orientate al miglioramento del benessere degli animali non risultino inficciate, il tutto vegliando a che la legislazione esistente sia opportunamente attuata e rispettata in tutti gli Stati membri;

35. esorta la Commissione a sensibilizzare i consumatori e a informarli riguardo alla realtà degli allevamenti e al loro impatto effettivo sull'ambiente, la biodiversità e il clima, nonché alla diversità e all'origine dei metodi di produzione, mostrando, senza dogmatismi o stigmatizzazioni, la cura e l'attenzione che gli allevatori dedicano ai loro animali; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare significativamente la consapevolezza e la comprensione dei cittadini circa la realtà degli allevamenti e del benessere degli animali, anche attraverso l'istruzione a scuola;

36. invita la Commissione a riformulare il proprio quadro regolamentare per migliorare il benessere degli animali nell'UE rendendolo più chiaro, completo, prevedibile e accessibile, al fine di rendere gli obiettivi e gli indicatori più facilmente comprensibili, lasciando così meno spazio all'interpretazione nonché consentendo e facilitando un recepimento nazionale uniforme da parte degli Stati membri prima di introdurre nuove norme o di rendere più severe quelle esistenti; propone di aggiornare la direttiva generale conformemente alle più recenti conoscenze scientifiche, in modo da includere gli obiettivi della Commissione e le aspettative dei cittadini in materia di benessere degli animali da allevamento nonché

⁽¹⁸⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021 sulla crisi nel settore delle carni suine e il progetto di relazione della Commissione relativa a un audit realizzato in Danimarca dal 9 al 13 ottobre 2017 al fine di valutare le attività degli Stati membri volte a prevenire la morsicatura della coda ed evitare il taglio sistematico della coda dei suini.

Mercoledì 16 febbraio 2022

i risultati delle ricerche sistemiche, unitamente all'elaborazione di direttive specifiche per specie, tenendo debitamente conto della natura degli allevamenti, delle diverse fasi di vita degli animali, delle pratiche non legate all'allevamento che sono utilizzate in azienda, delle tradizioni e delle condizioni regionali e della diversità delle condizioni pedoclimatiche;

37. rileva che l'attuale legislazione dell'UE sul benessere degli animali non è esaustiva e invita la Commissione a valutare la necessità e l'impatto di una legislazione specifica in materia di benessere degli animali, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, per le specie destinate alla produzione di alimenti che non sono attualmente contemplate da una normativa specifica per specie; prende atto della mancanza di indicatori di benessere basati sugli animali nell'ambito della direttiva generale nonché delle direttive 2008/120/CE (suini), 2007/43/CE (polli da carne) e 1999/74/CE (galline ovaiole) del Consiglio; riconosce, inoltre, la mancanza di requisiti quantificabili per l'attuazione e il monitoraggio di condizioni ambientali quali la qualità dell'aria (azoto, CO₂, polvere), l'illuminazione (durata, intensità) e il rumore minimo, il che non solo influisce sul benessere degli animali, ma provoca anche distorsioni della concorrenza a causa dei margini di interpretazione; chiede alla Commissione di istituire indicatori applicabili e quantificabili di questo tipo, che dovrebbero essere specifici per specie e aggiornati da un punto di vista scientifico;

38. esorta la Commissione a chiarire il suo quadro per il controllo degli Stati membri, a garantire che le pratiche dannose siano oggetto di misure adeguate e ad avviare procedure di infrazione in caso di inadempienza; sottolinea l'importanza delle tecnologie di precisione nell'allevamento, compreso il potenziale degli strumenti per il monitoraggio della salute e del benessere degli animali nelle aziende agricole, che contribuiscono a prevenire e controllare meglio i focolai di malattie; evidenzia che sono numerosi i fattori che incidono sul tasso di inadempienza della legislazione in materia di benessere degli animali, tra cui indicatori basati sugli animali che non sono né applicabili né quantificabili; osserva che la frequenza delle ispezioni nei vari Stati membri varia da un minimo dell'1% a un massimo del 30%; esprime preoccupazione per il fatto che l'elevata variabilità nella frequenza delle ispezioni è indice di un mancato rispetto del regolamento sul controllo⁽¹⁹⁾ o di notevoli pressioni nei confronti degli allevatori; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare l'attuazione del regolamento sul controllo in modo da allineare la frequenza delle ispezioni tra Stati membri e settori d'allevamento; chiede alla Commissione di riferire con cadenza annuale al Parlamento in merito alle sue azioni e alle misure adottate dagli Stati membri per migliorare il benessere degli animali nelle aziende agricole dell'UE;

39. chiede alla Commissione di accompagnare ogni decisione con una valutazione scientifica e d'impatto (compresi gli effetti ambientali, economici e sociali) che dovrebbe tenere conto della diversità dei metodi di allevamento in ciascun settore dell'UE ed esaminare la situazione dal punto di vista sia degli animali (in base alla singola specie e alle diverse fasi di produzione), sia degli allevatori, con l'obiettivo di prendere in considerazione le aspettative dei cittadini e creare un sistema di riproduzione efficace, così da garantire che gli animali vivano in condizioni favorevoli, che il benessere degli animali sia rispettato e che l'attività degli allevatori sia redditizia;

40. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati regimi di applicazione, che potrebbero essere armonizzati tra Stati membri, e che questi ultimi devono sempre garantire la rigorosa applicazione della legislazione dell'UE; invita la Commissione a presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali, e osserva che tali relazioni dovrebbero individuare le lacune e includere una ripartizione delle infrazioni per Stato membro, specie e tipo di infrazione;

41. invita la Commissione a intensificare ulteriormente la cooperazione tra tutte le parti interessate e a facilitare il dialogo tra i diversi attori degli Stati membri per consentire loro di condurre una riflessione collettiva sull'evoluzione dei sistemi di allevamento; sollecita la condivisione delle cosiddette «buone» pratiche tra i settori d'allevamento e tra i paesi; auspica la messa a punto di strumenti volti a incoraggiare gli allevatori all'avanguardia a partecipare ai progetti di sviluppo; chiede di coinvolgere gli allevatori e gli scienziati che si occupano di benessere degli animali in tutte le fasi degli studi condotti nelle diverse regioni d'Europa; auspica che gli studi e i documenti di divulgazione delle buone pratiche siano tradotti in tutte le lingue dell'Unione europea; prende atto del potenziale del programma Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione e si aspetta un equilibrio adeguato tra gli Stati membri in termini di progetti; incoraggia la Commissione a promuovere un approccio orientato ai risultati, in quanto contesto idoneo a riunire i rappresentanti degli Stati membri, gli organismi scientifici, le parti interessate, gli allevatori e le ONG e scambiare opinioni e migliori pratiche ai fini di un'attuazione più omogenea della futura legislazione sul benessere degli animali nei vari Stati membri, in linea con gli obiettivi del Green Deal;

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

42. accoglie con favore l'istituzione di centri di riferimento dell'UE dedicati al benessere delle diverse specie e categorie di animali (EURCAW) nel quadro della strategia dell'UE per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015; incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente la rete di EURCAW, in particolare per le specie non comprese nell'ambito di applicazione della legislazione specifica, in quanto piattaforma efficace per la diffusione coerente e uniforme in tutti gli Stati membri di informazioni tecniche sulle modalità con cui dovrebbe essere attuata la legislazione dell'UE;

43. fa notare che la gestione individuale mirata ha spesso un influsso notevole sul benessere degli animali; invita la Commissione a introdurre un approccio basato sui risultati per i progetti futuri, fondato su prove scientifiche e conoscenze specialistiche, nonché sulla condivisione delle migliori pratiche tra gli agricoltori;

44. evidenzia l'importanza di scambi regolari con i rappresentanti delle autorità nazionali e regionali, le organizzazioni degli agricoltori e delle parti interessate nel settore agricolo, le ONG, i cittadini e gli esperti su esempi di buone pratiche e sui miglioramenti necessari nel settore del benessere degli animali; sottolinea che, nonostante i suoi costi ridotti, il trasferimento di conoscenze in questo ambito è estremamente efficiente e dovrebbe pertanto trovare più spesso un'attuazione pratica; accoglie con favore, a tale proposito, il rinnovo da parte della Commissione del mandato della piattaforma sul benessere degli animali; ritiene che gli scambi di buone pratiche e il trasferimento di conoscenze dovrebbero essere ulteriormente rafforzati e agevolati al fine di aiutare le parti coinvolte ad accelerare e semplificare il loro regolare processo di scambio, nonché a conservare e a proteggere i loro flussi di informazioni; sottolinea l'importanza di tenere scambi periodici di questo tipo anche con i rappresentanti dei paesi terzi che importano animali dall'Unione;

45. esorta la Commissione a collegare le sue diverse strategie tramite regolamentazioni elaborate per garantire la coerenza con il Green Deal europeo, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e le politiche agricole inerenti agli scambi, alle pratiche commerciali e alla promozione; sottolinea che la coerenza tra queste strategie è una condizione preliminare per un settore agricolo sostenibile; chiede che la legislazione riveduta sul benessere degli animali sia pienamente allineata al Green Deal dell'UE e alla strategia «Dal produttore al consumatore», ampliandone l'ambito di applicazione e la flessibilità per adattarla ai più recenti progressi scientifici e tecnologici; invita la Commissione ad allineare la politica commerciale alle norme dell'UE in materia di protezione e benessere degli animali, riesaminando gli accordi commerciali conclusi con i paesi terzi e introducendo il principio di reciprocità nei nuovi accordi commerciali a livello bilaterale e multilaterale, in modo da creare condizioni di parità ed evitare di pregiudicare la redditività economica dei propri produttori, oltre a garantire che rispettino le norme dell'UE in materia di benessere degli animali e di qualità dei prodotti;

46. invita la Commissione a collegare tra loro i diversi testi riguardanti il benessere degli animali, sia negli allevamenti che durante il trasporto o al momento della macellazione;

Etichettatura relativa al benessere degli animali

47. si rammarica del limitato ritorno economico per i produttori che intraprendono iniziative volontarie di riconoscimento del benessere degli animali; osserva inoltre che l'etichettatura relativa al benessere degli animali avrà successo solo in caso di equo ritorno economico risultante dal pagamento di un prezzo più elevato e solo se i costi e i benefici saranno equamente distribuiti in tutta la filiera agroalimentare, offrendo agli allevatori una quota equa del prezzo più elevato pagato dai consumatori per l'acquisto dei prodotti alimentari conformi ai requisiti dell'etichettatura dell'UE sul benessere degli animali;

48. invita la Commissione a negoziare a livello multilaterale e negli accordi bilaterali clausole di reciprocità in merito al rispetto delle norme di benessere animale per i prodotti importati, anche al fine dare indicazioni corrette ai consumatori;

49. sottolinea che l'introduzione di una certificazione relativa al benessere degli animali richiede, a monte, norme armonizzate obbligatorie, elaborate in collaborazione con tutte le parti interessate e basate su indicatori scientifici chiari, unitamente a campagne di promozione su vasta scala e ad attività educative per informare i consumatori europei;

50. invita la Commissione a garantire altresì il benessere degli animali nel resto della filiera a valle del produttore e a integrarlo nelle disposizioni armonizzate relative all'etichettatura volontaria;

51. si rivolge alla Commissione affinché inizi a lavorare a un sistema esaustivo dell'UE per l'etichettatura dei prodotti animali al fine di istituire un quadro obbligatorio dell'UE in materia di etichettatura volontaria, che dovrebbe contemplare tutti gli allevamenti e che includa e riconosca le caratteristiche specifiche di ciascuna specie, in modo da limitare il rischio di falsare la concorrenza nel mercato interno, lasciando nel contempo sufficiente spazio per le iniziative private che investono nella diversità dei prodotti e rispettano norme più elevate in materia di benessere degli animali come leva di mercato;

Mercoledì 16 febbraio 2022

52. chiede alla Commissione di proporre un quadro dell'UE armonizzato e obbligatorio recante prescrizioni comuni per l'etichettatura volontaria in materia di benessere degli animali, che sia basato sulle norme dell'UE e che esorti gli Stati membri a registrare i diversi approcci impiegati; chiede che i disciplinari di tale quadro siano elaborati sulla base di un approccio tecnicamente realistico e scientificamente valido, che tenga conto dei metodi di produzione in tutto il ciclo, e che tale quadro garantisca un ritorno del valore ai produttori, in modo da consentire progressi in materia di benessere degli animali che siano stimolati dal mercato; insiste affinché il sistema di etichettatura sia basato su un insieme chiaro di riferimenti tecnici, con un utilizzo ben definito dei termini e delle affermazioni che possono essere impiegati in sede di commercializzazione, al fine di evitare che i consumatori siano tratti in inganno e che il benessere degli animali promosso sia solo di facciata;

53. ricorda, a fini di coerenza, che i prodotti lavorati e gli ingredienti di origine animale possono anch'essi beneficiare di tale etichettatura; raccomanda che il sistema proposto di etichettatura in materia di benessere degli animali tenga conto delle crescenti richieste di informazioni da parte dei consumatori e degli obiettivi concomitanti della strategia «Dal produttore al consumatore» per quanto concerne la sostenibilità, la salute e le abitudini alimentari, oltre che il benessere degli animali;

54. invita la Commissione a effettuare un esame approfondito dell'eventuale impatto, in particolare sugli allevatori, dell'introduzione di un quadro obbligatorio dell'UE recante prescrizioni di etichettatura comuni, valutando in modo accurato gli effetti su tutti gli attori coinvolti nella filiera alimentare, dagli allevatori ai consumatori, basandosi in particolare sull'esperienza dei sistemi pubblici di etichettatura introdotti negli ultimi anni in alcuni Stati membri; invita la Commissione a evitare conflitti tra i possibili sistemi futuri e i sistemi di etichettatura esistenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti obbligatori indicati nelle direttive specifiche sul benessere degli animali; esprime preoccupazione per i risultati della precedente valutazione di impatto eseguita dalla Commissione nel 2012, che indicano che l'etichettatura aumenterebbe i costi per il settore senza necessariamente far aumentare i benefici;

55. chiede alla Commissione di attuare una politica di difesa dell'allevamento europeo mediante un divieto di importazione in Europa di bestiame o carne che non rispetta le norme europee sul benessere degli animali;

o

o o

56. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0031

Attività del Mediatore europeo — relazione annuale 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020 (2021/2167(INI))

(2022/C 342/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020,
 - visto l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visti l'articolo 15, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 228 e l'articolo 298, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visti gli articoli 11, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo, del 24 giugno 2021, che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom ⁽¹⁾,
 - visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001,
 - visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,
 - visti l'articolo 54 e l'articolo 142, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0342/2021),
- A. considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020 è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il 6 settembre 2021 e che la Mediatrice europea, Emily O'Reilly, ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 14 luglio 2021 a Bruxelles;
- B. considerando che gli articoli 20, 24 e 228 TFUE e l'articolo 43 della Carta abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- C. considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che «[o]gni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e che «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini»;
- D. considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che «al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» e che «qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»; che garantire che i cittadini dell'Unione ricevano servizi di qualità e che l'amministrazione dell'UE risponda alle loro esigenze e preoccupazioni è essenziale per tutelare i diritti dei cittadini e le libertà fondamentali;

⁽¹⁾ GU L 253 del 16.7.2021, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- E. considerando che, in virtù dell'articolo 41 della Carta sul diritto alla buona amministrazione, «ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;
- F. considerando che l'articolo 43 della Carta stabilisce che «ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la CGUE nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali»;
- G. considerando che l'articolo 298, paragrafo 1, TFUE stabilisce che «nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente»;
- H. considerando che nel 2020 la Mediatrice ha avviato 370 indagini, di cui 365 basate su denunce e 5 avviate di propria iniziativa, e ha archiviato 394 indagini (392 basate su denunce e 2 avviate di propria iniziativa); che la maggior parte delle indagini ha riguardato la Commissione (210 indagini, ossia il 56,8 %), seguita dalle agenzie dell'UE (34 indagini, ossia il 9,2 %), dall'Ufficio europeo di selezione del personale (30 indagini, ossia l'8,1 %), dal Servizio europeo per l'azione esterna (14 indagini, ossia il 3,8 %), dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (12 indagini, ossia il 3,2 %), dal Parlamento europeo (11 indagini, ossia il 3 %), dalla Banca centrale europea (9 indagini, ossia il 2,4 %), dalla Banca europea per gli investimenti (9 indagini, ossia il 2,4 %) e da altre istituzioni (41 indagini, ossia l'11,1 %);
- I. considerando che i tre temi principali nelle indagini archiviate dalla Mediatrice nel 2020 sono stati la trasparenza, la responsabilità (accesso alle informazioni e ai documenti) (25 %), la cultura del servizio (24 %) e l'utilizzo appropriato dei poteri discrezionali, anche nelle procedure d'infrazione (17 %); che tra gli altri temi sollevati figurano le questioni etiche nell'amministrazione dell'UE, il rispetto dei diritti fondamentali, la sana gestione finanziaria, la denuncia di irregolarità («whistleblowing»), il rispetto dei diritti procedurali, il reclutamento e l'adeguata gestione delle questioni inerenti al personale dell'Unione;
- J. considerando che il Mediatore svolge un ruolo essenziale nel garantire la piena trasparenza, responsabilità democratica e integrità dei processi decisionali dell'Unione;
- K. considerando che la priorità del Mediatore è garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati e che il diritto a una buona amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione rifletta gli standard più elevati;
- L. considerando che la Mediatrice si è particolarmente adoperata, dopo l'inizio della pandemia di COVID-19, per garantire che tutte le istituzioni dell'Unione rispettassero i più elevati standard di buona amministrazione al fine di tutelare i diritti dei cittadini e rafforzare la fiducia pubblica;
- M. considerando che la Mediatrice ha esaminato le attività della Commissione durante la crisi della COVID-19 e ha richiesto informazioni concernenti, tra le altre cose, la trasparenza delle interazioni della Commissione con i rappresentanti di interessi, il suo processo decisionale riguardante gli appalti pubblici di emergenza, nonché la trasparenza e l'indipendenza delle consulenze scientifiche riguardanti la pandemia;
- N. considerando che, a seguito di un'indagine riguardante le attività del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) durante la crisi della COVID-19, la Mediatrice ha riscontrato lacune nelle pratiche di trasparenza del Centro, anche per quanto riguarda i dati alla base delle sue valutazioni del rischio e le sue interazioni con i partner internazionali, e ha formulato proposte volte a migliorare il controllo pubblico delle attività del Centro per quanto riguarda i vaccini contro la COVID-19;
- O. considerando che la pubblicità e la trasparenza sono i principi più importanti alla base del processo legislativo dell'UE, come confermato dalla giurisprudenza della CGUE, che ha fornito chiari orientamenti giuridici su come assicurare il loro pieno e coerente rispetto; che la CGUE ha affermato che la mancanza di trasparenza e di informazioni indeboliscono la fiducia dei cittadini nella legittimità del processo legislativo dell'UE nel suo complesso; che, in contrasto con tali principi, la Commissione non è stata trasparente nella negoziazione, nell'acquisto e nella distribuzione dei vaccini contro la COVID-19;
- P. considerando che il diritto di conoscere in capo ai cittadini dell'UE e l'obbligo delle istituzioni dell'UE di garantire la piena trasparenza, in particolare per quanto riguarda i contratti di vaccinazione contro la COVID-19 stipulati tra le istituzioni dell'UE e le aziende farmaceutiche, prevalgono su qualsiasi presunto diritto delle aziende farmaceutiche o delle istituzioni dell'UE di nascondere o non divulgare completamente alcune delle informazioni relative a tali contratti o ai vaccini contro la COVID-19;

Mercoledì 16 febbraio 2022

- Q. considerando che, nell'ambito dello strumento NextGenerationEU, l'Unione europea ha pianificato un periodo di spesa e investimenti a livelli senza precedenti, che genererà anche legami significativi con il settore privato e che renderà ancor più essenziale, per le istituzioni dell'UE, disporre di un processo decisionale basato sulla piena trasparenza e sulle più rigorose norme etiche al fine di prevenire conflitti d'interessi e casi di corruzione;
- R. considerando che il Consiglio non ha seguito le raccomandazioni finali della Mediatrice, rifiutandosi di fornire al pubblico un accesso tempestivo ai documenti legislativi riguardanti l'adozione dei regolamenti annuali che fissano i contingenti di pesca, che contengono informazioni ambientali essenziali ai sensi della convenzione di Aarhus, minando così la trasparenza del proprio processo decisionale; che la Mediatrice ha riscontrato gli estremi di cattiva amministrazione nella decisione del Consiglio, sottolineando che tale istituzionale non ha ancora compreso appieno il nesso fondamentale tra democrazia e trasparenza del processo decisionale;
- S. considerando che la Mediatrice ha avviato un'indagine sul rifiuto, da parte del Consiglio, di affrontare la questione delle sponsorizzazioni delle presidenze del Consiglio dell'UE da parte di imprese; che la Mediatrice ha riscontrato gli estremi di cattiva amministrazione nella mancata azione, da parte del Consiglio, in relazione all'eliminazione dei rischi reputazionali che tali sponsorizzazioni commerciali comportano per l'imparzialità della sua presidenza e per l'immagine dell'UE nel suo insieme;
- T. considerando che la Mediatrice ha sollevato preoccupazioni circa le attuali pratiche della Commissione che riguardano l'approvazione delle «sostanze attive» utilizzate nei pesticidi e circa il fatto che, secondo il sistema utilizzato dalla Commissione per verificare i conflitti di interesse, gli esperti scientifici esterni che hanno fornito la consulenza non devono dichiarare gli interessi finanziari sotto una soglia di 10 000 EUR;
- U. considerando che la Mediatrice ha concluso che la Commissione avrebbe dovuto realizzare un controllo più critico di tutti i rischi di conflitti d'interesse prima di aggiudicare un appalto per l'esecuzione di uno studio sull'integrazione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle norme bancarie dell'UE alla BlackRock Investment Management, una società che gestisce investimenti nel settore dei combustibili fossili e in quello bancario, ambiti che rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove norme in materia di ESG; che la Mediatrice ha sottolineato che le norme dell'UE sugli appalti pubblici non sono sufficientemente solide e chiare da consentire di prevenire conflitti d'interesse;
- V. considerando che l'ex vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha lasciato il comitato direttivo della BEI nel novembre 2020 e, dopo meno di tre mesi, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della società multinazionale spagnola di servizi pubblici Iberdrola; che l'ex vicepresidente della BEI era incaricata di vigilare sulle operazioni di prestito della BEI in Spagna, anche nei confronti di Iberdrola; che, a partire dal 2019, Iberdrola ha beneficiato di ingenti prestiti per un valore complessivo pari a 1,39 miliardi di EUR, il che la rende uno dei clienti principali della BEI negli ultimi anni; che tale caso mostra la irrisolta controversa pratica della BEI di consentire ai suoi vicepresidenti, nominati dagli Stati membri, di ricevere l'incarico di vigilare sui prestiti della BEI nei loro paesi di origine, con il conseguente rischio di insorgenza di conflitti di interessi;
- W. considerando che, secondo la Mediatrice, il fatto che la Commissione non abbia completato una «valutazione d'impatto per la sostenibilità» (SIA) prima della conclusione dei negoziati relativi all'accordo commerciale UE-Mercosur costituisce un caso di cattiva amministrazione; che i riscontri della Mediatrice hanno evidenziato che la Commissione ha ignorato i suoi stessi orientamenti in materia di SIA prima della conclusione degli accordi commerciali;
- X. considerando che la Mediatrice ha riscontrato gli estremi di cattiva amministrazione nella decisione, da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE), di consentire al proprio direttore esecutivo allora in servizio di assumere l'incarico di amministratore delegato presso la Association for Financial Markets in Europe (AFME), un'organizzazione lobbista per il settore finanziario, non attenuando in tal modo i rischi di conflitti d'interesse e continuando a fornirgli accesso a informazioni riservate; che l'ABE ha iniziato ad attuare le raccomandazioni della Mediatrice, consentendo a quest'ultima di archiviare l'indagine;
- Y. considerando che la strategia della Commissione per gestire le petizioni fa riferimento alla sua comunicazione del 2016 dal titolo «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione», le cui norme non stabiliscono alcuna procedura o pratica amministrativa concernente le petizioni; che l'approccio della Commissione, che l'ha portata a rifiutarsi sistematicamente di intraprendere azioni sui temi sollevati nelle petizioni individuali e nelle petizioni riguardanti le questioni di cui all'articolo 6 TFUE è in contrasto con quanto disposto dall'articolo 227 TFUE e sta generando frustrazione e disappunto per i cittadini, compromettendo al contempo la possibilità di individuare le carenze sistematiche relative al diritto dell'UE che si verificano negli Stati membri;

Mercoledì 16 febbraio 2022

- Z. considerando che molte petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni riguardano la mancanza di trasparenza della Commissione e chiedono la pubblicazione di tutti i dettagli dei contratti sui vaccini contro la COVID-19 firmati tra la Commissione, gli Stati membri e l'industria farmaceutica, nonché dei dati sulle sperimentazioni cliniche a livello di paziente;
- AA. considerando che l'istituzione del Mediatore costituisce un meccanismo di ricorso per i cittadini che incontrano difficoltà nell'ottenere l'accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'UE; che un numero significativo di indagini della Mediatrice nel 2020 ha portato al conferimento dell'accesso ai documenti di interesse pubblico generale, nonostante la legislazione applicabile dell'UE sia strutturalmente inadeguata in quanto obsoleta e non più fedele alle pratiche attuali adottate dalle istituzioni dell'UE;
- AB. considerando che la Mediatrice ha intrapreso una serie di azioni volte a promuovere un'attuazione migliore e più coerente della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nell'amministrazione generale dell'UE, e ha avviato un'iniziativa strategica sulle modalità con cui la Commissione ha soddisfatto le esigenze particolari dei dipendenti con disabilità nel contesto dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19;
- AC. considerando che la Mediatrice ha avviato un'indagine sul modo in cui la Commissione garantisce che l'uso da parte dell'Ungheria e del Portogallo dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per le strutture di assistenza alle persone con disabilità sia in linea con gli obblighi giuridici derivanti dalla Carta, dal regolamento sui fondi SIE e dall'UNCRPD;
1. approva la relazione annuale per il 2020 presentata dalla Mediatrice europea e ne elogia l'eccellente presentazione dei fatti e dei dati più importanti concernenti l'attività della Mediatrice nel 2020;
 2. si congratula con Emily O'Reilly per il lavoro straordinario che ha svolto per migliorare l'apertura, la responsabilità e l'integrità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, tutelando in tal modo i diritti fondamentali dei cittadini, specialmente in un anno drammatico contrassegnato dalle devastanti conseguenze della pandemia di COVID-19; ricorda che la trasparenza è propria dello Stato di diritto e rappresenta un principio fondamentale della democrazia partecipativa;
 3. ricorda che il Mediatore può formulare raccomandazioni, proposte di soluzioni e suggerimenti di miglioramento per risolvere un problema riguardante i diversi casi di cattiva amministrazione; osserva che quando una denuncia esula dal mandato del Mediatore, quest'ultimo può consigliare al denunciante di rivolgersi a un'altra autorità o alla commissione per le petizioni; osserva che nel 2020 la Mediatrice europea ha ricevuto più di 1 400 denunce che esulavano dal suo mandato, essenzialmente perché non riguardavano le attività connesse all'amministrazione dell'Unione;
 4. si congratula con la Mediatrice per aver monitorato le modalità con cui le istituzioni in prima linea dell'UE stanno svolgendo il loro lavoro durante la pandemia e per aver sottolineato che sono obbligate alla trasparenza; accoglie con favore il quesito rivolto dalla Mediatrice alla Commissione circa la trasparenza della consulenza scientifica che riceve, le riunioni che tiene con i rappresentanti di interessi e le decisioni concernenti gli appalti pubblici di emergenza;
 5. esprime apprezzamento per la cooperazione costruttiva della Mediatrice con il Parlamento europeo, in particolare con la sua commissione per le petizioni, e con altre istituzioni dell'UE; si congratula con la Mediatrice per la sua capacità di migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi forniti ai cittadini e per il fatto che, nonostante il contesto della pandemia, quest'ultima non abbia avuto ricadute sulle sue attività essenziali e non abbia comportato interruzioni nel trattamento delle denunce;
 6. osserva che sono stati apportati cambiamenti positivi in seno a istituzioni e organi dell'UE a seguito dell'operato della Mediatrice;
 7. sottolinea il ruolo essenziale della trasparenza e della buona amministrazione nell'attività delle istituzioni dell'UE; si rammarica del fatto che la Commissione non abbia fornito spiegazioni adeguate alle richieste della Mediatrice concernenti gli elementi chiave delle sue attività durante la crisi di COVID-19; invita la Commissione a chiarire il suo processo decisionale riguardante gli appalti pubblici di emergenza, incluse le procedure di nomina dei membri dei diversi comitati, al fine di garantire la piena trasparenza del processo;
 8. osserva che la Commissione ha riconosciuto la natura competitiva del mercato dei vaccini; ritiene che sia nell'interesse dei cittadini europei avere chiarezza e trasparenza sugli accordi di acquisto preventivi e sugli accordi di acquisto relativi ai vaccini contro la COVID-19 e che ciò debba prevalere sulla richiesta dei produttori di introdurre clausole di non

Mercoledì 16 febbraio 2022

divulgazione; pone l'accento sul fatto che la fiducia tra i cittadini e le istituzioni è di primaria importanza, segnatamente nel contesto della crisi della COVID-19; incoraggia la Mediatrice a continuare le sue indagini e a chiedere alla Commissione di pubblicare le versioni non espunte degli accordi preliminari di acquisto e degli accordi di acquisto; esorta la Commissione a garantire piena trasparenza su tutti i dettagli della ricerca, dello sviluppo, dell'acquisto e della distribuzione dei vaccini contro la COVID-19, pubblicando versioni non espunte degli accordi preliminari di acquisto e degli accordi di acquisto e rendendo obbligatoria la divulgazione di tutti i dettagli dei futuri contratti concernenti i vaccini contro la COVID-19 quale condizione preliminare per l'avvio di futuri negoziati con le compagnie farmaceutiche; sottolinea che la minima mancanza di trasparenza nel quadro della pandemia di COVID-19 è contraria al diritto dei cittadini di essere informati e alimenta la disinformazione e la sfiducia;

9. sottolinea la grande importanza di garantire la piena e coerente attuazione delle proposte formulate dalla Mediatrice a seguito della sua indagine strategica sul miglioramento delle pratiche di trasparenza e dell'attività generale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il cui ruolo è fondamentale per la raccolta e la pubblicità di informazioni chiave sui vaccini contro la COVID-19 e per rafforzare la fiducia pubblica nella strategia di vaccinazione dell'UE per la COVID-19;

10. sostiene la Mediatrice nelle sue attività per garantire che i cittadini possano esercitare pienamente i loro diritti democratici, anche partecipando direttamente al processo decisionale in seno alle istituzioni dell'UE e seguendo nel dettaglio e beneficiando dell'accesso a tutte le informazioni pertinenti, come stabilito anche nella giurisprudenza della CGUE;

11. accoglie con favore l'azione della Mediatrice per quanto riguarda le richieste rivolte alla Commissione di fornire al pubblico l'accesso ai documenti relativi ai piani di ripresa e resilienza degli Stati membri, che sono di notevole interesse pubblico, e si riferiscono all'importo senza precedenti che sarà stanziato nel quadro dello strumento NextGenerationEU; plaude al fatto che la Commissione abbia già messo a disposizione una documentazione esauriente sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea, a tale proposito, che è necessaria una maggiore trasparenza e un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti, compreso un controllo rafforzato da parte del Mediatore delle procedure amministrative concernenti i fondi dell'UE; invita il Mediatore europeo ad analizzare, di concerto con i membri della rete europea dei difensori civici (ENO), altre possibili azioni di loro competenza sulla supervisione dell'assegnazione e dell'utilizzo dei fondi dell'UE, al fine di proteggere i diritti dei cittadini da possibili conflitti d'interesse e casi di corruzione, nonché dalle violazioni dello Stato di diritto, contribuendo in tal modo a garantire l'integrità, la piena trasparenza e la responsabilità democratica delle istituzioni dell'UE;

12. sottolinea che la trasparenza del processo legislativo rappresenta un elemento centrale di qualsiasi democrazia rappresentativa; lamenta che le attuali pratiche del Consiglio relative al suo processo decisionale sono ancora inficiate dalla mancanza di trasparenza; deplora che il Consiglio continui a impedire ai cittadini di beneficiare di un accesso diretto e tempestivo ai suoi documenti legislativi quando il processo legislativo è in atto, violando in tal modo il diritto dei cittadini di partecipare efficacemente al processo decisionale;

13. elogia la Mediatrice per la sua determinazione nel conseguire il massimo livello di trasparenza nel processo decisionale dell'UE; ricorda che il Parlamento, nella sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE⁽²⁾, ha sostenuto le proposte del Mediatore sulla trasparenza legislativa; sottolinea la necessità di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni della Mediatrice concernenti la trasparenza dei triloghi; invita il Consiglio a intensificare gli sforzi in materia di trasparenza, in particolare registrando e pubblicando le posizioni degli Stati membri e rendendo disponibile un maggior numero di documenti di trilogo, al fine di difendere i diritti democratici dei cittadini;

14. accoglie con favore il fatto che, nel contesto di attività strategiche di più ampia portata sulla risposta dell'amministrazione dell'UE durante la crisi della COVID-19, la Mediatrice ha altresì avviato di propria iniziativa un'indagine sulle procedure decisionali straordinarie attuate dal Consiglio; incoraggia il Consiglio a seguire i suggerimenti proposti dalla Mediatrice per il miglioramento del suo operato;

15. esorta la Commissione ad astenersi dall'approvare «sostanze attive» utilizzate nei pesticidi nei casi in cui sono stati individuati motivi di grave preoccupazione oppure non è stato possibile individuare alcun utilizzo sicuro, oppure laddove siano necessari ulteriori dati a conferma della loro sicurezza, considerando le già serie conseguenze che l'uso di pesticidi ha comportato per la salute umana e l'ambiente;

(²) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149.

Mercoledì 16 febbraio 2022

16. invita la Commissione a garantire un processo di approvazione per le «sostanze attive» nei pesticidi che sia pienamente trasparente e privo di conflitti d'interesse; osserva che con l'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Salviamo api e agricoltori» è stato raccolto oltre un milione di firme in tutta l'UE e che con tale iniziativa vengono chiesti una graduale abolizione dei pesticidi sintetici nell'UE, misure volte al ripristino della biodiversità e un sostegno per gli agricoltori al fine di operare la transizione verso un'agricoltura sostenibile; chiede alla Mediatrice di continuare a realizzare indagini sui sistemi in uso a livello dell'Unione per garantire che le attuali politiche e garanzie procedurali in tale ambito assicurino i più elevati livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente, e che la raccolta e l'esame delle prove scientifiche siano pienamente trasparenti, accurati e scevri da conflitti d'interesse;

17. ricorda che la Mediatrice ha archiviato, nel marzo 2020, un'indagine sul modo in cui la Commissione garantisce che gli esperti scientifici che le forniscono consulenza non abbiano conflitti d'interesse; invita la Commissione a migliorare i suoi processi di valutazione dell'indipendenza degli esperti scientifici che le forniscono consulenza, anche dando piena attuazione ai suggerimenti che la Mediatrice ha formulato a seguito della sua indagine sul tema, assicurando che gli esperti interessati non abbiano alcun conflitto d'interesse;

18. incoraggia la Mediatrice ad avviare un'indagine sull'approccio strategico della Commissione nel trattamento delle petizioni, in quanto la sua azione, che è limitata solo alle questioni che ritiene di importanza strategica o che riflettono problemi strutturali, e che pertanto esclude i singoli casi, potrebbe incidere sul diritto di petizione dei cittadini e sulla buona amministrazione;

19. critica la Commissione per non aver completato la SIA prima della conclusione dei negoziati commerciali UE-Mercosur; ricorda la posizione del Parlamento secondo cui le conseguenze ambientali e sociali degli accordi di libero scambio devono essere valutate in modo approfondito prima della conclusione dei negoziati commerciali;

20. critica la decisione degli Stati membri che hanno detenuto la presidenza del Consiglio di avvalersi di sponsorizzazioni di aziende private, poiché ciò comporta gravi rischi reputazionali per l'immagine dell'UE, e sottolinea l'importanza di astenersi, in futuro, da qualunque sponsorizzazione; ritiene fondamentale adottare le norme più rigorose per prevenire tali pratiche, così da salvaguardare la reputazione e l'integrità del Consiglio e dell'UE nel suo insieme; invita gli Stati membri a rispettare il loro obbligo di cooperare in piena trasparenza con il Mediatore;

21. esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Mediatrice per tutelare il diritto dei cittadini dell'UE di accedere ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'Unione e per fornire ai cittadini i documenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE; plaude all'iniziativa della Mediatrice sulla procedura accelerata riguardante i casi di accesso ai documenti, al fine di pervenire a una decisione sui documenti richiesti entro 40 giorni lavorativi; sottolinea che nel 2020 il periodo di tempo medio per la gestione delle denunce relative all'accesso del pubblico è pari a un terzo di quello rilevato prima del 2018 quando è stata introdotta tale procedura; ritiene fondamentale garantire la piena trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'UE al fine di assicurare i massimi livelli di protezione dei diritti democratici dei cittadini e la loro fiducia nelle istituzioni dell'UE; ritiene che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽³⁾ debba essere effettuata in via prioritaria; lamenta che la legislazione dell'UE sull'accesso ai documenti sia estremamente obsoleta e, pertanto, ostacoli anche le attività della Mediatrice al riguardo;

22. approva il costante impegno della Mediatrice per contrastare i casi di porte girevoli, ivi compreso quello riguardante l'ABE, che l'ha persuasa ad accogliere le sue raccomandazioni adottando una nuova politica per la valutazione delle restrizioni e dei divieti successivi alla cessazione del rapporto di impiego applicabili al personale, nonché nuove procedure per sospendere immediatamente l'accesso alle informazioni riservate per il personale che lascia l'impiego;

23. invita la Mediatrice a proseguire la sua attività per garantire la pubblicazione tempestiva dei nomi di tutti i funzionari dell'UE coinvolti nei casi di «porte girevoli» e ad assicurare la piena trasparenza di tutte le relative informazioni;

24. accoglie con favore l'indagine avviata dalla Mediatrice sul modo in cui la BEI ha gestito l'istanza di cessazione di incarico della sua ex vicepresidente finalizzata a ricoprire un ruolo direttivo presso la società spagnola Iberdrola già destinataria di un'ingente quantità di prestiti dalla BEI; critica il fatto che la BEI non abbia dato seguito alla richiesta del Parlamento di includere nel codice di condotta del comitato direttivo della BEI disposizioni che impediscano ai suoi membri

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Mercoledì 16 febbraio 2022

di vigilare sui prestiti e sull'attuazione dei progetti nei loro paesi d'origine; invita la BEI a dare seguito in modo completo e coerente alla richiesta del Parlamento, nonché a rafforzare le sue norme in materia di integrità e la loro attuazione al fine di evitare conflitti d'interessi e danni alla reputazione;

25. accoglie con favore le indagini della Mediatrice sulla protezione dei diritti fondamentali dei rifugiati, compresa la sua indagine sul modo in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) gestisce le violazioni dei diritti fondamentali e l'estensione del suo mandato, la trasparenza e l'efficacia del meccanismo di denuncia e il ruolo e l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali; invita la Mediatrice a darvi un seguito, indagando sulle future azioni della Commissione riguardanti il modo in cui il suo meccanismo di monitoraggio controlla l'efficacia delle operazioni di gestione delle frontiere finanziate dall'UE; mette in evidenza l'importanza dell'indagine della Mediatrice relativa al modo in cui la Commissione garantisce che le autorità degli Stati membri rispettino i diritti fondamentali nelle operazioni di gestione delle frontiere;

26. chiede alla Commissione di ottemperare pienamente e tempestivamente alle raccomandazioni formulate dalla Mediatrice a seguito della sua indagine sul caso BlackRock, adottando norme più solide e chiare, ivi compreso nel quadro dei suoi orientamenti interni, così da prevenire eventuali conflitti d'interesse in tutte le procedure riguardanti gli appalti pubblici, anche al fine di tutelare l'integrità dei processi decisionali riguardanti l'adozione di nuove norme sui temi ESG a livello dell'UE;

27. sostiene le attività della Mediatrice atte a garantire la piena e coerente applicazione dell'UNCRPD da parte dell'amministrazione dell'UE, ivi compreso l'elenco delle migliori pratiche messo a punto per promuovere un approccio coerente in tutta l'amministrazione dell'UE nel soddisfare le esigenze particolari dei dipendenti con disabilità nel contesto dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19; si compiace delle indagini della Mediatrice a seguito di denunce da parte di persone con disabilità e incoraggia il suo lavoro in qualità di partecipante attivo nel quadro dell'UE per l'UNCRPD; ricorda, a tale proposito, che nel 2020 la Mediatrice ha presieduto il quadro dell'UE relativo all'UNCRPD;

28. accoglie con favore la durata nel tempo del premio per l'eccellenza nella buona amministrazione, che mira a premiare iniziative e progetti dell'amministrazione dell'Unione che hanno un effetto positivo sulla vita dei cittadini europei; è del parere che una maggiore copertura mediatica di tale premio permetterebbe di mostrare ai cittadini europei che le istituzioni europee agiscono per apportare soluzioni concrete;

29. esorta la Commissione a indagare sull'utilizzo dei fondi SIE destinati alla costruzione di istituti di assistenza per persone con disabilità in Ungheria e Portogallo;

30. sottolinea il fatto che i fondi SIE sono stati stanziati per promuovere i diritti delle persone con disabilità affinché possano vivere in modo indipendente ed essere incluse nella comunità; pone l'accento sul fatto che è fondamentale monitorare i fondi europei stanziati, che dovrebbero essere utilizzati per sostenere la deistituzionalizzazione negli Stati membri;

31. osserva che è stato registrato un lieve aumento nel numero di denunce presentate al Mediatore nel corso degli ultimi anni, il che dimostra che un maggior numero di cittadini è ora consapevole dell'esistenza dell'istituzione e delle attività molto utili che svolge per la difesa degli interessi pubblici;

32. mette in evidenza che gli obblighi degli Stati membri riguardanti il principio di non discriminazione dovrebbero essere rispettati, prestando anche particolare attenzione alla garanzia di partecipazione delle persone con disabilità in tutta la preparazione e l'attuazione dei progetti;

33. plaude al fatto che nel 2020 la durata media delle indagini dei casi archiviati dal Mediatore europeo è stata pari a cinque mesi, il che corrisponde a un miglioramento rispetto all'anno precedente nel quale tale durata era pari a sette mesi;

34. rileva con soddisfazione che il 57 % dei casi è stato archiviato nel 2020 in meno di tre mesi e i casi la cui conclusione ha richiesto più di 18 mesi sono stati pari solo all'1 %, rispetto al 10 % nell'anno precedente e al 27 % nel 2013; valuta pertanto positivamente gli sforzi volti a risolvere le questioni sollevate dai cittadini e invita tutte le istituzioni interessate a rispondere alle richieste avanzate dall'ufficio del Mediatore europeo in modo tempestivo;

Mercoledì 16 febbraio 2022

35. osserva che il numero di denunce che non rientrano nell'ambito del mandato del Mediatore europeo è rimasto relativamente stabile nel corso degli anni (1 420 casi nel 2020, 1 330 nel 2019 e 1 300 nel 2018); osserva che, secondo la relazione 2020, la maggior parte di tali denunce non riguarda l'amministrazione dell'UE; plaude agli sforzi dell'ufficio volti a informare meglio i cittadini sul mandato del Mediatore; sottolinea al contempo la necessità di migliorare la comunicazione e la consapevolezza sulle varie forme di denunce a cui i cittadini possono ricorrere a livello europeo e nazionale; sottolinea il ruolo che il Parlamento e i suoi deputati dovrebbero svolgere a tale riguardo;
36. osserva che il tasso di accettazione delle proposte della Mediatrice da parte delle istituzioni dell'UE nel 2020 è stato del 79 %, in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente; ritiene fermamente che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione debbano ottemperare in modo pieno e uniforme alle soluzioni, alle raccomandazioni e ai suggerimenti della Mediatrice;
37. sottolinea l'importanza dell'ENO e delle riunioni annuali tenute con i difensori civici regionali e nazionali attraverso l'ENO per aumentare ulteriormente la consapevolezza su ciò che l'ufficio del Mediatore può fare per i cittadini europei; accoglie con favore le azioni della Mediatrice durante la pandemia volte a mantenere contatti regolari con i suoi colleghi nazionali come pure a organizzare e tenere webinar in tutto il 2020 su argomenti riguardanti ad esempio le conseguenze della pandemia, per la condivisione delle esperienze e la promozione delle migliori pratiche nella risposta alla crisi, nonché sugli effetti dell'intelligenza artificiale; riconosce l'importante contributo dell'ENO nel fornire informazioni sulla missione e le competenze dei suoi membri e ai fini della corretta applicazione del diritto europeo; invita questa rete a riflettere sul ruolo che i difensori civici nazionali e regionali potrebbero svolgere per coinvolgere maggiormente i cittadini dell'UE nel processo decisionale dell'Unione; incoraggia una maggiore cooperazione tra i membri dell'ENO, anche per quanto riguarda la promozione di future indagini parallele;
38. elogia la Mediatrice per le sue attività sulle piattaforme digitali, che hanno sensibilizzato i cittadini dell'UE in merito al suo lavoro; osserva che il canale in più rapido sviluppo nel 2020 è stato Instagram, in cui il pubblico è aumentato del 71 % nel corso dell'anno (1 068 nuovi follower); su LinkedIn, il numero di follower è aumentato del 34 % (+ 1 237), mentre su Twitter, dove il Mediatore ha il pubblico più vasto, il numero di follower ha raggiunto le 29 200 unità nel dicembre 2020, il che rappresenta un aumento dell'11 % (+ 2 870);
39. si congratula con l'ufficio del Mediatore per il 25° anniversario della sua creazione sottolineando che, dal 1995, esso ha gestito oltre 57 000 denunce e realizzato oltre 7 300 indagini, contribuendo notevolmente a migliorare le norme etiche e di responsabilità delle istituzioni dell'UE in un'ampia gamma di settori; approva la strategia della Mediatrice «Verso il 2024» volta a migliorare l'impatto, la visibilità e la pertinenza dell'ufficio del Mediatore, fissandone gli obiettivi e le priorità per il mandato in corso, che include la sensibilizzazione dei cittadini in merito alle attività del Mediatore;
40. accoglie con favore l'adozione del nuovo statuto del Mediatore, le cui disposizioni ne chiariscono il ruolo e gli assegnano ulteriori competenze in ambiti relativi alla denuncia delle irregolarità, alle molestie e al conflitto di interesse nelle istituzioni, negli organi o nelle agenzie dell'UE; ritiene essenziale destinare maggiori risorse di bilancio all'ufficio del Mediatore così da fornirgli i mezzi necessari per gestire efficacemente il suo carico di lavoro complessivo;
41. accoglie con favore le raccomandazioni pratiche della Mediatrice per l'amministrazione dell'UE sull'utilizzo di 24 lingue ufficiali nelle comunicazioni con il pubblico; sottolinea che tali raccomandazioni sono essenziali per proteggere la ricca diversità linguistica dell'Europa; ricorda che l'uguaglianza delle lingue dovrebbe essere garantita meglio dalle istituzioni dell'UE; osserva che i siti internet delle istituzioni dell'UE dovrebbero mettere ulteriormente in risalto l'uguaglianza di tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE e si rammarica del fatto che molte parti dei siti internet delle istituzioni dell'UE siano ancora disponibili solo in alcune lingue;
42. accoglie con favore l'impegno della Mediatrice per migliorare la partecipazione dei cittadini nel processo decisionale dell'Unione;
43. accoglie con favore la nuova versione del sito internet della Mediatrice, più dinamico e più facile da utilizzare per i cittadini europei; incoraggia la Mediatrice a sviluppare ulteriormente la traduzione in tutte le lingue dell'Unione delle sue pubblicazioni;
44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.
-

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0032

Strategia europea per le energie rinnovabili offshore

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su una strategia europea per le energie rinnovabili offshore (2021/2012(INI))

(2022/C 342/08)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,
- vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo ⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽³⁾ («direttiva sulle energie rinnovabili»),
- visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 ⁽⁴⁾ (regolamento TEN-E),
- visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 ⁽⁵⁾, attualmente oggetto di revisione,
- visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.

⁽³⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 463 del 21.12.2018, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 116.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'integrazione del sistema energetico ⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi energetici rinnovabili ⁽¹⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Ripartire la natura nella nostra vita»(COM(2020)0380) e la relativa risoluzione del 9 giugno 2021 con lo stesso titolo ⁽¹⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» (COM(2020)0301),
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» (COM(2020)0299),
- vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» (COM(2020)0562),
- vista la relazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Relazione 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia in applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima» (COM(2020)0950),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro» (COM(2020)0741),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020, (COM(2020)0824),
- viste la relazione n. 3/2015 dell'Agenzia europea dell'ambiente, del 1° ottobre 2015, dal titolo «Marine protected areas in Europe's seas — an overview and perspectives for the future» (Zone marine protette nei mari d'Europa — una panoramica e prospettive per il futuro) e la sua nota informativa del 6 ottobre 2020 dal titolo «Management effectiveness in the EU's Natura 2000 network of protected areas» (Efficacia della gestione nella rete di aree protette Natura 2000 dell'UE),
- visto l'accordo adottato in occasione della 21^a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (l'accordo di Parigi),

⁽⁹⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU C 371 del 15.9.2021, pag. 58.

⁽¹¹⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 43.

⁽¹²⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 56.

⁽¹³⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 45.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0338.

⁽¹⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0277.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0339/2021),
- A. considerando che l'UE ha ratificato l'accordo di Parigi nonché il Green Deal europeo e la legge europea sul clima di recente adozione, che stabiliscono un obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, onde conseguire l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 al più tardi, oltre ad obiettivi complementari al fine di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici globali;
- B. considerando che la transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra, altamente efficiente sotto il profilo energetico e fortemente basata sulle rinnovabili richiede una transizione rapida verso l'energia pulita che garantisca la sostenibilità, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'accessibilità economica dell'energia, come pure la necessaria infrastruttura energetica;
- C. considerando che, in virtù del significativo calo dei prezzi, l'energia elettrica rinnovabile offshore è divenuta una delle fonti energetiche con il prezzo più competitivo, con una diminuzione del costo medio ponderato e livellato globale della produzione di energia derivante dall'eolico offshore pari al 48 % fra il 2010 e il 2020, periodo nel quale tali valori sono passati da 0,14 EUR a 0,071 EUR per kWh, e quindi costituisce un elemento fondamentale nella transizione verde, aprendo la strada a un'economia moderna, efficiente in termini di utilizzo delle risorse e competitiva, nonché uno dei pilastri più importanti per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE; che l'energia rinnovabile offshore ha la capacità di utilizzare enormi fonti di energia per proteggere le famiglie dalla povertà energetica;
- D. considerando che la strategia dell'UE per le energie rinnovabili offshore dovrebbe tenere conto delle diverse caratteristiche geografiche dei bacini marittimi dell'UE, che rendono difficile sviluppare un approccio universale;
- E. considerando che quello della produzione di energia rinnovabile offshore dell'UE è un settore leader sul piano tecnologico, che dispone di un notevole potenziale per stimolare l'economia dell'UE sostenendo la crescita della produzione di energia pulita in Europa e in tutto il mondo;
- F. considerando che l'importo totale disponibile per i programmi di ricerca e sviluppo (R&S) dell'UE per l'energia eolica offshore negli ultimi dieci anni è stato di 496 milioni di EUR; che gli investimenti pubblici nelle attività di R&S nella catena del valore dell'energia eolica hanno già svolto un ruolo fondamentale nel consentire lo sviluppo del settore; che, secondo le stime, gli investimenti necessari per portare avanti la diffusione su vasta scala di energia rinnovabile offshore entro il 2050 ammontano a quasi 800 miliardi di EUR, di cui circa due terzi per finanziare l'infrastruttura di rete correlata e circa un terzo per la produzione offshore di energia; che il piano per la ripresa NextGenerationEU offre un'opportunità unica di mobilitare importi consistenti di capitali pubblici in aggiunta agli investimenti privati;
- G. considerando che le competenze e le qualifiche dei lavoratori sono fondamentali per il successo della strategia per le energie rinnovabili offshore;
- H. considerando che i porti dell'UE svolgono un ruolo cruciale nel garantire che l'energia eolica offshore sia efficiente sotto il profilo dei costi e fungono da punti di accesso per lo sviluppo locale nelle comunità costiere;
- I. considerando che il Mare del Nord è attualmente la regione leader nel mondo per quanto riguarda la capacità installata di energia eolica offshore; considerando che altri bacini marittimi europei come l'Atlantico, il Mediterraneo, il Mar Baltico e il Mar Nero sono località promettenti per intensificare la produzione e la diffusione dell'energia eolica offshore nell'UE; che gli Stati membri occidentali dell'UE che si affacciano sull'Atlantico hanno un elevato potenziale naturale sia per l'energia eolica prodotta da turbine offshore fissate al fondale sia per quella prodotta da turbine offshore galleggianti; che gli Stati membri meridionali dell'UE che si affacciano sul Mediterraneo hanno un elevato potenziale per l'energia eolica prodotta prevalentemente da turbine galleggianti; che gli Stati membri dell'UE che si affacciano sul Baltico hanno un elevato potenziale naturale per l'energia eolica prodotta da turbine offshore fissate al fondale; che gli Stati membri orientali dell'UE che si affacciano sul Mar Nero hanno un grande potenziale sia per l'energia eolica prodotta da turbine offshore fissate al fondale sia per quella prodotta da turbine offshore galleggianti;
- J. considerando che è necessario condurre ulteriori studi in merito all'impatto delle diverse tecnologie e infrastrutture per le energie rinnovabili offshore sugli ecosistemi marini, la biodiversità marina e le aree marine protette;

Mercoledì 16 febbraio 2022

- K. considerando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra dovrebbe essere accompagnata dal ripristino della natura, senza compromettere gli attuali obiettivi in materia di natura della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e senza lasciare indietro nessuno, come stabilito nel Green Deal europeo; che la transizione energetica dovrebbe essere equa e inclusiva;
- L. considerando che i progetti riguardanti le energie rinnovabili offshore e le loro valutazioni di impatto ambientale devono seguire l'approccio della gerarchia della mitigazione; che, quando le possibilità di evitare le ripercussioni sono inesistenti o molto ridotte, si dovrebbero adottare e attuare efficacemente misure di riduzione durante tutte le fasi, dalla scelta del sito, fino allo sfruttamento e allo smantellamento; che tali misure di mitigazione comprendono quelle contro il rumore subacqueo indicate nelle valutazioni di impatto ambientale;
- M. considerando che la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di istituire un importante progetto di collegamento degli elettrolizzatori;
- N. considerando che esiste la possibilità di beneficiare della compatibilità tra i requisiti in materia di spazio marittimo per garantire una maggiore conformità delle energie rinnovabili offshore alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030; che i parchi eolici offshore possono apportare benefici alla biodiversità marina se progettati e costruiti in modo sostenibile; che una forte espansione della produzione di energia eolica offshore richiede un approccio intelligente per garantire la sua coesistenza con le attività già in corso nelle aree interessate e per arrecare il minor danno possibile all'ambiente; che l'inquinamento acustico derivante dalla costruzione e dal funzionamento di impianti eolici, e soprattutto dal trasporto marittimo, ha un impatto sull'ecosistema marino e dovrebbe essere affrontato nella legislazione ambientale; che il coinvolgimento dei promotori di progetti riguardanti le energie rinnovabili fin dalle fasi iniziali contribuirà senza dubbio alla ripartizione corretta dello spazio marittimo; che la ripartizione dello spazio dovrebbe essere il risultato di una pianificazione congiunta dello spazio marittimo e di una gestione integrata delle zone costiere che vada oltre i confini nazionali; che i rendimenti dell'energia eolica offshore in termini di elettricità superano quelli delle turbine onshore e hanno maggiori probabilità di essere accettati da coloro che vivono nelle vicinanze;
- O. considerando che, nelle zone rigorosamente protette dell'UE, designate come tali nel quadro della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, non dovrebbe essere consentita nessuna attività umana, compresa l'energia rinnovabile;
- P. considerando che la strategia mira a fornire un quadro a lungo termine che promuova una coesistenza sana tra gli impianti offshore e gli altri usi dello spazio marittimo, contribuisca alla protezione dell'ambiente e consenta alle comunità di pescatori di prosperare;
- Q. considerando che una transizione giusta dei lavoratori del settore del petrolio e del gas offshore verso il settore delle energie rinnovabili offshore dovrebbe essere sostenuta migliorando il riconoscimento delle loro competenze e qualifiche; che è importante mantenere i più elevati standard sociali e ambientali;
- R. considerando che la diffusione delle energie rinnovabili offshore dipende dagli sforzi del settore pubblico e di quello privato; che le imprese pubbliche possono svolgere un ruolo accanto alle imprese private nel settore delle energie rinnovabili offshore; che la revisione delle norme in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici dovrebbe fornire maggiore flessibilità nell'attuazione della transizione verde, compresi i progetti riguardanti le energie rinnovabili offshore;
1. ritiene che lottare contro i cambiamenti climatici con la diffusione dell'energia offshore è essenziale per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e sostenere l'impegno dell'UE a conseguire l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050, in linea con i più recenti dati scientifici, come confermato nel Green Deal europeo e nel piano per la ripresa NextGenerationEU; sottolinea che un'economia a emissioni zero richiede la diffusione dell'energia rinnovabile su una scala senza precedenti; sottolinea che molti Stati membri sono in ritardo nella diffusione delle necessarie energie rinnovabili e delle relative infrastrutture; evidenzia altresì che tutti gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per sfruttare appieno il loro potenziale in termini di energie rinnovabili; sottolinea che l'UE non sarà in grado di rispettare i suoi impegni in materia di clima se non saranno adottate ulteriori azioni per accelerare la diffusione dell'energia offshore;

Mercoledì 16 febbraio 2022

2. invita la Commissione a fare delle energie rinnovabili offshore, insieme ad altre tecnologie energetiche pertinenti, una componente centrale del sistema energetico dell'UE entro il 2050;
3. sottolinea che i risparmi energetici, l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile sono tra i fattori determinanti per il conseguimento di un'economia a zero emissioni nette; ricorda l'impegno assunto dall'Unione a favore del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e sottolinea l'importanza di attuare tale principio in tutte le normative e le iniziative pertinenti;
4. sottolinea che gli obiettivi di produzione energetica associati alle energie rinnovabili offshore in tutti i bacini marittimi dell'UE sono pari ad almeno 60 GW entro il 2030 e 340 GW entro il 2050, come indicato nella comunicazione COM(2020)0741 della Commissione; ricorda che, secondo la valutazione di impatto della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2020)0562 ⁽¹⁶⁾, per intraprendere un percorso competitivo in termini di costi verso una riduzione del 55 % delle emissioni entro il 2030 la capacità installata dell'energia eolica offshore dovrebbe essere compresa fra i 70 e i 79 GW; invita gli Stati membri e i settori pubblico e privato a superare l'obiettivo di riduzione del 55 % entro il 2030; esorta la Commissione a rivedere le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato per garantire una transizione competitiva sotto il profilo dei costi, sostenuta da un mercato ben funzionante che promuova la diffusione dell'energia eolica offshore; osserva che esistono zone con un potenziale ampiamente inesplorato in termini di energie rinnovabili offshore, come le regioni dell'Atlantico, del Mediterraneo, del Mar Baltico e del Mar Nero; sottolinea che la decisione di trovare spazio per questa capacità aggiuntiva di energie rinnovabili offshore entro il 2030 riveste un'importanza fondamentale e dovrebbe essere considerata una priorità ed essere individuata nell'UE prima del 2023/2024 in modo da consentire la realizzazione delle strutture entro il 2030; evidenzia che la competitività dell'energia eolica offshore e dell'energia oceanica quali fonti energetiche continuerà a crescere e che i prezzi continueranno a diminuire di pari passo con l'ulteriore sviluppo e diffusione; sottolinea che l'energia rinnovabile offshore è una fonte di energia praticabile e che un sistema energetico sostenibile e affidabile deve combinare le energie rinnovabili offshore con altre tecnologie energetiche, opportunità di stoccaggio e un consumo energetico flessibile;
5. ritiene che le energie rinnovabili offshore debbano essere sostenibili lungo l'intera catena del valore e avere un impatto negativo limitato sull'ambiente e sulla coesione economica, sociale e territoriale; ricorda la promessa del Green Deal europeo di non lasciare indietro nessuno; sottolinea che il benessere delle persone dovrebbe essere al centro della transizione verde;
6. prende atto del vantaggio competitivo delle imprese e delle tecnologie dell'UE nel settore delle energie rinnovabili offshore; invita la Commissione a garantire che l'UE mantenga la leadership tecnologica, trattiene i talenti e fornisca energia sostenibile, sicura e a prezzi accessibili, tenendo conto nel contempo dei potenziali impatti sull'ambiente marino, compresi quelli connessi ai cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di mantenere tale vantaggio competitivo; sottolinea il potenziale di crescita significativa del settore e il suo contributo all'economia dell'UE, comprese le esportazioni di tecnologie e sistemi; sottolinea l'importanza di sostenere gli investimenti nelle attività di R&S e di basarsi su un sistema industriale innovativo per le tecnologie delle energie rinnovabili offshore, attraverso la collaborazione transfrontaliera e il partenariato nel contesto di Orizzonte Europa, per promuovere e sostenere solide catene del valore europee, che sono fondamentali per le transizioni gemelle, garantendo al contempo la rapida diffusione delle innovazioni sviluppate in tale settore; sottolinea l'importanza di posti di lavoro industriali di alta qualità per agevolare una transizione giusta;
7. sottolinea la necessità di mantenere una catena di approvvigionamento pulita, competitiva e sostenibile per le energie rinnovabili offshore nell'Unione europea; evidenzia pertanto che è necessario che i fornitori applichino i più elevati standard sanitari, ambientali, di sicurezza e di qualità, in conformità della certificazione e delle norme europee, determinati in un processo di dialogo con tutte le parti interessate pertinenti; sottolinea altresì la necessità di ridurre al minimo i costi di trasporto lungo la catena di approvvigionamento; ritiene che gli appalti pubblici dovrebbero tenere conto di tali elementi;
8. sottolinea che la diffusione delle energie rinnovabili offshore rappresenta un'opportunità ideale affinché le regioni ultraperiferiche e le isole decarbonizzino il proprio mix energetico e riducano drasticamente la propria dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili; chiede che sia rafforzata l'iniziativa «Energia pulita per le isole dell'UE», con un forte accento sulle energie rinnovabili offshore; ricorda che le isole sono particolarmente colpite dall'innalzamento del livello dei mari;
9. invita la Commissione a condurre quanto prima una valutazione di impatto che chiarisca gli effetti economici e socioeconomici delle energie rinnovabili offshore, prestando particolare attenzione ai posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi impieghi grazie al raggiungimento di 300-450 GW di capacità entro il 2050;

⁽¹⁶⁾ SWD(2020)0176.

Mercoledì 16 febbraio 2022

10. esorta le autorità locali competenti a valutare iniziative che stimolino le economie locali, posti di lavoro sostenibili locali e le attività economiche attraverso la diffusione delle energie rinnovabili offshore; chiede l'identificazione di sinergie fra i settori che possono sostenere al meglio la duplice transizione verde e digitale e contribuire a una ripresa economica a prova di futuro, parallelamente allo sviluppo di sinergie con le azioni che consentono il conseguimento di un'economia blu sostenibile;

Infrastrutture e reti

Investimenti nelle infrastrutture

11. evidenzia l'urgenza di migliorare e ampliare le infrastrutture esistenti, ferme restando la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la normativa dell'UE sulla natura, per consentire un maggiore uso di energia elettrica da fonti rinnovabili; deplora il fatto che diversi Stati membri non abbiano ancora raggiunto il loro obiettivo di interconnessione elettrica pari al 10 % entro il 2020 e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire infrastrutture adeguate, come le linee di trasmissione, per l'integrazione e il trasporto dell'energia elettrica offshore prodotta a partire dalle energie rinnovabili offshore; rammenta l'obiettivo di interconnessione elettrica del 15 % fissato dall'UE per il 2030, definito all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima; invita la Commissione a presentare una proposta che possa accelerare il conseguimento dell'obiettivo di interconnessione; ritiene che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero elaborare accordi in materia di infrastrutture energetiche offshore con le regioni geografiche limitrofe;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'infrastruttura adeguata nell'UE al fine di assicurare una diffusione delle energie rinnovabili offshore efficace sotto il profilo dei costi;

13. sottolinea l'importanza di garantire uno sviluppo sostenibile e responsabile del settore delle energie rinnovabili offshore, tenendo conto del ruolo importante del trasporto marittimo e dei porti marittimi; evidenzia che lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore dovrebbe tenere conto della necessità di corsie e di corridoi di accesso marittimo sicuri e di zone di ancoraggio per la navigazione, nonché dello sviluppo futuro di corsie di accesso marittimo ai porti; sottolinea l'importanza di porti marittimi moderni, sostenibili e innovativi per l'assemblaggio, la produzione e la manutenzione delle apparecchiature legate alle energie rinnovabili offshore, nonché i notevoli investimenti necessari per ammodernare le infrastrutture portuali, compresi i terminali di trasporto, e le navi per poter fornire tali servizi; pone in rilievo il ruolo dei porti marittimi quali punti di approdo onshore per l'energia rinnovabile generata offshore e la logistica associata e quali poli strategici per le energie rinnovabili per la connessione alla rete elettrica offshore e gli interconnettori transfrontalieri;

14. segnala che l'accesso alle energie rinnovabili offshore contribuirà altresì all'ecologizzazione dei porti, anche in termini di fornitura di energia elettrica a terra per le navi ormeggiate e il loro sviluppo come cluster industriali circolari; sottolinea che i piani degli Stati membri per la gestione dello spazio marittimo dovrebbero essere compatibili con le tendenze future, compresi i nuovi flussi di traffico, le nuove rotte di navigazione e le maggiori dimensioni delle navi, e dovrebbero garantire la coesistenza delle infrastrutture energetiche offshore con le rotte dei trasporti marittimi, l'industria della pesca, i sistemi di separazione del traffico, le zone di ancoraggio, l'accesso e le attività delle navi e lo sviluppo portuale; è fermamente convinto che sia necessario garantire alle navi che transitano nei pressi delle infrastrutture delle energie rinnovabili offshore i più elevati livelli di sicurezza, compresa una copertura sufficiente dei servizi di assistenza al traffico marittimo e la fornitura di navi per il soccorso in caso di emergenza nella zona;

15. accoglie con favore la proposta della Commissione di revisione del regolamento TEN-E, che mira a conseguire l'obiettivo del Green Deal europeo e ad adattare la normativa all'obiettivo di 1,5 °C, come pure l'attenzione rivolta alle esigenze e alle priorità del settore delle energie rinnovabili offshore; evidenzia che lo sviluppo di impianti eolici offshore ibridi e radiali che siano sostenibili ed efficienti per la produzione, l'interconnessione e la trasmissione richiede sforzi pubblici e privati lungimiranti in termini di progettazione e investimenti; crede fermamente che i quadri normativi dovrebbero agevolare gli investimenti ex ante; sottolinea la necessità di garantire il coordinamento e l'allineamento fra i piani di sviluppo delle reti onshore e offshore, anche individuando punti di approdo per i collegamenti offshore e l'utilizzo delle reti onshore; esorta gli Stati membri ad accelerare la realizzazione della necessaria infrastruttura di rete per agevolare la transizione verde, nell'ambito della quale l'elettrificazione riveste un ruolo fondamentale; riconosce che gli ingenti investimenti realizzati, spesso mobilitati in contemporanea, renderanno necessaria una pianificazione attenta e precisa;

16. sottolinea l'importanza di definire e di concordare congiuntamente una cooperazione sulla quantità di energie rinnovabili offshore da produrre in ciascun bacino marittimo da parte degli Stati membri nel 2030, 2040 e 2050, nell'ottica di garantire la sicurezza degli investimenti e il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici;

Mercoledì 16 febbraio 2022

17. riconosce il potenziale delle energie rinnovabili offshore in tutti i bacini marittimi europei e invita la Commissione e gli Stati membri a compiere ulteriori progressi nelle tecnologie fondamentali che sfrutteranno tale energia;
18. accoglie con particolare favore l'impegno della Commissione in relazione alla strategia volta a facilitare il dialogo sulla sostenibilità sociale, economica e ambientale dell'energia rinnovabile offshore e a promuovere una «comunità di pratiche» in cui tutte le parti interessate, tra cui l'industria, le ONG, i pescatori e gli scienziati, possano scambiare opinioni, condividere esperienze e lavorare a progetti comuni in una fase precoce;
19. riconosce i potenziali vantaggi offerti dalla combinazione degli impianti di produzione offshore e le installazioni di trasmissione nelle gare d'appalto; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le sfide possibili e potenziali di questo approccio globale in relazione agli appalti e a valutarne l'applicabilità a diversi sistemi; evidenzia che tale analisi deve tenere conto delle possibili problematiche per quanto riguarda la garanzia di incentivi e la pianificazione ottimale delle reti di trasmissione offshore e onshore;
20. rammenta che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore offre altresì l'opportunità di produrre idrogeno rinnovabile, come indicato nelle comunicazioni della Commissione COM(2020)0741, COM(2020)0299 e COM(2020)0301;
21. prende atto della complementarità intrinseca fra le diverse tecnologie delle energie rinnovabili in termini di condivisione delle infrastrutture, sinergie fra le catene di approvvigionamento e maggiore affidabilità della produzione di energia aggregata;
22. sottolinea la necessità di investimenti nelle infrastrutture per sostenere l'espansione del settore delle energie rinnovabili offshore, in particolare di investimenti nei porti affinché essi possano accogliere turbine e componenti di dimensioni maggiori, offrire attività di gestione e manutenzione (comprese strutture di formazione) e costruire centri di smantellamento e produzione per gli impianti eolici offshore galleggianti e fissati al fondale; evidenzia che le energie rinnovabili offshore diventeranno fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e che occorre adottare le misure necessarie per proteggere le infrastrutture dagli attacchi informatici;

Collaborazione degli Stati membri

23. indica che la collaborazione degli Stati membri è fondamentale per massimizzare l'uso efficiente delle risorse energetiche offshore tenendo conto delle specificità di ciascuna zona; pone in rilievo l'importanza della cooperazione energetica nel Mare del Nord e la necessità di includere nuovamente il Regno Unito; osserva che l'attuale quadro giuridico andrebbe migliorato per agevolare in misura sufficiente tale collaborazione; è fermamente convinto che il mancato rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri e i paesi terzi interconnessi ostacolerà la diffusione dell'energia offshore; esorta la Commissione e gli Stati membri a intraprendere senza ulteriore indugio le azioni necessarie; incoraggia gli Stati membri a coordinare e a presentare immediatamente piani per lo sviluppo offshore;
24. sottolinea che sarebbe opportuno promuovere la cooperazione regionale a livello di bacino marittimo fra gli Stati membri e gli Stati limitrofi mediante una pianificazione congiunta, rimuovendo gli ostacoli normativi e creando mappe di utilizzo dello spazio marittimo regionale che siano accessibili a tutte le parti interessate e regolarmente riviste attraverso un quadro comune di monitoraggio;
25. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di coordinarsi con gli Stati membri per sostenere la produzione di almeno 100 MW di energia del moto ondoso e delle maree entro il 2025 e di almeno 1 GW entro il 2030;
26. si compiace della proposta di regolamento della Commissione sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/20131, e sostiene la creazione di un punto di contatto unico per ciascun corridoio prioritario di rete offshore, che dovrebbe facilitare il coordinamento fra gli Stati membri e la procedura autorizzativa dei progetti per le energie rinnovabili offshore di interesse comune;

Teleriscaldamento e teleraffrescamento

27. osserva che l'energia elettrica e il riscaldamento e il raffrescamento diretti prodotti utilizzando energie rinnovabili offshore possono contribuire a rendere più ecologici tutti gli usi finali dell'energia elettrica, come le pompe di calore, determinando una riduzione e infine l'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra; evidenzia la possibile integrazione delle energie rinnovabili offshore nel teleriscaldamento mediante l'energia elettrica pulita e le pompe di calore;

Mercoledì 16 febbraio 2022

28. invita la Commissione ad analizzare le migliori pratiche provenienti dai mercati di teleriscaldamento e teleraffrescamento maturi nell'interesse dei mercati emergenti; evidenzia che gli Stati membri sono in grado di incrementare la capacità di stoccaggio di riscaldamento e raffrescamento e, pertanto, di incoraggiare la diffusione delle principali energie rinnovabili offshore fluttuanti; sottolinea che la mancanza di dati e l'assenza di un collegamento con le strategie di ristrutturazione degli edifici a livello comunale stanno rallentando l'ulteriore integrazione delle fonti di energia rinnovabili nei mercati del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;

29. sottolinea il ruolo che le autorità locali e nazionali svolgono nella pianificazione strategica del riscaldamento e del raffrescamento e nel sostegno agli operatori del teleriscaldamento o del teleraffrescamento rendendo gli investimenti privi di rischi e agevolando l'accesso ai finanziamenti diretti del settore pubblico;

Ricerca e sviluppo

30. è fermamente convinto che l'UE e gli Stati membri dovrebbero sostenere la ricerca in materia di interconnettori multifunzione e il loro sviluppo; sottolinea la necessità di creare un quadro a lungo termine per gli interconnettori multifunzione che possa integrare efficacemente i mercati offshore e onshore; invita la Commissione a sostenere i produttori di diverse attrezzature nello sviluppo di uno standard comune che garantisca la compatibilità e l'interoperabilità tra gli interconnettori; sottolinea che le nuove tecnologie, come gli interconnettori multifunzione, devono essere progettate, testate, verificate e rese prive di rischi per accelerarne l'ingresso sul mercato; chiede la creazione di condizioni quadro adeguate per garantire un rapido sviluppo di tali tecnologie;

31. esorta la Commissione, gli Stati membri e il settore privato a incrementare gli investimenti a favore della ricerca e dello sviluppo in ambiti quali la progettazione di energie rinnovabili offshore circolari che tengano conto della natura, nonché in tecnologie per il riciclo e lo smantellamento degli impianti per le energie rinnovabili offshore;

32. sottolinea che il settore delle energie rinnovabili offshore dell'UE dipende dall'importazione di materie prime e componenti per la produzione e che la catena di approvvigionamento di tali materiali dovrebbe essere protetta; ribadisce che è necessario che i fornitori applichino i più elevati standard sanitari, ambientali, di sicurezza e di qualità, in conformità della certificazione e delle norme europee;

33. è fermamente convinto che l'UE e gli Stati membri dovrebbero sostenere la ricerca e lo sviluppo in materia di parchi eolici, impianti per la produzione di energia dal moto ondoso e dalle maree e centrali elettriche galleggianti, che possano essere adeguati alle diverse condizioni del fondale marino in Europa; sottolinea inoltre, a tale riguardo, la necessità di sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'ampliamento e la commercializzazione della decarbonizzazione dell'intera catena del valore delle energie rinnovabili offshore, delle tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili, come l'energia eolica offshore, per decarbonizzare altri settori e dell'accoppiamento dei settori;

34. sottolinea la necessità di sfruttare le energie rinnovabili offshore nelle acque profonde; evidenzia che le tecnologie galleggianti consentono di accedere a velocità del vento più elevate e costanti che possono anche ridurre al minimo l'impatto ambientale delle turbine e ridurre la pressione associata alla pianificazione costiera; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e innovazione in relazione a tecnologie come le piattaforme galleggianti; sottolinea che questa è un'ottima opportunità per l'UE di diventare un leader mondiale nelle tecnologie delle energie rinnovabili offshore che saranno fondamentali per la decarbonizzazione;

35. reputa essenziale disporre di segmenti importanti delle catene del valore delle energie rinnovabili in Europa per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE e offrire vantaggi economici significativi ai residenti; chiede misure adeguate per sostenere il ruolo dei contenuti europei locali nella catena di approvvigionamento e nella normativa concernenti la strategia in materia di energia rinnovabili;

36. accoglie con favore il fatto che la Commissione e la Banca europea per gli investimenti si siano impegnate a collaborare con altre istituzioni finanziarie per sostenere investimenti strategici e ad alto rischio nelle energie offshore attraverso InvestEU, garantendo nel contempo che l'UE rimanga un leader tecnologico;

37. invita la Commissione e gli Stati membri, nel contesto del Green Deal europeo, a fare un uso migliore dei fondi dell'Unione per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore nei territori ultraperiferici e nelle isole, così da ridurre in modo efficiente la loro dipendenza dai combustibili fossili;

Mercoledì 16 febbraio 2022

38. evidenzia che l'espansione delle energie rinnovabili offshore richiederà una manodopera altamente specializzata e qualificata e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per prevenire una penuria di lavoratori qualificati, garantendo condizioni di lavoro attraenti che tengano conto di aspetti quali la salute e la sicurezza; sostiene l'ambizione della Commissione di assistere le autorità nazionali e regionali competenti nella creazione e nello svolgimento di programmi di istruzione e formazione specifici sulle energie rinnovabili offshore ed evidenzia la necessità di sviluppare un pool di competenze nel settore delle energie rinnovabili offshore; invita la Commissione a inserire il settore delle energie rinnovabili offshore nella sua prossima agenda europea per le competenze al fine di aiutare le persone, le multinazionali e le PMI a sviluppare le competenze necessarie per detto settore; sottolinea l'importanza dell'occupazione femminile nell'ambiente altamente tecnico del settore delle energie offshore;

39. ritiene che durante l'intero ciclo del progetto sia fondamentale progettare, sviluppare e diffondere le energie rinnovabili offshore in maniera circolare e rinnovabile; sottolinea in particolare che la notevole quantità di metalli e minerali necessaria per sostenere la crescita delle tecnologie rinnovabili deve essere reperita in modo responsabile e circolare;

40. pone in evidenza l'opportunità significativa di produrre idrogeno rinnovabile offshore, che può contribuire a un più ampio sviluppo del mercato dell'idrogeno rinnovabile; invita la Commissione a valutare in che modo le fonti di energia rinnovabili offshore possano aprire la strada allo sviluppo della produzione di idrogeno rinnovabile;

41. sottolinea l'importanza degli investimenti pubblici e privati nel settore delle energie rinnovabili offshore per la diffusione su vasta scala delle relative tecnologie; ribadisce l'appello rivolto alla Commissione ad adattare Orizzonte Europa allo sviluppo, alla diffusione e alla commercializzazione di tecnologie e innovazioni all'avanguardia nell'Unione per colmare le lacune fra l'innovazione e la diffusione sul mercato offrendo finanziamenti del rischio per le tecnologie alle fasi iniziali e i progetti dimostrativi e sviluppando catene del valore precoci volte a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, anche con l'obiettivo di ridurre i divari esistenti fra gli Stati membri;

42. evidenzia che le competenze rafforzate in materia di energie rinnovabili offshore e le conoscenze specifiche del settore sono risorse che possono essere esportate nei paesi terzi e che possono dunque sostenere l'esportazione di servizi dell'UE e contribuire ad attenuare i cambiamenti climatici a livello globale;

Autorizzazioni e piani di gestione dello spazio marittimo***Semplificazione del rilascio delle autorizzazioni***

43. sottolinea che per conseguire gli obiettivi per il 2030 e il 2050 è necessario accelerare la diffusione delle energie rinnovabili offshore; sottolinea che occorre una gestione più sostenibile dello spazio marittimo e delle coste per sfruttare appieno il potenziale delle energie rinnovabili offshore; è fermamente convinto che un processo adeguato di pianificazione dello spazio marittimo debba essere accompagnato da un solido approccio in materia di partecipazione pubblica, affinché i punti di vista di tutte le parti interessate e delle comunità costiere siano presi in considerazione; osserva che l'enorme interesse per le energie rinnovabili offshore comporterà un numero crescente di domande di autorizzazione; invita gli Stati membri a semplificare con urgenza le procedure pertinenti e a coordinare i loro sforzi; incoraggia gli Stati membri ad accettare i punti di contatto unici;

44. prende atto dell'attuale lentezza nel lancio dei progetti riguardanti le energie rinnovabili offshore e dell'urgenza di accelerarlo per conseguire gli obiettivi per il 2030 e il 2050; osserva che la semplificazione delle procedure e delle norme tecniche degli Stati membri agevolerà una più rapida implementazione; invita gli Stati membri a istituire un processo trasparente e a prendere in considerazione l'introduzione di limiti temporali per il rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni e gli studi ambientali e le consultazioni delle parti interessate necessari, nonché a introdurre limiti temporali per l'autorizzazione quando sia stata presentata la documentazione completa, con un termine per l'adozione della decisione; sottolinea l'importanza di abbreviare le procedure ove necessario e di adottare misure per garantire il rispetto dei termini;

45. sottolinea l'importanza e il potenziale di una pre-approvazione dell'autorizzazione dei siti di sviluppo di impianti offshore, nonché dell'installazione delle linee di collegamento e trasmissione al fine di eliminare l'incertezza in merito ai progetti e ridurre i tempi di realizzazione;

Mercoledì 16 febbraio 2022

46. ritiene che sia fondamentale creare un ampio consenso pubblico in merito ai progetti riguardanti le energie rinnovabili offshore, coinvolgendo gli attori locali per aumentare l'accettazione pubblica dell'energia eolica offshore e delle grandi infrastrutture che richiede; chiede una partecipazione trasparente e significativa delle comunità costiere, comprese quelle situate nelle regioni più periferiche e nelle isole, e delle altre parti interessate ai progetti; sottolinea l'importanza di accrescere la fiducia del pubblico nella capacità delle energie rinnovabili di garantire l'indipendenza energetica e approvvigionamenti energetici sicuri; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a creare sportelli unici con informazioni semplificate sulle possibilità di finanziamento di progetti dimostrativi riguardanti tecnologie d'avanguardia in materia di energie rinnovabili offshore;

Allineamento dei piani di gestione dello spazio marittimo e dei piani energetici e climatici nazionali

47. osserva che lo spazio totale necessario per garantire che la capacità eolica offshore dei mari settentrionali soddisfi gli obiettivi per il 2050 dovrebbe essere del 2,8 %; è fermamente convinto che la partecipazione dei promotori delle energie rinnovabili offshore a uno stadio precoce del processo contribuirà a una ripartizione corretta dello spazio marittimo; sottolinea che la ripartizione dello spazio dovrebbe essere il risultato di una pianificazione congiunta dello spazio marittimo e di una gestione integrata delle zone costiere che vada oltre i confini nazionali; chiede un processo trasparente e che i piani regionali di gestione dello spazio marittimo siano accessibili al fine di agevolare un approccio precoce e inclusivo per tutte le parti interessate;

48. richiama l'attenzione sulle raccomandazioni del progetto relativo al multiuso nei mari europei finanziato da Orizzonte 2020, che prende in esame le opportunità del multiuso nei mari europei in cinque bacini marittimi dell'UE; ricorda che lo sviluppo sostenibile degli oceani non può più dipendere da una gestione monosettoriale, ma richiede un approccio più olistico e integrato, e che il multiuso non si limita alla condivisione dello «stesso» spazio marittimo, ma dovrebbe comprendere l'uso congiunto delle infrastrutture e di altre risorse e attività congiunte;

49. sottolinea l'urgenza di garantire uno spazio sufficiente per lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore e ritiene che le esigenze del multiuso dovrebbero essere agevolate e incentivate proattivamente attraverso organismi pubblici di regolamentazione e i rispettivi programmi di sostegno, che vadano ben oltre le semplici soluzioni di pianificazione dello spazio; osserva che, nell'elaborazione dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri sono stati invitati a perseguire non solo i migliori dati disponibili e un'ampia partecipazione pubblica, ma anche opportunità di co-ubicazione delle attività marittime;

50. osserva che a norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri erano tenuti a presentare i loro piani nazionali per l'energia e il clima entro il 31 dicembre 2019 e devono presentare relazioni sullo stato di attuazione ogni due anni; rammenta che a norma della direttiva 2014/89/UE, gli Stati membri dovevano elaborare piani per la gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021; deplora il fatto che non tutti gli Stati membri abbiano finora presentato i loro piani di gestione dello spazio marittimo ed esorta la Commissione ad agire; sottolinea il rischio di incompatibilità tra i piani nazionali per l'energia e il clima e i piani per la gestione dello spazio marittimo per quanto concerne la ripartizione dello spazio; sottolinea la necessità di allineare urgentemente la direttiva sui piani per la gestione dello spazio marittimo e il regolamento sui piani nazionali per l'energia e il clima, nonché altre normative europee pertinenti; esorta gli Stati membri a coordinare e a definire immediatamente piani per lo sviluppo offshore per il 2030 e dopo il 2030;

51. si compiace a tale riguardo dell'obiettivo della strategia di fornire un quadro a lungo termine che promuova una coesistenza sana tra le infrastrutture offshore e gli altri usi dello spazio marittimo e che contribuisca alla protezione dell'ambiente;

52. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio completo e olistico in relazione al ciclo di vita nel pianificare e implementare una capacità da 300 GW a 450 GW di energia rinnovabile offshore entro il 2050;

53. chiede alla Commissione di analizzare gli effetti dello smantellamento degli impianti offshore e di adottare, se necessario, una strategia dell'UE per lo smantellamento sostenibile delle infrastrutture offshore al fine di ridurre al minimo gli effetti economici, ambientali e di sicurezza; sottolinea che tale strategia dovrebbe comprendere lo smantellamento delle infrastrutture esistenti e le attività di smantellamento future; sottolinea che un futuro quadro giuridico a livello dell'UE sarà necessario solo se l'analisi in questione metterà in luce lacune significative nel quadro e negli strumenti giuridici attualmente in vigore negli Stati membri dell'UE; esorta la Commissione a istituire un quadro di monitoraggio semplice che possa garantire una comunicazione trasparente ed efficace in merito ai progressi compiuti nella diffusione delle energie rinnovabili offshore, mostrando se gli Stati membri sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di capacità GW stabiliti per il 2030 e il 2050; ritiene che la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento, in linea con gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili, se la diffusione di queste ultime stia avvenendo nelle tempistiche stabilite;

Mercoledì 16 febbraio 2022

54. chiede di imporre entro il 2025 il divieto a livello dell'UE di smaltire in discarica le pale delle turbine eoliche smantellate, al fine di garantire la circolarità, ridurre al minimo gli effetti ambientali negativi sul suolo e gli oceani e aumentare il livello di protezione del suolo;

Assetto del mercato

55. sottolinea che la diffusione delle energie rinnovabili offshore dipende dall'attuazione adeguata di regole di mercato ben concepite e da un quadro normativo stabile, data la lunga durata di tali investimenti; sottolinea che il costo dell'energia eolica offshore è drasticamente diminuito negli ultimi venti anni e invita di conseguenza la Commissione e gli Stati membri a garantire le migliori condizioni quadro possibili per uno sviluppo dell'energia eolica offshore orientato al mercato; sottolinea che senza l'eliminazione quanto più rapida possibile dei combustibili fossili e delle sovvenzioni a loro favore e senza un aumento considerevole della produzione di energia eolica offshore, la realizzazione degli obiettivi relativi alle fonti energetiche rinnovabili e la limitazione del riscaldamento globale a meno di 1,5 °C entro la fine del secolo saranno impossibili;

56. chiede che la valutazione della ripartizione dei costi e dei benefici tra la generazione e la trasmissione dell'energia rinnovabile offshore sia sostenibile e praticabile dal punto di vista socioeconomico, garantendo incentivi adeguati e un quadro normativo stabile per i promotori; sottolinea che l'incertezza riguardante la ripartizione dei costi e dei benefici ha un effetto deterrente per le imprese nell'avvio di progetti riguardanti le energie rinnovabili; invita la Commissione ad accelerare la pubblicazione di orientamenti dell'UE sulla condivisione dei costi e dei benefici dei progetti ibridi offshore;

57. sottolinea che gli attuali strumenti di finanziamento dell'UE, come il meccanismo per collegare l'Europa, possono contribuire a mobilitare i finanziamenti necessari per promuovere soluzioni transfrontaliere in materia di energie rinnovabili e progetti congiunti all'interno dell'UE; osserva che il meccanismo per collegare l'Europa può essere utilizzato per identificare potenziali siti di sviluppo delle energie offshore e finanziare gli studi e i lavori di costruzione necessari per progetti che coinvolgono due o più Stati membri dell'UE;

58. chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri, se del caso, a includere progetti riguardanti le energie rinnovabili offshore nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza e negli altri programmi nazionali finanziati con i fondi dell'UE;

59. chiede una revisione dell'attuale quadro normativo che disciplina i mercati dell'energia elettrica nell'UE al fine di agevolare la diffusione delle energie rinnovabili offshore ed eliminare ostacoli artificiali al commercio, i prezzi fissi, le sovvenzioni e altri meccanismi di distorsione del mercato che impediscono l'ulteriore integrazione positiva delle energie rinnovabili offshore; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare con attenzione la possibilità di creare apposite zone di offerta offshore e ad analizzare le zone di offerta esistenti e la loro idoneità per l'integrazione della crescente capacità delle energie rinnovabili offshore; chiede alla Commissione di identificare gli attuali meccanismi normativi che promuovono efficacemente l'integrazione delle energie rinnovabili offshore in un mercato energetico ben funzionante nel quadro di un modello adeguato alle esigenze future comprendente l'agevolazione di progetti ibridi e di nuove forme di collaborazione; invita la Commissione a prendere in esame migliori condizioni per lo sviluppo dei progetti ibridi al fine di garantire una migliore e più rapida attuazione dei progetti ibridi riguardanti le energie rinnovabili offshore e condizioni più flessibili per stimolare l'innovazione, comprese nuove categorie di attivi, in particolare per i parchi eolici offshore collegati a interconnettori per due o più mercati; riconosce che le tariffe dovrebbero tenere conto dei rischi legati al fatto di essere fra i primi nel settore industriale a investire nella messa a punto di una nuova tecnologia;

60. sottolinea la necessità di un assetto di mercato interamente compatibile con le energie rinnovabili offshore, compresa la necessità di garantire una configurazione ottimale delle zone di offerta delle energie rinnovabili offshore; ritiene che le infrastrutture delle energie rinnovabili offshore a livello della trasmissione dovrebbero essere regolamentate sulla base di norme non vincolanti, con una separazione dei ruoli e delle responsabilità chiaramente definita in termini di responsabilità dei sistemi, accesso di terzi e trasparenza di tariffe e condizioni, contribuendo in tal modo al mercato unico e all'Unione dell'energia;

61. riconosce che ai fini della transizione all'energia pulita è necessario tenere conto della sostenibilità e dell'impronta di carbonio dell'intera catena del valore nello sfruttamento delle energie rinnovabili offshore e di altre tecnologie energetiche; sottolinea che le procedure di appalto per le energie offshore dovrebbero prevedere criteri di sostenibilità;

62. riconosce che l'idrogeno rinnovabile svolgerà un ruolo fondamentale nel percorso dell'UE verso la neutralità carbonica entro il 2050; sottolinea che le energie rinnovabili offshore, data la grande portata del progetto e la loro elevata capacità, svolgeranno un ruolo essenziale per accelerare la produzione di idrogeno rinnovabile; ritiene che sia necessario sostenere la ricerca e lo sviluppo per incentivare l'industria ad adottare l'idrogeno rinnovabile sul mercato attraverso grandi progetti commerciali, creando in tal modo una domanda concreta e sostenibile in settori in cui la riduzione delle emissioni è difficile da realizzare;

Mercoledì 16 febbraio 2022

o

o o

63. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0033

Valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE (2020/2136(INI))

(2022/C 342/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 50 e 8,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la notifica trasmessa dal Regno Unito il 29 marzo 2017 al Consiglio europeo in merito alla sua intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 TUE, del 15 dicembre 2017, per la seconda fase dei negoziati sulla Brexit, e del 23 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito,
- vista la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017, che stabilisce le direttive per la negoziazione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, e vista la decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018, che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 e che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in vista di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e stabilisce altresì direttive di negoziato supplementari,
- viste la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato⁽¹⁾ e le direttive contenute nell'addendum alla medesima per la negoziazione di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono state rese pubbliche,
- viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea⁽²⁾, del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito⁽³⁾, del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito⁽⁴⁾, del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito⁽⁵⁾, del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea⁽⁶⁾, del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso⁽⁷⁾ e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁽⁸⁾,
- vista la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.

⁽²⁾ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU C 171 del 6.5.2021, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU C 294 del 23.7.2021, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 90.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁰⁾,
 - vista la dichiarazione della Commissione per la sessione plenaria del Parlamento europeo del 16 aprile 2019,
 - visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹¹⁾ («l'accordo di recesso») e la dichiarazione politica che lo accompagna, la quale definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («la dichiarazione politica») ⁽¹²⁾,
 - vista la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo ⁽¹³⁾,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 10 dicembre 2018 nella causa C-621/18, *Andy Wightman e a. contro Secretary of State for Exiting the European Union*, ECLI:EU:C:2018:999,
 - vista l'analisi approfondita del servizio Ricerca del Parlamento europeo del novembre 2020, dal titolo «Article 50 TEU in practice: How the EU has applied the 'exit' clause» (L'articolo 50 TUE nella pratica: come l'UE ha applicato la clausola di recesso),
 - visto lo studio del marzo 2021, commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo, dal titolo «Interpretazione e attuazione dell'articolo 50 TUE — Analisi giuridica e istituzionale»,
 - visto l'accordo di Belfast del 10 aprile 1998, firmato dal governo del Regno Unito, dal governo dell'Irlanda e dagli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («l'accordo del Venerdì santo»),
 - visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - visto il parere della commissione per gli affari esteri,
 - vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0357/2021),
- A. considerando che l'obiettivo della presente relazione è quello di analizzare il modo in cui sono state interpretate e applicate le disposizioni dell'articolo 50 TUE e il modo in cui è stata organizzata e condotta la procedura di recesso del Regno Unito dall'UE a norma del medesimo articolo, ivi compresi gli insegnamenti appresi per il diritto dell'UE e il funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che le riflessioni sull'attuazione dell'articolo 50 TUE contribuiscono a una migliore comprensione delle componenti fondamentali dell'identità costituzionale dell'UE, dei principi alla base dell'integrazione europea, dell'importanza dell'autonomia decisionale e del diritto di regolamentazione, tutti aspetti di cui si terrà conto in sede di future modifiche dei trattati;
- C. considerando che l'articolo 50 TUE affronta l'incertezza e l'ambiguità preesistenti in merito al diritto di recesso dall'UE, conferendo esplicitamente agli Stati membri il diritto unilaterale di recedere senza condizioni, fatta salva la conformità alle rispettive norme costituzionali nazionali;
- D. considerando che l'articolo 50 TUE, prevedendo in modo esplicito il recesso a norma della legislazione dell'UE, stabilisce l'unica procedura in base alla quale uno Stato membro può legalmente recedere dall'UE;

⁽¹⁰⁾ GU C 331 del 17.8.2021, pag. 38.

⁽¹¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- E. considerando che l'articolo 50 TUE non fa menzione, o non in modo sufficientemente chiaro, di numerosi aspetti della procedura che sono emersi durante il recesso del Regno Unito dall'Unione;
- F. considerando che l'articolo 50 TUE non impone requisiti formali per la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione, né per quanto riguarda il termine o la revoca di tale notifica; che l'articolo 50 TUE non prevede esplicitamente la possibilità di un regime transitorio;
- G. considerando che l'articolo 50 TUE non definisce requisiti specifici per l'eventuale proroga del termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, il che permette quindi una certa flessibilità del processo negoziale;
- H. considerando che l'articolo 50 TUE conferma che l'adesione all'UE è volontaria, il che implica che uno Stato membro non può essere costretto a rimanere o a recedere; che la decisione di recedere dall'Unione è una decisione sovrana di uno Stato membro, adottata conformemente all'ordinamento costituzionale interno dello Stato che recede;
- I. considerando che il principio di leale cooperazione richiede che la notifica sia presentata non appena sia stata presa la decisione di recedere;
- J. considerando che, nella sentenza del 10 dicembre 2018 nella causa *Andy Wightman e a. contro Secretary of State for Exiting the European Union*, la CGUE ha chiarito che lo Stato membro che recede è libero di revocare unilateralmente la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione fintanto che i trattati continuano a essere applicabili allo Stato membro in questione;
- K. considerando che l'articolo 50 TUE non è chiaro riguardo all'applicazione di alcune parti dell'articolo 218 TFUE diverse dal paragrafo 3;
- L. considerando che la decisione di uscire dall'UE, quale espressa dal popolo britannico — nonostante una maggioranza di cittadini in Scozia e Irlanda del Nord abbiano votato per rimanere — è stata rispettata in linea con i valori di libertà e democrazia sanciti nell'articolo 2 TUE;
- M. considerando che il referendum nel Regno Unito non è stato accompagnato da una quantità sufficiente di campagne di sensibilizzazione, dal momento che ai cittadini non è mai stato delineato un quadro chiaro delle relazioni che il loro paese avrebbe avuto con l'UE dopo il recesso e che sono stati spesso fuorviati per quanto riguarda le implicazioni del recesso, con particolare riferimento all'Irlanda del Nord, il che mette in luce i rischi e le sfide derivanti dalla disinformazione;
- N. considerando che l'articolo 50 TUE conferisce alle istituzioni dell'Unione una «competenza orizzontale eccezionale», in virtù della quale esse hanno facoltà di negoziare un accordo che contempra tutti gli aspetti necessari per predisporre il recesso di uno Stato membro;
- O. considerando che nel processo di recesso tutte le istituzioni dell'UE hanno svolto un ruolo decisivo ai fini dell'interpretazione e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 50 TUE e nel ridurre al minimo le ripercussioni negative sotto il profilo istituzionale, salvaguardando l'unità degli Stati membri e assicurando un recesso ordinato;
- P. considerando che l'approccio in due fasi adottato da Michel Barnier, capo negoziatore per conto della Commissione, è risultato essere quello corretto;
- Q. considerando che, a norma del TUE, i cittadini sono direttamente rappresentati, al livello dell'Unione, nel Parlamento europeo; che il Parlamento prende parte alla procedura decisionale di cui all'articolo 50 TUE ed esercita un controllo politico generale, come previsto all'articolo 14 TUE, e dovrebbe pertanto essere strettamente associato ai negoziati di recesso in modo da poter dare la sua approvazione a norma dell'articolo 50 TUE;
- R. considerando che, nella procedura delineata nell'articolo 50 TUE e come in tutti i casi di accordi internazionali negoziati secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, il Parlamento svolge un ruolo marginale che si limita alla mera approvazione di un possibile accordo di recesso; che, nonostante queste limitazioni, il Parlamento ha partecipato in maniera attiva sin dall'inizio al processo di recesso e si è impegnato a tutelare gli interessi dei cittadini dell'UE e a salvaguardare l'integrità dell'Unione europea durante l'intero processo;
- S. considerando che il Parlamento ha svolto un ruolo decisivo nel rappresentare tutti i cittadini dell'UE, sia dell'UE-27 che del Regno Unito, durante il processo;

Mercoledì 16 febbraio 2022

- T. considerando che il recesso del Regno Unito ha avuto un impatto sulla composizione del Parlamento europeo, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo;
- U. considerando che il processo di recesso ha determinato un clima di imprevedibilità e ha rappresentato una sfida non soltanto per l'UE e lo Stato membro recedente, ma anche, e a maggior ragione, per i cittadini e le entità maggiormente interessati; che i costi socioeconomici di tale clima di incertezza si sono rivelati molto alti e hanno inoltre esercitato pressione sulle relazioni politiche tra l'UE e lo Stato membro recedente; che si potrebbe ottenere una maggiore certezza durante il processo di separazione richiedendo, tra l'altro, che la notifica della decisione di recedere venga accompagnata da un piano della futura relazione ipotizzata dallo Stato membro recedente;
- V. considerando che, sebbene le istituzioni dell'Unione si siano adoperare al massimo per non politicizzare il processo di recesso, il recesso a norma dell'articolo 50 TUE è comunque intrinsecamente politico, dal momento che deriva ed è influenzato da scelte fondamentali riguardo all'appartenenza all'UE e/o alle relazioni con quest'ultima;
- W. considerando che il recesso di uno Stato membro dall'Unione europea costituisce un grave shock politico, economico e sociale, le cui conseguenze negative possono essere solo in parte mitigate da un accordo di recesso ordinato, attentamente pianificato e negoziato;
- X. considerando che la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito fissa i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che comprende anche la politica estera, la sicurezza e la difesa, come pure settori più ampi di cooperazione;
- Y. considerando che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, l'unico percorso legale per una nuova adesione all'UE si basa sull'articolo 49 TUE;
- Z. considerando che l'articolo 8 TUE evidenzia le relazioni privilegiate dell'Unione con i suoi paesi limitrofi;
- AA. considerando che, secondo il regolamento del Parlamento, la commissione per gli affari costituzionali è competente per le conseguenze istituzionali del recesso dall'Unione;

Un processo senza precedenti

1. sottolinea che il recesso di uno dei suoi Stati membri è stato, per l'Unione europea, un evento senza precedenti ed estremamente critico;
2. prende atto, e tuttavia si rammarica, del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
3. sottolinea che l'importanza storica del recesso del Regno Unito per l'appartenenza all'UE non ha deviato e non devia l'Unione dal suo processo di integrazione, dato che l'articolo 50 TUE prevede garanzie per l'ordinamento giuridico dell'UE e tutela gli obiettivi fondamentali dell'integrazione europea;
4. rileva che le disposizioni dell'articolo 50 TUE e le modalità con cui sono state interpretate e attuate rispecchiano e rispettano i valori comuni e gli obiettivi su cui si fonda l'Unione, in particolare la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto;
5. ritiene che l'articolo 50 TUE abbia raggiunto l'obiettivo di preservare il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall'Unione europea, confermando così esplicitamente la natura volontaria dell'appartenenza all'UE, come anche l'obiettivo di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, consentendo nel contempo il successivo sviluppo di una relazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito in quanto paese terzo;

Priorità dell'UE

6. considera generalmente raggiunti gli obiettivi dell'articolo 50 TUE e dei negoziati di recesso condotti con il Regno Unito di assicurare la separazione dall'Unione garantendo la stabilità giuridica e riducendo al minimo le ripercussioni negative, e di fornire una chiara visione del futuro per i cittadini e le entità giuridiche garantendo un recesso ordinato e tutelando nel contempo l'integrità e gli interessi dell'Unione europea, dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri;

Mercoledì 16 febbraio 2022

7. ritiene che la rapida e ferma individuazione delle priorità nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione e, in particolare, la tutela dei diritti dei milioni di cittadini dell'UE nel Regno Unito e di cittadini del Regno Unito nell'UE interessati dal recesso, le circostanze specifiche in cui si trova l'isola d'Irlanda e una liquidazione a tantum delle pendenze finanziarie abbiano svolto un ruolo decisivo ai fini della strutturazione del processo e della stabilizzazione del suo impatto nell'Unione; considera, tuttavia, che sarebbe stato necessario garantire, nel corso dei negoziati, una maggiore chiarezza circa la definizione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda il ruolo della CGUE;

8. ritiene che la netta divisione dei compiti tra le istituzioni e l'inedito approccio inclusivo e trasparente della Commissione e del suo capo negoziatore, anche nei confronti del Parlamento, siano stati di primaria importanza per mantenere la coerenza e l'unità all'interno dell'UE e fra i suoi Stati membri, promuovere le priorità e gli interessi dell'Unione nei negoziati e salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione;

9. si congratula con i principali attori istituzionali per aver salvaguardato l'unità fra i 27 Stati membri nonché fra le istituzioni dell'Unione e al loro interno, rispettando la natura del recesso come processo dell'Unione;

10. ritiene che gli interessi dell'Unione siano stati tutelati grazie all'organizzazione strategica e alla condizionalità tra le varie fasi della procedura; ricorda, in particolare, la sequenza dei negoziati, che sono iniziati con un accordo sulle modalità di recesso, sono poi passati ad affrontare il regime del periodo transitorio e si sono successivamente conclusi con un accordo relativo a un'intesa globale su un nuovo e stretto partenariato tra l'UE e il Regno Unito sulla base dei progressi sostanziali compiuti nei negoziati sui diritti dei cittadini, sulla questione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, sulla liquidazione finanziaria e sull'applicazione giustificata e significativa della proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE;

11. apprezza il fatto che i negoziati con il Regno Unito abbiano dato la priorità ai diritti dei cittadini, che sono e continueranno a essere fonte di grande preoccupazione, e che il relativo capitolo dell'accordo di recesso sia stato concordato in una fase piuttosto precoce dei negoziati, dato che la versione iniziale del progetto di accordo di recesso del 19 marzo 2018 conteneva una seconda parte, sulla quale era stato raggiunto il pieno accordo, incentrata sui diritti dei cittadini, compresi gli effetti diretti delle sue disposizioni, e sulla giurisdizione della CGUE in merito alle pertinenti disposizioni in materia di diritti dei cittadini;

12. sottolinea che l'Unione ha chiaramente compreso, sin dall'inizio del processo, che le circostanze specifiche riguardanti l'isola d'Irlanda e la necessità di salvaguardare l'accordo del Venerdì santo e di attenuare gli effetti del recesso del Regno Unito sulla Repubblica d'Irlanda erano questioni concernenti l'intera Unione europea;

13. ritiene che il periodo di transizione limitato nel tempo, durante il quale hanno continuato a essere applicati gli strumenti e le strutture esistenti dell'UE in materia giudiziaria, di regolamentazione, di bilancio, di vigilanza e di attuazione successivamente al recesso, fosse nell'interesse di entrambe le parti e abbia agevolato i negoziati e la costruzione di un percorso verso le relazioni future;

14. ricorda che il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito è definito nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso, la quale contiene chiare disposizioni, concordate da entrambe le parti, relative alla cooperazione nei settori della politica estera, della sicurezza e della difesa;

15. si rammarica che la natura giuridicamente non vincolante della dichiarazione politica abbia fornito al Regno Unito un fondamento giuridico per non affrontare alcune parti centrali del suo contenuto, in particolare quelle relative alla politica estera e di sicurezza, che pertanto non sono state oggetto dei negoziati;

Lo Stato membro recedente

16. ritiene, tuttavia, che il processo di recesso sia stato caratterizzato, da parte del Regno Unito, da un'incertezza prolungata dall'inizio fino alla fine dei negoziati, il che si è tradotto, tra l'altro, nel lasso di tempo intercorso tra il referendum e la notifica di recesso a norma dell'articolo 50 TUE; ritiene che tale incertezza abbia avuto ripercussioni sui cittadini e sugli operatori economici, in particolare su quelli dell'isola d'Irlanda; ritiene che evocare il timore di un recesso senza accordo abbia messo in pericolo le prospettive di un recesso ordinato;

Mercoledì 16 febbraio 2022

17. considera a tale riguardo che le conseguenze politiche ed economiche della decisione di uscire dall'Unione siano significative; ritiene che esse non siano state veramente e pienamente valutate dal Regno Unito prima di adottare la decisione di recedere, circostanza che ha determinato uno stato di impreparazione rispetto alla procedura; ritiene che i cittadini britannici abbiano avuto scarsa conoscenza dell'Unione europea e non siano stati adeguatamente informati sulle vaste conseguenze della decisione di recedere dall'Unione;

18. ritiene che le disposizioni dell'articolo 50 TUE in merito alla notifica e alla proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE siano state gestite in maniera sufficientemente flessibile per rispondere alle fluttuazioni politiche e alle incoerenze dei governi succedutisi nel Regno Unito, al contempo preservando l'integrità del processo di recesso e rispettando l'ordinamento giuridico dell'Unione;

19. ricorda che la decisione di recedere è un diritto sovrano di uno Stato membro e che l'Unione è obbligata a riconoscere l'intenzione di tale Stato; sottolinea che l'articolo 50 TUE non specifica la forma della notifica dell'intenzione di recedere e pertanto non pone limiti in relazione a essa; ritiene, in tale contesto, che quando uno Stato membro non rispetta il diritto dell'UE e/o esprime la propria intenzione di non applicarne i trattati, non riconoscere la giurisdizione della Corte di giustizia e non rispettarne le sentenze, ciò costituisce un chiaro rifiuto degli obblighi legati all'appartenenza all'UE;

20. sottolinea che il recesso dall'Unione europea è per sua natura un processo complesso e che le scelte politiche dello Stato membro recedente in merito alle sue relazioni future con l'Unione possono esacerbare tale complessità;

L'importanza di un recesso ordinato

21. ritiene che, benché il recesso non sia subordinato a un accordo tra lo Stato membro recedente e l'Unione, il processo di recesso del Regno Unito testimonia l'importanza di concludere un accordo sulle modalità di recesso, in particolare al fine di proteggere i diritti e le legittime aspettative dei cittadini coinvolti;

22. considera che le istituzioni dell'UE si siano adoperate al massimo per concludere un accordo, adempiendo così al loro obbligo in tal senso; esprime apprezzamento per gli sforzi compiuti al fine di evitare uno scenario senza accordo; osserva, a tale proposito, che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, il recesso diventa effettivo due anni dopo la notifica al Consiglio; sottolinea che il TUE non prevede disposizioni per affrontare uno scenario senza accordo e un recesso non ordinato;

23. sottolinea che, data l'elevata integrazione del mercato unico dell'UE, il recesso di uno Stato membro interessa tutti i settori di attività economica e sono necessari adeguamenti giuridici e amministrativi a tutti i livelli dell'UE, degli Stati membri e locali; ribadisce l'importanza del lavoro intrapreso dalla Commissione e dagli Stati membri a tutti i livelli della pubblica amministrazione e ai fini della sensibilizzazione e della preparazione dei cittadini e del settore privato mediante la pubblicazione di numerose comunicazioni specifiche volte a preparare le parti interessate e l'adozione tempestiva di misure di emergenza unilaterali e temporanee per affrontare la possibilità di una Brexit senza accordo e di un recesso disordinato;

24. osserva che il TUE non specifica alcun obbligo sostanziale riguardo al quadro delle relazioni future tra lo Stato membro recedente e l'Unione e il relativo legame con gli accordi di recesso; ricorda tuttavia che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, l'accordo di recesso deve tenere conto del quadro delle future relazioni dello Stato che recede con l'Unione;

25. osserva che, nel caso del recesso del Regno Unito, il termine di due anni previsto all'articolo 50, paragrafo 3, TUE per la cessazione dell'applicazione dei trattati nei confronti dello Stato membro recedente dal momento della notifica del recesso, si è rivelato troppo breve per un recesso ordinato, dal momento che sono state ritenute necessarie tre proroghe di tale periodo e un successivo periodo di transizione; ricorda che tale periodo può essere incrementato mediante una proroga a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE; ritiene che tale proroga consenta la prosecuzione dei negoziati al fine di evitare una situazione disastrosa; ricorda, tuttavia, che durante l'intero biennio e le ulteriori proroghe, tutti gli operatori e i cittadini, nonché i partner commerciali degli Stati membri e dei paesi terzi, hanno dovuto affrontare un livello di incertezza giuridica senza precedenti;

Mercoledì 16 febbraio 2022

26. osserva che il recesso di uno Stato membro ha prodotto conseguenze giuridiche senza precedenti per gli impegni internazionali dell'UE, in particolare per quanto riguarda la necessità di rinegoziare i contingenti tariffari concordati a livello di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per tenere conto della quota del contingente utilizzata dallo Stato membro recedente, consentendo in tal modo ai paesi terzi di presentare ulteriori richieste di accesso al mercato; ritiene che, con il recesso del Regno Unito, la ripartizione dei contingenti tariffari dell'UE sia stata, in linea di principio, gestita bene, in primo luogo con l'adozione un atto legislativo interno (segnatamente il regolamento (UE) 2019/216⁽¹⁴⁾) che stabilisce la nuova ripartizione dei contingenti UE e, successivamente, proseguendo i negoziati con i paesi terzi a livello di OMC, pur nell'assenza di disposizioni giuridiche a livello di OMC che affrontino la questione della disintegrazione di un'unione doganale;

La flessibilità a norma dell'articolo 50 TUE

27. considera che l'articolo 50 TUE rappresenti un buon punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire un processo di recesso solido dal punto di vista giuridico e quella di salvaguardare la necessaria flessibilità politica di adattamento alle circostanze specifiche; rileva tuttavia la mancanza di dettagli nelle disposizioni dell'articolo 50 TUE sui seguenti aspetti:

- i requisiti formali per la notifica dell'intenzione di recedere e la possibilità esplicita della sua revoca,
- il quadro appropriato per la proroga del periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, che consenta una certa flessibilità nei negoziati nel rispetto del principio di leale cooperazione,
- le implicazioni dell'obbligo di tenere conto del quadro per le relazioni future,
- applicazione delle disposizioni dell'articolo 218 TFUE, in particolare sul ruolo del Parlamento europeo e della Corte di giustizia dell'Unione europea,
- eventuali disposizioni transitorie;

28. si rammarica del fatto che il recesso del Regno Unito dall'Unione abbia comportato l'uscita di un'intera comunità di cittadini dell'UE; ricorda che il Parlamento europeo si è particolarmente attivato per difendere e impegnarsi in un dialogo attivo con i cittadini e le organizzazioni che li rappresentano, attraverso consultazioni, audizioni e riunioni organizzate dalle commissioni parlamentari e dal Gruppo direttivo sulla Brexit, che si sono adoperati per dare voce alle loro preoccupazioni e aspettative durante il processo di recesso; ritiene tuttavia che le istituzioni dell'UE avrebbero potuto fare di più per fornire informazioni ai cittadini durante le diverse fasi del recesso;

29. ritiene che, data l'imprevedibilità del processo di recesso, le disposizioni sul recesso previste dal TUE dovrebbero garantire la certezza del diritto per il vasto numero di cittadini dell'UE e dello Stato recedente coinvolti, salvaguardando i loro diritti ottenuti sulla base del diritto dell'UE e garantendo un sistema di attuazione efficace, senza escludere la creazione di meccanismi di follow-up e campagne di informazione; sottolinea la necessità di informare i cittadini interessati, in particolare i cittadini vulnerabili, in modo tempestivo e adeguato in merito ai loro diritti e obblighi connessi al recesso;

30. ritiene che, dati la natura della decisione di uscire dall'Unione e i suoi importanti effetti sui cittadini degli Stati recedenti, lo svolgimento di un referendum per confermare la decisione definitiva di recedere può costituire un'importante salvaguardia democratica; reputa che la conferma di tale scelta definitiva da parte dei suoi cittadini sia fondamentale anche nel caso in cui i negoziati per un accordo di recesso non vadano a buon fine determinando uno scenario senza accordo; ritiene che nel corso di detto processo andrebbero intraprese tutte le misure possibili per evitare disinformazione, interferenze straniere e finanziamenti irregolari;

Il ruolo delle istituzioni nel processo di recesso

31. ritiene che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE siano stati collettivamente pronti e reattivi e abbiano seguito un approccio coerente e unificato che ha permesso di definire in maniera tempestiva, chiara e ben strutturata gli aspetti del processo di recesso, compresi quelli non esplicitamente specificati nell'articolo 50 TUE, in particolare gli obiettivi e i principi generali dei negoziati, le competenze dell'UE per questioni correlate al recesso, la sequenza dei negoziati, l'ambito di applicazione dell'accordo di recesso, le disposizioni transitorie e il quadro delle future relazioni;

⁽¹⁴⁾ GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

32. sottolinea che il Parlamento ha svolto un ruolo centrale nell'intero processo di recesso e ha contribuito attivamente all'individuazione di strategie e alla tutela degli interessi e delle priorità dell'UE e dei suoi cittadini, con risoluzioni debitamente motivate, fin dai preparativi del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'UE; ricorda, a tale riguardo, che il contributo del Parlamento si è strutturato principalmente attraverso il Gruppo direttivo sulla Brexit, creato dalla Conferenza dei presidenti il 6 aprile 2017, con il sostegno e il forte coinvolgimento di quest'ultima e delle commissioni parlamentari;

33. sottolinea che il Parlamento è stato mobilitato nel suo insieme e all'unisono nel monitoraggio del processo di recesso, sia attraverso i suoi organi politici che attraverso le sue commissioni, che fin dalle prime battute sono stati chiamati a rilevare gli effetti del recesso del Regno Unito sui settori strategici e sulle normative nei rispettivi ambiti di responsabilità; ribadisce l'importanza di coinvolgere costantemente nei negoziati le commissioni responsabili delle politiche settoriali; plaude ai lunghi ed esaurienti lavori di preparazione condotti dalle commissioni per raccogliere dati, consulenze e competenze attraverso audizioni, seminari e studi su tutte le questioni legate al recesso o alle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito;

34. è del parere che il Consiglio europeo abbia svolto un ruolo di aggregazione e stabilizzazione nel processo, tra l'altro emanando orientamenti a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, interpretando e applicando le disposizioni dell'articolo 50 TUE, anche in relazione agli elementi non considerati da tali disposizioni, e indicando una chiara direzione politica coerente con gli interessi dell'Unione nella definizione dei termini negoziali, nonché affidando alla Commissione l'incarico di negoziatore dell'Unione;

35. sottolinea che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non può partecipare né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio riguardanti il processo di recesso, mentre i deputati al Parlamento europeo eletti nello Stato membro che recede restano in carica, mantenendo intatti tutti i loro diritti e i loro obblighi, fino a che il recesso non diventa effettivo;

36. riconosce la natura inedita della cooperazione interistituzionale e della trasparenza nell'attuazione dell'articolo 50 TUE, compresi i metodi e le strutture di lavoro adottati nei negoziati, i canali di informazione, la pubblicazione dei documenti relativi ai negoziati e la partecipazione alle riunioni, in particolare quelle degli sherpa e del Consiglio «Affari generali»;

37. riconosce l'adeguatezza dei principi fondamentali proposti dal Parlamento europeo e introdotti dal Consiglio europeo nei suoi successivi orientamenti di negoziato, di conseguenza applicati nei negoziati:

- la tutela dei diritti dei cittadini derivanti dal loro status di cittadini dell'UE;
- le iniziative nell'interesse dell'Unione e conservazione della sua integrità costituzionale e dell'autonomia del suo processo decisionale;
- la salvaguardia del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- il mantenimento della stabilità finanziaria dell'Unione;
- la tutela del godimento di tutti i diritti e dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il principio di leale cooperazione, da parte dello Stato recedente;
- la salvaguardia della chiara differenza di status fra gli Stati membri e gli Stati non membri, dal momento che uno Stato che è uscito dall'Unione non può avere gli stessi diritti e gli stessi obblighi di uno Stato membro;

38. continua a sostenere pienamente tali principi;

39. è del parere che tali principi trascendano il contesto dell'articolo 50 TUE, dal momento che sono alla base dell'integrazione europea e sono diventati elementi fondamentali dell'identità costituzionale e dell'ordinamento giuridico dell'UE, pur non essendo inclusi nel TUE;

40. osserva, a tale riguardo, che la procedura di recesso di cui all'articolo 50 TUE ha portato sia l'UE che gli Stati membri a riaffermare l'identità costituzionale dell'Unione;

Mercoledì 16 febbraio 2022

Diritti e obblighi dell'UE e dello Stato membro recedente

41. ribadisce che, fino all'entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di ciò, fino alla scadenza del periodo di due anni o della proroga di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, lo Stato recedente rimane uno Stato membro, gode di tutti i diritti che ne derivano ed è soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati senza eccezioni, compresi il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di tenere elezioni del Parlamento europeo, di nominare i suoi rappresentanti presso le istituzioni e gli organi dell'Unione, di garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini e di rispettare i suoi obblighi finanziari;

Lo scrutinio parlamentare

42. sottolinea che il ruolo di vigilanza politica svolto dal Parlamento europeo è indispensabile in un sistema di democrazia parlamentare e garantisce la trasparenza e la responsabilità politica; insiste, a tale proposito, affinché i poteri parlamentari relativi alla fase dello scrutinio siano garantiti ed esercitati con tempo sufficiente per quanto riguarda la conclusione di eventuali accordi internazionali, anche in caso di applicazioni provvisorie, in particolare se conclusi nel contesto di un recesso dall'Unione europea; rileva, a tale proposito, l'importanza della piena applicazione dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE in relazione alle prerogative del Parlamento sul recesso, il quale prevede che il Parlamento europeo sia informato in tutte le fasi della procedura negoziale tra l'Unione e i paesi terzi; sottolinea che la Commissione deve tenere informato il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio.

43. ritiene che le strutture del Gruppo direttivo sulla Brexit e del gruppo di coordinamento per il Regno Unito create dal Parlamento europeo per ogni fase dei negoziati con il Regno Unito abbiano rivestito un'importanza fondamentale per garantire il seguito e il coinvolgimento del Parlamento nei negoziati, nonché per garantire la trasparenza dei negoziati; ritiene che l'attuazione dell'articolo 50 TUE abbia fornito un buon esempio di coordinamento collettivo tra le istituzioni a sostegno degli interessi dell'Unione che dovrebbe essere applicato a tutti i negoziati di accordi internazionali;

44. ritiene, in tale contesto, che il ruolo del Parlamento sia essenziale al fine di salvaguardare la dimensione parlamentare e democratica di una procedura che comporta un così rilevante impatto costituzionale e istituzionale sull'Unione e sui diritti dei cittadini dell'UE; considera che il suo ruolo di vigilanza politica debba essere salvaguardato e rafforzato per includervi tutti gli aspetti pertinenti del processo;

45. sottolinea a tale riguardo che, sebbene il processo di cui all'articolo 50 TUE sia concluso e il recesso dall'UE sia divenuto effettivo, la revoca effettiva dell'appartenenza all'UE e l'attuazione dell'accordo di recesso costituiscono un processo a lungo termine; ribadisce in tale contesto che il Parlamento svolgerà appieno il suo ruolo nel monitorare l'attuazione dell'accordo di recesso;

Spunti di riflessione

46. considera che l'articolo 50 TUE affronta e risolve l'aspetto procedurale del recesso di uno Stato membro, ma non pone rimedio alle considerevoli conseguenze politiche, sociali ed economiche e agli effetti dirompenti del recesso di uno Stato membro dall'UE all'interno degli Stati membri e fra di essi, nonché a livello internazionale;

47. ribadisce il proprio invito a un'approfondita riflessione sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e sul suo impatto sul futuro dell'UE; ritiene che tale riflessione dovrebbe garantire un dialogo aperto e allargato sulle riforme di cui l'Unione necessita per poter rafforzare la democrazia e la capacità di dare risposta alle esigenze e alle aspettative dei cittadini; ricorda, a tal fine, l'inedito processo di riflessione dell'Unione sul suo futuro nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa; sottolinea che tale esercizio di riflessione coinvolge la società civile e i rappresentanti delle organizzazioni per i diritti dei cittadini;

48. ritiene che l'Unione e i suoi Stati membri abbiano la responsabilità e il compito di fare di più per preservare il processo di integrazione europea, per proteggere i valori e i principi europei, fra cui il principio di leale cooperazione, e per prevenire il ripetersi di un recesso dall'UE; deplora, in tale contesto, l'impegno moderato e limitato del Parlamento europeo e delle sue commissioni nel periodo precedente al referendum nel Regno Unito, che ha lasciato i cittadini del Regno Unito, all'epoca cittadini dell'UE, privi del pieno accesso alle informazioni sul funzionamento dell'UE e sulle implicazioni del recesso; sottolinea che sarebbe opportuno stabilire salvaguardie per garantire che il dibattito pubblico che precede l'attivazione dell'articolo 50 TUE da parte di uno Stato membro consenta ai cittadini di prendere una decisione informata; invita gli Stati membri e l'UE a fornire coerentemente ai cittadini dell'UE informazioni di ampia portata sul funzionamento

Mercoledì 16 febbraio 2022

dell'Unione europea, le sue aree di azione, i suoi processi decisionali, i diritti dei cittadini dell'UE e le conseguenze del recesso dall'Unione; considera che la Conferenza sul futuro dell'Europa offra a tal fine un'occasione di dialogo rafforzato con i cittadini e la società civile sull'Unione europea e sulla sua auspicabile evoluzione futura; incoraggia la Commissione a presentare una proposta per consentire ai partiti politici europei di finanziare campagne referendarie relative all'attuazione del TUE o del TFUE;

o

o o

49. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0034

Attuazione della sesta direttiva IVA

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della sesta direttiva IVA: cosa manca per ridurre il divario dell'IVA nell'UE? (2020/2263(INI))

(2022/C 342/10)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4 e 14 del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, dal titolo «L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme»⁽¹⁾ (la sesta direttiva IVA),
- vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽²⁾ (la direttiva IVA),
- vista la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni⁽³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri⁽⁴⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni⁽⁵⁾,
- vista la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese⁽⁶⁾,
- vista la direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento⁽⁷⁾,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto⁽⁸⁾,
- visto il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 7.12.2018, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 62 del 2.3.2020, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁰⁾,
- visto il regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto ⁽¹¹⁾,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni ⁽¹²⁾,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni ⁽¹³⁾, in correlazione al pacchetto IVA per il commercio elettronico,
- visto il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 ⁽¹⁴⁾,
- vista la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021),
- vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018)0329) ⁽¹⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2011, dal titolo «Il futuro dell'IVA: verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficace adattato al mercato unico» (COM(2011)0851),
- vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA: verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento di agire" (COM(2017)0566),
- visto il piano d'azione della Commissione del 7 aprile 2016 dal titolo «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte» (COM(2016)0148),
- vista la sua posizione del 12 febbraio 2019 relativa alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri ⁽¹⁶⁾,

⁽¹⁰⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 313 del 4.12.2019, pag. 14.

⁽¹³⁾ GU L 40 del 13.2.2020, pag. 114.

⁽¹⁴⁾ GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ L'entrata in vigore è rinviata al 1° luglio 2022.

⁽¹⁶⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 295.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la sua posizione del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ⁽¹⁷⁾,
- vista la sua posizione del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale e abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (06116/1/2021 — C9-0179/2021 — 2018/0233(COD)) ⁽¹⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA ⁽¹⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016, sul tema «Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA» ⁽²⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale ⁽²¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei» ⁽²²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 dal titolo «L'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare» ⁽²³⁾,
- visto lo studio del 30 agosto 2021 dal titolo «Divario dell'IVA, aliquote IVA ridotte e il rispettivo impatto sui costi di conformità per le imprese e i consumatori», realizzato da DIW ECON e pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare,
- visto il parere n. 11/2020 della Corte dei conti (presentato a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, e dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE), dell'11 dicembre 2020, relativo alla proposta di regolamento del Consiglio (UE, Euratom) che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,
- vista la relazione speciale n. 12/2019 della Corte dei conti europea del 16 luglio 2019 dal titolo «Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti»,
- vista la consultazione pubblica aperta dall'8 febbraio 2021 al 3 maggio 2021 dal titolo «norme in materia di IVA applicabili ai servizi finanziari e assicurativi — riesame»,
- visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0355/2021),

⁽¹⁷⁾ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 182.

⁽¹⁸⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 270.

⁽¹⁹⁾ GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 5.

⁽²⁰⁾ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 107.

⁽²¹⁾ GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

⁽²²⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 204.

⁽²³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0392.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- A. considerando che nel 1977 il Consiglio ha adottato la sesta direttiva IVA il cui obiettivo è pervenire a una base imponibile uniforme, alla quale dovrebbero applicarsi aliquote armonizzate; che all'epoca tutti gli Stati membri avevano già adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto, conformemente alla prima⁽²⁴⁾ e alla seconda⁽²⁵⁾ direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari; che, per giungere a tale obiettivo, gli Stati membri hanno deciso di procedere mediante un periodo transitorio, che nel frattempo è stato prorogato;
- B. considerando che la direttiva IVA rifonde e abroga, a fini di maggiore chiarezza, la sesta direttiva IVA; che essa prevede che le norme transitorie debbano essere sostituite da un regime definitivo basato sull'imposizione nello Stato membro d'origine; che il sistema transitorio è complesso, lacunoso e strutturalmente vulnerabile alle frodi;
- C. considerando che la riscossione dell'IVA è principalmente responsabilità di ciascuno Stato membro;
- D. considerando che nel 2013 è stata condotta una revisione sostanziale per introdurre un sistema definitivo fondato sul principio della destinazione, che sarebbe meno vulnerabile alle frodi⁽²⁶⁾; che il principio della destinazione implica che l'IVA sia inviata nello Stato membro in cui si verifica il consumo finale;
- E. considerando che il 25 maggio 2018 è stata approvata la proposta di direttiva che introduce misure dettagliate per il sistema dell'IVA definitivo ai fini degli scambi di beni intra-UE tra imprese e pone fine al regime «transitorio»⁽²⁷⁾; che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo il 12 febbraio 2019; che il Consiglio non ha ancora adottato una posizione; che tale stallo decisionale ritarda l'adozione di decisioni importanti sull'adeguamento dell'IVA alle sfide che si prospettano durante la ripresa economica dell'UE e che l'inazione comporta lacune non colmate che potrebbero consentire la crescita del divario dell'IVA;
- F. considerando che il divario dell'IVA nell'UE è passato dal 20 % nel 2009 al 10 % nel 2019, e le stime preliminari al momento indicano che il divario potrebbe calare al di sotto di 130 miliardi di EUR; che, a causa della pandemia e delle sue ripercussioni socioeconomiche, nel 2020 tale tendenza ha subito un'inversione; che la perdita è stimata a 164 miliardi di EUR, un terzo dei quali ricade nelle mani degli autori di frodi e nelle reti della criminalità organizzata; che tali perdite potrebbero comportare un divario dell'IVA del 13,7 %; che tale scenario richiede l'elaborazione di opzioni strategiche;
- G. considerando che, in base alla relazione finale 2020 del 10 settembre 2020, elaborata per la Commissione, dal titolo «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States» (Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE), il divario dell'IVA negli Stati membri varia in maniera significativa da meno dell'1 % a oltre il 33 %;
- H. considerando che tale perdita è dannosa per il bilancio dell'UE (l'IVA è la seconda risorsa propria dell'UE), per i bilanci nazionali, per le imprese e per le persone che vivono nell'UE;
- I. considerando che il programma Fiscalis per il periodo 2021-2027, dotato di un bilancio di 269 milioni di EUR, mira a combattere l'ingiustizia fiscale aiutando le autorità fiscali nazionali a cooperare meglio per contrastare la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; che il programma precedente ha generato entrate pari a 591 milioni di EUR per l'UE;
- J. considerando che ai fini dell'efficacia di Eurofisc, la piattaforma di esperti antifrode degli Stati membri creata nel 2010, quest'ultima deve essere rafforzata e dotata di risorse sufficienti per effettuare analisi congiunte dei rischi, coordinare le indagini e cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Europol e la Procura europea, in particolare al fine di indagare sulle frodi in materia di IVA; che un sistema di aliquote IVA differenziate e costi elevati di conformità potrebbero incrementare le frodi;

⁽²⁴⁾ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1301.

⁽²⁵⁾ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303.

⁽²⁶⁾ Come illustrato nel piano d'azione dell'UE su uno spazio unico europeo dell'IVA.

⁽²⁷⁾ COM(2018)0329.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- K. considerando il parere n. 11/2020 della Corte dei conti relativo al nuovo metodo proposto per semplificare il calcolo della risorsa propria basata sull'IVA; che tale parere afferma che la proposta «semplifica in maniera significativa il calcolo della risorsa propria basata sull'IVA degli Stati membri rispetto all'attuale sistema», ma «ravvisa il rischio che l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva non sia rappresentativa per tutti gli Stati membri»;
- L. considerando che la crisi socioeconomica provocata dalla pandemia di COVID-19 ha richiesto notevoli sforzi fiscali e di bilancio da parte dei governi degli Stati membri, compresi gli aiuti elargiti alle imprese;
- M. considerando che nel 2019 la risorsa propria basata sull'IVA ha contribuito al bilancio dell'UE nella misura dell'11 %, per un importo totale di 17,8 miliardi di EUR;
- N. considerando che il «piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» della Commissione si iscrive nella nuova strategia dell'UE a favore della semplificazione, dell'adattamento dell'imposizione alla digitalizzazione dell'economia e alla transizione verde e della lotta contro la frode e l'evasione fiscali; che tale piano d'azione individua come priorità le questioni relative all'IVA, concentrandosi sulla lotta contro le frodi in materia di IVA e sull'ammodernamento dell'IVA sui servizi finanziari, tenendo conto della digitalizzazione dell'economia;
- O. considerando che, a partire dal momento dell'adozione della direttiva IVA, i servizi finanziari sono, salvo eccezioni, esonerati dall'IVA poiché soggetti ad altre imposizioni (es. imposta sui premi assicurativi);
- P. considerando che l'IVA, in quanto imposta indiretta riscossa da tutti i 27 Stati membri, viene applicata nell'ambito di regimi nazionali diversi e che in tutti detti regimi è possibile individuare buone pratiche che consentano di effettuare una riforma a livello europeo; che gli esempi nazionali dovrebbero essere considerati come modelli di cui tenere conto e che la Commissione deve fungere da piattaforma per lo scambio di tali buone pratiche; che le modifiche legislative nazionali apportate da uno Stato membro, che incentivano i consumatori a richiedere l'emissione di fatture in settori in cui l'imposizione fiscale incontra maggiori difficoltà, rappresentano un tale buon esempio;
- Q. considerando che l'obiettivo generale della digitalizzazione della fiscalità è fondamentale per garantire la trasparenza, la semplicità, la responsabilità e la rendicontazione automatizzata, che sono aspetti essenziali per un regime IVA definitivo, semplificato e adeguato alle esigenze future; che la pandemia di COVID-19 ha agito da catalizzatore per lo sviluppo della digitalizzazione di tutte le operazioni; che le piccole e medie imprese (PMI) sono al centro di tale processo di digitalizzazione e, in tale contesto, dovrebbero essere sostenute nell'acquisizione delle tecnologie e delle competenze tecniche più avanzate;
- R. considerando che l'IVA è ampiamente armonizzata a livello dell'UE ed è una risorsa propria per il bilancio dell'UE e richiede pertanto un'ampia cooperazione a livello europeo;
- S. considerando che il Parlamento europeo rispetta pienamente il principio della sovranità fiscale nazionale;

Aliquote, basi imponibili e divari dell'IVA negli Stati membri

1. si compiace del fatto che l'andamento generale sia positivo, dato che negli Stati membri il divario dell'IVA è sceso al 10 % nel 2019 dal 20 % nel 2009, il che suggerisce che le frodi in materia di IVA nell'Unione sono in calo e che, di conseguenza, il gettito IVA in rapporto al prodotto interno lordo è in aumento;
2. invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le migliori pratiche adottate negli Stati membri che riescono a evitare un ampio divario dell'IVA e a procedere a uno scambio di tali pratiche; sostiene l'obiettivo di proporre soluzioni fiscali innovative in linea con le nuove realtà economiche, sociali e ambientali;
3. osserva che, secondo alcune stime, una riforma fiscale neutra in termini di entrate potrebbe portare in media a una riduzione dell'aliquota IVA standard nell'UE-27 pari a sette punti percentuali, oltre a ridurre i costi di conformità; sottolinea che, secondo tali stime, l'entità della riduzione varia da 2 (Estonia) a 13 (Grecia) punti percentuali tra gli Stati membri dell'UE; osserva che questa non è l'unica risposta alla necessità di affrontare la complessità del sistema fiscale; rileva che un'aliquota IVA standard più bassa potrebbe rappresentare un vantaggio per i consumatori, in particolare per le famiglie a basso reddito; osserva che gli Stati membri hanno la possibilità di esaminare quali vantaggi avrebbe una simile aliquota unica ridotta ai fini della concorrenza leale sul loro mercato;

Mercoledì 16 febbraio 2022

4. ritiene che il ricorso a una moltitudine di aliquote ridotte persegua una finalità legittima nella società, in particolare la riduzione della regressività del sistema dell'IVA e la promozione del conseguimento di determinati obiettivi strategici nazionali, quali l'accesso a beni e settori essenziali come la salute e l'alimentazione, ma contribuisca anche alla complessità e all'opacità del sistema fiscale, aumenti i costi di conformità e possa facilitare le frodi; è consapevole che l'applicazione di aliquote ridotte può portare a una diminuzione del prezzo al consumatore, anche se tale fatto dipende da diversi altri fattori; osserva pertanto che è necessario effettuare un'analisi approfondita e una valutazione d'impatto;
5. prende atto delle significative differenze tra le aliquote standard applicate negli Stati membri e della complessità che tale situazione, seppur giustificata dalle differenze tra i sistemi economici nazionali, comporta per il sistema; sottolinea che tale complessità è aggravata dalle modalità differenti con cui vengono applicate le aliquote ridotte, il che è giustificato ai fini del perseguimento di obiettivi sociali e ambientali; ricorda che la possibilità di applicare aliquote super ridotte (in cinque Stati membri) o aliquote speciali (in cinque Stati membri) costituisce un ulteriore ostacolo a un sistema comune coerente e pienamente interoperabile;
6. è consapevole del fatto che il sistema sta diventando sempre più complicato a causa delle diverse aliquote, ma anche a causa di esenzioni e deroghe, che devono essere eccezioni; ricorda la specifica situazione della disparità di trattamento tra gli Stati membri che hanno aderito prima e dopo il 1992, ai quali si applicano norme diverse; invita la Commissione ad affrontare la questione in future proposte legislative;
7. osserva che negli ultimi vent'anni la Commissione ha avviato quasi 200 procedure di infrazione in materia di IVA; invita la Commissione, a tale riguardo, a presentare una sintesi dei principali risultati di tali procedure come base per future proposte legislative, in particolare in materia di aliquote ridotte, esenzioni e mancato recepimento;
8. osserva che la pandemia di COVID-19 ha giustificato l'adozione di norme di esenzione dall'IVA, il che dimostra la necessità di un certo grado di flessibilità nel far fronte a circostanze urgenti o impreviste; esorta la Commissione a tenere conto di tale aspetto nelle future proposte legislative in materia di IVA;
9. constata che il divario dell'IVA oscilla seguendo il ciclo economico, che uno scarso adempimento degli obblighi fiscali è talvolta associato ad aliquote IVA standard elevate, a una minore efficienza giudiziaria e giuridica, a istituzioni giuridiche più deboli, a livelli più elevati di corruzione percepita e alla quota complessiva dell'economia sommersa nel contesto economico generale;
10. rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri non esentano generalmente le donazioni in natura dall'IVA, inducendo le imprese a distruggere beni di consumo, in particolare i resi, benché tale esenzione sia possibile a norma della vigente direttiva IVA; invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri, chiarendo che le esenzioni dall'IVA per le donazioni in natura saranno compatibili con la vigente normativa dell'UE in materia di IVA fino a quando gli Stati membri non avranno adottato la proposta di direttiva del Consiglio COM(2018)0020 (articolo 98, paragrafo 2);
11. si rammarica del fatto che la mancanza di dati disponibili sulle differenze regionali potrebbe costituire un limite considerevole per la misurazione del divario dell'IVA; invita la Commissione a verificare se l'elaborazione e la pubblicazione di misurazioni del divario dell'IVA a livello regionale possano rappresentare uno strumento prezioso per migliorare la trasparenza e ridurre il divario dell'IVA;

Impatto della diversificazione delle aliquote ridotte sulle imprese

12. ritiene che l'attuale diversificazione delle aliquote ridotte comporti oneri amministrativi aggiuntivi per le imprese; osserva che il costo totale di conformità dell'IVA oscilla dall'1 % al 4 % del fatturato delle imprese negli Stati membri; rileva che la digitalizzazione può contribuire notevolmente alla riduzione dei costi di conformità delle imprese;
13. constata che le PMI fanno fronte a costi di conformità proporzionalmente più elevati, poiché si tratta di costi fissi non legati alle dimensioni dell'impresa; è del parere che elevati costi di conformità rappresentino un ostacolo all'ingresso nel mercato interno dell'UE; ritiene pertanto che regimi IVA differenziati all'interno dell'UE possano scoraggiare il commercio intra-UE per tutte le imprese, in particolare per le PMI; osserva, tuttavia, che l'evidenza empirica non è conclusiva per quanto riguarda gli effetti dei sistemi IVA differenziati sul commercio internazionale e la possibilità che essi determinino condizioni di disparità in tali scambi, in particolare a causa degli elevati costi di conformità, delle esenzioni e delle lacune dei sistemi di rimborso;

Mercoledì 16 febbraio 2022

14. rileva il potenziale della digitalizzazione per ridurre i costi di conformità, sebbene tali benefici si concretizzino spesso solo nel lungo termine; sostiene che le innovazioni digitali ⁽²⁸⁾ possono ridurre i costi di conformità, contribuire alla trasparenza delle operazioni commerciali e ridurre la burocrazia; sottolinea la necessità di garantire la sicurezza dei dati, la vita privata dell'individuo e la riservatezza aziendale; insiste sul fatto che le imprese devono essere sostenute in modo sussidiario ⁽²⁹⁾ attraverso i programmi dell'UE e che le PMI e gli altri attori economici vulnerabili devono in particolare ricevere sostegno attraverso una formazione organizzata dall'UE sulla transizione digitale, al fine di beneficiarne e contribuirvi; sottolinea che tale approccio generale volto ad accelerare la digitalizzazione delle competenze tecniche e del funzionamento concreto delle PMI favorirebbe in ultima analisi la riscossione dell'IVA; evidenzia il potenziale della tecnologia di registro distribuito per prevenire le frodi in materia di IVA, ad esempio le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, e attende con interesse la proposta legislativa per modernizzare gli obblighi di dichiarazione IVA; invita inoltre la Commissione a presentare un'iniziativa incentrata sulla facilità di applicazione della tecnologia di registro distribuito da parte dei commercianti e sulla riduzione della burocrazia;

15. è del parere che, al fine di agevolare il commercio e aumentare la certezza del diritto nel mercato interno, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe migliorare il database delle imposte in Europa, un portale web di informazione in materia di IVA per le imprese; sottolinea che tale portale dovrebbe fornire un accesso rapido, aggiornato ed accurato alle informazioni pertinenti circa l'attuazione del sistema IVA nei diversi Stati membri e, in particolare, le aliquote IVA corrette per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri, nonché le condizioni per l'aliquota zero; evidenzia che tale portale potrebbe contribuire anche a colmare l'attuale divario in materia di IVA; propone di introdurre lo sportello unico dell'UE nel portale web dell'Unione relativo alle informazioni sull'IVA;

16. segnala che lo sportello unico dell'Unione è un esempio di innovazione digitale che consente alle imprese europee di semplificare le rispettive fatture in materia di IVA e di ridurre di conseguenza i costi di conformità nel settore delle vendite tramite il commercio elettronico all'interno dell'UE; osserva che tale riduzione dei costi di conformità è particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese; prende atto della volontà della Commissione di proporre una modifica della direttiva IVA per il periodo 2022-2023, al fine di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione dello sportello unico in materia di IVA; invita la Commissione a esaminare modalità per ampliare l'ambito di attività dello sportello unico;

17. invita gli Stati membri ad aumentare e migliorare la cooperazione reciproca e ad applicare integralmente l'insieme di norme adottate nel febbraio 2020 sullo scambio dei dati relativi al pagamento dell'IVA, in modo da agevolare l'individuazione delle frodi fiscali nelle operazioni transfrontaliere del commercio elettronico;

18. osserva che gli Stati membri stanno già utilizzando nuove tecnologie per migliorare l'efficienza dei controlli fiscali sugli acquisti interni; è consapevole della necessità di tenere conto di tali misure nazionali, in quanto buone pratiche da prendere in considerazione, nell'ambito di un'eventuale riforma del sistema IVA; è favorevole a un maggiore coordinamento tra gli Stati membri a tale riguardo, nell'ottica di agevolare le operazioni transfrontaliere, senza che ciò comporti costi eccessivi per gli operatori e i consumatori; invita la Commissione a presentare proposte concrete per promuovere un sistema più rapido per lo scambio di informazioni sulle operazioni intra-UE soggette all'IVA e per renderlo interoperabile con i meccanismi nazionali; è favorevole all'espansione della fatturazione elettronica e chiede l'introduzione di una norma dell'UE in materia di fatturazione elettronica che armonizzi, in particolare, le informazioni contenute in una fattura elettronica onde agevolare l'interoperabilità transfrontaliera, garantire il rispetto degli obblighi normativi, aumentare la trasparenza delle operazioni commerciali e, di conseguenza, limitare le frodi e gli errori;

19. sottolinea l'urgente necessità di far fronte alle frodi transfrontaliere in materia di IVA e alle frodi carosello mediante la corretta attuazione di meccanismi efficienti per lo scambio di informazioni e mettendo risorse (umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche) a disposizione delle autorità nazionali e di altre autorità come l'OLAF; mette in evidenza il prezioso contributo fornito da organismi come Eurofisc; ricorda il ruolo dei prestatori di servizi di pagamento e la necessità di garantire norme rigorose in materia di comunicazione relativa all'IVA; ritiene necessario ricevere uno studio d'impatto da parte della Commissione, al fine di valutare l'introduzione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile in diversi

⁽²⁸⁾ Per esempio l'intelligenza artificiale, i big data e la tecnologia blockchain.

⁽²⁹⁾ Ciò significa che il sostegno proviene prima dagli Stati membri e poi dall'UE.

Mercoledì 16 febbraio 2022

Stati membri, a seguito dell'attuazione della direttiva del Consiglio sull'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia⁽³⁰⁾, onde contrastare le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente e analizzare, in particolare, il loro impatto sulla lotta contro tutti i tipi di frode in materia di IVA e le conseguenze per i costi di conformità delle imprese;

20. osserva che la diversificazione delle aliquote può causare una distorsione dei prezzi nel mercato interno, che incentiva gli acquisti transfrontalieri; rileva che, in particolare, la diversificazione delle aliquote IVA crea un incentivo a sfruttare le differenze dei prezzi tra i paesi, spostando i consumi verso gli Stati membri con aliquote IVA più basse, e distorce la riscossione delle entrate da parte delle pubbliche autorità;

21. ricorda che le imprese necessitano di un accesso semplificato e centralizzato alle informazioni relative alle aliquote, alle corrette aliquote IVA per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri e alle condizioni per le aliquote zero, così come di norme IVA chiare e inequivocabili per incoraggiare le imprese transfrontaliere e ridurre i loro oneri amministrativi; accoglie con favore, in tal senso, il metodo semplificato e digitalizzato per la registrazione, attraverso un portale online, del regime IVA per le piccole imprese che svolgono attività transfrontaliere, il che riduce i costi e gli oneri amministrativi; rileva che 26 Stati membri su 27 ricorrono alle aliquote ridotte nell'ambito delle loro politiche fiscali e sociali; rammenta che un portale web comune di informazione sull'attuazione dei sistemi IVA nei diversi Stati membri favorirebbe le attività economiche transfrontaliere e alleggerirebbe gli oneri amministrativi delle imprese;

22. si compiace della tendenza positiva alla riduzione dei costi di conformità attraverso la progressiva digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione; osserva che, nei paesi dell'OCSE, tra il 2006 e il 2020 il tempo necessario per l'adempimento degli obblighi fiscali è diminuito da 230 a 162 ore, principalmente per effetto dell'adozione di sistemi elettronici di dichiarazione e pagamento⁽³¹⁾;

23. sottolinea che un sistema dell'IVA ben concepito è neutrale e non dovrebbe incidere sugli scambi commerciali ma che, nella pratica, tale principio è difficilmente verificabile su scala globale, a causa delle esenzioni dall'IVA, delle lacune dei sistemi di rimborso e della moltitudine di aliquote, che comportano costi di conformità più elevati; ricorda che un sistema dell'IVA efficace contribuisce alla lotta contro l'evasione fiscale e all'ottimizzazione fiscale; sottolinea che sempre più PMI intendono commerciare in tutta l'UE, in particolare mediante operazioni online, e che il sistema IVA dell'UE dovrebbe mirare ad agevolare la crescita transfrontaliera;

24. osserva che prove empiriche dimostrano che, se misurato in rapporto al reddito disponibile, l'attuale sistema di aliquote IVA multiple è regressivo negli Stati membri dell'UE, ma, se misurato in rapporto alla spesa, tende a essere proporzionale o leggermente progressivo nella maggior parte degli Stati membri; rileva inoltre che, se misurate in rapporto alla spesa, le aliquote IVA ridotte e le aliquote zero vigenti contribuiscono a rendere l'IVA più progressiva rispetto ai sistemi IVA ad aliquota unica; constata inoltre che i dati dimostrano anche che solo le aliquote IVA che sono state ridotte allo scopo di sostenere le famiglie a basso reddito (come le aliquote ridotte sui prodotti alimentari) rendono l'IVA più progressiva; invita gli Stati membri, in sede di applicazione di aliquote IVA ridotte, a procedere in tal senso con l'obiettivo specifico di sostenere le famiglie a basso reddito;

25. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare aliquote IVA pari a zero sui beni essenziali;

Impatto delle aliquote IVA ridotte sui consumatori e gli obiettivi sociali e ambientali

26. osserva che l'applicazione di aliquote ridotte non comporta sistematicamente una diminuzione permanente dei prezzi per il consumatore e che l'efficacia di un'aliquota ridotta dipende da vari fattori, tra cui il suo grado di trasmissione dalle imprese ai consumatori, la sua durata nel tempo, la portata della riduzione e la complessità del sistema di aliquote; pone in evidenza che una trasmissione totale della riduzione risulta pertanto complessa e non dovrebbe dunque essere intrapresa senza una solida valutazione d'impatto; constata inoltre che, sebbene le aliquote IVA ridotte e le aliquote zero vigenti siano proporzionalmente più vantaggiose per le famiglie a basso reddito nell'UE (se misurate in rapporto alla spesa), esse sono in genere più vantaggiose per le famiglie ad alto reddito in termini assoluti (di liquidità); osserva pertanto che è necessario effettuare analisi approfondite e valutazioni d'impatto per garantire che le riduzioni si applichino soltanto laddove possono apportare benefici alle famiglie a basso reddito;

⁽³⁰⁾ Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 3).

⁽³¹⁾ Studio di PwC e del Gruppo della Banca mondiale, del 26 novembre 2019, dal titolo «Paying Taxes 2020: The changing landscape of tax policy and administration across 190 economies» (Pagamento delle imposte 2020: il mutevole panorama della politica fiscale e dell'amministrazione in 190 economie), pag. 27.

Mercoledì 16 febbraio 2022

27. evidenzia che le aliquote ridotte normalmente perseguono l'obiettivo legittimo di garantire che i beni essenziali siano accessibili a tutti; sottolinea che le aliquote IVA ridotte sui prodotti di prima necessità (ad esempio i prodotti alimentari) tendono a rendere l'IVA più progressiva; evidenzia che le aliquote ridotte possono essere particolarmente efficaci nelle società caratterizzate da ampie disparità di reddito e da un elevato livello di disuguaglianza sociale ed economica; rileva che i dati empirici relativi all'efficacia delle aliquote IVA ridotte nel promuovere beni socialmente desiderabili o ambientali sono scarsi e ambigui;

28. manifesta profonda preoccupazione per il carattere regressivo delle imposte sui consumi; sottolinea che le aliquote IVA dovrebbero essere mantenute basse in quanto gravano in modo sproporzionato sulle famiglie a basso reddito, accrescendo le disparità in termini di distribuzione della ricchezza;

29. constata che l'efficacia delle aliquote IVA ridotte per la promozione di beni rispettosi dell'ambiente è ancora difficile da valutare a causa della mancanza di dati empirici, sebbene in taluni studi di casi e secondo determinati modelli gli impatti positivi possano essere misurati; sottolinea tuttavia che per promuovere un consumo rispettoso dell'ambiente è fondamentale che gli Stati membri eliminino gradualmente tutte le aliquote IVA pari a zero e le aliquote ridotte sui beni e i servizi dannosi per l'ambiente; invita gli Stati membri ad eliminare gradualmente le aliquote ridotte per i beni e i servizi altamente inquinanti entro il 2030, al fine di conseguire gli obiettivi climatici dell'UE sanciti dal Green Deal europeo; esorta gli Stati membri a valutare l'introduzione di meccanismi di compensazione per aiutare le famiglie a basso reddito a far fronte alla diminuzione del reddito disponibile derivante dall'aumento delle aliquote IVA per i beni e i servizi inquinanti;

30. sottolinea, a tale proposito, che le aliquote ridotte dovrebbero tenere in considerazione la sostenibilità delle finanze pubbliche; osserva che la razionalizzazione volta a realizzare un sistema IVA uniforme dovrebbe tener conto dell'applicazione storica e temporanea delle aliquote ridotte, purché siano soddisfatte altre condizioni;

31. sottolinea che i dati suggeriscono che le aliquote IVA ridotte siano spesso uno strumento meno efficiente per conseguire obiettivi sociali o ambientali poiché comportano notevoli costi per il governo, data l'importanza del divario tra le aliquote, della diminuzione del gettito fiscale, dell'aumento dei costi amministrativi, degli elevati costi per i controlli e le ispezioni, della pressione esercitata dai rappresentanti sociali ed economici, dei costi di conformità, delle distorsioni economiche o persino dell'evasione fiscale e della difficoltà di raggiungere determinati gruppi specifici;

32. rileva che per valutare appieno l'efficienza e l'efficacia delle aliquote IVA non standard è necessario confrontarle con strumenti politici alternativi; è del parere che, se sfruttate dai governi in modo efficiente, tali misure possano essere strumenti più efficaci, anche sotto il profilo dei costi, più flessibili, e più visibili per conseguire i suddetti obiettivi sociali e ambientali; osserva tuttavia che tali strumenti sono una componente centrale della sovranità fiscale nazionale e rientrano nelle competenze nazionali, poiché non sono armonizzati da alcuna legislazione dell'UE; sottolinea che essi devono tuttavia rispettare la politica di concorrenza dell'UE;

33. pone in evidenza che un sistema IVA uniforme, nonché strumenti politici alternativi e una serie di riforme sociali e di strumenti fiscali a favore dell'ambiente, rappresentano opzioni che meritano di essere esplorate in sede di progettazione di un efficace sistema fiscale globale, economico, sociale e favorevole all'ambiente, purché non comportino un onere eccessivo per le famiglie a basso reddito; osserva che la Nuova Zelanda ha adottato un sistema IVA ad aliquota unica pari al 15 % e applica un credito di imposta per le famiglie a basso reddito; sottolinea che gli sforzi volti a semplificare o armonizzare il sistema IVA nell'UE non comporterebbero un aumento delle aliquote IVA standard; rammenta che le sovvenzioni forfettarie e le campagne di informazione potrebbero rappresentare un'opzione per la promozione dei beni meritori;

Conclusioni

34. ricorda che il gettito IVA costituisce una delle principali fonti di entrate pubbliche e rappresenta in media circa il 21 % del gettito fiscale totale dell'UE; osserva che il divario in materia di IVA ammonta in media al 10 % e che l'IVA rappresenta anche una delle risorse proprie per il bilancio dell'UE; sottolinea che qualsiasi diminuzione della base imponibile IVA potrebbe comportare una perdita di entrate per le finanze pubbliche; invita le autorità fiscali nazionali ad adottare iniziative volte a ridurre il divario dell'IVA al fine di migliorare le finanze pubbliche, in particolare alla luce della recessione economica causata dalla pandemia di COVID-19, e incrementare le risorse proprie dell'UE;

Mercoledì 16 febbraio 2022

35. si compiace, a tale riguardo, del fatto che nell'ultimo decennio siano stati compiuti importanti progressi nella cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri; sostiene l'approfondimento del dialogo tra gli Stati membri volto a rafforzarne la cooperazione in ambito amministrativo;

36. sostiene le conclusioni dello studio realizzato da DIW ECON, in cui si sottolinea che nel 2019 l'aliquota standard è stata applicata in media al 71 % della base imponibile totale negli Stati membri; ricorda che i costi di conformità di sistemi IVA diversificati possono essere ridotti in misura significativa attraverso la progressiva digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni; osserva che i costi di sistemi IVA diversificati per le imprese, in particolare le PMI, le distorsioni che essi possono causare sul mercato interno e per il commercio e il loro impatto sui governi in termini di perdita di entrate devono essere valutati attentamente al fine di raggiungere un sistema IVA coeso, equo ed efficiente nell'UE; rileva che le aliquote ridotte sui prodotti di prima necessità (ad esempio i prodotti alimentari) tendono a rendere l'IVA più progressiva e che le famiglie a basso reddito traggono beneficio dalle aliquote IVA ridotte anche se sono mezzi meno efficienti per conseguire gli obiettivi ambientali o di distribuzione delle entrate;

37. osserva che le difficoltà concernenti la riduzione del divario dell'IVA tra gli Stati membri sono determinate da molteplici fattori, tra cui la necessità di mantenere un certo numero di esenzioni IVA concesse a determinati beni e servizi e la volontà degli Stati membri di mantenere aliquote ridotte pari almeno al 5 %; riconosce che gli Stati membri devono conservare un certo grado di flessibilità nella determinazione delle rispettive aliquote IVA, considerando l'importanza di tale imposta come strumento di bilancio;

38. invita a introdurre un sistema IVA semplificato e modernizzato, che stabilisca limiti alle esenzioni e alle aliquote non standard, onde promuovere una competitività equa ed efficiente per le imprese nel mercato interno, riducendo i costi di conformità e migliorando la conformità volontaria; osserva che tale sistema IVA semplificato continuerebbe a beneficiare di uno sportello unico per ridurre i costi di conformità delle imprese europee e stimolare gli scambi commerciali intra-UE; prende atto della proposta dell'ex presidenza portoghese del Consiglio e dell'attuale presidenza slovena del Consiglio di eliminare gradualmente tutte le aliquote IVA zero e le aliquote ridotte sui beni e i servizi dannosi per l'ambiente a livello di Stati membri, quali combustibili fossili, pesticidi chimici e fertilizzanti chimici; chiede di valutare l'introduzione di misure sociali per le famiglie a basso reddito al fine di compensare la diminuzione del reddito disponibile derivante dall'aumento delle aliquote IVA per i beni e i servizi inquinanti; esorta gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta di revisione della direttiva sulle aliquote IVA ⁽³²⁾;

39. sottolinea che il divario dell'IVA dipende principalmente da una combinazione di fattori in ciascuno Stato membro, tra cui lacune legislative, la carenza di risorse ed efficienza digitale presso le amministrazioni fiscali e l'inefficacia delle misure di attuazione e di controllo, in particolare per quanto concerne l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; invita a tale proposito gli Stati membri a rafforzare la cooperazione amministrativa e a migliorare le prestazioni delle autorità fiscali nazionali; si compiace dello strumento di analisi della rete delle operazioni (Transaction Network Analysis) e sostiene l'istituzione di una cooperazione rafforzata tra i membri di Eurofisc al fine di individuare rapidamente le frodi di tipo «carosello»; chiede che la Conferenza sul futuro dell'Europa affronti tale questione nel contesto della tutela degli interessi finanziari dell'UE;

40. ritiene necessario valutare un'introduzione più armonizzata della fatturazione elettronica in tutti gli Stati membri, al di là del suo attuale uso obbligatorio negli appalti pubblici all'interno dell'UE, poiché si è dimostrata uno strumento efficace di lotta alle frodi e all'evasione nei paesi dove è stata introdotta anche per altri tipi di operazioni, portando altresì a una maggiore semplificazione e a una riduzione dei costi di conformità;

41. rammenta l'importanza dell'indipendenza e del carattere imparziale dell'Osservatorio fiscale dell'UE, creato su iniziativa del Parlamento; sottolinea che il programma Fiscalis 2021-2027 è uno strumento essenziale per garantire una cooperazione rapida e costruttiva tra le autorità fiscali;

42. ricorda che l'efficacia delle aliquote ridotte in quanto strumento politico deve sempre essere valutata nel contesto specifico degli altri strumenti politici esistenti; aggiunge che le aliquote ridotte sono spesso elementi complementari rispetto a strumenti di politica sociale e ambientale già in vigore e che gli incentivi fiscali diretti sono strumenti che permettono di rivolgersi meglio alle famiglie a basso reddito (ad esempio una soglia di esenzione dalle imposte e aliquote fiscali progressive) e sono generalmente meno costosi, purché siano soddisfatte altre condizioni;

⁽³²⁾ COM(2018)0020.

Mercoledì 16 febbraio 2022

43. insiste sulla necessità di progredire verso un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio della tassazione nel paese di destinazione; esorta il Consiglio ad adottare il prima possibile la proposta di direttiva del 25 maggio 2018 (COM(2018)0329), data l'entità della perdita di risorse di bilancio nazionali ed europee nell'ambito dell'attuale regime; mette in risalto, a tale proposito, i principi fondamentali del futuro sistema IVA definitivo per la tassazione transfrontaliera di beni intra-UE nel luogo di destinazione e l'imposizione e la riscossione dell'IVA nello Stato membro di destinazione da parte del fornitore;

44. invita la Commissione a dare seguito alla presente relazione con proposte legislative concrete che affrontino gli specifici temi menzionati; invita il Consiglio a valorizzare il dialogo e la cooperazione con il Parlamento, portando avanti un'adeguata riforma del sistema IVA, tenendo conto delle presenti proposte e della fondamentale necessità di garantire il carattere democratico delle modifiche della politica fiscale dell'UE;

45. sostiene la proposta della Corte dei conti⁽³³⁾ di prendere in considerazione l'istituzione di un meccanismo di revisione dell'aliquota media ponderata pluriennale nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale, al fine di evitare distorsioni del livello dei contributi basati sull'IVA durante tale periodo nel caso in cui uno Stato membro decida di modificare la propria politica in materia di IVA;

46. osserva che la direttiva IVA è soggetta all'approvazione unanime da parte del Consiglio, come stabilito all'articolo 113 TFUE;

47. rammenta i meriti del codice di identificazione fiscale quale strumento utile per garantire la conformità e il rispetto degli obblighi fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare tutte le possibilità offerte dal codice di identificazione fiscale quale meccanismo per garantire livelli elevati di efficienza in materia di dichiarazione;

48. è favorevole all'idea di ampliare l'ambito di attività dello sportello unico per l'IVA, competente dal 2015 per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA; sottolinea la necessità di affrontare nello specifico la questione dell'adattamento dello sportello unico alla costante crescita del commercio elettronico;

49. invita la Commissione a valutare il quadro attuale e a presentare proposte legislative concrete sul controllo delle operazioni transfrontaliere, che deve essere rafforzato per garantire la riscossione dell'IVA; sottolinea a tale proposito la necessità di tenere conto nello specifico delle opportunità derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali, con rigorose norme in materia di protezione dei dati e della vita privata quali corollari dei diritti dei contribuenti;

50. rammenta l'importanza di garantire il pieno recepimento e la corretta attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico; invita la Commissione a valutare lo stato dei lavori al riguardo e a presentare proposte concrete per l'adeguamento delle norme, se del caso, tenendo conto della crescita esponenziale del commercio elettronico; osserva che sussiste un notevole divario in materia di riscossione dell'IVA nel settore del commercio elettronico; invita la Commissione ad analizzare le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti europea al riguardo, al fine di colmare tale divario;

51. rammenta l'importanza di un dialogo rafforzato con i partner internazionali, in particolare i partner commerciali più importanti, in materia di IVA; ritiene che tale cooperazione debba iniziare dal principio della cooperazione amministrativa e basarsi su di esso, al fine di garantire una logica efficace di scambio di informazioni che possa rafforzare la lotta contro i meccanismi che portano alla frode o all'evasione;

52. prende atto dell'intenzione della Commissione di modificare la natura del comitato IVA e i suoi obiettivi riguardanti un futuro comitato di comitatologia; sottolinea la necessità di tenere conto della posizione del Parlamento al riguardo; rammenta la necessità di garantire il pieno rispetto del quadro istituzionale dell'UE in materia di fiscalità e la ripartizione delle competenze relativamente all'imposizione indiretta;

o

o o

53. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽³³⁾ Parere n. 11/2020.

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0037

Attuazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (2021/2040(INI))**

(2022/C 342/11)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾ (direttiva sulla sicurezza dei giocattoli),
- vista la valutazione della Commissione, del 19 novembre 2020, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (SWD(2020)0287),
- vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽²⁾ (DSGP),
- visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ⁽³⁾,
- vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽⁹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici⁽¹⁰⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006⁽¹¹⁾,
- vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE⁽¹²⁾,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)⁽¹³⁾,
- vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi⁽¹⁴⁾ (direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi),
- vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽¹⁵⁾ (direttiva RoHS),
- visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici⁽¹⁶⁾ (regolamento sui cosmetici),
- visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE⁽¹⁷⁾ (regolamento sui materiali a contatto con gli alimenti),
- vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE⁽¹⁸⁾ (direttiva sulle pile),
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006⁽¹⁹⁾ (regolamento CLP),

⁽⁹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽¹¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

⁽¹³⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

⁽¹⁵⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽¹⁶⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽¹⁷⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽¹⁸⁾ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽²⁰⁾ (regolamento POP),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema «Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico» ⁽²¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» ⁽²²⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi ⁽²³⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico ⁽²⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle norme europee per il XXI secolo ⁽²⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese ⁽²⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico ⁽²⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico ⁽²⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ⁽²⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini ⁽³⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità ⁽³¹⁾,
- vista la sintesi del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dell'aprile 2021 intitolata «La direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli»,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020)0667),
- vista la comunicazione della Commissione del 21 aprile 2021 dal titolo «Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale» (COM(2021)0205),

⁽²⁰⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

⁽²¹⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 19.

⁽²²⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 10.

⁽²³⁾ GU C 294 del 23.7.2021, pag. 14.

⁽²⁴⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.

⁽²⁵⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 2.

⁽²⁶⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

⁽²⁷⁾ GU C 76 del 28.2.2018, pag. 112.

⁽²⁸⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 2.

⁽²⁹⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 63.

⁽³⁰⁾ GU C 158 del 30.4.2021, pag. 18.

⁽³¹⁾ GU C 371 del 15.9.2021, pag. 75.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (COM(2020)0696),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, su una strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),
 - viste le conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2021 dal titolo «Strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili: è il momento di agire»,
 - visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0349/2021),
- A. considerando che la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è stata adottata nel 2009 per assicurare un livello elevato di salute e di sicurezza per i bambini e migliorare il funzionamento del mercato interno per i giocattoli eliminando gli ostacoli agli scambi di giocattoli tra gli Stati membri;
- B. considerando che il rigoroso quadro dell'UE in materia di sicurezza dei giocattoli è concepito per garantire che i bambini godano dell'esperienza di gioco più sicura possibile ed è ampiamente considerato un punto di riferimento a livello globale;
- C. considerando che il gioco è riconosciuto come un diritto di ogni bambino dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari; che il gioco contribuisce allo sviluppo, alla salute e al benessere dei bambini ed è una componente essenziale della crescita; che studi dimostrano che i giocattoli possono arricchire il gioco e far giocare i bambini più a lungo;
- D. considerando che la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è una direttiva di armonizzazione massima, il che significa che gli Stati membri non hanno la facoltà di adottare prescrizioni diverse da quelle in essa contenute; che le norme e i requisiti per i giocattoli sono, in molti casi, più rigorosi di quelli previsti per altri prodotti, in considerazione della vulnerabilità dei consumatori ai quali sono destinati;
- E. considerando che l'efficacia della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli dell'UE è troppo spesso compromessa dalle azioni di commercianti disonesti e dalle vendite online di prodotti non conformi;
- F. considerando che, nonostante la mancanza di dati esaustivi sul suo pieno impatto, la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli si dimostra tuttora ampiamente efficace nel garantire la libera circolazione dei giocattoli nel mercato unico e che il numero di aziende attive sul mercato dopo la completa applicazione della direttiva è aumentato del 10 % dal 2013 al 2017, mentre il fatturato dell'industria dei giocattoli dell'UE è costantemente aumentato dalla sua entrata in vigore; che il 99 % delle imprese del settore è costituito da PMI e la maggior parte di queste imprese sono microimprese;
- G. considerando che la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli prevede che i giocattoli messi a disposizione sul mercato dell'UE siano sicuri e garantisce un elevato livello di protezione dei bambini contro i pericoli derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei giocattoli; che potrebbe rendersi necessario un rapido adeguamento di norme e requisiti specifici se gli sviluppi scientifici e tecnologici dimostrano l'emergere di rischi e sfide precedentemente sconosciuti relativi ai giocattoli;
- H. considerando che con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione ha sottolineato la necessità di introdurre disposizioni o rafforzare quelle esistenti per tenere conto degli effetti combinati delle sostanze chimiche, anche nei giocattoli, e di estendere l'approccio generico per la gestione del rischio al fine di garantire che i prodotti di consumo, tra cui i giocattoli, non contengano sostanze chimiche che causano tumori o mutazioni genetiche, incidono sul sistema riproduttivo o endocrino, o sono persistenti e bioaccumulabili; che con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione si impegna inoltre a valutare le modalità e il calendario di un'estensione di tale approccio generico in materia di prodotti di consumo per includervi altre sostanze chimiche nocive, comprese quelle che incidono sui sistemi immunitario, neurologico o respiratorio e le sostanze con effetti tossici su un organo specifico;

Mercoledì 16 febbraio 2022

- I. considerando che anche se una maggiore sostenibilità è importante, la sicurezza dei giocattoli dovrebbe sempre avere la precedenza; che i requisiti per migliorare la sostenibilità non dovrebbero compromettere la sicurezza;
1. accoglie con favore la relazione di valutazione della Commissione sulla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, mirata a valutarne il funzionamento a partire dalla sua entrata in vigore;
 2. riconosce il valore aggiunto della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli nel migliorare la sicurezza dei bambini e nel garantire un livello di protezione altrettanto elevato in tutto il mercato unico, rispetto alla direttiva precedente, e il suo ruolo nel fornire certezza del diritto e condizioni di parità per le imprese; si rammarica che alcuni dei fabbricanti dei paesi terzi che vendono i propri prodotti nel mercato unico, in particolare attraverso i mercati online, non rispettino la legislazione dell'UE e che molti giocattoli venduti nell'UE rappresentino ancora una minaccia significativa per i bambini;
 3. riconosce il ruolo chiave delle norme nel consentire un'applicazione efficiente e agile della direttiva da parte dei fabbricanti, così come il ruolo degli organismi notificati nel garantire la conformità quando le norme non sono disponibili o non sono applicate; sottolinea la necessità di aumentare il numero di organismi notificati in alcune regioni; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero disporre di norme aperte, inclusive, sostenibili, trasparenti e di elevata qualità; mette in evidenza che le norme dovrebbero inoltre essere neutre sotto il profilo tecnologico e basate sulle prestazioni, assicurando pari condizioni di concorrenza tra gli operatori economici, in particolare le PMI;
 4. sottolinea la necessità di elaborare norme ambiziose per i giocattoli adattati, che consentono ai bambini con disabilità di divertirsi e interagire con giocattoli che altrimenti non potrebbero utilizzare;
 5. osserva che alcune autorità di vigilanza del mercato incontrano difficoltà nel far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, che impone ai produttori di apporre le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, comprensibile e accurato sui giocattoli; sottolinea che tali problemi sono causati dalla mancanza di requisiti dettagliati e norme in materia; invita pertanto la Commissione a introdurre requisiti specifici sulla visibilità e leggibilità delle avvertenze apposte sui giocattoli, al fine di consentire agli Stati membri di applicare tali requisiti in modo uniforme;
 6. riconosce che il processo di attuazione e preparazione ai fini della corretta applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è stato laborioso e si è protratto per molti anni, richiedendo notevoli investimenti finanziari da parte dei fabbricanti europei di giocattoli; sottolinea l'importanza della stabilità giuridica per lo sviluppo stabile delle imprese nazionali, in particolare delle piccole e medie imprese a conduzione familiare;
 7. rileva, tuttavia, che rimangono incongruenze che richiedono una revisione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli; chiede pertanto alla Commissione di proseguire il suo processo di valutazione e di effettuare una valutazione d'impatto esaustiva al fine di verificare se e come affrontarle; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi, in particolare da parte delle autorità di contrasto, per garantire l'applicazione di rigorosi requisiti di sicurezza da parte di tutti gli operatori economici che immettono giocattoli sul mercato dell'UE; sottolinea la necessità di tenere conto delle sfide, dei rischi specifici e dell'impatto negativo che la vendita di giocattoli non conformi, non sicuri e contraffatti, provenienti per lo più da paesi terzi, ha sulle imprese che producono giocattoli conformi e di affrontare i rischi derivanti dall'uso delle nuove tecnologie;

Sostanze chimiche

8. riconosce la flessibilità e la natura relativamente orientata al futuro dell'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, considerato che nel periodo 2012-2019 la direttiva è stata modificata 14 volte per adattarla alle nuove prove scientifiche che hanno evidenziato rischi precedentemente sconosciuti per i bambini, specialmente nell'ambito delle sostanze chimiche; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che permangono problemi suscettibili di compromettere la sicurezza dei bambini e che possono essere risolti solo parzialmente mediante atti di esecuzione;
9. sottolinea la necessità che i giocattoli immessi sul mercato dell'UE siano conformi alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, così come alla pertinente normativa dell'UE sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento REACH, la direttiva RoHS nonché il regolamento sui prodotti cosmetici, il regolamento sui materiali a contatto con i prodotti alimentari, la direttiva sulle pile, il regolamento CLP e il regolamento POP, indipendentemente dal luogo di fabbricazione;

Mercoledì 16 febbraio 2022

10. sottolinea che il fatto che le prescrizioni siano disperse in diversi atti legislativi e che siano previsti valori limite diversi può costituire un onere, in particolare per le PMI, e in alcuni casi determinare una doppia misurazione delle sostanze, come nel caso dei valori limite di migrazione e di contenuto; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione il consolidamento, giustificato da un'ulteriore valutazione, di tutti i limiti applicabili ai giocattoli in valori uniformi in un unico atto legislativo al fine di semplificare la valutazione della conformità e rendere più agevole e meno oneroso il rispetto dei requisiti; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di semplificare l'accesso alle informazioni, anche attraverso un portale online, al fine di chiarire gli interventi necessari in funzione delle circostanze e di agevolare la navigazione di questi diversi atti legislativi per la vigilanza del mercato, gli operatori economici e i consumatori;

11. esprime preoccupazione per il fatto che la deroga al divieto di sostanze chimiche cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) prevista dalla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli consenta, in casi specifici, la presenza di tali sostanze in concentrazioni apparentemente troppo elevate per garantire la protezione dei bambini; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto al fine di analizzare se i limiti generici per le sostanze CMR oggetto di deroga nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli debbano essere ridotti, seguendo le raccomandazioni formulate dal comitato scientifico competente, e a valutare se, in linea con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, debba essere soppressa la possibilità di derogare alle norme sulla presenza di sostanze CMR inaccessibili al bambino nei giocattoli e se debbano essere adottate disposizioni adeguate per evitare l'esposizione dei bambini a sostanze pericolose, tossiche, nocive, corrosive e irritanti; invita la Commissione a tenere conto dell'esposizione combinata dei bambini alle sostanze chimiche nonché dei potenziali effetti a basse dosi;

12. sottolinea che, per quanto riguarda i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o altri giocattoli destinati a essere inseriti in bocca, valori limite più bassi a livello nazionale rispetto a quelli stabiliti nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli per sostanze chimiche come le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono fonte di incoerenze, anche quando è ritenuta giustificata dalla Commissione; osserva, tuttavia, che tutti i bambini dell'UE dovrebbero godere dello stesso elevato livello di protezione; riconosce che la modifica di tale valore limite non può avvenire mediante un atto di esecuzione, ma richiederebbe una procedura legislativa; invita pertanto la Commissione a valutare la necessità di adeguare il valore limite al valore più rigoroso in vigore a livello nazionale in una revisione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, a seguito di una valutazione d'impatto esaustiva, e di prevedere un meccanismo flessibile che consenta un rapido adeguamento dei valori limite per le sostanze chimiche pericolose ed eviti una situazione in cui siano fissati valori diversi a livello nazionale, garantendo in tal modo condizioni di parità nel mercato interno a vantaggio dei consumatori e degli operatori economici; sottolinea la necessità di mantenere l'esame approfondito da parte del Parlamento degli atti di esecuzione da adottare a tal fine;

13. plaude all'impegno della Commissione di estendere agli interferenti endocrini l'approccio generico per la gestione del rischio legato alle sostanze CMR, sulla base della definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e di stimare nella valutazione d'impatto se applicarlo in una futura revisione della DSG per garantire che gli interferenti endocrini siano vietati nei giocattoli non appena siano identificati, nonché a considerare la possibilità di introdurre una legislazione orizzontale con tale obiettivo, come ripetutamente chiesto dal Parlamento e dal Consiglio, nel rispetto del principio «una sostanza, una valutazione» di cui alla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità; accoglie con favore a tale riguardo l'impegno a valutare l'estensione di tale approccio alle sostanze chimiche che incidono sul sistema immunitario, neurologico o respiratorio e alle sostanze con effetti tossici su un organo specifico, al fine di garantire un elevato livello di protezione contro tali sostanze chimiche nonché una risposta normativa al loro utilizzo nei giocattoli che sia valida anche per il futuro, coerentemente con l'intenzione della Commissione di dare priorità alle restrizioni previste dal regolamento REACH per tutti gli usi di queste sostanze chimiche;

14. teme che le disposizioni più severe per le sostanze chimiche nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi non tengano conto del fatto che i bambini più grandi continuano a essere esposti a sostanze pericolose; osserva che questa distinzione può indurre i fabbricanti ad aggirare le disposizioni indicando che il giocattolo è destinato ai bambini di età superiore ai 36 mesi anche quando è evidente che non è così; sottolinea che numerosi portatori di interessi, la Commissione e gli Stati membri hanno indicato che tale distinzione è chiaramente inadeguata, in quanto può creare scappatoie e limitare l'efficacia della DSG, e ne hanno chiesto l'eliminazione; invita pertanto la Commissione ad analizzare la questione nell'ambito della valutazione d'impatto per la revisione della DSG e in piena conformità con i più recenti dati scientifici, a decidere se tale distinzione debba essere abolita e a fissare valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli; è dell'avviso che, quando emergono dati scientifici comprovanti la pericolosità di una sostanza chimica per i bambini, il suo uso dovrebbe essere limitato nei giocattoli così come in tutti i prodotti per bambini;

Vigilanza del mercato e nuove tecnologie

15. rileva che la DSG contiene l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di effettuare la vigilanza del mercato tenendo debitamente conto del principio di precauzione, di eseguire prove sui giocattoli commercializzati e verificare la documentazione dei fabbricanti allo scopo di ritirare i giocattoli non sicuri dal mercato e di adottare

Mercoledì 16 febbraio 2022

provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della loro immissione sul mercato; teme che l'efficacia della vigilanza del mercato ai sensi della DSG sia limitata, mentre rimane fondamentale per proteggere la salute e la sicurezza dei bambini a rischio, e che comprometta la parità di condizioni e la competitività degli operatori economici che rispettano la legislazione, a vantaggio dei commercianti disonesti, che non applicano le norme UE; rileva che vengono ancora segnalate difficoltà nell'ottenere informazioni e documentazione da alcuni operatori economici;

16. accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) 2019/1020, che mira a migliorare la vigilanza del mercato rafforzando e armonizzando i controlli da parte delle autorità nazionali per garantire che i prodotti che entrano nel mercato unico, compresi i giocattoli, siano sicuri e conformi alle regole, e invita gli Stati membri a darvi tempestivamente attuazione e a dotare le autorità doganali e di vigilanza del mercato di risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate al fine di aumentare il numero e l'efficacia dei controlli, in modo da garantire l'effettiva applicazione della DSG e impedire la proliferazione di giocattoli non sicuri e non conformi nell'UE;

17. invita la Commissione a valutare l'attuazione e l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 da parte degli Stati membri e a fornire un sostegno attivo agli Stati membri nell'applicazione delle strategie nazionali di vigilanza del mercato; sollecita la Commissione ad adottare atti di esecuzione che definiscano parametri di riferimento e tecniche per i controlli sulla base di un'analisi comune del rischio a livello di UE, onde garantire un'applicazione coerente del diritto dell'UE, rafforzare i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'UE, evitare divergenze e garantire un livello efficace e uniforme di tali controlli; invita la Commissione ad adottare atti di esecuzione che specifichino le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'UE, in linea con l'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;

18. invita la Commissione a esplorare in modo continuativo le possibilità di utilizzare nuove tecnologie come l'etichettatura elettronica, la blockchain e l'intelligenza artificiale al fine di individuare i prodotti non sicuri, attenuare i rischi e migliorare la conformità con la DSG, nonché facilitare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato fornendo informazioni facilmente accessibili, aggiornate, strutturate e, ove possibile, digitali sui prodotti e sulla loro tracciabilità nella catena di approvvigionamento;

19. richiama nuovamente l'attenzione sull'esiguità dei finanziamenti e delle risorse umane che negli ultimi anni ha ridotto l'efficacia e il margine d'azione di molte autorità di vigilanza del mercato; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione del programma per il mercato unico e l'introduzione di un obiettivo specifico dotato di una linea di bilancio specifica e di risorse dedicate per la vigilanza del mercato, che contribuiranno a sostenere le azioni degli Stati membri nel garantire che vengano immessi sul mercato dell'UE solo giocattoli sicuri e conformi;

20. sottolinea che un'efficace vigilanza del mercato è essenziale per individuare i giocattoli non sicuri e garantire la corretta applicazione della DSG; invita pertanto gli Stati membri a intensificare il coordinamento delle loro attività di vigilanza del mercato, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche e la digitalizzazione dei loro sistemi, e a rafforzare la collaborazione tra le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità come le autorità doganali, di telecomunicazione e di protezione dei dati; invita pertanto le autorità preposte alla vigilanza del mercato e le autorità doganali a condividere attivamente le esperienze e a intensificare il coordinamento e la cooperazione tra di esse, anche a livello transfrontaliero, in modo da consentire il rapido trasferimento di informazioni sui giocattoli non sicuri e bloccare efficacemente le importazioni di giocattoli non sicuri; sottolinea che il mantenimento di controlli costanti ed efficaci in tutta l'Unione sui giocattoli immessi nel mercato interno resta essenziale per garantire che questi ultimi ottemperino ai requisiti dell'UE; invita la Commissione a organizzare e finanziare azioni congiunte di vigilanza del mercato, comprese attività di formazione, per rafforzare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di giocattoli e a cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi per lo scambio di informazioni sui giocattoli non sicuri; invita inoltre gli Stati membri a fissare tassi minimi di campionamento o controllo per migliorare l'applicazione;

21. sottolinea che per individuare più efficacemente i giocattoli non sicuri, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero effettuare attività di acquisto in incognito su base regolare e almeno una volta all'anno, anche sui mercati online, in particolare perché i giocattoli sono i prodotti che vengono notificati più spesso sul sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi (Safety Gate);

22. esprime preoccupazione per le nuove vulnerabilità e i rischi posti dai giocattoli connessi in termini di sicurezza, protezione, vita privata e salute mentale dei bambini; sottolinea l'importanza di tutelare la vita privata dei bambini quando utilizzano giocattoli connessi; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni di questi giocattoli già immessi sul mercato dell'UE hanno mostrato una sicurezza inadeguata e salvaguardie limitate o nulle contro le minacce informatiche; incoraggia i produttori di giocattoli connessi a integrare meccanismi di sicurezza e protezione nei loro giocattoli fin dalla progettazione; invita la Commissione a esaminare diverse opzioni d'azione per quanto riguarda il livello di rischio e il

Mercoledì 16 febbraio 2022

principio di proporzionalità, quali l'estensione dell'ambito di applicazione della DSG per includervi disposizioni in materia di tutela della vita privata e sicurezza delle informazioni, l'adozione di una legislazione orizzontale sui requisiti di cibersecurity per i prodotti connessi e i servizi associati, come la legge europea sulla ciberresilienza, o il rafforzamento della pertinente legislazione orizzontale, come la direttiva sulle apparecchiature radio, nonché il regolamento generale sulla protezione dei dati, coinvolgendo nel contempo il Parlamento nelle sue scelte;

23. esprime preoccupazione per il fatto che i consumatori non rispondono adeguatamente ai richiami e che giocattoli non sicuri continuano a essere utilizzati dai bambini anche se sono stati richiamati; chiede alla Commissione, pertanto, di pubblicare orientamenti sulle procedure di richiamo comprendenti una lista di controllo con requisiti concreti e chiede ai mercati online di istituire meccanismi efficaci per assicurarsi di poter raggiungere i propri utenti, acquirenti e venditori al fine di informarli il più rapidamente possibile in caso di richiami e provvedere a che i richiami raggiungano un numero maggiore di consumatori;

Commercio elettronico

24. riconosce il ruolo positivo del commercio elettronico, ivi compreso il ruolo dei mercati online, che hanno consentito lo sviluppo dei fabbricanti di giocattoli dell'UE; sottolinea, in tale contesto, la crescita delle attività di tali imprese sia all'interno che all'esterno dell'UE; sottolinea che lo sviluppo del commercio elettronico reca vantaggi ai consumatori ma pone anche sfide alle autorità di vigilanza del mercato nel garantire la conformità dei prodotti venduti online; rileva che molti prodotti acquistati online non sono conformi ai requisiti di sicurezza dell'UE ed esprime preoccupazione per l'elevato numero di giocattoli pericolosi venduti online da fabbricanti disonesti; ritiene necessario eliminare la vendita online di giocattoli non conformi e pericolosi;

25. accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sull'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che chiariscono i compiti degli operatori economici con particolare riguardo ai prodotti venduti online e immessi sul mercato dell'UE in provenienza da paesi terzi; sottolinea la necessità di affrontare la questione dei prodotti non conformi venduti direttamente ai consumatori di paesi terzi attraverso i mercati online; ricorda che gli operatori economici possono immettere nel mercato dell'UE solo prodotti sicuri; sottolinea che il rispetto delle norme dell'UE da parte di tutti gli operatori economici è fondamentale per garantire la sicurezza dei minori e fornire condizioni di parità per le imprese; invita le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali a intensificare la loro cooperazione, compreso lo scambio di informazioni sui casi di non conformità rilevati, e a intraprendere solide azioni di contrasto per impedire agli operatori commerciali disonesti di sfruttare il mercato dell'UE;

26. sottolinea il valore aggiunto del principio «conosci il tuo cliente» (Know Your Business Customer) per migliorare la conformità e la tracciabilità dei giocattoli venduti online; pone l'accento sul carattere volontario dell'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product safety pledge) e sul fatto che vi aderiscano pochi operatori di mercato; si rammarica che l'impegno per la sicurezza dei prodotti abbia mostrato finora effetti limitati;

27. sottolinea che i mercati online possono svolgere un ruolo enorme nel limitare la circolazione di giocattoli non sicuri; ritiene pertanto che i mercati online dovrebbero essere tenuti ad assumersi maggiori responsabilità nel garantire la sicurezza e la conformità dei giocattoli venduti sulle loro piattaforme, in particolare nell'individuare e rimuovere i giocattoli non conformi, anche consultando il sistema Safety Gate, e nel collaborare efficacemente con le autorità di vigilanza del mercato per rimuovere i giocattoli non conformi e impedire la ricomparsa di giocattoli non sicuri; insiste con la massima fermezza, in questo senso, sul fatto che è fondamentale garantire un'applicazione efficace e prevedibile nonché la piena coerenza tra la DSG e diversi strumenti quali la legge sui servizi digitali, la legge sull'intelligenza artificiale, il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e il futuro atto legislativo di revisione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e diritti fondamentali; chiede soluzioni che consentano alle organizzazioni dei consumatori e a segnalatori attendibili di notificare i giocattoli non conformi;

28. sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione con i paesi terzi al fine di evitare che giocattoli non sicuri e non conformi entrino nel mercato dell'UE, garantendo al contempo condizioni di parità per le imprese; invita la Commissione a pubblicare informazioni sulle sue attività di monitoraggio;

Mercoledì 16 febbraio 2022

Strumento giuridico e prospettive per il futuro

29. invita la Commissione a valutare se la revisione della DSG, dal momento che tale direttiva funge da regolamento de facto, possa rappresentare l'opportunità di convertirla in regolamento onde aumentarne l'efficacia e l'efficienza ed evitare incongruenze attuative tra Stati membri e la frammentazione del mercato;

30. invita la Commissione a valutare la necessità di modifiche di portata più ampia nella futura revisione, con il supporto di una valutazione d'impatto approfondita per analizzare se e in che modo i requisiti meccanici e fisici, le sostanze CMR, i valori limite per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili, nonché le disposizioni in materia di etichettatura per le fragranze allergizzanti e le sostanze chimiche pericolose, possano essere inseriti nella futura revisione della DSG, al fine di consentire modifiche facili e flessibili;

31. esprime preoccupazione per il fatto che alcuni produttori evitano di conformarsi alla DSG affermando che i loro prodotti non sono giocattoli, mentre sono chiaramente utilizzati come tali; sottolinea che i documenti di orientamento della Commissione sono utili per chiarire se il prodotto è un giocattolo o meno e per garantire l'attuazione armonizzata della DSG a vantaggio sia delle autorità di vigilanza del mercato che degli operatori economici; sottolinea, tuttavia, che vi sono ancora prodotti in «zona grigia» e pertanto invita la Commissione a risolvere questo problema nell'ambito della definizione di giocattolo nella futura revisione della DSG; sottolinea la necessità di un dialogo aperto e costruttivo a tal fine con i pertinenti portatori di interessi;

32. sottolinea l'importante ruolo dei giocattoli nello sviluppo e nella formazione delle competenze dei bambini e il sostegno pedagogico che forniscono per lo svolgimento di nuovi compiti e per il miglioramento e l'apprendimento delle competenze fin dalla più tenera età; invita la Commissione a rivedere la direttiva nell'intento di migliorare la sicurezza dei giocattoli riducendo al contempo gli oneri e i costi amministrativi e giuridici per i fabbricanti, al fine di garantire un percorso chiaro verso giocattoli sicuri e a prezzi accessibili per tutti i bambini nell'Unione europea;

33. ritiene che i consumatori e gli attori delle catene del valore necessitino di informazioni per promuovere comportamenti più sostenibili; invita pertanto la Commissione ad analizzare, nella valutazione d'impatto, se la durabilità e la riparabilità dei giocattoli possano influire sulla loro sicurezza e, qualora tale influenza venga dimostrata, ad analizzare se sia possibile aggiungere nelle disposizioni in materia di etichettatura, in modo proporzionato e non restrittivo, una migliore informazione sulla durata e la riparabilità dei giocattoli; ritiene in proposito che si potrebbero utilizzare soluzioni innovative e digitali per mettere tali informazioni a disposizione dei consumatori, garantendo che le informazioni sulla sicurezza siano chiaramente identificabili, evitando nel contempo oneri eccessivi per le imprese e riducendo al minimo i materiali di imballaggio;

34. ritiene che le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza rivestano importanza per i consumatori; osserva che è opportuno limitare al minimo ulteriori requisiti di etichettatura per evitare che l'attenzione venga distolta da tali aspetti; invita la Commissione a valutare la possibilità di riportare in formato elettronico le informazioni sulla conformità non destinate al consumatore finale;

Informazioni

35. sottolinea che la mancanza di dati statistici coerenti a livello dell'UE sugli incidenti causati dai giocattoli ha reso difficile valutare quantitativamente il livello di protezione garantito dalla DSG e fornire informazioni in relazione al lavoro di normalizzazione sui giocattoli; ritiene che l'insufficienza di coordinamento e finanziamenti a livello dell'UE sia una delle cause principali dell'assenza di dati coerenti e invita la Commissione ad affrontare questo problema in una futura revisione della direttiva; invita la Commissione a valutare la possibilità di creare una banca dati paneuropea degli incidenti e degli infortuni contenente una sezione speciale per i giocattoli, che sia pubblica, di facile utilizzo e accessibile alla consultazione delle autorità pubbliche, dei consumatori e dei fabbricanti, e che consenta l'introduzione e la raccolta di informazioni sugli incidenti e gli infortuni che si verificano a causa di giocattoli pericolosi, compresi quelli venduti online; ritiene inoltre che un'opzione supplementare consisterebbe nell'utilizzare indicatori e dati, come quelli raccolti dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, da Safety Gate e da azioni congiunte, per valutare l'efficacia della DSG, e invita la Commissione a valutare la possibilità di creare soluzioni digitali che potrebbero migliorare la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento e contribuire a un più elevato livello di sicurezza per i giocattoli;

Mercoledì 16 febbraio 2022

36. invita gli Stati membri a migliorare la propria raccolta di dati sulla DSG, che attualmente risulta disomogenea, non rappresentativa e incompleta, e a scambiarsi reciprocamente informazioni circa i rischi e le vulnerabilità in relazione alla sicurezza dei giocattoli; invita le imprese a intensificare la cooperazione con gli Stati membri, condividendo più dati sugli incidenti correlati ai giocattoli, al fine di migliorare la sicurezza dei bambini e aumentare la fiducia nei giocattoli immessi sul mercato interno;

37. invita la Commissione a sfruttare l'opportunità offerta dalla revisione della DSG per sviluppare indicatori che consentano di monitorare la sua corretta attuazione da parte degli Stati membri e la sua efficacia complessiva; invita la Commissione a migliorare la raccolta dei dati che gli Stati membri, le autorità di vigilanza del mercato e gli organismi notificati sono tenuti a fornire regolarmente; raccomanda che la Commissione rediga sulla base delle relazioni nazionali una relazione globale a livello dell'UE e renda tali relazioni pubbliche e facilmente accessibili a tutte le parti interessate;

o

o o

38. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0038

Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro — Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI))**

(2022/C 342/12)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla lotta contro il cancro ⁽¹⁾,
- visto il documento di lavoro della commissione speciale sulla lotta contro il cancro del 27 ottobre 2020 sui contributi formulati dalla commissione speciale sulla lotta contro il cancro per influenzare il futuro piano europeo di lotta contro il cancro ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021 dal titolo «Piano europeo di lotta contro il cancro» (COM(2021)0044),
- visto il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2021-2027 (Orizzonte Europa) ⁽³⁾ e la missione europea contro il cancro di Orizzonte Europa ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- viste le conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2021 sull'accesso ai medicinali e ai dispositivi medici per un'UE più forte e resiliente ⁽⁵⁾,
- viste le guide sviluppate dalle azioni congiunte sul cancro (EPAAC, CANCON, iPAAC) e l'agenda 2030 per i tumori rari istituita nel quadro dell'azione congiunta sui tumori rari (IARC),
- vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione» (COM(2020)0628),
- vista la raccomandazione n. 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori ⁽⁶⁾,
- vista la relazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) del maggio 2017 concernente l'attuazione della raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori ⁽⁷⁾,
- visti gli orientamenti europei sulla garanzia della qualità dello screening e della diagnosi del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

⁽¹⁾ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 182.

⁽²⁾ Documento di lavoro del 27 ottobre 2020.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Relazione intermedia del comitato di missione (Mission Board) per la lotta contro il cancro dal titolo «Sconfiggere il cancro: missione possibile».

⁽⁵⁾ GU C 269 I del 7.7.2021, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 relativa al quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 (COM(2021)0323),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l'Europa» (COM(2020)0761),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020)0667),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» (COM(2021)0400),
- vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni — CMD) ⁽⁸⁾, comprese le sue tre direttive di modifica, e la proposta della Commissione relativa alla quarta direttiva di modifica (COM(2020)0571),
- vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ⁽⁹⁾,
- vista la relazione di sintesi sulla consultazione pubblica della commissione speciale sulla lotta contro il cancro del 19 aprile 2021 dal titolo «The impact of the COVID-19 pandemic on cancer prevention, health services, cancer patients and research: lessons from a public health crisis» (L'impatto della pandemia di COVID-19 sulla prevenzione del cancro, i servizi sanitari, i pazienti oncologici e la ricerca: gli insegnamenti della crisi sanitaria pubblica),
- visti la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2020 dal titolo «Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero» (COM(2020)0724) e le correlate proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 2020 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2020)0727), relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725), e recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020)0726) e i relativi accordi provvisori,
- visto il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) ⁽¹⁰⁾,
- vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051) e il relativo accordo,
- visti il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE ⁽¹¹⁾ (regolamento sulla sperimentazione clinica) e il sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche istituito ai sensi di tale regolamento,
- visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale ⁽¹²⁾,

⁽⁸⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

⁽⁹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- vista la relazione n. 21/2019 dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) dal titolo «Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe» (Ambiente sano, vite sane: come l'ambiente influenza la salute e il benessere in Europa) ⁽¹³⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 9 giugno 2021, sul piano europeo di lotta contro il cancro ⁽¹⁴⁾,
- viste le conclusioni e le raccomandazioni dello studio preparato per il Comitato per il futuro della scienza e della tecnologia (STOA) nel luglio 2021 sull'impatto sanitario del 5G ⁽¹⁵⁾,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e in particolare l'OSS 3 sulla salute e il benessere,
- vista la quarta edizione del Codice europeo contro il cancro ⁽¹⁶⁾,
- visto il codice europeo delle prassi contro il cancro ⁽¹⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021 dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti dei minori» (COM(2021)0142),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 luglio 2018 sulla lotta contro l'HIV/AIDS, l'epatite virale e la tubercolosi nell'Unione europea e nei paesi vicini — Situazione attuale, strumenti politici e buone prassi (SWD(2018)0387),
- vista la relazione 2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità dal titolo «Alcohol and cancer in the WHO European Region: An appeal for better prevention» (Alcol e cancro nella regione europea dell'OMS: un appello per una migliore prevenzione) ⁽¹⁸⁾,
- viste l'attività e le conclusioni del gruppo trasversale «Eurodeputati contro il cancro» (ECC),
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽¹⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali ⁽²⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità ⁽²¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera ⁽²²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione ⁽²³⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 ⁽²⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali — come affrontare un problema emergente ⁽²⁵⁾,
- viste la sua risoluzione del 15 dicembre 2016 sul regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico ⁽²⁶⁾ e la valutazione d'impatto iniziale della Commissione relativa alla revisione della legislazione dell'UE sui medicinali per uso pediatrico e per le malattie rare,

⁽¹³⁾ <https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives>

⁽¹⁴⁾ GU C 341 del 24.8.2021, pag. 76.

⁽¹⁵⁾ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU\(2021\)690012_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf)

⁽¹⁶⁾ <https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/>

⁽¹⁷⁾ <https://www.europecancer.org/2-standard/66-european-code-of-cancer-practice>

⁽¹⁸⁾ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336595/WHO-EURO-2020-1435-41185-56004-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁽¹⁹⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

⁽²⁰⁾ GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4.

⁽²¹⁾ GU C 371 del 15.9.2021, pag. 75.

⁽²²⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 71.

⁽²³⁾ GU C 411 del 27.11.2020, pag. 48.

⁽²⁴⁾ GU C 371 del 15.9.2021, pag. 102.

⁽²⁵⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 83.

⁽²⁶⁾ GU C 238 del 6.7.2018, pag. 128.

Mercoledì 16 febbraio 2022

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione speciale sulla lotta contro il cancro (A9-0001/2022),

- A. considerando che il piano europeo di lotta contro il cancro («il piano») dovrebbe fornire una risposta efficace all'invito a compiere progressi delle famiglie e degli operatori sanitari di 1,3 milioni di persone che muoiono per questa malattia ogni anno in Europa, inclusi 6 000 bambini e giovani, alle esigenze fondamentali dei pazienti che attualmente hanno bisogno di diagnosi tempestive e trattamenti e cure efficaci, innovativi, accessibili e a costi abbordabili contro il cancro e le complicazioni e comorbidità ad esso collegate, alle legittime aspettative di oltre 12 milioni di sopravvissuti al cancro e delle loro famiglie che incontrano difficoltà a tornare a una «vita normale», all'evidente volontà delle generazioni future di essere protette dalle minacce e dai fattori di rischio per la salute e alle preoccupazioni dei governi alle prese con crescenti oneri economici e sociali legati al cancro e ai relativi trattamenti; che le azioni dell'Unione nella lotta contro il cancro dovrebbero mirare ad aumentare il tasso di sopravvivenza a cinque anni dei pazienti oncologici;
- B. considerando che l'Europa rappresenta meno del 10 % della popolazione mondiale ma conta un quarto di tutti i casi di cancro nel mondo e che il cancro è la seconda causa di morte in Europa dopo le malattie cardiovascolari e la prima causa di morte per malattia nei bambini con più di un anno; che le esigenze specifiche dei bambini e degli adolescenti affetti da cancro richiedono un'attenzione continua e un sostegno a livello mondiale e che l'oncologia pediatrica dovrebbe essere differenziata da quella degli adulti; che, nonostante un leggero calo dei tassi di mortalità dovuto alle campagne di screening, al miglioramento degli strumenti diagnostici e alle innovazioni terapeutiche, il numero di casi diagnosticati continua comunque a crescere, in particolare in virtù di una maggiore aspettativa di vita associata all'invecchiamento della popolazione; che quasi tre quarti di tutte le diagnosi di cancro nell'UE riguardano le persone di età pari o superiore a 60 anni;
- C. considerando che il cancro rivela l'ingiustizia e le iniquità sociali in ambito sanitario, dato che le differenze in termini di tassi di sopravvivenza tra i diversi Stati membri dell'UE superano il 25 %; che i cittadini europei affrontano iniquità quando si tratta di prevenzione, protezione dai fattori di rischio, formazione in relazione ai comportamenti sani e strumenti contro la disinformazione; che i cittadini dell'UE non godono della parità di trattamento in relazione all'accesso tempestivo a trattamenti e cure a costi abbordabili e di qualità nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni di un dato Stato; che l'accesso a équipe mediche pienamente multidisciplinari e multiprofessionali varia notevolmente in Europa; che una volta guariti o in remissione, i cittadini europei non hanno le stesse opportunità di tornare al lavoro, di essere indipendenti dal punto di vista finanziario e di tornare a vivere una vita equilibrata sotto il profilo familiare, sociale ed emotivo; che la classe e il genere sono misure e motori importanti delle disuguaglianze e delle iniquità in tutte le fasi della malattia;
- D. considerando che nella maggior parte degli Stati membri sono state introdotte politiche nazionali o regionali specifiche per la lotta contro il cancro, con finalità, capacità e risorse eterogenee; che alcune regioni sono diventate poli di riferimento nella lotta contro il cancro, con competenze che dovrebbero essere condivise in tutta l'Unione;
- E. considerando che l'obiettivo del piano non dovrebbe riguardare unicamente l'impegno contro un problema fondamentale di sanità pubblica e il sostegno offerto ai pazienti affinché vivano più a lungo e in salute, ma ridurre altresì le disuguaglianze e le iniquità in ambito sanitario e ridurre gli oneri sociali ed economici della malattia; che la Commissione dovrebbe promuovere un approccio incentrato sui pazienti e sui diritti dei cittadini, integrando considerazioni riguardanti la giustizia, la sostenibilità, l'equità, la solidarietà, l'innovazione e la collaborazione quali elementi fondanti del piano, compresa la sua iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro;
- F. considerando che la pandemia di COVID-19 ha provocato e continua a provocare gravi perturbazioni nei programmi di screening oncologico, nel trattamento, nella ricerca nonché nei servizi per i sopravvissuti e il follow-up con le conseguenti ricadute sui pazienti oncologici, sulle famiglie e sugli operatori sanitari; che la pandemia ha fatto emergere la necessità urgente di ricostruire i servizi oncologici in tutti i paesi europei e di far fronte ai ritardi estremamente preoccupanti creati nelle azioni di prevenzione, nonché nell'individuazione e nella diagnosi precoci; che si stima che

Mercoledì 16 febbraio 2022

100 milioni di esami di screening non siano stati eseguiti in Europa durante la pandemia e che 1 milione di casi di cancro non sia stato diagnosticato; che 1 paziente oncologico su 5 non ha ricevuto in tempo il trattamento chirurgico o chemioterapico di cui aveva bisogno⁽²⁷⁾; che gli operatori sanitari si sono fatti carico del peso della pandemia e hanno dovuto affrontare un ambiente di lavoro molto stressante;

- G. considerando che l'alfabetizzazione sanitaria comprende l'acquisizione di conoscenze e capacità, la consapevolezza dei diritti e la fiducia necessaria per intraprendere azioni tese a migliorare la salute individuale e della comunità; che le azioni per la promozione dell'alfabetizzazione sanitaria previste dal piano dovrebbero mirare alla responsabilizzazione dei pazienti e dei cittadini mediante strumenti di comunicazione all'avanguardia e anche ricorrendo all'esperienza e alla collaborazione delle organizzazioni dei pazienti e di altre ONG che lavorano da anni alla diffusione dell'alfabetizzazione sanitaria; che, per la responsabilizzazione del paziente, è necessario assistere i pazienti affinché comprendano i loro diritti; che tutti gli sforzi compiuti per promuovere l'alfabetizzazione sanitaria, compresa l'alfabetizzazione digitale, dovrebbero tenere conto delle persone vittime di esclusione e delle esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento; che andrebbe tenuto conto delle disuguaglianze in termini di conoscenze, accesso e utilizzo delle tecnologie informatiche nonché delle differenze regionali e nazionali, sociali ed economiche; che le informazioni necessarie dovrebbero essere disponibili nelle lingue non ufficiali dell'UE più comuni in modo da essere accessibili ai migranti, ai nuovi arrivi nonché ad altri gruppi vulnerabili e comunità minoritarie; che gli sforzi per migliorare l'alfabetizzazione sanitaria dovrebbero includere anche il compito di aiutare i cittadini a identificare la disinformazione e gli effetti dannosi che può avere in tutti gli ambiti delle cure oncologiche, compresi la prevenzione, la vaccinazione e il trattamento;
- H. considerando che circa il 40 % dei casi di cancro nell'UE è prevenibile; che la prevenzione è più efficace di qualsiasi cura e costituisce la strategia di controllo del cancro a lungo termine più efficiente sotto il profilo dei costi; che il piano dovrebbe affrontare tutti i principali fattori di rischio e determinanti sociali del cancro; che l'azione a livello dell'UE è essenziale nella prevenzione del cancro in quanto dispone di solide competenze che hanno effetti sulla maggior parte dei fattori di rischio per il cancro;
- I. considerando che, secondo la relazione n. 21/2019 dell'AEA, il cancro è la principale malattia non trasmissibile attribuibile all'ambiente, con oltre 250 000 morti per cancro attribuite all'ambiente nel 2016 in 32 paesi europei ad alto reddito; che l'AEA ha identificato l'inquinamento atmosferico, le sostanze chimiche, la combustione interna di carburante e le radiazioni come fattori di rischio ambientali per il cancro;
- J. considerando che l'inquinamento atmosferico è uno dei principali responsabili della mortalità ed è caratterizzato da inquinanti provenienti da un'ampia varietà di fonti, tra cui l'energia, i trasporti, l'agricoltura e l'industria, e che all'inquinamento atmosferico sono riconducibili 400 000 morti premature all'anno, comprese quelle per cancro ai polmoni, cardiopatie e ictus;
- K. considerando che la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino COM(2018)0245 raccomanda di sviluppare orientamenti dell'UE per creare sistemi informativi elettronici sulla vaccinazione completi a livello nazionale ai fini di un monitoraggio efficace dei programmi pertinenti; che ciò dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati; che il virus del papilloma umano (HPV) è un'infezione sessualmente trasmissibile associata a quasi il 5 % di tutti i tumori nelle donne e negli uomini a livello mondiale, segnatamente i tumori della cervice uterina e orofaringei, nonché anali, penieni, vaginali e vulvari; che è necessario raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale per l'HPV nelle ragazze e istituire un sistema organizzato di screening del carcinoma della cervice uterina di elevata qualità per conseguire l'obiettivo dell'OMS di eliminare il carcinoma della cervice uterina quale problema di sanità pubblica entro il 2030; che i tassi di vaccinazione contro l'HPV sono preoccupantemente bassi in tutti gli Stati membri; che purtroppo esistono notevoli discrepanze in termini di copertura vaccinale tra gli Stati membri, che varia da meno del 30 % a più del 70 % (laddove il livello richiesto per l'immunità si attesta al 70 %); che l'*Helicobacter pylori* è la più importante causa infettiva di cancro a livello mondiale, principalmente dell'adenocarcinoma gastrico non cardiaco;
- L. considerando che alcuni tumori endocrini (come il carcinoma della tiroide, della mammella e dei testicoli) sono in crescita; che i trattamenti endocrini per i tumori ormono-dipendenti possono avere effetti collaterali a livello endocrino; che i trattamenti oncologici possono avere effetti a lungo termine, come le comorbidità endocrine, nei sopravvissuti al cancro; che l'obesità è un fattore di rischio noto per molti tumori, compresi quelli endocrini; che è noto che l'esposizione agli interferenti endocrini ha un effetto sullo sviluppo dell'obesità e del cancro; che gli

⁽²⁷⁾ <https://www.europecancer.org/resources/201:time-to-act.html>
<https://www.europecancer.org/timetoact/impact/data-intelligence>

Mercoledì 16 febbraio 2022

interferenti endocrini costano agli Stati membri tra 157 e 270 miliardi di EUR all'anno (fino al 2 % del PIL dell'UE) ⁽²⁸⁾ in spese sanitarie e perdita di potenziale di guadagno, soprattutto a causa del cancro e dei disturbi dello sviluppo neurologico e del metabolismo;

- M. considerando che almeno 120 000 casi di cancro all'anno sono riconducibili all'esposizione a sostanze pericolose sul lavoro e causano circa 80 000 morti all'anno, pari all'8 % di tutte le morti per cancro (12 % tra gli uomini e 7 % tra le donne); che può tuttavia essere difficile stabilire una relazione causale alla luce dei lunghi periodi di latenza; che l'IARC/OMS ha identificato 50 sostanze cancerogene prioritarie e dimostrato che i lavoratori in Europa sono ampiamente esposti a tali sostanze; che la maggior parte dei carcinomi dovuti all'esposizione professionale agli agenti cancerogeni sembra essere prevenibile se opportunamente regolamentata ma che ad oggi esistono valori limite vincolanti di esposizione professionale solo per 27 di essi ai sensi della direttiva 2004/37/CE; che sono necessarie ulteriori azioni intese a prevenire, rilevare e riconoscere meglio i tumori professionali legati al lavoro notturno e alle radiazioni UV (per i lavoratori all'aperto);
- N. considerando che un mercato del lavoro in mutamento, con i suoi cambiamenti demografici, le nuove tecnologie e le nuove tipologie di posti di lavoro, può avere ripercussioni sulla salute e la sicurezza sul lavoro; che un maggior numero di lavoratori sta passando al lavoro su piattaforme, al lavoro non tradizionale o all'occupazione atipica; che fattori come le radiazioni, lo stress, l'organizzazione del lavoro e le condizioni lavorative sono stati tutti collegati a tumori professionali ⁽²⁹⁾; che attualmente mancano dati affidabili e comparabili a livello dell'UE sull'esposizione a fattori di rischio per il cancro nel luogo di lavoro ⁽³⁰⁾;
- O. considerando che contrariamente agli infortuni sul lavoro, dove le lesioni possono essere valutate più facilmente ed è possibile concedere un indennizzo, ci possono volere anni o decenni prima che i tumori professionali siano diagnosticati e la causa correttamente identificata; che la raccomandazione della Commissione sulle malattie professionali ⁽³¹⁾ raccomanda agli Stati membri di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie di origine professionale passibili di indennizzo l'elenco europeo di cui all'allegato I della suddetta raccomandazione; che le disparità esistenti tra Stati membri riguardo al tasso di riconoscimento delle malattie professionali fanno sì che molti lavoratori non si vedano mai riconosciuta la propria malattia professionale;
- P. considerando che il radon è un gas radioattivo incolore e inodore che quando si disintegra nell'aria rilascia radiazioni che possono danneggiare il DNA delle cellule all'interno del corpo; che i livelli di radon variano ampiamente in diverse regioni o persino in zone residenziali e possono essere presenti nell'aria sia degli ambienti esterni che di quelli interni;
- Q. considerando che nel 2011 l'IARC ha classificato la radiofrequenza, una tipologia di campo elettromagnetico, come possibilmente cancerogena per l'uomo, in base a un maggiore rischio di glioma, associato all'utilizzo del telefono cellulare; che esistono studi, pubblicati nel 2015 e nel 2018, che mostrano un aumento significativo (più che raddoppiato) dei tumori del glioblastoma nell'arco di venti anni (1995-2015) in tutte le fasce di età, e altri che mostrano l'aumento del rischio di glioblastoma associato all'utilizzo di telefoni cellulari e senza filo nelle persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni; che sono necessari ulteriori studi per stabilire tali rischi associati;
- R. considerando che il 24 % di tutte le nuove diagnosi di cancro, compresi tutti i tumori infantili, in Europa ogni anno è costituito da forme rare di cancro che rappresentano una sfida ardua per la sanità pubblica; che i pazienti affetti da tumori rari affrontano sfide legate a diagnosi tardiva o non corretta, al mancato accesso a terapie e competenze idonee, alla mancata comprensione degli aspetti scientifici sottostanti, alla mancanza di fattibilità commerciale dello sviluppo di nuove terapie, alle poche banche dei tessuti disponibili, alle difficoltà di effettuare studi clinici correttamente definiti e alla sensazione di isolamento;

⁽²⁸⁾ <https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2015/estimated-costs-of-endocrine-disrupting-chemical-exposure-exceed-150-billion-annually-in-eu>

⁽²⁹⁾ EU-OSHA: <https://osha.europa.eu/it/themes/work-related-diseases/work-related-cancer>

⁽³⁰⁾ EU-OSHA: <https://osha.europa.eu/it/publications/worker-survey-exposure-cancer-risk-factors/view>

⁽³¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28).

Mercoledì 16 febbraio 2022

- S. considerando che il piano dovrebbe essere attuato in stretta correlazione con le raccomandazioni e azioni dell'IARC, con gli OSS delle Nazioni Unite per la salute mondiale, compreso l'obiettivo di realizzare una copertura sanitaria universale, con le raccomandazioni e gli orientamenti dell'OMS, con gli accordi internazionali in materia sanitaria, comprese la convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo e l'iniziativa globale dell'OMS per il cancro infantile, con le azioni congiunte dell'UE sul cancro e con le raccomandazioni e gli orientamenti degli esperti e delle associazioni dei pazienti; che il piano dovrebbe attribuire priorità alla solidarietà e al partenariato dell'UE con i paesi a basso e medio reddito, compresi quelli della più vasta regione europea dell'OMS;
- T. considerando che l'atto riguardante le condizioni di adesione di Austria, Finlandia e Svezia concede a quest'ultima un'esenzione al divieto, a livello dell'UE, di vendere alcuni tipi di tabacco per uso orale;
- U. considerando che la dieta mediterranea è ritenuta sana ed equilibrata e in grado di svolgere un ruolo protettivo nella prevenzione primaria e secondaria delle principali malattie degenerative croniche;
- V. considerando che sebbene il piano rivolga un'attenzione particolare a una serie di esigenze strategiche per quanto riguarda lo screening dei tumori, esistono meno iniziative per la diagnosi precoce dei carcinomi che non rientrano nei programmi di screening; che è pertanto necessaria un'azione mirata per promuovere una maggiore conoscenza dei segnali di allarme dei tumori tra i cittadini e gli operatori sanitari;
- W. considerando che l'aumento dei prezzi dei farmaci antitumorali ha superato la crescita della spesa complessiva per il cancro e che nuovi farmaci antitumorali immessi sul mercato a un prezzo elevato sono stati identificati come un importante motore della crescita della spesa per le cure oncologiche; che la relazione tecnica 2018 dell'OMS sul prezzo dei farmaci antitumorali e i suoi effetti⁽³²⁾ ha sottolineato che i prezzi dei farmaci antitumorali erano più elevati rispetto a quelli impiegati per altre indicazioni e che i loro costi crescevano a un ritmo più rapido, con conseguente impossibilità, per molti pazienti in tutto il mondo, di accedere al trattamento e riduzione della capacità dei governi di fornire un accesso a costi abbordabili per tutti;
- X. considerando che la lotta contro il cancro nel quadro di una strategia globale come il piano europeo di lotta contro il cancro presentato dalla Commissione potrebbe rappresentare un modello per altre malattie non trasmissibili, che i pazienti affetti da altre patologie croniche dovrebbero pertanto beneficiare dei principi e dei risultati ottenuti con il piano e che piani simili dovrebbero essere elaborati per altre patologie con tassi di mortalità elevati;
- Y. considerando che il coordinamento tra i paesi europei, una politica comune attuata a livello europeo e la condivisione delle conoscenze a livello transfrontaliero sono assolutamente indispensabili per compiere progressi nella lotta contro il cancro; che la responsabilità primaria della protezione della salute e dei sistemi sanitari incombe agli Stati membri;
- Z. considerando che è necessario adottare un approccio globale, multidisciplinare e coordinato a livello regionale, nazionale ed europeo in relazione ai determinanti della salute di carattere comportamentale, biologico, ambientale, professionale, socioeconomico e commerciale, al fine di sostenere azioni mirate riguardanti tutti gli aspetti del cancro (prevenzione, diagnosi, trattamento, cure palliative, assistenza di follow-up ai sopravvissuti e reintegrazione) attraverso l'efficace impiego di strumenti fondamentali, quali le risorse e i finanziamenti adeguati, la legislazione, la ricerca e la condivisione delle conoscenze; che gli approcci terapeutici incentrati sul paziente hanno dimostrato di migliorare la qualità della vita e la sopravvivenza complessiva dei pazienti; che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale possono contribuire enormemente ai progressi nel campo della ricerca sul cancro, dei trattamenti e dell'assistenza;
- AA. considerando che la ricerca e l'innovazione rappresentano l'unica speranza di sconfiggere definitivamente il cancro in futuro; che occorrono finanziamenti costanti ed efficaci per sostenere progetti ambiziosi e condizioni lavorative buone e stabili per i ricercatori che operano nel campo della lotta contro il cancro; che le aziende farmaceutiche, comprese le PMI, sono essenziali portatori di interessi per l'innovazione nel campo della lotta contro il cancro;
- AB. considerando che gli approcci «salute in tutte le politiche» e «One Health» (Una sola salute) dovrebbero essere ulteriormente promossi e che le azioni di lotta contro il cancro dovrebbero essere integrate in tutte le politiche dell'UE;

⁽³²⁾ <https://www.who.int/publications/m/item/technical-report-on-pricing-of-cancer-medicines-and-its-impacts>

Mercoledì 16 febbraio 2022

AC. considerando che l'UE e gli Stati membri dovrebbero mobilitare le loro forze e assicurare incentivi adeguati e bilanci sostenibili in modo da conseguire l'ambizioso obiettivo di sconfiggere il cancro e la letalità delle neoplasie in Europa;

AD. considerando che il piano potrebbe pertanto rappresentare un passo importante verso una reale Unione europea della salute e una dimostrazione pubblica ai cittadini del successo che la cooperazione sanitaria a livello dell'UE può conseguire;

1. accoglie con favore il piano e invita la Commissione a puntare a nuove sinergie tra quest'ultimo e il programma EU4Health, la strategia farmaceutica per l'Europa, la strategia in materia di sostanze chimiche e la strategia industriale europea aggiornata; ritiene che tale quadro globale per il cancro contribuirebbe alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura del cancro; invita la Commissione a sviluppare una politica comune per la lotta contro il cancro che includa, se del caso, proposte di progetti legislativi;

A. Campi di azione

I. Prevenzione oncologica in tutte le politiche europee

2. è fermamente convinto che le azioni globali di prevenzione del cancro, attraverso misure a sostegno dell'eliminazione o della riduzione dei danni causati da fattori di rischio modificabili, dovrebbero essere attuate in tutte le politiche e in tutti i programmi di finanziamento europei; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare le campagne di sensibilizzazione pubblica in materia di prevenzione dei tumori in tutte le politiche pertinenti; invita la Commissione a razionalizzare gli obiettivi del piano in tutte le politiche settoriali pertinenti; è fermamente convinto che le azioni di prevenzione dovrebbero basarsi su dati oggettivi; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti per la ricerca scientifica in merito alle cause del cancro e all'efficacia delle misure di prevenzione del cancro;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e attuare efficaci misure di prevenzione a livello nazionale ed europeo, fondate su competenze scientifiche indipendenti, sulle prassi migliori e sugli insegnamenti appresi, nonché sugli orientamenti clinici; chiede a tale riguardo l'attuazione del Codice europeo contro il cancro per ridurre il rischio di cancro sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e di aggiornarlo periodicamente nell'ambito di un ciclo che sia basato su un processo continuo di monitoraggio e valutazione;

4. riconosce che oltre il 40 % di tutti i carcinomi è prevenibile attraverso azioni coordinate riguardanti i determinanti della salute di carattere comportamentale, biologico, ambientale, professionale, socioeconomico e commerciale; chiede di dedicare maggiore attenzione al mantenimento di uno stile di vita sano per prevenire i carcinomi e ridurre le recidive di taluni tumori;

5. sostiene l'obiettivo della missione contro il cancro di Orizzonte Europa di prevenire oltre tre milioni di morti premature in più nel periodo 2021-2030, imprimendo un'accelerazione alla prevenzione oncologica e ai programmi di controllo creando pari opportunità di accesso a detti programmi; invita la Commissione ad assegnare finanziamenti adeguati alla missione contro il cancro di Orizzonte Europa e ad altri programmi pertinenti (come «Scienza e politica per un futuro sano» — HBM4EU) al fine di conseguire tale obiettivo;

6. deplora le notevoli disuguaglianze e iniquità in ambito sanitario esistenti nell'UE per quanto riguarda la prevenzione oncologica; insiste sull'esigenza di individuare le popolazioni vulnerabili, emarginate e socialmente escluse e le persone che vivono in zone periferiche (quali le zone rurali, isolate o ultraperiferiche lontane dai centri medici) e di prestarvi particolare attenzione, per garantirne l'accesso ai servizi di prevenzione oncologica; ritiene, a tale riguardo, che anche la prevenzione oncologica debba rientrare nell'ambito della giustizia sociale, il che comporta la necessità di cambiamenti sistemici tramite politiche pubbliche rivolte all'intera popolazione che vadano oltre i cambiamenti del comportamento individuale;

7. riconosce che il tabagismo rappresenta la causa di cancro di gran lunga più prevenibile nell'UE, dato che causa il 15-20 % dei carcinomi a livello europeo ed è il principale fattore di rischio di morte per cancro in Europa (il 27 % delle morti riconducibili a neoplasie, pari a 700 000 morti per cancro all'anno nell'UE); rammenta che esistono notevoli differenze nell'UE dato che la percentuale di fumatori in taluni Stati membri è cinque volte superiore rispetto ad altri;

8. sostiene fortemente l'obiettivo di creare una «generazione libera dal tabacco», come indicato nel piano, in base al quale meno del 5 % della popolazione consumerà tabacco entro il 2040, rispetto alla cifra attuale di circa il 25 %; esorta la Commissione a stabilire obiettivi intermedi da monitorare e promuovere costantemente, ivi compresi a livello nazionale, e da notificare nel quadro del registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro, al fine di indirizzare meglio gli sforzi verso il

Mercoledì 16 febbraio 2022

conseguimento dell'obiettivo globale; invita la Commissione a finanziare programmi che promuovano la lotta al tabagismo; invita la Commissione a sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nello scambio delle pratiche migliori e più efficaci per la riduzione del tabagismo;

9. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di riesaminare la direttiva sui prodotti del tabacco ⁽³³⁾, la direttiva sulle aliquote dei prodotti del tabacco ⁽³⁴⁾ e il quadro normativo sull'acquisto transfrontaliero del tabacco da parte di privati cittadini ed esorta la Commissione ad adottare misure adeguate e ad avanzare proposte legislative, al fine di realizzare quanto segue:

- a) un aumento e una convergenza verso l'alto delle accise minime per tutti i prodotti del tabacco e del loro prezzo finale sul mercato, per migliorare la prevenzione attraverso la riduzione del consumo di tabacco e della sua diffusione, soprattutto tra i fumatori attuali, e la prevenzione del tabagismo tra i giovani;
- b) l'obbligo di adozione di pacchetti generici standardizzati e di includere avvertenze sui rischi per la salute che coprano l'80 % della parte anteriore e della parte posteriore del pacchetto dei prodotti del tabacco, ivi comprese le avvertenze tramite immagini; nonché
- c) la rigorosa applicazione del divieto di aromi caratterizzanti nei prodotti del tabacco al fine di ridurre il fascino esercitato nei confronti dei fumatori, dei non fumatori e dei giovani;

10. chiede la valutazione e la revisione dei metodi di misurazione attualmente utilizzati per il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio nel tabacco e nei prodotti correlati, sulla base di ricerche scientifiche indipendenti e recenti;

11. chiede la piena attuazione da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla direttiva sui prodotti di plastica monouso (UE) 2019/904 ⁽³⁵⁾ riguardo ai filtri per prodotti del tabacco che contengono plastica al fine di affrontare le problematiche ambientali e in materia di salute correlate a detti filtri;

12. invita la Commissione a dare seguito alle valutazioni scientifiche dei fattori di rischio per la salute riconducibili alle sigarette elettroniche, ai prodotti del tabacco riscaldato e a nuovi prodotti del tabacco, compresa la valutazione dei rischi legati all'utilizzo di tali prodotti rispetto ad altri prodotti del tabacco, e a elaborare un elenco di sostanze contenute e rilasciate da tali prodotti a livello europeo; ritiene che le sigarette elettroniche potrebbero aiutare taluni fumatori a smettere gradualmente di fumare; è al contempo dell'avviso che le sigarette elettroniche non dovrebbero essere attraenti per i minori e i non fumatori; invita pertanto la Commissione a valutare, nel quadro della direttiva sui prodotti del tabacco, quali aromi delle sigarette elettroniche esercitano un fascino particolare sui minori e i non fumatori e a proporre un divieto per tali aromi, nonché su tutti gli aromi caratteristici dei prodotti del tabacco riscaldato e dei nuovi prodotti del tabacco;

13. chiede la rapida e completa attuazione della convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo (FCTC) ⁽³⁶⁾ e del protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco ⁽³⁷⁾, prestando particolare attenzione all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione FCTC e ai suoi orientamenti sulla tutela delle politiche di salute pubblica dagli interessi occulti dell'industria del tabacco; esorta la Commissione ad attuare norme di condotta specifiche per tutti i suoi funzionari e altri agenti quando interagiscono con l'industria del tabacco, conformemente alla decisione del Mediatore europeo nel caso 852/2014/LP ⁽³⁸⁾;

14. sostiene la proposta della Commissione di aggiornare la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa agli ambienti senza fumo ⁽³⁹⁾ per estenderne il campo di applicazione ai prodotti emergenti, quali le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco riscaldato ed estendere gli ambienti senza fumo agli spazi esterni;

⁽³³⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

⁽³⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

⁽³⁶⁾ <https://fctc.who.int/who-fctc/overview>

⁽³⁷⁾ <https://fctc.who.int/protocol/overview>

⁽³⁸⁾ <https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/en/73774>

⁽³⁹⁾ GU C 296 del 5.12.2009, pag. 4.

Mercoledì 16 febbraio 2022

15. rammenta che l'IARC ha classificato l'etanolo e l'acetaldeide da metabolismo dell'etanolo contenuti nelle bevande alcoliche come cancerogeni per l'essere umano e che in Europa circa il 10 % di tutti i casi di cancro negli uomini e il 3 % di tutti i casi di cancro nelle donne sono riconducibili al consumo di alcol⁽⁴⁰⁾; sottolinea che minore è il consumo di alcol minore è il rischio di sviluppare neoplasie; evidenzia che il consumo nocivo di alcol è un fattore di rischio per molti carcinomi differenti, quali i carcinomi del cavo orale, della faringe, della laringe, dell'esofago, del fegato, del colon-retto e della mammella nelle donne; rammenta lo studio menzionato dall'OMS⁽⁴¹⁾ che riconosce che il livello più sicuro di consumo di alcol non esiste per quanto riguarda la prevenzione oncologica e sottolinea la necessità di tenerne conto nella definizione e nell'attuazione della politica di prevenzione del cancro⁽⁴²⁾;

16. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di ridurre di almeno il 10 % il consumo dannoso di alcol entro il 2025; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni tese a ridurre e prevenire i danni provocati dall'alcol nel quadro della revisione della strategia europea sull'alcol⁽⁴³⁾, ivi compresa una strategia europea volta ad azzerare il consumo di alcol per i minori, corredata, se del caso, di proposte legislative, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e le normative nazionali vigenti sui limiti di età per il consumo di alcol; sostiene la necessità di offrire ai consumatori informazioni appropriate migliorando l'etichettatura delle bevande alcoliche con l'inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol e introducendo l'indicazione obbligatoria degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali nonché mediante l'introduzione dell'etichettatura digitale; chiede alla Commissione di adottare azioni specifiche contro il consumo eccessivo e pericoloso di alcol⁽⁴⁴⁾; ritiene importante tutelare i minori dall'esposizione alla comunicazione commerciale sul consumo di alcol, nonché dall'inserimento di prodotti e sponsorizzazioni di marchi di prodotti alcolici, anche in ambiente digitale, dal momento che la pubblicità non dovrebbe rivolgersi espressamente ai minori e non dovrebbe incoraggiare il consumo di alcol; invita a proibire la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche in occasione degli eventi sportivi qualora a tali eventi partecipino principalmente i minori; chiede il monitoraggio rigoroso dell'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta⁽⁴⁵⁾; chiede che la proposta relativa a una legge sui servizi digitali rafforzi la capacità degli Stati membri di sostenere e applicare la legislazione volta a tutelare i minori e altre popolazioni vulnerabili dalle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche; invita a stanziare fondi pubblici a favore di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale ed europeo; sostiene la prevista revisione della legislazione europea in materia di tassazione dei prodotti alcolici e di acquisti transfrontalieri di alcol da parte di privati cittadini nonché la revisione delle politiche sulla definizione dei prezzi;

17. sottolinea che gli alimenti hanno un'influenza significativa sulla salute delle persone e che dai dati scientifici emerge che il consumo di porzioni di cibo inadeguate ha effetti negativi sulla salute e può aumentare il rischio di oncogenesi; esorta a sviluppare campagne nutrizionali globali, in linea con la strategia dell'Unione europea «Dal produttore al consumatore»;

18. incoraggia gli Stati membri a considerare la possibilità di fornire consulenza nutrizionale disponibile nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base;

19. sottolinea il ruolo di una dieta sana per la prevenzione del cancro e per la riduzione dell'incidenza e delle recidive del cancro e che il rischio individuale di cancro può essere ridotto con un maggiore consumo di vegetali da produzione sostenibile e alimenti di origine vegetale, quali la frutta e gli ortaggi freschi, cereali integrali e legumi; sottolinea altresì l'esigenza di far fronte al consumo eccessivo di carne e di prodotti ultralavorati e di prodotti ad alto contenuto di zuccheri, sale e grassi; accoglie pertanto con favore la prevista revisione del programma «Frutta, verdura e latte nelle scuole» e della politica dell'UE sulla promozione dei prodotti agricoli; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare e aiutare

⁽⁴⁰⁾ Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., «European Code against Cancer 4th Edition: Alcohol drinking and cancer», *Cancer Epidemiol.* Dicembre 2016; 45: pagg. 181-188. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/>

⁽⁴¹⁾ <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms>

⁽⁴²⁾ <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931310-2>

⁽⁴³⁾ Comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2006 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcool (COM(2006)0625).

⁽⁴⁴⁾ [https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045\(21\)00279-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext)

⁽⁴⁵⁾ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

Mercoledì 16 febbraio 2022

i consumatori a prendere decisioni informate, sane e sostenibili per quanto riguarda i prodotti alimentari, adottando sistemi europei di etichettatura armonizzati e obbligatori sulla parte anteriore delle confezioni, sviluppati sulla base di dati scientifici solidi e indipendenti; apprezza l'attenzione rivolta all'alimentazione sana nel quadro della garanzia europea per l'infanzia⁽⁴⁶⁾ e invita a elaborare un nuovo piano d'azione dell'UE contro l'obesità infantile; sostiene le misure fiscali tese a rendere gli alimenti freschi (quali frutta e ortaggi, legumi e cereali integrali) più economici e accessibili a livello nazionale, soprattutto per le persone a basso reddito; incoraggia gli Stati membri a ricorrere alle politiche dei prezzi, quali la differenziazione delle aliquote IVA, e ai controlli della commercializzazione per promuovere la domanda, l'accesso e la disponibilità a prezzi abbordabili di alimenti e bevande a basso tenore di grassi saturi, grassi trans, sale e zuccheri; invita gli Stati membri a rivedere le disposizioni pertinenti tese a limitare la pubblicità di bevande dolcificate e di prodotti alimentari lavorati ad alto tenore di grassi, sale e zuccheri, anche sui social media, e invita la Commissione a presentare una proposta relativa a una regolamentazione esaustiva a livello dell'UE intesa a vietare tale pubblicità ai minori;

20. riconosce che l'obesità è considerata un fattore di rischio per molti tipi di cancro, ad esempio, tra l'altro, il carcinoma mammario, del rene o del colon-retto; invita gli Stati membri a lottare attivamente contro l'obesità rendendo disponibili scelte alimentari sane e la pratica sportiva, non solo educando e incoraggiando i cittadini a prendere le giuste decisioni, ma anche includendo programmi completi nell'assistenza sanitaria di base che aiutino i pazienti affetti da obesità a perdere peso in modo sano; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e l'innovazione relative all'obesità volte a descrivere l'influenza dei fattori genetici, del microbiota umano o dello stato psicologico, tra l'altro, sul peso corporeo e a esaminare gli interventi più efficaci;

21. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di affrontare la presenza di contaminanti cancerogeni negli alimenti; ricorda alla Commissione la risoluzione Parlamento dell'8 ottobre 2020⁽⁴⁷⁾ in cui si chiede di fissare rigorosi limiti previsti dalla legge per la presenza di acrilammide negli alimenti al fine di tutelare in maniera adeguata i consumatori, in particolare i più vulnerabili quali i lattanti e i bambini; esorta la Commissione a presentare rapidamente proposte normative;

22. invita la Commissione a tenere in considerazione i vari inviti del Parlamento europeo formulati nella risoluzione del 16 gennaio 2019 volti a migliorare la procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione;

23. invita gli Stati membri, le autorità regionali e locali, i rappresentanti della società civile e i datori di lavoro a promuovere e agevolare la pratica delle attività fisiche e sportive lungo tutto l'arco della vita, che notoriamente riducono sia l'incidenza che le recidive del cancro nonché i problemi mentali e favoriscono l'inclusione sociale; sottolinea l'importanza di rendere la pratica dell'attività fisica e sportiva accessibile e inclusiva sin dalla giovane età, in particolare per i gruppi vulnerabili, attraverso il finanziamento di infrastrutture, apparecchiature e programmi pubblici; invita gli Stati membri ad agevolare l'accesso all'attività fisica ai pazienti ricoverati in ospedale ove clinicamente raccomandato;

24. plaude all'avvio della campagna dell'UE «HealthLifestyle4all» (stile di vita sano per tutti) che prevede la promozione dell'attività sportiva, dell'esercizio fisico e di diete sane, accanto ad altri ambiti di importanza fondamentale; raccomanda che nei programmi di studio delle scuole figurino l'educazione alla salute per assicurare che i bambini e gli adolescenti imparino a condurre uno stile di vita sano e conoscano il Codice europeo contro il cancro e chiede che l'educazione alla salute sia parte integrante delle politiche educative di assistenza sociale;

25. sottolinea che i raggi solari contengono radiazioni ultraviolette (UV) invisibili che possono causare tumori della pelle; invita pertanto la Commissione a rivedere la direttiva 2006/25/CE sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)⁽⁴⁸⁾ e a includere le radiazioni solari nell'ambito di applicazione; invita a rafforzare la protezione contro l'esposizione ai raggi UV a livello dell'UE, in particolare mediante la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori che lavorano all'aria aperta; accoglie con favore l'impegno della Commissione di studiare misure sull'esposizione alle radiazioni ultraviolette, comprese quelle degli apparecchi abbronzanti (lettini

⁽⁴⁶⁾ Proposta della Commissione del 24 marzo 2021 di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (COM(2021)0137).

⁽⁴⁷⁾ GU C 395 del 29.9.2021, pag. 32.

⁽⁴⁸⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

Mercoledì 16 febbraio 2022

solari)⁽⁴⁹⁾; sottolinea l'importanza di campagne d'informazione per sensibilizzare le persone sui rischi associati all'eccessiva esposizione ai raggi solari e per insegnare loro a riconoscere possibili segnali di avvertimento; chiede l'adozione di misure specifiche per ridurre l'esposizione ai raggi UV dei minori e degli adolescenti; chiede l'adozione di una legislazione più rigorosa sull'uso dei lettini solari a fini cosmetici e di un divieto sul loro uso da parte dei minori; invita gli Stati membri a includere la segnalazione dei tumori cutanei melanoma nei registri nazionali sul cancro;

26. riconosce che circa il 2 % dei casi di cancro a livello europeo può essere ricondotto alle radiazioni ionizzanti e che l'esposizione al radon e ai suoi prodotti di disintegrazione in ambienti interni costituisce la seconda causa più frequente di cancro ai polmoni in Europa; attende con impazienza i risultati del programma di ricerca e formazione Euratom⁽⁵⁰⁾, che migliorerà le conoscenze in merito all'esposizione al radon e le contromisure proposte per ridurre l'accumulo negli edifici; rammenta che le radiazioni ionizzanti potrebbero essere presenti anche nelle abitazioni private; incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri a mappare le aree critiche esistenti e potenziali al fine di reagire efficacemente a tale minaccia; invita la Commissione a stanziare risorse per creare tale mappa previsionale e a promuovere campagne d'informazione per il pubblico al fine di sensibilizzare sulla questione; incoraggia gli Stati membri ad aggiornare regolarmente i piani nazionali per ridurre l'esposizione al radon, come richiesto dalla direttiva sull'esposizione alle fonti radioattive⁽⁵¹⁾, e gli orientamenti sulla mitigazione del radon per le nuove costruzioni; invita la Commissione a valutare l'attuazione e l'efficacia delle attuali misure volte a proteggere i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti come il personale di volo, i lavoratori delle centrali nucleari, i lavoratori in ambienti industriali pertinenti, i ricercatori, gli operatori sanitari e i veterinari che lavorano nei reparti di radiologia, radioterapia o medicina nucleare, e a rivederle, se necessario e proporzionato;

27. invita la Commissione a promuovere la ricerca scientifica multidisciplinare sull'esistenza di legami tra campi elettromagnetici e cancro, compreso il 5G, al fine di raccogliere dati scientifici sugli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici e a rendere tempestivamente pubblici i risultati di detti studi; chiede di promuovere la ricerca riguardante lo sviluppo di tecnologie che riducono l'esposizione alle radiofrequenze;

28. ritiene che il Green Deal europeo sia un fattore che contribuisce in maniera significativa alla prevenzione del cancro in Europa, in virtù della riduzione dell'inquinamento atmosferico, alimentare, idrico e del terreno e dell'esposizione agli agenti chimici; invita a integrare una valutazione d'impatto delle politiche in materia di incidenza del cancro nella strategia «Dal produttore al consumatore», nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili e nelle strategie «inquinamento zero» e per un ambiente privo di sostanze tossiche; accoglie con favore la prevista revisione delle norme dell'UE sulla qualità dell'aria e invita la Commissione ad allinearle agli orientamenti dell'OMS come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente⁽⁵²⁾; invita la Commissione a garantire che la politica agricola comune aiuti gli agricoltori a ridurre l'uso di antiparassitari; incoraggia a condurre ricerche sull'utilizzo e lo sviluppo di farmaci più sicuri per l'ambiente e chiede l'attuazione di meccanismi efficienti di smaltimento dei rifiuti volti a evitare l'inquinamento ambientale, in linea con gli obiettivi della strategia farmaceutica per l'Europa;

29. sottolinea la necessità della piena attuazione della direttiva sulle acque destinate al consumo umano riveduta⁽⁵³⁾ e dell'attuazione e applicazione della direttiva riguardante un quadro in materia di acque⁽⁵⁴⁾, che ridurranno le concentrazioni nelle acque di superficie e sotterranee di taluni agenti inquinanti che potrebbero contribuire a far aumentare l'incidenza del cancro;

⁽⁴⁹⁾ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

⁽⁵⁰⁾ Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81).

⁽⁵¹⁾ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

⁽⁵²⁾ GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 64.

⁽⁵³⁾ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

⁽⁵⁴⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Mercoledì 16 febbraio 2022

30. chiede, in particolare, il rafforzamento degli obblighi di informazione sulla cancerogenicità nel quadro del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽⁵⁵⁾ al fine di consentire l'individuazione di tutte le sostanze cancerogene prodotte o importate, a prescindere dai quantitativi, in linea con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili; chiede inoltre che la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, compresi gli interferenti endocrini, nel quadro del regolamento REACH siano condotte di concerto con le valutazioni dell'IARC e dell'OMS; accoglie con favore l'impegno della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili di estendere l'approccio generico per la gestione del rischio al fine di garantire che i prodotti di consumo non contengano sostanze chimiche che causano tumori o mutazioni genetiche, non incidano sul sistema riproduttivo endocrino, né siano persistenti e bioaccumulabili e tossiche; invita la Commissione ad attuare rapidamente le misure previste nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili per ridurre l'esposizione dei cittadini alle sostanze cancerogene e agli interferenti endocrini attraverso tutte le vie di esposizione; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai segmenti della popolazione particolarmente vulnerabili alle sostanze chimiche pericolose a tenerne maggiormente conto nelle valutazioni dei rischi delle sostanze chimiche; sottolinea che le informazioni ai consumatori sulle vie di esposizione nella loro vita quotidiana sono fondamentali per rafforzare la prevenzione e accoglie con favore, a tale riguardo, l'istituzione della banca dati delle sostanze che destano preoccupazione nei prodotti; invita l'Agenzia europea dell'ambiente a elaborare, in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, una relazione sulle sostanze chimiche nell'ambiente in Europa; chiede che la relazione valuti la natura sistemica delle sostanze chimiche cancerogene e degli interferenti endocrini nell'ambito dei sistemi europei di produzione e consumo, il loro utilizzo nei prodotti, la presenza nell'ambiente europeo e i danni causati alla salute umana, in particolare quelli oncologici;

31. ritiene che la prossima edizione dell'ECAC debba tenere conto delle conoscenze più aggiornate sugli agenti cancerogeni ambientali; invita la Commissione a proporre senza indugio una revisione dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento REACH, del regolamento sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti ⁽⁵⁶⁾, del regolamento sui prodotti cosmetici ⁽⁵⁷⁾, della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli ⁽⁵⁸⁾ e di altre legislazioni pertinenti sui prodotti di consumo per garantire che tali prodotti non contengano sostanze chimiche che causano tumori, in linea con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili; chiede altresì una regolare revisione della legislazione in modo da tenere conto dello sviluppo di nuovi materiali, nuove tendenze e nuovi prodotti; sottolinea che gli interferenti endocrini (IE) sono presenti negli alimenti, nei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, nei cosmetici, nei beni di consumo, nei giocattoli nonché nell'acqua potabile e che l'esposizione, persino a dosi ridotte, può generare effetti nocivi a breve e lungo termine, ivi compreso il cancro ⁽⁵⁹⁾; sottolinea che, considerati l'esposizione diffusa della popolazione dell'UE a molti interferenti endocrini accertati e a molte sostanze sospettate di essere interferenti endocrini e il fatto che l'esposizione combinata a vari interferenti endocrini che agiscono su vie analoghe o diverse può avere effetti cumulativi, è necessario ridurre al minimo l'esposizione agli IE e rendere il regolamento dell'UE più coerente tra i vari settori; incoraggia ulteriori ricerche al fine di determinare la capacità delle sostanze chimiche di fungere da interferenti endocrini;

32. sostiene appieno l'impegno profuso dalla Commissione nell'ambito della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili di modificare il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche (regolamento (CE) n. 1272/2008 ⁽⁶⁰⁾) al fine di introdurre nuove classi di pericolo relative, tra l'altro, agli interferenti endocrini, ivi comprese le sostanze sospettate di essere interferenti endocrini, e di aggiornare gli obblighi in materia di informazioni in tutta la legislazione pertinente per consentirne l'identificazione;

33. invita la Commissione a integrare l'approccio di progettazione ecosostenibile («benign by design») nelle prescrizioni normative connesse alla produzione di sostanze chimiche e farmaceutiche, al fine di adottare un autentico approccio precauzionale nell'attenuare i rischi per la nostra salute, la società e l'ambiente;

⁽⁵⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

⁽⁵⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

⁽⁵⁸⁾ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁹⁾ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU\(2019\)608866_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf)

⁽⁶⁰⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

34. accoglie con favore la pubblicazione del nuovo quadro strategico sulla salute e sicurezza sul lavoro nell'UE per il periodo 2021-2027, in particolare l'approccio «zero vittime» alla mortalità connessa al lavoro nonché il vertice di valutazione previsto per il 2023 in materia di salute e sicurezza sul lavoro per valutare i progressi verso l'azzeramento del numero di vittime; sottolinea la necessità di garantire lo stretto e periodico coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di interessi pertinenti in tale strategia; deplora tuttavia il ridotto numero di sostanze inserite in detta strategia; incoraggia le analisi e ricerche costanti sulle nuove sostanze sospettate di essere cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione, la definizione di valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici per i quali non esistono ancora tali valori e revisioni periodiche ogniqualvolta ciò si renda necessario alla luce dei dati scientifici più recenti e degli sviluppi tecnici; accoglie con favore il sondaggio sull'esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio di cancro preparato dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro; sottolinea che programmi più sistematici di biomonitoraggio umano, nel pieno rispetto delle misure di protezione dei dati, sia negli ambienti professionali che in quelli non professionali, possono costituire una delle varie fonti di informazione pertinenti sugli effetti generali dell'esposizione a sostanze chimiche e sugli impatti sulla salute; invita pertanto la Commissione ad aumentare con urgenza tale obiettivo mediante aggiornamenti ambiziosi e periodici della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; invita a tal fine la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro, a presentare un piano d'azione per ottenere valori limite di esposizione professionale per almeno altre 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate durante i processi entro il 2024; sottolinea a tale riguardo la necessità che la Commissione aumenti la capacità di rivedere i limiti di esposizione professionale e di aggiungerne di nuovi, anche attraverso un aumento dell'organico nelle unità e nelle autorità pertinenti; rammenta, in tale contesto, che i negoziati in corso sulla quarta revisione della direttiva 2004/37/CE offrono l'opportunità di includere nell'allegato 1 il lavoro che comporta l'esposizione a medicinali pericolosi, che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogeni, mutageni e/o tossici per la riproduzione, categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di garantire le migliori misure di protezione generali e individuali per i lavoratori che manipolano tali prodotti; ribadisce le sue richieste di istituire un nuovo sistema coerente, trasparente e basato sul rischio per la fissazione dei limiti di esposizione e per tenere maggiormente conto dell'esposizione dei lavoratori a una combinazione di sostanze; accoglie con favore l'impegno della Commissione di aggiungere gli interferenti endocrini quale categoria di sostanze estremamente preoccupanti nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) nonché di classificarli nell'ambito del regolamento (CE) n. 1272/2008; sottolinea che i lavoratori dovrebbero anche essere protetti contro l'esposizione agli interferenti endocrini; accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare, nel 2022, una proposta legislativa per ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto, riconosciuto come agente cancerogeno comprovato (gruppo 1) dall'IARC, al quale continua a essere riconducibile circa la metà di tutti i tumori professionali in Europa; ribadisce a tale riguardo le richieste del Parlamento formulate nella risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla protezione dei lavoratori contro l'esposizione all'amianto⁽⁶¹⁾, in particolare l'invito a elaborare una strategia europea per la completa eliminazione dell'amianto e le proposte per una migliore valutazione dei rischi di esposizione non professionale all'amianto; chiede agli Stati membri di facilitare il riconoscimento e il risarcimento dei casi comprovati di cancro legati all'ambiente di lavoro e di rafforzare il controllo dell'esposizione legata all'ambiente di lavoro da parte degli ispettorati del lavoro;

35. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a conseguire gli OSS delle Nazioni Unite riguardanti le malattie trasmissibili al fine di promuovere la prevenzione delle neoplasie correlate alle malattie infettive; accoglie con favore i programmi vaccinali per la lotta contro la trasmissione dell'HPV; insiste sulla necessità di attuare un programma vaccinale contro l'HPV neutrale dal punto di vista del genere e finanziato con fondi pubblici negli Stati membri, al fine di garantire l'eliminazione dei carcinomi associati all'HPV e chiede che entro il 2030 il 90 % delle ragazze completi il ciclo vaccinale contro l'HPV entro i 15 anni e di aumentare considerevolmente la copertura vaccinale dei ragazzi; esorta a riferire i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro sulla vaccinazione contro l'HPV nel registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro; invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2018 relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino⁽⁶²⁾ al fine di ridurre le disuguaglianze in termini di immunizzazione tra i gruppi vulnerabili e migliorare l'immunizzazione infantile; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre una raccomandazione del Consiglio sui tumori a prevenzione vaccinale; sottolinea, in tale contesto, la necessità di azioni coordinate tese a contrastare virus cancerogeni quali l'HPV e l'epatite B al fine di prevenire la loro trasmissione; chiede una maggiore armonizzazione delle vaccinazioni per l'HPV e l'epatite B nell'ambito dei programmi vaccinali nazionali degli Stati membri, garantendo nel contempo la fornitura di informazioni sulle vaccinazioni e promuovendo la parità di accesso per i gruppi di adulti vulnerabili e a rischio; invita a monitorare regolarmente le attuali vaccinazioni per l'HPV e l'epatite B a livello dell'UE utilizzando un sistema simile allo strumento di monitoraggio del vaccino contro la COVID-19 sviluppato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che contribuirà a incoraggiare gli Stati membri ad adottare migliori pratiche e a conservare lo slancio; invita gli Stati membri all'armonizzazione dei dati, all'interoperabilità e a un maggiore

⁽⁶¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0427.

⁽⁶²⁾ GU C 466 del 28.12.2018, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

sviluppo dei sistemi nazionali di dati sull'immunizzazione; sottolinea che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel tracciare i progressi degli Stati membri; sostiene l'ulteriore ricerca riguardo allo sviluppo di vaccini contro altri virus come l'epatite C e il virus dell'immunodeficienza umana (HIV); ritiene che, nel contempo, debbano essere utilizzate soluzioni terapeutiche in modo massiccio per raggiungere l'obiettivo dell'OMS di eliminare l'epatite C entro il 2030 e invita la Commissione a utilizzare le risorse finanziarie a titolo del fondo per la ripresa e la resilienza in modo da conseguire tali obiettivi, finanziando gli sforzi di screening; invita a cooperare con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali al fine di contrastare gli effetti della disinformazione sulle vaccinazioni e affrontare il problema della riluttanza vaccinale; chiede di utilizzare a tal fine il programma EU4Health e altri flussi di finanziamento UE, anche per sostenere i tentativi di sensibilizzazione dei cittadini, dei responsabili dell'istruzione e degli operatori sanitari, nonché sostenere la ricerca comportamentale nell'ambito del programma Orizzonte Europa; raccomanda un'applicazione rafforzata del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, in particolare per quanto riguarda la disinformazione sui vaccini;

36. sottolinea che dati recenti confermano che le persone affette da infiammazione cronica, comprese le malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD), presentano un rischio maggiore di sviluppare neoplasie e altri tumori maligni; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la ricerca in merito alla relazione tra infiammazione cronica, cancro e malattie reumatiche e muscoloscheletriche;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a investire ulteriormente nella ricerca in merito alle cause di tumore negli adulti nonché di tumore infantile e negli adolescenti;

38. sottolinea quanto sia importante destinare finanziamenti adeguati alla ricerca scientifica e sociale al fine di valutare le disuguaglianze nell'accesso agli standard di cura e innovazione per i tumori infantili in tutta Europa, che sono responsabili di differenze fra i tassi di sopravvivenza dei pazienti oncologici pediatrici pari fino al 20 % tra i vari Stati membri, nonché adottare misure di mitigazione per garantire una parità sul piano dei diritti e dell'accesso alle cure per tutti i bambini e i giovani affetti da cancro in Europa; deplora, in tal senso, le disparità in termini di accesso a servizi sanitari di qualità elevata tra gli Stati membri nonché tra le varie regioni all'interno degli stessi e chiede che la Commissione affronti tali disparità mediante misure legislative appropriate al fine di garantire la parità di diritti nell'UE;

39. raccomanda di promuovere l'allattamento al seno in modo da limitare il rischio di carcinoma mammario nelle donne informando e formando le madri in merito ai benefici dell'allattamento al seno;

40. osserva che è stata dimostrata la predisposizione genetica ai tumori legata a mutazioni di geni specifici; sottolinea che sono disponibili metodi per individuare dette mutazioni, alla nascita per la diagnosi precoce di taluni tumori infantili, o durante l'intero arco della vita, soprattutto per il carcinoma mammario, alle ovaie e del colon-retto, e che l'individuazione di dette mutazioni può contribuire a prevenire o diagnosticare il cancro allo stadio iniziale e orientare le scelte di trattamento; raccomanda pertanto agli Stati membri di sostenere un maggiore accesso dei pazienti di tutte le età ai test genetici, unitamente a servizi di consulenza medica e di diagnostica avanzata attraverso il sequenziamento, destinando finanziamenti mirati e creando percorsi chiari per il rimborso rapido ed efficiente, nonché di sensibilizzare i cittadini in merito alle possibilità di accesso a detti servizi nell'Unione; raccomanda di rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture e nelle capacità delle piattaforme di sequenziamento genetico e nella formazione di consulenti genetici specializzati in unità specifiche, già esistenti in alcuni centri; invita la Commissione a sostenere la ricerca nel campo della genetica, in modo da individuare genotipi caratterizzati da maggiore suscettibilità a sviluppare determinate neoplasie, compresi i tumori infantili, in quanto patologie con una breve esposizione ad agenti esterni;

41. sottolinea che tecniche come l'epidemiologia molecolare possono fornire nuove conoscenze sulle interazioni tra geni e ambiente in ambito oncologico rispetto alla normale epidemiologia; sottolinea che tali conoscenze, unitamente a ulteriori studi sull'epigenetica, possono essere utilizzate per migliorare la comprensione dei fattori di rischio che contribuiscono alle cause di cancro e aumentare l'individuazione precoce;

42. sostiene fermamente la prevista revisione dell'ECAC al fine di elaborare, condividere e attuare le pratiche migliori nei programmi di prevenzione del cancro, rivolgendo un'attenzione particolare ai gruppi svantaggiati, e il lancio di un'applicazione dell'UE per dispositivi mobili più attenta al paziente che accompagni i pazienti dalla prevenzione del cancro e relativa formazione alla cura dello stesso, come annunciato nel piano; sottolinea che oltre a essere disponibili sulle applicazioni mobili, tutte le informazioni aggiornate dovrebbero essere disponibili anche in formato non digitale per garantire l'inclusività; sottolinea che l'ECAC dovrebbe essere valutato dall'IARC sistematicamente e che tale valutazione dovrebbe continuare a essere coordinata dalla Commissione;

Mercoledì 16 febbraio 2022

43. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente l'alfabetizzazione sanitaria in relazione ai fattori di rischio e ai determinanti del cancro nonché l'alfabetizzazione digitale ad essa correlata, a elaborare strumenti educativi per la prevenzione e a sostenere la creazione di piattaforme e applicazioni per l'apprendimento elettronico; chiede di rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili, socialmente escluse ed emarginate e sottolinea che è essenziale promuovere campagne di sensibilizzazione specifiche per i gruppi con particolari esigenze di alfabetizzazione sanitaria; rileva l'importanza di migliorare l'alfabetizzazione sanitaria in merito alle sostanze cancerogene sul luogo di lavoro e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i datori di lavoro forniscano una formazione appropriata; sottolinea che i fornitori di assistenza sanitaria di base hanno un ruolo importante da svolgere nella promozione della salute per vari gruppi della popolazione, poiché possono adattare le proprie azioni di promozione della salute alle esigenze dei pazienti in base alle competenze digitali di questi ultimi o nel caso in cui siano del tutto privi di competenze digitali; ritiene che la prevenzione del cancro rappresenti un primo passo verso una politica europea nell'ambito dell'istruzione in materia di sanità pubblica;

44. chiede il rafforzamento continuo del centro di conoscenze sul cancro che dovrebbe essere incaricato dell'elaborazione di una tabella di marcia europea per lo studio e il coordinamento di campagne di prevenzione su vasta scala, in sinergia con i programmi nazionali, e di campagne di comunicazione efficaci sulla promozione della salute nei programmi didattici (comportamenti non dannosi, alimentazione sana, attività fisica, vie di trasmissione dei virus cancerogeni e opportunità di vaccinazione e trattamento per dette infezioni ecc.), prestando particolare attenzione ai giovani e ai gruppi svantaggiati; sottolinea l'importanza di cooperare con le organizzazioni della società civile nazionali e locali nell'elaborazione dei messaggi di tali campagne;

45. sottolinea che il consumo nocivo di tabacco e alcol, un'alimentazione inadeguata, un elevato indice di massa corporea, uno stile di vita sedentario e l'inquinamento ambientale sono fattori di rischio comuni ad altre malattie croniche; ritiene, pertanto, che la prevenzione del cancro e le misure di riduzione del rischio debbano essere attuate nel contesto di un programma di prevenzione delle malattie croniche integrato, in stretta cooperazione con il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili; invita a organizzare un vertice sulla prevenzione teso a tracciare un bilancio, che si concentri sui determinanti commerciali del cancro e di altre malattie croniche, che coinvolga le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le associazioni di pazienti e le organizzazioni della società civile attive in materia di salute;

46. chiede che l'attuazione dei programmi di prevenzione sia inclusiva e coinvolga i comuni e le regioni, i cittadini, le parti sociali, le associazioni della società civile e dei pazienti in tutte le fasi del processo decisionale, in particolare attraverso la conferenza sul futuro dell'Europa;

II. Programmi di screening e diagnosi del cancro inclusivi

47. deplora i frequenti ritardi e le lacune nella diagnosi rapida dei carcinomi sintomatici dovuti alla mancanza di informazioni o alla mancata adesione ai programmi di screening e individuazione del cancro; riconosce la necessità di prestare particolare attenzione alla continuità dei programmi di screening e individuazione precoce e dei servizi di cure oncologiche nel contesto di una crisi sanitaria (quale la crisi della COVID-19) o in situazioni nelle quali la capacità dei sistemi sanitari nazionali è minore; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a organizzare, in cooperazione con i portatori di interessi in ambito oncologico, campagne di sanità pubblica per risolvere i problemi legati ai ritardi nei programmi di screening, nell'individuazione precoce e nei servizi di cura che una crisi sanitaria può causare; sottolinea l'importanza di ottenere dati rapidi e aggiornati sui programmi di screening oncologico onde consentire una reazione rapida e l'assistenza di follow-up in caso di interruzione dei normali servizi di screening, allo scopo di ridurre al minimo il numero di screening posticipati;

48. deplora che le disuguaglianze tra gli Stati membri nell'accesso allo screening abbiano come conseguenza minori probabilità di sopravvivenza, a causa della diagnosi tardiva dei tumori, il che rappresenta una discriminazione inaccettabile per i cittadini dell'UE basata sul paese di residenza; sottolinea che, nel caso del carcinoma mammario, l'accesso ai programmi di screening differisce di almeno 10 volte nell'UE secondo Eurostat; sottolinea che la pubblicazione «Health at a Glance: Europe 2018» (Uno sguardo alla sanità: Europa 2018) ha rilevato che per lo screening del carcinoma della cervice uterina, la differenza nella copertura delle fasce di popolazione bersaglio tra gli Stati membri varia dal 25 % all'80 %; osserva che, a titolo esemplificativo, secondo la relazione più recente dell'IARC sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2003 sullo screening, soltanto 18 Stati membri hanno programmi di screening della popolazione a livello nazionale o regionale per il carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto; invita la Commissione a sostenere i progetti volti a esaminare gli ostacoli che impediscono l'individuazione e la diagnosi precoce dei tumori in Europa, ad esempio attraverso EU4Health, la missione contro il cancro di Orizzonte Europa o altri programmi pertinenti;

Mercoledì 16 febbraio 2022

49. invita gli Stati membri a collaborare fra loro, soprattutto nelle regioni transfrontaliere e nelle zone isolate (comprese le zone montane e le aree urbane periferiche lontane dai centri per lo screening), per ridurre le disuguaglianze sociali e geografiche in relazione allo screening oncologico e ai servizi di diagnosi precoce;

50. sostiene l'avvio di un nuovo programma di screening dei tumori sostenuto dall'UE, come annunciato nel piano, per aiutare gli Stati membri a garantire che il 90 % della popolazione dell'UE che soddisfa i requisiti per lo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto abbia la possibilità di sottoporvisi entro il 2025; invita la Commissione a includere altri carcinomi nel programma, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, con obiettivi chiari per ciascun tipo di tumore; sostiene la ricerca su altre tipologie di carcinoma che potrebbero essere efficacemente individuate con lo screening; invita la Commissione a valutare ogni due anni i risultati dei programmi di screening oncologico in termini di parità di accesso della popolazione bersaglio, a registrare le disuguaglianze tra gli Stati membri e le regioni, a proporre nuove misure appropriate e ad adeguare i programmi di screening ai risultati più recenti della ricerca oncologica e, se del caso, a presentare misure volte ad aumentare la copertura dei servizi di screening e prevenzione negli Stati membri; esorta gli Stati membri e la Commissione a segnalare e a monitorare il conseguimento degli obiettivi dello screening nel registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro;

51. incoraggia gli Stati membri a promuovere lo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto nel quadro di programmi organizzati basati sulla popolazione a livello nazionale e regionale, che comprendano anche le regioni periferiche e ultraperiferiche, e a fornire risorse adeguate; ribadisce allo stesso tempo che nel quadro del piano si dovrebbe prestare maggiore attenzione alle iniziative di screening, diagnosi e trattamento per i carcinomi che non è possibile prevenire; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere screening mirati per i gruppi ad alto rischio; raccomanda fortemente agli Stati membri di elaborare una politica di screening globale che consenta lo screening rapido quando si individuano carcinomi con caratteristiche di ereditarietà; raccomanda agli Stati membri di istituire programmi di ricerca e sviluppo di metodi di diagnosi precoce efficaci, accurati e non invasivi, come i biomarcatori, per varie tipologie di cancro;

52. chiede alla Commissione e agli Stati membri la piena attuazione degli orientamenti europei sulla garanzia della qualità dello screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto e dei servizi di individuazione precoce, al fine di ridurre al minimo il tempo di diagnosi di detti carcinomi; raccomanda di affrontare il problema delle disuguaglianze tra gli Stati membri in relazione allo screening, possibilmente rendendo più rigorosi e basati su elementi di prova i criteri per lo screening oncologico, i quadri normativi, le strutture di governance e di assicurazione della qualità; ritiene che, per affrontare le disuguaglianze in relazione allo screening oncologico, si debbano adottare protocolli di screening comuni e standardizzati a livello dell'Unione, che vadano oltre gli orientamenti relativi alle buone prassi, ad esempio algoritmi per l'organizzazione dei programmi di screening e indicatori per valutare la qualità di detti programmi;

53. esorta a migliorare e armonizzare la raccolta dei dati riguardanti gli screening oncologici, onde consentire l'elaborazione di una relazione annuale a livello europeo; invita altresì a monitorare regolarmente gli attuali programmi di screening a livello dell'Unione; sottolinea l'esigenza di collegare i dati ottenuti con i programmi di screening sull'incidenza dei carcinomi alle categorie professionali, il che può contribuire a individuare le misure preventive appropriate; ritiene che il potenziamento dei servizi sanitari pubblici (compresi gli aspetti finanziari e infrastrutturali e quelli riguardanti gli operatori sanitari) sia essenziale per migliorare la prevenzione, lo screening e la diagnosi dei tumori; sottolinea l'importanza dello screening e della raccolta di dati sulle comorbidità frequenti del cancro, in modo da poterle prevedere al meglio; sottolinea che i progressi scientifici relativi alla previsione del rischio di cancro dovrebbero consentire lo sviluppo di programmi di screening mirati in base al rischio;

54. sottolinea la necessità di monitorare attentamente gli attuali ed ex pazienti affetti da epatite B e C al fine di prevenire lo sviluppo di carcinomi;

55. esorta la Commissione a considerare la possibilità di facilitare un sistema di «secondo parere» nel quadro della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera⁽⁶³⁾ per i casi di cancro difficili o atipici e raccomanda agli Stati membri di introdurre il diritto dei pazienti di richiedere che gli specialisti di uno Stato membro possano consultare gli specialisti di un altro Stato membro nel quadro di un sistema unico e coerente;

56. accoglie con favore il processo avviato dal Gruppo dei consulenti scientifici di alto livello e dal Meccanismo di consulenza scientifica della Commissione in merito al prossimo aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 2003 sullo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, che tenga conto dei nuovi esami di screening e dei dati più recenti riguardanti i migliori protocolli di screening (risonanza magnetica, test dell'HPV, approcci

⁽⁶³⁾ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

Mercoledì 16 febbraio 2022

di stratificazione del rischio e calcolatori del rischio); sottolinea che le informazioni riguardanti tali programmi di screening dovrebbero essere trasmesse al centro di conoscenze sul cancro del Centro comune di ricerca (età di inizio e successiva aderenza, impatto sulla sopravvivenza, efficacia sotto il profilo dei costi ecc.) e che dovrebbero essere valutate periodicamente da parte delle autorità nazionali competenti; invita la Commissione a elaborare orientamenti UE per promuovere la ricerca al fine di valutare, in stretta cooperazione con l'IARC, l'OMS, gli operatori sanitari e le organizzazioni dei pazienti, la possibile inclusione di nuovi programmi di screening oncologico fondati su dati scientifici (compresi i tumori ai polmoni, alla prostata, allo stomaco e alle ovaie) e il ruolo dell'intelligenza artificiale nel quadro dell'aggiornamento della raccomandazione del Consiglio nel 2022; chiede di riconoscere le prove che dimostrano l'effetto positivo sulla mortalità dello screening mirato del cancro ai polmoni; incoraggia il Consiglio a valutare la possibilità di includere lo screening del cancro ai polmoni e alla prostata nell'aggiornamento della raccomandazione del Consiglio nel 2022, sulla base dei risultati della summenzionata valutazione; chiede di definire obiettivi chiari e concreti per qualunque nuovo tipo di carcinoma considerato dalla Commissione, dando seguito al parere dei consulenti scientifici di alto livello della Commissione e all'aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sullo screening oncologico del 2022;

57. propone il lancio, da parte della Commissione e degli Stati membri, di una piattaforma europea per i centri nazionali di screening, traendo spunto dall'esperienza di piattaforme simili per lo scambio e la cooperazione, come la rete europea per la valutazione delle tecnologie sanitarie e la rete dei capi delle agenzie dei medicinali; raccomanda che tale piattaforma sia incaricata di condividere le competenze e attuare le pratiche migliori, discutere delle sfide comuni e promuovere la collaborazione, la formazione e lo sviluppo di capacità per il miglioramento della qualità dei programmi di screening, e funga da polo centrale per i progetti e le iniziative riguardanti lo screening dei tumori sostenuti dall'UE e mantenga a lungo termine la rete di fornitori di dati per la relazione di attuazione dell'IARC sullo screening oncologico;

58. sottolinea quanto sia importante rafforzare il ricorso allo screening oncologico e alla diagnosi precoce e sensibilizzare i cittadini dell'Unione attraverso una campagna di sensibilizzazione a livello europeo nell'ambito delle giornate di consapevolezza europea, sondaggi motivazionali e una migliore attuazione delle attuali campagne d'informazione; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, finanziare e attuare ulteriori azioni tese a promuovere la sensibilizzazione in merito allo screening oncologico e la partecipazione agli screening tra la popolazione in generale e dei cittadini idonei attraverso notifiche dirette; incoraggia gli Stati membri a lavorare attivamente sulle strategie educative nei centri di assistenza sanitaria di base; incoraggia la ricerca sui fattori comportamentali di adesione e sugli ostacoli che impediscono l'individuazione e la diagnosi precoce dei tumori per dare impulso alla partecipazione ai programmi di screening, sostenuti da finanziamenti europei, quali il programma di ricerca Orizzonte Europa;

59. chiede di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e segnatamente con la regione europea più ampia, al fine di promuovere l'organizzazione di campagne di screening e programmi di diagnosi precoce, in particolare per i tumori femminili e nei paesi a basso e medio reddito e per le comunità minoritarie, tenendo nel contempo conto delle specificità dei tumori femminili in tali paesi; sottolinea che in questo modo l'UE può contribuire al conseguimento degli obiettivi internazionali della lotta contro il cancro, come l'obiettivo dell'OMS di eliminare il carcinoma della cervice uterina quale problema di sanità pubblica;

60. riconosce l'importanza dei mediatori sanitari, dei navigatori dei pazienti e delle organizzazioni non governative e invita a coinvolgerli nel processo decisionale e nelle strategie di assegnazione delle risorse; riconosce il ruolo cruciale da essi svolto, in particolare per le campagne di prevenzione e vaccinazione, nel contribuire ad abbattere le barriere tra le autorità e la società, compresi i gruppi vulnerabili;

61. invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con l'OMS e ad adoperarsi per l'attuazione delle raccomandazioni politiche e degli orientamenti dell'OMS;

III bis. Parità di accesso alle cure oncologiche: verso cure della massima qualità

62. deplora il fatto che i pazienti dell'Unione incontrino ancora difficoltà di accesso ai servizi sanitari e di partecipazione alle sperimentazioni cliniche in altri Stati membri e che soltanto una minoranza di pazienti e non tutti operatori sanitari siano a conoscenza del diritto dei pazienti di ricorrere a cure sanitarie oltre confine ai sensi di due quadri vigenti: la direttiva

Mercoledì 16 febbraio 2022

sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e il regolamento relativo ai sistemi di sicurezza sociale ⁽⁶⁴⁾; chiede una riforma della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per consentire la mobilità e l'accesso a cure e apparecchiature altamente specializzate attraverso il rafforzamento dei punti di contatto nazionali, destinando loro maggiori risorse di bilancio, e l'elaborazione di orientamenti da parte della Commissione che definiscano tempi accettabili e armonizzati per la revisione e l'approvazione al fine di accelerare il tempo necessario per accedere ai trattamenti nell'UE nel quadro del regolamento relativo ai sistemi di sicurezza sociale; invita ad aumentare il numero di campagne d'informazione sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, comprese quelle rivolte agli operatori sanitari, nonché a istituire uno sportello unico per le informazioni sui percorsi di accesso transfrontaliero nell'UE; pone in evidenza la necessità di ridurre gli ostacoli logistici e linguistici incontrati dai pazienti nell'accesso all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro dell'UE; sottolinea l'esigenza di fornire ai pazienti informazioni chiare sui requisiti di autorizzazione preventiva applicati in taluni Stati membri; evidenzia la necessità di fornire un sostegno finanziario specifico ai genitori a basso reddito che accompagnano i loro figli all'estero affinché ricevano cure; pone in evidenza la necessità di facilitare il processo mediante la revisione completa dei quadri sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, prestando la stessa attenzione alla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e al regolamento relativo ai sistemi di sicurezza sociale, per i pazienti che, a causa di esigenze insoddisfatte e alla luce dei potenziali benefici, si recano all'estero per sperimentazioni cliniche e possono incontrare difficoltà quali la mancanza di chiarezza in merito ai protocolli di follow-up una volta tornati a casa e sulla copertura dei costi associati alla partecipazione alla sperimentazione da parte delle compagnie di assicurazione nazionali; pone in evidenza la necessità di offrire chiarezza in merito all'accesso alle sperimentazioni cliniche transfrontaliere, un aspetto non chiarito dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera; sottolinea che tutti i costi relativi al trattamento dovrebbero essere finanziati prima del suo inizio, in modo da evitare l'esclusione dei pazienti a basso reddito; invita la Commissione a considerare, nel contesto nella prossima revisione dei quadri vigenti, l'introduzione di un unico insieme di norme in materia di autorizzazione e rimborso per l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il diritto a un secondo parere; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per condurre valutazioni periodiche della strategia per la sanità digitale (eHealth) della Commissione dal 2018, al fine di garantire la disponibilità di cartelle cliniche elettroniche interconnesse, una migliore interoperabilità e qualità dei dati, la riservatezza e sicurezza per i pazienti oncologici a livello regionale, nazionale ed europeo, garantendo nel contempo il rigoroso rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati sanitari dei pazienti e di sicurezza; rileva il potenziale del registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro quale mezzo per segnalare e valutare i miglioramenti ottenuti su tali aspetti;

63. rileva quanto siano importanti i trattamenti somministrati celermente e la comunicazione puntuale dei risultati degli esami pertinenti ai pazienti oncologici, poiché più tempo passa più la malattia progredisce, mettendo a rischio la sopravvivenza dei pazienti; deplora che, in taluni Stati membri, le risorse pubbliche siano inadeguate per garantire la diagnosi e il trattamento tempestivi e che ciò offra ai pazienti che dipendono dalle assicurazioni sociali pubbliche minori probabilità di sopravvivenza, non lasciando loro altra opzione che il ricorso al settore privato;

64. chiede di considerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche in ambito sanitario per la cura del cancro in tutta l'UE e un sistema di riconoscimento comune per i paesi terzi, come previsto dalla direttiva 2005/36/CE ⁽⁶⁵⁾, garantendo che faciliti le specializzazioni in ambito oncologico; chiede l'elaborazione di programmi di perfezionamento professionale al fine di consentire a quanti lo desiderano di passare a tale ambito in un qualunque momento della propria vita lavorativa;

65. chiede il pieno riconoscimento dell'oncologia medica e pediatrica quali discipline specialistiche, l'elaborazione di norme di qualità paneuropee per la somministrazione e il monitoraggio dei trattamenti oncologici, sia per gli adulti che per i pazienti pediatrici, e di agevolare l'accesso dei pazienti a servizi oncologici specialistici in modo che possano beneficiare delle innovazioni e dell'accesso a studi clinici su nuovi farmaci promettenti, tecnologie sanitarie e centri di riferimento per trattamenti complessi come la terapia cellulare e genica; evidenzia la necessità di garantire che l'accesso all'innovazione delle sperimentazioni cliniche di fase I e II per le recidive o le neoplasie difficili da trattare sia disciplinato da disposizioni pertinenti;

66. invita a rafforzare le competenze chirurgiche nell'UE riconoscendo l'oncologia chirurgica quale disciplina specialistica, elaborando norme di qualità paneuropee per la chirurgia oncologica e agevolando l'accesso dei pazienti a centri di chirurgia oncologica ad «alto volume» e a procedure chirurgiche innovative; chiede il riconoscimento della chirurgia di alta qualità e ne sottolinea l'importanza per la cura dei carcinomi individuati agli stadi iniziali; sottolinea

⁽⁶⁴⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁶⁵⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Mercoledì 16 febbraio 2022

l'esigenza di promuovere l'adozione di un programma di formazione di base in oncologia chirurgica e di una formazione specialistica individuale in oncologia chirurgica e chiede l'introduzione di programmi per armonizzare la formazione in oncologia chirurgica nell'UE; sostiene lo sviluppo di sperimentazioni cliniche in oncologia chirurgica nell'ambito del trattamento locale-regionale e promuove maggiori investimenti dei fondi nazionali e dell'UE per la ricerca e l'innovazione a favore della ricerca sull'oncologia chirurgica; sottolinea l'importanza di trattamenti chirurgici oncologici standardizzati per migliorare la qualità della vita a lungo termine dei sopravvissuti al cancro;

67. sostiene il miglioramento della radioterapia di elevata qualità nell'UE e un accesso migliore e paritario ad essa, attraverso il riconoscimento della fisica medica e della radioterapia quali discipline mirate, la promozione di norme comuni in materia di istruzione e formazione, maggiori finanziamenti affinché gli Stati membri amplino le proprie infrastrutture per la radioterapia e maggiori investimenti dell'UE e dei fondi nazionali per la ricerca e sviluppo a favore della ricerca sulla radioterapia;

68. chiede di promuovere l'oncologia geriatrica come ramo al quale dedicare attenzione particolare e per il quale è necessario promuovere la ricerca scientifica al fine di determinare i trattamenti e i metodi diagnostici migliori per i pazienti geriatrici; rammenta che nell'UE oltre il 60 % dei nuovi casi di cancro e più del 70 % dei decessi per cancro si verificano nelle persone di età pari o superiore a 65 anni; osserva che, con l'invecchiamento della popolazione in Europa, tale percentuale aumenterà e porrà una sfida fondamentale per i sistemi sanitari; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare urgentemente tale situazione con azioni concrete; chiede in particolare alla Commissione e agli Stati membri di intraprendere azioni volte a facilitare le sperimentazioni cliniche rivolte agli anziani, l'attuazione di modelli di cura oncogeriatrici multidisciplinari e integrati nei percorsi clinici di routine e la creazione di centri di eccellenza per l'oncologia geriatrica; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere le opportunità di formazione e perfezionamento del personale oncologico in ambito geriatrico;

69. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere azioni che promuovano, nel contesto delle cure e dei trattamenti, una maggiore attenzione alla protezione della fertilità dei pazienti, in particolare nel caso di tumori pediatrici e giovanili;

70. accoglie con favore il nuovo piano d'azione nell'ambito del programma strategico per le applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti⁽⁶⁶⁾, che garantirà la sicurezza della produzione e dell'approvvigionamento di radioisotopi attraverso la sostituzione degli attuali reattori obsoleti e l'utilizzo delle tecnologie esistenti, in particolare i reattori e gli acceleratori di particelle, mediante gli strumenti finanziari a disposizione, eviterà la penuria di radioisotopi agevolando l'attraversamento delle frontiere e le deroghe ai divieti di trasporto e migliorerà la qualità e la sicurezza della tecnologia delle radiazioni a fini medici, la cui disponibilità non è attualmente uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE, attraverso la valutazione dei radioisotopi mediante valutazioni delle tecnologie sanitarie, l'armonizzazione dell'accesso al mercato, l'affermazione della medicina nucleare quale specialità medica totalmente indipendente, la promozione di norme comuni in materia di formazione e investimenti per la ricerca sulla medicina nucleare;

71. invita la Commissione a promuovere, e gli Stati membri a rafforzare, il ruolo dei medici di medicina generale, dei pediatri, degli infermieri, dei medici di assistenza primaria e dei medici specialisti, vista l'importanza che rivestono nel consigliare esami diagnostici e visite oncologiche specialistiche, nonché il ruolo dei nutrizionisti specializzati o dietologi, degli psicologi e degli specialisti in riabilitazione durante i trattamenti oncologici e le cure successive, al fine di garantire l'accesso al trattamento e alle cure corrette al momento giusto attraverso un percorso terapeutico ottimale; chiede l'istituzione di équipes multidisciplinari per la gestione dei pazienti oncologici lungo l'intero percorso terapeutico e l'elaborazione di un processo decisionale multidisciplinare nel quadro di incontri di concertazione dedicati che riuniscono vari specialisti oncologici e medici di assistenza primaria; sottolinea l'importanza della formazione continua degli operatori sanitari per tenerli aggiornati sulle nuove opzioni di trattamento oncologico; chiede che il ruolo di coordinatore dei trattamenti sia maggiormente diffuso, al fine di garantire che il trattamento dei pazienti sia coordinato in modo appropriato e di fornire loro facile accesso a informazioni aggiornate correlate alla diagnosi dei tumori e consigli su come utilizzare il sistema sanitario;

72. ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE dovrebbe essere ampliato onde consentire il riconoscimento reciproco dell'istruzione nell'ambito delle cure infermieristiche oncologiche e dell'istruzione di altro personale sanitario di sostegno nel processo terapeutico;

⁽⁶⁶⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione su un programma strategico per le applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti (SAMIRA) (SWD(2021)0014).

Mercoledì 16 febbraio 2022

73. invita gli Stati membri a elaborare, nell'ambito dei propri programmi nazionali di controllo del cancro, strategie che includano e attuino misure preventive contro il rischio di esaurimento tra gli operatori sanitari oncologici; esorta la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) a rivolgere attenzione a tale aspetto e sottolinea che dovrebbero essere considerate importanti partner per l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro in questo ambito;

74. incoraggia, ove fattibile e sicuro, l'uso di trattamenti oncologici ambulatoriali per preservare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie; sottolinea in particolare l'opportunità di promuovere i trattamenti ambulatoriali per i pazienti pediatrici a condizione che i pertinenti spazi/ambienti e apparecchiature mediche siano pensati in modo da rispondere alle loro esigenze specifiche; sottolinea il ruolo di farmacisti, oncologi e infermieri nell'assistenza di follow-up dei pazienti che assumono farmaci antitumorali orali; invita gli Stati membri a utilizzare o migliorare le tecnologie di medicina digitale e i servizi di telemedicina e teleassistenza per garantire la continuità delle cure oncologiche ospedaliere e ambulatoriali e l'assistenza di prossimità; esorta la Commissione a utilizzare i finanziamenti per la ricerca nel quadro di Orizzonte Europa per sostenere l'uso della telemedicina e contribuire all'elaborazione di orientamenti fondati su dati concreti; invita a intraprendere azioni per garantire la parità di accesso ai servizi di telemedicina negli Stati membri e chiede che i finanziamenti nel quadro di EU4Health ed Europa digitale rafforzino l'alfabetizzazione digitale tra i pazienti e gli operatori sanitari;

75. invita gli Stati membri a fornire servizi di cure palliative completi e multidisciplinari ai pazienti oncologici in modo da alleviare il dolore e il disagio, promuovere le cure di conforto e garantire la presenza di infermieri o prestatori di assistenza, preservando nel contempo la loro dignità e tenendo conto della pianificazione anticipata delle cure e dell'autonomia del paziente; invita la Commissione a sostenere e coordinare lo scambio regolare di informazioni e l'applicazione delle migliori pratiche riguardanti le cure palliative domiciliari e nei relativi centri a livello dell'UE; invita a sviluppare cure palliative specifiche per i pazienti pediatrici, soprattutto negli Stati membri in cui tali cure non sono ancora diffusamente offerte; incoraggia gli Stati membri a includere le cure palliative nei propri programmi nazionali di controllo del cancro, a massimizzare il numero di unità di cure palliative in ciascuna regione al fine di adeguare in modo appropriato il loro numero alle esigenze dei pazienti, ridurre al minimo i tempi di attesa, e garantirne il finanziamento sostenibile e la presenza di sufficiente personale ben addestrato; ritiene che il quadro normativo dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe essere ampliato onde consentire la standardizzazione dell'istruzione nell'ambito delle cure palliative e delle prassi migliori per gli operatori sanitari; sottolinea la necessità di reti di riferimento per le cure palliative e di integrarle nei percorsi oncologici a tutti i livelli, segnatamente a livello di ospedali specializzati, centri di assistenza primaria, centri per le cure palliative e servizi di assistenza domiciliare, nonché la necessità di integrazione ospedale-territorio; sottolinea che l'accesso dei pazienti alle cure di sostegno e palliative (compresi i servizi psiconcologici) in tutta l'UE dovrebbe essere valutato e registrato mediante il registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro; invita a una maggiore cooperazione tra i sistemi sanitari e i sistemi di assistenza sociale in tutti gli Stati membri;

76. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad adottare criteri e sistemi specifici di assicurazione della qualità (compresi standard di cura comuni, organizzazioni, infrastrutture e competenze adeguate, la pratica multidisciplinare, la formazione continua per gli operatori, l'educazione dei pazienti e la partecipazione alla ricerca clinica), nonché orientamenti clinici comuni in modo da applicare le norme per l'accreditamento agli ospedali pubblici e privati che offrono cure ai pazienti oncologici, onde assicurare la gestione efficiente, sicura e paritaria delle neoplasie in tutta l'UE; insiste che tali criteri debbano essere conformi agli standard scientifici fondati su prove più elevati disponibili, pubblicati in riviste scientifiche sottoposte a revisione tra pari; insiste sul fatto che le istituzioni pubbliche e private che soddisfano i criteri di assicurazione della qualità dovrebbero essere incluse nei programmi nazionali di controllo del cancro nel quadro del piano con l'obiettivo di fornire il più alto livello di qualità delle cure oncologiche a tutti i pazienti in tutta l'UE; invita gli Stati membri a elaborare mappe delle esigenze sanitarie in ambito oncologico, unitamente a una mappatura realistica e un inventario delle infrastrutture oncologiche esistenti; è dell'avviso che tale mappatura consentirà agli Stati membri di pianificare meglio l'accesso alle infrastrutture sanitarie esistenti, di definire chiare aree di intervento e attribuire priorità allo stanziamento di risorse, nonché di pianificare la cooperazione transfrontaliera tra i centri di riferimento oncologici;

77. accoglie con favore la prevista istituzione di una rete dell'UE che colleghi i centri oncologici integrati nazionali riconosciuti (centri di riferimento) in ciascuno Stato membro, come annunciato nel piano, al fine di facilitare la diffusione di diagnosi e trattamenti di qualità garantita, anche prevedendo attività di formazione, ricerca e studi clinici in tutta l'UE; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'istituzione di tali centri di riferimento per i tumori rari e i tumori che richiedono trattamenti complessi; invita la Commissione a individuare i centri di questo tipo nell'UE, a promuovere l'istituzione di almeno un centro oncologico integrato nazionale in ciascuno Stato membro e a sostenere il coordinamento della rete di tali centri; sottolinea che gli obiettivi di tale rete dovrebbero includere la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento della ricerca traslazionale, clinica e dei risultati; sottolinea che la promozione e lo sviluppo della ricerca traslazionale dovrebbero essere considerati importanti obiettivi di base della rete europea dei centri oncologici integrati;

Mercoledì 16 febbraio 2022

osserva che, nello sviluppo di tale rete dell'UE, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la necessità di investire in apparecchiature all'avanguardia e nella formazione dei medici e di altri operatori sanitari in vari ambiti specialistici e raccomanda che una varietà di specializzazioni in ambito oncologico e di discipline mediche sia coinvolta dall'inizio nell'attività della prevista rete dell'UE di centri oncologici integrati per rafforzare la cooperazione multidisciplinare, migliorando in tal modo gli esiti per i pazienti; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la sostenibilità delle collaborazioni transfrontaliere già esistenti, quali le reti europee di riferimento e quelle riguardanti i tumori infantili; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri destinando una parte del bilancio a titolo dei fondi di coesione e regionali a sostegno dell'istituzione di detti centri al fine di garantire la piena copertura della popolazione;

78. esorta a individuare, rafforzare o istituire un programma nazionale di controllo del cancro in ciascuno Stato membro, conformemente agli orientamenti dell'OMS sui programmi nazionali di controllo del cancro, che preveda una struttura unica, possibilmente un istituto oncologico nazionale, responsabile dell'attuazione e del seguito riservato ai rispettivi programmi nazionali, con obiettivi e risorse adeguati; chiede che il contenuto dei programmi nazionali di controllo del cancro sia quanto più possibile simile al piano europeo di lotta contro il cancro al fine di agevolare la corretta attuazione di quest'ultimo; raccomanda che i programmi nazionali di controllo del cancro siano istituiti conformemente alla guida europea all'elaborazione di programmi nazionali di controllo del cancro di elevata qualità presentata dal partenariato europeo per la lotta contro il cancro (EPAAC) e chiede di inserire una componente apposita per i tumori infantili e i tumori rari in tutti i programmi nazionali di controllo del cancro per garantire che siano assegnate risorse appropriate e siano introdotti programmi di attuazione adeguati per soddisfare le esigenze specifiche di tali pazienti; plaude all'istituzione di una rete di tali organizzazioni; sottolinea che i programmi nazionali di controllo del cancro dovrebbero includere disposizioni in merito ad adeguate capacità in termini di personale in modo da garantire personale medico sufficiente in ambito oncologico in ciascuno Stato membro, commisurato alla popolazione complessiva;

III ter. Parità di accesso alle cure e ai medicinali oncologici nell'UE

79. invita la Commissione a rafforzare il mercato europeo dei farmaci al fine di migliorare la parità di accesso ai trattamenti, comprese le innovazioni e la medicina personalizzata, ridurre la penuria di medicinali, risolvere il problema del prezzo elevato delle tecnologie e dei trattamenti innovativi, incoraggiare l'uso di medicinali generici e biosimilari e migliorare i trattamenti oncologici per i pazienti adulti e pediatrici; invita la Commissione e le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza a valutare il mercato europeo dei farmaci mantenendo l'attenzione sull'acquisizione delle PMI da parte di grandi aziende farmaceutiche che compromettono la concorrenza leale; incoraggia un dialogo tra molteplici portatori di interessi in materia di accesso ai medicinali e alle innovazioni sulla base di modelli quali ACCELERATE⁽⁶⁷⁾ nel settore dei tumori infantili e che coinvolga tutti gli attori pertinenti, ivi compresi il mondo accademico, l'industria, gli operatori sanitari e i rappresentanti dei pazienti;

80. invita gli Stati membri a intensificare la capacità nazionale di ricerca e produzione per i medicinali e altri prodotti sanitari, anche istituendo laboratori farmaceutici nazionali, al fine di garantire la parità di accesso ai trattamenti, ridurre la penuria di medicinali e la dipendenza dall'industria farmaceutica, assicurare l'accesso gratuito ai trattamenti innovativi e migliorare i trattamenti oncologici per gli adulti e i bambini; invita inoltre gli Stati membri a fornire un accesso gratuito ai trattamenti e ai medicinali utilizzati dai pazienti oncologici attraverso i loro servizi sanitari pubblici e a prendere in considerazione politiche in materia di medicinali che forniscano agli utenti di età superiore ai 65 anni, ai malati cronici e alle famiglie indigenti un accesso gratuito ai medicinali;

81. esorta la Commissione a rivedere la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁽⁶⁸⁾ e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali⁽⁶⁹⁾ (EMA) per rafforzare il quadro di autorizzazione all'immissione in commercio, migliorare la disponibilità di medicinali e aumentare la concorrenza dei medicinali generici e biosimilari;

82. osserva che i pazienti oncologici sono spesso interessati dal problema della penuria di medicinali e che gravi interruzioni nell'approvvigionamento dei trattamenti oncologici sono estremamente dannose per i pazienti, i prestatori di assistenza e le famiglie; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per prevenire e gestire la penuria di tutti

⁽⁶⁷⁾ <https://www.accelerate-platform.org/>

⁽⁶⁸⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽⁶⁹⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

i medicinali e prodotti medici e dei farmaci antitumorali in particolare, ivi compresa la penuria di farmaci antitumorali essenziali poco costosi; sostiene lo sviluppo di un paniere comune di farmaci antitumorali per i quali si possono verificare problemi di penuria, in modo da garantire che i pazienti abbiano un accesso continuo al trattamento appropriato, sulla base delle esigenze dei pazienti definite in modo trasparente e adeguato;

83. chiede il rafforzamento e la diversificazione della catena di approvvigionamento nell'UE, in particolare di farmaci antitumorali, il rigoroso controllo di eventuali situazioni di difficoltà e penuria e la creazione di riserve strategiche di tali medicinali essenziali, principi attivi o materie prime, in particolare dove il numero di fornitori è limitato; esorta affinché la legislazione farmaceutica dell'UE introduca l'obbligo giuridico per le aziende farmaceutiche di fornire all'EMA informazioni riguardanti adeguate riserve di sicurezza di medicinali antitumorali essenziali; sottolinea l'importanza del ruolo delle pratiche sostenibili in materia di appalti nella prevenzione della penuria di medicinali; esorta la Commissione, nel contesto della direttiva sugli appalti pubblici ⁽⁷⁰⁾, a sviluppare orientamenti a favore di pratiche in materia di appalti pubblici nel settore farmaceutico per i farmaci antitumorali, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, volti a garantire la sostenibilità a lungo termine, la concorrenza e la sicurezza degli approvvigionamenti e a stimolare gli investimenti nella produzione;

84. sottolinea che i medicinali generici e biosimilari consentono di offrire cure oncologiche efficaci e sicure, di rafforzare la concorrenza e l'innovazione e realizzare risparmi a vantaggio dei sistemi sanitari, contribuendo così a migliorare l'accesso ai medicinali; chiede di introdurre un obiettivo strategico nel piano e nei programmi nazionali di controllo del cancro per promuovere attivamente l'uso di medicinali non protetti da brevetto, laddove appropriato e vantaggioso per i pazienti; evidenzia che la loro immissione in commercio non dovrebbe essere ostacolata o subire ritardi e che il loro processo di sviluppo dovrebbe essere promosso e finanziato; invita urgentemente la Commissione a garantire una concorrenza sana allo scadere dei diritti di proprietà intellettuale garantendo fin dal primo giorno l'accessibilità ai medicinali biosimilari, eliminando tutti gli ostacoli che impediscono l'accesso alla concorrenza, ad esempio attraverso il patent linkage, vietando le pratiche di perpetuazione della proprietà intellettuale che ritardano indebitamente l'accesso ai medicinali, e consentendo uno sviluppo unico a livello globale;

85. ritiene che gli Stati membri dovrebbero adottare una valutazione uniforme delle tecnologie sanitarie; accoglie pertanto con favore l'accordo sul regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 22 giugno 2021 a sostegno di una valutazione armonizzata e di un accesso più rapido a diagnosi e trattamenti oncologici innovativi e ritiene che un processo decisionale più efficiente, unitamente ad altre misure, potrebbe offrire un importante contributo in tal senso; plaude al fatto che i farmaci antitumorali siano il primo gruppo di prodotti medici a essere valutato congiuntamente nel quadro del regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure volte a incoraggiare la diffusione e l'uso di valutazioni cliniche congiunte da effettuare a norma del regolamento; sottolinea l'esistenza di strumenti utilizzati dall'OMS per introdurre i farmaci antitumorali nell'elenco tipo di medicinali essenziali dell'OMS;

86. ricorda che tutti i pazienti hanno diritto a un trattamento ottimale, indipendentemente dai loro mezzi finanziari, dal genere, dall'età o dalla nazionalità; rileva con preoccupazione che esiste una grande disparità nella disponibilità delle diverse terapie oncologiche e nell'accesso alle stesse e che l'inaccessibilità economica costituisce una delle principali cause; insiste, pertanto, sull'esigenza di garantire la parità di accesso ai farmaci sicuri, efficaci e a costi abbordabili, in particolare ai farmaci antitumorali, nell'UE; invita gli Stati membri a prendere in considerazione negoziati congiunti sui prezzi con le aziende farmaceutiche, come previsto dall'iniziativa Benelux sulla politica farmaceutica e dalla dichiarazione della Valletta; invita la Commissione a rendere l'equità della definizione dei prezzi e della disponibilità a costi abbordabili di nuovi trattamenti un elemento centrale del piano e della strategia farmaceutica per l'Europa, in particolare subordinando i finanziamenti pubblici europei (ad esempio a titolo di Orizzonte Europa e dell'iniziativa sui medicinali innovativi) a determinate condizioni, e a garantire che gli investimenti pubblici nella ricerca e nello sviluppo siano tenuti in considerazione e che i medicinali prodotti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici siano disponibili a un prezzo equo e abbordabile; sottolinea che ciò dovrebbe verificarsi anche per i medicinali che beneficiano di una specifica tutela normativa o di mercato, quali i medicinali sviluppati per trattare tumori rari o infantili; chiede una maggiore trasparenza in tutto il sistema farmaceutico, in particolare per quanto riguarda le componenti di definizione dei prezzi, i criteri di rimborso e i prezzi (netti) effettivi dei medicinali nei diversi Stati membri, per garantire prezzi più equi e introdurre la responsabilità pubblica nel settore farmaceutico;

87. esorta vivamente a estendere le procedure di appalto congiunte, in particolare per i farmaci antitumorali e i trattamenti oncologici per tipi di tumori (ultra)rari, infantili e nuovi, le procedure diagnostiche, gli esami diagnostici integrativi e i vaccini per prevenire i tumori quali i vaccini per l'HPV e l'epatite B, in modo da contrastare la penuria e migliorare la disponibilità a costi abbordabili e l'accesso ai trattamenti oncologici a livello dell'UE; osserva che le

⁽⁷⁰⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Mercoledì 16 febbraio 2022

procedure di appalto congiunte dovrebbero migliorare i tempi di risposta ed essere trasparenti; sottolinea che gli appalti pubblici congiunti non dovrebbero ostacolare l'accesso dei pazienti e l'innovazione medica;

88. invita la Commissione a sostenere un quadro normativo che rafforzi gli incentivi per il trattamento dei tumori rari nell'UE in modo da affrontare efficacemente le carenze esistenti; sottolinea che i sistemi dei brevetti in tutto il mondo sono concepiti in modo tale che soltanto l'inventore sia autorizzato a sfruttare commercialmente il suo brevetto per un periodo specifico di tempo, ossia unicamente per la durata del brevetto, e che successivamente l'invenzione può essere liberamente prodotta da chiunque; invita la Commissione a elaborare nuovi incentivi mirati per garantire un accesso equo ai farmaci antitumorali anche in ambiti in cui lo sviluppo dei prodotti non sarebbe altrimenti sostenibile;

89. invita la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva 89/105/CEE del Consiglio riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi dei prodotti medici ⁽⁷¹⁾ al fine di garantire controlli efficaci e la massima trasparenza delle procedure utilizzate per determinare il prezzo e l'importo del rimborso dei medicinali, in particolare dei farmaci antitumorali, negli Stati membri; invita le autorità competenti a chiedere che le aziende farmaceutiche forniscano informazioni sui costi relativi alla ricerca e allo sviluppo, compresi i finanziamenti con fondi pubblici, anteriormente all'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché sulle agevolazioni fiscali e sovvenzioni ricevute; chiede che nel calcolo dei costi dei farmaci si tenga conto dell'utilizzo di fondi pubblici; invita l'EMA ad aumentare il numero di controlli onde verificare il rispetto dei requisiti in materia di trasparenza da parte delle aziende farmaceutiche;

90. osserva che gli enormi progressi della biologia hanno evidenziato che cancro è un termine generale che comprende oltre 200 malattie e che è possibile offrire una medicina di precisione o personalizzata mediante farmaci mirati contro le diverse mutazioni; ritiene che la medicina di precisione o personalizzata, per la quale la scelta del trattamento si basa su biomarcatori tumorali individuali che rispecchiano i genotipi/fenotipi, sia una strada promettente per migliorare i trattamenti oncologici; esorta pertanto gli Stati membri a sviluppare medicinali personalizzati in tutta l'UE tramite la cooperazione tra di essi e a promuovere la realizzazione di piattaforme di genetica molecolare a livello regionale e a facilitare l'accesso paritario e rapido alla diagnostica avanzata e a trattamenti personalizzati per i pazienti, nel pieno rispetto della riservatezza dei dati e garantendo che i pazienti siano informati e prestino il consenso in merito all'utilizzo dei loro dati sanitari a fini di ricerca; osserva che la frammentazione e la classificazione dei tumori, sulla base di genotipi specifici, non dovrebbero condurre alla definizione di «malattie rare artificiali» allo scopo di aumentare la compensazione finanziaria;

91. rammenta che nel contesto della medicina personalizzata, la medicina e le terapie basate sul genere sono considerate una strategia di trattamento efficace per la cura del cancro, che tiene conto delle differenze a livello biologico, genetico e muscoloscheletrico tra uomini e donne; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di trattamenti per il cancro basati sul genere, in linea con le indicazioni dei medici;

92. accoglie con favore il progetto «Genomica per la salute pubblica» e la predisposizione di una tabella di marcia per la prevenzione personalizzata nel quadro del piano, per individuare le lacune nella ricerca e nell'innovazione e sostenere un approccio atto a mappare tutte le anomalie biologiche note che conducono alla suscettibilità al cancro, compresi i tumori ereditari, che costituiscono il 5-10 % dei casi di cancro;

93. chiede la piena e tempestiva applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ⁽⁷²⁾; ritiene che l'applicazione del regolamento faciliterebbe l'avvio di vaste sperimentazioni cliniche in tutta Europa condotte in modo armonizzato, efficiente e coordinato a livello europeo per agevolare la ricerca sui farmaci antitumorali e migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie; ritiene, inoltre, che il regolamento dovrebbe essere applicato in maniera coerente in tutti gli Stati membri al fine di razionalizzare le procedure associate alla ricerca clinica; sottolinea quanto sia importante riesaminare nuovamente le possibilità di ridurre la burocrazia associata alle sperimentazioni cliniche; esorta a trarre insegnamenti a lungo termine dalla pandemia di COVID-19 sulle future forme di cooperazione internazionale in materia di sperimentazioni e condivisione delle informazioni;

94. sottolinea che il regime PRIME avviato dall'EMA può essere uno strumento estremamente efficace per rafforzare il sostegno allo sviluppo di medicinali innovativi nel settore oncologico affinché tali medicinali possano arrivare prima ai pazienti;

⁽⁷¹⁾ Direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).

⁽⁷²⁾ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

95. invita a creare un ambiente più sostenibile, anche in relazione al sostegno finanziario, per studi e analisi della ricerca esistente riguardante il riposizionamento dei medicinali antitumorali, in particolare da parte di terzi senza alcun intento commerciale, e per la creazione di un nuovo progetto che utilizzi il calcolo ad alte prestazioni per testare rapidamente le molecole esistenti e nuove combinazioni di farmaci, iniziando da gravi esigenze che non hanno al momento risposte terapeutiche, quale il trattamento dei tumori con prognosi infausta, dei tumori metastatici e dei tumori rari;

96. sottolinea l'importanza di affrontare la questione dell'uso off-label dei medicinali, compresi quelli poco costosi e quelli utilizzati per i tumori rari; invita la Commissione ad analizzare l'attuale situazione concernente l'uso off-label dei medicinali;

97. riconosce che molte tecnologie future richiederanno regolamentazioni complesse (ad esempio terapie cellulari e geniche); ritiene che l'Unione dovrebbe finanziare, incentivare e assicurare un processo normativo che incoraggi attivamente la ricerca e l'innovazione, anticipi le esigenze dei ricercatori nel mondo accademico, nell'industria e nella prassi clinica, li informi e li orienti attivamente sui processi normativi, prepari il terreno per le tecnologie future e le valuti gradualmente e favorisca l'ingresso sul mercato di nuovi trattamenti sicuri ed efficaci;

98. ribadisce l'importanza di generare e comunicare solide prove sui profili di efficacia e sicurezza dei medicinali, sia nelle sperimentazioni cliniche che negli studi di follow-up successivi all'immissione in commercio; sostiene lo sviluppo di sperimentazioni cliniche sull'uso di nuovi farmaci antitumorali a costi abbordabili negli adulti e nei bambini; sostiene lo sviluppo di sperimentazioni cliniche multicentriche in tutta Europa per la scoperta di forme migliori di trattamenti e cure per i pazienti, ivi compresi i bambini e gli anziani; sottolinea che le autorità devono garantire la trasparenza, il rispetto dei requisiti per lo svolgimento degli studi e la comunicazione tempestiva dei dati pertinenti all'EMA e al pubblico in generale;

99. prende atto della proposta legislativa della Commissione riguardante l'istituzione di un'autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) osserva che entro il 2023 e successivamente ogni 2 anni, la Commissione dovrebbe effettuare un riesame approfondito dell'attuazione delle operazioni dell'HERA, anche per quanto riguarda la sua struttura, la governance, il finanziamento e le risorse umane; rileva che tali riesami devono riguardare, in particolare, l'eventuale necessità di modificare la struttura dell'HERA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di trasformarla in un'agenzia indipendente, rivedendo il suo mandato e valutando le implicazioni finanziarie di tale modifica; osserva che la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dei suddetti riesami e che tali risultati dovrebbero essere resi pubblici; sottolinea che i riesami dovrebbero essere accompagnati, se del caso, da una proposta legislativa riguardante gli aspetti indicati, nel pieno rispetto del ruolo di colegislatore del Parlamento europeo; ritiene che, qualora fosse trasformata in un'agenzia indipendente, l'HERA potrebbe essere in grado di prevedere, incentivare e sviluppare congiuntamente le innovazioni in ambito oncologico e facilitarne l'accesso rapido, paritario e sostenibile da parte dei pazienti, tra cui le procedure diagnostiche nonché gli esami diagnostici integrativi; ritiene che l'HERA potrebbe, a lungo termine, collaborare strettamente con gli enti pubblici e privati per pianificare, coordinare e realizzare un ecosistema di capacità private e pubbliche in grado di fornire quadri di emergenza idonei per l'accesso dell'UE alle materie prime essenziali in caso di shock degli approvvigionamenti a livello mondiale;

100. sottolinea la necessità di promuovere l'innovazione dei trattamenti oncologici salvavita; invita pertanto la Commissione a creare un quadro legislativo farmaceutico per i farmaci antitumorali e le terapie oncologiche che incentivi reali innovazioni pionieristiche, anziché i cosiddetti farmaci «me too», che rappresentano semplicemente un'altra sostanza per lo stesso uso senza notevoli benefici o i farmaci estremamente costosi che offrono solo piccoli miglioramenti per i pazienti; chiede la creazione di un vasto consorzio di autorità pubbliche, aziende private e ONG, compresi le associazioni dei pazienti e dei sopravvissuti e il mondo accademico, che collaborino per garantire l'accessibilità e la disponibilità a costi abbordabili delle opzioni di trattamento oncologico che richiedono l'utilizzo di tecnologie complesse, quali ad esempio, trattamenti complessi come la terapia cellulare (cellule T CAR), la terapia genica, l'immunoterapia adottiva attraverso l'uso di estratti genomici tumorali (RNA messaggero) e le nanotecnologie; sottolinea che, per agevolare un più ampio utilizzo delle terapie innovative, l'UE e gli Stati membri devono non solo adoperarsi al meglio per finanziare le terapie attualmente disponibili, ma sostenere anche lo sviluppo di metodi più efficienti in termini di costi; ritiene che la riduzione dei costi delle terapie più innovative ed efficaci aumenterà la loro più ampia disponibilità a vantaggio dei pazienti nell'UE e al suo esterno; chiede di garantire la parità di accesso alle terapie innovative, sia nelle regioni urbane densamente popolate che nelle zone più piccole, rurali o remote;

Mercoledì 16 febbraio 2022

III quater. Parità di accesso alle cure oncologiche multidisciplinari e di qualità: verso una migliore risposta all'impatto delle crisi sanitarie sui pazienti oncologici

101. sottolinea che la crisi della COVID-19 ha avuto e continua ad avere un profondo impatto sul tasso di sopravvivenza e sulla qualità della vita dei pazienti oncologici in tutte le fasi della malattia, a causa dei ritardi nelle attività di prevenzione come la vaccinazione, dei rinvii dei sistemi di prevenzione, delle sperimentazioni cliniche, degli screening, delle visite specialistiche, delle diagnosi, degli interventi chirurgici e dei trattamenti, delle carenze di approvvigionamenti di medicinali e altri dispositivi medici, della carenza di personale specializzato e della minore comunicazione con gli operatori sanitari e del timore di infezione da parte dei pazienti; sottolinea che gli elementi di prova indicano che i medici in tutta Europa hanno visitato 1,5 milioni di pazienti oncologici in meno nel primo anno della pandemia e hanno eseguito circa 100 milioni di esami di screening in meno e che pertanto è possibile che attualmente, come conseguenza della pandemia di COVID-19, a 1 milione di cittadini nell'UE non sia diagnosticato il cancro ⁽⁷³⁾;

102. ritiene che la pandemia di COVID-19 abbia rappresentato un autentico stress test per i sistemi sanitari dell'UE; sottolinea che il principale insegnamento appreso riguarda la necessità di investire nel settore della sanità pubblica e di elaborare una strategia di emergenza che consenta agli Stati membri di reagire in modo coordinato in caso di future crisi sanitarie; sottolinea che i gruppi vulnerabili, ivi compresi i pazienti oncologici, sono particolarmente esposti durante una crisi sanitaria; sottolinea che misure specifiche nel quadro di detta strategia di emergenza dovrebbero essere volte alla protezione dei gruppi vulnerabili, inclusi i pazienti oncologici che non possono attendere la fine della crisi; sottolinea che tali misure specifiche dovrebbero sostenere lo sviluppo, la produzione e la costituzione di scorte di prodotti per proteggere tali gruppi vulnerabili;

103. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere con diligenza i dati mediante registri idonei per monitorare gli effetti dei vaccini contro la COVID-19 nella popolazione vulnerabile, ivi compresi i pazienti oncologici e la successiva risposta immunitaria;

104. osserva con preoccupazione che la pandemia di COVID-19 ha aggravato ulteriormente il problema della carenza di personale sanitario già esistente; riconosce l'urgenza di garantire la presenza di un numero sufficiente di operatori sanitari specializzati nelle cure oncologiche; ribadisce che la strategia di emergenza dovrebbe includere misure specifiche per affrontare il problema della carenza di personale attraverso l'assunzione di operatori sanitari, nell'assistenza primaria e specializzata, e la loro riqualificazione qualora siano specialisti in altri settori; suggerisce che il registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro può essere uno strumento per la misurazione e la comunicazione della carenza di personale già esistente; sottolinea che sono necessari nuovi approcci di assistenza sanitaria antropocentrica al fine di garantire l'accesso a strumenti diagnostici, farmaci e servizi sanitari pubblici di qualità per tutti; sottolinea la necessità di adoperarsi in merito a una gamma di qualifiche al fine di ottimizzare la risposta alle esigenze di personale nel settore sanitario; sostiene lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri a tale riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a creare piattaforme di formazione online per gli operatori sanitari e i prestatori di assistenza nonché programmi di cure terapeutiche che conferiscano qualifiche e riconoscano le loro competenze;

105. deplora che i pazienti incontrino ancora molte difficoltà nell'accesso a servizi sanitari pubblici e di qualità, poiché molti reparti di oncologia degli ospedali pubblici presentano un problema di carenza di personale e di capacità; chiede pertanto di creare reparti di radioterapia di alta qualità e moderni centri di oncologia negli ospedali pubblici, sulla base degli orientamenti europei e in linea con i dati scientifici più recenti;

106. invita gli Stati membri e le autorità competenti a riconoscere il ruolo centrale dei prestatori di assistenza informale, a integrarli all'interno dell'équipe sanitaria e di assistenza e a dar loro la possibilità di compiere scelte consapevoli in merito alle misure di sostegno disponibili con il contributo degli operatori sanitari; riconosce che la pandemia ha aggravato il ruolo cruciale dei prestatori di assistenza informale, che forniscono la maggior parte delle cure quotidiane ai pazienti oncologici e che fanno fronte a una chiara mancanza di sostegno pratico e strategico, anche in termini di diritti sociali, formazione, assistenza psicologica, informazione e riconoscimento; prende atto della percentuale elevata di prestatori di assistenza informale tra la popolazione dell'UE e delle disparità in merito al modo in cui sono sostenuti e alle modalità di riconoscimento dei loro diritti tra gli Stati membri; invita la Commissione a considerare la possibilità di formalizzare l'assistenza informale, che garantirebbe il riconoscimento di un determinato standard minimo di diritti, in particolare per coloro che prestano assistenza a lungo termine;

⁽⁷³⁾ Organizzazione europea per il cancro, «Cancer Will Not Wait for the Covid-19 Pandemic to End. It is Time to Act.», 11 maggio 2021, consultato il 21 dicembre 2021.

Mercoledì 16 febbraio 2022

107. auspica lo sviluppo di un sistema di comunicazione sanitaria digitale per monitorare i sintomi a distanza e garantire cure oncologiche continue nell'ambito dell'assistenza extra-ospedaliera; chiede che sia garantito l'accesso permanente a consulti medici e servizi psicologici, nonché un contatto tra medico e paziente e tra il medico curante e la famiglia del paziente, attraverso l'uso della telemedicina e della teleassistenza e la loro integrazione nei sistemi sanitari, in ambienti privi di rischi per la salute negli ospedali o, qualora possibile e sicuro, nelle farmacie; chiede di incentivare lo sviluppo di terapie che possano sostenere una transizione verso le cure domiciliari;

108. chiede di migliorare la comunicazione tra operatori sanitari, pazienti, sopravvissuti, prestatori di assistenza, genitori e autorità pubbliche in merito all'efficacia e sicurezza degli interventi sanitari, in particolare lo screening, la diagnosi e i trattamenti oncologici e di promuovere le campagne di sensibilizzazione in tempi di crisi;

109. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare dei piani europei di prevenzione e gestione nell'ambito di una strategia di emergenza coerente e olistica per prevenire e far fronte alla penuria di medicinali, dispositivi, prodotti e personale durante le crisi sanitarie; sottolinea le responsabilità dei titolari delle autorizzazioni di immissione in commercio e dei distributori all'ingrosso in relazione alla legislazione dell'UE pertinente;

IV. Forte sostegno ai pazienti oncologici, ai sopravvissuti alla malattia e ai prestatori di assistenza

110. sottolinea che i pazienti oncologici non dovrebbero subire una «doppia punizione» nella vita quotidiana; chiede l'adozione di una direttiva contro la discriminazione, nonché l'equa e giusta attuazione delle direttive sui servizi finanziari, quali la direttiva relativa ai contratti di credito⁽⁷⁴⁾, senza discriminare in alcun modo i pazienti oncologici e i sopravvissuti alla malattia;

111. prende atto della necessità di concentrarsi sulla qualità della vita di un numero crescente di pazienti oncologici cronici la cui patologia non può essere guarita, ma può essere stabilizzata per un certo numero di anni; sottolinea l'importanza di raccomandazioni specifiche dell'UE per migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti, anche attraverso cure di sostegno globali integrate nelle cure oncologiche dalla diagnosi e per l'intero decorso della malattia (trattamento del dolore, servizi psicologici, attività fisica adattata, terapie complementari basate su dati scientifici, accesso all'istruzione, sostegno nutrizionale, assistenza sociale, che comprende tutti i compiti quotidiani come l'assistenza domiciliare o l'assistenza all'infanzia, accesso alla salute riproduttiva e ripristino dell'integrità estetica) e l'accesso ai centri di sostegno specializzati; invita gli Stati membri a riconoscere le conseguenze (disabilità fisiche o mentali) e la discriminazione sociale, anche nei luoghi di lavoro; chiede alla Commissione di proporre orientamenti per gli Stati membri volti ad affrontare l'importanza di istituire sistemi di copertura globali che garantiscano che tali esigenze siano soddisfatte; riconosce che il cancro è una malattia che comporta oneri finanziari, anche al di là dei trattamenti oncologici; invita la Commissione a istituire una piattaforma per lo scambio delle migliori pratiche nelle cure palliative e a sostenere la ricerca sulle cure palliative;

112. invita la Commissione a considerare la possibilità di una strategia dell'UE in materia di cure e assistenza per garantire un'assistenza a lungo termine adeguata, accessibile e di alta qualità;

113. sottolinea il fatto che la medicina integrativa scientificamente riconosciuta e approvata dalle autorità sanitarie pubbliche può apportare benefici ai pazienti in relazione agli effetti concomitanti di diverse malattie e ai loro trattamenti, come nel caso del cancro; sottolinea l'importanza di sviluppare un approccio olistico, integrativo e incentrato sul paziente e di incoraggiare, se del caso, l'uso complementare di tali terapie sotto la supervisione di professionisti del settore sanitario;

114. sottolinea che i risultati del trattamento oncologico possono essere ostacolati dalla malnutrizione e che pertanto un'assistenza nutrizionale ottimale è essenziale nell'ambito delle cure oncologiche; invita gli Stati membri a elaborare raccomandazioni per l'integrazione della nutrizione clinica in tutti gli aspetti delle cure oncologiche, compresi il trattamento, l'assistenza e la ricerca sul cancro; ritiene che, laddove indicato, i pazienti oncologici debbano ricevere un sostegno nutrizionale clinico da parte di un nutrizionista specializzato da includere nell'équipe multidisciplinare; accoglie pertanto con favore la prevista formazione interspecialistica sul sostegno nutrizionale e invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare norme minime per la formazione continua sulle cure nutrizionali per il personale multidisciplinare; raccomanda che la gestione della nutrizione sia parte etica integrante di tutte le ricerche cliniche che coinvolgono i pazienti oncologici; raccomanda altresì che un adeguato sostegno nutrizionale sia incluso nella Carta dei diritti dei pazienti oncologici;

⁽⁷⁴⁾ GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

Mercoledì 16 febbraio 2022

115. esorta vivamente gli Stati membri a garantire che tutti i pazienti oncologici siano pienamente informati sulla possibilità di procedure per tutelare la fertilità prima dell'inizio del trattamento attivo; chiede di elaborare orientamenti a livello dell'UE per gli operatori sanitari, che definiscano l'età in cui i pazienti oncologici dovrebbero essere informati sulla disponibilità di procedure concernenti la salute riproduttiva; incoraggia inoltre gli Stati membri a prevedere che tutti i pazienti oncologici coperti da un'assicurazione sanitaria nazionale obbligatoria siano rimborsati per tali servizi dai regimi nazionali di assicurazione malattia;

116. incoraggia gli Stati membri a tenere conto del frequente sfinimento dei familiari e dei parenti dei pazienti oncologici e a garantire loro assistenza psicologica e socioeconomica, in particolare per i più vulnerabili, e periodi di congedo dal lavoro, per l'intero decorso della malattia, nonché sostegno in caso di lutto; incoraggia inoltre l'elaborazione di regimi di sostegno integrati, adeguati e accessibili per i pazienti oncologici e le loro famiglie, che tengano conto dei servizi sanitari, di comunità e sociali;

117. rammenta che la responsabilizzazione e l'alfabetizzazione sanitaria del paziente sono cruciali per la strategia europea contro il cancro e che la centralità del paziente e la partecipazione al processo decisionale devono essere il fondamento dei processi di sviluppo dei trattamenti e dell'assistenza; incoraggia la promozione di pazienti ben informati coinvolti attivamente nel trattamento e chiede la formazione terapeutica dei prestatori di assistenza e dei pazienti e la loro responsabilizzazione nel quadro dei programmi di cura; ritiene che sia opportuno utilizzare una metodologia specificamente mirata per il processo di formazione e responsabilizzazione dei pazienti pediatrici, considerate le loro caratteristiche ed esigenze specifiche; chiede la partecipazione al processo decisionale fornendo ai pazienti informazioni personalizzate e comprensibili basate su elementi concreti quale parte integrante dei programmi nazionali di controllo del cancro sostenuti dal piano; invita a sostenere tali iniziative e azioni per responsabilizzare i pazienti oncologici attraverso finanziamenti dell'UE, in particolare il programma EU4Health;

118. riconosce il ruolo centrale delle associazioni indipendenti dei pazienti e dei prestatori di assistenza in relazione alle attività di sensibilizzazione e accompagnamento dei pazienti, ai servizi forniti ai pazienti oncologici e ai prestatori di assistenza, alla diffusione dell'alfabetizzazione sanitaria, al sostegno alle campagne di sensibilizzazione e al sostegno continuo a livello sia nazionale che dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto della partecipazione formale di tali associazioni nonché delle loro richieste e raccomandazioni nel formulare le politiche e le legislazioni in ambito oncologico e a fornire loro sostegno pubblico sotto forma sia di sovvenzioni di funzionamento che di sovvenzioni connesse ai progetti per garantirne l'indipendenza da finanziamenti privati; chiede alla Commissione di fissare chiari criteri in base ai quali sia possibile concedere un sostegno finanziario pubblico; ritiene che i pazienti pediatrici debbano svolgere un ruolo, sia individualmente che collettivamente, nel miglioramento delle procedure di assistenza sanitaria e di ricerca per tutti i pazienti, contribuendo con le loro esperienze specifiche; è pertanto del parere che debbano essere sviluppati adeguati strumenti di apprendimento ed educativi per pianificare e garantire il coinvolgimento dei bambini, con un livello adeguato di risorse finanziarie;

119. sottolinea l'importanza di assicurare adeguate opzioni di richiesta di indennizzo per i lavoratori nei casi di cancro professionale; invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione della raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2003 sulle malattie professionali e ad assicurare l'esistenza di adeguate opzioni di richiesta di indennizzo per i lavoratori nei casi di tumore professionale, che garantirebbero a ogni lavoratore la possibilità di ricevere un indennizzo adeguato dopo essere stato esposto a sostanze nocive o colpito da tumore professionale; invita la Commissione a creare un elenco minimo delle malattie professionali con criteri di riconoscimento comparabili in tutta l'UE;

120. invita gli Stati membri a migliorare il reintegro dei sopravvissuti al cancro nelle attività sociali e nel mercato del lavoro, aiutandoli nella transizione verso nuovi ruoli professionali in caso di conseguenze che impediscono loro di continuare a svolgere il medesimo lavoro e a facilitare il ritorno a scuola o all'istruzione superiore dei sopravvissuti al cancro in età pediatrica; prende atto della generale sottostima dell'assistenza successiva rispetto alla prevenzione del cancro parimenti importante; ricorda le raccomandazioni formulate e gli strumenti sviluppati dall'azione comune CHRODIS+ per favorire il mantenimento del posto di lavoro da parte dei pazienti, il loro ritorno al lavoro e il loro reintegro nel mercato del lavoro e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'attuazione di tali raccomandazioni e strumenti negli Stati membri; invoca raccomandazioni specifiche dell'UE riguardanti misure per i sopravvissuti al cancro al fine di prevenire le recidive del carcinoma primario e lo sviluppo di nuove neoplasie nonché misure per la loro riabilitazione, ivi comprese disposizioni specifiche per le cure successive a lungo termine per i sopravvissuti ai tumori infantili nella loro transizione verso l'età adulta; sottolinea la necessità di assistenza medica e psicologica successiva per i sopravvissuti al cancro;

121. ritiene che l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro dovrebbe essere investita di un ruolo più incisivo nella promozione di buone pratiche negli Stati membri in relazione all'integrazione dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia sul lavoro e la protezione dalla discriminazione; attende il nuovo studio, annunciato nel piano, sul ritorno al lavoro dei sopravvissuti al cancro, che illustrerà le politiche nazionali in materia di occupazione e protezione sociale e identificherà gli ostacoli e le sfide ancora da affrontare;

Mercoledì 16 febbraio 2022

122. sottolinea il ruolo essenziale degli ispettorati del lavoro nel garantire il rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza e la prevenzione dei tumori professionali; invita gli Stati membri a rafforzare gli ispettorati del lavoro e a garantirne il finanziamento adeguato; evidenzia che il monitoraggio e la verifica sono di particolare importanza per i lavoratori mobili; chiede che l'Autorità europea del lavoro (ELA) diventi operativa quanto prima e chiede che essa preveda effettivi poteri di ispezione del lavoro nei casi transfrontalieri e di monitoraggio del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza; invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere l'ELA nelle questioni transfrontaliere al fine di garantire l'adeguata applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza;

123. esorta la Commissione a prestare attenzione ai cambiamenti nel mercato del lavoro dell'UE e a garantire finanziamenti sufficienti per una raccolta appropriata dei dati; è del parere che la raccolta di informazioni e dati completi e approfonditi rivesta un'importanza fondamentale e debba essere una costante priorità per la Commissione in modo che possa rispondere con le necessarie iniziative legislative e non legislative in relazione alla prevenzione dei tumori professionali; sottolinea la necessità di istituire registri nazionali completi per tutti gli Stati membri, che consentirebbero la raccolta di dati in tutta l'UE sull'esposizione alle sostanze cancerogene e sottolinea che tali registri dovrebbero coprire tutti gli agenti cancerogeni pertinenti; chiede una stretta cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e i pertinenti portatori di interessi, con il forte coinvolgimento delle parti sociali; chiede di utilizzare i dati raccolti onde adottare le necessarie misure legislative e non legislative per combattere i tumori professionali;

124. sostiene la futura fornitura di una smart card del sopravvissuto al cancro, come annunciato nel piano, a tutti i sopravvissuti alla malattia, in particolare i sopravvissuti a tumori infantili e dell'adolescenza, per i quali esiste già il modello di riferimento del passaporto del sopravvissuto, che riassumerà la storia clinica dei pazienti, compresa l'esperienza da loro vissuta, e faciliterà e monitorerà le cure di follow-up; sottolinea la natura sensibile dei dati sanitari personali e la necessità che la smart card sia totalmente protetta nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)⁽⁷⁵⁾;

125. ritiene che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del «diritto all'oblio»; chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età; chiede l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; chiede che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari;

126. invita la Commissione a promuovere il codice europeo di prassi contro il cancro lanciato dall'Organizzazione europea per il cancro, che costituisce uno strumento di sensibilizzazione e informazione volto a garantire che ai pazienti europei siano offerte le migliori cure disponibili;

127. ritiene urgente l'adozione di una carta europea dei diritti dei pazienti oncologici; chiede che tale carta tenga conto del percorso terapeutico oncologico (dall'accesso alla prevenzione, dalla diagnosi iniziale al trattamento) in ogni fase e che si applichi ugualmente a tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dal paese o dalla regione in cui vivono;

V. Le sfide dei tumori infantili, negli adolescenti e nei giovani adulti

128. accoglie con favore le iniziative volte a mettere in primo piano il cancro infantile annunciate dalla Commissione; chiede l'adozione di requisiti chiari in relazione alle esigenze della ricerca sui tumori pediatrici; invita gli Stati membri e la Commissione ad affrontare il problema della distribuzione iniqua degli investimenti per i tumori infantili; ritiene che un flusso di finanziamento UE chiaro e specifico dovrebbe essere dedicato alla ricerca e ai trattamenti dei tumori infantili e che gli stanziamenti di bilancio dovrebbero essere assegnati a tutti i programmi UE pertinenti; sottolinea l'importanza di sostenere le piattaforme di ricerca accademiche internazionali sui tumori pediatrici, che si avvalgono delle ricerche condotte da altri attori pertinenti;

⁽⁷⁵⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

129. osserva che gli attuali oneri burocratici per l'avvio delle sperimentazioni cliniche in Europa sono eccessivi per molte malattie rare, compresi i tumori infantili, poiché le sperimentazioni dirette da uno sperimentatore risentono della mancanza di sponsor commerciali e molte organizzazioni non commerciali sono ancora restie a svolgere il ruolo di sponsor a livello paneuropeo per le sperimentazioni multinazionali sui bambini; invita la Commissione a riesaminare l'attuale legislazione in materia e a facilitare le sperimentazioni multinazionali sui bambini;

130. invita a promuovere la donazione di midollo osseo negli Stati membri in modo da salvare la vita di migliaia di persone con diagnosi di leucemia, un numero che è in costante aumento e che comprende molti bambini, visto che si tratta del tumore infantile più comune; sottolinea che il trapianto di midollo osseo rappresenta l'unica speranza per molte persone affette da leucemia e da altre malattie ematologiche e che tre pazienti su quattro non hanno un familiare compatibile e necessitano pertanto di un donatore;

131. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi per garantire la parità di accesso, geograficamente equilibrato, ai migliori strumenti diagnostici specialistici e a trattamenti multidisciplinari per i bambini affetti da cancro e a migliorare gli esiti dei trattamenti oncologici in tutti gli Stati membri; ritiene che la specialità accademica e la figura professionale dell'oncologo pediatrico dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri; ritiene che ogni paziente che abbia avuto il cancro da bambino o da adolescente dovrebbe ricevere cure mediche continue ed essere sottoposto a un costante monitoraggio anche in età adulta e invita pertanto ad adottare misure volte a rendere più flessibile la cooperazione tra pediatri e operatori sanitari per gli adulti; incoraggia lo scambio di conoscenze sul decorso del cancro nei pazienti pediatrici e gli adolescenti;

132. sottolinea la necessità di registri oncologici pediatrici nazionali basati sulla popolazione che si avvalgano di sistemi di classificazione dei tumori infantili concordati a livello internazionale onde garantire dati di elevata qualità confrontabili in tutta Europa; ribadisce l'esigenza di pubblicare almeno annualmente il numero di casi di tumore nei bambini e negli adolescenti nell'Unione e in ciascuno Stato membro;

133. chiede che gli adolescenti e i giovani adulti affetti da cancro siano riconosciuti a livello europeo come gruppo particolare con esigenze mediche e psicologiche specifiche e che siano elaborati programmi scolastici a loro dedicati;

134. sottolinea l'esigenza di affrontare con efficacia i problemi di salute mentale nei bambini e negli adolescenti e giovani adulti affetti da cancro e nei sopravvissuti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la parità di accesso e la disponibilità di misure di sostegno psicosociale appropriate per questo gruppo di pazienti;

135. sottolinea l'esigenza di rafforzare il diritto all'assistenza transfrontaliera per i pazienti oncologici pediatrici, gli adolescenti e i giovani adulti qualora il trattamento migliore non sia disponibile nel loro paese di residenza e di garantire che l'accesso all'innovazione delle sperimentazioni cliniche per le recidive o le neoplasie difficili da trattare sia disciplinato da disposizioni pertinenti, migliorando la sostenibilità delle collaborazioni transfrontaliere esistenti, comprese le reti europee di riferimento, in particolare la rete di riferimento sui tumori infantili; pone in evidenza la necessità di offrire chiarezza in merito all'accesso alle sperimentazioni cliniche transfrontaliere, un aspetto non chiarito dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera;

136. osserva che entrambi i regolamenti relativi ai medicinali per uso pediatrico⁽⁷⁶⁾ e orfani⁽⁷⁷⁾ hanno favorito lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci per i pazienti affetti da patologie rare e per i pazienti pediatrici e hanno reindirizzato gli investimenti pubblici e privati verso ambiti precedentemente trascurati; chiede una revisione ambiziosa dei regolamenti sui medicinali per uso pediatrico e orfani al fine di garantire lo sviluppo di farmaci antitumorali innovativi e il relativo accesso a prezzi abbordabili, identificare i farmaci più importanti per soddisfare le esigenze dei pazienti oncologici pediatrici con prognosi infausta, sostenere la ricerca accademica e la partecipazione delle PMI, ridurre i ritardi in modo che i bambini abbiano un accesso più rapido ai medicinali per uso pediatrico e alle terapie genetiche e cellulari, stimolare la concorrenza adattando il quadro normativo e promuovendo gli investimenti nei farmaci per uso pediatrico e orfani non coperti da brevetto e superare i problemi relativi alle difficoltà di accesso a taluni medicinali essenziali a causa della penuria di farmaci e del prezzo elevato dei medicinali innovativi; raccomanda un aumento del 20 % della disponibilità di nuovi farmaci antitumorali per uso pediatrico entro il 2027, nonché il miglioramento dell'accessibilità alla medicina personalizzata; ritiene, di conseguenza, opportuno prevedere l'obbligo chiaro di inserire la ricerca pediatrica quale condizione per la presentazione della domanda di finanziamento; invita la Commissione, se del caso, in accordo con gli

⁽⁷⁶⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽⁷⁷⁾ GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

Stati membri, a lavorare su un sistema che favorisca l'accesso a una reale innovazione di svolta per i pazienti oncologici pediatrici; invita la Commissione ad agevolare il riposizionamento dei medicinali risultati inefficaci negli adulti laddove vi sia un fondamento scientifico e preclinico, nonché a fornire incentivi più efficaci, mirati e flessibili per promuovere lo sviluppo di farmaci antitumorali pediatrici e incentivare lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali pediatrici utilizzati per la prima volta nei bambini; invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo tempestivo di farmaci pediatrici e a ridurre i ritardi, ad esempio mediante rimborsi anticipati proporzionati corrisposti in misura incrementale e non soltanto al termine del certificato protettivo complementare; invita la Commissione a eliminare l'articolo 11 ter del regolamento pediatrico nella prossima revisione, al fine di consentire che lo sviluppo di farmaci antitumorali pediatrici sia guidato dalla scienza e dal meccanismo d'azione del medicinale;

137. chiede l'istituzione di un gruppo consultivo di portatori di interessi a livello europeo dedicato ai tumori infantili, degli adolescenti e dei giovani adulti, che sosterrrebbe l'attuazione mirata e coerente di azioni pertinenti nel quadro del piano europeo di lotta contro il cancro, di Orizzonte Europa, della strategia farmaceutica UE per la salute e del programma EU4Health;

138. sottolinea l'importanza dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e del relativo monitoraggio e invita gli Stati membri a recepire integralmente la direttiva (UE) 2019/1158, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza⁽⁷⁸⁾, che introduce i congedi per i prestatori di assistenza e la possibilità di richiedere orari di lavoro flessibili in modo che i lavoratori abbiano il diritto a un congedo di cinque giorni lavorativi all'anno, in qualità di prestatori di assistenza, al fine di offrire assistenza personale o sostegno a un familiare o a una persona convivente e che necessita di cure o sostegno significativi a causa di una grave condizione medica, secondo la definizione di ciascuno Stato membro;

139. accoglie con favore la creazione di una rete dell'UE dei sopravvissuti al cancro giovanile annunciata dalla Commissione;

140. sostiene la raccomandazione dell'azione congiunta sui tumori rari riguardante l'introduzione di un codice unico di identificazione europeo dei pazienti, il passaporto del sopravvissuto e orientamenti per la vigilanza a lungo termine e la transizione dalle cure pediatriche a quelle per adulti, per garantire il monitoraggio degli esiti a lungo termine nei sopravvissuti ai tumori giovanili in un contesto transfrontaliero; sottolinea l'esigenza di garantire che il diritto all'oblio sia adatto allo scopo per tale popolazione;

VI. *Le sfide dei tumori rari in età adulta*

141. riconosce che i tumori rari in età adulta rappresentano una sfida per la sanità pubblica; rammenta che i pazienti affetti da tumore raro in età adulta affrontano le sfide comuni associate alla rarità e alla natura insolita della malattia, compresi lunghi ritardi nella diagnosi e talvolta errori nella diagnosi, e al difficile accesso a cure e trattamenti tempestivi e adeguati; osserva che i pazienti spesso si sentono soli e isolati e patiscono una notevole riduzione della qualità della vita e che anche i loro prestatori di assistenza subiscono importanti conseguenze negative; chiede che il registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro integri le informazioni sui tumori rari che rappresentano circa il 24 % dei nuovi casi di cancro che si verificano in tutte le fasce di età;

142. sostiene l'introduzione di un'iniziativa faro specifica per i tumori rari in età adulta nel quadro del piano, onde rispondere alle sfide specifiche affrontate da tale comunità di pazienti e utilizzare al meglio le raccomandazioni formulate nell'agenda 2030 sui tumori rari per promuovere la ricerca e migliorare le cure in ciascuna fase del percorso terapeutico per i tumori rari; sottolinea l'importanza di insistere sull'inclusione dei tumori rari dell'adulto in tutte le iniziative previste dai quattro pilastri del piano;

143. chiede di destinare risorse specifiche ai progetti di ricerca sui tumori rari in età adulta nel quadro di Orizzonte Europa, ivi compreso nell'ambito della missione contro il cancro (a titolo esemplificativo nel quadro di UNCAN.eu — l'iniziativa europea per comprendere il cancro), al fine di sviluppare terapie mirate e sostenere la realizzazione di banche dati, registri e biobanche pertinenti per i tumori rari in età adulta;

144. sottolinea quanto sia difficile diagnosticare con maggiore tempestività i tumori rari in età adulta; raccomanda pertanto un accesso più agevole e rapido ai test molecolari che possono aiutare i pazienti a ottenere una diagnosi accurata e una terapia mirata, nonché ad accedere alle sperimentazioni cliniche pertinenti, se del caso; sottolinea altresì che la ricerca sui biomarcatori è fondamentale in tale campo;

⁽⁷⁸⁾ GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

Mercoledì 16 febbraio 2022

145. invita a promuovere una maggiore consapevolezza in merito ai tumori rari in età adulta tra gli operatori sanitari che prestano le cure sanitarie primarie e secondarie e ad attuare un sistema adeguato di rinvio a centri multidisciplinari specializzati a livello nazionale ed europeo;

146. incoraggia gli Stati membri a creare reti nazionali per i tumori rari in età adulta, al fine di ottimizzare l'invio tempestivo dei pazienti ai centri specializzati e agevolare l'interazione con le reti europee di riferimento per massimizzare lo scambio di conoscenze multidisciplinari e delle cure di elevata qualità e promuovere la ricerca clinica;

147. invita a migliorare l'accesso alle sperimentazioni cliniche e ai programmi per l'uso compassionevole per i pazienti adulti affetti da tumori rari; deplora il fatto che i pazienti adulti affetti da tumori rari di diversi paesi continuino a incontrare notevoli difficoltà ad accedere ai programmi per l'uso compassionevole e alle sperimentazioni all'estero; chiede una migliore attuazione dei regimi europei per l'accesso all'assistenza sanitaria all'estero per i pazienti adulti affetti da tumori rari e ritiene che i sistemi sanitari nazionali dovrebbero facilitare l'accesso alle sperimentazioni e ai programmi per l'uso compassionevole per tali pazienti che hanno poche opzioni di trattamento;

148. esorta ad adottare nuovi approcci normativi onde consentire ai pazienti oncologici adulti affetti da tumori rari di accedere a terapie nuove e innovative nel quadro di un monitoraggio sicuro, facilitando nel contempo la raccolta di dati reali accanto a quella di dati delle sperimentazioni cliniche;

149. sottolinea l'esigenza di includere i tumori rari dell'età adulta nel programma di formazione interspecialistica sui tumori, che comprende anche la formazione infermieristica specializzata, in collaborazione con le reti europee di riferimento per i tumori rari in età adulta; evidenzia altresì la necessità di sostenere i programmi formativi riguardanti i tumori rari in età adulta, i prestatori di assistenza e i rappresentanti dei pazienti, in collaborazione con le reti europee di riferimento, al fine di migliorare l'alfabetizzazione sanitaria e aiutare in ultima analisi i pazienti e le loro famiglie a prendere decisioni informate sulle opzioni di trattamento e le cure di follow-up;

150. riconosce le specificità dei tumori rari in età adulta nei programmi volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici, dei sopravvissuti al cancro e dei prestatori di assistenza; invita la Commissione e gli Stati membri a offrire una formazione specifica per i professionisti diversi dagli operatori sanitari (ad esempio, assistenti sociali, coordinatori dei casi ecc.) che si occupano dei pazienti oncologici adulti affetti da tumori rari; sottolinea che ai pazienti oncologici adulti affetti da tumori rari devono essere assicurati un sostegno psicologico adeguato, attività di riabilitazione e il monitoraggio a lungo termine degli effetti collaterali dei trattamenti da parte di professionisti che comprendono la loro malattia rara e le specificità ad essa correlate; raccomanda di fornire a tutti i pazienti adulti affetti da tumori rari anche un piano di assistenza per i sopravvissuti; ritiene che anche i prestatori di assistenza ai pazienti adulti affetti da tumori rari (spesso familiari) debbano avere accesso a un sostegno psicologico specifico per affrontare la gravità e complessità della malattia e sostenere il carico assistenziale ad essi incombente;

151. invita gli Stati membri a includere una sezione specifica dedicata alla gestione dei tumori rari dell'adulto nei propri programmi nazionali di controllo del cancro (unitamente a una sezione distinta sui tumori infantili), come raccomandato nell'agenda 2030 sui tumori rari; ritiene che tali specificità dovrebbero essere riconosciute in sezioni distinte specifiche in tutti i programmi nazionali di controllo del cancro, con le pertinenti sinergie con i piani nazionali per le malattie rare, al fine di promuovere la ricerca e migliorare la gestione delle cure e i percorsi terapeutici per tali pazienti, dall'assistenza sanitaria di base fino ai centri di assistenza multidisciplinare altamente specializzati, in particolare appartenenti a reti di riferimento europee pertinenti o in stretto contatto con esse; osserva che attualmente molti programmi nazionali di controllo del cancro degli Stati membri non dedicano spazio sufficiente ai tumori rari in età adulta e ai tumori infantili;

152. esorta le pertinenti autorità nazionali a coinvolgere, in qualità di partner, le organizzazioni dei pazienti affetti da tumori rari dell'adulto nei programmi nazionali di controllo del cancro, in modo da dare voce alle esigenze e aspettative dei pazienti oncologici adulti affetti da tumori rari e da coinvolgerli attivamente nell'attuazione delle misure specifiche per i tumori rari dell'adulto;

B. Strumenti d'azione**I. Ricerca olistica e relative implicazioni**

153. sottolinea che il piano dovrebbe essere attuato in stretta cooperazione con la missione contro il cancro nel quadro di Orizzonte Europa e i suoi obiettivi di promozione degli investimenti UE per la ricerca sul cancro, la produzione pubblica e l'innovazione; plaude al fatto che Orizzonte Europa finanzia le infrastrutture di ricerca, il cloud computing e le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione; invita la Commissione a considerare i tumori infantili quale tema per un

Mercoledì 16 febbraio 2022

partenariato europeo nel quadro del prossimo programma strategico di Orizzonte Europa; raccomanda di destinare finanziamenti adeguati a progetti inseriti nel quadro di Orizzonte Europa dedicati a nuovi farmaci antitumorali per uso pediatrico al fine di colmare le lacune esistenti nel campo dei medicinali pediatrici;

154. rammenta che la ricerca multidisciplinare sul cancro e la sua trasposizione nella pratica clinica quotidiana sono fondamentali per assicurare continui progressi in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento del cancro e per l'assistenza di follow-up ai sopravvissuti; plaude pertanto all'avvio dei partenariati nel quadro di Orizzonte Europa intesi a tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni destinate ai pazienti; chiede alla Commissione di seguire con attenzione le attività dei partenariati nel quadro di Orizzonte Europa e la trasposizione della ricerca in sostegno dal reale valore aggiunto per l'attuale pratica medica;

155. accoglie con favore la comunicazione della Commissione su un nuovo spazio europeo per la ricerca e l'innovazione, che definisce gli obiettivi strategici e le azioni da attuare in stretta cooperazione con gli Stati membri; sostiene l'obiettivo di investire il 3 % del PIL dell'UE nella ricerca e nello sviluppo, contribuendo in tal modo a promuovere la ricerca di eccellenza nell'UE e a fare in modo che i risultati della ricerca raggiungano la comunità scientifica, la società e l'economia reale; deplora le significative disuguaglianze in termini di finanziamento della ricerca nell'UE; invita gli Stati membri ad adottare un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa che preveda l'impegno di incrementare la spesa pubblica per la ricerca e l'innovazione all'1,25 % del PIL entro il 2030, in maniera coordinata in tutta l'Unione;

156. invita gli Stati membri a promuovere e garantire carriere scientifiche attraenti per i ricercatori in Europa, rivolgendo particolare attenzione alle donne; invita gli Stati membri a creare una forza lavoro e un'infrastruttura scientifica ben strutturate e a garantire il costante finanziamento dei propri centri di ricerca; accoglie con favore il fatto che l'iniziativa innovativa per la salute proposta contribuirà a creare un ecosistema per la ricerca e l'innovazione a livello dell'Unione, promuovendo la cooperazione tra il settore sanitario, il mondo accademico e altri portatori di interessi al fine di tradurre le conoscenze scientifiche in innovazioni per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie, incluso il cancro;

157. ribadisce l'invito ad assicurare finanziamenti sostenibili e adeguati alla ricerca europea sul cancro competitiva; sottolinea che la finalità di tale ricerca dovrebbe essere quella di rispondere a grandi necessità insoddisfatte e che dovrebbe essere condotta in tutte le fasi del percorso di cura del cancro e in tutte le modalità di trattamento; invita gli Stati membri ad aumentare almeno del 20 % la mobilitazione di risorse pubbliche per la ricerca sulle innovazioni terapeutiche e diagnostiche e per lo screening in campo oncologico, a copertura di tutte le popolazioni di pazienti interessate; chiede altresì che Orizzonte Europa e i programmi nazionali di ricerca sostengano la ricerca sui medicinali per uso pediatrico e orfani attraverso fondi destinati a premi per l'innovazione; ritiene che le condizioni di accesso ai finanziamenti pubblici dovrebbero essere riesaminate, in modo da garantire la trasparenza dei contratti tra soggetti pubblici e privati e che i finanziamenti siano soggetti a criteri chiari in termini di accessibilità, anche sul piano economico, delle nuove innovazioni laddove i progetti siano coronati da successo;

158. sostiene la raccomandazione del comitato di missione per la lotta contro il cancro di istituire un programma di ricerca allo scopo di individuare strategie e metodi efficaci di prevenzione del cancro in relazione ai determinanti commerciali della salute e all'esposizione professionale agli agenti cancerogeni ⁽⁷⁹⁾; sostiene la raccomandazione di creare un meccanismo di sostegno delle politiche, al fine di promuovere la condivisione delle conoscenze e sostenere l'attuazione delle politiche di prevenzione del cancro a livello di Unione, nazionale e locale;

159. invita gli Stati membri e la Commissione a istituire programmi volti a fornire il sostegno necessario alla comunità europea operante nel campo della medicina intercettiva basata sulle cellule, di recente consolidata, che creerà e integrerà tecnologie cellulari e di intelligenza artificiale rivoluzionarie per comprendere gli eventi precoci del cancro e la risposta alla terapia e a utilizzare tali conoscenze per migliorare i risultati clinici; sostiene la creazione di una piattaforma per la medicina intercettiva basata sulle cellule per coordinare e creare sinergie tra le attività di ricerca, innovazione e multisettoriali; sottolinea la necessità di investire in approcci di ricerca e innovazione al fine di elaborare strategie innovative per l'individuazione precoce e il trattamento personalizzato del cancro basati sulle cellule;

⁽⁷⁹⁾ Comitato di missione per la lotta contro il cancro, *Sconfiggere il cancro — missione possibile*, Commissione europea, 2020.

Mercoledì 16 febbraio 2022

160. sottolinea la necessità di attività di ricerca indipendenti e multidisciplinari sul cancro che consentano il trasferimento dei risultati dal laboratorio agli studi applicati ai pazienti, nonché una periodica rivalutazione dell'efficacia dei medicinali già commercializzati; ribadisce la necessità di rendere pubblici i risultati della ricerca in modo semplice e trasparente; chiede l'adozione di misure per limitare i rischi per la salute posti dalla disinformazione, in particolare sui social media, con particolare riguardo alle misure volte a proteggere i bambini e i giovani; invita a sostenere le iniziative di divulgazione scientifica;

161. sottolinea l'importanza di investire nello sviluppo di nuove metodologie che non utilizzano animali, come quelle in silico e basate sugli organoidi, al fine di abbreviare i periodi di osservazione preclinica, aumentare l'efficienza della ricerca e ridurre la sperimentazione non necessaria e spesso meno affidabile sugli animali; sottolinea che i metodi che non utilizzano gli animali per testare la cancerogenicità delle sostanze chimiche ambientali, come le strategie di sperimentazione incentrate sui meccanismi biologici sottostanti che causano il cancro, dovrebbero fornire informazioni più pertinenti rispetto ai metodi basati sugli animali attualmente in uso per la valutazione della sicurezza chimica, consentendo in tal modo alle autorità di adottare misure più rapide per limitare l'esposizione ad agenti chimici nocivi che potrebbero causare il cancro;

162. invita gli Stati membri ad adoperarsi a favore della cooperazione pubblico-privato, trainata dalle esigenze sanitarie pubbliche, e per abbattere gli ostacoli alla competitività in tutta l'UE;

163. sottolinea il potenziale impatto significativo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dell'analisi algoritmica dei megadati e di altre moderne tecnologie sulla diagnosi e le decisioni in ambito oncologico negli anni a venire; evidenzia che la combinazione di dati reali, modelli matematici, intelligenza artificiale e strumenti digitali offrirà un contributo significativo allo sviluppo di trattamenti innovativi in modo più efficiente sotto il profilo dei costi e ridurrà potenzialmente il numero di pazienti richiesti per le sperimentazioni cliniche e l'utilizzo degli animali nella ricerca; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere la conoscenza della biologia dei tumori attraverso la genomica e le infrastrutture informatiche; esorta tutti i partner coinvolti nell'attuazione a tenere sempre conto dei principi di riservatezza e sicurezza dei dati, di fiducia, trasparenza, centralità del paziente e coinvolgimento del paziente in ogni fase;

164. sottolinea l'importanza cruciale della ricerca clinica e invita gli Stati membri a facilitare l'equilibrio tra le esigenze di cura dei pazienti e le iniziative nell'ambito della ricerca e innovazione, in particolare nei centri più piccoli, riducendo il carico di lavoro e la quota di pazienti per operatore sanitario;

165. invita a condurre ricerche sul potenziale impatto positivo dell'intelligenza artificiale e delle moderne tecnologie sulla diagnosi, il monitoraggio, il processo decisionale e le cure in ambito oncologico; accoglie con favore il lancio del progetto di genomica per la salute pubblica che offrirà l'accesso sicuro a ingenti volumi di dati genomici da utilizzare nella medicina delle P4 (preventiva, predittiva, personalizzata e partecipativa);

166. sostiene la creazione di nuove risorse e piattaforme digitali, come l'iniziativa europea per l'imaging (diagnostica per immagini) dei tumori, e il rafforzamento del sistema europeo d'informazione sul cancro che consentirà alle autorità competenti di utilizzare proficuamente l'intelligenza artificiale applicata ai megadati negli anni a venire; sottolinea la necessità di garantire un accesso paritario e trasparente alle informazioni disponibili su dette piattaforme;

167. plaude all'avvio dell'iniziativa faro di diagnosi e trattamento del cancro per tutti nel quadro del piano, che si prefigge lo scopo di migliorare l'accesso a diagnosi e trattamenti innovativi dei tumori e di promuovere l'utilizzo della tecnologia del «sequenziamento di prossima generazione» per ottenere profili genetici rapidi ed efficienti delle cellule tumorali, così da permettere ai ricercatori e ai medici di condividere i profili oncologici e di adottare approcci diagnostici e terapeutici identici o analoghi per i pazienti con profili oncologici comparabili; sottolinea la necessità di prendere in considerazione i trattamenti personalizzati basati su sperimentazioni cliniche ben concepite con un valore terapeutico dimostrato per i pazienti;

168. accoglie con favore il previsto partenariato per la medicina personalizzata, annunciato nel quadro del piano e finanziato da Orizzonte Europa, che individuerà le priorità nell'ambito della ricerca e formazione sulla medicina personalizzata, sosterrà progetti di ricerca sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento oncologici e formulerà raccomandazioni per l'adozione di approcci di medicina personalizzata nella pratica medica quotidiana; sottolinea l'esigenza di stabilire una terminologia ben definita e coerente a livello globale per i medicinali personalizzati in modo da ottimizzare gli investimenti nella ricerca e promuovere l'alfabetizzazione sanitaria dei pazienti; sostiene l'elaborazione di

Mercoledì 16 febbraio 2022

una tabella di marcia per la prevenzione personalizzata che consenta di individuare le lacune nella ricerca e nell'innovazione e mappare tutte le anomalie biologiche note che conducono alla suscettibilità al cancro, compresi i fattori ereditari e ambientali e gli aspetti di natura pediatrica; chiede che tali soluzioni siano potenzialmente rese accessibili attraverso i sistemi sanitari pubblici;

169. chiede di rafforzare le capacità, le infrastrutture, la collaborazione e il finanziamento della ricerca sulle sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro al fine di migliorare le strategie di trattamento, con un'attenzione particolare rivolta agli anziani e alle popolazioni di pazienti vulnerabili e sottorappresentati, comprese le donne e i bambini; invita l'UE a sostenere il sistema sanitario e l'agenda per l'ottimizzazione dei trattamenti;

170. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere gli studi dedicati alle scienze umane e sociali, in particolare quelli riguardanti le disuguaglianze sanitarie nei diversi stadi delle neoplasie, nonché la ricerca sull'ottimizzazione del trattamento oncologico, il finanziamento dei servizi sanitari e dei prestatori di assistenza, l'organizzazione della loro fornitura e il funzionamento delle istituzioni di gestione; chiede che gli studi comprendano le disuguaglianze nelle cure oncologiche legate a fattori quali il genere, l'età e lo status socioeconomico, in particolare in riferimento ai gruppi emarginati e vulnerabili della società;

171. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di sperimentazioni cliniche multicentriche a livello europeo, in particolare nel caso di tumori a bassa incidenza e/o di tumori con ridotte opzioni di trattamento, a rafforzare la cooperazione multinazionale e lo svolgimento di sperimentazioni cliniche transfrontaliere, avvalendosi, se del caso, delle strutture esistenti quali il Consiglio europeo per la ricerca clinica nel settore dei tumori infantili e a incoraggiare il coinvolgimento dei paesi più piccoli; sottolinea altresì l'esigenza di coordinare tutte le iniziative dell'UE sul cancro al fine di conseguire obiettivi precisi e condivisi;

172. sostiene la ricerca clinica volta a valutare la fattibilità, l'efficacia e il rapporto costi/benefici degli interventi non correlati al trattamento, come gli studi sui determinanti della salute (inclusi i fattori ambientali) e la qualità della vita;

173. è fermamente convinto che i pazienti e le associazioni indipendenti di pazienti, inclusi i familiari e i prestatori di assistenza, dovrebbero essere coinvolti nella definizione delle priorità e degli obiettivi di ricerca per le sperimentazioni cliniche, al fine di garantire che rispondano alle esigenze non soddisfatte dei pazienti europei, compresa la qualità della vita quale obiettivo primario; ritiene che i risultati finali delle sperimentazioni dovrebbero essere comunicati ai pazienti partecipanti e al pubblico; invita a coinvolgere i pazienti pediatrici nella definizione delle esigenze non soddisfatte in modo da fornire indicazioni per l'elaborazione dei protocolli per la sperimentazione clinica, migliorare la comunicazione con la popolazione bersaglio e rafforzare i metodi di divulgazione dei risultati; sottolinea la necessità di verificare il livello di osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza del regolamento sulle sperimentazioni cliniche e di riferire regolarmente in merito;

174. invoca un controllo più rigoroso delle sperimentazioni cliniche, maggiore trasparenza nel processo di ricerca e sviluppo di trattamenti oncologici, anche attraverso la realizzazione di un portale che consenta ai pazienti di accedere alle informazioni sulle sperimentazioni cliniche disponibili in Europa; chiede trasparenza in merito all'accesso ai dati delle sperimentazioni cliniche a livello dell'UE, compresi quelli scartati, e al loro utilizzo; sottolinea che dovrebbero essere incluse anche le informazioni mirate destinate ai bambini e ai giovani pazienti;

175. raccomanda che la ricerca sia un parametro del registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro per misurare e monitorare le disparità in termini di accesso alle sperimentazioni cliniche, nonché per capire meglio le disuguaglianze regionali e nazionali nell'attività di sperimentazione e rispondervi, e per monitorare i miglioramenti delle iniziative da intraprendere attraverso il piano europeo di lotta contro il cancro, come la rete europea dei centri oncologici integrati;

176. sottolinea che le differenze legate al genere nella ricerca oncologica dovrebbero essere, fra l'altro, tenute in considerazione, sia nella fase preclinica che in quella clinica, in modo da descrivere le differenze nella fisiopatologia della malattia e delle comorbidità correlate e nelle proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche dei medicinali;

Mercoledì 16 febbraio 2022

177. plaude alla dichiarazione di Porto sulla ricerca sul cancro del 2021 in cui si evidenziano le opportunità offerte da un approccio globale di ricerca traslazionale sul cancro che potenzialmente potrebbero consentire di ottenere una sopravvivenza cancro-specifica a dieci anni per il 75 % dei pazienti con diagnosi di cancro nel 2030 negli Stati membri con un sistema sanitario ben sviluppato; esorta la Commissione ad agire attivamente e a svolgere un ruolo di primo piano nel conseguimento di detto obiettivo;

178. accoglie con favore il fatto che attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie si continueranno a istruire e formare ricercatori nel settore della prevenzione, predizione, individuazione, diagnosi e trattamento del cancro;

II. Conoscenze condivise

179. ritiene che la condivisione delle competenze, dei dati, dei programmi di formazione e degli strumenti di comunicazione sia necessaria per migliorare la conoscenza del cancro tra gli operatori sanitari, i ricercatori e i pazienti; sottolinea che collaborazione e la condivisione di conoscenze intersettoriali e a livello transfrontaliero sono essenziali per migliorare ulteriormente la qualità delle cure oncologiche nell'UE; osserva che la condivisione dei dati è essenziale per applicare gli strumenti dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico alla ricerca, a condizione che vi sia il controllo umano, nonché per consentire la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria, per affrontare le disparità nella prevenzione, diagnosi e trattamento del cancro in tutta Europa e ottimizzare l'uso delle risorse dei sistemi sanitari, aumentando l'efficienza e offrendo in tal modo una più ampia disponibilità delle cure oncologiche, anche nelle zone meno urbanizzate e periferiche; sottolinea la natura sensibile dei dati sanitari; invita al pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)⁽⁸⁰⁾ in modo da evitare restrizioni superflue per l'assistenza sanitaria transfrontaliera; sottolinea la necessità di garantire un'interpretazione e attuazione armonizzate in tutta l'Unione del regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati, compresi i considerando 33 e 157, e la sua interazione con il regolamento relativo alle sperimentazioni cliniche, una volta applicabile, compresi il considerando 29 e l'articolo 28, paragrafo 2, al fine di facilitare la ricerca scientifica; chiede al comitato europeo per la protezione dei dati di garantire l'aggiornamento dei suoi orientamenti in materia di ricerca sanitaria per promuovere la ricerca e invita la Commissione a presentare proposte concrete entro la fine del 2022;

180. chiede alla Commissione di valutare il funzionamento delle reti europee di riferimento e in particolare il loro ruolo nel raccogliere e condividere le competenze e le migliori pratiche, ottimizzando in tal modo il rinvio dei pazienti per la gestione dei tumori rari, che riguardano all'incirca 5,1 milioni di pazienti in Europa e richiedono una cooperazione su vasta scala; sottolinea l'importanza delle reti europee di riferimento in relazione al superamento delle disuguaglianze in ambito sanitario e per garantire un trattamento più sicuro e di elevata qualità a livello transfrontaliero nell'UE;

181. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti appropriati e continui a lungo termine per le reti europee di riferimento e a integrarle nei sistemi sanitari nazionali; chiede che i finanziamenti siano utilizzati, fra l'altro, per compensare le consultazioni virtuali, finanziare i programmi di gemellaggio e di istruzione e per un effettivo rimborso dei viaggi dei pazienti, ove richiesto, in linea con la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, al fine di promuovere migliori standard di cura e la parità di accesso ai migliori interventi possibili per tutti i pazienti che li richiedono in tutta Europa; chiede di sostenere l'introduzione, il potenziamento e il corretto funzionamento delle infrastrutture digitali che semplificano e agevolano l'accesso alle reti europee di riferimento nonché l'elaborazione di una strategia europea in materia di dati sanitari al fine di migliorare gli attuali registri sulle malattie rare in uno spazio comune e uniforme di dati; sottolinea la necessità di garantire il finanziamento per il continuo funzionamento delle reti europee di riferimento, attraverso il programma EU4Health, Orizzonte Europa, il semestre europeo, i fondi strutturali e l'articolo 195 del regolamento finanziario; sostiene l'ampliamento delle quattro reti europee di riferimento esistenti (PaedCan per i tumori infantili, EURACAN per i tumori solidi rari dell'adulto, EuroBloodNet per le malattie ematologiche rare, comprese le neoplasie ematologiche rare e GENTURIS per le sindromi ereditarie di predisposizione al cancro) onde includere i tipi di cancro rari, complessi, difficilmente curabili e i tumori infantili, in quanto ciò potrebbe facilitare la parità di accesso dei pazienti, inclusi i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti, alle migliori cure disponibili in Europa e migliorerebbe le funzionalità delle reti europee di riferimento e i risultati sanitari nelle popolazioni di pazienti affetti da malattie rare;

⁽⁸⁰⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Mercoledì 16 febbraio 2022

182. ritiene che l'ulteriore sviluppo e ottimizzazione delle reti europee di riferimento richiederà la partecipazione di tutti gli Stati membri alle reti esistenti per cui ogni Stato membro dovrà avere almeno un membro «a pieno titolo» o «affiliato» in ciascuna rete e in ciascun ambito subclinico/in ciascuna rete tematica delle reti di riferimento, la facilitazione del percorso del singolo paziente attraverso la collaborazione effettiva dei punti di contatto nazionali con le reti europee di riferimento, la valutazione del funzionamento delle reti attraverso la condivisione dei dati sui risultati ottenuti e la creazione di reti nel campo dei tumori rari, l'utilizzo di strumenti di telemedicina efficienti che consentono di condividere le cartelle e i risultati degli esami diagnostici per immagini in modo sicuro, per analizzare i casi di tumori rari complessi, nonché lo stanziamento di fondi adeguati e a lungo termine, sia a livello europeo (EU4Health) che nazionale;

183. invita gli Stati membri a tenere in debita considerazione l'importanza delle organizzazioni non governative locali, regionali e nazionali nel riunire i pazienti oncologici, i sopravvissuti e i loro familiari, in termini di partecipazione al processo di condivisione delle conoscenze e alla lotta contro il cancro, in termini di sostegno legislativo e in termini di fornitura di finanziamenti separati per tali organizzazioni, in particolare quelle impegnate in programmi di lotta contro il cancro;

184. esorta gli Stati membri a sostenere un approccio mirato e personalizzato ai tumori rari negli adulti e ai tumori infantili, valutando le iniziative europee, e a integrare pienamente le reti europee di riferimento nei propri sistemi sanitari nazionali; chiede l'elaborazione di protocolli comuni e coerenti che disciplinino la raccolta di dati e invita a creare un unico insieme di definizioni che spieghino i dati raccolti; chiede che le organizzazioni dei pazienti affetti da tumori rari siano associate alle reti europee di riferimento e al centro di riferimento europeo;

185. rammenta che il Centro comune di ricerca riveste un ruolo attivo a sostegno delle attività e nella gestione dei dati dei registri sul cancro; reputa opportuno rafforzare il mandato, il finanziamento e il sostegno politico del Centro comune di ricerca in modo che prosegua e intensifichi il suo lavoro di coordinamento dei registri sul cancro, in particolare in termini di raccolta dei risultati sanitari dei pazienti, di dati reali e di identificazione dei casi di tumore e relativa integrazione nei registri sul cancro esistenti;

186. accoglie con favore lo sviluppo di un'infrastruttura di ricerca europea interamente dedicata alla ricerca pediatrica, compreso l'ambito oncologico, che faciliterà la ricerca pediatrica di base, preclinica e traslazionale alla base della disponibilità di sperimentazioni cliniche e di farmaci per uso pediatrico;

187. accoglie con favore il lancio di un centro di conoscenze sul cancro nel 2021 allo scopo di contribuire allo scambio e al coordinamento delle iniziative scientifiche e tecniche legate al cancro a livello dell'UE; è dell'avviso che il centro di conoscenze dovrebbe coinvolgere tutti i portatori di interessi (rappresentanti di ciascun programma nazionale di controllo del cancro, delle associazioni di pazienti e prestatori di assistenza, delle associazioni scientifiche, dei pertinenti organi e agenzie dell'UE, rappresentanti delle associazioni di operatori economici ecc.); ritiene che tale centro di conoscenze si dovrebbe basare sullo screening dei dati, sulle relazioni delle reti europee di riferimento e sui registri sul cancro; ritiene che la sua missione dovrebbe essere chiaramente definita e includere:

- a) il coordinamento della rete di tutti i programmi nazionali di controllo del cancro;
- b) l'elaborazione di una tabella di marcia europea per l'avvio di campagne di prevenzione su vasta scala e programmi di formazione sulla promozione della salute;
- c) il coordinamento dell'elaborazione di criteri di qualità comuni in modo da fornire una guida per il sistema nazionale di accreditamento dei programmi di screening, i registri sul cancro e i centri di cure oncologiche;
- d) l'elaborazione, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, di orientamenti per la pratica clinica e sistemi di assicurazione della qualità per migliorare l'intero percorso di cura per tutti i tipi di tumore, in particolare per i tumori rari e infantili;
- e) l'elaborazione di relazioni annuali e la definizione di quadri per migliorare la raccolta dei dati dai programmi di screening, dai registri sul cancro e dalle reti europee di riferimento a livello dell'UE;
- f) la presentazione di studi sull'impatto della prevenzione e della diagnosi, comprese le stime sulla riduzione dei costi economici generata in virtù di maggiori investimenti nella prevenzione e nella diagnosi;

Mercoledì 16 febbraio 2022

- g) il coordinamento dello scambio delle pratiche migliori e dei risultati tra le reti europee di riferimento e i centri oncologici integrati;
- h) la creazione di un modello globale basato sul piano europeo di lotta contro il cancro e su Orizzonte Europa, con il contributo dei pazienti e dei prestatori di assistenza, al fine di individuare le priorità nel campo della ricerca e possibilmente consentire lo sviluppo di una forza di ricerca sul cancro coordinata ed efficiente in Europa;
- i) l'agevolazione della condivisione di dati anonimizzati, raccolti nel cloud europeo sul cancro, per medici e ricercatori, nonché per gli enti che sviluppano servizi sanitari e soluzioni tecnologiche moderne per i pazienti oncologici;
- j) il sostegno a programmi di formazione comuni per operatori sanitari, pazienti e prestatori di assistenza;
- k) la fornitura di informazioni aggiornate, certificate e trasparenti ai cittadini e agli operatori sulle cause di cancro, sui trattamenti e sulla legislazione europea in materia;
- l) la verifica del livello di attuazione delle pertinenti raccomandazioni nei programmi nazionali di controllo del cancro degli Stati membri e la comunicazione regolare dei risultati;
- m) la proposta di indicatori misurabili e riproducibili per i principali risultati indicati nel piano;

188. rammenta che i ricercatori devono collaborare per individuare il migliore trattamento possibile, soprattutto per i pazienti affetti da tumori rari, ma che incontrano gravi ostacoli in tal senso; invita pertanto la Commissione a esaminare sistematicamente, attraverso il meccanismo di consulenza scientifica o la nomina di un inviato speciale per la ricerca transfrontaliera sul cancro, tutti gli ostacoli nella ricerca e cooperazione transfrontaliera, compresa la regolamentazione, al fine di promuovere la ricerca transfrontaliera sul cancro;

189. raccomanda l'introduzione di almeno un registro sul cancro in ciascuna regione dell'UE, comprese le regioni periferiche e ultraperiferiche; ritiene fondamentale garantire il corretto funzionamento dei registri sul cancro; sostiene il rafforzamento della capacità dei registri nazionali sul cancro di raccogliere informazioni standardizzate sui risultati comunicati dai pazienti, per meglio mappare lo stile di vita dei cittadini dell'UE, comprese le condizioni socioeconomiche, le informazioni professionali, i fattori ambientali e altri dati, e per individuare le cause delle disuguaglianze in termini di incidenza, prevalenza e sopravvivenza al cancro; sottolinea che è necessario che tutti gli Stati membri collaborino per la raccolta dei dati; chiede la confrontabilità delle fonti di dati e l'interoperabilità dei registri regionali e nazionali sul cancro mediante l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e della qualità della raccolta dei dati, nonché un accesso sicuro a tali dati; chiede che i registri nazionali sul cancro siano incaricati di analizzare le disparità regionali in termini di morbilità e di formulare raccomandazioni rivolte ai consigli nazionali per la lotta contro il cancro e al Centro comune di ricerca in merito alla necessità di intervento; invita a utilizzare i moderni metodi epidemiologici e di genetica molecolare per analizzare la prevalenza del cancro e identificarne le cause; invita a istituire registri specifici per le neoplasie pediatriche in linea con la classificazione internazionale per i tumori infantili; invita a migliorare l'accesso alle sperimentazioni cliniche e ai programmi per l'uso compassionevole per i pazienti adulti affetti da tumori rari;

190. sostiene fermamente la creazione di un registro sulle disuguaglianze di fronte al cancro a livello europeo, come annunciato nel piano, allo scopo di individuare le tendenze, le disparità e le disuguaglianze tra Stati membri e all'interno degli stessi; ritiene che tale registro contribuirà a individuare le criticità e le specifiche aree d'intervento per orientare gli investimenti e gli interventi e faciliterà l'analisi delle disuguaglianze a livello dell'UE, nazionale e regionale; invita a rendere il registro accessibile al pubblico; sottolinea l'esigenza che il registro copra anche le disuguaglianze sociali, come quelle legate alle condizioni socioeconomiche, all'occupazione e al genere;

191. invita la Commissione a promuovere la pubblicazione dei risultati scientifici ad accesso aperto, in modo da renderli disponibili a tutti gli operatori sanitari e ricercatori;

192. sostiene l'intenzione della Commissione di consentire ai pazienti oncologici di accedere in modo sicuro alle cartelle cliniche elettroniche e di condividerne i dati a livello transfrontaliero; ritiene che la Commissione potrebbe gettare le basi per uno spazio comune europeo di dati sanitari, in collaborazione con Digital Health Europe, raccogliendo, analizzando e scambiando dati medici anonimizzati (ottenuti da registri sul cancro, ospedali, sperimentazioni cliniche accademiche e coorti) e dati biologici (ottenuti da sangue e campioni tumorali) in un cloud europeo sul cancro; sottolinea che un'interpretazione armonizzata del RGPD in tutti gli Stati membri costituisce la base per nuove iniziative di condivisione dei dati quali lo spazio comune europeo di dati sanitari; incoraggia l'uso dei dati sanitari per finalità di ricerca («altruismo

Mercoledì 16 febbraio 2022

dei dati»); accoglie con favore la prevista creazione di un centro digitale europeo dei pazienti oncologici virtuale, istituito nell'ambito della «missione sul cancro» prevista da Orizzonte Europa, per sostenere un approccio standardizzato alla raccolta e allo scambio volontari di dati sanitari dei pazienti standardizzati e definiti in modo uniforme; raccomanda di coinvolgere i pazienti in ogni azione riguardante l'archiviazione e l'utilizzo dei dati sanitari per il processo decisionale e finalità di ricerca; plaude al previsto aggiornamento del sistema europeo d'informazione sul cancro prima del 2022;

193. invita a migliorare le norme riguardanti l'istruzione e la formazione degli operatori sanitari; sostiene la promozione di programmi di formazione comuni e multidisciplinari per gli operatori sanitari, in stretta collaborazione con le associazioni scientifiche europee; accoglie con favore l'avvio di un programma di formazione oncologica interspecialistica in ogni fase del percorso di trattamento e cura, ivi compresi la diagnosi, il trattamento, le complicanze e comorbidità, la sopravvivenza e l'assistenza di fine vita;

III. *Finanziamento del piano europeo di lotta contro il cancro*

194. sottolinea che il piano europeo non dovrebbe essere considerato soltanto un impegno politico a favore del cambiamento ma come un insieme di iniziative concrete e ambiziose che sosterranno, coordineranno e integreranno gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per ridurre le sofferenze fisiche e mentali causate dal cancro; incoraggia la Commissione a ottimizzare l'attuazione coerente delle iniziative illustrate nel piano, con chiare indicazioni agli Stati membri in merito alle azioni concrete contro le disparità di accesso alla diagnosi e al trattamento del cancro, nonché in merito ai finanziamenti adeguati, soprattutto per affrontare la questione della disuguaglianza di accesso; evidenzia, tuttavia, la diversa capacità degli Stati membri di assorbire i fondi finora dedicati ai programmi in ambito sanitario; invita la Commissione a fornire agli Stati membri orientamenti e una chiara panoramica delle risorse UE dedicate, dei percorsi specificamente definiti che collegano le azioni delineate nel piano ai meccanismi di finanziamento dell'Unione ivi identificati, nonché delle possibili sinergie e complementarità del programma EU4Health con altri programmi, quali Europa digitale, Orizzonte Europa, NextGenerationEU/dispositivo per la ripresa e la resilienza, fondi strutturali e di coesione, al fine di rafforzare la parità di accesso alla diagnosi e alle cure di qualità, garantire investimenti adeguati nella prevenzione del cancro e nell'innovazione e migliorare la resilienza dei sistemi sanitari; sottolinea l'importanza dei fondi di coesione per ottenere la parità di accesso ai servizi sanitari, in particolare nelle regioni meno sviluppate dell'UE, comprese le zone rurali, attraverso gli investimenti in infrastrutture sanitarie e nel relativo personale;

195. invita gli Stati membri a garantire lo stanziamento di risorse sufficienti per l'attuazione del piano e dei rispettivi programmi nazionali di controllo del cancro; ritiene che per l'attuazione dei programmi nazionali di controllo del cancro non dovrebbe essere stanziato più del 30 % delle risorse previste dal piano europeo di lotta contro il cancro;

196. accoglie con favore il piano di finanziamento di 4 miliardi di EUR e sottolinea la complementarità dei finanziamenti come indicato nel piano stesso; osserva che il bilancio proposto dovrebbe essere visto come un primo passo verso la realizzazione di tutte le azioni previste nel quadro del piano; rammenta che il piano godrà di diverse fonti di finanziamento, quali i programmi EU4Health, Orizzonte Europa ed Europa digitale, i fondi della politica di coesione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea l'esigenza di includere la lotta contro il cancro in tutte le fonti di finanziamento in modo coerente e trasparente; evidenzia in particolare l'importanza di rafforzare la ricerca sul cancro, l'innovazione e la prevenzione e la necessità di stanziare più fondi a tal fine; sottolinea l'esigenza di una revisione regolare degli stanziamenti di bilancio proposti per il piano, al fine di aumentarli laddove possibile; sottolinea la necessità di garantire la mobilitazione di tali fondi da parte degli Stati membri, in linea con le esigenze individuate da ciascun paese e che vada a beneficio dell'interesse pubblico e dei servizi sanitari pubblici;

o

o o

197. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico sociale europeo, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale della sanità.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0039

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune –relazione annuale 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2021 (2021/2182(INI))

(2022/C 342/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21e 36,
 - visti la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'Atto finale di Helsinki, del 1° agosto 1975, e i suoi successivi documenti e la Carta di Parigi per una nuova Europa, del 19-21 novembre 1990,
 - vista la relazione del 16 giugno 2021 elaborata dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), dal titolo «Relazione PESC — Le nostre priorità nel 2021» (HR(2021)0094),
 - vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000), del 31 ottobre 2000, sulle donne, la pace e la sicurezza,
 - viste la sua raccomandazione del 16 settembre 2021 concernente la direzione delle relazioni politiche UE-Russia ⁽¹⁾ e la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sulla situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia ⁽²⁾,
 - viste le dichiarazioni congiunte sulla cooperazione UE-NATO del 10 luglio 2016 e dell'8 luglio 2018,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione a Hong Kong, comprese quelle dell'8 luglio 2021 su Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily ⁽³⁾, e del 19 giugno 2020 sulla legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'UE difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0354/2021),
- A. considerando che al Parlamento incombono il dovere e la responsabilità di esercitare il controllo democratico e la sorveglianza sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e che esso dovrebbe ottenere le informazioni necessarie in maniera trasparente e tempestiva e dovrebbe disporre di mezzi efficaci per adempiere in modo completo ed efficace a tale compito;
- B. considerando che i recenti sviluppi internazionali e le sfide multidimensionali, unitamente a un contesto geopolitico in rapido mutamento, hanno accelerato le tendenze esistenti, che incidono su aspetti chiave della PESC dell'UE, hanno messo in luce la vulnerabilità dell'UE a eventi e pressioni esterne, sottolineato la necessità di un'azione europea più forte, ambiziosa, credibile, strategica e unita sulla scena mondiale, e hanno accentuato la necessità che l'UE sia in grado di fissare in modo autonomo i propri obiettivi strategici e sviluppare le capacità atte a perseguirli;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0383.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0515.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0356.

⁽⁴⁾ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 71.

Giovedì 17 febbraio 2022

- C. considerando che tali sviluppi e sfide comprendono la pandemia senza precedenti di COVID-19 scoppiata a Wuhan, in Cina, e le sue conseguenze; l'evoluzione del ruolo degli Stati Uniti sulla scena mondiale, i tentativi da parte della Russia di smantellare l'architettura di sicurezza europea e i suoi continui attacchi contro l'Ucraina e l'occupazione di territori in Georgia e Ucraina, gli attacchi ibridi contro gli Stati membri dell'UE, come la strumentalizzazione dei migranti, volti a mettere in discussione i nostri fondamenti democratici; le continue violazioni del diritto internazionale da parte della Bielorussia; la crescente assertività del partito comunista cinese e di altri regimi autoritari e totalitari; il rapido crollo delle strutture statali avvenuto recentemente in Afghanistan e la successiva presa di potere da parte dei talebani; le tensioni nella regione indo-pacifica, specialmente nei mari della Cina meridionale e orientale e nello stretto di Taiwan; la proliferazione delle armi di distruzione di massa; la messa in discussione degli accordi sul controllo degli armamenti; i cambiamenti climatici; la criminalità finanziaria; l'aggravarsi dei conflitti regionali che hanno causato sfollamenti di popolazione; la concorrenza per le risorse naturali; la scarsità di energia e di risorse idriche; gli Stati «falliti»; il terrorismo; la criminalità organizzata transnazionale; gli attacchi informatici; e le campagne di disinformazione;
- D. considerando che le tendenze attualmente in corso sono il risultato di spostamenti nell'equilibrio globale del potere verso un mondo multipolare caratterizzato dall'intensificazione della competizione geopolitica, che sta rendendo più difficile la governance globale e la fornitura di beni pubblici internazionali proprio quando ne sta aumentando la necessità;
- E. considerando che il mondo è entrato in una nuova era di «assenza di pace», un'epoca di crescente incertezza geopolitica caratterizzata dal moltiplicarsi dei conflitti regionali e dalla competizione tra grandi potenze, con ripercussioni significative sulla sicurezza dell'UE;
- F. considerando che il potenziamento in corso delle forze militari russe lungo il confine ucraino e nei territori ucraini occupati illegalmente, nonché in Bielorussia e nel distretto di Kaliningrad, costituisce una minaccia grave e credibile per la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa; che qualsiasi ulteriore azione militare e attacco ibrido da parte della Federazione russa dovrebbe portare all'adozione di severe sanzioni economiche e finanziarie in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, la NATO e gli altri partner;
- G. considerando che le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'UE stanno divenendo sempre più palesi;
- H. considerando che più della metà della crescita demografica mondiale entro il 2050 dovrebbe registrarsi in Africa, il che dovrebbe corrispondere a 1,3 miliardi dei 2,4 miliardi di persone supplementari sul pianeta; che il concentrarsi di tale crescita in alcuni dei paesi più poveri, unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici, comporterà una serie di nuove sfide che, se non affrontate fin da subito, avranno effetti estremamente problematici sia per i paesi in questione che per l'UE; che la relazione del 2019 della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo in merito al commercio e allo sviluppo ⁽⁵⁾ calcola che ogni anno saranno necessari ulteriori 2 500 miliardi di dollari americani per garantire il rispetto degli impegni stabiliti dall'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile;
- I. considerando che l'UE deve agire sulla scena mondiale con una voce coerente e radicata in una cultura strategica comune per sviluppare il suo ruolo guida nel rilancio e nella riforma del multilateralismo incentrato sui suoi valori democratici, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, i diritti fondamentali, compresa la parità di genere e il sostegno alla libertà a livello globale, e la sua visione per un futuro sostenibile e inclusivo;
- J. considerando che un'ampia maggioranza di cittadini dell'UE e i commenti ricevuti finora sulla piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa sostengono un ruolo più incisivo dell'Unione e un approccio europeo comune nelle questioni di politica estera e di sicurezza e auspicano una politica estera e di sicurezza dell'UE più coerente ed efficace;
1. sottolinea che, onde conseguire l'obiettivo strategico di sviluppare il suo ruolo di leader globale, l'UE dovrebbe definire la PESC sulla base delle **sei** azioni seguenti:
- difendere l'ordine internazionale fondato su regole sulla base dei principi e degli impegni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa;

⁽⁵⁾ Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, «Trade and Development Report 2019 — Financing a Global Green Deal» (Rapporto sul commercio e lo sviluppo 2019 — Finanziare un green deal globale), 2019.

Giovedì 17 febbraio 2022

- assumere un ruolo guida nel rafforzamento dei partenariati multilaterali sulle priorità globali, in particolare il suo partenariato con le Nazioni Unite, e nella protezione e promozione della democrazia e dei diritti umani a livello globale,
- migliorare la visibilità e il processo decisionale dell'UE e sfruttare appieno e in modo più efficace i suoi strumenti di coercizione e di persuasione, anche introducendo il voto a maggioranza qualificata nel processo decisionale dell'UE in materia di politica estera;
- conseguire la sovranità europea collegando in modo coerente le azioni esterne e interne dell'UE e coniugando la capacità di agire in modo autonomo, ove necessario, alla disponibilità a perseguire una solidarietà strategica con partner che condividono i medesimi principi;
- sviluppare ulteriormente le strategie regionali, anche per quanto concerne l'impegno diplomatico ed economico e la cooperazione in materia di sicurezza;
- rafforzare il controllo democratico, la sorveglianza, la responsabilità e la dimensione parlamentare della PESC dell'UE;

Assumere un ruolo guida nel rafforzamento dei partenariati multilaterali sulle priorità globali, in particolare il suo partenariato con le Nazioni Unite, e nella protezione e promozione della democrazia e dei diritti umani a livello globale

2. accoglie con favore la crescente ambizione e le iniziative dell'UE a favore dell'assunzione di un ruolo guida nella promozione di partenariati globali sulle priorità chiave e nel rafforzamento dell'ordine multilaterale basato su regole e valori attraverso una riforma delle principali istituzioni e organizzazioni al fine di migliorarne l'efficienza e incrementarne la resilienza e attraverso un migliore utilizzo dei meccanismi e delle istituzioni esistenti per la governance globale multilaterale; osserva che tali iniziative consentono alla comunità internazionale, retta dal diritto internazionale, di affrontare efficacemente le sfide globali quali i cambiamenti climatici, le pandemie, la crisi energetica o le minacce terroristiche, e di lottare contro l'influenza di attori autoritari dannosi; ribadisce che la politica estera e di sicurezza dell'UE deve garantire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il 2030;

3. sottolinea la necessità di sviluppare un partenariato realmente strategico tra l'UE e le Nazioni Unite sull'azione climatica, sui diritti umani e nel contesto della gestione delle crisi; invita gli Stati membri e i governi di tutto il mondo ad attribuire maggiori competenze, risorse e capacità di intervento agli organismi delle Nazioni Unite; si rammarica del fatto che la Cina e la Russia impediscano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di condannare i regimi oppressivi per le loro azioni, ostacolino una risposta congiunta a livello internazionale a varie crisi e impediscano l'attuazione delle decisioni del G7 a livello delle Nazioni Unite; ribadisce il proprio fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI) e invita l'UE e gli Stati membri a fornire un adeguato sostegno finanziario per consentire alla CPI di svolgere i propri compiti;

4. sottolinea la necessità che l'UE difenda e promuova la democrazia a livello globale dando l'esempio, anche garantendo il rigoroso rispetto dei principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri; invita l'Unione a promuovere un'alleanza di democrazie in tutto il mondo; insiste sulla necessità di mettere in comune le risorse, procedere a scambi di migliori prassi, coordinare azioni comuni ed elaborare strategie condivise per quanto riguarda la lotta alle interferenze dannose e alla disinformazione da parte di Stati autoritari e loro delegati, attori non statali e organizzazioni ostili e attori antidemocratici all'interno delle società democratiche; ritiene che, per conseguire risultati positivi in tal senso, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere, attraverso una cooperazione più stretta con la NATO, fra gli altri, un approccio che coinvolga l'intera amministrazione e l'intera società onde contrastare le minacce ibride, combinato a un ambizioso programma di sostegno alla democrazia incentrato sulla conservazione e sulla promozione della libertà di parola e dell'indipendenza dei media; esprime a tal proposito il suo pieno sostegno ai vertici per la democrazia che saranno ospitati dagli Stati Uniti, incentrati su azioni concrete per difendere i diritti umani universali, prevenire il regresso democratico e combattere la corruzione;

5. invita l'UE a sviluppare il proprio pacchetto di strumenti per contrastare l'ingerenza straniera, la propaganda e le operazioni di influenza, compresi nuovi strumenti che consentono di imporre oneri ai responsabili e di rafforzare le strutture pertinenti, in particolare le task force di comunicazione strategica del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); accoglie con favore il processo di revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione della Commissione; sottolinea la necessità che l'UE incrementi la visibilità delle sue azioni mediante una comunicazione migliore e più strategica delle sue azioni esterne, nei confronti dei propri cittadini e non solo;

Giovedì 17 febbraio 2022

6. è estremamente preoccupato per il persistente regresso democratico e le battute d'arresto dei diritti umani in sempre più paesi terzi, compresi attacchi contro i diritti politici e l'integrità elettorale; riafferma l'importanza del regolare sostegno dell'UE ai processi elettorali nel mondo attraverso missioni di osservazione elettorale, tra le altre, e ricorda il ruolo fondamentale del Parlamento in tal senso; sottolinea l'importanza di garantire il più elevato livello di protezione agli osservatori elettorali interni; invita l'UE a rafforzare ulteriormente la sua cooperazione in materia di osservazione elettorale con tutti i partner pertinenti come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e le organizzazioni firmatarie della Dichiarazione di principi sull'osservazione elettorale internazionale e il codice di condotta per gli osservatori elettorali internazionali;
7. incoraggia l'UE a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di guida nella difesa e nella promozione della libertà, della democrazia e dei diritti umani in seno ai consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite; ritiene che l'UE debba garantire un uso trasparente ed efficace del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE), anche ampliandone il campo di applicazione per includere i reati di corruzione; ribadisce che l'UE dovrebbe applicare in modo più incisivo le disposizioni in materia di diritti umani contenute negli accordi internazionali da essa conclusi; rammenta il carattere politico del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, che fa parte di un approccio politico integrato e globale dell'UE;
8. insiste sulla piena applicazione e integrazione sistematica della dimensione di genere e del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III (GAP III) nell'azione esterna dell'UE, a tutti i livelli di coinvolgimento e in tutte le attività e i concetti applicabili, anche oltre la validità del GAP III; invita l'UE e i suoi Stati membri a esercitare un ruolo guida nell'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza; esorta il SEAE a migliorare il suo equilibrio geografico nell'ottica di garantire un'adeguata rappresentanza nazionale che rispecchi la diversità di tutti gli Stati membri, come indicato all'articolo 27 dello statuto dei funzionari⁽⁶⁾;
9. auspica l'efficace attuazione del concetto di mediazione dell'UE a favore della pace del 2020 al fine di consolidare il ruolo dell'UE come attore globale e influente che investe nella prevenzione e nella mediazione dei conflitti e come leader che promuove e incoraggia la pace a livello internazionale; rammenta il vantaggio comparativo dell'UE nell'ambito della prevenzione e della risoluzione dei conflitti nei confronti dei singoli Stati membri; sottolinea il ruolo chiave svolto in questo ambito dal Parlamento attraverso la diplomazia parlamentare; riconosce il ruolo delle organizzazioni giovanili nella costruzione di società pacifiche e nella promozione di una cultura di pace, tolleranza e dialogo interculturale e interreligioso;
10. rinnova il suo appello a favore di un maggiore sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell'UE, dal momento che preservare la libertà di navigazione rappresenta una sfida crescente sia a livello globale che per i paesi del vicinato; sottolinea che la libertà di navigazione dovrebbe essere sempre rispettata; invita l'UE a impegnarsi maggiormente per garantire la libertà di navigazione e adottare misure per la mitigazione e la prevenzione dei conflitti armati e degli incidenti militari in mare;
11. invita a stabilire un'ambiziosa agenda dell'UE, in collaborazione con partner fondamentali, a sostegno della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE e che affronti il problema della persecuzione per motivi di credo o di religione; osserva che sostenere la libertà di religione o di credo contribuisce a incoraggiare una pace duratura e pertanto ad affrontare molte delle sfide dell'UE e dei suoi paesi partner; esorta la Commissione europea a nominare al più presto un nuovo inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo;
12. accoglie con favore gli sforzi dell'Unione in quanto leader mondiale nella lotta contro i cambiamenti climatici ed esorta la Commissione e il SEAE a proporre nuove iniziative, tra cui l'internazionalizzazione del Green Deal europeo così come iniziative per rispondere ai rischi di sicurezza legati al clima e affrontare le ripercussioni dei cambiamenti climatici a livello locale, in particolare tra le popolazioni vulnerabili e le comunità più colpite; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere obiettivi ambiziosi di riduzione di CO₂ nei paesi terzi e sottolinea la necessità che la diplomazia in materia di clima svolga un ruolo cruciale; si attende che l'attuazione del Green Deal europeo abbia conseguenze geopolitiche significative e influenzi le relazioni dell'UE con alcuni dei suoi partner, ad esempio risolvendo la questione della dipendenza dell'UE dalle forniture di combustibili fossili russi;
13. accoglie con favore l'approccio dell'UE e la sua leadership globale nella fornitura di vaccini anti COVID-19 e nell'affrontare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia attraverso il meccanismo COVAX e il pacchetto per la ripresa globale Team Europa; invita l'UE a proporre una solida strategia globale in materia di salute che comprenda gli sforzi a livello mondiale e di UE volti a garantire una migliore preparazione globale e una risposta efficace alle crisi future e ad assicurare un accesso libero, giusto, finanziariamente sostenibile ed equo ai vaccini in tutto il mondo; reitera la necessità che

⁽⁶⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Giovedì 17 febbraio 2022

l'UE rafforzi la propria autonomia in materia di salute e diversifichi le proprie catene di approvvigionamento per interrompere la dipendenza dai regimi autoritari e totalitari; accoglie con favore il partenariato UE-Stati Uniti sulla campagna di vaccinazione globale contro la COVID-19;

14. riconosce che la tecnologia, la connettività e i flussi di dati sono dimensioni importanti delle relazioni esterne dell'UE e dei suoi accordi di partenariato e che hanno implicazioni geopolitiche significative; esorta l'Unione a creare partenariati globali ai fini dell'introduzione di norme e standard equi, aperti e orientati ai valori su un uso etico e basato su regole, nonché incentrato sulle persone, delle tecnologie, che rispetti la privacy dei singoli utenti, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale e alla governance di Internet, ponendo la diplomazia digitale al centro delle sue azioni esterne; sottolinea la necessità che l'UE garantisca la cooperazione e il coordinamento tra le democrazie in tal senso e il rispetto del diritto internazionale e umanitario in caso di conflitti; sottolinea la minaccia specifica che le nuove tecnologie digitali possono rappresentare per i difensori dei diritti umani e altri soggetti nel controllare, limitare e compromettere le loro attività, come illustrato di recente dalle rivelazioni del progetto Pegasus; invita l'UE a prendere un'iniziativa volta promuovere una moratoria sull'esportazione della tecnologia spyware usata a scopo repressivo e l'adozione di un solido quadro normativo internazionale in tale settore; invita l'UE e gli Stati membri a garantire la dovuta diligenza in materia di diritti umani e un adeguato controllo sulle esportazioni di tecnologie europee di sorveglianza e assistenza tecnica, in linea con il regolamento sui prodotti a duplice uso ⁽⁷⁾; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche e alla normativa repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo; evidenzia la necessità per l'UE di preservare i diritti dell'individuo; sottolinea pertanto che i sistemi di punteggio sociale non sono in linea con i valori fondamentali dell'UE; sottolinea che tali politiche e strumenti di sorveglianza non dovrebbero in nessun caso essere introdotti e utilizzati nell'UE; evidenzia, quindi, che l'UE deve adoperarsi per limitare e contrastare la portata transnazionale della repressione digitale; osserva che le esportazioni di tecnologie di difesa e armamenti sono di competenza degli Stati membri;

15. ribadisce che l'UE dovrebbe elaborare e attuare una strategia globale per la connettività quale ampliamento dell'attuale strategia UE-Asia in materia di connettività e come risposta strategica tesa a rafforzare la sua influenza in numerose regioni del mondo come l'America latina, l'Africa e l'Asia; plaude pertanto all'ambiziosa e articolata iniziativa «Global Gateway» presentata dalla Commissione il 1° dicembre 2021, che mira a investire, fra l'altro, in reti digitali e infrastrutture di qualità con partner in tutto il mondo in modo equo e sostenibile, e prefigura partenariati più solidi senza creare dipendenze; sottolinea che la Commissione dovrebbe subordinare i progetti di connettività con i paesi terzi al rispetto di rigorosi diritti sociali e lavorativi, della trasparenza, dei diritti umani, della dovuta diligenza, dell'interoperabilità, della buona governance e di standard democratici, e all'uso etico della tecnologia, sia internamente che all'estero; osserva, a tale riguardo, che la Commissione dovrebbe elaborare una strategia per migliorare l'accesso dei suoi partner a una tecnologia affidabile e sicura; sottolinea che gli investimenti nella connettività devono sostenere la resilienza economica e la decarbonizzazione dell'economia in linea con l'accordo di Parigi; invita a un maggiore impegno nell'attuazione del partenariato europeo per la connettività e incoraggia la Commissione a sviluppare questi progetti di connettività insieme e in cooperazione con partner che condividono gli stessi principi; accoglierebbe con favore la costituzione di un partenariato per la connettività con l'Unione africana (UA) in occasione del prossimo summit UA-UE;

16. accoglie con favore l'iniziativa globale del G7 «Build Back Better World» ed esorta l'UE ad assumere un ruolo attivo nel suo ulteriore sviluppo, anche individuando collegamenti e in sinergia con la strategia «Global Gateway»;

Migliorare la visibilità e il processo decisionale dell'UE e sfruttare appieno e in modo più efficace i suoi strumenti di coercizione e di persuasione, anche introducendo il voto a maggioranza qualificata nel processo decisionale dell'UE in materia di politica estera

17. ribadisce che l'UE necessita anzitutto di unità e di una volontà politica più salda e autentica da parte dei suoi Stati membri, per concordare congiuntamente e promuovere gli obiettivi comuni dell'Unione in materia di politica estera e la cooperazione dell'UE nell'ambito della sicurezza e della difesa nell'ottica di attuare gli obiettivi, i valori, i principi e le norme dell'articolo 21 TUE; sottolinea la necessità di stabilire un'unione della sicurezza e della difesa che fungerebbe da punto di partenza per l'applicazione di una politica di difesa europea comune, in linea con le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

Giovedì 17 febbraio 2022

18. sottolinea che la politica estera dell'UE deve poter disporre di strumenti propri in materia di affari esteri, diritti umani, sicurezza e difesa; rammenta che la cooperazione strutturata permanente (PESCO) è stata sancita nel trattato di Lisbona, ma è stata istituita solo nel 2017; invita, pertanto, gli Stati membri e il Consiglio ad adottare con coraggio e nel modo più efficiente possibile tutti gli strumenti di politica estera previsti dai trattati;

19. sottolinea la necessità che l'UE, in cooperazione con gli Stati membri, rafforzi la sua capacità di agire in modo efficiente, tempestivo, proattivo e indipendente, e definisca la risposta dell'Unione alle sfide attuali e future; sottolinea l'urgenza per l'UE di stabilire un meccanismo di scambio automatico di informazioni e di intelligence tra gli Stati membri e l'UE sugli affari esteri e le questioni di sicurezza che avvengono al di fuori dell'UE, compreso il terrorismo, che continua a rappresentare una minaccia per i valori e la sicurezza europei e richiede un approccio multidimensionale; plaude al processo della bussola strategica (Strategic Compass) in atto, in quanto punto di partenza per la realizzazione del processo verso un'Unione europea della difesa e per la sovranità strategica dell'UE relativamente a sicurezza e difesa, nonché per lo sviluppo di una cultura comune europea strategica in materia di sicurezza e difesa ispirata ai nostri valori e obiettivi condivisi e alla comune concezione delle minacce, nel rispetto del carattere specifico delle politiche di sicurezza e di difesa degli Stati membri; si attende che la bussola strategica contribuisca a forgiare una visione condivisa per la sicurezza e la difesa dell'UE verso la realizzazione dell'autonomia strategica; sottolinea che i risultati dovrebbero essere rispecchiati in una versione riformata della strategia globale dell'UE del 2016 che prenda in considerazione le principali minacce, sfide e opportunità, e offra percorsi affinché l'UE possa svolgere un ruolo globale più proattivo; evidenzia inoltre che questi risultati dovrebbero rappresentare la base per una revisione di altri documenti come il piano di sviluppo delle capacità del 2018;

20. enfatizza l'importanza dei diritti umani come parte integrante degli strumenti dell'UE in materia di affari esteri e ne ribadisce la complementarità; incoraggia l'UE a coordinarsi con i paesi partner nella difesa dei diritti umani e nell'applicazione delle sanzioni per aumentarne l'impatto; ricorda che l'applicazione coerente e uniforme di misure restrittive in tutti gli Stati membri è un presupposto per la credibilità e l'efficacia della politica estera dell'UE; invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, e il Consiglio e il VP/AR, come responsabili dell'unità, coerenza ed efficienza della politica estera dell'UE, a garantire che le risposte nazionali al mancato rispetto delle misure restrittive adottate dall'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive; invita l'UE, a tal proposito, a garantire che le misure restrittive imposte dall'UE in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e alla sua annessione illegale della Crimea siano efficaci e pienamente rispettate; esorta l'UE a mantenere uno stretto coordinamento e cooperazione con gli Stati Uniti nell'uso delle sanzioni per perseguire obiettivi condivisi di politica estera e di sicurezza, evitando possibili conseguenze indesiderate per gli interessi di entrambi i paesi;

21. sottolinea inoltre che, una volta adottata dal Consiglio, la bussola strategica dovrebbe avere un valore aggiunto significativo per la PESC e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE e dovrebbe rafforzare ulteriormente la solidarietà tra gli Stati membri; accoglie con favore il fatto che la bussola strategica si basi su un'analisi comune delle minacce e delle sfide cui è confrontata l'UE e i suoi Stati membri, individui le lacune presenti e future in termini di capacità, sia sul piano istituzionale che sul piano delle attività, e fornisca una chiara tabella di marcia per colmare tali lacune; ribadisce l'intenzione del Parlamento di essere coinvolto nel processo, in particolare esercitando il suo diritto di controllo e istituendo una procedura di revisione periodica; si attende che la bozza finale della bussola strategica sia coerente con il concetto strategico della NATO al fine di garantire una collaborazione rafforzata e una maggiore condivisione degli oneri, e che individui le modalità per rafforzare la cooperazione UE-NATO; ribadisce il principio dell'insieme unico di forze; invita con urgenza gli Stati membri a raggiungere, al completamento della bussola strategica, una cultura strategica comune e una comprensione comune ambiziosa dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e dell'articolo 222 TFUE e della loro relazione con l'articolo 5 del trattato del Nord-Atlantico; si aspetta che la bussola strategica sia in grado di offrire maggiori opportunità ai paesi del partenariato, compreso il partenariato orientale, per quanto riguarda il rafforzamento della resilienza alle minacce e alle sfide moderne in materia di sicurezza; ritiene che l'attuale politica estera e di sicurezza aggressiva della Russia dovrebbe essere identificata in tale documento come una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo;

22. rammenta che i trattati prevedono la possibilità di migliorare il processo decisionale relativo alla PESC; si richiama all'articolo 31, paragrafo 2, TUE, che permette al Consiglio di adottare talune decisioni in materia di PESC con il voto a maggioranza qualificata, e alla «clausola passerella» di cui all'articolo 31, paragrafo 3, TUE, che prevede di passare progressivamente al voto a maggioranza qualificata per le decisioni in ambito PESC che non hanno implicazioni militari o di difesa ma rafforzano la solidarietà e l'assistenza reciproca dell'UE in caso di crisi; pone in evidenza che l'unanimità ostacola la capacità di azione dell'UE ed esorta gli Stati membri a ricorrere alle votazioni a maggioranza qualificata per il

Giovedì 17 febbraio 2022

processo decisionale della PESC; ribadisce in particolare il suo invito a introdurre la votazione a maggioranza qualificata per l'adozione di dichiarazioni su questioni internazionali di diritti umani e decisioni relative ai diritti umani, l'introduzione e l'attuazione di sanzioni nel quadro del regime GHRS e tutte le decisioni riguardanti le missioni civili nell'ambito della PSDC; sottolinea che il ricorso agli articoli 31 e 44 TUE potrebbe migliorare la flessibilità e la capacità di azione dell'Unione su una vasta gamma di questioni di politica estera;

23. chiede un rafforzamento delle consultazioni tra l'UE e la NATO a livello del Comitato politico e di sicurezza e del Consiglio del Nord Atlantico;

24. ribadisce il suo appello a favore dell'introduzione di nuove modalità di cooperazione, come il Consiglio di sicurezza europeo, la fine di sviluppare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi; sottolinea che la composizione e le possibili competenze di questa cooperazione dovrebbero essere valutate; ricorda che la Conferenza sul futuro dell'Europa attualmente in corso rappresenta un contesto pertinente per formulare proposte innovative al riguardo; invita la Conferenza a mostrare una maggiore ambizione in merito alla dimensione esterna delle politiche dell'UE, comprese la sicurezza e la difesa, ad esempio mediante l'istituzione di unità militari multinazionali permanenti dell'UE e l'introduzione della votazione a maggioranza qualificata QMV nel processo decisionale della politica estera dell'UE; osserva, tuttavia, che i nuovi quadri istituzionali non risolveranno di per sé le sfide strutturali e politiche affrontate dalla PSDC; ribadisce la richiesta di istituire un Consiglio dei ministri della Difesa;

25. sottolinea che gli strumenti dell'UE dovrebbero includere la creazione di un'Accademia diplomatica europea, in cui i diplomatici dell'UE siano preparati in quanto tali fin dall'inizio e convergano su valori e interessi comuni dell'UE, creando un vero spirito di squadra determinato da una cultura diplomatica comune in una prospettiva europea; chiede la piena attuazione del progetto pilota «Verso la creazione di un'Accademia diplomatica europea», che potrebbe spianare la strada all'istituzione di tale accademia e che dovrebbe includere l'istituzione di un processo di selezione per l'ingresso nel SEAE e nelle delegazioni dell'UE; sottolinea l'importanza di rafforzare la rappresentanza diplomatica dell'UE nei paesi terzi e di lottare per una rappresentanza diplomatica a pieno titolo nelle organizzazioni multilaterali in generale e nelle Nazioni Unite in particolare; sottolinea che una più forte rappresentanza dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni multilaterali promuoverebbe significativamente la tanto necessaria unità tra le istituzioni e gli Stati membri dell'UE laddove si tratti di affrontare le sfide globali nell'ambito della PESC;

26. richiama l'attenzione sul fatto che un approccio olistico alla PESC richiede la sinergia di tutte le risorse dell'UE disponibili nel settore dell'azione esterna; sottolinea, in tal senso, il ruolo chiave e il vantaggio comparativo del Parlamento europeo nella diplomazia dell'Unione, in particolare attraverso le relazioni interparlamentari e il forte impegno del Parlamento mediante programmi di sostegno alla democrazia con soggetti terzi; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a riconoscere il Parlamento quale parte integrante del «Team Europa» e a garantire che ciò si rifletta nelle strutture operative; sottolinea che la cultura è diventata un utile strumento diplomatico e una parte fondamentale del potere di persuasione dell'UE; sottolinea che la cultura ha un grande potenziale di promozione dei valori dell'UE;

27. invita il SEAE e il Consiglio ad adottare misure ai fini della revisione della portata e dei mandati dei rappresentanti speciali e degli inviati speciali dell'UE nonché per garantire una valutazione trasparente ed esaustiva dell'efficacia e del valore aggiunto di queste posizioni, come richiesto dal Parlamento nella sua raccomandazione del 13 marzo 2019 ⁽⁸⁾; esorta il SEAE e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla raccomandazione del Parlamento nel più breve tempo possibile;

28. plaude agli sforzi della Commissione tesi a rafforzare le capacità di previsione dell'UE, anche per quanto concerne la PESC come illustrato dalla seconda relazione annuale di previsione strategica intitolata «Capacità e libertà di azione dell'UE»; propone che le attività di previsione interistituzionali siano intraprese a livello politico al fine di integrare le previsioni nell'elaborazione delle politiche e migliorare la preparazione dell'UE alle sfide future, come le crisi e i conflitti di natura climatica, e di rafforzare la sua capacità di modellare gli sviluppi regionali e globali;

⁽⁸⁾ Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 146).

Giovedì 17 febbraio 2022

29. sottolinea che la dimensione esterna del bilancio dell'UE deve essere adeguatamente finanziata e preparata per rispondere senza indugio alle sfide attuali, emergenti e future; insiste sul fatto che il bilancio per l'azione esterna dovrebbe concentrarsi su aree prioritarie, sia in termini geografici che tematici, e su aree in cui l'azione dell'UE possa apportare il maggior valore aggiunto;

Conseguire la sovranità europea collegando in modo coerente le azioni esterne e le politiche interne dell'UE, e coniugando la capacità di agire in modo autonomo, ove necessario, alla disponibilità a perseguire una solidarietà strategica con partner che condividono i medesimi principi

30. invita l'Unione a incrementare la propria sovranità strategica in settori specifici che risultano fondamentali affinché permanga il suo primato a livello internazionale, tra cui la promozione dei valori dell'UE, i diritti fondamentali, il commercio equo, l'economia, la sicurezza e la tecnologia, la giustizia sociale, le transizioni verde e digitale, l'energia e il suo ruolo nell'affrontare l'assertività dei regimi autoritari e totalitari; evidenzia la necessità di collegare in modo coerente le azioni esterne e le politiche interne dell'UE; ribadisce la richiesta di istituire un'unione della sicurezza e della difesa che fungerebbe da punto di partenza per l'applicazione di una difesa europea comune, in linea con le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE, e consentirebbe all'UE di agire autonomamente per salvaguardare i propri interessi di sicurezza laddove necessario, nonché di contribuire a rendere l'UE un partner strategico più capace e credibile per i suoi alleati, NATO e Stati Uniti compresi; auspica un'intensificazione e un'ottimizzazione della cooperazione in materia di difesa, ad esempio su questioni relative alle attrezzature di difesa;

31. sottolinea che l'autonomia dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa implica lo sviluppo, il coordinamento e il rapido utilizzo delle capacità strategiche affidabili e interoperabili necessarie per una gestione efficace delle crisi; la protezione dell'UE e dei suoi cittadini; l'addestramento di partner chiave; la cooperazione efficiente, il processo decisionale e la divisione del lavoro, lo sviluppo e le capacità produttive tra gli Stati membri in piena solidarietà e a livello UE, e altre organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e la NATO; e la capacità di decidere e agire in autonomia e indipendenza, se necessario e in linea con i propri interessi, principi e valori, come sancito dall'articolo 21 TUE, in particolare proponendosi come efficace attore globale, nel pieno rispetto delle leggi internazionali; pone in evidenza che andrebbe attribuita priorità alla creazione di alleanze, partenariati e accordi multilaterali solidi e affidabili, nonché al consolidamento della solidarietà strategica con paesi che condividono gli stessi principi; sottolinea che tale approccio dovrebbe ulteriormente rinsaldare la cooperazione con i partner, in particolare nel quadro della NATO; osserva che tali capacità e strutture strategiche europee rafforzate dovrebbero essere compatibili con la NATO e complementari ad essa; accoglie con favore, in tal senso, l'annuncio della Presidente della Commissione, che ha comunicato l'indizione di un vertice sulla difesa europea sotto la presidenza francese del Consiglio; sottolinea che l'UE e la NATO presenteranno una dichiarazione congiunta sulla cooperazione entro la fine del 2021; invoca la creazione di una «forza di intervento rapido», presentata dal VP/AR, quale primo passo verso l'istituzione di unità militari multinazionali permanenti dell'UE; sottolinea che tale forza dovrebbe offrire un valore aggiunto rispetto ai gruppi tattici dell'UE, che non sono mai stati impiegati; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a valutare ed elaborare possibili opzioni per l'istituzione di unità militari multinazionali permanenti dell'UE sia a titolo dello strumento europeo per la pace che del bilancio dell'UE, sfruttando appieno le attuali possibilità offerte dai trattati dell'UE;

32. riconosce che la NATO rappresenta ancora la base per la sicurezza e difesa collettive europee e incoraggia gli alleati su entrambe le sponde dell'Atlantico a ribadire il loro impegno a favore della NATO quale istituzione principale per la difesa dello spazio euroatlantico; ribadisce la richiesta che gli alleati mantengano e soddisfino i requisiti di condivisione degli oneri concordati, compresa la spesa per la difesa con un obiettivo del 2 % del PIL, come concordato al vertice NATO di Newport nel 2014;

33. invita gli Stati membri ad allineare la propria politica in materia di esportazione di armi sulla base delle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ⁽⁹⁾, e ad adottare una rigorosa applicazione di tutti i criteri; ribadisce l'invito rivolto al VP/AR a dare la priorità al settore della non proliferazione, del disarmo e del controllo degli armamenti, poiché alcuni sistemi di controllo sono messi in discussione da attori statali dannosi e altri sono ampiamente ignorati, e vengono sviluppate e impiegate nuove tecnologie che potrebbero avere un effetto non solo di rottura ma persino rivoluzionario in campo militare;

34. sottolinea la necessità che l'Unione sviluppi ulteriormente e rafforzi la propria sovranità e competenza tecnologica, operativa e digitale mediante il potenziamento di una forte industria europea della difesa e del relativo mercato, lo sviluppo della base industriale e tecnologica di difesa europea, maggiore ricerca e sviluppo congiunti in campo militare, acquisizione, formazione, manutenzione e un approccio comune alla sicurezza dell'approvvigionamento, e una cooperazione più

⁽⁹⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

Giovedì 17 febbraio 2022

ambiziosa con gli alleati democratici; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle tecnologie di rottura emergenti, la cibersicurezza e la ciberdifesa, la protezione e resilienza delle infrastrutture critiche e la sicurezza dell'approvvigionamento di componenti tecnologiche essenziali, quali i microconduttori; ricorda le opportunità offerte dagli strumenti e dai meccanismi esistenti quali la PESCO, il Fondo europeo per la difesa e la Revisione coordinata annuale sulla difesa; invita gli Stati membri a utilizzare pienamente detti strumenti e meccanismi; accoglie con favore i primi inviti a presentare proposte del Fondo europeo per la difesa, che rappresenta uno strumento fondamentale per il rafforzamento della sicurezza e della difesa europee nonché per la sovranità strategica dell'UE;

35. diffida della dipendenza tecnologica dell'UE da fornitori terzi, in particolare da Stati non democratici; esprime preoccupazione per la dipendenza europea dagli strumenti digitali esteri per la sua cibersicurezza; invita le istituzioni europee a creare un consenso a livello dell'UE in merito alla necessità di mantenere l'indipendenza europea in diversi ambiti tecnologici chiave e a presentare un approccio pragmatico e autonomo per evitare le dipendenze e la coercizione geopolitica nei settori tecnologici critici; sottolinea in particolare l'importanza strategica del 5G e delle infrastrutture dei cavi sottomarini;

36. sottolinea che, ai fini dello sviluppo di un'Unione europea della sicurezza e della difesa approfondita e rafforzata, una politica comune di ciberdifesa e notevoli capacità di ciberdifesa sono elementi essenziali; mette in evidenza l'urgente necessità di sviluppare e rafforzare le capacità di ciberdifesa militari sia comuni che degli Stati membri; sottolinea l'esigenza che tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri cooperino a tutti i livelli per sviluppare una strategia di cibersicurezza; invita il SEAE a garantire livelli adeguati di cibersicurezza per i propri beni, le proprie infrastrutture e attività, compresa la propria sede, e per le delegazioni dell'UE;

37. evidenzia che il settore spaziale europeo è uno dei fattori che permetteranno di conseguire l'autonomia dell'UE a livello globale e la prosperità e la sicurezza delle nostre società; esprime grave preoccupazione in merito al fatto che lo spazio extra-atmosferico si stia rapidamente convertendo in un'arena politica che riflette la competizione geopolitica sulla Terra e una nuova frontiera tecnologica, e potrebbe trasformarsi rapidamente in un'arena militare se non si adottano gli strumenti giuridici internazionali corretti; sostiene le iniziative volte a dare impulso alla politica spaziale dell'Unione, compreso il nuovo e ambizioso programma spaziale dell'UE, che deve essere volto a proteggere le attività spaziali europee presenti e future; insiste sul fatto che l'impegno politico e finanziario dell'UE dovrebbe coincidere con le sue ambizioni nel settore spaziale; invita l'UE a rafforzare il proprio impegno a favore dell'elaborazione di un regolamento sullo spazio internazionale globale, al fine di impedire la strumentalizzazione dello spazio; sostiene il Centro satellitare dell'Unione europea nella sua funzione di allerta rapida dei responsabili politici in merito a potenziali crisi e di promozione della consapevolezza della situazione globale;

Sviluppare ulteriormente le strategie regionali, anche per quanto concerne l'impegno diplomatico ed economico e la cooperazione in materia di sicurezza

38. accoglie con favore le conclusioni del vertice UE-Balceni occidentali svoltosi a Brdo pri Kranju sotto la presidenza slovena del Consiglio; ribadisce il suo sostegno alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e, di conseguenza, il suo invito ad accelerare il processo di allargamento e a indicare un percorso chiaro per i paesi che intendono aderire all'UE; esorta gli Stati membri a tenere fede alle proprie promesse e insiste sull'urgenza di indire immediatamente le prime conferenze intergovernative con l'Albania e la Macedonia del Nord e di concedere la liberalizzazione dei visti al Kosovo; sottolinea che il processo di allargamento rimane fermamente basato sul rispetto di tutti i criteri pertinenti da parte dei paesi candidati come definito dal Consiglio europeo, con particolare attenzione al consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e delle minoranze, così come a promuovere la riconciliazione e il progresso economico nei Balcani occidentali, in quanto prerequisiti per una pace, una stabilità e una prosperità durature; sottolinea l'esigenza di intensificare la cooperazione per rispondere a sfide comuni; sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla politica di allargamento, nonché di rafforzare la visibilità e di promuovere ulteriori investimenti nella regione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e rafforzare in tal modo la credibilità e l'impegno dell'UE; invita l'UE a collaborare con i paesi dei Balcani occidentali al fine di individuare soluzioni ai problemi che ostacolano ulteriori riforme, ivi compresa l'attuazione delle 14 priorità chiave in Bosnia-Erzegovina, e volte a garantire l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton; sottolinea l'importanza dell'integrazione europea di tali Stati partner per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente; chiede all'UE di sostenere la società civile nei Balcani occidentali nella promozione e divulgazione dei valori europei; si compiace del lavoro svolto dall'operazione Althea dell'EUFOR, che contribuisce alla pace, alla stabilizzazione e all'integrazione europea della Bosnia-Erzegovina; ribadisce che tale operazione continua a svolgere un ruolo centrale per la sicurezza e la stabilità della Bosnia-Erzegovina e della regione; sottolinea, in vista di un possibile allargamento futuro, la necessità di un processo decisionale più efficiente a livello dell'UE; condanna fermamente le azioni secessioniste incostituzionali delle autorità della Republika Srpska volte a creare istituzioni parallele nei settori della medicina e dei dispositivi medici, della giustizia, della difesa, della sicurezza e della fiscalità, compromettendo in tal modo le strutture statali della Bosnia-Erzegovina e costituendo una minaccia esistenziale per la sua unità e integrità territoriale; denuncia il ruolo dannoso svolto dagli attori regionali

Giovedì 17 febbraio 2022

e dalle ingerenze straniere russe; invita il Consiglio a imporre sanzioni mirate a Milorad Dodik e ai suoi alleati per le sue attività corrotte, la continua destabilizzazione del paese e la compromissione della sovranità e dell'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina;

39. sottolinea che lo strumento di assistenza preadesione 2021-2027 (IPA III) recentemente adottato dovrebbe sostenere un investimento a lungo termine nel futuro europeo della regione e che la migliorata condizionalità dello strumento dovrebbe essere sfruttata efficacemente per conseguire risultati concreti; accoglie con favore una maggiore condizionalità connessa alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto nel quadro dell'IPA III aggiornato; accoglie con favore il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali e invita ad attuarlo immediatamente al fine di facilitare la ripresa e la crescita economica a lungo termine della regione e la sua connettività sostenibile, avvicinando così i Balcani occidentali al mercato unico dell'UE;

40. ribadisce il suo fermo sostegno ai paesi del partenariato orientale, con particolare riferimento alla loro indipendenza, sovranità e integrità territoriale all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti nonché al rispetto della volontà dei cittadini di decidere del proprio futuro e della propria politica estera, al riparo da qualsiasi ingerenza esterna; chiede la piena attuazione degli accordi di associazione con Georgia, Moldova e Ucraina e dell'accordo di partenariato globale e rafforzato con l'Armenia; sottolinea la necessità di proseguire i negoziati per l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'UE e l'Azerbaijan conformemente alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo nella sua raccomandazione del 4 luglio 2018 sui negoziati relativi all'accordo globale UE-Azerbaijan⁽¹⁰⁾; esorta i paesi del partenariato orientale, in particolare quelli che hanno scelto di intraprendere il cammino della democrazia e dell'integrazione europea, a garantire che le libertà fondamentali, i diritti umani e lo Stato di diritto siano rispettati e a continuare ad attuare le riforme necessarie in ambito sociale, economico e politico; plaude alla comunicazione congiunta della Commissione, del 18 marzo 2020, dal titolo «Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience — an Eastern Partnership that delivers for all» (La politica del partenariato orientale dopo il 2020: rafforzare la resilienza — Un partenariato orientale vantaggioso per tutti) (JOIN (2020)0007); ribadisce che il sostegno dell'UE a favore di un'ulteriore integrazione è subordinato a progressi concreti relativamente alle suddette riforme; sostiene il principio di condizionalità e differenziazione dell'UE, ivi compresi gli incentivi; sottolinea che il successo dei paesi del partenariato orientale può essere dimostrato e consolidato soltanto attraverso il processo di integrazione dell'UE e che esso può anche mostrare ai cittadini russi quali sono i benefici socioeconomici associati alle riforme di tipo europeo; invita la Commissione e il Consiglio a sfruttare il prossimo vertice del partenariato orientale per inviare un chiaro messaggio di sostegno ai nostri partner; invita i leader dell'UE a garantire che i cinque obiettivi a lungo termine e i 10 nuovi obiettivi per il 2025, finanziati nel quadro del piano economico e di investimenti presentato a giugno 2021, offrano un reale contributo alla ripresa economica e sociale dalla pandemia di COVID-19, rafforzino i legami economici e aprano rotte commerciali tra l'UE e i paesi partner;

41. condanna il coinvolgimento diretto e indiretto della Russia e di altri attori esterni in conflitti armati, nonché in attacchi ibridi, occupazioni ed escalation militari all'interno della regione o lungo i suoi confini con la regione; sottolinea che la costante minaccia in prossimità dei nostri confini richiede la presenza fisica sia dell'UE che della NATO nella regione; sostiene il rafforzamento della cooperazione tra l'UE e i paesi del partenariato orientale nel settore della sicurezza e della difesa, in particolare nella promozione della risoluzione pacifica dei conflitti regionali, nella lotta alle minacce ibride, agli attacchi informatici, alla disinformazione e alle campagne propagandistiche, nel bloccare le ingerenze di terzi nei processi democratici nonché nell'aumento della resilienza della società; riconosce la convergenza dei tre partner associati con la PESC e sostiene una cooperazione rafforzata nell'ambito della PSDC, inclusa la partecipazione alla PESCO una volta soddisfatte le relative condizioni;

42. esprime profonda preoccupazione per la situazione in Bielorussia; condanna con la massima fermezza gli atti di violenza contro i manifestanti pacifici e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici, prima e dopo le cosiddette elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, e il ritiro di tutte le accuse nei loro confronti; ribadisce il non riconoscimento di Aliaksandr Lukashenka quale presidente della Bielorussia; invita il Consiglio ad attuare senza indugio, in stretto coordinamento con i partner internazionali, le sanzioni più severe e ampie possibili nei confronti di tutti i bielorussi responsabili di brogli elettorali, di violenze e di repressione in Bielorussia e contro le persone e le entità che organizzano o contribuiscono ad attività che facilitano l'attraversamento illegale dei confini esterni dell'UE; invita il Consiglio a continuare a perseguire un coordinamento internazionale al fine di isolare ancor più il dittatore e il suo regime; condanna con fermezza gli attacchi ibridi all'UE da parte del regime di Lukashenka, compresi l'impiego di migranti irregolari alle frontiere esterne dell'UE e la strumentalizzazione di esseri umani a fini politici, in violazione delle norme internazionali; esorta l'UE e gli Stati membri a reagire prontamente alle minacce emergenti conformemente al diritto dell'Unione e agli

⁽¹⁰⁾ GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 158.

Giovedì 17 febbraio 2022

obblighi internazionali e ad adattare la PESC e le politiche in materia di migrazione e asilo alle nuove sfide; esprime solidarietà agli Stati membri che subiscono tali minacce; esprime preoccupazione per il dispiegamento su vasta scala di truppe russe in Bielorussia, lo considera una minaccia per la sicurezza europea e la sovranità della Bielorussia e chiede un ritiro immediato e il rispetto della citata sovranità; riafferma il fermo sostegno alla Bielorussia democratica e sottolinea l'importanza di una maggiore collaborazione con i rappresentanti dell'opposizione democratica e della società civile della Bielorussia; sottolinea l'importanza della piattaforma del Parlamento per la lotta all'impunità in Bielorussia e incoraggia l'uso di tutti i mezzi legali a disposizione per assicurare alla giustizia Lukashenka e i membri del suo regime;

43. sottolinea la necessità di un maggiore impegno da parte dell'UE e degli Stati membri nel Caucaso meridionale per garantire la stabilità e la prosperità della regione e contrastare l'influenza e l'ingerenza delle potenze regionali; accoglie con favore l'impegno del Presidente del Consiglio europeo nell'alleviare la crisi politica in Georgia; ritiene che tale impegno sia una dimostrazione della leadership dell'UE e chiede di adottare un approccio analogo alle situazioni di crisi e di conflitto nella regione del partenariato orientale e oltre; sostiene l'integrità territoriale della Georgia e condanna l'occupazione russa dei territori georgiani, compresi l'Abkhazia e la regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud; rammenta alla Russia i suoi obblighi internazionali assunti nel quadro dell'accordo per il cessate il fuoco del 2008 concluso con la mediazione dell'UE sotto la presidenza francese; invita la Russia ad agire in modo costruttivo e a consentire progressi nelle discussioni internazionali di Ginevra; esorta la Russia a porre fine alle sue violazioni dei diritti umani nei territori occupati della Georgia e le ricorda i suoi obblighi giuridici in quanto potenza che esercita il «controllo effettivo», come sottolineato nella sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo nella causa Georgia/Russia (II) ⁽¹¹⁾; condanna le provocazioni delle forze di occupazione, compresi il rapimento di cittadini georgiani, le uccisioni, le detenzioni illegali e la frontierizzazione persistente; invita l'UE, i suoi Stati membri e il VP/AR a impegnarsi attivamente per trovare una soluzione duratura al conflitto tra Armenia e Azerbaigian riguardante il Nagorno-Karabakh e prevenire un'ulteriore escalation delle tensioni nella regione, esercitando in particolare pressioni sull'Azerbaigian e sull'Armenia affinché affrontino le questioni relative alla fase del dopoguerra, compresi la demarcazione dei confini e il rilascio di tutti i prigionieri di guerra rimanenti; osserva che il Gruppo di Minsk dell'OSCE rimane l'unico formato riconosciuto a livello internazionale per la risoluzione di tale conflitto sulla base dei principi di integrità territoriale, non uso della forza, autodeterminazione e parità dei diritti e di risoluzione pacifica dei conflitti; chiede che esso riassuma quanto prima la propria funzione di mediazione;

44. ribadisce la propria forte condanna delle politiche aggressive della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare l'incremento senza precedenti delle forze militari russe ai confini dell'Ucraina, nel Donbas occupato, nella Crimea annessa illegalmente, e in Bielorussia, e il continuo sostegno finanziario e militare offerto alle formazioni armate illegali nel Donbas, l'occupazione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, il blocco del Mar d'Azov, nonché i ripetuti attacchi informatici e altri attacchi ibridi ai danni dell'Ucraina; sottolinea che l'incremento delle forze militari russe rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Europa; invita il governo russo a ritirare le sue forze dai confini ucraini e a porre fine alle minacce nei confronti dei suoi vicini; sottolinea che un'ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina porterà a gravi sanzioni politiche, economiche, finanziarie e personali nei confronti della Federazione russa, della sua economia e dei suoi decisori; accoglie con favore la creazione della piattaforma internazionale sulla Crimea e invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e tutti i partner che condividono i nostri stessi principi a partecipare attivamente a tale iniziativa volta a ristabilire l'integrità territoriale dell'Ucraina; ribadisce il proprio sostegno al Mejlis dei tatars di Crimea, in quanto unico organo di rappresentanza riconosciuto a livello internazionale dei tatars di Crimea ed elogia la posizione indomita dei cittadini ucraini nella Crimea occupata, in particolare i tatars; invita a ridare slancio al processo di Minsk per porre fine al confronto militare nell'Ucraina orientale; invita a garantire assistenza continua e una maggiore e credibile assistenza militare e di sicurezza all'Ucraina nel settore della sicurezza e nell'ambito delle riforme militari, e sta prendendo in considerazione la possibilità di fornire addestramento militare agli ufficiali nelle forze armate ucraine; prende atto della prima riunione del dialogo UE-Ucraina sulle questioni informatiche e chiede una maggiore assistenza dell'UE in materia di cibersicurezza a favore dell'Ucraina; accoglie con favore la discussione su una missione militare consultiva e di formazione dell'UE in Ucraina ed esprime il proprio sostegno;

45. condanna fermamente i diffusi atti di violenza scoppiati a seguito delle proteste pacifiche nel Kazakistan nel gennaio 2022; invita le autorità kazake ad avviare un'indagine internazionale completa e indipendente sulle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali verificatesi durante i disordini;

46. sottolinea l'urgenza del dialogo in corso sulla sicurezza in Europa tra gli Stati Uniti, i loro alleati europei e la Russia; insiste sul fatto che l'UE deve essere parte integrante di tali discussioni al fine di mantenere l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale di tutti gli Stati europei, promuovere misure volte a rafforzare la fiducia e allentare le tensioni nel

⁽¹¹⁾ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 gennaio 2021, *Georgia/Russia* (II).

Giovedì 17 febbraio 2022

continente europeo; sottolinea, al contempo, che, qualora la Federazione russa invada l'Ucraina, l'UE deve essere preparata, di concerto con gli Stati Uniti e altri alleati e partner stretti, a imporre sanzioni di ampia portata nei confronti della Russia;

47. ribadisce che la Georgia e l'Ucraina hanno una prospettiva europea a norma dell'articolo 49 TUE e possono chiedere di diventare Stati membri dell'Unione, a condizione che aderiscano a tutti i criteri di Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispettino le libertà fondamentali e i diritti umani e delle minoranze, e che sostengano lo Stato di diritto; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere la prospettiva europea della Georgia e dell'Ucraina, che è considerata di vitale importanza per la sicurezza e la stabilità di tali paesi, nonché un fattore che li spinge a continuare ad attuare le riforme interne;

48. accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 9 febbraio 2021 sul partenariato rinnovato con il vicinato meridionale⁽¹²⁾ e sostiene la pace, la stabilità, la prosperità e i principi democratici nella regione; invita la Commissione ad attuare pienamente le iniziative illustrate in tale comunicazione congiunta; si rammarica del fatto che, a distanza di venticinque anni dall'avvio del cosiddetto processo di Barcellona, non sia stata ancora completata la costruzione dello spazio di prosperità condivisa, stabilità e libertà con i paesi mediterranei del vicinato meridionale; ribadisce, tuttavia, il suo appello a favore di un coraggioso riesame dell'intera politica europea di vicinato quanto ai finanziamenti e agli aiuti destinati al vicino estero dell'UE per garantire che i partner del vicinato progrediscano con le riforme e si impegnino a instaurare un dialogo e una cooperazione intensi con l'UE, garantendo al contempo politiche mirate;

49. ricorda l'impegno dell'UE in ordine al processo di pace in Medio Oriente e alla conclusione di un accordo tra le due parti, anche sulle questioni riguardanti un accordo sullo status definitivo, considerando in particolare la necessità di mantenere le condizioni sul terreno per una soluzione pacifica fondata sulla coesistenza di due Stati, sulla base dei confini del 1967, con Gerusalemme capitale di entrambi gli Stati, uno Stato di Israele sicuro e uno Stato palestinese indipendente, democratico, contiguo e sostenibile, che esistano fianco a fianco in pace e sicurezza, sulla base del diritto all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale; invita, in questo spirito, a riprendere autentici sforzi di pace volti a conseguire risultati concreti da entrambe le parti con il sostegno della comunità internazionale; invita l'UE a intensificare gli sforzi tesi a rivitalizzare il processo di pace tra israeliani e palestinesi, anche mediante misure volte a rafforzare la fiducia, il dialogo regionale e una cooperazione transatlantica rafforzata nella regione, nonché attraverso un utilizzo più efficace della sua influenza nei confronti delle due parti; sottolinea la costante necessità di sostenere la fornitura di servizi essenziali ai milioni di rifugiati palestinesi in tutto il Medio Oriente; chiede pertanto il proseguimento del sostegno dell'UE e internazionale, sia politico che finanziario, all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA);

50. chiede di porre fine alle azioni che potrebbero minare la realizzabilità pratica della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, quali la costruzione di insediamenti israeliani e la demolizione delle abitazioni e infrastrutture palestinesi nella Cisgiordania occupata, compreso a Gerusalemme est; invita a trovare una soluzione politica per porre fine al blocco della Striscia di Gaza e alleviare la crisi umanitaria in tale area, comprese le garanzie di sicurezza necessarie per prevenire la violenza nei confronti di Israele; condanna fermamente il terrorismo; sottolinea l'importanza delle elezioni palestinesi per il ripristino della legittimità democratica delle istituzioni politiche in Palestina e per il loro sostegno popolare;

51. sottolinea il primo anniversario degli accordi di Abramo e ne sottolinea l'importanza per la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione; invita la Commissione e il Consiglio a sostenere la normalizzazione delle relazioni tra Israele e i paesi arabi mediante l'attuazione e l'estensione degli accordi di Abramo quale importante contributo per il conseguimento di una pace duratura in Medio Oriente; riconosce l'importante ruolo svolto dagli Stati Uniti;

52. esprime grave preoccupazione per la situazione in Libano ed esorta vivamente il governo libanese a operare in modo credibile e responsabile, nell'ottica del conseguimento di obiettivi specifici, e libero dalle ingerenze straniere; sottolinea la particolare responsabilità di Hezbollah e di altre fazioni nel reprimere il movimento popolare libanese del 2019 e nella crisi politica ed economica del Libano; invita l'Iran a non intromettersi negli affari interni del Libano e chiede che la sovranità e l'indipendenza politica del paese siano rispettate; condanna fermamente il lancio di razzi di Hezbollah dal Libano meridionale verso zone civili di Israele; respinge qualsiasi ruolo per il presidente Bashar al-Assad nella Siria post-conflitto con riferimento alla risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; accoglie con favore e sostiene le indagini penali a carico di Al-Assad e dei suoi accoliti circa l'uso di armi chimiche e che attribuiscono loro la responsabilità di numerosi crimini di guerra; raccomanda agli Stati membri di ampliare l'elenco delle persone soggette a sanzioni mirate,

⁽¹²⁾ JOIN(2021)0002.

Giovedì 17 febbraio 2022

includendo i funzionari civili e militari del regime di Assad verosimilmente coinvolti in crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni; ribadisce il proprio invito alla Commissione affinché presenti un piano d'azione dell'UE sull'impunità contenente un capitolo specifico relativo alla Siria; sottolinea che questo piano d'azione dovrebbe essere inteso a coordinare e ad armonizzare meglio le risorse e gli sforzi degli Stati membri intesi a perseguire i criminali di guerra nell'UE;

53. continua a nutrire profonda preoccupazione per la politica estera sempre più assertiva del governo turco, il che conduce il paese a ripetuti contrasti con l'UE nel suo complesso, i singoli Stati membri e i paesi vicini; osserva che, secondo la relazione sulla Turchia della Commissione del 19 ottobre 2021 ⁽¹³⁾, la Turchia evidenziava un tasso di allineamento alla PESC estremamente basso, pari a circa il 14 %, nell'agosto 2021; rammenta la situazione deterioratasi da tempo riguardo ai diritti umani e alla democrazia in Turchia; osserva che i finanziamenti dell'UE a favore della Turchia saranno soggetti alle norme sulla condizionalità, anche per il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dei valori e principi europei; invita a riprendere il dialogo diplomatico al fine di trovare soluzioni sostenibili per le controversie nel Mediterraneo orientale; riconosce che la Turchia continuerà ad essere un paese di interesse strategico fondamentale per l'UE e che l'impegno deve essere intensificato nei settori di interesse comune, prestando particolare attenzione a taluni ambiti di intervento, quali i cambiamenti climatici, la lotta al terrorismo, la migrazione, la sicurezza e l'economia; accoglie con favore, a tale riguardo, il primo dialogo recente ad alto livello sulla migrazione e la sicurezza ed esprime nuovamente la propria gratitudine alla Turchia per aver accolto milioni di migranti e di rifugiati siriani; conclude che attualmente la prospettiva che la Turchia aderisca all'UE appare irrealistica; insiste, pertanto, fermamente sul fatto che, qualora l'attuale andamento negativo non sia invertito in modo urgente e coerente, in linea con il quadro negoziale dell'ottobre 2005, la Commissione debba raccomandare la sospensione formale dei negoziati di adesione con la Turchia, affinché entrambe le parti riesaminino in modo realistico e attraverso un dialogo strutturato e ad alto livello l'adeguatezza del quadro attuale e la sua capacità di funzionare ed esplorino nuovi possibili modelli, alternativi e globali, di relazioni future; rammenta che l'UE è pronta a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, comprese le sanzioni, per difendere gli interessi suoi e dei suoi Stati membri e sostenere la stabilità regionale;

54. sottolinea l'importanza della piena attuazione dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, nonché dell'accordo commerciale e di cooperazione; sottolinea l'importanza del protocollo per il mantenimento della pace e della stabilità e per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato unico europeo; accoglie con favore i passi verso l'istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato per i deputati al Parlamento europeo e i deputati del parlamento del Regno Unito, come previsto dall'accordo; rimane disponibile a sviluppare e rafforzare ulteriormente il quadro di cooperazione UE-Regno Unito, che potrebbe portare ad un accordo in materia di politica estera, difesa e sicurezza e su questioni di interesse comune; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di un'intensa cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nei consessi internazionali, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite, tenendo conto dei molteplici valori e interessi condivisi e della prossimità geografica;

55. sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica UE-USA sulla base di un partenariato alla pari, fondato su valori e obiettivi condivisi e sul principio di partenariato nella leadership e nella responsabilità, nel rispetto dell'autonomia, degli interessi e delle aspirazioni della controparte; accoglie con favore, in tale contesto, la dichiarazione sul tema «Verso un partenariato transatlantico rinnovato» in occasione del vertice UE-USA del 2021, che costituisce una buona base per un'ambiziosa agenda transatlantica; sostiene e si impegna pienamente a perseguire sinergie e obiettivi comuni in materia di politica estera e di sicurezza approfondendo ulteriormente la cooperazione nel quadro del dialogo transatlantico UE-USA per affrontare le molte sfide fondamentali quali i cambiamenti climatici e la minaccia rappresentata dai regimi autoritari e totalitari; accoglie con favore l'avvio del Consiglio transatlantico per il commercio e la tecnologia; raccomanda che i vertici UE-USA si tengano su base periodica al fine di imprimere uno slancio continuo e al più alto livello all'indispensabile cooperazione transatlantica; ribadisce il suo sostegno alla creazione di un consiglio politico transatlantico guidato dai responsabili della politica estera delle due parti; evidenzia che relazioni transatlantiche forti implicano anche che l'UE sviluppi ulteriormente le sua capacità d'intervento; sottolinea la necessità per l'UE di adattarsi rapidamente all'evoluzione del ruolo degli Stati Uniti sulla scena mondiale al fine di salvaguardare i propri interessi vitali e perseguire i propri obiettivi di politica estera; sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti devono coordinare i loro sforzi per combattere il terrorismo e la radicalizzazione e garantire che tali sforzi siano sostenuti dalle risorse necessarie; invita l'UE e gli Stati Uniti ad affrontare in modo collaborativo le costanti e crescenti minacce alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, in particolare nelle zone di conflitto;

⁽¹³⁾ SWD(2021)0290.

Giovedì 17 febbraio 2022

56. sottolinea che le relazioni dell'UE con l'Africa sono della massima importanza al fine di rispondere alle esigenze dei paesi partner e di svilupparne il grande potenziale, nonché per il perseguimento di interessi condivisi; sottolinea che tali relazioni con il vicino continente africano dovrebbero rispecchiare un destino comune e concentrarsi sulla creazione di una prospettiva credibile, in particolare per le nuove generazioni; accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 9 marzo 2020 dal titolo «Verso una strategia globale per l'Africa»⁽¹⁴⁾ e ribadisce il proprio invito ad andare oltre la relazione donatore-beneficiario e a promuovere un reale partenariato che ponga al centro lo sviluppo umano e la protezione delle risorse naturali; insiste, in tal senso, sull'esigenza che la Commissione e il VP/AR approfondiscano le discussioni con i partner africani dell'UE — sia a livello di singoli paesi che di organizzazioni regionali come il meccanismo economico regionale e le comunità economiche regionali facenti parte dell'Unione africana; sottolinea l'importanza di sostenere l'Unione africana e le sue componenti regionali negli sforzi tesi a creare un'architettura di sicurezza efficace per la prevenzione e la gestione dei conflitti mediante — tra le altre cose — il sostegno globale all'operatività della forza di pronto intervento africana e delle sue componenti regionali; chiede la rigorosa attuazione degli OSS in tutti gli ambiti delle relazioni tra UE e Africa; accoglie con favore la conclusione dell'accordo «post Cotonou», nell'aprile 2021, e il rafforzamento dei legami dell'UE con i paesi dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché la cooperazione rafforzata in seno ai consessi multilaterali sull'agenda per lo sviluppo sostenibile e l'azione per il clima; esprime preoccupazione per il lento avanzamento del processo di firma dell'accordo «post Cotonou»; prende atto degli accordi di riammissione con i paesi africani;

57. esprime grave preoccupazione per la spirale di insicurezza nella regione del Sahel che influisce sulla sicurezza e sulle condizioni di vita di innumerevoli civili e per il numero crescente di attacchi perpetrati da militanti islamici che incidono negativamente sulla stabilità della regione, in particolare del Mali e del Burkina Faso; invita l'UE e il G5 Sahel a intervenire per evitare un collasso della sicurezza nella regione più ampia; accoglie con favore, a tale riguardo, il partenariato rinnovato tra la NATO e la Mauritania, che rappresenta il principale alleato regionale dell'UE e le cui forze sono in prima linea nella lotta al terrorismo nella regione; condanna la presenza in Africa di compagnie militari e società di sicurezza private, in particolare il Gruppo Wagner sostenuto dal Cremlino, che ha commesso ampie violazioni dei diritti umani agendo a sostegno degli interessi di Stati non democratici, ai danni di civili innocenti nonché della sicurezza, della stabilità e della prosperità dei paesi africani dilaniati dalla guerra; insiste sull'esigenza di aggiornare la strategia UE-Africa traducendola in un approccio integrato che possa garantire la sicurezza e lo sviluppo per ottenere la stabilità nel contesto preoccupante del Sahel, tenendo conto degli sviluppi osservati nel 2021 e data la sua crescente instabilità e le importanti ripercussioni di quanto accade nella regione non solo sul continente africano ma anche sull'UE e i suoi Stati membri; sottolinea, alla luce di questo, la necessità di collaborare per l'elaborazione di una strategia in materia di difesa, sviluppo e costruzione della pace al fine di contrastare l'ascesa dei jihadisti nel Sahel e in altre regioni dell'Africa;

58. esprime profonda preoccupazione per gli sviluppi in Russia e ribadisce l'interesse dell'UE a mantenere la libertà, la stabilità e la pace nel continente europeo e oltre; ritiene che l'UE debba collaborare e operare in stretto coordinamento con la NATO e altri partner al fine di dissuadere la Russia dal condurre azioni destabilizzanti e sovversive in Europa, in particolare negli Stati baltici e in Europa orientale, anche attraverso ingerenze elettorali, campagne di disinformazione e il sostegno ai partiti di estrema destra; sottolinea la necessità di inasprire le conseguenze pagate dalle autorità russe per la repressione dei propri cittadini; deplora che le forze militari russe continuino a occupare parti dell'Ucraina e della Georgia violando il diritto internazionale, che esse siano ancora presenti nella Repubblica di Moldova e che la Russia continui a destabilizzare la pace e la sicurezza nella regione e a utilizzare attivamente misure ibride contro le democrazie in Europa; è allarmato dall'ingerenza russa nella regione dei Balcani occidentali condotta mediante tattiche ibride che includono campagne di disinformazione tese a indebolire il ruolo dell'UE e l'impegno rispetto al futuro europeo dei singoli paesi; sottolinea la necessità di parlare con una sola voce sulla politica dell'UE in tale contesto, compresa l'imposizione di sanzioni; invita pertanto la Commissione a coordinare più da vicino la propria strategia sulla Russia con gli Stati membri, in modo che l'UE presenti un fronte unito dinanzi alle minacce russe; sottolinea che il Parlamento ha raccomandato all'UE di rivedere, insieme agli Stati membri, la politica dell'UE nei confronti della Russia e di elaborare una strategia globale dell'UE in tale ambito; esorta l'UE a elaborare una strategia sulle relazioni future dell'UE con una Russia democratica, che dimostrerebbe chiaramente ai cittadini russi i vantaggi che tali relazioni potrebbero portare loro; sottolinea che non vi potrà essere un cambiamento sostanziale nelle relazioni con la Russia finché essa persegue politiche aggressive nei confronti dell'UE e dei suoi paesi vicini; ribadisce che l'Unione deve chiarire che, se la Russia proseguirà la sua attuale politica verso la Bielorussia, l'Unione dovrà introdurre nei confronti della Russia ulteriori misure di contenimento e deterrenti; esprime preoccupazione per le ripetute violazioni da parte della Russia degli accordi e delle norme sul controllo degli armamenti, che hanno portato alla cessazione del trattato sulle forze nucleari a medio raggio, nonché per le violazioni russe della convenzione sulle armi chimiche mediante l'uso di agenti nervini di tipo militare, sia a livello nazionale che all'interno del territorio dell'UE; sottolinea la necessità di esercitare pressioni sulla Federazione russa affinché rispetti il diritto e i trattati

⁽¹⁴⁾ JOIN(2020)0004.

Giovedì 17 febbraio 2022

internazionali; deplora l'uso da parte della Russia delle risorse energetiche quale strumento di pressione geopolitica, in particolare l'approvvigionamento di gas agli Stati membri attraverso l'Ucraina, e chiede di ridurre al minimo la dipendenza energetica dalla Russia incoraggiando la diversificazione delle fonti e degli itinerari di approvvigionamento energetico, anche sospendendo il progetto Nord Stream 2; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la sicurezza energetica europea, soprattutto alla luce dell'attuale picco dei prezzi del gas e dell'elettricità; esorta l'UE ad avviare un dialogo più serrato con il popolo russo, anche sviluppando un obiettivo di «impegno» chiaramente definito, che dovrebbe concentrarsi non solo sul tradizionale impegno selettivo con il Cremlino, ma anche sull'impegno «strategico» e più dinamico con l'opposizione e la società civile russa;

59. evidenzia che l'Artico riveste un'importanza strategica e geopolitica per l'UE, e sottolinea l'impegno dell'UE a essere un attore responsabile, perseguendo lo sviluppo sostenibile e pacifico a lungo termine della regione; sottolinea la complessità unica delle sfide cui la regione artica deve far fronte, che richiedono un maggiore impegno e la proposta di soluzioni da parte dell'UE, anche tenendo conto delle conoscenze e della volontà degli abitanti dell'Artico, comprese le popolazioni indigene; accoglie con favore, a tale riguardo, la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 13 ottobre 2021 su un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero⁽¹⁵⁾; invita tutte le parti interessate a reagire agli effetti e alle conseguenze estremamente allarmanti dei cambiamenti climatici nell'Artico; sottolinea che la prospettiva della militarizzazione artica comporta notevoli rischi per la sicurezza all'interno e all'esterno della regione ed esprime preoccupazione per i potenziali effetti di ricaduta delle questioni di sicurezza globale nell'Artico e per il progressivo e sostanziale rafforzamento militare russo nell'Artico nonché per l'impatto di iniziative e ambizioni cinesi di ampia portata in materia di sviluppo e infrastrutture nella regione; osserva che l'Artico svolge un ruolo cruciale per la sicurezza dell'intera Europa; evidenzia che l'UE deve avere una visione chiara del proprio ruolo nelle questioni di sicurezza nell'Artico e promuovere una proficua cooperazione con la NATO; sottolinea l'importanza di rispettare le leggi e gli accordi internazionali in modo da garantire che l'Artico continui a essere una regione priva di tensioni; chiede di prestare maggiore attenzione alla prima rete a fibra ottica dell'Artico, parte del sistema nervoso di Internet, che è sempre più frequentemente oggetto di operazioni internazionali di intelligence; incoraggia i membri del Consiglio artico ad affrontare la crescente militarizzazione e a istituire piattaforme volte ad affrontare adeguatamente tale questione con paesi membri e non membri del Consiglio artico; invita l'UE a intensificare i propri sforzi per ottenere lo status di osservatore nel Consiglio artico in modo da esercitare una maggiore influenza geopolitica;

60. evidenzia che la Cina è un partner di cooperazione e di negoziazione per l'UE, ma anche un concorrente in un numero crescente di campi e un rivale sistemico; ribadisce, come sottolineato nella sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina⁽¹⁶⁾, il suo invito affinché l'UE sviluppi una strategia UE-Cina più assertiva, globale e coerente che riunisca tutti gli Stati membri e modelli le relazioni con la Cina sempre più assertiva e interventista nell'interesse dell'UE nel suo complesso; sottolinea che tale strategia dovrebbe promuovere un ordine multilaterale basato su regole, avere al centro la difesa dei valori e degli interessi dell'UE e dovrebbe basarsi sui tre principi della cooperazione ove possibile, della concorrenza ove se ne ravvisi la necessità e del confronto ove necessario; chiede una maggiore cooperazione tra i paesi democratici per rispondere alla crescente assertività e repressività del partito comunista cinese (PCC);

61. sostiene con forza una significativa partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, alle riunioni, ai meccanismi e alle attività delle organizzazioni internazionali e una più intensa cooperazione UE-Taiwan che comprenda un accordo bilaterale in materia di investimenti; invita il VP/AR e la Commissione ad avviare urgentemente una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica e un esercizio esplorativo su un accordo bilaterale in materia di investimenti con le autorità di Taiwan in preparazione di negoziati volti ad approfondire le relazioni economiche bilaterali; prende atto con grave preoccupazione della recente dimostrazione di forza e delle crescenti tensioni nei punti critici regionali, come il Mar cinese meridionale e orientale e lo stretto di Taiwan; esprime profonda preoccupazione per le continue manovre militari cinesi nello stretto di Taiwan, comprese quelle rivolte contro Taiwan o condotte all'interno della sua zona di identificazione della difesa aerea; invita la Repubblica popolare cinese (RPC) a porre fine a tali intimidazioni militari che costituiscono gravi minacce per la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e la regione indo-pacifica; ribadisce che la relazione tra la Cina e Taiwan dovrebbe essere sviluppata in modo costruttivo attraverso il dialogo; sottolinea l'opposizione a qualunque azione unilaterale che potrebbe compromettere lo status quo nello stretto di Taiwan; sottolinea che nessun cambiamento delle relazioni tra le due sponde dello stretto dovrebbe avvenire contro la volontà dei cittadini di Taiwan; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad assumere un ruolo proattivo nella collaborazione con partner internazionali che condividono gli stessi principi per perseguire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e istituire partenariati con il governo democratico di Taiwan;

⁽¹⁵⁾ JOIN(2021)0027.

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0382.

Giovedì 17 febbraio 2022

62. condanna categoricamente le continue violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare contro le minoranze etniche e religiose, le quali sono dirette soprattutto verso gli uiguri musulmani, i cristiani e i tibetani, ma condanna altresì la repressione della democrazia e delle libertà a Macao e Hong Kong, anche attraverso l'imposizione di una legge draconiana in materia di sicurezza nazionale nel 2020; condanna il comportamento aggressivo della Cina nel Mar cinese meridionale e orientale, che ha ripercussioni sulla libertà di navigazione, nonché la posizione revisionista della Cina nell'Asia orientale, il che ha determinato una serie di scontri al confine con i suoi vicini;

63. ribadisce la propria ferma condanna delle sanzioni arbitrarie e prive di fondamento imposte dalle autorità cinesi a diverse persone ed entità europee, compresi cinque deputati al Parlamento europeo; ripete l'invito al governo cinese ad annullare tali misure restrittive totalmente ingiustificate;

64. condanna le azioni della Repubblica popolare cinese a Hong Kong e sottolinea che l'indebolimento dell'autonomia di Hong Kong che è attualmente in corso non solo è contrario agli obblighi che derivano alla Cina dai trattati bilaterali e al diritto internazionale, ma mette anche in discussione la credibilità di Pechino nel suo ruolo di partner; riafferma il proprio impegno a favore di sanzioni mirate nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei funzionari cinesi coinvolti nelle violazioni dei diritti umani a Hong Kong e Xinjiang, ed esorta altresì il Consiglio ad adottare sanzioni mirate, compresi l'attuazione dei divieti di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti di persone ed entità a Hong Kong e nella Repubblica popolare cinese per le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale a Hong Kong; invita gli Stati membri che hanno ancora trattati di estradizione con la Cina e Hong Kong a sospendere le estradizioni individuali qualora l'estradizione di un individuo lo metta a rischio di tortura o trattamento o punizione crudele, disumano o degradante, qualora l'individuo sarebbe sottoposto ad accuse per motivi politici, in altre situazioni in cui le minoranze etniche, i rappresentanti dell'opposizione prodemocratica a Hong Kong e i dissidenti in generale sarebbero presi di mira, e in qualunque caso in cui ciò sarebbe contrario agli obblighi dell'UE ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

65. sottolinea quanto sia importante che l'UE si unisca ai partner transatlantici nel condurre un'indagine esterna indipendente sulle origini del virus della COVID-19, che ha avuto origine a Wuhan, in Cina, per ottenere le tanto necessarie risposte e informazioni per la possibile prevenzione di future catastrofi globali che influiscono direttamente sulla politica estera e di sicurezza;

66. denuncia le azioni coercitive del PCC nei confronti della Lituania e di altri Stati membri e partner dell'UE e invita a una maggiore solidarietà verso i paesi condizionati dal PCC, anche collaborando con i nostri alleati democratici al fine di aprire i nostri mercati alle economie in difficoltà a causa delle coercizioni economiche del PCC; accoglie con favore la decisione della Commissione di avviare un procedimento contro la Cina in seno all'Organizzazione mondiale del commercio in difesa della Lituania;

67. accoglie con favore il fatto che la Presidente della Commissione abbia annunciato l'intenzione di presentare una nuova comunicazione congiunta su un partenariato con la regione del Golfo; invita l'UE a presentare una strategia coerente per un impegno equilibrato dell'UE nella regione, unitamente alla promozione della sicurezza e della cooperazione regionali quale obiettivo strategico fondamentale; osserva che tale impegno dovrebbe essere rivolto alla creazione di sinergie con gli attori regionali, ad esempio mediante la Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato e mediante un maggiore sostegno dell'UE alle iniziative di dialogo Track II che coinvolgono il mondo accademico, la società civile, i leader religiosi e altri attori; è incoraggiato dall'allentamento delle tensioni tra l'Iran e l'Arabia Saudita e invita i due paesi a concludere rapidamente il processo per il ripristino di piene relazioni diplomatiche; ribadisce che la priorità dell'UE è rilanciare il piano d'azione congiunto globale (JCPOA) ai fini della sicurezza per l'Europa e la regione; rammenta che il JCPOA rimane l'unico modo per fermare le preoccupanti attività nucleari dell'Iran; elogia il ruolo svolto dal VP/AR e dal SEAE nella mediazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nel tentativo di rilanciare il JCPOA; invita gli Stati Uniti e l'Iran a condurre negoziati fruttuosi volti a ristabilire il rispetto del piano d'azione congiunto globale; insiste sul fatto che per rilanciare il JCPOA è necessario combinare il pieno rispetto da parte dell'Iran degli obblighi previsti dal piano e la revoca di tutte le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel quadro del JCPOA; rileva la necessità di affrontare e contrastare le più ampie attività dannose e destabilizzanti intraprese dall'Iran in tutto il Medio Oriente e oltre, anche sul territorio degli Stati membri; sottolinea che qualunque accordo con l'Iran deve includere garanzie sufficienti che quest'ultimo non sia in grado di procurarsi armi nucleari; esprime grave preoccupazione in merito al mancato accesso alle attrezzature di monitoraggio e sorveglianza presso gli impianti e i siti nucleari in Iran riferito dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), il che ostacola fortemente la capacità dell'AIEA di verificare e monitorare le attività nucleari dell'Iran, e per il fatto che le

Giovedì 17 febbraio 2022

questioni riguardanti le garanzie non siano state risolte negli ultimi due anni; condanna le violazioni dei diritti umani perpetrate dall'Iran ai danni del proprio popolo, il programma di missili balistici e le attività terroristiche condotte nella regione;

68. sottolinea che la situazione in Afghanistan è un campanello d'allarme per l'UE, che la deve indurre a rivalutare il proprio approccio internazionale in relazione al consolidamento nazionale all'estero e a ridefinire strategicamente un approccio integrato alle sue politiche esterne, nonché ad assumersi maggiori responsabilità in relazione alla sicurezza globale e ad adoperarsi per una maggiore sovranità nella propria politica estera e di sicurezza; esprime preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria, politica, economica e della sicurezza in Afghanistan, in particolare alla luce del fatto che un afgano su tre soffre gravemente la fame; invita la Commissione e il SEAE a potenziare gli aiuti umanitari e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili onde garantire l'accesso degli afgani a rischio alla protezione; sottolinea la necessità che il regime talebano sia responsabile, rendendone conto, della protezione della vita umana, della proprietà e del ripristino della sicurezza, dell'ordine civile e dei servizi pubblici; ribadisce che le donne e le ragazze afgane, i rappresentanti di professioni legate alla società civile afgana, i difensori dei diritti umani, gli attivisti politici, i giornalisti, gli accademici, gli artisti, le minoranze religiose ed etniche e altri gruppi a rischio, come tutti i cittadini afgani, meritano di vivere in condizioni di protezione, sicurezza e dignità e di avere pieno accesso all'istruzione e alla vita pubblica, e accoglie con favore l'ampio sostegno internazionale per i loro diritti e le loro libertà; chiede di continuare le operazioni di evacuazione degli afgani a rischio, in particolare le giudici, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, il personale locale e altre persone a rischio a causa delle attività svolte per la promozione della democrazia e delle libertà fondamentali; invita l'UE a preservare i risultati degli ultimi 20 anni e a garantire che l'Afghanistan non torni a essere un rifugio sicuro per i gruppi terroristici; invita l'UE a condurre un esame approfondito e trarre insegnamenti dall'impegno ventennale in Afghanistan e a elaborare immediatamente una strategia globale dell'UE per l'Afghanistan e i paesi confinanti che ne tenga conto; sottolinea l'importanza di cooperare con i paesi vicini e della regione per garantire la sicurezza globale e la stabilità regionale, tenendo conto del fatto che non tutti i vicini dell'Afghanistan e le potenze regionali hanno condiviso i medesimi obiettivi della coalizione guidata dagli Stati Uniti; evidenzia, a questo proposito, l'importante ruolo svolto da alcuni paesi nel rimpatrio di cittadini europei, nell'evacuazione di cittadini afgani in gravi difficoltà reso possibile, in particolare, attraverso una significativa pressione diplomatica esercitata nei confronti delle forze talebane;

69. accoglie con favore il rinnovato impegno dell'UE a favore della regione indo-pacifica e il riconoscimento della sua crescente importanza per gli interessi dell'UE, come evidenziato nella comunicazione congiunta del 16 settembre 2021 del VP/AR e della Commissione sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica⁽¹⁷⁾ nonché nelle conclusioni del Consiglio del 19 aprile 2021 sullo stesso argomento; invita a una maggiore cooperazione con i paesi della regione, in particolare il Giappone, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), l'Australia, la Nuova Zelanda e la Corea; riconosce l'intensa concorrenza geopolitica e le dispute territoriali nella regione, alimentata soprattutto dalla crescente assertività della Cina nei confronti dei vicini; invita tutte le parti a conformarsi ai principi di diritto internazionale, più in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; sottolinea la necessità di un impegno strategico a lungo termine nella regione indo-pacifica e di istituire meccanismi globali e strategici di dialogo bilaterale e multilaterale con i paesi della regione indo-pacifica e le loro società, in particolare con paesi che condividono gli stessi principi come, a titolo esemplificativo, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda; sottolinea l'importanza della sicurezza e della stabilità nella regione indo-pacifica per la prosperità e sicurezza dell'UE; prende atto dei nuovi partenariati emergenti nella regione, come l'alleanza militare trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti (AUKUS), ed esprime il proprio rammarico per il fatto che questo partenariato sia stato creato con scarso coordinamento;

70. sottolinea la crescente influenza regionale e geopolitica dell'India; sottolinea che è necessario un maggiore impegno politico per rafforzare il partenariato UE-India e sfruttare tutto il potenziale delle relazioni bilaterali; ribadisce la necessità di un partenariato più profondo che dovrebbe essere basato su valori condivisi e sul pieno rispetto dei diritti umani; riconosce che l'India è un partner cruciale per l'UE, considerata la sua posizione e il ruolo preminente in ambiti fondamentali; sottolinea che il vicinato indiano e la regione indo-pacifica sono diventati sempre più uno spazio in cui la Cina, tenendo conto del suo espansionismo e delle sue ambizioni, pone nuove crescenti sfide su questioni strategiche, geopolitiche, economiche e commerciali;

71. chiede di intensificare e rafforzare la cooperazione con i nostri partner in America latina; ritiene che una relazione rafforzata con l'America latina e i Caraibi (ALC) sia estremamente importante per la strategia geopolitica dell'UE nel mondo; sottolinea la necessità che l'Unione rafforzi i legami che uniscono l'UE ai paesi ALC, in particolare difendendo l'ordine multilaterale basato su regole; invita l'UE a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per approfondire la cooperazione con

⁽¹⁷⁾ JOIN(2021)0024.

Giovedì 17 febbraio 2022

i partner dei paesi ALC; esorta l'UE a ripristinare la sua posizione di partner privilegiato dei paesi dell'America latina in considerazione del fatto che altri attori geopolitici occupano uno spazio crescente nella regione, in particolare a causa della pandemia di COVID-19 e della diplomazia dei vaccini; invita l'UE e gli Stati membri ad attuare politiche più assertive nei confronti dei regimi autoritari che hanno tratto vantaggio dalle loro relazioni con l'UE e hanno indebolito, violato o direttamente soppresso i diritti e le libertà dei loro cittadini;

Rafforzare il controllo democratico, la sorveglianza, la responsabilità e la dimensione parlamentare della PESC dell'UE

72. sottolinea il contributo specifico del Parlamento europeo alla politica estera e di sicurezza dell'UE attraverso le sue risorse della diplomazia parlamentare, ad esempio mediante le sue relazioni e risoluzioni, la sua fitta rete di organi interparlamentari permanenti, il dialogo politico con i titolari di cariche in tutto il mondo e le sue attività di sostegno alla democrazia, mediazione e osservazione elettorale; fa riferimento alla sua missione conoscitiva in Ucraina nel gennaio e febbraio 2022 quale esempio della reattività della sua diplomazia parlamentare; afferma che il Parlamento dovrebbe fare pieno utilizzo dei suoi poteri di sorveglianza e bilancio nelle decisioni dell'Unione sulla scena internazionale; sottolinea l'importanza dei programmi di sostegno alla democrazia del Parlamento, dotati di un forte potenziale per rafforzare il ruolo dell'UE nel mondo, in quanto coinvolgono i principali attori politici e facilitano una governance democratica sostenibile nei paesi terzi;

73. sottolinea che il dialogo politico e tecnico tra i parlamenti è fondamentale e deve essere coordinato in modo efficace con le azioni dell'esecutivo; sottolinea, di conseguenza, l'importanza di un agevole scambio di tutte le informazioni pertinenti tra le istituzioni nel settore della PESC, compreso lo scambio di informazioni riservate pertinenti, nell'interesse dell'efficacia dell'azione esterna dell'UE nel suo complesso e di una PESC più responsabile;

74. chiede alla Commissione e agli Stati membri di attivare e rafforzare il controllo parlamentare sull'azione esterna dell'UE, anche attraverso il proseguimento delle consultazioni periodiche con il VP/AR e la Commissione; sottolinea che tale controllo svolge un ruolo importante nel garantire il corretto funzionamento della democrazia europea e la fiducia dei cittadini; sottolinea che tale controllo può fungere da punto di partenza verso lo sviluppo di un ruolo istituzionale più forte del Parlamento europeo nell'ambito della PESC; chiede la rapida conclusione dei negoziati per la sostituzione dell'accordo interistituzionale del 2002 relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa ⁽¹⁸⁾; chiede il coordinamento dei servizi di sicurezza e di informazione degli Stati membri;

75. sottolinea l'importanza delle assemblee parlamentari in quanto spazi di cooperazione e dialogo istituzionale e il loro importante contributo all'azione esterna europea su questioni di sicurezza, nonché la necessità di promuoverne l'attività e garantirne il corretto funzionamento e sviluppo; invita a rafforzare il controllo da parte del Parlamento del lavoro delle delegazioni dell'UE nel rappresentare i valori e principi dell'UE all'estero e nel perseguire la realizzazione degli interessi dell'UE, senza trascurare l'approccio in materia di diritti umani; sottolinea l'esigenza che le delegazioni dell'UE dispongano di tutte le risorse e capacità necessarie e appropriate per lo svolgimento efficace di tali compiti;

76. chiede di sfruttare appieno il maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nella programmazione concernente l'Europa globale e l'IPA III; accoglie con favore l'introduzione di un dialogo geopolitico biennale ad alto livello per strumenti di finanziamento esterno quale strumento cruciale non soltanto per controllare ma anche per definire attivamente le priorità dell'UE in materia di politica estera; sottolinea che tali dialoghi geopolitici mirano a consentire al Parlamento di fornire orientamenti, un indirizzo politico e indicazioni per la programmazione e l'attuazione delle misure negli ambiti di intervento e geografici prioritari di Europa globale e IPA III; sottolinea, tuttavia, che il Parlamento dovrebbe ricevere i documenti preparatori pertinenti con debito anticipo e con un adeguato livello di dettaglio per poter condurre un esame significativo; sollecita una migliore trasparenza nell'attuazione degli strumenti finanziari tramite la creazione di un'unica banca dati comune, pubblica e trasparente, sui progetti e le azioni;

⁽¹⁸⁾ GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

Giovedì 17 febbraio 2022

77. ricorda al Consiglio il diritto del Parlamento di essere informato in merito a tutte le fasi delle procedure correlate ai negoziati e alla conclusione degli accordi internazionali e la sua prerogativa di concedere o negare il consenso a tali accordi; è determinato a utilizzare detti poteri, come stabilito dai trattati, al fine di garantire la trasparenza e il controllo democratico degli accordi internazionali negoziati per conto dell'UE, nonché dell'attuazione dello strumento europeo per la pace, come sottolineato nella sua raccomandazione del 28 marzo 2019 ⁽¹⁹⁾, anche per quanto riguarda la sua complementarità con altri strumenti dell'UE nel settore dell'azione esterna;

78. ribadisce il proprio parere secondo cui è giunto il momento di rivedere la dichiarazione di responsabilità politica del 2010 al fine di migliorare tale base per le relazioni tra il Parlamento e il VP/AR;

o

o o

79. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁹⁾ Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 141).

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0040

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale 2021**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale 2021 (2021/2183(INI))**

(2022/C 342/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),
- vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla mobilità militare ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi,
- vista la sua posizione del 26 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — relazione annuale ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa ⁽⁸⁾,
- vista la sua posizione del 28 aprile 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

⁽²⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 22.

⁽³⁾ GU C 232 del 16.6.2021, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.

⁽⁸⁾ GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 54.

⁽⁹⁾ GU C 506 del 15.12.2021, pag. 159.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE ⁽¹¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 ⁽¹²⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ⁽¹³⁾,
- visti il documento sul piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa, presentato al Consiglio dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 14 novembre 2016 e le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016 sull'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa, che ha definito un nuovo livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e difesa,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2018, relative all'istituzione di un patto sulla dimensione civile della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC),
- viste le conclusioni del Consiglio sul tema «Donne, pace e sicurezza», del 10 dicembre 2018,
- viste le conclusioni del Consiglio sui giovani, la pace e la sicurezza del 7 giugno 2018 e le conclusioni del Consiglio sui giovani nell'azione esterna del 5 giugno 2020,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2020, sulla revisione strategica 2020 della cooperazione strutturata permanente (PESCO),
- vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 febbraio 2021 sulla sicurezza e sulla difesa,
- viste le conclusioni del Consiglio su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo del 16 aprile 2021,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla strategia integrata dell'Unione europea nel Sahel del 16 aprile 2021,
- viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016, del 14 novembre 2016, del 18 maggio 2017, del 17 luglio 2017, del 25 giugno 2018, del 17 giugno 2019, del 10 dicembre 2019, del 17 giugno 2020, del 12 ottobre 2020, del 20 novembre 2020, del 7 dicembre 2020 e del 10 maggio 2021 sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 ottobre 2021 sull'operazione Althea dell'EUFOR,
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2021 sugli attacchi ibridi volti a strumentalizzare i migranti avviato dal regime bielorusso,

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0346.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0412.

⁽¹²⁾ GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.

⁽¹³⁾ GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la nuova agenda strategica 2019-2024 adottata in occasione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019,
- vista la dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo e degli Stati membri del gruppo dei cinque per il Sahel (G5 Sahel) del 28 aprile 2020,
- visto il concetto del Consiglio per un approccio integrato sui cambiamenti climatici e la sicurezza adottato il 5 ottobre 2021,
- vista la tabella di marcia del Consiglio sui cambiamenti climatici e la difesa del 9 novembre 2020,
- vista la relazione relativa alla revisione annuale sulla difesa dell'Agenzia europea per la difesa presentata al Consiglio in occasione della sua riunione del 20 novembre 2020,
- vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri ⁽¹⁴⁾,
- vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti ⁽¹⁵⁾,
- vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ⁽¹⁶⁾,
- viste le decisioni (PESC) 2021/748, 2021/749 e 2021/750 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relative alla partecipazione del Canada, del Regno di Norvegia e degli Stati Uniti d'America al progetto PESCO Mobilità militare,
- vista la decisione (PESC) 2021/1143 del Consiglio del 12 luglio 2021 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico),
- vista la strategia globale dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentata dal VP/AR il 28 giugno 2016,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 marzo 2014, dal titolo «Per un settore marittimo globale aperto e sicuro: elementi di una strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea» (JOIN(2014)0009),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, dal titolo «La strategia dell'UE in materia di cibersecurity per il decennio digitale» (JOIN(2020)0018),
- visti i discorsi sullo stato dell'Unione del 2020 e del 2021 della Presidente von der Leyen e le lettere di intenti che li accompagnano,
- visto il programma annuale di lavoro del Fondo europeo per la difesa per il 2021, adottato dalla Commissione il 30 giugno 2021,
- vista l'analisi n. 09/2019 della Corte dei conti europea, del 12 settembre 2019, dal titolo «Difesa europea»,
- visto il trattato del Nord Atlantico,
- viste le due dichiarazioni congiunte sulla cooperazione UE-NATO firmate l'8 luglio 2014 e il 10 luglio 2018,

⁽¹⁴⁾ GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.

⁽¹⁵⁾ GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

⁽¹⁶⁾ GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la sesta relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme comune di proposte approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017, pubblicata il 17 maggio 2021,
 - visto l'insieme comune di 74 proposte per l'attuazione della dichiarazione congiunta di Varsavia approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017,
 - vista la dichiarazione del vertice UE-USA dal titolo «Towards a Renewed Transatlantic Partnership» (Verso un partenariato transatlantico rinnovato) del 15 giugno 2021,
 - viste l'invasione e l'annessione illegali della Crimea da parte della Russia,
 - vista la violazione dello spazio aereo e delle frontiere marittime degli Stati membri da parte della Russia,
 - visto l'aumento della presenza economica e militare della Cina nei paesi mediterranei e africani,
 - vista la minaccia del terrorismo interno ed esterno, in particolare da parte di gruppi come l'ISIS,
 - viste le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, le capacità spaziali e l'informatica quantistica, che offrono nuove opportunità per l'umanità, ma pongono anche nuove sfide in materia di politica estera e difesa, per le quali sono necessari una strategia chiara e il consenso tra gli alleati,
 - visti la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,
 - viste le convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
 - visto il comunicato finale del vertice straordinario della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) dell'8 settembre 2021,
 - visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16, che mira a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0358/2021),
- A. considerando che nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha fatto luce sulla crescita dei rischi a livello mondiale e sulla vulnerabilità dell'UE a causa della sua dipendenza esterna; che la pandemia ha ampliato il concetto di sicurezza e autonomia strategica includendovi preoccupazioni di ordine sanitario, tecnologico ed economico;
- B. considerando che l'Europa affronta il degrado rapido e duraturo del suo ambiente strategico; che il terrorismo rimane una minaccia grave; che gli Stati esprimono le proprie ambizioni di potenza e perseguono una strategia di espansione che accetta il ricorso alla forza armata; che tale strategia ha, come conseguenza, il rischio di una militarizzazione dei mari, dello spazio, dell'Artico e del ciberspazio e un rilancio della corsa agli armamenti;
- C. considerando che il moltiplicarsi degli attacchi informatici contro infrastrutture strategiche durante la crisi COVID-19 o recentemente nel caso Pegasus, sono altrettanti esempi che giustificano lo sviluppo rapido di misure di protezione contro tutte le forme più recenti di minacce informatiche e le tecniche di spionaggio più avanzate; che l'UE si è impegnata a investire 1,6 miliardi di EUR nella capacità di reazione e a favore della diffusione di strumenti di cibersicurezza per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i privati, nonché a sviluppare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato in tale ambito;
- D. considerando che il Parlamento, in quanto luogo di espressione della democrazia europea, costituisce un bersaglio; che la digitalizzazione delle attività legata al telelavoro durante la pandemia di COVID-19 non ha fatto altro che rafforzare la nostra esposizione alle minacce esistenti;
- E. considerando che l'UE dispone, in termini di capacità militari dei suoi Stati membri, di un bilancio complessivo di 395 miliardi di EUR, il che la colloca al secondo posto a livello mondiale; che le capacità dell'Europa sono frammentate e che soffrono di ridondanze, lacune e assenza di interoperabilità;

Giovedì 17 febbraio 2022

- F. considerando che la crescente complessificazione delle minacce è legata allo sviluppo tecnologico, alla digitalizzazione delle società e all'integrazione delle economie internazionali; che, di conseguenza, si moltiplicano le minacce ibride che combinano mezzi militari e/o non militari come la disinformazione, l'uso delle migrazioni a fini di ricatto, gli attacchi informatici o le pressioni economiche che sono in contrasto con gli interessi e i valori europei e costituiscono una minaccia crescente per la sicurezza dell'UE, le sue imprese, i suoi servizi pubblici e i suoi cittadini;
- G. considerando che per affrontare i rischi di crisi che si moltiplicano alle frontiere dell'UE o in zone di interesse per l'Unione, gli Stati membri si sono impegnati a fornire capacità di risposta rapida in linea con gli obiettivi primari (Headline Goals) dell'UE, in particolare i gruppi tattici; che questi soffrono di numerosi limiti politici, organizzativi e finanziari; che, di conseguenza, non sono mai stati dispiegati;
- H. considerando che un accumulo senza precedenti di forze russe all'interno dell'Ucraina e intorno ad essa, legato alle richieste avanzate dal Cremlino, potrebbe — se incontrastato — portare al ritorno di sfere di influenza in Europa e troncane le ambizioni dei partner orientali dell'UE, come l'Ucraina e la Georgia, di aderire alla NATO;
- I. considerando che la comunità internazionale, in particolare l'UE, si è impegnata nel Sahel e soprattutto nel Mali; considerando che la giunta del Mali ha accolto con favore e si avvale già di istruttori militari e mercenari russi collegati al cosiddetto gruppo Wagner per partecipare ad attività militari in Mali; che questa società si è resa colpevole di abusi ovunque sia intervenuta;
- J. considerando che il ritiro dall'Afghanistan e il ritorno al potere dei talebani comporta un aumento del rischio terroristico nella regione e oltre; che l'UE ha inviato dal 2007 al 2016 una missione della PSDC, la missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL Afghanistan), e ha stanziato 17 miliardi di EUR per l'Afghanistan; che gli Stati membri sono dipesi, al momento del ritiro, dagli Stati Uniti che hanno dispiegato 6 000 soldati per mettere in sicurezza l'aeroporto di Kabul in tempi molto brevi, il che ha consentito di evacuare cittadini europei nonché cittadini afgani in pericolo; che in tale situazione l'UE non è stata in grado di realizzare un ponte aereo né di coordinare le proprie evacuazioni; che se l'UE dovesse condurre un'operazione simile all'evacuazione di Kabul, non sarebbe in grado, allo stato attuale, di prendere decisioni rapidamente, di dispiegare truppe e di completare evacuazioni e ponti aerei con efficienza e proattività; che, pertanto, l'Unione e i suoi Stati membri devono urgentemente trarre insegnamenti dalla crisi afgana per rafforzare la capacità dell'UE di agire in modo autonomo in circostanze analoghe; che la cosiddetta «bussola strategica» deve consentire di fissare il livello di ambizione dell'UE, in particolare sulla base degli insegnamenti appresi dal fallimento afgano;

Dotare l'UE di una dottrina di sicurezza e di difesa grazie alla bussola strategica, vettore dell'autonomia strategica

1. sottolinea che l'Unione europea si trova dinanzi a:

- minacce nuove e in evoluzione, derivanti da attori statali e non statali in un mondo multipolare, quali il terrorismo, l'ascesa dell'autoritarismo, minacce ibride attraverso mezzi di guerra ibrida quali gli attacchi informatici, e la strumentalizzazione della migrazione, la disinformazione e le interferenze straniere, che hanno reso meno netta la linea di demarcazione tra guerra e pace, aumentando le minacce alle risorse naturali, alla sicurezza energetica e ai cambiamenti climatici;
- una maggiore militarizzazione del mondo, con il ripetersi della concorrenza tra le potenze a livello mondiale con una crescente dimensione militare e l'aumento delle tensioni geopolitiche, un'età di «assenza di pace» caratterizzata da concorrenza ostile, un indebolimento degli sforzi di disarmo e dei regimi internazionali di controllo delle armi, la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), comprese le armi nucleari, e l'utilizzo di armi chimiche;
- un vicinato ancora instabile, sia a Est che a Sud;

ritiene che l'instabilità e l'imprevedibilità alle frontiere dell'Unione e nel suo immediato vicinato (Africa settentrionale, Medio Oriente, Caucaso, Balcani, Mediterraneo orientale, ecc.), come pure nel suo esteso vicinato (Sahel, Corno d'Africa, ecc.), assieme all'aggressione russa contro l'Ucraina e la Georgia, rappresentino una minaccia diretta e indiretta per la sicurezza del continente; sottolinea il legame indissolubile tra sicurezza interna ed esterna; riconosce che un coinvolgimento attivo nel vicinato è nell'interesse dell'Unione europea; sottolinea l'importanza della stabilità nei Balcani occidentali; osserva con preoccupazione la crescente militarizzazione della penisola di Crimea e i tentativi della Federazione russa di destabilizzare la regione del Mar Nero;

Giovedì 17 febbraio 2022

2. condanna fermamente l'accumulo delle forze militari russe all'interno dell'Ucraina e intorno ad essa, nonché la richiesta del Cremlino di arrestare l'ulteriore espansione della NATO e rimodellare l'architettura di sicurezza europea sulla base di un'idea obsoleta di «sfere di influenza»; sottolinea che ciascun paese democratico è libero di scegliere le proprie alleanze e, a tale riguardo, sostiene fermamente le aspirazioni pro-occidentali dell'Ucraina e della Georgia, compresa la loro adesione alla NATO e la futura adesione all'UE;

3. osserva che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di COVID-19 e numerose sfide per la politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione, che hanno messo in evidenza l'insufficiente coordinamento e le nostre dipendenze rispetto al resto del mondo; sottolinea che l'Unione europea deve trarne insegnamenti, in particolar modo per aumentare la sua sovranità digitale e tecnologica e l'autonomia strategica complessiva in qualità di attore internazionale, come pure la sua capacità e volontà di decidere e agire autonomamente, se necessario, in materia di affari esteri, sicurezza e difesa e rivalutare le sue dipendenze dagli attori che non condividono gli stessi valori; insiste sulla necessità che l'Unione consolidi anche la sua autonomia in ambito sanitario;

4. accoglie con favore l'avvio dei lavori sulla bussola strategica, un esercizio di riflessione strategica senza precedenti, che dovranno concludersi nel marzo 2022; sottolinea che lo sviluppo della bussola strategica costituisce un punto di partenza per l'attuazione di una difesa europea comune in linea con le disposizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2, TUE, e per la definizione della PSDC, e che dovrebbe rappresentare un passo importante verso un'autentica Unione europea della difesa che tenga conto della situazione costituzionale specifica di alcuni Stati membri; ritiene che la bussola strategica dovrebbe sviluppare una maggiore coesione nel settore della sicurezza e della difesa; sottolinea che, in un mondo altamente multipolare con una maggiore concorrenza tra superpotenze, il peso combinato dell'Unione può contribuire a garantire la sicurezza dei membri dell'UE e che una solida politica di difesa dell'UE è necessaria affinché l'Unione disponga dei mezzi per adoperarsi in maniera efficace a favore della pace, della sicurezza umana, dello sviluppo sostenibile e della democrazia; sottolinea che un'Unione europea della difesa rientrerebbe nell'obiettivo dichiarato dell'UE di conseguire l'autonomia strategica; osserva che, in tale contesto, la risposta alle sfide di sicurezza esterna dell'Unione e dei suoi Stati membri risiede in primis nell'affermazione e nell'attuazione concreta delle capacità che consentono una migliore valutazione delle situazioni di crisi, l'adozione di decisioni più rapide e di azioni più incisive qualora le circostanze lo esigano, in maniera autonoma se del caso, al fine di difendere i propri interessi e valori, nel rispetto delle alleanze e dei partenariati; osserva che svilupperebbe una maggiore coerenza dell'Unione in materia di sicurezza e difesa; ritiene che sia urgentemente necessario sviluppare un'autentica Unione europea della sicurezza e della difesa che comprenda tutti gli aspetti, gli strumenti, i bilanci e le capacità militari e civili in materia di sicurezza e l'intero ciclo del conflitto, dalla prevenzione alla stabilizzazione al termine dei conflitti, e che si basi su un concetto di sicurezza umana moderno, progressivo e forte che affronti le richieste di sicurezza dei cittadini dell'UE e delle popolazioni locali e la sicurezza e la stabilità delle istituzioni statali; esorta l'UE a potenziare le sue capacità istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti, di mediazione, di dialogo e di allentamento della tensione;

5. insiste sull'importanza di basarla sull'analisi delle minacce a 360 gradi; sottolinea che la bussola strategica deve costituire la risposta ambiziosa dell'Unione a tale analisi, i cui risultati devono essere periodicamente e realisticamente riesaminati, con l'obiettivo di elaborare un meccanismo di valutazione costante delle minacce e di consultazione parlamentare;

6. sottolinea che la bussola strategica dovrà permettere di rafforzare la capacità di azione dell'Unione quale partner strategico e attore mondiale per la pace sempre più credibile che rafforzi e difenda una cooperazione multilaterale e un sistema internazionale basato su regole, nonché la sua capacità di agire autonomamente, se necessario; insiste sul fatto che tale esercizio dovrà essere periodicamente aggiornato e dovrà stabilire un obiettivo ambizioso, improntato al realismo e all'operatività, e includere un calendario per l'attuazione delle decisioni e di meccanismi di controllo; insiste sul fatto che tale esercizio deve permettere all'Unione di compiere progressi effettivi e coerenti verso una politica di difesa coerente, una cultura strategica comune, una comprensione comune delle sfide strategiche dell'UE e una capacità di anticipazione delle minacce e di reazione rapida e coordinata, futuri scenari di intervento come pure una capacità di resilienza autonoma, affinché l'UE sia in grado di mobilitare risorse in modo solidale, in linea con i trattati, quando uno Stato membro è minacciato e quando la pace, la sicurezza e la stabilità internazionali sono contestate al di fuori dell'UE e, in ultima analisi, di garantire la protezione, gli interessi e i valori dei cittadini europei; ricorda che l'attuale livello di ambizione dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, comprende la risposta ai conflitti e alle crisi esterne, lo sviluppo delle capacità dei partner e la «protezione dell'Unione e dei suoi cittadini»; sottolinea l'importanza dell'approccio integrato quale base della risposta dell'UE ai conflitti e alle crisi;

7. sottolinea l'importanza che il Parlamento, in particolare la sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa, riceva periodici aggiornamenti e relazioni sull'attuazione della bussola strategica dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a seguito dell'approvazione, nel marzo 2022, della bussola strategica;

Giovedì 17 febbraio 2022

Missioni e operazioni della PSDC nel 2020: valutazione e raccomandazioni

8. ricorda che l'Unione gestisce attualmente 11 missioni civili e sette missioni e operazioni militari; ricorda che, tra queste, solo tre sono operazioni caratterizzate da un mandato esecutivo: la missione EU NAVFOR Somalia — operazione ATALANTA, l'operazione nel Mediterraneo EUNAVFOR MED IRINI, e la forza militare dell'UE in Bosnia ed Erzegovina (EUFOR ALTHEA); ricorda l'impegno generale dell'UE nel Sahel e nel Corno d'Africa attraverso sei missioni civili (la missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità in Mali (EUCAP Sahel Mali), EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia) e sei missioni militari (la missione di formazione dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali), EUTM Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, EUNAVFOR MED IRINI); osserva che tali missioni e operazioni non hanno ancora realizzato il loro pieno potenziale e subiscono l'impatto della pandemia di COVID-19, che ha influito sulla loro attività e ne ha limitato l'efficacia; propone che il bilancio, la pianificazione e l'attrezzatura delle missioni e delle operazioni della PSDC dell'UE siano valutati alla luce degli insegnamenti tratti dalla COVID-19 e ritiene pertanto che un riesame dei risultati e un'eventuale adattamento del mandato sia parte della revisione strategica standard di una missione;

9. pone in evidenza l'importanza per l'Unione di garantire la stabilità, la sicurezza umana e la prosperità sostenibili nel suo vicinato; rileva che le missioni militari della PSDC sono ormai incentrate quasi esclusivamente sulla formazione delle forze armate (EUTM), senza una dimensione esecutiva e con un sostegno limitato; ritiene che, senza influenzare la dimensione non esecutiva di tali missioni, il mandato andrebbe rafforzato insistendo sulla formazione, al fine di consentire ai consulenti europei di controllare in loco, con la massima precisione possibile, se i programmi di addestramento sono stati attuati correttamente e se sono pienamente conformi alle esigenze operative delle forze armate locali;

10. sottolinea che la consegna di armi nell'ambito dello strumento europeo per la pace dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e includere efficaci disposizioni in materia di trasparenza;

11. deplora l'azione dei golpisti in Mali; è profondamente preoccupato per la presenza insufficiente dei servizi essenziali dello Stato nel territorio del Mali e del Sahel in generale; esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della sicurezza nella regione; esprime profonda preoccupazione per le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite che elencano gravi violazioni, passate e in atto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, compresi presunti crimini di guerra, commessi da gruppi armati, tra cui gruppi terroristici, forze armate del Mali e altre forze armate del G5 Sahel; deplora vivamente l'impunità a tale riguardo e sottolinea che tali crimini in atto minano anche gli sforzi europei e internazionali per creare un ambiente sicuro e protetto per combattere i gruppi armati e i terroristi; sottolinea il crescente coinvolgimento di attori ostili in una regione fondamentale per la nostra sicurezza, che potrebbe compromettere l'obiettivo comune dell'UE e del Mali di sicurezza umana, pace, stabilità e sviluppo sostenibile nel paese, dove altri attori che non condividono necessariamente gli stessi principi etici dell'UE e dei suoi Stati membri sono disposti a colmare il vuoto di capacità, senza alcun riguardo per considerazioni relative al rispetto dello Stato di diritto, delle norme internazionali o del diritto bellico; esprime profonda preoccupazione per la crescente influenza di società militari private straniere e per i possibili piani del governo maliano di avviare una cooperazione con il Gruppo Wagner, una società militare privata russa che costituisce una procura del Cremlino, tra l'altro per la formazione delle sue forze armate; sottolinea che tale cooperazione è incompatibile con la cooperazione in materia di sicurezza e difesa dell'UE, in particolare EUTM Mali, e richiederebbe quindi che l'UE rivaluti il suo impegno in Mali; esorta le attuali autorità maliane ad astenersi dal concludere un contratto con il Gruppo Wagner e dal consentire al suo personale di entrare nel territorio maliano; sottolinea, più in generale, la necessità di monitorare attentamente le azioni delle società militari e di sicurezza private che stanno aumentando la loro impronta globale in aree vulnerabili tra cui l'Africa, l'America latina e l'Europa orientale, e ricorda l'importanza di tenere il Parlamento informato sulla questione;

12. prende atto dell'annuncio della ridefinizione, di concerto e previa consultazione con i nostri partner internazionali e africani, dell'azione militare francese nel Sahel; sottolinea che tali cambiamenti dovrebbero avvenire nel quadro di una stretta consultazione con l'insieme dei partner internazionali, e soprattutto europei, presenti nel Sahel; accoglie con favore l'impegno costante dell'UE e degli Stati membri a favore della stabilizzazione dei paesi del G5 Sahel, in particolare con il sostegno alla forza congiunta del G5 Sahel, rafforzando le missioni PSDC dell'UE e accrescendo la partecipazione delle forze armate Stati membri europee nella task force Takuba;

13. si compiace dell'adattamento del nuovo mandato ampliato della missione EUTM Mali; chiede di rafforzare la cooperazione strutturale e l'accompagnamento non esecutivo delle forze armate e di accelerare il processo di regionalizzazione che consente alla missione di fornire assistenza militare alle forze armate dei paesi del G5 e, in particolare, al Burkina-Faso e al Niger, che avrà implicazioni per i partner internazionali, europei e africani; sottolinea le possibilità offerte dallo strumento europeo per la pace riguardo alla consegna di attrezzature destinate all'addestramento delle forze

Giovedì 17 febbraio 2022

armate maliane, che saranno essenziali per il rafforzamento dell'intervento e dell'efficacia dell'azione europea; è convinto che l'UE debba incrementare rapidamente ed efficacemente le proprie capacità di fornire attrezzature, affinché le missioni EUCAP e EUTM non perdano credibilità presso le autorità locali, a condizione che tali forze di sicurezza rispettino il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e siano sotto controllo democratico;

14. chiede agli Stati membri di contribuire in modo significativo all'attività consultiva di EUTM Mali e di inviare gli effettivi in grado di apportare un contributo; ricorda che nel Sahel il processo di regionalizzazione della PSDC deve continuare a rafforzare la cooperazione e il coordinamento con gli attori internazionali e con gli Stati membri dell'UE coinvolti nella regione, attraverso iniziative in corso come il partenariato per la stabilità e la sicurezza nel Sahel (P3S); sottolinea che l'UE fornisce anche un solido sostegno all'operatività della forza congiunta del G5 Sahel e della relativa componente di polizia; accoglie positivamente la nuova strategia integrata dell'UE nel Sahel, che comprende un approccio più ampio incentrato sul rafforzamento della governance e che sottolinea in particolare la necessità di rafforzare la presenza statale e dei servizi pubblici nei paesi della regione; sottolinea gli sforzi compiuti dall'EUCAP Sahel Mali per sostenere il dispiegamento delle forze di sicurezza maliane nel Mali centrale; sottolinea gli sforzi dell'EUCAP Sahel Niger per sostenere il Niger nell'attuazione di una politica nazionale di difesa e di sicurezza del Niger; ricorda che la regionalizzazione delle azioni della PSDC sostiene l'approccio integrato dell'UE nel Sahel e che, a tal fine, l'intervento della cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC) deve proseguire; è del parere che la regionalizzazione dell'approccio della PSDC nel Sahel sia pertinente, ma richieda un'organizzazione più chiara e il coordinamento tra le missioni civili e militari PSDC in corso, gli attori locali e le altre organizzazioni internazionali come la missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nel Mali — MINUSMA) e le operazioni condotte dall'esercito francese; insiste per uno sforzo notevole a favore del Burkina-Faso, tenuto conto della gravità delle minacce che deve affrontare questo paese con capacità limitate; ricorda che per essere efficaci in modo duraturo, le risposte militari e di sicurezza devono essere accompagnate da misure concrete e visibili per fornire servizi essenziali alla popolazione; sottolinea l'importanza di poter sostenere più attivamente gli Stati che si affacciano sul Golfo di Guinea, affinché questi possano contrastare la crescente minaccia terroristica con cui devono fare i conti; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla crescente instabilità nelle regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e del Corno d'Africa, nonché alle importanti ripercussioni che gli sviluppi in tali regioni hanno non solo per il continente africano ma anche per l'Unione europea;

15. plaude alle discussioni in corso sulla partecipazione del Mozambico e dell'India alle missioni della PSDC e alle operazioni in Africa; accoglie con favore la partecipazione attiva della Georgia alle missioni della PSDC e, in particolare, la sua partecipazione alle missioni di formazione nella Repubblica centrafricana (RCA) e in Mali;

16. osserva che la situazione in materia di sicurezza in Somalia è molto preoccupante e costituisce una fonte di destabilizzazione in tutto il Corno d'Africa e oltre; insiste sul fatto che Al-Shabaab resta una delle organizzazioni terroristiche più potenti legate ad Al-Qaeda e che tale caratteristica dovrebbe spingere gli Stati membri a valutare una partecipazione più significativa alle missioni e operazioni europee in questa regione strategica e alla fornitura delle risorse necessarie; sottolinea che il rafforzamento di EUTM Somalia sul versante consultivo presso le strutture di comando consente di esercitare un'influenza significativa sulla condotta delle operazioni nell'ambito del dispositivo multilaterale di assistenza militare; sottolinea che EUNAVFOR Atalanta, EUCAP ed EUTM Somalia costituiscono un insieme coerente a sostegno del quadro strategico dell'Unione per il Corno d'Africa; plaude al ruolo determinante svolto dall'operazione Atalanta nella lotta contro la pirateria e i traffici nel Corno d'Africa, proteggendo quindi con successo le imbarcazioni del Programma alimentare mondiale, e a quello di EUCAP Somalia nella consulenza alle autorità federali e regionali del Puntland e del Somaliland riguardo allo sviluppo delle funzioni della guardia costiera e della polizia marittima; sottolinea che l'impegno dell'UE nella regione del Corno d'Africa continua a essere pertinente ai fini del rafforzamento della capacità delle forze di sicurezza somale e prende atto altresì della necessità di migliorarne l'efficacia; accoglie con favore e incoraggia ulteriormente la partecipazione dei partner che condividono gli stessi principi al fine di garantire vie navigabili sicure nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano; chiede un approccio integrato per affrontare le questioni in materia di sviluppo e governance che favoriscono la pirateria;

17. rileva con preoccupazione il peggioramento della situazione sotto il profilo della politica e della sicurezza nella Repubblica centrafricana (RCA); chiede di ripristinare un dialogo inclusivo tra il governo, l'opposizione democratica e la società civile e di imprimere nuovo slancio all'accordo di pace; deplora che dal 2018 il presidente dell'RCA abbia fatto ricorso al Gruppo Wagner, una società militare privata e procura russa, che è responsabile di crimini di guerra e di gravi violazioni dei diritti umani nell'RCA; manifesta preoccupazione per l'impatto di tale decisione sulla realizzabilità e l'efficacia della missione di formazione delle truppe centroafricane; denuncia l'aumento delle minacce e degli incidenti ostili generati da determinate forze armate locali e straniere, ivi comprese alcune imprese estere di sicurezza, nei confronti della Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) e le

Giovedì 17 febbraio 2022

campagne di disinformazione nei confronti dell'azione dell'Unione; accoglie con favore la creazione della missione consultiva dell'Unione europea nell'RCA (EUAM RCA) e l'appoggia pienamente; accoglie con favore l'azione della missione EUTM, in particolare la formazione degli ufficiali e dei sottoufficiali delle Forze armate centroafricane (FACA) e il suo contributo al processo globale di riforma del settore della sicurezza (SSR) coordinato dalla MINUSCA, e l'appoggia pienamente; insiste sulla necessità di comunicare con la popolazione sugli obiettivi e i progressi della missione; insiste sull'importanza di valutare la reale capacità dell'UE di rispondere alle esigenze delle FACA in termini di attrezzature, nel quadro della revisione strategica che si terrà nel primo semestre 2022; insiste sul fatto che un sostegno nel quadro dello strumento europeo per la pace alle unità costituite dall'EUTM deve essere condizionato alla promozione di sviluppi positivi della situazione politica, interna e regionale da parte delle autorità dell'RCA;

18. ricorda l'importanza strategica del canale del Mozambico; accoglie con favore l'impegno degli Stati membri e del VP/AR volto a fronteggiare l'aggravamento della minaccia terroristica a Cabo Delgado e manifesta preoccupazione per il rischio di diffusione di tale minaccia nell'area; si compiace della decisione del Consiglio di avviare una missione militare di formazione dell'Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico); prende atto dell'impiego dello strumento europeo per la pace per coprire i costi comuni dell'EUTM Mozambico e per fornire attrezzature militari; invita il Consiglio e il SEAE a utilizzare al meglio lo strumento europeo per la pace e a trarre vantaggio da tale esperienza per il miglioramento e l'espansione di detto strumento in futuro; osserva che l'EUTM risponde a un obiettivo preciso, ovvero quello di formare le unità delle forze speciali per lottare contro l'insurrezione islamica nella regione di Cabo Delgado, compreso il movimento jihadista Ansar al-Sunna; chiede, tenuto conto della situazione, che siano dispiegate il più rapidamente possibile; esorta gli Stati membri a contribuire più equamente alla costituzione di forza della missione; sottolinea la necessità di una strategia globale coerente a lungo termine per il Mozambico, che deve combattere anche le insurrezioni islamiste per affrontare le carenze a livello di governance e le esigenze di sviluppo al fine di raggiungere una soluzione sostenibile al conflitto; sottolinea la necessità di assicurarsi che le forze governative rispettino il diritto umanitario internazionale e che gli autori di esecuzioni extragiudiziali, atti di tortura, saccheggi e altri abusi siano assicurati alla giustizia;

19. accoglie con favore l'impegno inequivocabile del Consiglio a favore dell'operazione EUFOR Althea come indicato nelle conclusioni del 18 ottobre 2021 nonché il rinnovo dell'operazione Althea nel 2020 e il riorientamento del suo mandato a sostegno delle autorità della Bosnia-Erzegovina per il mantenimento di un contesto sicuro e protetto, nonché la terza revisione strategica dell'operazione presentata nel giugno 2021; ricorda che tale missione ha posto le premesse per la pace, la stabilizzazione e l'integrazione europea della Bosnia-Erzegovina e svolge tuttora un ruolo centrale per la sicurezza e la stabilità di suddetto paese e della regione; ricorda che le esperienze e gli insegnamenti tratti da tale missione costituiscono un notevole valore in tutte le attuali e future missioni e operazioni militari e civili della PSDC; esprime profonda preoccupazione per possibili azioni incostituzionali e secessioniste da parte del membro serbo della presidenza della Bosnia-Erzegovina, Milorad Dodik, che minano l'accordo di pace di Dayton e quindi la sicurezza e la pace nell'intera regione; sottolinea che è tuttora necessario mantenere un'adeguata capacità di rafforzamento in prospettiva al fine di consentire una reazione rapida in caso di peggioramento della situazione sotto il profilo della sicurezza; prende atto del fatto che tale missione potrebbe essere rafforzata da canali sicuri di informazione e comunicazione verso le capitali degli Stati membri e dal miglioramento delle capacità di raccolta e analisi dell'intelligence da fonte aperta; insiste sull'importanza di proseguire con l'attività secondaria di sminamento e con la formazione collettiva delle forze armate della Bosnia-Erzegovina; esorta gli Stati membri ad adempiere ai loro impegni relativi alla costituzione di forza per Althea; attende con interesse la partecipazione dell'Ucraina alla missione Althea; riconosce l'importante cooperazione tra l'UE e la NATO nei Balcani occidentali, in particolare attraverso la missione EUFOR Althea, il cui quartier generale operativo è situato presso il Comando supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE) grazie all'accordo «Berlin Plus»;

20. prende atto con soddisfazione dei risultati della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia); approva la sua proroga per una durata di due anni; insiste sulla necessità di continuare la riflessione sugli impegni della PSDC nella regione; condanna fermamente l'occupazione illegale e la militarizzazione da parte della Russia delle regioni georgiane dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud in violazione del diritto internazionale, che rappresentano una grave minaccia per la regione del partenariato orientale e per l'intera Europa; rileva con preoccupazione il peggioramento della situazione sotto il profilo della sicurezza nei territori occupati della Georgia e le attività della Federazione russa destabilizzanti per la pace e la sicurezza nella regione del partenariato orientale; esorta l'UE a continuare a chiedere alla Russia di impegnarsi in modo costruttivo nelle discussioni internazionali di Ginevra e di rispettare i propri obblighi derivanti dall'accordo per il cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'UE, in particolare di ritirare tutte le sue forze militari dai territori occupati della Georgia e di consentire alla missione di monitoraggio dell'UE un accesso senza

Giovedì 17 febbraio 2022

restrizioni all'intero territorio della Georgia; denuncia le detenzioni illegali e i rapimenti di cittadini georgiani nonché l'aumento delle attività di frontierizzazione lungo la linea di confine amministrativa; manifesta preoccupazione per le campagne di disinformazione sulla missione EUMM Georgia e chiede di rafforzare le sue capacità di monitoraggio, analisi e comunicazione strategica; ribadisce il suo fermo sostegno ai paesi del partenariato orientale, con particolare riferimento alla loro indipendenza, sovranità e integrità territoriale all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti; incoraggia l'UE a rafforzare il suo impegno nella risoluzione pacifica dei conflitti in tutta la regione del partenariato orientale; ribadisce il suo invito all'UE di garantire che la sua bussola strategica rispecchi adeguatamente la dimensione di sicurezza dei paesi del partenariato orientale e prenda in considerazione il lancio di una serie di patti di sicurezza, vale a dire quadri per maggiori investimenti e assistenza per la cooperazione nell'ambito militare, della sicurezza, dell'intelligence e cibernetico, con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina quali paesi associati, al fine di rafforzarne la resilienza e la sicurezza;

21. prende atto del rafforzamento della missione consultiva dell'UE in Iraq (EUAM) con l'integrazione di un sostegno per l'attuazione della riforma del settore della sicurezza interna e l'attuazione delle strategie nazionali di lotta e prevenzione del terrorismo (compresa la lotta contro l'estremismo violento) e della criminalità organizzata, con specifico riferimento alla gestione delle frontiere nonché alla criminalità finanziaria, in particolare la corruzione, il riciclaggio e il traffico di beni del patrimonio culturale;

22. invita l'UE ad affrontare le costanti e crescenti minacce alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale e a contrastare il traffico di beni culturali, in particolare nelle zone di conflitto; osserva che in Iraq talune comunità sono state private del loro patrimonio culturale e delle loro radici storiche, il che le ha rese più vulnerabili alla radicalizzazione; ricorda che l'EUAM Iraq è l'unica missione o operazione della PSDC che include nel suo mandato un meccanismo di protezione del patrimonio culturale, al fine di fornire assistenza e formazione ai partner locali nell'affrontare le sfide riguardanti la sicurezza connesse alla conservazione e alla protezione del patrimonio culturale; invita il Consiglio e il SEAE a includere un meccanismo analogo in altre missioni e operazioni;

23. incoraggia il dispiegamento dei membri della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) a Tripoli, da cui svolgerà le sue attività; propone che tale missione, avviata con il sostegno delle autorità libiche per smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo nei settori della gestione delle frontiere, continui a valutare, nel quadro di una strategia regionale, le possibilità di sostegno allo sviluppo delle capacità di frontiera degli Stati del Sahel con la guida dell'UE, di concerto con le missioni della PSDC nel Sahel (in particolare EUCAP Sahel Niger); esprime preoccupazione per il destino dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi in Libia; invita le autorità e le milizie libiche a chiudere le strutture detentive per migranti;

24. accoglie con favore l'avvio dell'operazione della PSDC nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED IRINI e il suo rinnovo fino al 31 marzo 2023; insiste sul suo ruolo fondamentale nell'attuazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia conformemente alla risoluzione 2526 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; evidenzia che il rafforzamento delle capacità sta smantellando la tratta di esseri umani e il traffico di armi; deplora il fatto che nel 2020 EUNAVFOR MED IRINI abbia ricevuto numerosi rifiuti riguardanti le ispezioni, anche sulle imbarcazioni turche; chiede a tale proposito una comunicazione trasparente del SEAE; osserva che finora EUNAVFOR MED ha avuto a disposizione pochissime risorse, il che ha limitato in modo sostanziale le sue capacità; è preoccupato per il fatto che la NATO, attiva nell'area attraverso l'operazione Sea Guardian, non sta collaborando efficacemente mediante una maggiore coesione nella cooperazione e condividendo informazioni e risorse; insiste sull'importanza strategica di una comunicazione pubblica sulla missione e i suoi abordaggi di navi e approcci amichevoli e le sue ispezioni, compresi i rifiuti; sottolinea gli obblighi internazionali di ricerca e salvataggio delle persone in pericolo in mare nel pieno rispetto del diritto marittimo; chiede che l'UE svolga un ruolo significativo nel Mediterraneo, essendo diventata un attore in grado di garantire la stabilità della regione; plaude ai risultati della cellula di collegamento e di pianificazione dell'UE (EULPC), che offre le proprie competenze in materia di sicurezza, intelligence e pianificazione agli attori dell'UE a Bruxelles e a terra o in mare (delegazione dell'UE, EUBAM, EUNAVFOR MED) e alla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL);

25. deplora il ruolo destabilizzante generale della Turchia in molte aree di interesse nell'UE e nel suo vicinato, che minaccia la pace, la sicurezza e la stabilità regionali; è estremamente preoccupato per le attività illegali e le minacce di un'azione militare della Turchia nei confronti di Stati membri dell'UE, in particolare la Grecia e Cipro, nel Mediterraneo orientale, nonché per le sue attività illegali recentemente annunciate nelle zone marittime cipriote e greche, ed esprime una ferma condanna; prende atto degli sforzi per ridurre le tensioni, ma deplora le azioni provocatorie, le minacce di aggressione contro l'operazione MED IRINI da parte di imbarcazioni militari turche, in violazione del diritto internazionale e dei diritti sovrani degli Stati membri dell'UE; ribadisce che l'Unione è pronta a ricorrere a tutti gli strumenti e le opzioni

Giovedì 17 febbraio 2022

a sua disposizione, anche quelli di cui all'articolo 29 TUE e all'articolo 215 del TFUE, al fine di difendere i suoi interessi e quelli dei suoi Stati membri, nonché di mantenere la stabilità regionale;

26. elogia il lavoro della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina); prende atto della relazione di valutazione delle esigenze del SEAE per quanto riguarda il settore dell'istruzione militare professionale (PME) in Ucraina e accoglie con favore l'attività in atto volta a esaminare un possibile impegno dell'UE in Ucraina sulla base di tale relazione, integrando gli sforzi dell'Ucraina e dei suoi partner internazionali nella riforma dell'istruzione militare professionale nel paese;

27. invita a imprimere nuovo slancio alla dimensione civile della PSDC attraverso l'attuazione dei 22 impegni del patto sulla dimensione civile della PSDC; sottolinea che la bussola strategica deve fissare l'ambizione per il rinnovo del patto sulla dimensione civile della PSDC (patto 2.0) e che il patto 2.0 dovrebbe essere adottato tempestivamente; sostiene l'idea che la bussola debba delineare gli elementi fondamentali della dimensione civile della PSDC, compreso lo sviluppo delle capacità civili dopo il 2023; sostiene l'idea che le priorità strategiche della dimensione civile della PSDC debbano essere collegate al processo di revisione annuale del patto; sottolinea la necessità di un legame più forte tra la PSDC, la giustizia e gli affari interni e l'azione condotta dalla Commissione, se opportuno e con il dovuto rispetto per i diversi compiti e procedure di entrambe le politiche prescritti dal trattato, e gli altri attori competenti in materia di gestione delle crisi al fine di rafforzare il suo contributo alla risposta dell'Unione alle sfide riguardanti la sicurezza; invita l'UE a riflettere e a intervenire sulle attuali procedure per lo schieramento delle missioni, al fine di rendere il processo decisionale più rapido ed efficiente; ritiene che l'UE dovrebbe continuare la sua valutazione globale delle missioni civili EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia e EUAM RCA ed effettuare una revisione in termini di mandato, bilancio e risorse umane, assicurando che rispondano alle esigenze reali, al fine di promuovere la loro capacità operativa ed efficacia;

28. riconosce il contributo delle missioni e delle operazioni civili e militari della PSDC alla sicurezza e alla stabilità della pace, ma ne sottolinea le persistenti debolezze strutturali e la lunghezza dei processi decisionali; insiste sull'importanza di dotare le missioni militari di mandati più flessibili e più robusti adattati alla situazione sul campo; chiede modifiche alle strutture e procedure della PSDC affinché le missioni possano essere schierate in modo più rapido, flessibile e coerente; sottolinea la necessità urgente di un maggiore coordinamento tra le operazioni europee ad hoc esistenti e le missioni o le operazioni militari della PSDC, in particolare quando si tratta di affrontare una crisi urgente o di garantire l'accesso ad aree strategiche contestate; sottolinea che qualsiasi mandato futuro deve avere una chiara strategia di uscita globale associata a un elenco delle risorse necessarie a tal fine; sottolinea la necessità che tutte le missioni, in particolare le missioni militari, consentano alla popolazione locale di sviluppare le capacità entro un termine ragionevole, al fine di consentire un'uscita sostenibile;

29. sottolinea la necessità di una valutazione periodica, sistematica e trasparente di tutte le missioni e le operazioni della PSDC sulla base di criteri strategici e operativi pertinenti; invita il VP/AR ad avviare un processo di acquisizione degli insegnamenti per quanto riguarda le missioni, le operazioni e le azioni, passate e in corso, e a concentrarsi sulle circostanze politiche, istituzionali, ma anche socio-economiche che occorre rispettare affinché le azioni di sicurezza e di difesa sostengano efficacemente la costruzione di una pace duratura e il rafforzamento delle strutture di governance sostenibile e democratica; ritiene che sia necessario delegare al comando militare di quest'ultima maggiori responsabilità operative nella condotta e gestione delle missioni e operazioni; chiede, più in generale, che le strutture militari dell'UE siano coinvolte sistematicamente in tutte le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sull'impegno operativo delle forze armate europee e, in particolare, nei lavori del comitato di programma del FED;

30. esprime viva preoccupazione per la scarsa costituzione di forza delle operazioni e missioni ed esorta fermamente gli Stati membri a porvi rimedio il prima possibile; esorta l'UE e i suoi Stati membri a fornire alle missioni e alle operazioni della PSDC il personale, la formazione e le capacità necessari per l'espletamento dei loro mandati e affinché divengano più vigili e più resilienti in condizioni meno favorevoli; sottolinea a tale riguardo il progetto della PESCO sul centro operativo di risposta alle crisi che mira a migliorare il processo di costituzione di forza, attualmente all'esame; si rammarica nel contempo che finora solo sei Stati membri partecipino a tale progetto della PESCO; invita il Consiglio e la Commissione ad avvalersi pienamente dello strumento europeo per la pace e delle possibilità di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione di cui ai trattati, al fine di agevolare la costituzione di forza nonché gli spiegamenti militari; sostiene la partecipazione di Stati terzi alle operazioni e alle missioni della PSDC quando in linea con gli interessi e i valori europei; ritiene che tale partecipazione debba essere ampliata quando e dove opportuno;

31. rileva con preoccupazione l'aumento dei fenomeni di manipolazione dell'informazione, di disinformazione e relativi alle minacce ibride, derivanti principalmente dalla Russia e dalla Cina, ma anche da altri attori, che riguardano direttamente vari teatri di operazioni nonché missioni e operazioni della PSDC, destabilizzano intere regioni e delegittimano le missioni dell'UE all'estero; invita a strutturare con urgenza la risposta delle missioni e delle operazioni della PSDC in considerazione

Giovedì 17 febbraio 2022

di tali minacce; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di sforzi congiunti dell'UE, degli Stati membri e dei paesi partner, compresa la capacità di anticipare minacce ibride, attacchi informatici e il rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN); plaude alla creazione della riserva di capacità di risposta in caso di crisi nell'ambito degli incidenti CBRN; esorta il SEAE a fornire un sostegno concreto alle missioni e operazioni della PSDC attraverso una comunicazione strategica;

32. chiede il rafforzamento delle strutture di comando dell'Unione, in particolare lo Stato maggiore (EUMS) e la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC), che devono essere dotate quanto prima degli effettivi, dell'attrezzatura e dei mezzi necessari nonché essere in grado di scambiare in modo sicuro informazioni classificate, anche con gli Stati membri e le missioni o le operazioni; deplora, a tale riguardo, il rinvio del passaggio in fase 2 della MPCC e chiede agli Stati membri di adempiere pienamente ai loro impegni per consentirlo; sottolinea l'importanza di rendere la MPCC un'autentica struttura di comando e controllo (quartier generale) a pieno titolo nel più breve tempo possibile, in grado di assicurare una funzione prospettica e di previsione strategica, di dirigere le operazioni e le missioni europee con la reattività e la flessibilità richieste dal contesto strategico e di rafforzare l'autonomia strategica operativa degli europei;

33. evidenzia che la partecipazione delle donne alle missioni PSDC contribuisce all'efficacia di tali missioni e accresce la credibilità dell'UE quale promotore della parità di diritti per donne e uomini in tutto il mondo; chiede un'attuazione più sistematica della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e della risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui giovani, la pace e la sicurezza; chiede un'integrazione significativa della dimensione di genere nella formulazione della PSDC, in particolare mediante un miglior equilibrio di genere tra il personale e la direzione delle missioni e delle operazioni PSDC, nonché formazioni specifiche per il personale distaccato; invita ad attuare misure volte a garantire un ambiente di lavoro privo di molestie sessuali e di genere; ribadisce il suo invito affinché nei nuovi strumenti della PSDC, tra cui il Fondo europeo per la difesa (FED) e lo strumento europeo per la pace, sia inclusa l'analisi di genere; accoglie con favore il fatto che tutte le missioni civili PSDC abbiano ora nominato un consigliere per le questioni di genere e invita le missioni militari PSDC a fare altrettanto; incoraggia gli Stati membri dell'UE a presentare candidati donne per gli attuali posti vacanti; si rammarica che il numero delle donne che operano nell'ambito delle missioni della PSDC e in particolare delle operazioni militari rimanga estremamente modesto; esorta il SEAE a promuovere la necessità di un obiettivo concreto per aumentare il numero delle donne partecipanti alle missioni e alle operazioni di gestione delle crisi dell'UE; esorta gli Stati membri a valutare modalità per rafforzare le politiche di assunzione e mantenimento del personale e promuovere la partecipazione delle donne alle missioni di consolidamento e mantenimento della pace; sottolinea la necessità di includere una nuova linea di bilancio dell'UE volta a finanziare la posizione di consigliere per le questioni di genere nell'ambito delle missioni militari PSDC;

34. attende la comunicazione congiunta su un approccio strategico per sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti, annunciata nella lettera d'intenti del discorso sullo stato dell'Unione 2020, quale revisione tempestiva del concetto UE 2006 per il sostegno al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento (DDR); sottolinea l'importanza delle riforme del settore della sicurezza (SSR) in quanto priorità in particolare per le missioni della PSDC; invita pertanto la Commissione e il SEAE ad ampliare la prossima comunicazione congiunta su un approccio strategico per sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti per la SSR e lo sviluppo delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) al fine di conseguire un approccio dell'Unione coerente, omogeneo e profondamente rinnovato a favore dell'assistenza alla sicurezza per i paesi terzi; chiede la coerenza tra gli strumenti della PSDC e gli aiuti allo sviluppo dell'UE;

Anticipare e gestire le crisi

35. accoglie con favore la capacità di cooperazione degli eserciti europei al servizio dei cittadini nella lotta contro la pandemia nel 2020; è del parere che il prezioso contributo delle forze armate durante la pandemia di COVID-19 abbia dimostrato l'importanza dell'utilizzo dei mezzi e delle capacità militari degli Stati membri a sostegno del meccanismo di protezione civile dell'Unione; incoraggia l'Unione e gli Stati membri a prevedere in modo rigoroso e a utilizzare appieno le precise modalità di attuazione dell'articolo 44 TUE, affinché l'Unione possa reagire in modo rapido, efficace e con la necessaria flessibilità alle crisi di sicurezza con una forte dimensione europea collettiva, anche consentendo a un'operazione ad hoc già condotta da un gruppo di Stati membri di disporre successivamente di un mandato UE *ex post*; accoglie con favore il ruolo positivo della condivisione e del coordinamento delle forze armate aeree durante la pandemia di COVID-19, in particolar modo in materia di trasferimenti sanitari e di consegne di materiale tra vari Stati membri, nonché le sinergie create con le infrastrutture e le risorse degli alleati della NATO per quanto riguarda i ponti aerei e il trasporto di attrezzature essenziali; plaude, in particolare, al ruolo del comando europeo di trasporto aereo nell'evacuazione, nel trasferimento dei malati e nella consegna di forniture mediche durante la pandemia; incoraggia, in generale, l'impiego della mobilità aerea militare, compresi il trasporto, il rifornimento in volo e l'evacuazione aeromedica in Europa, che garantisce l'efficacia e l'efficienza degli sforzi del trasporto aereo militare in Europa; invita, a tale riguardo, gli Stati membri a considerare lo

Giovedì 17 febbraio 2022

sviluppo congiunto di tale materiale di difesa strategica e incoraggia la creazione di un'unità militare di emergenza dell'UE, volta ad agevolare l'uso transfrontaliero delle capacità logistiche militari per far fronte alle emergenze, al fine di consentire di aumentare il coordinamento, la sinergia e la solidarietà, sotto forma di assistenza alle operazioni di sostegno civile;

36. appoggia l'ambizione di creare una «forza di intervento rapido» sostenuta dal VP/AR, che dovrebbe includere una brigata terrestre multinazionale di circa 5 000 truppe e componenti di forze aeree, marittime e speciali che possano essere mobilitate in un contesto di emergenza riguardante la sicurezza; ricorda che oggi all'UE mancano il know-how e le capacità terrestri, marittime e aeree necessarie a condurre operazioni di primo ingresso al fine di ristabilire la sicurezza in un teatro di operazioni; ritiene realistico e necessario, in primo luogo, che gli Stati membri trovino un accordo, nel quadro della bussola strategica, in merito alle circostanze che renderebbero necessaria la mobilitazione di una forza di questo tipo e riguardo a uno o più scenari operativi, anche in tempi particolarmente brevi; sottolinea, tuttavia, che i gruppi tattici dell'UE non sono mai stati dispiegati in oltre 15 anni di esistenza, in particolare a causa dell'assenza di consenso politico tra gli Stati membri e della complessità dell'attuazione e dei finanziamenti, nonostante la possibilità di dispiegarli in diverse occasioni; ricorda la necessità di renderli operativi svolgendo periodicamente esercitazioni sul campo; deplora la mancanza di impegno degli Stati membri in tali gruppi tattici sia in termini politici che pratici; deplora il fatto che solo un gruppo tattico, guidato dall'Italia, sia stato operativo nel 2021; esprime preoccupazione per la debolezza della programmazione strategica per il 2022 e il 2023 e ne chiede la revisione; esorta gli Stati membri a rafforzare il loro impegno a favore delle capacità militari dell'UE; afferma che il concetto di una forza di spiegamento rapido deve fornire un valore aggiunto rispetto ai gruppi tattici dell'UE; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a valutare, indagare e sviluppare in modo approfondito opzioni per la creazione di una forza permanente di stanza, che effettui addestramenti comuni; ritiene che la nuova «forza di intervento rapido» debba essere il risultato dell'ambiziosa riforma dei gruppi tattici o debba sostituirli completamente, al fine di evitare ulteriori duplicazioni di capacità nell'ambito della PSDC dell'UE; condivide il livello di ambizione stabilito dal VP/AR in materia di robustezza degli strumenti militari dell'UE, in particolare di quelli ad hoc; invita il Consiglio e il SEAE a esaminare come organizzare al meglio lo schieramento dei gruppi tattici dell'UE o di una nuova «forza di intervento rapido», l'attuazione dell'articolo 44 TUE e la componente operativa non ancora sfruttata della PESCO; auspica che l'articolazione di tali elementi consenta all'UE e ai suoi Stati membri di rispondere in maniera rapida ed efficace alle crisi nel suo vicinato, mediante mezzi militari, e di condurre le missioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, TUE, note anche come i compiti di Petersberg;

37. insiste sull'importanza di informazioni di intelligence precise e fornite in tempo utile per supportare il processo decisionale, garantire la sicurezza delle missioni e operazioni e contrastare meglio le campagne realizzate per influenzare e disinformare i destinatari; invita il SEAE ad attuare una capacità di intelligence riguardante i teatri delle operazioni, mediante la creazione di cellule di intelligence in tutte le missioni e operazioni della PSDC, che alimentino in tempo reale il Centro UE di situazione e di intelligence (EU INTCEN), l'EUMS e la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) per accompagnare l'adozione di decisioni; sottolinea, più in generale, che il lavoro del Centro UE di situazione e di intelligence (EU INTCEN) e della Direzione «Intelligence» (EUMS INT) dipende dalla volontà degli Stati membri di condividere le informazioni e chiede di incrementare le risorse finanziarie e tecniche dell'EU INTCEN; concorda con l'analisi della Presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2021 secondo cui l'UE deve migliorare la cooperazione in materia di intelligence; insiste sull'importanza della conoscenza situazionale e del coordinamento tra i servizi nazionali di intelligence e accoglie con favore l'invito della Presidente della Commissione a istituire un Centro comune di conoscenza situazionale dell'UE, ossia uno strumento fondamentale per migliorare la previsione strategica e l'autonomia strategica dell'UE;

38. accoglie con favore l'istituzione dell'EPF nel 2020; ricorda che l'EPF potrà offrire all'Unione la capacità di rispondere in modo più rapido ed efficace alle sfide esistenti in fatto di sicurezza, motivo per cui ne chiede la rapida attuazione sotto il profilo operativo; insiste sulla consegna di attrezzature, comprese quelle letali laddove sia pertinente e necessario, e sulla formazione necessarie nei teatri delle operazioni, tenendo conto della natura equilibrata dal punto di vista geografico dello strumento, nel pieno rispetto degli otto criteri della posizione comune 944, dei diritti umani e del diritto umanitario e prevedendo valutazioni *ex ante* approfondite dei rischi, il monitoraggio permanente tramite il livello dell'UE riguardo alla fornitura di tecnologie militari ad attori di paesi terzi ed efficaci disposizioni in materia di trasparenza; sottolinea che il SEAE deve monitorare attentamente e garantire la tracciabilità e il corretto utilizzo del materiale consegnato ai nostri partner nell'ambito dell'EPF, tenendo conto del suo approccio a 360 gradi; rileva che l'EPF non riguarda unicamente la fornitura di attrezzature ai partner, ma funge anche da opzione di finanziamento per i costi comuni delle operazioni militari all'interno della PSDC che dovrebbe essere utilizzata nella misura necessaria; si impegna a prestare attenzione alla coerenza

Giovedì 17 febbraio 2022

e alla complementarità tra le missioni e le operazioni della PSDC, lo strumento finanziario dell'Unione NDICI e l'EPF; ribadisce la sua richiesta di istituire, in seno al SEAE, una nuova divisione amministrativa per gestire tale nuovo strumento; sottolinea la necessità di utilizzare la bussola strategica per sviluppare una chiara visione sul modo in cui gli Stati membri vogliono utilizzare l'EPF nel breve, medio e lungo termine;

39. accoglie con favore la tabella di marcia sui cambiamenti climatici e la difesa del SEAE del novembre 2020, che comprende azioni concrete volte ad affrontare il nesso sempre più rilevante tra clima e sicurezza; sottolinea che la frequenza sempre maggiore di catastrofi naturali, pandemie globali o catastrofi provocate dall'uomo, come le minacce informatiche e ibride, si aggiungono alle sfide esistenti in materia di sicurezza e richiedono quindi risorse supplementari; incoraggia l'Unione e i suoi Stati membri a sviluppare le loro capacità per affrontare queste nuove sfide; sottolinea che affrontare queste nuove sfide riguardanti la sicurezza non dovrebbe deviare le risorse dalle capacità in materia di difesa e sicurezza tradizionali e convenzionali;

40. considera la strumentalizzazione dei flussi migratori attraverso la frontiera esterna orientale dell'UE, associata a una campagna di disinformazione, una guerra ibrida combinata volta a intimidire e destabilizzare l'UE; invita l'Unione a sviluppare una legislazione pertinente che fornisca le garanzie necessarie per reagire e rispondere efficacemente alla strumentalizzazione della migrazione a fini politici da parte di paesi terzi, per garantire una protezione efficace della frontiera esterna dell'UE, dei diritti umani e della dignità umana, nonché ad adottare misure per prevenire gli attraversamenti irregolari; ribadisce la sua solidarietà alla Lettonia, alla Lituania e alla Polonia di fronte alla strumentalizzazione della migrazione da parte del regime di Lukashenko per destabilizzare l'UE;

Un'Unione più resiliente: garantire l'accesso agli spazi strategici contestati, rafforzare l'assistenza reciproca e la sicurezza tra Stati membri

Difendere la libertà di circolazione in mare

41. ricorda che, dinanzi alle attuali tensioni geopolitiche nel settore marittimo, l'Unione deve difendere i valori e i principi universali, la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), il multilateralismo e la cooperazione internazionale e proteggere i propri interessi garantendo la libertà di navigazione, la sicurezza delle linee di comunicazione marittime e le infrastrutture offshore; ricorda che gli interessi marittimi dell'Unione sono strettamente legati al benessere, alla prosperità e alla sicurezza dei suoi cittadini e che circa il 90 % del commercio esterno e il 40 % del commercio interno dell'Unione si svolgono via mare; sottolinea le competenze e il potere, in particolare normativo, dell'Unione europea in materia di resilienza;

42. ribadisce la necessità di consolidare il ruolo dell'Unione come attore che assicura sicurezza marittima internazionale; invita l'Unione a fare affidamento sulle sue operazioni navali della PSDC e a svilupparle al fine di disporre di una solida base per continuare lo sviluppo di un impegno operativo più permanente su scala internazionale; invita a esaminare la possibilità di organizzare periodicamente esercitazioni navali che dovrebbero combinare, ove possibile, mezzi con e senza equipaggio al fine di rafforzare l'interoperabilità; ritiene molto importante per l'Unione mantenere un ambiente stabile e sicuro nei mari che la circondano; osserva con preoccupazione che la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) ha riconosciuto che le capacità di comando e di controllo marittimi, di intelligence, di vigilanza e di riconoscimento rappresentano carenze significative; plaude ai sei progetti della PESCO incentrati sullo sviluppo delle capacità marittime nonché ai programmi di sviluppo delle capacità navali comuni; sottolinea la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e la NATO al fine di adottare un approccio comune efficace nei confronti delle minacce alla sicurezza marittima quali la criminalità transfrontaliera e organizzata, comprese le reti della criminalità organizzata coinvolte nella tratta di esseri umani, nel traffico di armi e di droga, nel contrabbando e nella pesca illegale;

43. accoglie con favore, in tale contesto, il varo del concetto di presenza marittima coordinata e di un progetto pilota nel Golfo di Guinea; chiede che tale concetto, sulla base dell'analisi delle esigenze, compresa la possibilità di contribuire all'allentamento delle tensioni regionali, sia esteso ad altre aree di interesse, in particolare nella regione indopacifica, al fine di garantire e salvaguardare la posizione internazionale e i valori dell'Europa; chiede che tale concetto e le relative missioni in corso siano valutate e discusse in Parlamento; chiede altresì alla Commissione di prestare particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e di difesa nel prossimo aggiornamento della sua comunicazione sulla governance internazionale degli oceani, previsto per il 2022; invita gli Stati membri marittimi a rafforzare le proprie capacità navali militari per affrontare le minacce sia asimmetriche che convenzionali alla sicurezza marittima, alla libertà di navigazione e all'economia blu dell'UE; invita l'Unione europea ad aggiornare la sua strategia in materia di sicurezza marittima entro il 2022; accoglie con favore il lancio, all'inizio del 2020, della missione europea per la sensibilizzazione marittima nello stretto di Hormuz (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz — EMASOH) e ne sostiene il duplice obiettivo di garantire un ambiente di

Giovedì 17 febbraio 2022

navigazione sicuro e allentare le attuali tensioni regionali; accoglie con favore la revisione strategica «globale e coordinata» di EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia ed EUCAP Somalia, che estende dette missioni fino a comprendere tutti gli aspetti della sicurezza;

Resistere alle minacce ibride

44. condanna gli atti malevoli perpetrati contro alcuni Stati membri, come gli attacchi ibridi di strumentalizzazione della migrazione; invita l'Unione e gli Stati membri a migliorare le loro capacità di identificare le minacce ibride; insiste sul fatto che l'Unione e gli Stati membri devono reagire con decisione e in modo coordinato a qualsiasi nuova attività informatica malevola, illegale e destabilizzante avvalendosi appieno degli strumenti a disposizione dell'UE e in coordinamento con i suoi partner; invita gli Stati membri a migliorare le loro capacità nazionali di ciberdifesa; invita l'Unione a lavorare alla creazione di uno strumento giuridico di risposta alle minacce ibride e a dotarsi di una capacità informatica globale che includa la messa in sicurezza delle reti, delle comunicazioni e della condivisione di informazioni, le attività di formazione ed esercitazione, anche attraverso progetti PESCO e l'utilizzo corretto del pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE; chiede una revisione urgente del quadro politico di ciberdifesa affinché l'Unione e i suoi Stati membri aumentino la loro capacità di prevenzione, attribuzione, dissuasione e risposta, rafforzandone la posizione, la consapevolezza della situazione, gli strumenti e le procedure; sottolinea la necessità che tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione cooperino a tutti i livelli per sviluppare una strategia in materia di ciber sicurezza, il cui obiettivo principale dovrebbe essere l'ulteriore rafforzamento della resilienza e lo sviluppo di una cooperazione e di solide capacità informatiche civili e militari comuni, ma anche il miglioramento di quelle nazionali, al fine di rispondere a sfide persistenti in materia di sicurezza; accoglie pertanto con favore l'annuncio fatto nel discorso annuale sullo stato dell'Unione europea del 2021 su una politica europea di ciberdifesa; accoglie con favore la maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel settore della ciberdifesa nel quadro della PESCO, anche attraverso i gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici; ricorda che l'efficace attuazione delle missioni e operazioni dell'UE dipende sempre più da un accesso ininterrotto a un ciberspazio sicuro e richiede pertanto capacità operative informatiche solide e resilienti, nonché risposte adeguate agli attacchi contro le installazioni, le missioni e le operazioni militari; riconosce che, in una certa misura, la ciberdifesa è più efficace se contempla anche una serie di mezzi e misure offensivi, a condizione che il loro utilizzo sia conforme al diritto internazionale; manifesta preoccupazione per la dipendenza dell'Unione e dei suoi Stati membri dagli strumenti stranieri per garantire la loro ciber sicurezza; sottolinea la necessità di promuovere una cultura della ciber sicurezza all'interno degli enti pubblici e privati europei, anche attraverso l'introduzione di corsi e programmi di studio dedicati; prende atto dell'importante lavoro di formazione svolto dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) in materia di ciberdifesa e accoglie con favore, a tale proposito, l'istituzione della piattaforma informatica in materia di istruzione, formazione, valutazione ed esercitazioni (Education, Training, Evaluation and Exercise — ETEE); sottolinea che l'AESD dovrebbe beneficiare di finanziamenti strutturali dell'Unione al fine di poter incrementare il proprio contributo al rafforzamento delle competenze di ciberdifesa dell'UE, in particolare vista la maggiore necessità di esperti informatici di alto livello; riconosce la crescente importanza delle capacità di intelligence informatica ed automatizzata; sottolinea che queste ultime costituiscono minacce per tutti gli Stati membri e per le istituzioni dell'UE; esorta tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a continuare a migliorare le loro tecnologie informatiche e automatizzate e incoraggia ulteriormente la cooperazione su questi progressi tecnologici; raccomanda la valutazione di possibili opzioni per promuovere lo sviluppo delle capacità informatiche dei nostri partner come l'estensione del mandato delle missioni di addestramento dell'UE affinché includano anche questioni di ciberdifesa o l'avvio di missioni informatiche civili; accoglie con favore l'imposizione di sanzioni contro gli autori di attacchi informatici russi, cinesi e nordcoreani, tra cui WannaCry, NotPetya e Operation Cloud Hopper;

45. invita il SEAE a creare un pacchetto di strumenti dell'UE, in linea con il piano d'azione per la democrazia europea, inteso non solo a concentrarsi sul miglioramento della capacità di resilienza degli Stati membri e delle parti interessate alla disinformazione, ma anche a stabilire requisiti obbligatori per le piattaforme sociali e a consentire ai cittadini di prendere decisioni informate, nonché a migliorare la capacità dell'UE di rafforzare la lotta alla disinformazione e ai comportamenti malevoli deliberati, al fine di individuarli, attribuirli, scoraggiarli, contrastarli e sanzionarli;

46. insiste, in considerazione dell'evoluzione di tale minaccia e del necessario adeguamento delle nostre istituzioni, affinché siano messe in atto misure nelle istituzioni europee, compreso il Parlamento, al fine di consolidare le proprie capacità interne; ribadisce l'importanza del coordinamento interistituzionale messo in atto dalla squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-EU); esorta le istituzioni europee, in particolare la Commissione, a mettere a disposizione le risorse umane necessarie per rafforzare il CERT-EU; esorta a tale riguardo il VP/AR e/o gli Stati membri ad aumentare le risorse umane e finanziarie al fine di rafforzare la capacità dell'UE di difendersi dagli attacchi informatici;

47. incoraggia il rafforzamento dell'assistenza operativa reciproca tra Stati membri; sottolinea l'importanza di realizzare esercitazioni aggiuntive basate su scenari di gestione delle crisi; esorta gli Stati membri a raggiungere, al completamento della bussola strategica, un'ambiziosa intesa comune sugli articoli 42, paragrafo 7, TUE, e 222 TFUE, ivi compresa la loro attivazione in un ipotetico scenario di attacco informatico; sottolinea, al riguardo, che le condizioni per l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e le modalità dell'assistenza richiesta non sono mai state definite in modo chiaro e chiede un'attuazione più operativa di tale strumento;

Giovedì 17 febbraio 2022

Preservare la sovranità nello spazio e aerea dell'Unione

48. invita l'Unione a dotarsi di una strategia spaziale di difesa al fine di preservare sempre un accesso autonomo e ininterrotto dell'UE e dei suoi Stati membri alle risorse spaziali; insiste sulla necessità di promuovere la nascita di una cultura strategica europea di sicurezza e di difesa comune dello spazio, al fine di ridurre le dipendenze strategiche e migliorare la governance operativa dei programmi spaziali europei, con la finalità ultima di ottenere l'autonomia strategica in tutti gli altri settori; sostiene iniziative volte a rafforzare la politica spaziale dell'UE, compreso il nuovo ambizioso programma spaziale dell'UE, che deve cercare di proteggere le risorse spaziali europee attuali e passate; incoraggia l'Unione a rafforzare la conoscenza della situazione e il sostegno in materia di intelligence geospaziale, rafforzando le sue competenze attraverso il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) e quelle degli Stati membri, al fine di garantire il collegamento tra la PSDC e il programma spaziale dell'UE attraverso Galileo, in particolare il PRS e Copernicus, a sfruttare le opportunità di investimento (in particolare offerte da Orizzonte Europa e dal FED) e a valutare altre possibili sinergie tra lo spazio e la difesa (comprese le capacità); insiste sull'importanza, per l'Unione, di disporre di un accesso autonomo allo spazio e di propri lanciatori; insiste sul fatto che l'Unione dovrebbe mostrare la direzione da seguire per un rafforzamento del diritto internazionale dello spazio, settore sempre più contestato; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere attivamente iniziative internazionali sul disarmo dello spazio;

49. mette in guardia dal fatto che lo spazio extra-atmosferico ha il potenziale per trasformarsi rapidamente in un'arena militare se non vengono predisposti i giusti strumenti giuridici internazionali; insiste sul fatto che l'Unione dovrebbe mostrare la direzione da seguire per un rafforzamento del diritto internazionale dello spazio, settore sempre più contestato, adoperarsi per prevenire la militarizzazione dello spazio lavorando verso uno strumento giuridico internazionale completo, e promuovere alleanze, la cooperazione internazionale e soluzioni multilaterali a tal riguardo;

50. accoglie con favore la proposta di un nuovo progetto europeo volto a promuovere una connettività sicura, compresi i satelliti quantistici; chiede il rapido completamento di tale progetto, al fine di migliorare il livello di sicurezza delle telecomunicazioni nell'Unione; sottolinea il rischio crescente di attacchi informatici e fisici ai satelliti europei e degli Stati membri; insiste sulla necessità di prevenire tali attacchi e di predisporre meccanismi difensivi;

51. manifesta preoccupazione per il continuo aumento dei detriti spaziali, soprattutto a bassa orbita, che mette a rischio le nostre capacità satellitari, e per l'aumento del numero di microsatelliti; sottolinea che le nuove mega costellazioni di satelliti aumentano ulteriormente il rischio di collisione; plaude ai lavori in corso per lo sviluppo di una politica europea per la gestione del traffico spaziale e invita a intensificare i negoziati per giungere a risposte internazionali; ritiene che uno dei risultati concreti di tale politica dovrebbe portare a un miglioramento delle capacità di monitoraggio dei detriti spaziali; suggerisce di incaricare il SATCEN di analizzare e fornire una relazione sulla sicurezza e/o le vulnerabilità dei satelliti dell'UE e degli Stati membri ai detriti spaziali, agli attacchi informatici e all'attacco missilistico diretto;

52. prende atto dell'importante lavoro svolto dall'EU SATCEN; deplora che il finanziamento delle missioni del SATCEN non possa beneficiare della programmazione a lungo termine del bilancio dell'Unione europea e sottolinea che l'EU SATCEN dovrebbe beneficiare dei finanziamenti strutturali dell'Unione per poter mantenere i propri contributi alle azioni dell'Unione, in particolare al fine di fornire immagini satellitari ad alta risoluzione a sostegno delle missioni e operazioni PSDC; ritiene che le esigenze di sviluppo tecnologico del SATCEN debbano essere prese in considerazione nel programma di lavoro del FED; suggerisce di creare una comunità di analisi dei dati geospaziali nell'ambito della PESCO; ritiene che il SATCEN debba svolgere un ruolo importante in tale contesto; propone al Parlamento di firmare un accordo con il SATCEN che gli consenta di accedere ai servizi di immagini e di analisi del centro utili per le sue informazioni e per la sua presa di posizione e di decisione, nel pieno rispetto delle procedure di riservatezza e di sicurezza del SATCEN;

53. insiste sul rispetto della libertà di circolazione aerea; invita l'Unione a proteggersi da qualsiasi minaccia nei confronti dell'aviazione civile o in caso di mancato rispetto del suo spazio aereo e a difendere la sicurezza aerea internazionale, in cooperazione con la missione di gestione degli spazi aerei della NATO e con i partner dell'UE; chiede al VP/AR di avviare i lavori di valutazione dell'opportunità di estendere il concetto di presenza marittima coordinata all'ambiente aereo;

Proteggere le infrastrutture strategiche

54. pone l'accento sulle nuove sfide che l'Europa deve affrontare, tra cui la coercizione economica, le campagne di disinformazione, l'interferenza elettorale e il furto di proprietà intellettuale; osserva che finora tali minacce non hanno fatto scattare l'applicazione dell'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico o dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE, ma che è opportuno dare loro una risposta collettiva; chiede un maggiore coordinamento europeo per valutare, analizzare e prevenire ulteriori attacchi ibridi da parte di taluni attori internazionali; invita a rendere operativi gli strumenti dell'Unione

Giovedì 17 febbraio 2022

esistenti, affinché contribuiscano maggiormente alla prevenzione e al contrasto delle minacce ibride nonché alla protezione delle infrastrutture critiche e al funzionamento delle nostre istituzioni democratiche, nonché alla sicurezza delle nostre catene di approvvigionamento, valutando nel contempo le strutture attuali e una nuova possibilità di attuare contromisure collettive nel contesto di un più ampio pacchetto di strumenti ibridi; sottolinea l'urgente necessità che le istituzioni, le agenzie e gli altri organismi europei sviluppino le loro capacità di comunicazione strategica, si dotino di sistemi di comunicazione sicuri e di una capacità di reazione rapida agli attacchi e aumentino notevolmente la loro resilienza;

55. invita l'Unione a mettere in atto gli insegnamenti tratti dalle esercitazioni basate su scenari previsti dall'articolo 42, paragrafo 7, TUE nonché a elaborare un'analisi flessibile e non vincolante per la sua attivazione, al fine di rafforzare l'assistenza reciproca e la solidarietà tra gli Stati membri;

56. sottolinea che i cavi in fibra ottica sono la spina dorsale delle nostre economie digitali in Internet a livello mondiale, attraverso la quale transita il 97 % di tutto il traffico Internet; sottolinea che, sebbene questi cavi siano un elemento centrale e indispensabile dell'infrastruttura critica dell'UE e rivestano quindi una grande importanza geopolitica, sono stati recentemente oggetto di operazioni di sabotaggio o spionaggio straniero; ritiene che l'UE dovrebbe dare la priorità alla sicurezza e alla protezione di questi cavi; invita l'Unione europea ad adottare un programma di sicurezza dell'UE per i cavi in fibra ottica, che comprenda la ricerca, il coordinamento, lo sviluppo di politiche, la segnalazione degli incidenti, le indagini, il monitoraggio e la formazione della guardia costiera; sottolinea che le nostre economie moderne in generale, ma anche le industrie della difesa e della sicurezza in particolare, dipendono fortemente dai semiconduttori; accoglie con favore, a tale riguardo, l'annuncio della Presidente della Commissione europea in merito alla volontà di affrontare la carenza di semiconduttori attraverso il potenziamento della ricerca, della progettazione e della produzione nell'UE attraverso una legge europea sui semiconduttori; sottolinea con forza, in tale contesto, il ruolo dell'industria europea della difesa e della sicurezza nell'UE, in quanto fornisce i mezzi per garantire la sicurezza dei cittadini europei nonché lo sviluppo economico sostenibile dell'Unione; accoglie con favore gli sforzi dell'UE in queste direzioni e la creazione dell'alleanza europea per le materie prime (ERMA);

Sviluppare le capacità civili e militari, migliorare i processi e lo sviluppo e garantirne la coerenza

57. rileva che la pandemia ha messo in evidenza le nostre vulnerabilità e debolezze e le sfide in atto; rileva che l'UE non disponeva di tutte le capacità e abilità necessarie per garantire l'evacuazione sicura e coordinata dei suoi cittadini dall'Afghanistan durante la caotica evacuazione militare dall'aeroporto internazionale di Kabul; chiede pertanto una valutazione approfondita; chiede la volontà politica di agire anche durante le emergenze e le crisi in modo rapido, efficace e chiaro, nonché la riduzione delle dipendenze strategiche dell'Europa, anche quando incidono sulla sua capacità di azione militare; ricorda l'obiettivo di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione europea affinché possa essere un partner strategico credibile, esigente e in grado di difendere i propri interessi e valori; plaude, al riguardo, al lavoro e alle iniziative della Commissione europea e alle attività del SEAE;

58. accoglie con favore i progressi compiuti per consentire lo sviluppo di nuove capacità militari europee nel quadro del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) rafforzando la base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB), che è fondamentale per il raggiungimento dell'autonomia strategica; sottolinea l'importanza di un'EDTIB solida, competitiva e innovativa, assieme all'emergere di un mercato delle attrezzature per la difesa dell'UE che rispetti pienamente le regole del mercato interno e la posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi; invita la Commissione a trarre da questi strumenti insegnamenti concreti per il FED, con l'obiettivo di conseguire risultati operativi; si compiace dell'adozione del regolamento sul FED e delle norme chiare ivi contenute; ricorda la natura altamente sensibile e strategica, sia per la competitività industriale che per l'autonomia strategica dell'UE, della ricerca nel settore della difesa; ritiene che, per preservare la competitività dell'EDTIB, sia necessario sostenere l'accesso delle sue imprese ai finanziamenti bancari e non bancari; sottolinea che la produzione per la difesa è in gran parte a duplice uso e serve al settore civile; invita la Commissione a garantire che il marchio di qualità ecologica dell'UE, pur incoraggiando l'industria a essere più rispettosa dell'ambiente, preservi la competitività dell'industria europea della difesa, soprattutto perché svolge un ruolo importante per l'autonomia strategica dell'UE;

59. incoraggia l'instaurazione di una governance efficiente tra la Commissione e gli Stati membri basata sulla gestione dei progetti a livello sia statale che industriale; raccomanda alla Commissione di valutare possibili opzioni per alleviare l'onere burocratico al fine di facilitare la partecipazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), ai progetti del FED; incoraggia le iniziative come l'EDIDP, la PESCO e il FED a facilitare il coinvolgimento delle PMI

Giovedì 17 febbraio 2022

incrementando gli sforzi che sostengono l'incubazione di imprese e gli investimenti di capitale; raccomanda di istituire un meccanismo comune per la verifica sul campo delle capacità sviluppate nel quadro dell'EDIDP e del FED al fine di facilitare l'integrazione di tali capacità negli eserciti nazionali; accoglie con favore le disposizioni di cui alla direttiva sugli appalti pubblici della difesa (direttiva 2009/81/CE) volte a promuovere gli appalti cooperativi in materia di difesa ed esorta gli Stati membri a sfruttare appieno gli sforzi di sviluppo intrapresi nell'ambito del FED e garantire il raggiungimento di un livello adeguato di economie di scala;

60. impone alla Commissione di proseguire nei suoi sforzi per contrastare la frammentazione del mercato interno dell'UE dei prodotti per la difesa, che porta ancora a duplicazioni inutili e alla moltiplicazione delle inefficienze nella spesa per la difesa da parte degli Stati membri;

61. deplora la riduzione degli importi assegnati al FED e alla mobilità militare nel contesto del QFP, che rende ancora più necessaria la coerenza tra le iniziative di difesa dell'Unione (PESCO, CARD, FED e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE)); sottolinea a tale proposito il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa (AED); ricorda le conclusioni della prima CARD e, in particolare, l'importanza di migliorare la coerenza tra le iniziative europee di prioritizzazione delle capacità e i processi di pianificazione nazionale, in particolare nel lungo termine al fine di soddisfare realmente le esigenze delle forze armate; invita il Consiglio e la Commissione a integrare ulteriormente le raccomandazioni della CARD nei futuri programmi di lavoro del FED e nei progetti della PESCO al fine di migliorare la coerenza tra questi strumenti; ricorda, a tal riguardo, la responsabilità ultima degli Stati membri di conseguire l'obiettivo della coerenza del panorama delle capacità europee, in particolare nei settori individuati dalla relazione CARD; ricorda, inoltre, l'importanza dell'impegno degli Stati membri, assunto in quadri diversi, a mantenere un ritmo di investimenti nella difesa sostenuto e a sfruttare le opportunità del FED per stimolare nuovi investimenti; sottolinea che l'adeguatezza dei livelli di risorse finanziarie, personale e mezzi è essenziale per garantire che l'Unione abbia la forza e la capacità di promuovere la pace e la sicurezza all'interno delle sue frontiere e nel mondo; chiede un aumento del bilancio per il FED dopo il 2027;

62. prende atto dell'istituzione del Fondo per l'innovazione della NATO dedicato alle tecnologie emergenti e dirompenti, firmato da 16 Stati membri dell'UE e dal Regno Unito; sottolinea che tale fondo affronta temi previsti anche nell'ambito del FED e invita pertanto tutti gli Stati membri dell'UE partecipanti a garantire la complementarità con il FED al fine di evitare inutili duplicazioni; sottolinea in tale contesto la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di sicurezza e difesa;

63. invita gli Stati membri dell'UE che sono alleati della NATO a impegnarsi per garantire che i loro bilanci nazionali per la difesa corrispondano ad almeno il 2 % dei rispettivi PIL;

64. sottolinea che la PESCO e il FED sono innanzitutto strumenti al servizio dell'Unione e degli Stati membri; sottolinea che la PESCO e il FED devono permettere di rafforzare la cooperazione in materia di difesa tra Stati membri con un valore aggiunto europeo; ricorda quindi gli obiettivi di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, aumentare l'operatività delle forze europee e l'interoperabilità dei sistemi di difesa, ridurre la frammentazione del panorama delle capacità e del mercato europeo della difesa di queste iniziative, sostenere la competitività dell'EDTIB, rafforzare l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica, migliorare la capacità operativa e ridurre la frammentazione del mercato europeo della difesa;

65. deplora il ritardo accumulato nella revisione della decisione sulla governance della PESCO; ricorda la necessità di sviluppare incentivi finanziari; ricorda che la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti della PESCO deve essere decisa caso per caso, se nell'interesse strategico dell'Unione, in particolare quando si tratta di fornire competenze tecniche o capacità aggiuntive, ed essere condotta in modo fortemente condizionato e sulla base di una reciprocità affermata ed efficace; chiede di essere pienamente coinvolto nella decisione di aprire qualsiasi progetto PESCO alla partecipazione di terze parti; accoglie con favore le prime fasi del progetto di mobilità militare e chiede la rapida attuazione delle successive; accoglie con favore la partecipazione degli Stati Uniti, della Norvegia e del Canada al progetto di mobilità militare; accoglie con favore i partenariati bilaterali in materia di dialogo sulla sicurezza e la difesa, in particolare con il Canada e la Norvegia, due importanti contributori alle missioni e alle operazioni della PSDC;

66. sottolinea che il FED deve favorire la costruzione e il consolidamento di settori industriali europei e di leader industriali europei e promuovere la competitività delle PMI adottando una logica di programmazione pluriennale che integri lo sviluppo di tabelle di marcia tecnologiche e di capacità, al fine di garantire la necessaria prevedibilità,

Giovedì 17 febbraio 2022

indispensabile per progetti complessi a lungo termine, nonché di sfruttare le sinergie tra il settore civile e quello della difesa; insiste, pertanto, sulla necessità di sviluppare sinergie con diverse politiche dell'Unione e, in particolare, Orizzonte Europa e il programma spaziale europeo, al fine di consentire un'efficace concentrazione delle risorse del FED sulle questioni militari in senso stretto; plaude al piano d'azione della Commissione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, che promuove l'innovazione dei prodotti a duplice uso; invita l'Unione e la Commissione a tenere sistematicamente conto del contributo dell'EDTIB all'autonomia strategica dell'Unione in tutte le loro politiche; invita altresì la Commissione a presentare una strategia industriale specifica per l'EDTIB;

67. si compiace del fatto che la revisione strategica della PESCO abbia portato a una riduzione del numero di progetti, che sono più mirati, e a un aumento del suo monitoraggio politico; ricorda agli Stati membri l'importanza di rispettare i propri impegni in tale quadro al fine di rendere i progetti più efficienti e raggiungere la piena capacità operativa nei tempi previsti, in particolare prima del 2025; si aspetta pertanto che la prossima revisione strategica comprenda anche una valutazione approfondita che dovrà portare al conseguimento dei risultati dei progetti della PESCO;

68. sostiene la proposta della Commissione di esonerare dall'aliquota IVA le attrezzature di difesa progettate e sviluppate all'interno dell'UE, che costituisce una misura positiva volta a uniformare le pratiche a livello globale e a promuovere l'autonomia strategica europea;

69. ritiene che le capacità della bussola strategica debbano avere come obiettivi:

- definire priorità chiare per la revisione del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e degli altri cicli degli obiettivi primari («headline goal», HLG),
- razionalizzare i processi di pianificazione e di sviluppo delle capacità (CDP, HLG/High Impact Capability Goal (HICG), PESCO, CARD) e mantenere la coerenza dei risultati con i rispettivi processi della NATO, in particolare il processo di pianificazione della difesa della NATO (NDPP),
- integrare i processi di sviluppo delle capacità militari dell'UE, i processi di pianificazione in materia di difesa e utilizzare al meglio le iniziative di difesa dell'UE attraverso la PESCO e la CARD,
- concentrarsi su un numero limitato di progetti che siano coerenti con gli obiettivi della PSDC e necessari per raggiungere il livello di ambizione dell'UE, che rafforzino le capacità degli Stati membri, siano improntati all'operatività e che apportino un valore aggiunto europeo;

70. sottolinea che il settore digitale è uno spazio di opportunità ma anche di significative minacce di atti dolosi derivanti da attori statali o non statali contro la nostra sicurezza e le nostre democrazie, che cancella le linee direttrici definite dal diritto dei conflitti armati e che non conosce confini; ritiene che sia necessario andare oltre per garantire l'accesso degli europei a questo settore ormai conteso e sviluppare una cultura della sicurezza e della solidarietà tra europei, nonché strumenti efficaci per raggiungere tale obiettivo; invita a prestare un'attenzione particolare all'impatto delle tecnologie emergenti per far sì che siano applicate e utilizzate in tutta l'Unione, favorire la ricerca e l'innovazione nonché aumentare la resilienza dell'Unione tenendo conto della necessità di padroneggiarne l'utilizzo, e in particolare di:

- analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sulla sicurezza e sulla difesa, compreso l'utilizzo doloso di questo tipo di tecnologia e l'uso dell'IA da parte degli Stati membri per contrastare tali minacce;
- sottolineare l'importanza di un'EDTIB innovativa e competitiva (che è il mezzo per rispondere alle esigenze definite dagli Stati membri e dall'UE), nonché l'importanza di identificare i punti di forza e le vulnerabilità;
- garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento (sia all'interno che all'esterno dell'UE), comprese le materie prime, i componenti critici e le tecnologie;
- condividere segnalazioni, informazioni e minacce in tempo reale attraverso il collegamento delle centrali operative;

71. invita pertanto l'UE ad assumere un ruolo guida negli sforzi globali volti a istituire un quadro normativo globale per lo sviluppo e l'uso di armi basate sull'IA; invita il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni essenziali di tali sistemi; insiste sulla necessità di avviare negoziati internazionali per uno strumento giuridicamente vincolante che vieti le armi

Giovedì 17 febbraio 2022

completamente autonome; sostiene il lavoro sui sistemi d'arma autonomi letali nell'ambito della Convenzione su alcune armi convenzionali (CCW), che per il momento rimane l'unico forum internazionale dove si discute di tali questioni;

72. accoglie con favore il rinnovato impegno degli Stati membri nei confronti della posizione comune modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio e sottolinea l'importanza di un'attenta valutazione delle domande di licenza di esportazione di tecnologia e attrezzature militari sulla scorta dei criteri ivi stipulati; rileva che la decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio e le pertinenti conclusioni del 16 settembre 2019 riflettono una crescente consapevolezza presso gli Stati membri della necessità di maggiori trasparenza e convergenza a livello nazionale e dell'UE nel settore dell'esportazione di armi; si compiace degli sforzi compiuti per aumentare la trasparenza e il controllo pubblico e parlamentare delle esportazioni di armi; chiede che siano profusi sforzi congiunti per migliorare le valutazioni dei rischi, i controlli degli utenti finali e le verifiche successive alla spedizione;

73. è fermamente convinto che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa nelle questioni in materia di difesa, vi sia la necessità di una maggiore convergenza e coerenza nelle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di armi; invita gli Stati membri a conformarsi pienamente alla posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, e ad applicare rigorosamente il criterio 4 sulla stabilità regionale; chiede l'istituzione di un meccanismo di consultazione tra gli Stati membri per la valutazione del rispetto della posizione comune;

74. prende atto degli sforzi congiunti di alcuni Stati membri per sviluppare capacità future essenziali al di fuori del quadro dell'UE, in particolare il Future Combat Air System (FCAS) e il Main Ground Combat System (MGCS); pone l'accento sul fatto che tali progetti sono importanti per rafforzare le capacità militari europee in generale; sottolinea che i risultati della prima CARD hanno individuato nella modernizzazione e nell'acquisizione dei principali sistemi di carri armati un'area di interesse per la cooperazione; raccomanda agli Stati membri in questione di valutare ulteriori possibilità di cooperazione e finanziamento a livello europeo, in particolare il FED, al fine di sfruttare appieno il potenziale innovativo delle industrie europee della difesa e raggiungere un livello più elevato di economie di scala; ritiene in tale contesto che il progetto TEMPEST, guidato dal Regno Unito e al quale partecipano anche gli Stati membri, sia una duplicazione inutile del progetto FCAS e incoraggia pertanto gli Stati partecipanti a entrambi i progetti a unificarli al fine di realizzare economie di scala e di garantire l'interoperabilità tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea in tale contesto la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di sicurezza e difesa, rafforzando i partenariati in materia di difesa e sostenendo l'autonomia dei paesi partner;

Rafforzare i partenariati in materia di difesa e sostenere la sovranità dei paesi partner

Difendere il multilateralismo sul controllo degli armamenti, sul disarmo e sulla non proliferazione

75. invita a sostenere il rafforzamento e la preservazione dell'architettura di controllo degli armamenti in Europa, in un contesto di progressiva erosione caratterizzato dal ritiro degli Stati Uniti e della Russia dal trattato sui cieli aperti; invita a sostenere attivamente e a rafforzare i regimi e le istanze favorevoli al disarmo sotto tutti i punti di vista: universalizzazione, sostegno all'attuazione nonché sostegno politico, istituzionale e finanziario; invita l'Unione a prestare un'attenzione particolare al rischio CBRN, nel contesto dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ponendo in particolar modo l'accento sul regime di divieto e sugli obblighi convenzionali previsti dalla convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (CWC) nonché sulla lotta alle impunità;

76. accoglie con favore la proroga del nuovo trattato per la riduzione delle armi strategiche (trattato New START) e deplora la fine del trattato sulle forze nucleari intermedie (INF); prende atto della proliferazione di missili ipersonici; ritiene che l'Unione europea dovrebbe contribuire a impedire la corsa agli armamenti a livello internazionale per quanto riguarda i missili ipersonici; ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) quale pietra angolare del regime di non proliferazione e disarmo nucleare; ribadisce i suoi appelli per l'adozione di misure concrete ed efficaci durante la decima conferenza di revisione del TNP; insiste sulla necessità di garantire che l'UE svolga un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento degli sforzi globali di non proliferazione basati su regole e dell'architettura in materia di controllo degli armamenti e disarmo;

77. ribadisce il suo costante sostegno al piano d'azione congiunto globale (PACG) quale mezzo migliore per ottenere garanzie di non proliferazione in Iran; accoglie con favore la ripresa dei colloqui e invita tutte le parti a tornare ad adempiere pienamente ai propri obblighi; invita l'Unione a garantire che tutte le parti rispettino gli obblighi previsti dalla

Giovedì 17 febbraio 2022

convenzione sulle armi chimiche (CWC) e a combattere l'impunità; invita l'UE e i suoi Stati membri ad adoperarsi per l'adozione di un protocollo della convenzione sulle armi biologiche che stabilisca meccanismi di verifica;

Rafforzare il dialogo, i partenariati e la cooperazione in materia di sicurezza e difesa

78. insiste sul fatto che l'Unione deve adottare un approccio strategico per i suoi partenariati reciprocamente benefici che si basi in particolare su valori e principi condivisi, sulla difesa dei suoi interessi e sul suo obiettivo di raggiungere l'autonomia strategica; sottolinea che è nell'interesse dell'Unione operare assieme ai suoi partner, nel pieno rispetto delle alleanze, in quanto l'autonomia strategica fa parte del quadro multilaterale;

79. chiede una cooperazione ancora rafforzata con le organizzazioni internazionali e in particolare con l'ONU, segnatamente tra le missioni della PSDC e le operazioni di mantenimento della pace, in particolare nei teatri operativi comuni; insiste sull'importanza della cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in materia di sicurezza;

80. sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica UE-USA sulla base di un partenariato equo, basato su valori e obiettivi condivisi, nel rispetto dell'autonomia, degli interessi e delle aspirazioni dell'altra parte; accoglie con favore l'avvio di un dialogo strategico tra l'Unione e gli Stati Uniti in materia di sicurezza e di difesa al fine di contribuire a relazioni transatlantiche reciprocamente vantaggiose ed equilibrate; accoglie con favore, in particolare, i dialoghi UE-USA in corso o futuri su Cina, Russia e regione indopacifica; insiste sulla dimensione operativa del partenariato prestando attenzione alla preservazione dell'autonomia strategica dell'Unione, segnatamente per quanto concerne la normativa americana sui trasferimenti di armi a livello internazionale (ITAR); accoglie con favore l'adeguatezza del formato per la gestione delle minacce ibride; accoglie a tale proposito con favore l'associazione di Stati terzi all'AED attraverso accordi amministrativi, purché sia accompagnata da contropartite e garanzie giuridicamente vincolanti, che permettano di preservare gli interessi in materia di difesa e sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri; deplora lo scarso livello di consultazione e informazione degli alleati dell'UE in merito al ritiro dall'Afghanistan e al patto di sicurezza trilaterale AUKUS; sottolinea che ciò dovrebbe ricordare all'UE ancora una volta l'urgente necessità di predisporre la sua difesa al fine di garantirle la capacità di essere un attore globale per la pace;

81. sottolinea che la necessaria cooperazione con la NATO, sancita dall'articolo 42, paragrafo 2, del trattato del Nord Atlantico, deve svilupparsi nel rispetto delle specificità e dei ruoli della NATO e dell'UE e dell'autonomia decisionale di entrambe le organizzazioni; chiede una NATO rafforzata sostenuta da un'Unione europea rafforzata (pilastro europeo all'interno della NATO) e auspica uno sviluppo molto concreto del partenariato UE-NATO, in particolare alla luce della crescente ibridazione delle minacce, e che dovrebbe includere parametri non direttamente militari nella concorrenza strategica in tempo di pace; riconosce che in caso di nuove minacce sul suolo europeo, come la disinformazione, il furto di proprietà intellettuale, la coercizione economica o il sabotaggio informatico, l'Unione europea sta rafforzando le proprie capacità al fine di divenire un garante della sicurezza; sottolinea che l'attuale situazione strategica richiede il sostegno incondizionato della NATO alle iniziative di difesa europee, comprese le capacità, nel rispetto delle prerogative di ciascuna organizzazione; ricorda l'importanza di applicare integralmente i cosiddetti accordi «Berlin Plus» e di consentire la trasmissione di documenti classificati tra le due organizzazioni; ritiene che i lavori svolti parallelamente sia per quanto riguarda la bussola strategica dell'UE che il previsto aggiornamento del concetto strategico della NATO rappresentino un'opportunità unica per definire priorità chiare e coerenza, nonché individuare ulteriori sinergie al fine di rafforzare il legame transatlantico e approfondire la cooperazione UE-NATO; auspica in tale contesto che il nuovo concetto strategico della NATO tenga conto della bussola strategica dell'Unione e sia coerente con quest'ultima; riconosce il ruolo della NATO quale fondamento della sicurezza collettiva per gli Stati membri che sono altresì membri della NATO; rileva, tuttavia, con preoccupazione che profonde e persistenti differenze con uno degli alleati della NATO non membro dell'UE stanno ostacolando la cooperazione tra le due organizzazioni e minando la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare nell'area strategica del Mediterraneo orientale; attende con interesse la nuova dichiarazione congiunta UE-NATO;

82. prende atto del potenziale aumento esponenziale delle minacce da parte degli estremisti a seguito del ritiro della NATO e della successiva presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan; chiede una riflessione approfondita sugli insegnamenti tratti dall'Afghanistan e una strategia attiva nella regione per attenuare l'impatto dell'Afghanistan quale nuovo terreno fertile sicuro per l'estremismo e il terrorismo; ribadisce che occorre compiere tutti gli sforzi per salvaguardare la sicurezza e i diritti umani degli afgani e proteggerli da violenze, persecuzioni e uccisioni; sottolinea la necessità di

Giovedì 17 febbraio 2022

continuare le operazioni di evacuazione, in particolare di coloro che hanno lavorato per l'UE; osserva che il ritiro dall'Afghanistan ha evidenziato la necessità che l'UE aumenti la sua parte di responsabilità nell'ambito della sicurezza globale e contribuisca in modo significativo a rafforzare le proprie capacità e competenze;

83. invita a rafforzare le relazioni con gli Stati democratici nella regione indopacifica e in settori tematici specifici (cibersicurezza, sicurezza ibrida, marittima, controllo delle armi, ecc.), con l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) nonché con i partner dell'America latina; mette in evidenza le sfide per la sicurezza nella regione indopacifica, che riveste un notevole interesse per l'UE; rileva con crescente preoccupazione il costante potenziamento di armi e la posizione militare della Cina, in particolare la segnalazione di un volo di prova di un missile ipersonico e le crescenti violazioni della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan; invita tutte le parti interessate a superare le loro divergenze con mezzi pacifici e a ridurre le tensioni nonché ad astenersi dall'intraprendere azioni unilaterali per modificare lo status quo; invita tutte le parti ad aderire ai principi del diritto internazionale, in particolare all'UNCLOS; sottolinea la crescente rilevanza della disinformazione proveniente dalla regione indopacifica che minaccia di minare le attività dell'UE nella regione e invita pertanto il Consiglio e la Commissione ad affrontare questa sfida in modo simile alla disinformazione proveniente dal fianco orientale dell'UE; prende atto con grave preoccupazione della recente dimostrazione di forza e dell'intensificarsi delle tensioni in punti di crisi regionali come il Mar cinese meridionale e orientale e lo stretto di Taiwan; sottolinea che la pace e la stabilità nelle regioni indopacifiche rivestono grande importanza per l'UE e i suoi Stati membri; esprime profonda preoccupazione per le continue manovre militari della Cina nello stretto di Taiwan, comprese quelle nei confronti Taiwan o che si svolgono nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan; invita la RPC a desistere da tali dimostrazioni di forza militare che rappresentano una grave minaccia per la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e nella regione indopacifica; ribadisce la necessità di dialoghi, senza coercizione o tattiche destabilizzanti da entrambe le parti; sottolinea la sua opposizione a qualsiasi azione unilaterale che possa minare lo status quo dello stretto di Taiwan e che qualsiasi modifica alle relazioni tra le due sponde dello stretto non deve essere imposta contro la volontà dei cittadini di Taiwan; sottolinea che l'atteggiamento sempre più belligerante della Cina nei confronti di determinati Stati e territori è motivo di preoccupazione; sottolinea che l'UE dovrebbe intraprendere una valutazione delle possibili conseguenze di un conflitto regionale sulla sicurezza dell'UE, che dovrebbe valutare anche il modo in cui l'UE dovrebbe rispondere a un deterioramento della situazione della sicurezza nella regione indopacifica e oltre; plaude alle discussioni in corso sulla partecipazione del Giappone a EUTM Mali e Mozambico e dell'India alle operazioni e missioni della PSDC in Africa;

84. accoglie con favore la firma dell'accordo di cooperazione strategica militare e di difesa tra la Grecia e la Francia quale passo positivo verso un'autonomia strategica europea e la creazione di un'autentica Unione europea della difesa funzionante; chiede una cooperazione rafforzata con i paesi partner nel Mediterraneo per combattere l'estremismo e il terrorismo, il commercio illecito di armi e la tratta di esseri umani;

85. sottolinea l'importanza geopolitica dell'Unione nell'assumersi la responsabilità principale della sua stabilità, sicurezza e prosperità a livello regionale e nel prevenire processi di destabilizzazione nel vicinato dell'UE, a est, a sud e nell'Artico; riconosce il crescente valore politico, economico, ambientale, della sicurezza e strategico del circolo artico; esorta gli Stati membri a continuare la cooperazione con il Consiglio artico su tutte le questioni di interesse per l'UE e a elaborare una strategia globale per la regione; prende atto delle sfide emergenti riguardanti la sicurezza nell'Artico causate dall'ambiente in evoluzione e dal crescente interesse geopolitico nella regione; sottolinea la necessità di includere la politica dell'UE per l'Artico nella PSDC; sottolinea che l'UE deve disporre di una chiara visione del proprio ruolo in materia di sicurezza nell'Artico e avviare una cooperazione efficace con la NATO; sottolinea che l'Artico deve continuare a essere un'area di cooperazione pacifica e mette in guardia contro l'aumento della militarizzazione della regione;

86. riconosce l'importanza del coinvolgimento della PSDC nel vicinato orientale; appoggia l'approfondimento della cooperazione militare e di sicurezza con i paesi del partenariato orientale al fine di mantenere la stabilità alle frontiere dell'Unione; ribadisce il suo invito a sviluppare un ruolo più attivo dell'UE nella risoluzione pacifica dei conflitti in corso e nella prevenzione di eventuali conflitti futuri nella regione; chiede di offrire sostegno ai paesi del partenariato orientale e di coinvolgere i paesi interessati del partenariato orientale nelle attività del Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride; invita a istituire la piattaforma di cooperazione della task force di comunicazione strategica dell'UE per il partenariato orientale al fine di affrontare le questioni relative alla lotta contro la disinformazione e rafforzare la resilienza dei paesi del partenariato orientale;

87. riconosce il contributo fornito dalla Georgia, dalla Repubblica di Moldova e dall'Ucraina alle missioni e operazioni della PSDC; sostiene una più stretta cooperazione in materia di difesa e sicurezza con questi stimati partner;

Giovedì 17 febbraio 2022

88. ribadisce la propria forte condanna del comportamento aggressivo della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare il notevole incremento delle forze militari ai confini dell'Ucraina e nel Donbas, nella penisola di Crimea occupata e in Bielorussia, e il continuo sostegno finanziario e militare offerto ai gruppi armati nel Donbas, l'occupazione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, il blocco del Mar d'Azov, nonché i ripetuti attacchi informatici e altri attacchi ibridi ai danni dell'Ucraina; sottolinea che l'incremento delle forze militari della Russia e il ripetuto cessate il fuoco rappresentano una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Europa; invita il governo russo a ritirare le sue forze dai confini ucraini e a porre fine alle minacce nei confronti dei suoi vicini; ricorda che il formato Normandia e gli accordi di Minsk I & II sono le uniche iniziative diplomatiche che mirano a porre fine alle ostilità tra l'Ucraina e i separatisti sostenuti dalla Russia a Donetsk e Luhansk e chiede sostegno per gli sforzi volti a rilanciare i colloqui nell'ambito del formato Normandia e a conseguire risultati tangibili; elogia gli sforzi notevoli volti a sostenere un'intensa cooperazione tra l'UE, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti e tra gli Stati membri per quanto riguarda la situazione; chiede una maggiore e credibile assistenza militare e di sicurezza nei confronti dell'Ucraina, in funzione delle sue esigenze, anche attraverso la mobilitazione dello strumento europeo per la pace; incoraggia gli Stati membri ad aumentare la loro assistenza militare e di sicurezza bilaterale nei confronti dell'Ucraina; prende atto della prima riunione del dialogo UE-Ucraina sulle questioni informatiche ed è pronto a sostenere, ove necessario, un incremento dell'assistenza dell'UE in materia di cibersicurezza a favore dell'Ucraina; accoglie con favore l'avvio del dialogo sulla cibersicurezza tra Unione europea e Ucraina e incoraggia un impegno simile con altri paesi interessati del partenariato orientale;

89. si rammarica dell'assenza di partenariati tra il Regno Unito e l'Unione europea riguardanti la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, a causa del disinteresse manifestato dal governo britannico, e ciò nonostante le rassicurazioni della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea la necessità di un accordo tra l'UE e il Regno Unito sulla politica estera e sulla cooperazione in materia di sicurezza per poter affrontare meglio le sfide comuni relative alla sicurezza globale; incoraggia il governo del Regno Unito ad avviare negoziati per instaurare una forte cooperazione nei settori della politica estera, della sicurezza, della difesa e dello sviluppo delle capacità; incoraggia il rafforzamento della cooperazione e del partenariato con le organizzazioni africane pertinenti, che si tratti ad esempio dell'Unione africana, dell'ECOWAS, della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (SADC), del G5 Sahel o del Parlamento panafricano, promuovendo altresì un ruolo parlamentare rafforzato in Africa; invita, inoltre, l'UE a mantenere i propri impegni assunti nel quarto vertice UE-Africa per sostenere la stabilità economica e politica e per sostenere ulteriormente le capacità della Forza di pronto intervento africana; sottolinea, considerando la natura ciclica dei conflitti nella regione, la necessità di un maggiore impegno politico con i governi sostenuti dall'UE per garantire maggiore trasparenza, combattere la corruzione, alimentare l'inclusività e impegnarsi con i cittadini nell'intento di frenare l'esplosione dei conflitti armati ed etnici;

90. chiede una cooperazione in materia di formazione e di rafforzamento delle capacità militari con i paesi partner resi fragili da conflitti o da minacce regionali o vittime di ingerenze straniere dolose;

91. riconosce il ruolo svolto dall'aumento del flusso di denaro illecito nei paradisi fiscali e il rischio che ciò comporta per l'aumento della militarizzazione, il finanziamento delle attività terroristiche e l'aggravarsi dell'instabilità globale; chiede più azioni volte a contrastare il riciclaggio di denaro e a fornire ai partner, in particolare in Africa e in America latina, meccanismi per frenare le transazioni finanziarie oscure, compreso il coinvolgimento delle autorità nei paradisi fiscali;

Migliorare la governance europea della PSDC

92. accoglie con favore l'entrata in funzione operativa della direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS); accoglie con favore l'annuncio di un vertice europeo per la difesa all'inizio del 2022 nonché la proclamazione da parte del Presidente del Consiglio europeo del 2022 come l'anno della difesa europea; auspica che entrambe le iniziative infondano un nuovo slancio all'ulteriore sviluppo dell'Unione europea della difesa; invita i cittadini, il mondo accademico, le organizzazioni della società civile e il settore privato a esprimere le loro aspettative sull'architettura della PSDC, sulla pace, sulla difesa, sull'agenda per la sicurezza, sulla bussola strategica e sul ruolo dell'UE nel mondo nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa; invita le istituzioni dell'UE ad accogliere tali aspettative traducendole in proposte e azioni concrete traducendole in proposte e azioni concrete; sottolinea l'importanza di migliorare gli strumenti a disposizione della società civile al fine di garantirne la partecipazione significativa all'elaborazione della politica in materia di difesa e al suo controllo; chiede la creazione di una commissione «sicurezza e difesa» a pieno titolo in seno al Parlamento come pure la formalizzazione di un Consiglio dei ministri della difesa dell'Unione;

Giovedì 17 febbraio 2022

93. ricorda il ruolo svolto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; invita gli Stati membri a valutare una riforma del processo decisionale, in particolare dell'articolo 31 TUE, estendendo il voto a maggioranza qualificata (VMQ) alla politica estera e di sicurezza dell'UE nei settori connessi alla PSDC, nonché a valutare il pieno ricorso alle «clausole passerella» e la portata degli articoli che rafforzano la solidarietà e l'assistenza reciproca dell'UE in caso di crisi;

94. ricorda che il Parlamento dovrebbe essere preventivamente consultato e debitamente informato sulla pianificazione, sulla modifica e sulla possibilità di porre fine alle missioni della PSDC; sottolinea la necessità di un coinvolgimento attivo del Parlamento nella valutazione delle missioni e operazioni della PSDC al fine di rafforzarne la trasparenza e il sostegno politico e pubblico; ritiene che le sue raccomandazioni debbano essere tenute in debito conto; è determinato a svolgere appieno il proprio ruolo di controllo sullo strumento Europa globale e segnatamente sulla sua dimensione riguardante la pace e la sicurezza come pure sull'attuazione del FED;

95. sottolinea la necessità di sviluppare una cooperazione sempre più stretta con i parlamenti nazionali sulle questioni relative alla PSDC al fine di rafforzare la responsabilità, il controllo e la diplomazia in materia di difesa;

96. insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe essere periodicamente informato e consultato sull'attuazione della PESCO, alla luce della necessità di coordinarla con i vari strumenti finanziari della PSDC, in particolare il FED, sul quale il Parlamento europeo esercita un controllo;

97. insiste sull'importanza di un coordinamento efficace delle varie strutture di governance dell'UE (Commissione, SEAE, AED, ecc.) e sulla necessità di promuovere buoni rapporti con il Parlamento europeo, unico garante della rappresentanza dei cittadini dell'Unione, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati;

98. osserva che presterà particolare attenzione a garantire che si tenga maggiormente conto della specificità militare nel diritto dell'Unione europea; ricorda, a tal fine, l'impegno del Parlamento a favore del mantenimento dello status militare, che risponde ai requisiti molto specifici di tale professione e costituisce la garanzia dell'efficacia delle forze armate in ciascuno degli Stati membri; invita a preservare i mezzi di azione dei servizi di intelligence, che non possono adempiere la loro missione di tutela della sicurezza nazionale senza accedere a dati di connessione integralmente conservati, in via preventiva, per un periodo di tempo sufficiente e disciplinato dal legislatore, sotto il controllo del giudice nazionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; prende atto dell'adozione dell'orientamento generale del Consiglio sul pacchetto cielo unico europeo; ricorda la necessità di salvaguardare la sovranità degli Stati membri e la libertà d'azione delle forze armate europee; ricorda, per la fornitura di servizi, gli imperativi di sicurezza nazionale relativi all'accesso, all'affidabilità e all'integrità dei dati e insiste sul fatto che l'inclusione di clausole di salvaguardia militare nei regolamenti dell'Unione europea deve consentire di rispondere a questa duplice sfida;

o

o o

99. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, alla Presidente della Commissione europea e ai commissari competenti come il commissario per il mercato interno, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, alle agenzie dell'UE che operano nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0041

Diritti umani e democrazia nel mondo — relazione annuale 2021**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2021 (2021/2181(INI))**

(2022/C 342/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
- visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 e la risoluzione 43/29 approvata il 22 giugno 2020 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979,
- vista la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, proclamata con la risoluzione 36/55 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 novembre 1981,
- vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 18 dicembre 1992,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani adottata per consenso il 10 dicembre 1998,
- visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e i suoi due protocolli opzionali adottati il 25 maggio 2000,
- visti il trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione e il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi,
- vista la dichiarazione di Pechino del settembre 1995,
- viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina (STCE n. 164), adottata il 4 aprile 1997, e i relativi protocolli, la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197), adottata il 16 maggio 2005, e la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201), adottata il 25 ottobre 2007,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in prosieguo «Convenzione di Istanbul») dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,

Giovedì 17 febbraio 2022

- visto il protocollo n. 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena di morte,
- visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale ⁽³⁾,
- visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio il 18 novembre 2020,
- visto l'invito all'azione per i diritti umani del Segretario generale delle Nazioni Unite,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2015 sul sostegno dell'UE alla giustizia di transizione,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 2020, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2020, e del 22 febbraio 2021, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2021,
- viste le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 75^a Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2020 — settembre 2021) e le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2021 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite durante la 76^a Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2021 — settembre 2022),
- vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, e in particolare i suoi obiettivi 1, 4, 5, 8 e 10,
- viste le risoluzioni nn. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,
- viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 maggio 2019, sulla Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo e la risoluzione, del 19 dicembre 2017, che istituisce la Giornata internazionale del ricordo e del tributo alle vittime di terrorismo,
- vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di riunione pacifica e di associazione, del 17 maggio 2019, sull'esercizio di tali diritti durante l'era digitale,
- vista la nota informativa del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di riunione pacifica e di associazione sulle controversie strategiche nei confronti delle partecipazioni pubbliche e sui diritti alla libertà di riunione e di associazione,
- vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, del 28 maggio 2019, sulle ripercussioni negative del settore della sorveglianza sulla libertà di espressione,
- visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III),

⁽¹⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la strategia dell'UE sui diritti dei minori (2021-2024),
- visto il commento sui diritti umani del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 27 ottobre 2020, dal titolo «*Time to take action against SLAPPs*» (È tempo di agire contro le SLAPP),
- visti gli orientamenti riveduti del Consiglio, del 16 settembre 2019, per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo del 24 giugno 2013,
- vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne» (COM(2012)0492),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),
- vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo» (COM(2020)0609),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 17 febbraio 2021 sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole (JOIN(2021)0003),
- vista la relazione annuale 2020 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,
- vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e sul mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE ⁽⁶⁾,
- viste la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2019 ⁽⁷⁾, nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito ⁽⁹⁾,
- vista la risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE ⁽¹⁰⁾,

⁽⁴⁾ GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU C 411 del 27.11.2020, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.

⁽⁷⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 94.

⁽⁸⁾ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0388.

Giovedì 17 febbraio 2022

- viste tutte le sue risoluzioni approvate nel 2020 e nel 2021 relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come «risoluzioni di urgenza») conformemente all'articolo 144 del suo regolamento,
 - visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero, che nel 2020 è stato aggiudicato all'opposizione democratica in Bielorussia, e nel 2021 ad Alexei Navalny,
 - vista la definizione di «organizzazione della società civile» nel glossario delle sintesi della legislazione UE,
 - visto il quadro strategico dell'UE sul sostegno alla giustizia di transizione,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0353/2021),
- A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come stabilito dall'articolo 2 TUE; che nessuna persona può in alcun modo essere perseguitata o molestata per il suo coinvolgimento in attività legate alla protezione e alla promozione dei diritti umani o della democrazia; che il fatto di mettere a tacere voci dissenzienti e porre un freno alla partecipazione del pubblico e all'accesso alle informazioni ha un impatto diretto sui diritti umani e sulla democrazia;
- B. considerando che le gravi minacce in corso attualmente nei confronti del multilateralismo e del diritto internazionale sono tali da richiedere all'UE di svolgere un ruolo ancora più impegnato nella promozione e nella tutela dei diritti umani in tutto il mondo; che le politiche e le azioni dell'UE in materia di diritti umani dovrebbero portare ad azioni più assertive, decisive ed efficaci, con il supporto di tutti gli strumenti a sua disposizione; che l'UE dovrebbe esaminare costantemente i modi migliori per agire in modo efficace, utilizzando gli strumenti più adeguati per affrontare le violazioni e gli abusi dei diritti umani in tutto il mondo, e dovrebbe effettuare a tal fine una valutazione periodica del suo pacchetto di strumenti in materia di diritti umani;
- C. considerando che il Parlamento europeo ha una posizione cruciale in quanto istituzione attiva dell'UE nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali e fervente sostenitore dei difensori dei diritti umani di tutto il mondo;
- D. considerando che il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 costituisce una tabella di marcia per la realizzazione delle priorità dell'UE in materia di diritti umani, che dovrebbero essere al centro di tutte le politiche esterne dell'Unione; che, per promuovere efficacemente i diritti umani nel mondo, l'UE deve garantire la coerenza tra le sue varie politiche interne ed esterne;

Sfide generali e strumenti politici

1. esprime estrema preoccupazione per le sfide in materia di diritti umani e democrazia che determinano l'indebolimento della protezione della governance e delle istituzioni democratiche e dei diritti umani universali, nonché il restringimento dello spazio per la società civile, osservato in tutto il mondo; sottolinea il legame tra lo Stato di diritto, la democrazia e le violazioni dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a compiere sforzi maggiormente concordati per affrontare le sfide relative ai diritti umani in tutto il mondo, sia individualmente che in cooperazione con partner internazionali animati dagli stessi valori, incluse le Nazioni Unite; invita l'UE e i suoi Stati membri a dare l'esempio e ad agire come un autentico leader mondiale nella promozione e nella protezione dei diritti umani, della parità di genere e dello Stato di diritto e a opporsi con fermezza agli attacchi contro i principi di universalità, inalienabilità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione dei diritti umani;
2. sottolinea l'importanza del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 per il conseguimento di tale obiettivo; ricorda che l'applicazione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio sulle questioni relative ai diritti umani renderebbe la politica estera e di sicurezza dell'UE più efficace e proattiva e rafforzerebbe la cooperazione su questioni di interesse strategico cruciale per l'UE, riflettendo nel contempo i suoi valori fondamentali; sottolinea la necessità di giungere a posizioni comuni e a un consenso tra gli Stati membri; sottolinea l'importanza che gli Stati membri assumano la titolarità del piano d'azione dell'UE e riferiscano pubblicamente in merito alle loro azioni nell'ambito di questo documento strategico; incoraggia i parlamenti nazionali e regionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni locali della società civile a impegnarsi con le loro autorità a livello di Stati membri sul loro contributo alla realizzazione della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani;

Giovedì 17 febbraio 2022

3. esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di democrazie illiberali e regimi autocratici, per la prima volta in venti anni in maggioranza nel mondo, e che mirano a sopprimere il loro stesso popolo e a indebolire la libertà, la governance democratica e le norme internazionali; invita l'UE e gli Stati membri a sfruttare appieno gli strumenti a loro disposizione, ivi compresa la loro leva economica nelle relazioni commerciali reciproche, per sviluppare un sostegno più ambizioso a favore della libertà, della buona governance e delle istituzioni democratiche, nonché per aiutare a garantire lo spazio per la società civile in tutto il mondo;
4. chiede all'Unione di continuare a intensificare la propria cooperazione con gli Stati Uniti e altri partner democratici animati dagli stessi valori per sostenere la libertà e la democrazia in tutto il mondo e per contrastare regimi autoritari e totalitari; chiede l'adozione di nuovi strumenti internazionali e di strumenti per difendere la democrazia; esorta la Commissione a riesaminare, aggiornare e sviluppare ulteriormente programmi dell'UE di consolidamento dello Stato per aumentare la loro efficienza, e a migliorare la sostenibilità dei risultati conseguiti;
5. sottolinea che l'ambizioso impegno e la retorica della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani richiedono che sia coerente e funga da esempio per evitare di compromettere la sua credibilità nell'opposizione al declino democratico globale; invita l'UE, a tal fine, a prestare particolare attenzione a valutare e prevenire qualsiasi violazione legata alle proprie politiche, progetti e finanziamenti nei paesi terzi e a garantirne la trasparenza al fine di evitare approcci incoerenti in situazioni comparabili in materia di diritti umani in tutto il mondo, nonché a istituire un meccanismo di denuncia per coloro i cui diritti potrebbero essere stati violati dalle attività dell'UE;
6. sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE a favore della mediazione e dei processi elettorali attraverso la sua assistenza agli osservatori interni e le missioni di osservazione elettorale, in cui il Parlamento svolge un ruolo attivo; sottolinea l'importanza di fornire il più elevato livello di protezione agli osservatori elettorali nazionali e chiede maggiore sostegno al riguardo; evidenzia la necessità di dare un seguito efficace alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni, al fine di rafforzare le norme democratiche e facilitare future evoluzioni e transizioni democratiche pacifiche nei paesi interessati; ricorda gli strumenti di mediazione politica del Parlamento, che potrebbero essere ulteriormente sviluppati per assistere a questo approccio globale; sottolinea l'importanza che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) continuino a presentare le relazioni elaborate dalle missioni esplorative al Parlamento europeo a tempo debito e nella forma prevista dalla prassi concordata;
7. invita l'UE a collaborare strettamente con le organizzazioni nazionali e internazionali, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e le organizzazioni che hanno approvato la Dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale, al fine di individuare efficacemente gli ostacoli alla campagna elettorale dei candidati, le frodi elettorali, le irregolarità elettorali e la persecuzione dei media liberi per la loro segnalazione sui processi elettorali;
8. sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe adoperarsi per una comunicazione più efficace sulla protezione dei diritti umani, anche traducendo le sue risoluzioni d'urgenza sulle violazioni dei diritti umani nelle lingue locali dei paesi interessati, nonché pubblicandole e distribuendole di conseguenza;

Programma tematico Diritti umani e democrazia

9. ricorda che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto è un obiettivo trasversale dello strumento NDICI — Europa globale, come sancito dall'articolo 3 (obiettivi) del regolamento; sottolinea l'importanza del programma tematico Diritti umani e democrazia adottato nell'ambito dello strumento NDICI — Europa globale per la protezione dei diritti umani e la promozione della libertà e della democrazia nel mondo;
10. ribadisce che la diversificazione e la massimizzazione delle modalità di finanziamento dei meccanismi per gli attori della società civile nell'ambito dell'NDICI sono elementi essenziali e dovrebbero essere incoraggiati tenendo conto delle specificità di tali attori e garantendo che né il loro ambito di azione né il numero di potenziali interlocutori siano limitati, oltre a continuare ad adoperarsi per una maggiore autonomia dello spazio civico conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; chiede che il livello e la flessibilità dei finanziamenti alla società civile e ai difensori dei diritti umani nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia dello strumento NDICI, compresi ProtectDefenders.eu e il Fondo europeo per la democrazia, riflettano la gravità dell'odierno contraccollo illiberale e del restringimento dello spazio per la società civile in tutto il mondo;

Giovedì 17 febbraio 2022

11. chiede maggiore trasparenza per quanto concerne le disposizioni sui diritti umani negli accordi di finanziamento nell'ambito dello strumento NDICI e un chiarimento del meccanismo e dei criteri per la sospensione di tali accordi in caso di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto oppure in casi gravi di corruzione; invita la Commissione ad astenersi rigorosamente dall'erogare sostegno al bilancio ai governi dei paesi terzi quale modalità operativa per la fornitura di aiuti nei paesi in cui si registrano diffuse violazioni dei diritti umani e repressione dei difensori dei diritti umani;

12. plaude al dialogo strategico tra la Commissione e il Parlamento su tutte le componenti dell'NDICI e invita la Commissione a tenere pienamente conto del contributo del Parlamento riguardo alle priorità in materia di diritti umani, sia nel programma tematico che in tutti i programmi geografici; sottolinea che il pieno impatto dello strumento può essere raggiunto solo integrando l'agenda sui diritti umani in tutte le politiche e i programmi esterni dell'UE, garantendone la coerenza con le sue politiche interne e adoperandosi affinché l'UE sia percepita come un attore internazionale credibile impegnato nella difesa e promozione dei diritti umani;

13. elogia il lavoro svolto dal Fondo europeo per la democrazia a sostegno della società civile e dei media liberi in tutto il vicinato meridionale e orientale dell'UE, nonché nei Balcani occidentali; invita la Commissione ad aumentare i meccanismi di riassegnazione all'interno dei programmi dell'UE di sostegno alla democrazia, rafforzando quindi gli approcci dal basso verso l'alto al sostegno a favore della democrazia e garantendo che anche le iniziative di minore entità a livello regionale o locale possano beneficiare del sostegno dell'UE;

14. ribadisce il suo sostegno al lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee nell'assistere e responsabilizzare la prossima generazione di leader politici nel vicinato dell'UE e altrove;

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

15. accoglie con favore il contributo del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani (RSUE) alla difesa e alla promozione dei diritti umani nel mondo; sottolinea l'importante ruolo svolto dall'RSUE nel rafforzare l'efficacia delle politiche dell'UE in materia di diritti umani attraverso l'impegno con i paesi terzi, nel consolidare la cooperazione con partner animati dagli stessi valori allo scopo di far avanzare l'agenda sui diritti umani e nell'aumentare la coerenza interna ed esterna delle politiche dell'UE nel settore; ribadisce che la nomina dell'RSUE dovrebbe essere soggetta a un'audizione preliminare in Parlamento;

16. osserva che sarebbe opportuno rafforzare il mandato dell'RSUE e la relativa visibilità al fine di conseguire un impatto significativo sui diritti umani; sottolinea che l'RSUE dispone di un mandato flessibile che potrebbe essere adattato all'evolversi delle circostanze; è del parere che la posizione dell'RSUE potrebbe essere resa più efficace migliorando le attività di comunicazione e rafforzando la dimensione pubblica del suo profilo attraverso, tra l'altro, la pubblicazione di dichiarazioni pubbliche a sostegno degli difensori dei diritti umani a rischio, compresi i vincitori e i finalisti del premio Sacharov, e dei difensori dei diritti umani detenuti per periodi prolungati, contribuendo così a tutelare la loro integrità fisica e il loro operato essenziale; sottolinea l'importanza per l'RSUE di cooperare strettamente con gli altri rappresentanti speciali dell'UE nei paesi e nelle regioni al fine di integrare i diritti umani nelle politiche regionali dell'UE;

17. raccomanda che l'RSUE presti particolare attenzione ai paesi e agli argomenti trattati nelle risoluzioni d'urgenza mensili del Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti umani e a qualsiasi violazione dei diritti umani, in particolare quelle commesse sotto regimi autoritari;

18. invita la Commissione, il VP/AR e gli Stati membri a garantire il sostegno politico e risorse umane e finanziarie adeguate per l'RSUE e la relativa squadra;

19. incoraggia l'RSUE a proseguire le azioni diplomatiche al fine di migliorare il sostegno dell'UE al diritto internazionale umanitario e alla giustizia internazionale; ribadisce la sua richiesta di un rappresentante speciale dell'UE specifico per tale questione;

Dialoghi dell'UE in materia di diritti umani

20. riconosce che i dialoghi dell'UE in materia di diritti umani hanno la capacità di promuovere i diritti umani e la democrazia nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi, ma sottolinea che, per essere efficaci, devono essere perseguiti in modo orientato ai risultati e basati su parametri di riferimento chiari per valutarne gli esiti; deplora il fatto che le linee direttrici rivedute dell'UE per i dialoghi con i paesi partner/terzi in materia di diritti umani, pur definendo obiettivi specifici, non individuano indicatori che consentano di condurre una valutazione adeguata; invita il SEAE a effettuare tali valutazioni per

Giovedì 17 febbraio 2022

ciascun dialogo, conformemente alle linee direttrici dell'UE, includendo il seguito dato ai singoli casi sollevati sia nel contesto dei dialoghi in materia di diritti umani che dal Parlamento; è del parere che il mancato conseguimento di risultati concreti nei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi richiederebbe un'ulteriore valutazione delle modalità di svolgimento delle relazioni bilaterali;

21. ribadisce l'impegno assunto negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani a sollevare singoli casi di difensori dei diritti umani a rischio durante i dialoghi dell'UE in materia di diritti umani con i paesi partner/terzi, e sottolinea la necessità di coerenza nel garantire che tali casi siano sollevati in dette occasioni; auspica che il SEAE preli particolare attenzione ai singoli casi sollevati dal Parlamento, segnatamente nelle sue risoluzioni di urgenza, nonché ai vincitori e ai finalisti a rischio del premio Sacharov, e riferisca in merito all'azione intrapresa;

22. sottolinea che i dialoghi dovrebbero essere uno degli strumenti nel quadro dell'impegno globale dell'UE in materia di diritti umani e non dovrebbero essere considerati come sostitutivi delle discussioni connesse ai diritti umani nei consessi di alto livello con tutti gli attori pertinenti e, in particolare, con i partner strategici dell'UE; invita il SEAE a condividere con la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti umani del Parlamento e con le organizzazioni della società civile le informazioni riguardo ai dialoghi previsti, sia bilaterali che in seno ai consessi internazionali, con sufficiente anticipo;

23. sottolinea che tutti gli attori della società civile, incluse le organizzazioni indipendenti della società civile, le organizzazioni di ispirazione religiosa, i sindacati, le organizzazioni di tipo partecipativo e i difensori dei diritti umani, hanno un ruolo fondamentale da svolgere all'interno dei dialoghi, nel contributo ai dialoghi stessi e alla valutazione dei relativi esiti; evidenzia che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero garantire una consultazione e una partecipazione autentiche, accessibili e inclusive di tali organizzazioni nel quadro di dialoghi ufficiali e informali, laddove possibile e opportuno, nonché in colloqui esplorativi; invita il SEAE e la Commissione a migliorare la comunicazione e la trasparenza per quanto riguarda la società civile; invita, a tal fine, il SEAE e la Commissione a rafforzare e aumentare la visibilità dei punti focali per i diritti umani nelle divisioni geografiche della loro sede centrale e a rafforzare il sostegno alla società civile, compreso il sostegno tecnico, in particolare nei paesi in cui i regimi oppressivi cercano di impedire il lavoro della società civile;

24. sottolinea che i dialoghi in materia di diritti umani sono destinati a costituire un elemento centrale degli strumenti di politica estera dell'UE e non possono pertanto essere fini a sé stessi; ribadisce che, a norma dell'articolo 21 TUE, i valori su cui si fonda l'Unione devono guidare tutti gli aspetti delle sue politiche esterne; invita pertanto il SEAE e il Consiglio a raggiungere un migliore equilibrio tra diplomazia, interessi e valori, che sia più in linea con gli obiettivi in materia di diritti umani su cui si fonda l'azione esterna dell'UE con una maggiore attenzione alla prospettiva a lungo termine; ribadisce pertanto che il rispetto dei diritti umani deve essere una condizione imprescindibile del sostegno dell'UE ai paesi terzi;

Multilateralismo e giustizia internazionale

25. osserva che nel 2020 si è celebrato il 75° anniversario delle Nazioni Unite, un consesso universale essenziale per la creazione del consenso internazionale in materia di pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale; invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere il loro sostegno fondamentale alle Nazioni Unite e a proseguire nei loro sforzi per parlare con una sola voce in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi multilaterali; richiama l'attenzione sulle sfide da affrontare per assicurare l'esercizio universale dei diritti umani e sottolinea la necessità di un multilateralismo e di una cooperazione internazionale più inclusivi ed efficaci; evidenzia il ruolo essenziale degli organismi delle Nazioni Unite quali consessi preposti alla promozione della pace, alla risoluzione dei conflitti e alla protezione dei diritti umani, e chiede un'azione rafforzata e un potenziamento delle risorse a tal riguardo; si compiace dell'invito del Segretario generale delle Nazioni Unite ad agire a favore dei diritti umani;

26. deplora la pratica costante della disparità di criteri applicata da alcuni paesi nel trattamento delle situazioni dei diritti umani in tutto il mondo; condanna i tentativi sempre più numerosi di minare il funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio dei diritti umani, mettendo in discussione l'universalità dei diritti umani, e di ostacolare l'ordine internazionale basato su regole; deplora il fatto che i paesi che hanno avuto regimi autocratici con ripetute violazioni dei diritti umani siano entrati a far parte del Consiglio dei diritti umani e deplora la loro palese inosservanza degli obblighi in materia di diritti umani e i loro deplorabili risultati in materia di cooperazione con i meccanismi delle Nazioni Unite istituiti attraverso il Consiglio dei diritti umani; chiede, a tale riguardo, una riforma fondamentale del Consiglio dei diritti umani che comprenda la definizione di chiari criteri riguardo alla sua composizione; invita il SEAE, in particolare, ad avviare e orientare gli sforzi verso una posizione coordinata dell'UE e degli Stati membri in merito alla composizione del Consiglio dei diritti umani tale da promuovere una maggiore trasparenza del processo

Giovedì 17 febbraio 2022

elettorale, segnatamente rendendo pubblici i voti degli Stati membri e fornendo la motivazione di tali voti; sottolinea inoltre la necessità di assicurare un processo realmente competitivo, garantendo che i tre blocchi regionali in cui sono presenti gli Stati membri offrano un numero maggiore di candidati rispetto ai seggi e potenziando la responsabilità dei candidati mediante il controllo dei loro impegni volontari e dei loro risultati in termini di cooperazione con il Consiglio dei diritti umani e con gli organi di sorveglianza dei trattati delle Nazioni Unite nonché le procedure speciali;

27. condanna fermamente tutti gli attacchi contro i titolari di mandato per le procedure speciali delle Nazioni Unite, come pure contro l'indipendenza e l'imparzialità dei loro mandati; sottolinea che la sovranità statale non può essere utilizzata come pretesto per evitare il monitoraggio dei diritti umani da parte della comunità internazionale poiché, a norma della Carta costitutiva delle Nazioni Unite e della risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ogni Stato, indipendentemente dal suo sistema politico, economico e culturale, ha il dovere e la responsabilità di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, e il Consiglio dei diritti umani dovrebbe occuparsi delle situazioni di violazione di tali diritti;

28. invita gli Stati membri dell'UE e i partner democratici dell'Unione a contrastare con decisione tali tentativi e a rafforzare la loro risposta alle gravi violazioni dei diritti umani internazionali; invita il Consiglio e gli Stati membri ad adoperarsi per riformare le istituzioni multilaterali in modo da renderle più resilienti e in grado di prendere decisioni più coerenti e adattabili;

29. sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati per tutti gli organismi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani, segnatamente gli organi di sorveglianza dei trattati e le procedure speciali; invita, a tal fine, il Segretario generale delle Nazioni Unite a fornire risorse adeguate a titolo del bilancio delle Nazioni Unite ed esorta gli Stati membri dell'UE ad aumentare i loro contributi volontari;

30. sottolinea la necessità di sottoporre a un riesame imparziale, equo e trasparente le domande presentate da organizzazioni non governative (ONG) per ottenere lo status consultivo in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; sostiene l'appello dell'UE a favore dell'approvazione delle domande lungamente rimandate di determinate ONG rispettabili;

31. denuncia le rappresaglie e gli atti di intimidazione nei confronti di circa 240 persone fra membri della società civile, attivisti per i diritti umani e giornalisti in 45 paesi per aver collaborato con le Nazioni Unite nell'ultimo anno, come riferito dal Segretario generale delle Nazioni Unite; invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere un'azione risoluta contro tali rappresaglie, anche attraverso un'iniziativa globale nei confronti dei paesi interessati, e ad adottare tutte le misure possibili per contribuire a predisporre spazi sicuri e aperti per l'interazione da parte dei singoli e delle organizzazioni della società civile con le Nazioni Unite e i suoi rappresentanti e meccanismi;

32. ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI) in quanto unica istituzione internazionale in grado di perseguire alcuni dei crimini più efferati del mondo e rendere giustizia alle loro vittime; sottolinea l'indipendenza e l'imparzialità della CPI; invita l'UE e gli Stati membri a fornire un sostegno finanziario adeguato affinché la CPI possa svolgere i propri compiti; sostiene l'universalità dello Statuto di Roma e chiede all'UE di inserire negli accordi da concludere con paesi terzi una clausola specifica riguardante la sua ratifica e l'adesione; chiede che l'UE intensifichi il suo impegno nei confronti dei paesi che non hanno ancora aderito allo Statuto di Roma; condanna fermamente qualsiasi attacco al personale o all'indipendenza della CPI; è del parere che i tentativi di minare la credibilità e il ruolo essenziale della CPI costituiscano attacchi al multilateralismo e dovrebbero essere contestati come tali dall'UE e dai suoi Stati membri, anche quando provengono da paesi partner vicini; sottolinea che la CPI deve avere pieno accesso ai paesi oggetto di indagine per poter svolgere i propri compiti; sottolinea le potenzialità di altri strumenti innovativi di assicurare gli autori di crimini internazionali alla giustizia, compresa la giurisdizione universale presso le magistrature a livello nazionale; sottolinea, in tale contesto, le discussioni in corso in seno alla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite in merito all'immunità dei funzionari statali e chiede che vi venga dato seguito; invita l'UE a continuare a rafforzare lo sviluppo di capacità a livello nazionale nei paesi terzi, sostenendo nel contempo i meccanismi e i tribunali penali internazionali, nonché le piattaforme e le organizzazioni dedicate alla lotta contro l'impunità, come ad esempio la Coalizione per la CPI;

33. ribadisce il suo invito ad agire per combattere l'impunità e promuovere la responsabilità nelle regioni e nei paesi interessati da conflitti; prende atto dell'approvazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del progetto pilota relativo all'Osservatorio europeo della lotta all'impunità; invita, a tale proposito, la Commissione e il SEAE ad attuare strumenti analoghi per rafforzare e sostenere le vittime attraverso l'accesso a mezzi di ricorso e risarcimenti per le perdite, anche risultanti dalla corruzione;

Giovedì 17 febbraio 2022

Sfide specifiche in materia di diritti umani

COVID-19

34. sottolinea che la COVID-19 ha notevolmente rafforzato le recenti tendenze di democrazie illiberali e regimi autoritari che indeboliscono la democrazia; deplora l'utilizzo indebito della crisi epidemiologica da parte di tali regimi per limitare ulteriormente le libertà di espressione, di riunione, di religione e di credo limitando il funzionamento delle istituzioni democratiche e reprimendo il dissenso, anche con restrizioni alla libertà dei media, sia online che offline, e prendendo di mira, attraverso campagne di diffamazione, le voci critiche e di denuncia; deplora altresì il fatto che tali regimi abbiano anche attuato discriminazioni nei confronti delle popolazioni emarginate, in particolare le popolazioni indigene e altre minoranze, un uso massiccio di strumenti di sorveglianza, campagne di disinformazione, restrizioni all'accesso all'informazione, in particolare da parte di media pluralistici e indipendenti attraverso la chiusura generalizzata di Internet, la limitazione della larghezza della banda e il blocco dei contenuti, l'attuazione di misure di emergenza senza criteri chiari per la loro revoca, restrizioni all'esercizio democratico delle elezioni e l'uso dell'accesso selettivo all'assistenza sanitaria come strumento di discriminazione nei confronti di determinate fasce della popolazione;

35. riconosce l'importante ruolo svolto dai difensori dei diritti umani nel rispondere alla COVID-19, assumendo una molteplicità di nuovi ruoli oltre alla loro attività quotidiana in materia di diritti umani, nonostante i rischi significativi e sproporzionati cui sono esposti; osserva con preoccupazione che governi di tutto il mondo hanno usato la pandemia come un'opportunità per colpire, nello specifico, i difensori dei diritti umani, rifiutando di liberarli dal carcere, prolungando la loro detenzione in isolamento, limitando le visite in carcere ed emettendo condanne a loro carico sulla base di accuse infondate in udienze a porte chiuse;

36. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sui diritti economici e sociali nella maggior parte dei paesi del mondo, mentre la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica hanno innescato un aumento delle disuguaglianze tra i paesi e al loro interno; denuncia i continui tentativi, da parte di alcune autorità, di non divulgare informazioni cruciali dei ricercatori internazionali in merito alle origini e alla diffusione della COVID-19; evidenzia che le conseguenze estremamente negative della COVID-19 hanno colpito in modo sproporzionato i gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili, tra cui le donne, le persone LGBTIQ, le persone che si sono impoverite, i bambini e le bambine, le persone con disabilità, i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo, le minoranze religiose, di credo e di altro tipo, i lavoratori informali e le persone trattenute o detenute, fra gli altri; sottolinea che i gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili sono anche maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali negative della pandemia, nonché dalle restrizioni all'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione; rileva con preoccupazione l'aumento dell'intolleranza, della discriminazione e dell'incitamento all'odio contro determinati gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili, in particolare i gruppi minoritari, come pure le restrizioni alle libertà fondamentali;

37. sottolinea che l'UE dovrebbe accrescere il proprio sostegno inteso ad affrontare le conseguenze negative della COVID-19, in particolare a favore dei gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili; invita, a tal fine, l'UE a intensificare con urgenza i suoi sforzi per eliminare l'allarmante squilibrio nella distribuzione globale dei vaccini, adempiendo così al suo precedente impegno di sostenere il vaccino contro la COVID-19 come bene pubblico globale attraverso, tra l'altro, il trasferimento tecnologico e l'incremento della produzione locale, nonché attraverso il pool di accesso alle tecnologie relative alla COVID-19 (C-TAP), al fine di garantire che i vaccini siano disponibili, accessibili e abordabili per il maggior numero di persone; sottolinea l'importanza di sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e di istruzione per renderli resilienti alle minacce future; esorta l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il finanziamento per l'erogazione di servizi sanitari pubblici di base; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della protezione sociale; chiede, a tal fine, un maggiore sostegno alle tecnologie innovative e saluta con favore la risposta del «Team Europa» al riguardo; riconosce il diritto alla salute fisica e mentale, che in molti paesi è ancora oggetto di stigmatizzazione e discriminazione, e sottolinea come la pandemia di COVID-19 abbia messo in luce un'enorme negligenza nella fornitura di assistenza per la salute mentale;

Difensori dei diritti umani

38. elogia l'importante lavoro intrapreso da tutti i difensori dei diritti umani nel mondo, talvolta pagando il prezzo più pesante, e coglie l'occasione per riconoscere il contributo apportato da tutti i difensori dei diritti umani al movimento per i diritti umani; ribadisce che i difensori dei diritti umani sono spesso gli unici interlocutori in grado di condurre un monitoraggio in loco e di proteggere i diritti umani in territori come quelli occupati o annessi, specialmente in talune zone interessate da conflitti congelati, dove le capacità di impegno sono limitate sia per la comunità internazionale che per l'UE;

39. è seriamente preoccupato per la situazione precaria dei difensori dei diritti umani e deplora il fatto che siano vittima di una violenza crescente, che arriva persino a uccisioni mirate; osserva che alcuni paesi hanno precedenti particolarmente allarmanti in fatto di persecuzioni, vessazioni, intimidazioni, rapimenti ed esecuzioni extragiudiziali di difensori dei diritti umani; sottolinea la situazione particolarmente grave dei difensori dei diritti umani e ambientali delle donne, dei lavoratori e delle popolazioni indigene, situazione che è stata ulteriormente aggravata dalla COVID-19; deplora il crescente ricorso

Giovedì 17 febbraio 2022

a tecniche quali vessazioni, criminalizzazione e campagne diffamatorie, arresti arbitrari e detenzioni illimitate in condizioni disumane, utilizzate per mettere a tacere i difensori dei diritti umani, spesso sulla base di non ben definite accuse di terrorismo; ribadisce il suo invito alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri nei paesi terzi a esaminare gli sviluppi e le sfide relativi al diritto di promuovere e proteggere i diritti umani, a individuare e ricevere informazioni sulla situazione dei difensori dei diritti umani e a darvi risposta, a visitare regolarmente i difensori dei diritti umani in carcere, a monitorare i loro processi e a sostenere il loro accesso alla giustizia e alla protezione; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a elaborare una strategia per un'azione ambiziosa dell'UE volta ad affrontare gli attacchi sempre più numerosi contro i difensori dei diritti umani;

40. chiede che sia istituito con urgenza un programma a livello dell'UE per il rilascio di visti di breve durata per la ricollocazione temporanea dei difensori dei diritti umani, segnatamente attraverso l'inclusione di istruzioni nel manuale relativo ai visti dell'UE e la modifica degli strumenti giuridici riguardanti i visti, in particolare il codice dei visti; deplora la mancanza di progressi in materia nell'ultimo anno ed esorta a rivedere in modo significativo una politica dell'UE più coordinata riguardante il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti di emergenza per i difensori dei diritti umani;

41. chiede che siano attribuiti al Parlamento europeo maggiori compiti di controllo delle azioni delle delegazioni dell'UE nei confronti delle violazioni e degli abusi dei diritti umani nei paesi terzi e che siano adottate misure concrete e rigorose qualora tali responsabilità siano disattese; sottolinea la necessità di garantire che le delegazioni dell'UE dispongano di tutte le risorse e le capacità necessarie e adeguate per agire in maniera efficace nell'eventualità di problemi relativi ai diritti umani nei paesi terzi;

42. condanna fermamente l'uccisione di difensori dei diritti umani in tutto il mondo e chiede giustizia e responsabilità ai massimi livelli decisionali nei confronti di tali attacchi; sottolinea che la maggior parte di tali difensori dei diritti umani era impegnata nella difesa della propria terra e dell'ambiente, nonché dei diritti delle popolazioni indigene; ribadisce il suo invito a garantire il pieno rispetto del principio del consenso libero, previo e informato, in linea con la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso alla giustizia in tutto il mondo al fine di combattere la diffusa impunità per tali uccisioni; rileva, tuttavia, che sono necessari maggiori sforzi non solo in materia di risarcimento e ricorso, ma anche di prevenzione attraverso il rafforzamento dei piani nazionali per la protezione dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi, fra le altre misure;

Libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione

43. sottolinea che recenti rivelazioni, come lo scandalo Pegasus del gruppo NSO, confermano che lo spionaggio ai danni di difensori dei diritti umani e di giornalisti, fra gli altri, è un fenomeno estremamente allarmante e sembra confermare i pericoli insiti nell'uso improprio delle tecnologie di sorveglianza al fine di compromettere i diritti umani; chiede la promozione di uno spazio sicuro e aperto e di una maggiore capacità per le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e altri soggetti interessati al fine di proteggerli dalla sorveglianza e dalle interferenze informatiche; sottolinea la necessità di una regolamentazione nazionale e internazionale più solida in questo settore;

44. esprime una profonda preoccupazione per le particolari restrizioni alle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione e sottolinea la necessità di garantirle e di rispettarle; ribadisce le sfide specifiche poste alla libertà di opinione e di espressione e il loro legame con la libertà di informazione, compreso l'accesso a informazioni indipendenti e affidabili sia online che offline;

45. osserva che il giornalismo indipendente e l'esistenza di canali mediatici affidabili non sono mai stati così fondamentali come lo sono oggi per preservare una società sicura, sana e ben funzionante e sottolinea la necessità di fornire un maggiore sostegno pubblico al giornalismo indipendente in tutto il mondo; condanna l'aumento delle persecuzioni giudiziarie e delle leggi restrittive come strumenti per mettere a tacere le voci critiche, ad esempio attraverso azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) e la criminalizzazione della diffamazione online e offline, che viene utilizzata per intimidire giornalisti, informatori e difensori dei diritti umani affinché cessino le loro indagini e smettano di denunciare la corruzione e altre questioni di interesse pubblico in molti paesi; ricorda la necessità di assicurare la trasparenza della proprietà dei media, compresi gli azionisti, dato il ruolo che svolge nel garantire il pluralismo dei media;

46. ribadisce le sfide specifiche per la libertà di associazione rappresentate da una legislazione restrittiva come quella contro il terrorismo, l'estremismo e la corruzione nei confronti delle organizzazioni della società civile e i conseguenti rischi di onerosi obblighi di registrazione, finanziamento e segnalazione come forme di controllo da parte dello Stato, nonché altre misure come la repressione delle manifestazioni mediante l'uso della forza, le vessazioni e la detenzione arbitraria;

Giovedì 17 febbraio 2022

condanna un siffatto uso improprio del potere legislativo e poliziesco o delle misure di sicurezza per limitare il diritto a manifestare; sottolinea che nel 2020 e nel 2021 sono state soppresse decine di manifestazioni, sono stati uccisi manifestanti e detenuti arbitrariamente centinaia di manifestanti pacifici, molti dei quali hanno subito torture e maltrattamenti e sono stati costretti a pagare ingenti multe nell'ambito di processi in cui non erano garantite le norme procedurali minime; denuncia le violazioni del diritto alla contrattazione collettiva, alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori e dei sindacati;

47. esprime seria preoccupazione per le restrizioni alla libertà accademica e l'aumento della censura e della detenzione di accademici in tutto il mondo, con notevoli ripercussioni sul diritto all'istruzione; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici attraverso l'impegno bilaterale e multilaterale in relazione alle minacce o agli attacchi alla libertà accademica da parte di attori statali e non statali; invita il SEAE e la Commissione a rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani al fine di sviluppare la capacità di identificare e fornire assistenza, tra cui protezione e sostegno di emergenza, nei casi che riguardano attacchi alla libertà accademica; invita la Commissione ad assicurare un sostegno costante ad alto livello al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione e al Campus globale per i diritti umani, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;

48. denuncia la prassi sempre più diffusa da parte di Stati autoritari di ospitare mega-eventi sportivi o culturali per rafforzare la propria legittimità internazionale limitando ulteriormente, nel contempo, il dissenso interno; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con le federazioni sportive nazionali, le imprese e le organizzazioni della società civile per quanto riguarda le modalità della loro partecipazione a tali eventi, tra cui i Giochi olimpici di Pechino del 2022; chiede l'elaborazione di un quadro politico dell'UE sullo sport e i diritti umani;

Diritto a un ambiente sano e sicuro

49. riconosce che i cambiamenti climatici costituiscono una delle più grandi minacce per i diritti umani della nostra generazione e di quelle future, che mette a rischio in modo particolarmente grave i diritti fondamentali alla vita, alla salute, all'alimentazione, a una casa e a un tenore di vita adeguato degli individui e delle comunità; sottolinea che i governi hanno obblighi in materia di diritti umani e sviluppo sostenibile; è consapevole della stretta relazione esistente fra diritti umani, un ambiente sano, la biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici e si compiace dell'appello delle Nazioni Unite affinché sia riconosciuto a livello globale il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai difensori dei diritti umani ambientali e dalle popolazioni locali e indigene nel preservare un siffatto ambiente, pur dovendo spesso affrontare minacce di violenza da parte di coloro che sono responsabili di pratiche dannose per l'ambiente e traggono profitto da tali pratiche; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale reato internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e chiede alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare iniziative coraggiose per combattere l'impunità dei crimini ambientali a livello globale;

50. sottolinea gli obblighi e le responsabilità fondamentali in capo agli Stati e ad altre istanze portatrici di doveri, comprese le aziende, per quanto concerne la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la prevenzione dei loro effetti negativi sui diritti umani nonché del degrado e della perdita di biodiversità, come pure la promozione di politiche appropriate, che siano sufficientemente ambiziose e non discriminatorie e che prevedano la partecipazione dei cittadini e il loro accesso a mezzi di ricorso efficaci, e che siano commisurate agli obblighi in materia di diritti umani; esorta l'UE ad adoperarsi per contrastare gli effetti delle crisi climatiche globali, anche tramite azioni politiche efficaci e sostenibili, e a rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita nuovamente l'Unione e i suoi Stati membri a rafforzare, nel quadro della loro azione esterna, il legame esistente tra i diritti umani e l'ambiente e a garantire una protezione efficace dei difensori dei diritti umani e ambientali;

51. richiama l'attenzione, in particolare, sul legame tra lo sfruttamento delle risorse e il finanziamento dei conflitti, delle guerre e della violenza e riconosce che le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici possono esacerbare la migrazione e gli sfollamenti forzati;

52. sottolinea che le popolazioni indigene sono spesso le prime vittime della deforestazione, che mette a repentaglio, tra gli altri diritti, il loro diritto alla terra e l'accesso a risorse vitali; sottolinea, a tal proposito, il diritto di determinare e stabilire priorità e strategie per il loro stesso sviluppo e per l'utilizzo delle loro terre, dei loro territori e delle altre risorse; ricorda che l'impunità per le violazioni dei diritti delle popolazioni indigene è una delle forze motrici della deforestazione e ritiene, pertanto, essenziale la responsabilità per tali violazioni;

Giovedì 17 febbraio 2022

Diritti delle donne, emancipazione femminile e parità di genere

53. sottolinea l'importanza fondamentale di promuovere i diritti delle donne e accoglie con favore il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III) quale segno dell'impegno da parte dell'Unione in questo settore; elogia l'importante ruolo svolto dalle leader politiche e dalle attiviste civiche nei movimenti politici, sociali e ambientali e deplora il fatto che le donne diventino spesso oggetto di violenza a causa del loro genere e delle loro attività, anche con esiti fatali;

54. ricorda che la Convenzione di Istanbul, in qualità di primo trattato universalmente vincolante concepito per combattere la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica, definisce il punto di riferimento per gli standard internazionali che devono essere ulteriormente ratificati e applicati;

55. riconosce l'impatto sproporzionato che la pandemia ha avuto sulle donne, segnatamente l'aumento della violenza di genere a seguito delle misure di confinamento; deplora il fatto che le donne, anche all'interno dell'Unione europea, continuino a costituire la maggioranza delle vittime della violenza di genere, come la violenza domestica e gli abusi e le violenze sessuali, comprese le mutilazioni genitali femminili, e che siano discriminate nella vita politica e professionale, nonché nell'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria; sottolinea che la fornitura di assistenza, protezione e accesso alla giustizia per le vittime della violenza di genere e della tratta di esseri umani è notevolmente diminuita a causa della pandemia; invita l'UE a promuovere lo sviluppo di piani e protocolli di assistenza di emergenza sia presso le Nazioni Unite che nei paesi partner al fine di adattare i programmi di assistenza alle circostanze della pandemia, alle sue conseguenze e alle crisi future; accoglie con favore gli sforzi e gli investimenti congiunti dell'UE, insieme alle Nazioni Unite, per il lancio dell'iniziativa Spotlight volta a eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;

56. si rammarica del fatto che i progressi complessivi in materia di diritti delle donne siano ben al di sotto degli impegni assunti dai paesi delle Nazioni Unite nella convenzione di Pechino del 1995 e manifesta preoccupazione per la tendenza regressiva in relazione ai progressi compiuti; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento del diritto di ogni individuo ad avere il pieno controllo sulle questioni concernenti la propria sessualità, nonché la propria salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, senza coercizione e discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso libero e sicuro all'aborto legale; condanna tutti i tentativi volti a revocare i diritti e le protezioni esistenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché la legislazione, le politiche e le pratiche che continuano a negare o a limitare tali diritti in molti paesi in tutto il mondo; sottolinea che devono essere garantiti a tutti l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e i diritti all'istruzione, all'informazione, alla pianificazione familiare, ai moderni metodi contraccettivi, all'aborto sicuro e legale nonché all'assistenza sanitaria materna, prenatale e postnatale; invita l'UE e gli Stati membri a riaffermare i diritti inalienabili delle donne all'integrità fisica, alla dignità e all'autonomia decisionale, a sostenere l'universalità e indivisibilità di tutti i diritti umani in tutti i contesti e a promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti quale parte dei loro impegni internazionali e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

57. esprime grave preoccupazione per il ricorso alla violenza sessuale e di genere come arma di guerra; ricorda che i reati sessuali e la violenza di genere sono considerati dallo Statuto di Roma crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; chiede un'azione concertata volta a porre fine al ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra; chiede che l'UE combatta l'impunità per le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi in contesti di conflitto e sostiene il diritto delle donne e delle ragazze alla verità, a rimedi efficaci e a risarcimenti per le violazioni di tali diritti;

58. sottolinea che, secondo le stime pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità, a livello mondiale circa una donna su tre (30 %) ha subito atti di violenza fisica e/o sessuale da parte del partner o di violenza sessuale da parte di una persona diversa dal partner nel corso della propria vita; sottolinea che, nella maggior parte dei casi, l'autore delle violenze è il partner; pone l'accento sul fatto che ogni giorno 137 donne sono uccise da un membro della loro famiglia; invita l'UE e gli attori globali a condannare con forza la violenza domestica e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per prevenire tale tipo di violenza, proteggere le vittime e perseguire i responsabili; condanna i crimini commessi contro le ragazze e le donne all'interno delle famiglie, in relazione a comportamenti ritenuti inopportuni, al fine di ristabilire la presunta reputazione della famiglia;

59. rileva che il 2020 ha visto un notevole deterioramento della situazione delle vittime della tratta, la maggior parte delle quali sono donne, poiché la pandemia di COVID-19 le ha lasciate in una posizione ancora più vulnerabile; accoglie con favore l'adozione della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025; sottolinea la particolare necessità di intensificare la lotta alla tratta di esseri umani e ai gruppi della criminalità organizzata che vi partecipano;

Giovedì 17 febbraio 2022

sottolinea che l'identificazione delle vittime della tratta è diventata ancora più complessa durante la pandemia di COVID-19; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi nell'ambito della cooperazione internazionale delle autorità di contrasto e giudiziarie al fine di prevenire la tratta e individuare le vittime, evitandone la criminalizzazione, e fornire loro la necessaria assistenza sanitaria e psicologica in stretta collaborazione con l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, le ONG e le organizzazioni della società civile dedite alla protezione delle vittime;

60. condanna la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; evidenzia il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute e uguaglianza di genere, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere; chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali;

Diritti del minore

61. ricorda che non ci sono limiti ai diritti dei minori e chiede un approccio sistematico e coerente per promuovere e difendere i diritti dei bambini in Europa e oltre, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'Agenda 2030;

62. ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare ogni forma di abuso nei confronti dei minori; accoglie con favore la strategia dell'UE adottata di recente sui diritti dei minori (2021-2024); sottolinea tuttavia che i minori continuano a essere vittime di violenza, matrimoni precoci e forzati, conversioni forzate, prostituzione, pornografia infantile e pedofilia, abusi sessuali, comprese mutilazioni genitali, tratta, separazione forzata dai genitori, lavoro minorile e reclutamento come bambini soldato, e che continuano a subire le conseguenze della mancanza di accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, nonché della malnutrizione e della povertà, in particolare durante le crisi umanitarie e i conflitti armati; sottolinea che il 2021 è stato proclamato l'Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile; chiede che i diritti dei minori e l'agenda delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati siano integrati in tutte le politiche esterne dell'UE; esorta l'UE a garantire che le sue politiche commerciali e di sviluppo siano pienamente coerenti al fine di eliminare il lavoro minorile; sottolinea, a tale riguardo, il dialogo pilota multilaterale sul cacao sostenibile; invita gli Stati membri ad assumersi le proprie responsabilità riguardo alla tutela dei figli dei combattenti stranieri che sono cittadini dell'UE;

63. invita l'UE a integrare i diritti e la tutela dei minori in tutte le sue politiche esterne, anche nel contesto dei dialoghi sui diritti umani, degli accordi internazionali e commerciali, dello strumento di assistenza preadesione e dell'NDICI-Europa globale; sottolinea la necessità di monitorare tutti gli interventi dell'UE riguardanti i minori e di garantire che sia pienamente attuato un approccio del «non nuocere» ai diritti dei minori;

Tratta di persone e lavoro forzato

64. condanna tutte le forme di tratta di persone, lavoro forzato e schiavitù moderna in gruppi molto diversi che includono, tra gli altri, donne, bambini, migranti e lavoratori qualificati; ricorda agli Stati membri la necessità di perseguire e condannare tali attività sia nei paesi di origine sia se svolte in gruppi con mobilità internazionale; insiste sulla necessità di un controllo e una verifica esaurienti del rispetto dei diritti umani e del lavoro per quel che riguarda i contributi versati per sostenere i servizi necessari nei paesi terzi che li richiedono, per evitare che siano forniti in condizioni precarie e in violazione dei diritti umani; esorta l'UE e i suoi Stati membri a condurre azioni nelle sedi multinazionali per sradicare tutte le forme di tratta di esseri umani, lavoro forzato e schiavitù moderna che, oltre a crimini abominevoli, rappresentano l'origine di flussi migratori in condizioni precarie che portano a situazioni di elevata vulnerabilità e sofferenza; chiede, data la gravità di tali violazioni, che l'UE inserisca sia negli accordi in vigore sia in quelli conclusi con paesi terzi una clausola specifica sulla condanna e l'incompatibilità con qualsiasi forma di tratta di esseri umani, lavoro forzato e schiavitù moderna in gruppi molto diversi che includono, tra gli altri, donne, migranti e lavoratori qualificati;

Intolleranza e discriminazione

65. ribadisce la sua ferma condanna nei confronti della discriminazione, della xenofobia, dell'intolleranza, della persecuzione e delle uccisioni in relazione a razza, etnia, nazionalità, classe sociale, disabilità, casta, religione, credo, età, orientamento sessuale e identità di genere, che continuano a rappresentare un grave problema in molti paesi; sottolinea l'impatto profondamente sproporzionato della pandemia di COVID-19 sulla discriminazione razziale ed etnica, la xenofobia e la relativa intolleranza; accoglie con favore l'avvio del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, che riconosce

Giovedì 17 febbraio 2022

non solo le dimensioni individuale e sociale ma anche la natura strutturale di questo fenomeno; sottolinea che, nonostante 20 anni di lavoro dall'adozione della dichiarazione e del programma d'azione di Durban nel 2001, il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa continuano a rappresentare una piaga che affligge molti paesi in tutto il mondo e chiede un approccio di tolleranza zero nei confronti di questi fenomeni; invita i governi, le organizzazioni regionali, la società civile e altri portatori di interessi a raddoppiare i loro sforzi per attuare efficacemente la dichiarazione e a elaborare e attuare piani d'azione per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa; invita l'UE a organizzare un vertice globale sulla lotta al razzismo e alla discriminazione in tutto il mondo, in collaborazione con partner che la pensano allo stesso modo e organizzazioni internazionali come l'OSCE, l'ONU, l'Unione Africana, l'Organizzazione degli Stati americani e il Consiglio d'Europa;

66. si rammarica del fatto che i popoli indigeni continuino a subire in tutto il mondo discriminazioni diffuse e sistematiche e persecuzioni, tra cui sfollamenti forzati, arresti arbitrari e l'uccisione di difensori dei diritti umani e della terra; invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i relativi partner della comunità internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la protezione della loro lingua, delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse, e la creazione di un meccanismo di reclamo per presentare le denunce di violazioni e abusi; accoglie con favore il lavoro che la società civile e le ONG svolgono in relazione a queste problematiche; fa riferimento alla nomina da parte del Parlamento di un relatore permanente sui popoli indigeni in seno al Parlamento, con l'obiettivo di monitorare la situazione dei diritti umani dei popoli indigeni; incoraggia i paesi a ratificare le disposizioni della convenzione n. 169 dell'ILO sui popoli indigeni e tribali; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri inseriscano riferimenti ai popoli indigeni e ai diritti di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nei pertinenti quadri emergenti in materia di dovuta diligenza;

67. prende atto con grande preoccupazione della portata e delle conseguenze delle gerarchie di casta, della discriminazione basata sulla casta e del perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani basate sulla casta, fra cui il rifiuto di accesso al sistema giuridico o al lavoro, la segregazione persistente, la povertà e la stigmatizzazione, nonché delle barriere legate alla casta che ostacolano l'esercizio dei diritti umani di base e l'agevolazione dello sviluppo umano; ribadisce il proprio invito all'UE e agli Stati membri a intensificare gli sforzi e ad appoggiare le iniziative a livello delle Nazioni Unite e nei paesi terzi pertinenti volte a eliminare la discriminazione legata alla casta;

Diritti LGBTIQ

68. condanna fermamente le violazioni dei diritti umani, la discriminazione, le persecuzioni e le minacce alla vita e le uccisioni di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) in tutto il mondo, aggravate dal ricorso alla COVID-19 come pretesto per reprimere i difensori delle persone LGBTIQ e praticare la diffamazione omofobica e transfobica; invita l'UE a svolgere un ruolo di primo piano nella difesa dei diritti delle persone LGBTIQ nelle sedi internazionali, anche adoperandosi per la decriminalizzazione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali e per l'eliminazione delle mutilazioni genitali intersessuali, della cosiddetta «terapia di conversione» e della sterilizzazione forzata delle persone transgender; accoglie con favore il fatto che la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 preveda l'impegno da parte dell'UE a includere le questioni LGBTIQ nella sua politica esterna, ivi compreso il sostegno nell'ambito dello strumento NDICI — Europa globale e dello strumento per i fondi preadesione; invita l'UE e gli Stati membri ad applicare scrupolosamente e con coerenza gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la protezione dei diritti umani delle persone LGBTIQ nelle proprie politiche esterne;

Diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

69. sostiene pienamente il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto di avere un credo o non credere, nonché il diritto di manifestare, cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo senza timore di violenze, persecuzioni o discriminazioni; sottolinea l'importanza di affrontare la persecuzione per motivi di religione o di credo e condanna le persecuzioni subite dalle minoranze per tali motivi in molte parti del mondo; invita gli Stati membri e il SEAE a tenere particolarmente conto di questi casi e a rispondervi di conseguenza; condanna l'uso improprio delle leggi sulla blasfemia per perpetuare la discriminazione e deplora il ricorso alla religione e alle istituzioni religiose a danno dei diritti umani attraverso la persecuzione, anche con mezzi giuridici, delle minoranze e comunità religiose o di credo, di donne, di persone LGBTIQ e di altre persone in situazioni di vulnerabilità; ribadisce la sua condanna nei confronti di qualsiasi tentativo da parte delle autorità o dei governi di impedire o interferire nella scelta dei leader religiosi o di credo; sottolinea che gli Stati hanno la responsabilità di promuovere e salvaguardare i diritti umani delle persone appartenenti a minoranze religiose o di credo; sottolinea l'importanza delle iniziative della società civile a tale riguardo;

Giovedì 17 febbraio 2022

70. invita la Commissione e il Consiglio ad attuare programmi ambiziosi per difendere la libertà di religione o di credo in tutto il mondo, anche incoraggiando e sostenendo gli sforzi internazionali per raccogliere prove di crimini di atrocità, portando gli autori dinanzi alla giustizia, rendendo efficaci le sentenze penali e risarcendo le vittime; invita il Consiglio, la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per adottare misure volte a prevenire e combattere i crimini d'odio;

71. osserva che il posto di inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE è rimasto vacante per oltre un anno in totale; ribadisce il suo invito al Consiglio e alla Commissione a effettuare quanto prima una valutazione trasparente e completa dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale, a dotare quest'ultimo di risorse appropriate e a sostenerne adeguatamente il mandato istituzionale, la capacità e i compiti;

Minoranze nazionali, etniche e linguistiche

72. ricorda gli obblighi degli Stati di proteggere i diritti delle loro minoranze nazionali, etniche, culturali, religiose e linguistiche nei rispettivi territori; invita la Commissione a sostenere la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze in tutto il mondo, anche nell'ambito del suo programma tematico sui diritti umani e la democrazia;

73. invita i governi dei paesi partner dell'UE a rispettare i diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche, ivi comprese la cultura, la lingua, la religione, le tradizioni e la storia, al fine di preservarne la cultura e la diversità; ribadisce la necessità che tali governi rispettino gli obblighi e gli impegni che si sono assunti nel quadro di trattati e accordi internazionali; deplora qualsiasi tentativo di ignorare i diritti fondamentali e umani delle minoranze etniche e linguistiche attraverso la loro assimilazione forzata;

Diritto a partecipare a elezioni libere e regolari

74. sottolinea che il diritto a partecipare alla gestione degli affari pubblici, in particolare attraverso le elezioni, oltre a costituire un diritto umano in sé, è intrinsecamente connesso a una serie di altri diritti umani, il cui esercizio è fondamentale per un processo elettorale significativo, ed è centrale per i governi democratici;

75. condanna fermamente l'erosione dei valori democratici in una serie di paesi terzi e le sfide all'integrità elettorale, la violenza elettorale, l'uso improprio di risorse amministrative da parte dei partiti al governo, le misure repressive contro gli oppositori politici, la censura e le minacce nei confronti dei media indipendenti e l'aumento della disinformazione; esorta l'UE ad affrontare e contrastare questa situazione estremamente preoccupante e a presentare proposte concrete ed efficaci, riaffermando la sua volontà di assumere un ruolo guida nella promozione dei valori democratici e di elezioni libere e regolari nei paesi terzi;

76. deplora che regimi autoritari e illiberali si stiano allontanando dal percorso delle democrazie mature, dai diritti umani universali e dagli standard democratici, creando una falsa impressione di legittimazione mediante processi elettorali fittizi che non sono liberi né equi né trasparenti; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare la promozione della «resilienza democratica» da parte dell'Unione nei paesi terzi ricorrendo a tutti gli strumenti a loro disposizione;

77. chiede che la protezione dei processi democratici ed elettorali sia definita preoccupazione primaria a livello mondiale e chiede che venga elaborato un quadro efficace per le risposte a tutti i tipi di interferenze nei processi elettorali, in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali come l'OSCE;

Corruzione e diritti umani

78. ritiene che la corruzione agevoli, perpetui e istituzionalizzi le violazioni dei diritti umani e incida in maniera sproporzionata sui singoli individui e sui gruppi più vulnerabili ed emarginati nella società; ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri devono affrontare la corruzione in quanto tale nella loro azione esterna applicando i più elevati standard di trasparenza ai loro finanziamenti ai paesi terzi, nonché sostenendo le organizzazioni della società civile, i giornalisti e gli informatori che combattono la corruzione, promuovendo la creazione di istituzioni efficienti responsabili in materia di lotta alla corruzione e l'adozione di solidi quadri normativi e affrontando la questione delle giurisdizioni che praticano la segretezza e i paradisi fiscali;

79. invita l'UE ad adottare strumenti contro i leader autoritari e i loro facilitatori finanziari, compresi quelli coinvolti in brogli elettorali, a scoprire e congelare i beni illeciti e a promuovere l'applicazione della giurisdizione universale nei casi di gravi violazioni dei diritti umani;

Giovedì 17 febbraio 2022

80. è consapevole del fatto che l'UE non può servire da buon esempio nella lotta contro la corruzione finché alcuni dei suoi Stati membri e alcuni attori con sede nell'UE hanno un bilancio sfavorevole in questo ambito; auspica che la Commissione e gli Stati membri intensifichino l'azione concreta contro le pratiche scorrette in questi campi; raccomanda che il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri forniscano un sostegno significativo alle organizzazioni della società civile ai giornalisti e agli informatori impegnati nella lotta alla corruzione;

81. sottolinea la necessità di elaborare principi relativi alla grande corruzione e di adoperarsi perché di essa venga formulata una definizione giuridica internazionalmente riconosciuta, comprendente la sua natura sistemica, come reato contemplato dal diritto nazionale e internazionale;

82. chiede che gli attuali casi di impunità per grande corruzione siano affrontati attraverso una più rigorosa applicazione delle leggi in materia di lotta alla corruzione, al fine di garantire che i responsabili di sistemi di grande corruzione siano chiamati a rispondere delle loro azioni; chiede che vengano esaminati approcci globali che includano riforme delle istituzioni giudiziarie internazionali, come l'estensione della giurisdizione della Corte penale internazionale;

Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani («legge Magnitsky dell'UE»)

83. accoglie con favore l'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani («legge Magnitsky dell'UE») quale elemento essenziale con cui integrare gli strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera, che rafforza il ruolo dell'Unione quale attore globale nell'ambito dei diritti umani consentendole di adottare misure restrittive contro persone fisiche e giuridiche coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani nel mondo; elogia il Consiglio per aver adottato le prime sanzioni mirate nel quadro del regime e lo invita ad adottare, se necessario, misure supplementari; ritiene che l'applicazione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani non eviti né escluda l'adozione di altri strumenti dell'UE per la protezione dei diritti umani, che possono essere combinati e complementari; condanna qualsiasi misura restrittiva arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'UE o di altre entità quale ritorsione contro le decisioni adottate dall'Unione in virtù del suo regime globale di sanzioni in materia di diritti umani; deplora il fatto che il Consiglio abbia deciso di applicare il voto all'unanimità e ribadisce la sua richiesta di introdurre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni in materia di diritti umani;

84. ribadisce la sua richiesta di estendere l'ambito di applicazione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani agli atti di corruzione, al fine di garantire un'azione mirata ed efficace nei confronti dei facilitatori economici e finanziari degli autori di violazioni dei diritti umani; sottolinea la possibilità alternativa per la Commissione di presentare una proposta legislativa volta ad adottare un nuovo regime di sanzioni tematiche per affrontare i gravi episodi di corruzione definiti sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; pone l'accento sulla necessità di una strategia efficace per attuare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, in modo coerente sia con le altre politiche esterne dell'UE, in particolare in materia di diritti umani, sia con i quadri internazionali esistenti in materia di sanzioni; sottolinea che il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani deve rispettare il principio di non incidere negativamente sulla popolazione generale del paese interessato, in linea con il diritto penale internazionale e il diritto internazionale umanitario; ricorda che l'applicazione coerente e uniforme di misure restrittive in tutti gli Stati membri è un presupposto per la credibilità e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; si compiace che la Commissione abbia annunciato l'intenzione di effettuare entro la fine del 2021 un riesame delle pratiche che compromettono le sanzioni e degli obblighi di segnalazione vigenti per gli Stati membri in merito alla loro attuazione e applicazione; invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, e il VP/AR, quale responsabile dell'unità, della coerenza e dell'efficacia della politica estera dell'UE, a garantire che le risposte nazionali al mancato rispetto delle misure restrittive adottate dall'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive;

Migrazione e asilo

85. riafferma i diritti umani inalienabili dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati e invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettarli pienamente e a includerli nella loro cooperazione con i paesi terzi, in termini sia di fissazione di norme giuridiche rigorose che, cosa altrettanto importante, di operatività, al fine di garantire l'effettiva tutela di tali diritti nella pratica; ricorda che l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito delle loro azioni esterne ed extraterritoriali, degli accordi e della cooperazione in materia di migrazione, frontiere e asilo, devono rispettare e proteggere i diritti umani, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita e alla libertà e il diritto di asilo, in particolare la valutazione individuale delle domande di asilo;

86. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché effettui un riesame dell'impatto sui diritti umani della cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione, che comprenda sia una valutazione preliminare sia una valutazione dei meccanismi di monitoraggio, e affinché svolga valutazioni *ex ante* trasparenti dei rischi relativi all'impatto di qualsiasi cooperazione formale, informale o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui diritti dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati; chiede inoltre una maggiore trasparenza e un adeguato livello di controllo parlamentare e democratico sulla sua attività in questo settore; sottolinea i rischi connessi agli accordi informali in materia di rimpatrio e riammissione che non sono soggetti a controllo giudiziario e pertanto non consentono mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti umani subite da migranti e richiedenti asilo; ribadisce pertanto la sua richiesta all'UE di garantire che

Giovedì 17 febbraio 2022

tutti gli accordi di cooperazione in tema di migrazione e di riammissione con i paesi terzi siano rigorosamente conformi al diritto internazionale sui diritti umani, sui rifugiati e marittimo, in particolare alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati; insiste sul fatto che i diritti umani debbano essere integrati e monitorati in tutte le attività svolte da Frontex e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;

87. invita l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare le cause profonde della migrazione e a sostenere e promuovere lo sviluppo, investire nell'istruzione e fornire assistenza diretta per migliorare le opportunità di vita, il che potrebbe contribuire a creare società più stabili e sostenibili; invita la Commissione, a tale proposito, ad analizzare i migliori metodi di dialogo con i paesi terzi; chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano il diritto dei rifugiati e dei richiedenti asilo di fare ritorno nel proprio paese una volta cessate le persecuzioni o le violenze che hanno provocato il loro sfollamento, nel rispetto del principio di non respingimento;

88. invita la Commissione a elaborare proposte legislative al fine di fornire agli Stati membri le garanzie necessarie per rispondere efficacemente alla strumentalizzazione della migrazione da parte dei paesi terzi; invita i paesi partner e le organizzazioni internazionali ad attuare quadri giuridici e a raddoppiare i loro sforzi di cooperazione sulla questione del traffico di migranti, garantendo la protezione dei migranti e scongiurando il loro sfruttamento;

89. denuncia il numero di morti avvenute lungo le rotte migratorie e ribadisce la sua richiesta di stabilire un approccio europeo coordinato al fine di sostenere e garantire un processo di identificazione rapido ed efficace di coloro che sono morti durante il loro viaggio verso l'UE; si rammarica che alcuni potenziali richiedenti asilo siano stati respinti alla frontiera o espulsi in località in cui la loro vita è in pericolo, in violazione del diritto internazionale e, in particolare, del diritto d'asilo; denuncia gli attacchi contro le ONG che aiutano i migranti; invita l'UE e i suoi Stati membri a essere totalmente trasparenti riguardo all'assegnazione dei fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione, e a garantire che tale cooperazione non vada a beneficio — diretto o indiretto — di entità statali coinvolte in casi di violazione dei diritti umani; insiste sulla necessità di definire e attuare meglio i quadri di tutela per i migranti, in particolare attraverso l'apertura di canali sicuri e legali per i migranti e il miglioramento dell'accesso ai visti umanitari; chiede che il Parlamento europeo monitori gli accordi in materia di migrazione;

Diritto internazionale umanitario

90. sottolinea che il rispetto universale del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani è della massima importanza e invita le parti coinvolte nei conflitti armati del mondo a garantire il pieno, tempestivo e libero accesso da parte delle agenzie di aiuto umanitario alle popolazioni e alle aree vulnerabili e a proteggere tali popolazioni civili, in particolare le donne e i bambini, nonché gli operatori umanitari e sanitari, come garantito dalle convenzioni di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi; sottolinea l'importanza di contribuire alla creazione di corridoi umanitari per le situazioni di emergenza, comprese quelle che presentano un rischio, anche imminente, di degenerare in diffuse e gravi violazioni dei diritti umani;

91. ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere attivamente l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco globale, anche attraverso l'adozione di misure efficaci contro il commercio illecito di armi e il miglioramento della trasparenza e della responsabilità delle esportazioni di armi da parte degli Stati membri; deplora il fatto che la pandemia di COVID-19 e i suoi effetti abbiano inasprito la violenza politica, intensificato la rivalità tra gruppi armati e aggravato le tensioni latenti da lungo tempo, lasciando le vittime più indifese; esprime profonda preoccupazione per l'aumento della violenza sessuale connessa ai conflitti in tale contesto sebbene nel 2020 si sia celebrato il 20° anniversario della risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;

92. esprime rinnovata preoccupazione, rammentando la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati⁽¹¹⁾, quanto al ricorso a droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; ribadisce il suo invito affinché l'UE elabori urgentemente un quadro giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei droni armati al fine di garantire che gli Stati membri, conformemente ai loro obblighi giuridici, non prendano parte a uccisioni mirate illegali né agevolino tali uccisioni da parte di Stati terzi; chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; chiede che vengano svolte valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni; ricorda la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi⁽¹²⁾ ed esorta il VP/AR e gli Stati membri a vietare lo sviluppo, la produzione e l'uso di sistemi d'arma totalmente autonomi che non dispongano di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco dei bersagli; insiste sull'avvio di negoziati internazionali su

⁽¹¹⁾ GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

⁽¹²⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.

Giovedì 17 febbraio 2022

uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali in assenza di un controllo umano significativo; esorta il VP/AR e gli Stati membri ad adottare una posizione comune per negoziati internazionali a tale riguardo;

Presenza di guerre e conflitti nel mondo e relativo impatto sui diritti umani

93. sottolinea le minacce multiformi all'esercizio dei diritti umani derivanti dai moderni conflitti armati che, oltre agli Stati, spesso coinvolgono agenti non statali e organizzazioni terroristiche e hanno conseguenze umanitarie disastrose; evidenzia le violazioni e gli abusi dei diritti umani commessi da imprese militari e di sicurezza private; rimarca che le vittime di violazioni dei diritti umani hanno un accesso molto limitato alla giustizia in territori come quelli sotto occupazione o annessione, anche nelle zone interessate da conflitti congelati, dove le strutture giuridiche e istituzionalizzate messe a punto per la protezione dei diritti umani presentano carenze o sono inadeguate; ribadisce il suo appello all'UE affinché rafforzi la sua risposta ai conflitti, per i quali essa dovrebbe sviluppare appieno ed essere in grado di attuare in maniera autonoma i propri strumenti, anche in collaborazione con i paesi partner e le organizzazioni regionali, in particolare prestando profonda attenzione agli aiuti umanitari, alla prevenzione dei conflitti, alla giustizia di transizione, alla mediazione e ai buoni uffici, nonché alla riconciliazione, affrontando le cause profonde dei conflitti e fornendo il sostegno necessario alle missioni internazionali di consolidamento e mantenimento della pace nonché alle missioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, e alle operazioni di ricostruzione postbellica che sostengono e applicano una forte integrazione e un rigoroso controllo dei diritti umani nonché una solida prospettiva di genere;

94. accoglie con favore il nuovo concetto di mediazione per la pace dell'UE che estende l'insieme di strumenti dell'Unione per la gestione delle crisi all'obiettivo più ampio della trasformazione dei conflitti; incoraggia lo sviluppo di ulteriori strumenti e capacità di dialogo in questo settore; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di contribuire a contenere i conflitti armati e le gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario rispettando rigorosamente le disposizioni dell'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione nonché del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi, anche in caso di trasferimenti di armi e di apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che comportino il rischio che lo Stato o gli attori non statali importatori possano commettere o facilitare violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; ribadisce la sua richiesta di assicurare controlli più rigorosi a livello dell'UE sulle esportazioni di armi dell'Unione, un migliore controllo dell'uso finale delle armi esportate e un maggiore coordinamento delle decisioni nazionali in materia di esportazioni di armi;

95. invita il VP/AR e il Consiglio a prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei territori occupati o annessi e ad adottare misure efficaci per prevenire gravi violazioni dei diritti umani sul campo; insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE in relazione a situazioni di occupazione o annessione di territori; ricorda che il diritto umanitario internazionale dovrebbe guidare la politica dell'UE in tutte queste situazioni, anche nei casi di occupazione prolungata; sottolinea la responsabilità delle aziende con sede nell'UE di applicare la politica in materia di dovuta diligenza più rigorosa nei confronti di qualsiasi attività economica o finanziaria all'interno di tali territori o con i medesimi e di assicurare un rigoroso rispetto del diritto internazionale nonché della politica di sanzioni dell'UE, qualora applicabile a tali situazioni;

Giustizia di transizione

96. chiede di promuovere processi di giustizia di transizione che conferiscano potere alla società civile, alle vittime, alle popolazioni emarginate e vulnerabili, alle donne, ai bambini, ai giovani, nonché ai residenti delle zone rurali e urbane; incoraggia la creazione di collegamenti tra strutture permanenti quali i sistemi giudiziari nazionali e le istituzioni o le reti nazionali per la prevenzione delle atrocità e le iniziative in materia di giustizia di transizione; sottolinea la necessità di fornire alle vittime e alle comunità interessate strumenti, spazio e accesso alle informazioni;

Dovuta diligenza e responsabilità delle imprese

97. sottolinea che l'UE ha un'opportunità unica di esercitare un effetto leva sulle imprese per difendere i diritti umani a livello globale grazie alla sua imminente legislazione vincolante in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, che impone a queste ultime di individuare, prevenire, comunicare, contabilizzare e correggere effettivamente gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance in tutte le loro catene del valore e di garantire regimi di responsabilità civile, l'accesso alla giustizia per le vittime nonché l'assunzione di responsabilità; chiede che la legislazione si applichi a tutte le imprese di grandi dimensioni disciplinate dal diritto di uno Stato membro, stabilite nel territorio dell'Unione od operanti nel mercato interno, nonché alle piccole e medie imprese (PMI) quotate in borsa e alle PMI nei settori ad alto rischio, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità; sottolinea la necessità di stabilire e applicare controlli amministrativi e sanzioni per rendere efficace la legislazione e garantire condizioni di parità per le imprese; ritiene che le strategie di dovuta diligenza delle imprese dovrebbero essere definite e attuate attraverso consultazioni significative e periodiche delle parti interessate ed essere messe a disposizione del pubblico;

Giovedì 17 febbraio 2022

accoglie con favore la piena entrata in vigore del regolamento sulla tassonomia dell'UE⁽¹³⁾, nel 2020, e del regolamento dell'UE sui minerali originari di zone di conflitto⁽¹⁴⁾, nel 2021, in quanto si tratta di misure costruttive in questo settore;

98. ribadisce che, secondo le stime, due terzi dei difensori dei diritti umani uccisi in tutto il mondo lo scorso anno erano impegnati nella protezione della loro terra e dell'ambiente e nella difesa dei diritti delle popolazioni indigene, spesso nel contesto delle imprese; sottolinea la necessità sempre più cruciale, espressa dai difensori dei diritti umani, che l'UE attui una legislazione vincolante sul dovere di diligenza in materia di diritti umani per le imprese;

99. ribadisce le sue richieste di combattere ed eliminare il lavoro forzato e altre forme di violazione dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento, tra cui le violazioni dei diritti ambientali, dei popoli indigeni e del lavoro, nonché le minacce e gli attacchi a danno di difensori dei diritti umani; invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio e a effettuare valutazioni approfondite nel quadro della dovuta diligenza dei venditori, compresi i subappaltatori, provenienti da paesi terzi; invita la Commissione e il Consiglio a vietare tutte le importazioni di prodotti fabbricati a seguito di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato su base paritaria; invita le imprese europee ad adempiere alla loro responsabilità aziendale effettuando una revisione approfondita delle loro catene di approvvigionamento per garantire che non siano coinvolte in violazioni dei diritti umani;

100. osserva che nel 2021 ricorre il decimo anniversario dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un vero e proprio quadro i cui orientamenti, in particolare quelli del terzo pilastro incentrati sull'accesso ai mezzi di ricorso e sul rispetto dei difensori dei diritti umani, forniscono una struttura essenziale per la cooperazione con i paesi terzi in materia di prevenzione, nonché sull'accesso ai meccanismi giudiziari ed extragiudiziari di reclamo e di ricorso per le vittime; sottolinea l'importanza che tutti i paesi attuino appieno i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali sui diritti delle imprese; pone in evidenza la necessità di istituire uno strumento internazionale vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre società nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo all'attività del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani; ritiene che si tratti di un passo avanti necessario per la promozione e la tutela dei diritti umani;

L'importanza di forti clausole sui diritti umani negli accordi internazionali

101. ribadisce il suo invito a includere in modo sistematico clausole applicabili sui diritti umani in tutti gli accordi internazionali tra l'UE e i paesi terzi, ivi compresi accordi di libero scambio, accordi di associazione e accordi autonomi per la tutela degli investimenti; chiede di migliorare l'impiego di tali clausole, anche mediante la definizione di appositi meccanismi di monitoraggio e risoluzione dei problemi; chiede che tali clausole siano applicate mediante parametri di riferimento chiari e sottoposte a monitoraggio, con il coinvolgimento del Parlamento, della società civile e delle pertinenti organizzazioni internazionali; sottolinea che l'istituzione di parametri di riferimento specifici potrebbe indurre l'UE a valutare l'introduzione della proporzionalità nelle sanzioni in caso di non conformità; evidenzia che le violazioni degli accordi dovrebbero comportare chiare conseguenze, tra cui, in ultima istanza, la sospensione o il ritiro dell'UE dall'accordo per i casi più gravi o persistenti di violazioni dei diritti umani; raccomanda l'inclusione di meccanismi di monitoraggio in materia di diritti umani in tutti gli accordi commerciali e relativi a investimenti esteri, nonché di meccanismi di reclamo, al fine di garantire un mezzo di ricorso efficace per i cittadini coinvolti e le parti interessate locali coinvolte;

Commercio e sistema di preferenze generalizzate (SPG)

102. sottolinea il forte nesso tra commercio e diritti umani e il ruolo di incentivazione svolto dall'accesso al commercio nel rispetto della condizionalità in materia di diritti umani per i paesi terzi; prende atto della recente proposta della Commissione relativa a una revisione del regolamento SPG⁽¹⁵⁾, che rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente tale nesso; pone l'accento sul necessario contributo dell'SPG al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, tra le altre politiche, e suggerisce di valutare la possibilità di prevedere un trattamento preferenziale per i beni sostenibili; sottolinea che l'accesso allo status SPG+ è subordinato al rispetto delle convenzioni internazionali e ai progressi nel settore dei diritti umani e chiede la rigorosa applicazione della condizionalità ai paesi partner, compresa, se giustificata, la revoca dello status SPG+; esorta la Commissione a utilizzare parametri di riferimento chiari e trasparenti nel valutare il rispetto degli obblighi dell'SPG+;

⁽¹³⁾ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

⁽¹⁴⁾ GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, avanzata dalla Commissione (COM(2021)0579).

Giovedì 17 febbraio 2022

103. sottolinea la necessità di un impegno e un dialogo continui tra l'UE e tutte le parti interessate nei paesi beneficiari, in particolare le organizzazioni della società civile e i sindacati, nonché di un ulteriore miglioramento della trasparenza e del monitoraggio al fine di garantire che il sistema SPG raggiunga il suo obiettivo in materia di sviluppo sostenibile e di buona governance;

Tecnologie digitali

104. evidenzia l'importante ruolo svolto dalle tecnologie digitali, in particolare durante la pandemia di COVID-19; sottolinea che tali tecnologie continueranno a essere applicate in tutto il mondo nel periodo successivo alla pandemia e che dovrebbero essere adeguatamente disciplinate per sfruttarne i punti di forza evitando al contempo eventuali effetti negativi sui diritti umani; evidenzia in particolare l'importanza di garanzie efficaci per tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati nei sistemi di sorveglianza di massa connessi alla sanità e del loro utilizzo proporzionato, che dovrebbe essere altresì limitato nel tempo; sottolinea i rischi evidenti derivanti dall'utilizzo improprio delle tecnologie di sorveglianza nei confronti dei difensori dei diritti umani, degli esponenti dell'opposizione, dei giornalisti, della società civile e di altri soggetti, soprattutto perché tali tecnologie rappresentano un grave ostacolo alla difesa dei diritti umani, un rischio per la tutela della vita privata e la libertà di espressione e una grave minaccia alle istituzioni democratiche; invita l'UE a elaborare con urgenza un solido quadro normativo in questo settore per garantire che l'uso di tali tecnologie sia conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare un pieno dovere di diligenza in materia di diritti umani e un idoneo controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza e dell'assistenza tecnica europee; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche legislative repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo; invita l'UE ad adottare un'iniziativa volta promuovere una moratoria immediata e globale sulla vendita, sul trasferimento e sull'uso della tecnologia spyware;

105. prende atto dei vantaggi derivanti dal maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma sottolinea che le tecnologie devono essere sviluppate, diffuse e utilizzate sotto un'efficace supervisione umana, in piena trasparenza e garantendo responsabilità e non discriminazione, in particolare per evitare pregiudizi nelle decisioni automatizzate e violazioni della protezione dei dati;

106. sottolinea il ruolo fondamentale delle piattaforme sociali nel promuovere la libertà di espressione e di organizzazione, ma pone in evidenza la necessità di garanzie adeguate per prevenire, da un lato, la manipolazione ovvero la limitazione o selezione ingiustificata dei contenuti degli utenti, compresa la censura automatizzata, e, dall'altro, la diffusione dell'incitamento all'odio, delle notizie false, della disinformazione e dei contenuti volutamente dannosi; invita l'UE a proporre modalità per agevolare l'attività online dei difensori dei diritti umani e favorire il riconoscimento del fatto che il dibattito sui diritti umani dovrebbe essere promosso e protetto in qualsiasi circostanza; accoglie con favore l'adozione delle nuove norme dell'UE sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di tecnologie a duplice uso;

107. sottolinea che la democrazia sta affrontando crescenti minacce sotto forma di finanziamenti esteri occulti, disinformazione e altre interferenze online, ed evidenzia che negli Stati autoritari Internet e il ciberspazio sono spesso l'unico ambiente libero dal controllo statale e dalla censura dei difensori dei diritti umani, dei media liberi e dell'opposizione filodemocratica; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare la risposta e l'operato dell'UE ai fini della creazione di salvaguardie internazionali in materia di disinformazione, attacchi informatici e altre minacce ibride provenienti da attori stranieri malevoli che cercano di minare la resilienza delle società e i processi democratici in tutta l'UE, nel nostro vicinato e oltre; sottolinea inoltre la necessità di garantire maggiore sostegno pubblico alla ricerca di nuove modalità per contrastare la diffusione di notizie false;

Pena di morte, tortura e altre forme di maltrattamento

108. ribadisce la sua ferma opposizione alla pena di morte alla luce della sua natura crudele e irreversibile e invita l'UE a intensificare gli sforzi per sostenerne l'abolizione universale; sottolinea che nel 2020 è emersa una tendenza positiva verso una moratoria sulle esecuzioni in vista dell'abolizione definitiva della pena di morte, dato che 123 Stati hanno votato a favore della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su tale questione; è tuttavia estremamente preoccupato per il drammatico aumento delle esecuzioni in alcuni paesi; esorta l'UE e gli Stati membri a difendere l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi internazionali e a raccomandare il più ampio sostegno possibile a questa posizione;

Giovedì 17 febbraio 2022

109. deplora il fatto che la tortura e i trattamenti disumani o degradanti continuino a essere diffusi in molti paesi e invita l'UE a intensificare gli sforzi volti a debellare tali pratiche, sostenendo nel contempo le vittime e promuovendo meccanismi per assicurare i responsabili alla giustizia; esorta i paesi che ancora non abbiano ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e il relativo protocollo opzionale a procedere in tal senso; riconosce l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento; denuncia con la massima fermezza le violazioni dei diritti umani segnalate nei luoghi di detenzione e chiede un'indagine sistematica su tutte le presunte violazioni;

o

o o

110. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 76^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0043

Eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico (2021/2043(INI))

(2022/C 342/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» (COM(2020)0093),
- visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (COM(2020)0696),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» (COM(2021)0350),
- vista la comunicazione della Commissione del 17 marzo 2021 dal titolo «Un percorso comune per una riapertura in sicurezza e duratura» (COM(2021)0129),
- visti la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi ⁽¹⁾ e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali al riguardo,
- visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ⁽²⁾ («regolamento sullo sportello digitale unico»),
- visto il parere del Comitato europeo delle regioni sulla relazione sugli ostacoli al mercato unico e piano d'azione per l'attuazione del mercato unico (COR 2020/02355),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su a) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094) e b) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» (COM(2020)0093) (CESE 2020/01412),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers» (Viaggi d'affari nel mercato unico: ostacoli e barriere pratici) (SWD(2020)0054),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 settembre 2020 dal titolo «Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation» (Valutazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali) (SWD(2020)0172),
- visto lo studio del luglio 2020 della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione dal titolo «Territorial supply constraints in the EU retail sector» (Restrizioni territoriali dell'offerta nel settore del commercio al dettaglio dell'UE),

⁽¹⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.

Giovedì 17 febbraio 2022

- visto lo studio del febbraio 2018 dell'Unione Benelux dal titolo «Territorial Supply Constraints in the Retail Trade in Belgium, The Netherlands and Luxembourg» (Restrizioni territoriali dell'offerta nel settore del commercio al dettaglio in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo),
 - visto lo studio del novembre 2020 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo «Legal Obstacles in Member States to Single Market rules» (Ostacoli giuridici alle norme del mercato unico negli Stati membri),
 - visto lo studio dell'ottobre 2020 dell'unità Assistenza alla governance economica del Parlamento europeo dal titolo «Background Reader on the European Semester Autumn edition 2020 — The European Semester from a Parliamentary perspective» (Pubblicazioni di riferimento sul semestre europeo, edizione autunno 2020 — Il semestre europeo da una prospettiva parlamentare),
 - visto lo studio del febbraio 2021 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo «The impact of COVID-19 on the Internal Market» (L'impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato interno),
 - visto lo studio del febbraio 2019 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo «Contribution to Growth: The Single Market for Services — Delivering economic benefits for citizens and businesses» (Contributo alla crescita: il mercato unico dei servizi — Offrire benefici economici a cittadini e imprese),
 - vista la relazione speciale n. 05/2016 della Corte dei conti europea, del 14 marzo 2016, dal titolo «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?»,
 - visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dell'aprile 2019 dal titolo «Mapping Cost of Non-Europe» (Una mappatura del costo della non-Europa),
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0336/2021),
- A. considerando che il mercato unico rappresenta 56 milioni di posti di lavoro in Europa e genera il 25 % del PIL dell'UE; che il settore agroalimentare è il principale settore manifatturiero dell'UE in termini di posti di lavoro e valore aggiunto;
- B. considerando che lo sviluppo sostenibile e norme sociali e ambientali rigorose sono presupposti indispensabili per una produttività compatibile con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
- C. considerando che la protezione e la promozione dei diritti sociali, dei diritti dei lavoratori e dei diritti sindacali, compresi la contrattazione collettiva, salari equi e buone condizioni di lavoro, sono parte integrante della creazione di un mercato unico ben funzionante, equo, inclusivo e sostenibile che fornisca beni e servizi di qualità; che la libertà economica di fornire beni e servizi non dovrebbe prevalere sui diritti fondamentali, compresi i diritti sociali, i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali, né comprometterli;
- D. considerando che una valutazione globale delle barriere non tariffarie al mercato unico, in particolare nel settore agroalimentare, potrebbe fungere da incentivo alla rimozione di tali barriere;
- E. considerando che qualsiasi valutazione delle barriere al mercato unico dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulle esperienze e le percezioni delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori che operano in una certa misura nel mercato unico su base quotidiana, nonché sulle finalità delle norme del mercato unico; che le attuali barriere al mercato unico colpiscono in modo sproporzionato o addirittura penalizzano le PMI e le microimprese e ostacolano le loro attività transfrontaliere;

⁽³⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.

Giovedì 17 febbraio 2022

- F. considerando che il funzionamento del mercato unico, l'effettiva attuazione delle normative vigenti dell'Unione e l'eliminazione delle barriere sono responsabilità sia della Commissione che degli Stati membri;
- G. considerando che molte barriere al mercato unico sono dovute all'applicazione non corretta o incompleta della legislazione dell'Unione, al recepimento inadeguato del diritto unionale negli ordinamenti giuridici nazionali, alla mancanza di misure legislative appropriate a livello dell'UE per far fronte alle barriere esistenti, agli ostacoli riscontrati nell'accesso alle informazioni necessarie o alle misure politiche adottate unilateralmente dagli Stati membri; che un intervento normativo non necessario a livello dell'Unione potrebbe anche avere ripercussioni negative sul mercato unico, creando barriere quali ingenti costi di adempimento e incertezza giuridica per i singoli consumatori;
- H. considerando che la frammentazione, le normative nazionali restrittive, l'attuazione inadeguata o non corretta, la burocrazia e la sovraregolamentazione, così come la mancata applicazione o l'assenza di misure legislative adeguate dell'UE che eliminino le barriere, possono avere conseguenze negative sia a livello dell'UE che nazionale, privando i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di possibilità di scelta e gli imprenditori di opportunità;
- I. considerando che una barriera non tariffaria è un intervento normativo sproporzionato o discriminatorio che dà origine a un onere o un costo che deve essere sostenuto da un'impresa che intende entrare in un mercato e che non è invece sostenuto dalle imprese già presenti nel mercato, oppure è un costo a carico delle imprese non nazionali che non è sostenuto dalle imprese nazionali, fatti salvi il diritto di regolamentazione degli Stati membri e il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica, come la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori o dei lavoratori; che il Parlamento ha affrontato gli ostacoli non tariffari nella sua risoluzione del 26 maggio 2016 ⁽⁴⁾;
- J. considerando che per «sovraregolamentazione» si intendono le pratiche che comportano l'introduzione, da parte degli Stati membri, di ulteriori requisiti amministrativi ingiustificati che non sono correlati agli obiettivi della legislazione e possono compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; che, tuttavia, la sovraregolamentazione dovrebbe essere differenziata dalla definizione di norme più rigorose che vanno al di là delle norme minime a livello dell'UE in materia di protezione dell'ambiente e dei consumatori, sanità e sicurezza alimentare;
- K. considerando che l'attuale Commissione non ha ancora proposto un pacchetto legislativo esaustivo che affronti le carenze nell'esercizio delle libertà fondamentali del mercato unico al di là dell'applicazione, ad eccezione di iniziative digitali; che la Commissione ha conferito priorità alla necessità di migliorare l'applicazione della legislazione vigente sul mercato unico oltre che a una serie di iniziative digitali e verdi che preparano il terreno per la duplice transizione;
- L. considerando che l'elaborazione e l'attuazione della legislazione sul mercato interno devono sempre garantire l'adeguato coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile;
- M. considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno respinto alcune delle proposte del pacchetto servizi del 2016;
- N. considerando che una netta maggioranza di imprese ritiene che il mercato unico non sia sufficientemente integrato; che la frammentazione delle norme riguardanti il commercio transfrontaliero ha profonde ripercussioni su imprese e consumatori in tutto il mercato interno;
- O. considerando che, malgrado gli sforzi profusi in passato attraverso molteplici programmi e applicazioni, gli operatori commerciali hanno tuttora difficoltà a reperire informazioni in merito alle norme e alle procedure relative alla prestazione transfrontaliera di servizi e alla vendita di beni;

⁽⁴⁾ GU C 76 del 28.2.2018, pag. 105.

Giovedì 17 febbraio 2022

- P. considerando che al 71 % delle PMI che hanno sperimentato l'attuale sistema di reciproco riconoscimento per i prodotti non armonizzati è stato negato l'accesso al mercato e che la recente revisione del regolamento che disciplina tale sistema mira ad agevolarne l'applicazione da parte delle imprese, fornendo un quadro più efficace per il processo decisionale a livello nazionale;
- Q. considerando che la direttiva sulle qualifiche professionali ⁽⁵⁾ è uno strumento fondamentale per garantire il corretto funzionamento del mercato unico, ma che la mancanza di strumenti di riconoscimento automatico delle qualifiche e delle competenze tra gli Stati membri sta ostacolando la mobilità dei professionisti e creando in tal modo barriere ingiustificate;
- R. considerando che il mercato unico dell'UE è un progetto in continua evoluzione e che il ritmo degli sviluppi sociali e tecnologici può creare nuovi ostacoli al mercato unico che ne impediscono la piena realizzazione;
- S. considerando che la digitalizzazione e l'uso dell'IA e delle nuove tecnologie possono apportare un valore aggiunto significativo al mercato unico, contribuendo a ridurre gli ostacoli e gli oneri esistenti, creando nuove opportunità commerciali e consentendo il pieno funzionamento del mercato unico digitale a beneficio dei consumatori e delle imprese; che l'uso delle nuove tecnologie e dell'IA può essere utile per eliminare alcune barriere al mercato unico digitale;
- T. considerando che la mancanza di armonizzazione e l'insufficiente standardizzazione minima determinano costi aggiuntivi e riducono la sicurezza dei prodotti sul mercato unico, limitando nel contempo la competitività europea sui mercati internazionali;
- U. considerando che è fondamentale che il quadro normativo del mercato unico raggiunga il giusto equilibrio tra le libertà economiche, i diritti sociali, gli interessi di consumatori, lavoratori e imprese e l'interesse generale;
- V. considerando che di recente la commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento ha presentato diverse petizioni relative alle barriere non tariffarie, ad esempio le petizioni nn. 0179/2021 e 0940/2020;
- W. considerando che la crisi della COVID-19 ha avuto un forte impatto sia sulla produzione che sui consumi e ha trasformato le attività nazionali e transfrontaliere, colpendo i consumatori, le imprese, i lavoratori e la fornitura di servizi; che alcuni di questi effetti potrebbero essere temporanei, ma altri avranno ripercussioni durature sull'assetto e le esigenze del mercato unico; che la risposta alla pandemia ha accelerato la transizione verso i servizi digitali; che la crisi ha dimostrato l'importanza dell'integrazione europea, di istituzioni forti e della regolamentazione; che le pratiche arbitrarie in materia di appalti pubblici attuate durante la pandemia di COVID-19 hanno avuto profonde ripercussioni sul mercato interno e hanno posto gravi minacce alla trasparenza; che la difficile situazione attuale impone l'eliminazione non solo delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, ma anche delle barriere ingiustificate che sussistono da anni nel mercato interno, al fine di migliorare e consolidare il mercato unico, il che rappresenta una delle vie d'uscita dalla crisi;

Lo stato del mercato unico e i relativi obiettivi strategici

1. accoglie con favore il pacchetto sulla governance del mercato unico del marzo 2020, che mira a migliorare l'attuazione e l'applicazione della legislazione europea, fornendo una panoramica iniziale delle iniziative in corso e future; ritiene inoltre che persistano carenze a livello di normativa e applicazione che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico; è del parere che manchino in particolare iniziative tese a migliorare il mercato unico dei servizi;
2. sostiene la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico», e in particolare le proposte di rafforzare SOLVIT quale strumento per la risoluzione delle controversie nel mercato unico, di consolidare il ruolo della Commissione affinché assista gli Stati membri nel recepimento corretto, completo e tempestivo del diritto dell'UE al fine di garantire un'interpretazione armonizzata ed

⁽⁵⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Giovedì 17 febbraio 2022

evitare la sovraregolamentazione, come pure di creare uno strumento per gli ostacoli al mercato unico nell'ambito dello sportello digitale unico e di consentire a cittadini e imprese di segnalare in modo anonimo gli ostacoli normativi riscontrati nell'esercizio dei loro diritti relativi al mercato interno;

3. sottolinea che a pagare il prezzo di un'attuazione inadeguata sono sia le imprese che i consumatori e incoraggia la Commissione a dare priorità a misure di applicazione appropriate;

4. pone l'accento sugli sforzi tesi a garantire che il corretto funzionamento del mercato unico vada di pari passo con sforzi volti a conseguire gli obiettivi fondamentali dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile e di economia sociale di mercato, nonché con un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente;

5. sottolinea che il mercato unico rimane uno dei maggiori successi dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione a concentrare le risorse sulle questioni relative al mercato unico, in particolare le barriere non tariffarie ingiustificate, che impediscono la realizzazione del pieno potenziale del mercato unico per i consumatori, i lavoratori e le imprese, specialmente le PMI, creando barriere superflue e ingiuste alla libera circolazione di beni e servizi;

6. riconosce che per eliminare efficacemente tali barriere e approfondire ulteriormente l'integrazione del mercato unico saranno verosimilmente necessari un controllo più rigoroso, anche da parte degli Stati membri, una prudenza sotto il profilo della regolamentazione, una semplificazione dell'attuale applicazione del quadro normativo vigente dell'UE e una maggiore enfasi politica sul mercato unico;

7. riconosce l'importanza fondamentale della politica di protezione dei consumatori quale fattore che rafforza il mercato unico e contribuisce alla sua integrazione;

8. invita la Commissione a utilizzare le risorse del programma per il mercato unico per rafforzarne la governance e migliorarne il funzionamento, in particolare per quanto riguarda le barriere non tariffarie;

9. invita gli Stati membri a rispettare l'integrità del mercato unico migliorando lo scambio di informazioni e il coordinamento sull'attuazione del diritto dell'UE con il sostegno della Commissione, ad astenersi nella misura del possibile dall'introdurre norme nazionali divergenti, a cercare soluzioni a livello europeo, ad applicare gli orientamenti per legiferare meglio all'introduzione delle norme nazionali, a fornire adeguate valutazioni d'impatto, a sostenere i portatori di interessi affinché possano contribuire adeguatamente al processo decisionale e ad applicare tutte le norme in modo giustificato, proporzionato e non discriminatorio;

10. sottolinea che il pieno conseguimento degli obiettivi del Green Deal e delle agende digitali europee dipende principalmente dall'efficace funzionamento del mercato unico e da un'appropriata strategia pubblica, che è un elemento determinante per l'efficienza e l'innovazione del mercato oltre ad essere uno dei vari strumenti per la modernizzazione delle economie europee; ritiene pertanto che le carenze del mercato unico meritino lo stesso livello di attenzione del Green Deal e dell'agenda digitale europea; sottolinea che le altre politiche europee dovrebbero tenere conto delle norme del mercato unico e devono rispettarne i principi; ribadisce il proprio impegno riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia di un mercato interno solido e sostenibile che sia favorevole ai consumatori, ai lavoratori e alle imprese;

11. esprime rammarico per il fatto che alcune barriere non tariffarie possano ostacolare gli obiettivi strategici industriali dell'UE, in particolare la rilocalizzazione della produzione e il rafforzamento della resilienza dell'economia europea; sottolinea che un mercato unico integrato e solido, in cui siano eliminate le barriere non tariffarie, è una condizione preliminare per il conseguimento degli obiettivi della strategia industriale dell'UE;

12. esorta gli Stati membri a garantire affinché operino in modo proporzionale e rigorosamente allineato ai legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute pubblica, l'ambiente, i servizi pubblici e l'interesse generale; si rammarica del fatto, tuttavia, che alcuni Stati membri si avvalgano ancora dell'interesse pubblico per isolare i propri mercati nazionali; sottolinea inoltre che prescrizioni quali le restrizioni territoriali infondate, i requisiti linguistici non necessari e le verifiche della necessità economica creano barriere ingiustificate all'interno del mercato unico e invita la Commissione a migliorare il monitoraggio degli Stati membri in tale ambito, anche per quanto concerne gli obblighi giuridici di notifica;

Giovedì 17 febbraio 2022

13. deplora il fatto che, secondo uno studio del Parlamento, il numero di procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri in materia di mercato unico sia aumentato tra il 2017 e il 2019, arrivando a 800 nel 2019, ossia il numero più elevato dal 2014;

Barriere alla libera circolazione di beni e servizi

14. sottolinea che la Commissione e altri portatori di interessi hanno identificato una serie di barriere chiave ingiustificate alle attività transfrontaliere, tra cui:

- a) disparità normative e un'attuazione incoerente della legislazione dell'UE, che complicano gli scambi transfrontalieri e costringono le imprese a impegnare risorse per il laborioso processo di analisi delle disposizioni del diritto dell'UE, distogliendo gli investimenti da attività che creano posti di lavoro o promuovono la crescita;
- b) un'applicazione inadeguata della legislazione dell'UE e procedure lunghe e complesse per risolvere le violazioni del diritto dell'UE;
- c) prescrizioni o pratiche amministrative onerose e talvolta complesse, tra cui ispezioni e sanzioni ripetute e persistenti sproporzionate rispetto all'infrazione, informazioni insufficienti e inaccessibili o non esistenti e limitati canali di comunicazione con la pubblica amministrazione che limitano inoltre le possibilità relative a servizi nuovi o concorrenti in altre località che offrirebbero maggiore scelta ai consumatori;
- d) restrizioni territoriali dell'offerta, che ostacolando palesemente lo sviluppo del mercato unico e il suo potenziale vantaggio per i consumatori;
- e) requisiti tecnici supplementari adottati a livello nazionale che generano oneri amministrativi eccessivi e ingiustificati che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;
- f) mancanza di strumenti e meccanismi efficaci per facilitare la conoscenza degli obblighi esistenti o mancanza di norme tecniche armonizzate, il che aumenta i costi di adempimento per le imprese che operano a livello transfrontaliero;
- g) mancanza di trasparenza e di informazioni, nonché requisiti procedurali complessi che aumentano la difficoltà di accesso agli appalti transfrontalieri, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI);
- h) norme insufficienti per il commercio elettronico transfrontaliero;
- i) difficoltà a risolvere in modo tempestivo le controversie commerciali e amministrative;

15. osserva che esempi concreti relativi agli ostacoli citati sono già stati segnalati dalle imprese dell'UE che operano nel mercato interno, tra cui, ad esempio, l'obbligo per i prestatori di servizi stranieri di registrare una società in un registro delle imprese di uno Stato membro ospitante, anche se inviano soltanto lavoratori nel territorio dello Stato membro ospitante su base temporanea e non dispongono di infrastrutture a partire dalle quali svolgerebbero le loro attività in modo abituale, stabile e continuativo;

16. sottolinea che il modo più efficace per ridurre la frammentazione del mercato unico è quello di mirare all'armonizzazione laddove possibile; evidenzia che tale armonizzazione non dovrebbe tuttavia condurre a un maggior onere normativo per le imprese;

17. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto rafforza l'integrità del mercato unico e ricorda agli Stati membri i loro obblighi giuridici di notifica;

Giovedì 17 febbraio 2022

18. sottolinea che le barriere non tariffarie hanno anche un forte impatto sul settore dei servizi e di conseguenza su altri segmenti dell'economia che si basano su di esso; rileva inoltre che la Commissione ha comunque identificato 24 specifiche restrizioni in 13 settori che violano le norme stabilite dalla direttiva sui servizi ⁽⁶⁾, comprese alcune che sono discriminatorie o che riguardano requisiti in materia di stabilimento o nazionalità; osserva che l'obiettivo dell'esercizio era quello di documentare la presenza o l'assenza di restrizioni e che la valutazione della proporzionalità delle restrizioni non era contemplata, inoltre non ha valutato se la restrizione in esame fosse giustificata o proporzionata;

19. riconosce che la relazione evidenzia una lieve diminuzione del livello delle barriere in quasi tutti i settori esaminati, il che richiede un'ulteriore valutazione da parte della Commissione; sottolinea, tuttavia, che secondo la Commissione, la mappatura della riduzione delle barriere nei vari settori di servizi è stata lenta dopo l'attuazione della direttiva sui servizi nel 2006 e fino al 2017, e che per il settore del commercio al dettaglio tra il 2011 e il 2017 le barriere mappate sono addirittura aumentate, annullando in tal modo i progressi conseguiti;

20. si rammarica che alcune delle restrizioni individuate nell'ambito della direttiva sui servizi siano il risultato dell'incertezza giuridica che la direttiva ha provocato dalla sua entrata in vigore riguardo al suo ambito di applicazione, in particolare per le PMI del settore del turismo;

21. rileva che i servizi pubblici godono di una protezione speciale con riguardo alle norme del mercato interno in virtù dei compiti di interesse generale da essi assolti, il che implica che le norme stabilite dalle autorità pubbliche per il loro corretto funzionamento non costituiscono ostacoli non tariffari; sottolinea, a tal proposito, che i servizi sociali e sanitari non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare le barriere al commercio al dettaglio e ad agire rapidamente all'atto dell'individuazione di nuove barriere; invita la Commissione a preparare orientamenti sulla proporzionalità delle procedure di autorizzazione per il commercio al dettaglio, al fine di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità riguardo al settore del commercio al dettaglio, e a presentare entro la metà del 2022 un nuovo piano d'azione per il settore europeo del commercio al dettaglio;

23. ricorda che un numero considerevole dei problemi legati alla fornitura transfrontaliera di servizi deriva dalle pratiche amministrative e non dall'incompatibilità con la legislazione dell'UE;

24. invita la Commissione a continuare a elaborare orientamenti per affrontare le normative poco efficienti; sottolinea che la mancanza di un'interpretazione comune delle norme dell'UE che agevolino la libera circolazione dei lavoratori potrebbe condurre a una mancanza di chiarezza giuridica e a oneri burocratici per le imprese e i lavoratori che forniscono servizi in diversi Stati membri; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel processo di recepimento al fine di garantire un approccio più armonizzato;

25. si rammarica dell'insufficiente uso della procedura di notifica istituita dalla direttiva sui servizi e dal sistema di notifica TRIS ⁽⁷⁾; sottolinea che ciò compromette la capacità della Commissione di garantire che le nuove leggi sui servizi siano conformi alla direttiva sui servizi; invita gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi di notifica ai sensi della direttiva sui servizi; invita la Commissione a presentare entro la metà del 2022 un piano d'azione sul miglioramento del quadro attuale; prende atto a tale proposito dell'intenzione della Commissione di aggiornare il manuale relativo all'attuazione della direttiva servizi, allo scopo di integrare gli aspetti derivanti dalla giurisprudenza più recente e migliorare l'applicazione della direttiva;

26. sottolinea che le barriere possono derivare anche dalle limitate capacità delle amministrazioni nazionali di fornire servizi in altre lingue e dalla carenza di una formazione e di infrastrutture pertinenti; invita gli Stati membri a provvedere affinché le informazioni e i documenti riguardanti l'accesso al mercato siano disponibili non soltanto nella lingua ufficiale dello Stato membro, ma anche in inglese o nelle altre lingue più utilizzate nell'economia locale;

⁽⁶⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Giovedì 17 febbraio 2022

27. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare strumenti pratici, sintetici e pronti per l'uso, destinati alle autorità nazionali, per far fronte alle pratiche scorrette e alle violazioni e applicare le norme del mercato interno;
28. ricorda che l'ordine pubblico, la sanità pubblica o la pubblica sicurezza possono essere invocati da uno Stato membro solo se è in grado di dimostrare l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a carico di uno degli interessi fondamentali della società; ritiene pertanto inaccettabile qualsiasi forma di discriminazione sponsorizzata dallo Stato, ad esempio nei confronti delle persone con disabilità o basata sulla posizione economica, la nazionalità, l'età, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la professione, il sesso o l'orientamento sessuale (compresa la fobia LGBTIQ); ritiene che tale discriminazione possa limitare le libertà del mercato interno e quindi creare una barriera non tariffaria che incida sulla libera circolazione di beni e servizi, in quanto impedisce ai produttori di beni e ai prestatori di servizi di fornire gli stessi beni e servizi in modo uniforme in tutta l'UE e ai consumatori di beneficiare dei risultati positivi del mercato unico;
29. accoglie con favore i significativi miglioramenti alla libera circolazione di merci verificatisi negli ultimi anni grazie a regolamenti quali il regolamento (UE) 2018/302⁽⁸⁾ («regolamento sui blocchi geografici»), il regolamento (UE) 2019/1020⁽⁹⁾ («regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti») e, ancor più importante, il regolamento (UE) 2019/515⁽¹⁰⁾ («regolamento sul reciproco riconoscimento delle merci»); ricorda che il principio del riconoscimento reciproco si applica soltanto ai beni non armonizzati e sottolinea l'importanza di un'armonizzazione dall'alto verso il basso al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori; ritiene che l'applicazione completa del principio del reciproco riconoscimento e degli strumenti definiti di recente dal regolamento (UE) 2019/515 promuoverebbe efficientemente l'agenda del mercato unico, in particolare negli ambiti in cui permangono alcune difficoltà;
30. ritiene che l'adozione e l'applicazione e l'attuazione del regolamento sui blocchi geografici siano state vantaggiose per i consumatori nell'agevolare gli acquisti transfrontalieri; ricorda, tuttavia, che permangono alcuni ostacoli, in particolare nell'ambito della fornitura di servizi e contenuti audiovisivi, e che ciò si riflette in una minore fiducia dei consumatori negli acquisti online transfrontalieri; invita la Commissione, nell'ambito della relazione di valutazione prevista per il 2022, a proporre modalità per eliminare i blocchi geografici ingiustificati e inefficaci, e ad adoperarsi per realizzare un mercato unico digitale armonizzato;
31. sottolinea l'esistenza di pratiche discriminatorie e anticoncorrenziali, come le restrizioni territoriali all'offerta, che ostacolano lo sviluppo del mercato unico e ne compromettono i potenziali benefici per i consumatori; invita la Commissione a proporre misure adeguate per eliminare le restrizioni territoriali dell'offerta e ridurre, in tal modo, le barriere agli scambi transfrontalieri, nell'ottica di conseguire un mercato unico pienamente funzionante;
32. accoglie con favore il fatto che l'armonizzazione delle qualifiche attraverso il reciproco riconoscimento abbia già contribuito alla crescita del mercato unico in relazione a diverse professioni; esprime rammarico tuttavia per il fatto che gli ulteriori progressi siano seriamente limitati dalle barriere amministrative imposte dagli Stati membri; sottolinea che il riconoscimento reciproco di diplomi, qualifiche, abilità e competenze tra gli Stati membri rafforzerebbe la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi ed esorta gli Stati membri a estendere il riconoscimento reciproco a tutti i livelli possibili dell'istruzione e della formazione e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie ai fini di tale estensione;
33. ricorda lo status specifico delle professioni regolamentate all'interno del mercato unico e il loro ruolo nel far fronte all'interesse pubblico, ma sottolinea altresì che tale status specifico non dovrebbe essere utilizzato per mantenere barriere ingiustificate che diano luogo alla frammentazione del mercato unico;
34. incoraggia gli Stati membri a eliminare le indebite restrizioni alle qualifiche professionali e la Commissione a rimanere vigile nel portare avanti le procedure di infrazione quando gli Stati membri non rispettano la normativa dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche;

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

Giovedì 17 febbraio 2022

35. ricorda che la direttiva sulle qualifiche professionali si basa sul principio della parità di trattamento e sul divieto della discriminazione fondata sulla nazionalità;
36. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere costantemente la sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori che potrebbero non conoscere le norme sul riconoscimento reciproco e le altre norme pertinenti che agevolano le operazioni transfrontaliere;
37. invita a promuovere il quadro europeo delle qualifiche e a facilitarne l'applicazione in tutta l'UE, in modo che diventi uno strumento di riconoscimento ampiamente accettato;
38. deplora l'insufficiente accesso alle informazioni in relazione alla mobilità dei lavoratori nei settori dei servizi ed esprime preoccupazione per le procedure onerose in alcuni Stati membri riguardo all'ottenimento dei documenti essenziali e ai problemi tuttora esistenti nel fornire tempestivamente ai cittadini un modulo A1; sottolinea che l'accesso alle informazioni, ad esempio in materia di contratti collettivi nazionali, ove applicabile e pertinente, come prescritto dalla direttiva 2014/67/UE⁽¹¹⁾, dovrebbe essere migliorato per agevolare l'adempimento da parte delle imprese e le informazioni per i lavoratori; insiste sul fatto che tali informazioni dovrebbero essere disponibili attraverso lo sportello digitale unico; invita la Commissione e l'Autorità europea del lavoro ad adottare misure appropriate per migliorare l'accesso alle informazioni;
39. esorta la Commissione a introdurre, come previsto, un modulo digitale per la dichiarazione del distacco dei lavoratori nel primo trimestre del 2022, come indicato nel suo aggiornamento della nuova strategia industriale del 2020, istituendo un formato digitale semplice, di facile utilizzo e interoperabile che risponda alle esigenze delle imprese europee, in particolare delle PMI;
40. ricorda che l'accesso alle informazioni è essenziale e deve essere reso il più semplice possibile per gli utenti; ritiene che le misure adottate nel quadro del pacchetto merci allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni sulle norme applicabili e sugli obblighi che incombono alle imprese siano un'evoluzione positiva per agevolare gli scambi transfrontalieri, mantenendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori; chiede di stanziare risorse sufficienti per la creazione di sportelli unici;
41. prende atto del crescente numero di norme in materia di accesso dei veicoli alle aree urbane applicate sia ai veicoli privati che a quelli commerciali; chiede alla Commissione di valutare se sia necessario un coordinamento a livello dell'UE;
42. evidenzia che il corretto funzionamento del mercato unico è fondamentale per salvaguardare la fornitura sufficiente di prodotti a prezzi accessibili e di alta qualità, compresi i prodotti agroalimentari, in tutta l'UE;
43. sottolinea l'importanza di potenziare il dinamismo e la resilienza dei sistemi di approvvigionamento dell'UE, anche a livello regionale e locale, nonché di rafforzare le filiere corte, intelligenti e integrate onde garantire la continuità dell'approvvigionamento dei prodotti in tutta l'UE;
44. sottolinea la necessità di garantire la maggiore armonizzazione possibile del mercato unico attraverso un approccio uniforme a livello dell'UE in materia di etichettatura, che possa sia eliminare le barriere al funzionamento del mercato unico che garantire che le informazioni fornite ai consumatori siano chiare, trasparenti, tracciabili e comprensibili;
45. accoglie con favore l'adozione della direttiva riveduta sulle pratiche commerciali sleali⁽¹²⁾ e gli incentivi della Commissione in tal senso e sostiene l'attività e le conclusioni del Centro comune di ricerca, il cui obiettivo comune è affrontare la questione del doppio standard qualitativo;

Digitalizzazione e uso dell'IA nell'affrontare gli ostacoli al mercato unico

46. pone l'accento sull'importanza di un mercato unico digitale pienamente funzionante a vantaggio dei consumatori e delle imprese e chiede sostegno a favore delle PMI affinché possano affrontare gli ostacoli e le difficoltà nella loro trasformazione digitale;

⁽¹¹⁾ Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

⁽¹²⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

Giovedì 17 febbraio 2022

47. ritiene che la digitalizzazione e le tecnologie emergenti, come l'IA, possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e al consolidamento del mercato interno; sottolinea che, se usate correttamente, tali tecnologie possono essere positive e trasformatrici e far fronte a molte sfide allo scopo di eliminare gli ostacoli al mercato unico;

48. invita la Commissione a valutare ulteriormente la possibilità di consentire e incoraggiare l'uso di soluzioni digitali che possano contribuire a fornire informazioni obbligatorie sul prodotto o sull'imballaggio senza la necessità di aumentare le dimensioni della confezione o di riconfezionare il prodotto;

49. si compiace delle proposte della Commissione relative alla legge sui servizi digitali (COM(2020)0825) e alla legge sui mercati digitali (COM(2020)0842) e chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare quadri che siano coerenti con le altre politiche del mercato interno e dell'UE; ritiene che per le aziende, e soprattutto per le PMI e i consumatori, sia estremamente importante avere un complesso di norme chiare, armonizzate e rigorose;

50. si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire un punto di accesso unico europeo per le informazioni destinate alle autorità per i controlli sui prodotti non alimentari;

51. invita le autorità dell'UE e nazionali competenti ad adottare misure appropriate per predisporre un modello unico per i siti web ufficiali nazionali e per renderli compatibili con lo sportello digitale unico, al fine di migliorare l'accesso alle informazioni pertinenti tra Stati membri;

52. riconosce che numerose barriere derivano dalla limitata capacità amministrativa di fornire servizi di qualità in contesti transfrontalieri; ritiene che la digitalizzazione dei servizi pubblici e piene capacità di eGovernment rimangano essenziali per sradicare alcune delle BNT più onerose; invita la Commissione a promuovere l'uso degli strumenti digitali ed esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo nella digitalizzazione dei servizi pubblici; insiste sulla necessità di predisporre e utilizzare strumenti interoperabili e open source nell'ambito dell'eGovernment, al fine di favorire la messa a punto di procedure amministrative online che siano compatibili da uno Stato all'altro; ricorda, a tal proposito, che le principali disposizioni dello sportello digitale unico dovevano entrare in vigore in tutti gli Stati membri dell'UE entro il 12 dicembre 2020; sottolinea l'importanza dei principi «digitale per default» e «una tantum», che faranno risparmiare a cittadini e imprese tempo e denaro, in particolare se utilizzati più ampiamente; accoglie con favore la proposta di aggiungere uno strumento relativo agli ostacoli del mercato unico allo sportello digitale unico;

53. si rammarica che l'attuazione dello sportello digitale unico proceda con lentezza; invita gli Stati membri a dedicare risorse sufficienti alla tempestiva attuazione dello sportello digitale unico secondo modalità favorevoli alle PMI, fornendo informazioni incentrate sull'utente riguardo alle norme e alle procedure amministrative del mercato unico, al fine di renderlo, per quanto possibile, uno sportello unico virtuale; invita gli Stati membri e la Commissione a estendere il campo di applicazione dello sportello digitale unico a tutte le procedure amministrative che interessano le imprese;

54. sottolinea che SOLVIT ha un enorme potenziale per divenire il principale strumento informale di risoluzione dei problemi per le imprese e i consumatori nei casi di erronca applicazione del diritto dell'Unione; accoglie con favore la proposta della Commissione di utilizzare SOLVIT come strumento predefinito per la risoluzione delle controversie nel mercato unico; ritiene che a tal fine sia essenziale pubblicizzare maggiormente l'esistenza di questi strumenti di risoluzione delle controversie;

55. rileva che, nonostante le azioni di sensibilizzazione da parte della Commissione e degli Stati membri, SOLVIT è ancora sconosciuto a molti cittadini e imprese; fa presente che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure per migliorarne la visibilità;

56. osserva che SOLVIT si basa su una raccomandazione e non su una normativa e non può assumere decisioni giuridicamente vincolanti; evidenzia che è possibile apportare miglioramenti sostanziali al funzionamento di SOLVIT;

Giovedì 17 febbraio 2022

57. osserva che molti centri SOLVIT hanno organici insufficienti e mancano di risorse e di formazioni pertinenti per il personale e, pertanto, delle conoscenze necessarie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i centri SOLVIT dispongano di risorse adeguate per operare come richiesto dalla Commissione nella comunicazione COM(2017)0255;

58. richiama l'attenzione sul fatto che le pratiche di controllo ingiustificate, sproporzionate e discriminatorie applicate dagli Stati membri, comprese le multe eccessive o l'accesso ai dati concorrenziali delle imprese, sono anch'esse una forma di barriera nel mercato interno; prende atto che le imprese europee segnalano regolarmente esempi di tali pratiche tramite SOLVIT, le petizioni presentate alla commissione PETI o le denunce inoltrate alla Commissione;

59. pone l'accento sulla necessità di un punto di contatto raggiungibile e accessibile per i cittadini europei, le imprese e i loro rappresentanti, al fine di eliminare le misure adottate dagli Stati membri che ostacolano il mercato unico dell'UE; sottolinea la necessità di assicurare un regolare follow-up di tali denunce, al fine di abbattere quanto prima le barriere ingiustificate al mercato unico;

60. ricorda che il settore degli autotrasporti internazionali è soggetto a BNT che riducono l'accesso ai mercati nazionali limitandone la competitività;

61. sottolinea l'importanza di armonizzare le norme per il mercato interno e di prevedere una migliore partecipazione dei portatori di interessi e delle imprese al processo armonizzato al fine di evitare inutili barriere per l'accesso al mercato unico dell'UE;

Applicazione e controllo della conformità

62. accoglie con favore, in linea di principio, la task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement Taskforce — SMET), che mira a valutare la conformità della legislazione nazionale alle norme del mercato unico, dare priorità agli ostacoli più urgenti, affrontare i casi di sovraregolamentazione e discutere questioni orizzontali in materia di applicazione della normativa; sottolinea che la SMET non dovrebbe solo individuare i problemi, ma anche proporre possibili soluzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore inclusione dei portatori d'interessi nelle attività della SMET;

63. ricorda che ad oggi il piano della Commissione di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'UE tramite la SMET, che ha tenuto la sua prima riunione nell'aprile 2020, ha prodotto solo risultati modesti; deplora la mancanza di trasparenza nei metodi di lavoro della SMET; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la trasparenza della SMET e a includere i portatori di interessi nelle sue riunioni, nonché garantire che la SMET pubblichi gli elenchi dei partecipanti, gli ordini del giorno e i verbali delle sue riunioni sul sito web della Commissione; invita la Commissione a presentare i risultati concreti dei lavori della SMET entro la fine del 2022 e a presentarli alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento e al Consiglio «Competitività», conformemente alla sua comunicazione del 10 marzo 2020 su un piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)0094);

64. invita la Commissione a presentare periodicamente, almeno ogni tre anni, una relazione annuale sulle BNT, ad ampliare l'attuale quadro di valutazione del mercato unico in modo trasparente e a elencare le procedure di infrazione, nonché le normative nazionali sulle quali gravano sospetti di violazione del diritto dell'Unione;

65. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in modo rapido, coerente e rigoroso se le norme nazionali ostacolano il mercato interno e, in caso affermativo, se sono necessarie, proporzionate e giustificate, come stabilito dalla direttiva (UE) 2015/1535 nel settore delle regolamentazioni tecniche e dalla direttiva (UE) 2018/958⁽¹³⁾ sull'accesso alle professioni regolamentate; osserva che mancano adeguate valutazioni d'impatto e giustificazioni ben motivate, in particolare per quanto riguarda le norme nazionali in materia di prodotti e servizi; invita la Commissione a prendere decisioni rapide in merito alle denunce, al fine di garantire una rapida gestione e un'efficace risoluzione delle questioni rilevanti dal punto di vista degli utenti;

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).

Giovedì 17 febbraio 2022

66. ricorda che lungo l'intero ciclo normativo gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di garantire il rispetto delle norme del mercato unico, anche tenendo conto dell'accordo di Parigi e del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini, compresi i diritti dei lavoratori e dei consumatori; pone l'accento sulla necessità di un'armonizzazione a livello dell'UE delle norme riguardanti la frequenza e la qualità dei controlli e delle altre attività di vigilanza del mercato, in particolare in materia di sicurezza dei prodotti, e la promozione di strumenti per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali al fine di rafforzare la cooperazione in tale ambito;

67. invita ogni Stato membro a provvedere affinché tutte le autorità competenti all'interno della propria giurisdizione dispongano dei poteri minimi, nonché della dotazione di bilancio e del personale necessari ad assicurare la corretta applicazione dell'acquis del mercato interno;

68. sottolinea l'importanza di sorveglianza, ispezioni e sanzioni proporzionate da parte delle autorità competenti nei confronti degli operatori economici che non rispettano la legislazione, indipendentemente dal loro Stato membro di stabilimento; fa presente che è fondamentale non solo avvalersi degli strumenti di cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in materia di vigilanza dei mercati, ma anche svilupparne di nuovi, al fine di prevenire i problemi di non conformità che mettono in pericolo la sicurezza dei consumatori, in particolare rafforzando la vigilanza a livello europeo;

69. sottolinea l'importanza di un maggior grado di armonizzazione che comprenda un'efficace ed efficiente cooperazione tra le autorità competenti in materia di applicazione delle norme, al fine di individuare, indagare, far cessare o vietare tali infrazioni;

70. sottolinea l'importanza del monitoraggio, e accoglie pertanto con favore il quadro di valutazione del mercato unico come strumento di monitoraggio delle prestazioni; pone in evidenza la necessità di un dibattito ricorrente sui risultati del quadro di valutazione ai massimi livelli politici, in modo da assicurare l'impegno politico ad affrontare gli ostacoli identificati non soltanto dal punto di vista delle imprese, ma anche per quanto riguarda le sfide affrontate da lavoratori, consumatori e cittadini, tenendo in debito conto gli aspetti di politica sociale e ambientale;

71. si compiace del rafforzamento delle capacità delle amministrazioni pubbliche nazionali, dei professionisti in materia di appalti pubblici, dei giudici e degli altri operatori del diritto, che è possibile finanziare nel quadro del programma di sostegno alle riforme;

Barriere al mercato unico dovute alla risposta alla COVID-19

72. ricorda che la risposta iniziale alla pandemia da parte degli Stati membri e della Commissione non ha tenuto conto delle esigenze del mercato unico, e ricorda il considerevole impatto che ciò ha avuto sul libero movimento transfrontaliero di beni, persone e servizi; ritiene che sarà necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto della pandemia sul mercato unico, al fine di trarre le dovute conclusioni dalla crisi della COVID-19;

73. invita gli Stati membri, in caso di peggioramento della situazione pandemica, ad attuare integralmente gli orientamenti della Commissione relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19 e la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne» (C(2020)3250), onde consentire ai lavoratori, in particolare a quelli del settore dei trasporti e ai lavoratori transfrontalieri, distaccati e stagionali, nonché ai prestatori di servizi, di attraversare le frontiere e avere libero accesso al loro luogo di lavoro;

74. accoglie con favore il pacchetto di misure per la ripresa Next Generation EU, le linee guida dell'UE per la gestione delle frontiere, le corsie verdi per i trasporti, il certificato COVID digitale UE per agevolare la libera circolazione e le ulteriori misure volte a consentire un normale funzionamento del mercato unico;

75. si rammarica che alcuni Stati membri abbiano introdotto ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena, per taluni titolari del certificato COVID digitale UE; rileva che tali restrizioni sono particolarmente onerose per i lavoratori transfrontalieri e distaccati e gli autotrasportatori;

76. ricorda l'importanza di garantire che le misure riguardanti la COVID-19 non incidano sul flusso dei prodotti, in particolare quelli alimentari, all'interno dell'UE, anche quando si tratta di territori non collegati all'Europa continentale;

Giovedì 17 febbraio 2022

77. rileva che la pandemia di COVID-19 ha determinato alcune restrizioni tra gli Stati membri e al loro interno, così come il declino del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, producendo effetti devastanti sulla produzione alimentare;

78. ritiene che lo sviluppo sostenibile, la transizione equa, l'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro di qualità debbano aprire la strada alla ripresa;

79. si compiace della proposta della Commissione di presentare uno strumento di emergenza per il mercato unico; invita la Commissione a svilupparlo come uno strumento strutturale giuridicamente vincolante per garantire la libera circolazione di persone, beni e servizi in caso di crisi future;

80. invita la Commissione e gli Stati membri a fare un uso proattivo delle lezioni apprese, a elaborare un piano di risposta per le emergenze che dovrebbe puntare ad assicurare una risposta comune e salvaguardare per quanto possibile la libera circolazione di beni, servizi e persone, soprattutto dei lavoratori transfrontalieri; ricorda la necessità di una tempestiva notifica da parte degli Stati membri delle misure nazionali che limitano la libera circolazione di beni e servizi;

81. accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727), in particolare la proposta relativa alla creazione di un meccanismo di controllo delle restrizioni all'esportazione di attrezzature mediche nel mercato interno;

82. sottolinea l'urgente necessità di ampliare l'accesso, tramite soluzioni di eGovernment, ai servizi e alle tecnologie digitali che durante le emergenze sono essenziali per il regolare funzionamento del mercato unico e per l'accesso di cittadini e imprese ai servizi pubblici; riconosce che l'esclusione digitale e la mancanza di accesso a Internet sono alcune delle più significative barriere non tariffarie alla trasformazione digitale del mercato unico dell'UE;

o

o o

83. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0044

Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL))**

(2022/C 342/17)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»),
- visti gli articoli 114 e 352 TFUE,
- visto l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali e in particolare l'articolo 12,
- visto l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
- visto il suo parere⁽¹⁾ sulla proposta di regolamento recante statuto dell'associazione europea, presentata dalla Commissione europea⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulle associazioni senza scopo di lucro nelle Comunità europee⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali⁽⁴⁾,
- vista la sua dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni⁽⁵⁾,
- visto il parere del CESE su «La filantropia europea: un potenziale inutilizzato (parere esplorativo richiesto dalla presidenza rumena)»,
- viste le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE,
- visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- vista la relazione della commissione giuridica (A9-0007/2022),

A. considerando che l'articolo 63 TFUE, insieme agli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), sancisce la libertà di associazione a tutti i livelli e tutela le organizzazioni senza scopo di lucro da qualsiasi restrizione discriminatoria, non necessaria e ingiustificata in relazione al finanziamento delle loro attività;

⁽¹⁾ Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio (CEE) recante statuto dell'associazione europea (GU C 42 del 15.2.1993, pag. 89).

⁽²⁾ Proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio (CEE) recante statuto dell'associazione europea (COM(1991)0273 — SYN 386).

⁽³⁾ GU C 99 del 13.4.1987, pag. 205.

⁽⁴⁾ GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.

Giovedì 17 febbraio 2022

- B. considerando che, ai fini della presente risoluzione, il termine «organizzazione senza scopo di lucro» dovrebbe essere inteso come espressione delle molteplici forme di organizzazioni senza scopo di lucro presenti nell'Unione, basate o non basate sui membri, per esempio associazioni, organizzazioni filantropiche, organizzazioni i cui beni siano destinati al perseguimento di un obiettivo specifico, come fondazioni e altre organizzazioni analoghe;
- C. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che lo Stato ha l'obbligo positivo di garantire il godimento del diritto alla libertà di associazione e ha stabilito nella sua sentenza del 21 ottobre 2005, *Ouranio Toxo e a./Grecia* ⁽⁶⁾, che «il rispetto reale ed effettivo della libertà di associazione non può essere ridotto a un semplice obbligo da parte dello Stato di non interferire»; che, nella sua sentenza nella causa C-78/18 ⁽⁷⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la libertà di associazione comprende non solo la facoltà di creare o di sciogliere un'associazione, ma anche la possibilità che essa operi nel frattempo;
- D. considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro sono fondamentali per rappresentare gli interessi dei cittadini e della società civile, anche fornendo servizi in segmenti spesso non redditizi del settore sociale, incoraggiano la partecipazione a molte attività sociali e difendono i diritti delle minoranze; che inoltre svolgono un ruolo essenziale nel prevenire e nell'affrontare le sfide socioeconomiche, così come nel colmare le lacune nei servizi e nelle attività economiche, in collaborazione con i governi nazionali, regionali e locali;
- E. considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro spesso si avvalgono della libertà di espressione, oltre a sostenerla, in particolare in relazione alla promozione dell'interesse pubblico, sostengono la partecipazione attiva alla vita democratica e agiscono in funzione di scuole di democrazia;
- F. considerando che la crisi di COVID-19 ha messo in luce il ruolo essenziale svolto dalle organizzazioni senza scopo di lucro nell'assistere le persone ad affrontare le numerose difficoltà, garantendo così la coesione sociale; che la crisi della COVID-19 ha stravolto il mondo associativo, interrompendo in particolare le loro attività, e facendo emergere altresì nuove esigenze e missioni;
- G. considerando che la democrazia europea dipende dalla capacità della società civile e delle organizzazioni rappresentative di funzionare liberamente e oltre i confini; che il ruolo essenziale della società civile e delle organizzazioni rappresentative nel contribuire alla democrazia è considerato un valore fondamentale dell'Unione, come riconosciuto dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea («TUE») che sostiene un dialogo aperto, trasparente e regolare;
- H. considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro sono parte integrante della società civile dell'Unione e comprendono organizzazioni filantropiche, come le fondazioni che sostengono e agevolano il lavoro delle persone, e organizzazioni senza scopo di lucro che si adoperano per l'interesse pubblico;
- I. considerando la scarsità e la difficile reperibilità di informazioni statistiche affidabili sulle organizzazioni senza scopo di lucro;
- J. considerando che gli statuti europei delle società europee, delle società cooperative europee o dei partiti europei non sono idonei a consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro di cooperare a livello transfrontaliero;
- K. considerando che le imprese, le imprese commerciali e i gruppi di interesse economico hanno la possibilità di costituire un gruppo europeo di interesse economico;
- L. considerando che gli organismi pubblici possono creare gruppi europei di cooperazione territoriale;
- M. considerando che uno statuto europeo delle associazioni dovrebbe essere aperto alle organizzazioni e alle persone che intendono impegnarsi in scambi e apprendimento reciproco transfrontalieri;

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 ottobre 2005, *Ouranio Toxo e a./Grecia*, n. 74989/01, ECLI:CE:ECHR:2005:1020JUD007498901.

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, *Commissione/Ungheria*, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476, punto 113.

Giovedì 17 febbraio 2022

- N. considerando che la richiesta del Parlamento relativa all'istituzione di registri statistici nazionali per gli attori dell'economia sociale non comprende le organizzazioni estranee all'economia sociale;
- O. considerando che molte organizzazioni senza scopo di lucro partecipano a pieno titolo all'economia e allo sviluppo del mercato interno, svolgendo regolarmente alcune attività economiche; che il volume dei flussi finanziari transfrontalieri tra associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro è aumentato notevolmente nell'ultimo decennio;
- P. considerando che oggigiorno è migliorata la consapevolezza tra i politici e la società civile del potenziale delle organizzazioni senza scopo di lucro in termini di fornitura di servizi, impegno dei cittadini e innovazione sociale; che il loro potenziale è presumibilmente inutilizzato in molti settori quali l'istruzione, la cultura, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, la ricerca, l'aiuto allo sviluppo, l'assistenza umanitaria e la preparazione alle calamità;
- Q. considerando il potenziale socioeconomico in continua crescita delle organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione europea che offrono opportunità d'impiego in numerosi settori;
- R. considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere le persone a partecipare attivamente alla vita democratica;
- S. considerando che la grande maggioranza delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro è condotta a livello nazionale, ma che un numero sempre più significativo di organizzazioni senza scopo di lucro opera oltre i confini, rafforzando in questo modo la coesione sociale tra gli Stati membri a livello di società, in particolare nelle regioni frontaliere che rappresentano pressoché il 40 % del territorio dell'Unione;
- T. considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere, in particolare, contribuiscono notevolmente al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e promuovono svariate attività di interesse generale e di rilevanza transnazionale, che sono di beneficio per l'interesse generale in diversi settori, tra cui, ma non solo, la protezione e la promozione dei diritti e dei valori fondamentali, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la cultura, il lavoro sociale e l'aiuto allo sviluppo;
- U. considerando che, nonostante il numero crescente di organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere nell'Unione europea, non esiste alcun quadro legislativo paneuropeo armonizzato che consenta loro di operare e organizzarsi correttamente a livello transfrontaliero;
- V. considerando che attualmente, in assenza di un regolamento dell'Unione che disciplini le organizzazioni senza scopo di lucro, le loro attività transfrontaliere sono caratterizzate da disparità culturali, giuridiche e politiche derivanti dalle leggi nazionali;
- W. considerando che il Parlamento ha sottolineato già nel 1987 la necessità di introdurre un'adeguata regolamentazione europea per le organizzazioni europee senza scopo di lucro nella sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulle associazioni senza fine di lucro della Comunità europea;
- X. considerando che qualsiasi organizzazione che beneficia di uno statuto europeo o di norme minime comuni europee dovrebbe agire a favore della promozione e dell'applicazione dei valori e obiettivi comuni dell'Unione sanciti dai trattati e dalla Carta;

Situazione attuale

1. osserva che le organizzazioni senza scopo di lucro mancano di una forma giuridica a livello di Unione che ponga la rappresentanza degli interessi della società civile su un piano di parità rispetto a quella delle imprese commerciali e dei gruppi di interesse economico per i quali è stata da tempo definita una forma giuridica a livello di Unione;
2. osserva che le differenze sul piano giuridico, culturale, politico ed economico tra gli Stati membri continuano a rendere molto complesse le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, e che l'attuale trattamento amministrativo e fiscale delle attività transfrontaliere di suddette organizzazioni comporta costi di transazione più elevati che a livello nazionale;
3. sottolinea che l'attuale quadro giuridico a livello dell'Unione e nazionale è insufficiente per istituire e sostenere una società civile paneuropea forte, la cui esistenza è necessaria ai fini della democrazia; individua quindi la necessità di introdurre una nuova forma giuridica, ovvero quella di associazione europea, nonché norme sulla costituzione, trasparenza, responsabilità e governance di un'associazione europea;

Giovedì 17 febbraio 2022

4. sottolinea l'importanza di garantire il coordinamento a livello dell'Unione, evitando la frammentazione e sostenendo un approccio armonizzato in tutta l'Unione per quanto riguarda l'associazione europea, attraverso un Comitato delle associazioni europee designato; invita a tal fine la Commissione a valutare le diverse opzioni e a presentare una proposta recante la forma e lo status più consoni a suddetto Comitato delle associazioni europee, in cui siano rappresentati tutti gli Stati membri e che sia dotato di poteri decisionali ben definiti;
5. ritiene che anche ai fini del completamento del mercato interno sia necessaria una normativa dell'Unione a sostegno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
6. sottolinea che, nonostante la libertà di circolazione e di stabilimento sia sancita nei trattati, il diritto fondamentale di associazione non gode ancora di pieno sostegno né viene promosso in varie giurisdizioni degli Stati membri a causa della mancanza di forme organizzative adeguate e della disparità di trattamento delle forme esistenti in tutta l'Unione, il che, da un lato, ostacola le attività e i progetti transnazionali, le missioni transfrontaliere e la mobilità della società civile e, dall'altro, è fonte di incertezza giuridica;
7. deplora la mancanza di uno strumento inteso ad agevolare ulteriormente la libertà di circolazione per le organizzazioni senza scopo di lucro, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento o dallo Stato membro di residenza dei loro membri, in particolare eliminando gli ostacoli legali e amministrativi;
8. sottolinea che a causa della mancanza di ravvicinamento delle pratiche, le organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutta l'Unione devono spesso affrontare restrizioni ingiustificate, quali commissioni, formalità e ostacoli amministrativi e di altro tipo, che indeboliscono le loro attività quotidiane e dissuade tali organizzazioni dall'espandere le loro missioni oltre i confini; sottolinea che questi ostacoli aumentano inoltre notevolmente il carico di lavoro considerata la necessità di seguire molte procedure amministrative diverse in più di uno Stato membro;
9. deplora il fatto che in alcuni Stati membri le organizzazioni senza scopo di lucro siano state escluse dai sistemi di sostegno per la risposta alle pandemie;
10. sottolinea che la mancanza di ravvicinamento delle pratiche crea anche situazioni di disparità a causa delle diverse condizioni di mercato e di altri ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro incontrano nei diversi Stati membri, ad esempio quando aprono conti bancari, raccolgono o gestiscono fondi esteri, accedono a misure e regimi di pubblica utilità, beneficiano di determinati trattamenti finanziari o fiscali o assumono personale, in particolare laddove l'assunzione sia transfrontaliera, cosa che, in linea con il principio della libera circolazione dei lavoratori, dovrebbe essere agevolata;
11. invita la Commissione a esaminare le varie forme nelle quali si esplicano le organizzazioni senza scopo di lucro negli Stati membri e a elaborare un'analisi comparativa;
12. sottolinea che le organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro, in particolare, nei settori sociale, imprenditoriale, tecnologico e culturale;
13. riconosce i contributi delle organizzazioni senza scopo di lucro a taluni obiettivi strategici dell'Unione, quali la lotta contro la crisi climatica, la gestione della trasformazione digitale e la ripresa dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che la realizzazione di tali obiettivi non sarà possibile senza il contributo della società civile che promuove tali tematiche in tutta Europa, in particolare per quel che riguarda l'attuazione delle necessarie politiche a livello locale, regionale, nazionale e di Unione, nel rispetto degli interessi e dei diritti delle persone coinvolte;
14. si rammarica che i dati siano scarsi o obsoleti; chiede agli Stati membri di fornire regolarmente dati disaggregati e alla Commissione di creare risorse statistiche affidabili e aggiornate di frequente, sulla base di una metodologia consolidata che garantisca la trasparenza e la comparabilità, e di consentire l'inclusione di tali dati in Eurostat sulle attività e sui contributi transfrontalieri; sottolinea che, secondo lo studio del 2017 commissionato dal CESE, «Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea», su un totale di 13,6 milioni di posti di lavoro retribuiti in cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e soggetti analoghi nell'Unione europea, 9 milioni provenivano da impieghi in associazioni e fondazioni, ponendoli al primo posto in termini di occupazione in tale settore; sottolinea inoltre l'importanza della disponibilità di un maggior numero di dati aventi un obiettivo più ampio rispetto a quello dell'economia sociale;

Giovedì 17 febbraio 2022

15. si rammarica che la Commissione e gli Stati membri non abbiano presentato una normativa al fine di garantire un ambiente favorevole in cui le organizzazioni senza scopo di lucro possano contribuire al funzionamento del mercato interno, e di garantire la libera circolazione transfrontaliera dei capitali, né abbiano istituito uno statuto dell'associazione europea nonostante i diversi tentativi e i numerosi appelli della società civile;

16. accoglie con favore il prossimo piano d'azione per l'economia sociale e ritiene che, poiché solo determinate organizzazioni senza scopo di lucro operano nell'economia sociale, il piano d'azione debba includere raccomandazioni sulle modalità per superare gli ostacoli transfrontalieri, e debba essere integrato da iniziative legislative distinte volte a sostenere le organizzazioni senza scopo di lucro;

17. ritiene che, a causa del loro carattere particolare, gli strumenti giuridici proposti non debbano avere un impatto sulla regolamentazione dei partiti politici; ricorda inoltre che l'Unione rispetta lo status delle chiese, delle organizzazioni o comunità religiose, nonché delle organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi del diritto nazionale; sottolinea che ciò non preclude alle organizzazioni i cui valori e obiettivi sono ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali, come le organizzazioni senza scopo di lucro caritative basate sulla fede religiosa, di beneficiare dell'ambito di applicazione di tali strumenti proposti; sottolinea che i sindacati di diversi Stati membri godono di uno status vantaggioso speciale e dovrebbero pertanto essere esclusi dagli strumenti proposti; rammenta che le persone che desiderano creare un'associazione sono libere di avvalersi delle disposizioni del regolamento proposto, assumendo la forma di un'associazione europea, osserva che la proposta di direttiva sulle norme minime si applica a tutte le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione;

Salvaguardare la società civile e la libertà di associazione

18. esprime la sua preoccupazione per gli ostacoli incontrati dalle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione e per le disparità derivanti da leggi, regolamenti e prassi o politiche amministrative a livello nazionale; sottolinea che ciò può incidere negativamente sulla società civile, limitare indebitamente i diritti fondamentali, specialmente il diritto alla libertà di associazione, di espressione e di informazione, e dissuadere le organizzazioni senza scopo di lucro dall'espandere le loro attività oltre i confini;

19. tiene pienamente conto delle possibilità offerte dalla digitalizzazione e da Internet per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di associazione, per esempio agevolando e rendendo facilmente accessibili online la registrazione e la costituzione di organizzazioni senza scopo di lucro;

20. sottolinea che le organizzazioni senza scopo di lucro sono essenziali per la democrazia e l'elaborazione delle politiche a tutti i livelli; promuovono e agiscono per il bene pubblico, sono una componente del sistema di bilanciamento dei poteri per lo Stato di diritto, nonché una motivazione all'impegno civico; accoglie con favore l'impegno della società civile nella difesa dell'interesse pubblico, nell'attivismo e in quanto parte della vita sociale attiva;

21. ribadisce che le organizzazioni senza scopo di lucro hanno la libertà di partecipare a questioni di dibattito politico o pubblico attraverso i loro obiettivi o attività; condanna i tentativi di limitare lo spazio civico per motivi politici, negando, rifiutando o contestando il loro status di organizzazione di pubblica utilità sulla base dell'attività politica percepita o reale, laddove le loro attività non siano finalizzate a beneficio di una parte in particolare o in sostituzione della politica di una parte; ritiene che questi casi mettano a rischio la democrazia europea;

22. sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle organizzazioni senza scopo di lucro e la necessità di garantire un ambiente loro favorevole, rispettandone la pluralità e intendendo le organizzazioni di pubblica utilità come organizzazioni che contribuiscono a fornire servizi in loco, ma anche a difendere il bene pubblico e a monitorare le politiche pubbliche;

23. ricorda l'importanza di un giornalismo indipendente, imparziale, professionale e responsabile nel fornire informazioni sulle attività delle organizzazioni senza fini di lucro nei mezzi di comunicazione sia pubblici che privati, nonché l'importanza dell'accesso a informazioni pluralistiche quali pilastri fondamentali della democrazia; esprime

Giovedì 17 febbraio 2022

preoccupazione per le campagne diffamatorie e i contenziosi abusivi utilizzati nei confronti di soggetti impegnati nella partecipazione pubblica, comprese le organizzazioni senza fini di lucro, in diversi Stati membri da funzionari eletti, organismi pubblici o enti a controllo pubblico, nonché da privati cittadini ed entità; sottolinea che il Parlamento ha adottato una risoluzione sulle SLAPP l'11 novembre 2021 ⁽⁸⁾;

24. sostiene che il quadro giuridico di regolamentazione andrà a vantaggio della società civile europea solo se le organizzazioni senza scopo di lucro potranno avvalersi di finanziamenti adeguati e facilmente accessibili sia a livello nazionale che europeo; sottolinea che il finanziamento pubblico, come anche quello privato, delle organizzazioni senza scopo di lucro è importante dal momento che tali organizzazioni hanno meno accesso al reddito derivante da attività lucrative; sottolinea, in tale contesto, l'esistenza del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori rivolto, tra l'altro, alle organizzazioni senza scopo di lucro; ricorda che, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, le sovvenzioni dell'Unione comportano un cofinanziamento che può essere fornito sotto forma di fondi propri, di entrate generate dall'azione o dal programma di lavoro o di contributi finanziari o in natura da terze parti; è del parere che, specialmente nel caso delle organizzazioni senza scopo di lucro con risorse finanziarie molto limitate, sia necessario valutare di porre un limite al requisito relativo ai fondi propri e i contributi non monetari dovrebbero essere conteggiati come tali, a condizione che tale trattamento non ostacoli la concorrenza nell'accesso ai finanziamenti; osserva che spesso i fondi dell'Unione disponibili per le organizzazioni senza scopo di lucro richiedono un cofinanziamento, il che significa che il beneficiario deve raccogliere una quota dei fondi necessari da altre fonti; sottolinea che richiedere una quota troppo elevata di risorse proprie sarebbe controproducente per le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto potrebbero non essere in grado di reperire tali fondi, determinando quindi l'esclusione di alcune di esse; ritiene pertanto che occorre valutare di porre un limite alla quota di cofinanziamento e che sia necessario prendere in considerazione altre risorse che potrebbero essere monetizzate, ad esempio il volontariato o i contributi in natura;

25. sottolinea che è importante per le organizzazioni senza scopo di lucro fornire informazioni pertinenti al pubblico; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che la trasparenza dei finanziamenti debba essere considerata un interesse pubblico laddove le organizzazioni della società civile abbiano un'influenza significativa sulla vita e sul dibattito pubblici;

26. ritiene che l'introduzione di uno status per le associazioni europee costituirà per le organizzazioni nazionali e locali un'opportunità per essere coinvolte più da vicino nelle questioni europee, per prendere parte all'apprendimento reciproco e agli scambi transfrontalieri, e che sosterrà l'accesso ai fondi dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere disponibili fondi adeguati per gli attori della società civile, ad aumentare l'accessibilità dei fondi e semplificare ulteriormente le procedure volte a facilitare l'accesso ai fondi per gli attori della società civile, comprese le organizzazioni piccole e locali;

27. ritiene inoltre che la legislazione proposta debba essere integrata da misure volte a sostenere un dialogo regolare, significativo e strutturato con la società civile e le organizzazioni rappresentative, in linea con l'articolo 11 TUE; invita a questo proposito la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare uno statuto partecipativo per le organizzazioni di pubblica utilità a livello dell'Unione;

28. sottolinea che la discriminazione arbitraria e politicamente motivata basata sugli obiettivi e sulle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro, così come sulle fonti di finanziamento, ostacola la libertà di associazione e rappresenta pertanto una minaccia alla libertà di espressione;

Riconoscere le associazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro e la pubblica utilità in tutta l'Unione

29. riconosce che nella legislazione a livello nazionale e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri esistono approcci diversi per definire o riconoscere le organizzazioni senza scopo di lucro basate o non basate sui membri, nonché per definire, riconoscere e concedere uno status di pubblica utilità; sottolinea che, nonostante tali differenze, vi è un'intesa comune in merito alla necessità di stabilire norme minime europee e fornire alle organizzazioni senza scopo di lucro la possibilità di acquisire personalità giuridica;

⁽⁸⁾ Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile» (2021/2036(INI)).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Giovedì 17 febbraio 2022

30. invita la Commissione a riconoscere e promuovere le attività di pubblica utilità delle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso l'armonizzazione dello status di pubblica utilità in tutta l'Unione; sottolinea che le leggi e le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, il trattamento finanziario e fiscale o misure di sgravio fiscale, e attività transfrontaliere, non dovrebbero comportare alcuna discriminazione basata sul luogo di stabilimento dell'organizzazione o nei confronti di qualsiasi gruppo o persona per qualunque motivo;
31. invita la Commissione a valutare l'adozione di una proposta che agevoli il riconoscimento reciproco delle organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte, comprese le organizzazioni filantropiche, in ogni Stato membro se esse sono riconosciute come organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte in uno degli Stati membri;
32. sottolinea il fatto che la regolamentazione a livello di Unione per lo statuto e le norme minime delle organizzazioni senza scopo di lucro può contribuire a creare condizioni di parità, agevolando quindi il completamento del mercato interno;
33. esorta la Commissione a sviluppare una specifica strategia generale per rafforzare la società civile nell'Unione, anche attraverso l'introduzione di misure atte ad agevolare le operazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro a tutti i livelli;
34. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 352 TFUE, una proposta di regolamento recante statuto dell'associazione europea, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione e nella parte I del relativo allegato;
35. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 TFUE, una proposta di direttiva relativa a norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione, intesa a creare condizioni di parità per le organizzazioni senza scopo di lucro, affinché la società civile possa beneficiare delle libertà, dei diritti fondamentali e contribuire al rafforzamento della democrazia europea, attraverso la fissazione di norme minime, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione e nella parte II del relativo allegato;
36. chiede alla Commissione di ricorrere ai risultati dell'analisi comparativa elaborata a norma del paragrafo 11 per accompagnare adeguatamente la proposta di regolamento contenuta nella parte I dell'allegato e la proposta di direttiva contenuta nella parte II dell'allegato, con un elenco di forme di organizzazioni nazionali che si dovrebbero considerare disciplinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della proposta contenuta nella parte I dell'allegato e dell'articolo 1 della proposta contenuta nella parte II dell'allegato;

o

o o

37. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.
-

Giovedì 17 febbraio 2022

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

PARTE I

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante statuto dell'associazione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

considerando quanto segue:

- (1) I progetti transfrontalieri e altre forme di cooperazione che coinvolgono in particolare la società civile contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, ivi compresa la promozione dei suoi valori, e allo sviluppo di svariate attività di rilevanza transnazionale che recano beneficio all'interesse generale in numerosi settori.
- (2) La cooperazione europea transfrontaliera tra cittadini e associazioni rappresentative è essenziale per creare una società civile europea globale, che costituisce un elemento fondamentale per la democrazia e l'integrazione europee in linea con gli articoli 11 e 15 del trattato sull'Unione europea.
- (3) Molte associazioni, nel perseguire i propri obiettivi, svolgono un ruolo significativo nell'economia e nello sviluppo del mercato interno attraverso l'esercizio regolare di attività economiche.
- (4) La direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (la «direttiva sulle norme minime») mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di fornire norme minime e creare un ambiente favorevole che agevoli le organizzazioni senza scopo di lucro nello svolgimento delle loro attività.
- (5) Le associazioni sono il collante della nostra società. Svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare e incoraggiare le persone a partecipare attivamente alla vita democratica e sociale dell'Unione e nel fornire loro gli strumenti per farlo, in particolare a coloro che affrontano esclusione e discriminazione, e possono rivestire un ruolo decisivo nel processo di definizione delle politiche dell'Unione.
- (6) L'Unione dovrebbe dotare le associazioni, che sono una forma di organizzazione generalmente riconosciuta in tutti gli Stati membri, di uno strumento giuridico adeguato in grado di favorire le loro attività transnazionali e transfrontaliere, oltre a contribuire al dialogo civile a livello dell'Unione.
- (7) L'introduzione di una forma di organizzazione a livello dell'Unione agevolerebbe tutte le associazioni nel perseguimento delle loro attività e dei loro obiettivi transfrontalieri nel mercato interno.
- (8) L'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie o ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. In linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, *Commissione/Ungheria* ⁽¹⁾, le restrizioni dovrebbero essere imposte solo per scopi legittimi, ad esempio nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali

(¹) Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, *Commissione europea/Ungheria*, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

Giovedì 17 febbraio 2022

interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non possono applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di rendicontazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni.

- (9) Le persone fisiche e giuridiche possono creare società europee sulla base del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio⁽²⁾, società cooperative europee sulla base del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio⁽³⁾ e partiti europei sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. Tuttavia, nessuno di questi strumenti prevede che le associazioni possano cooperare a livello transfrontaliero.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ prevede la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Tali gruppi sono formati principalmente da autorità statali o locali o da altri organismi di diritto pubblico. Pertanto, gli attori non governativi della società civile e i cittadini non sono contemplati.
- (11) Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85⁽⁶⁾ consente lo svolgimento comune di determinate attività, pur preservando l'indipendenza dei suoi membri. Tuttavia, il GEIE non soddisfa le esigenze specifiche delle associazioni della società civile.
- (12) È pertanto necessario stabilire un adeguato quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione nonché norme che permettano la creazione di associazioni europee aventi personalità giuridica propria, e che disciplinino la costituzione e il funzionamento transfrontaliero di tali associazioni.
- (13) I partiti politici e i sindacati, nonché le chiese e le altre comunità religiose e le organizzazioni filosofiche o non confessionali dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in considerazione della mancanza di competenze dell'Unione per disciplinare il loro status e della natura particolare di quest'ultimo nell'ambito del diritto nazionale. Per tali ragioni, dovrebbero essere trattati diversamente da altre associazioni prive di tale status, come le organizzazioni caritatevoli senza scopo di lucro basate sulla fede o le organizzazioni che combattono la discriminazione anche all'interno del mercato del lavoro.
- (14) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti dei lavoratori e dei sindacati, compresi i diritti e le protezioni esistenti nel contesto delle procedure di ristrutturazione e insolvenza, delle fusioni, dei trasferimenti di imprese e in materia di informazione e salari. I datori di lavoro sono tenuti al rispetto dei propri obblighi indipendentemente dalla forma in cui operano.
- (15) È importante garantire il coordinamento a livello dell'Unione, per evitare la frammentazione e sostenere un approccio armonizzato in tutta l'Unione ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale proposito, il presente regolamento dovrebbe prevedere la nomina di un Comitato delle associazioni europee, all'interno della Commissione e/o delle istituzioni, organi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, o collegato ad essi.

(2) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(6) Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Giovedì 17 febbraio 2022

- (16) Il Comitato delle associazioni europee dovrebbe invitare un rappresentante dell'Agenzia per i diritti fondamentali alle sue riunioni nel caso esse riguardino la libertà di associazione o la libertà di espressione, in linea con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (7).
- (17) Il presente regolamento dovrebbe introdurre termini specifici per le procedure amministrative, anche per quanto riguarda la registrazione e il processo di concessione dello status di pubblica utilità. Nel valutare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe in particolare esaminare come tali termini sono applicati nella pratica.
- (18) Al fine di verificare i requisiti di cui all'articolo 6, gli organismi nazionali delle associazioni potrebbe chiedere i nomi e gli indirizzi dei membri fondatori. L'identità dei fondatori e dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro che sono persone fisiche può costituire un'informazione sensibile, pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi requisito che comporti il trattamento di tali dati personali non pregiudichi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare l'articolo 9.
- (19) Un'associazione europea potrebbe voler operare una distinzione tra diverse categorie di membri al fine di concedere il diritto di voto solo ai membri a pieno titolo, riconoscendo al contempo membri associati che sostengono la causa, senza diritto di voto, e/o membri onorari esenti dall'obbligo di pagamento di una quota associativa, ma con diritto di voto. La categorizzazione dei membri non dovrebbe portare a discriminazioni ingiustificate, in particolare sulla base della cittadinanza.
- (20) Poiché l'ambito di applicazione del presente regolamento è limitato alle associazioni senza scopo di lucro, il TFUE non prevede altra base giuridica oltre a quella di cui all'articolo 352.
- (21) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'associazione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per i motivi sopra esposti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I**Oggetto e disposizioni generali****Articolo 1****Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure che disciplinano la costituzione, la governance, la registrazione e la regolamentazione delle persone giuridiche in forma di associazione europea.
2. Un'associazione europea è un'entità transfrontaliera indipendente e autogovernata, stabilita su base permanente nel territorio dell'Unione mediante accordo volontario tra persone fisiche o giuridiche per una finalità comune senza scopo di lucro.
3. Un'associazione europea è libera di determinare i propri obiettivi e le attività necessarie per perseguirli.
4. Gli obiettivi di un'associazione europea rispettano e sostengono la promozione degli obiettivi e dei valori su cui si fonda l'Unione ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea.
5. Un'associazione europea è basata sui membri ed è libera di determinare la sua composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi e nel rispetto del principio di non discriminazione.

(7) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Giovedì 17 febbraio 2022

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «senza scopo di lucro»: l'associazione non persegue quale scopo primario la generazione di un profitto, sebbene possa svolgere attività economiche. Laddove è generato un profitto da un'organizzazione senza scopo di lucro, questo è investito nell'organizzazione per il perseguimento dei suoi obiettivi e non distribuito tra membri, fondatori o altri soggetti privati. La concessione dello status di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 non è una condizione necessaria per stabilire la natura senza scopo di lucro di un'associazione. Tuttavia, in caso di concessione dello status di pubblica utilità, l'organizzazione è considerata senza scopo di lucro;
- b) «indipendente»: l'associazione è libera da qualsiasi indebita interferenza dello Stato e non fa parte di una struttura governativa o amministrativa. A tale proposito, né ricevere finanziamenti governativi né partecipare a un organo consultivo del governo preclude a un'associazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'associazione non sia influenzata da tale finanziamento o partecipazione;
- c) «autogovernata»: l'associazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare tutte le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere le decisioni essenziali in modo indipendente;
- d) «pubblica utilità»: un miglioramento del benessere della società o di parte di essa, a vantaggio quindi dell'interesse generale della società;
- e) «transfrontaliera»: l'associazione persegue l'obiettivo della cooperazione transnazionale o della cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, o i membri fondatori di un'associazione provengono da almeno due Stati membri, il che implica che siano cittadini o residenti di uno Stato membro se sono persone fisiche, o che abbiano la loro sede legale in uno Stato membro se sono persone giuridiche;
- f) «membro»: una persona fisica o giuridica che volontariamente e intenzionalmente ha presentato domanda per aderire a un'associazione allo scopo di sostenerne gli obiettivi e le attività e che è stata ammessa nell'associazione in base al suo statuto. Qualora un'associazione si costituisca a seguito di trasformazione o fusione, la volontà di adesione può ritenersi definitiva.

Articolo 3

Norme applicabili alle associazioni europee

1. Le associazioni europee sono regolamentate dal presente regolamento e dai relativi statuti. Per le materie non contemplate dal presente regolamento, un'associazione europea è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.
2. Gli Stati membri individuano l'ente giuridico o la categoria di enti giuridici ai quali un'associazione europea è considerata comparabile ai fini dell'individuazione del diritto applicabile ai sensi del paragrafo 1, in modo coerente con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 4

Organismo nazionale delle associazioni

1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica indipendente («organismo nazionale delle associazioni») e informano il Comitato delle associazioni europee di cui all'articolo 5 nonché la Commissione. L'organismo nazionale delle associazioni è responsabile della registrazione delle associazioni europee, conformemente all'articolo 10, e del controllo dell'applicazione del presente regolamento nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle associazioni europee previsti dai trattati e dalla Carta.
2. Ogni organismo nazionale delle associazioni contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, gli organismi nazionali delle associazioni cooperano tra loro anche nell'ambito del Comitato delle associazioni europee a norma degli articoli 5 e 22.

Giovedì 17 febbraio 2022

Articolo 5

Comitato delle associazioni europee

1. È istituito il Comitato delle associazioni europee.
2. Il Comitato delle associazioni europee è coadiuvato da una segreteria.
3. Il Comitato delle associazioni europee è composto da un rappresentante di ogni organismo nazionale delle associazioni e da tre rappresentanti della Commissione.
4. Il Comitato delle associazioni europee agisce in modo indipendente nello svolgimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri.
5. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, il Comitato delle associazioni europee provvede a:
 - a) elaborare, in collaborazione con la Commissione e gli organismi nazionali delle associazioni, moduli comuni o altri strumenti per sostenere la registrazione elettronica delle associazioni europee conformemente all'articolo 10;
 - b) istituire e gestire la banca dati digitale delle associazioni europee a livello dell'Unione come strumento di informazione e statistica e di sostegno al dialogo civile strutturato sulle questioni dell'Unione;
 - c) trattare le notifiche di registrazione, scioglimento e altre decisioni pertinenti concernenti le associazioni europee ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai sensi del presente regolamento;
 - d) valutare l'adeguatezza dell'individuazione degli enti giuridici comparabili da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;
 - e) ricevere, esaminare e dare seguito ai reclami relativi all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i compiti degli organismi nazionali delle associazioni;
 - f) decidere in merito ai ricorsi, se del caso attraverso il proprio comitato per i ricorsi in conformità degli articoli 10 e 11;
 - g) esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e consultare le parti coinvolte e le parti interessate e gli esperti pertinenti, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione;
 - h) presentare orientamenti e raccomandazioni, e individuare buone prassi per gli organismi nazionali delle associazioni e le associazioni europee al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento;
 - i) fornire pareri e raccomandazioni alla Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, e dopo aver consultato le parti pertinenti, le parti interessate e gli esperti, su qualsiasi questione relativa alle associazioni europee o alle misure derivanti dalla direttiva sulle norme minime;
 - j) fornire pareri e raccomandazioni alla Commissione in merito ai fondi strutturali e operativi volti a finanziare la società civile e l'organizzazione del dialogo civile nonché a tutelare e promuovere i diritti e i valori dell'Unione sanciti dal TUE, dal TFUE e dalla Carta, nell'ottica di sostenere e favorire lo sviluppo di società inclusive, eque, democratiche, fondate sui diritti e aperte, basate sullo Stato di diritto;
 - k) promuovere la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi con e tra gli organismi nazionali delle associazioni a livello bilaterale e multilaterale;
 - l) promuovere programmi di formazione comuni e facilitare gli scambi di personale tra gli organismi nazionali delle associazioni;

Giovedì 17 febbraio 2022

6. Il Comitato delle associazioni europee è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio e riferisce annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito alle proprie attività.
7. Le discussioni del Comitato delle associazioni europee e dei suoi membri sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
8. Il Comitato delle associazioni europee adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.
9. Il Comitato delle associazioni europee può invitare i rappresentanti delle pertinenti agenzie europee ed esperti indipendenti, in particolare del mondo accademico e della società civile, alle sue riunioni e si consulta con essi su base regolare.

Capo II

Costituzione e registrazione

Articolo 6

Costituzione

1. Un'associazione europea è costituita:
 - a) previo accordo di almeno tre membri fondatori; i membri fondatori provengono da almeno due Stati membri, ovvero sono cittadini o residenti di uno Stato membro qualora si tratti di persone fisiche, o hanno la loro sede legale in uno Stato membro qualora si tratti di persone giuridiche; o
 - b) a seguito della trasformazione in associazione europea di un ente esistente costituito a norma del diritto di uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e avente la propria sede legale all'interno dell'Unione; o
 - c) a seguito della fusione tra almeno due associazioni europee esistenti; o
 - d) a seguito della fusione tra almeno una associazione europea esistente e almeno un ente appartenente alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2; o
 - e) a seguito della fusione tra almeno due enti individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, costituiti a norma del diritto degli Stati membri e aventi la propria sede legale all'interno dell'Unione, purché insieme suddetti enti abbiano almeno tre membri e provengano da due diversi Stati membri.
2. Uno Stato membro può prevedere che un ente individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, la cui sede legale non si trovi all'interno dell'Unione, possa partecipare alla costituzione di un'associazione europea, a condizione che tale ente sia costituito a norma del diritto di uno Stato membro, abbia una sede legale in questo stesso Stato membro e presenti un legame economico, sociale o culturale continuato e dimostrabile con lo Stato membro in questione.
3. La costituzione di un'associazione europea è formalizzata da un accordo scritto tra tutti i membri fondatori o da un verbale scritto che documenti la riunione costitutiva recante la firma di tutti i membri fondatori e debitamente verificato, laddove tale verifica sia prevista dalla legge nazionale ai fini della costituzione di associazioni.
4. L'uscita di un membro fondatore da un'associazione europea non comporta automaticamente la cessazione o lo scioglimento dell'associazione europea, purché essa continui a svolgere la propria attività sulla base dell'accordo di almeno il numero di soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a).
5. La costituzione di un'associazione europea o i processi di ristrutturazione non sono utilizzati per compromettere i diritti dei lavoratori o dei sindacati né le condizioni di lavoro. In linea con i contratti collettivi applicabili e il diritto nazionale e dell'Unione, gli obblighi relativi ai dipendenti e ai creditori continuano a essere rispettati e i dipendenti, i volontari, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori sono debitamente informati e consultati. I contratti collettivi e i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione sono rispettati e mantenuti, se del caso.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Giovedì 17 febbraio 2022

Articolo 7

Composizione

Le associazioni europee sono libere di operare una distinzione tra membri a pieno titolo e altre categorie di membri. Lo statuto di un'associazione europea determina i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria di membri, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di voto.

Articolo 8

Statuto

1. I membri fondatori redigono e firmano lo statuto dell'associazione europea al momento della sua costituzione o della sua riunione costitutiva.
2. Lo statuto contiene come minimo le informazioni seguenti in merito all'associazione europea:
 - a) il nome dell'associazione, preceduto o seguito dalla sigla «AE»;
 - b) una dichiarazione dettagliata degli obiettivi dell'associazione, la sua natura senza scopo di lucro e, se del caso, una descrizione dei suoi scopi di pubblica utilità;
 - c) l'indirizzo della sede legale;
 - d) il patrimonio al momento della costituzione;
 - e) il nome e l'indirizzo della sede legale dei membri fondatori, qualora si tratti di persone giuridiche;
 - f) le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;
 - g) i diritti e gli obblighi dei membri e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria;
 - h) disposizioni concernenti il numero dei membri del consiglio di amministrazione, la composizione, la nomina e la revoca del consiglio di amministrazione, le condizioni per l'avvio, per conto dell'associazione, di procedimenti nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione nonché disposizioni concernenti il funzionamento, i poteri e le responsabilità del consiglio di amministrazione, compresi i poteri di rappresentanza nei confronti di terzi;
 - i) le disposizioni concernenti il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'assemblea generale, di cui all'articolo 16, compresi i requisiti di maggioranza e quorum;
 - j) le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi dei membri, ivi compresi i diritti di voto e i diritti a presentare una mozione;
 - k) i motivi e le procedure per lo scioglimento volontario;
 - l) l'impegno esplicito a rispettare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;
 - m) se dispone o meno del capitale di costituzione e, in caso affermativo, l'ammontare di tale capitale;
 - n) la frequenza con cui è convocata un'assemblea generale; nonché
 - o) la data di adozione dello statuto e le relative procedure di modifica.

Articolo 9

Sede legale

1. La sede legale di un'associazione europea è situata nel territorio dell'Unione, nel luogo specificato nel suo statuto. La sede legale è situata nel luogo in cui l'associazione europea ha la sua amministrazione centrale o la sede principale delle attività nell'Unione.
2. In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a trasformazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), i suoi membri decidono se la sede legale dell'associazione europea deve rimanere nello Stato membro in cui l'ente originario era registrato, o se deve essere trasferita in un altro Stato membro.
3. In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a fusione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) o e), i suoi membri decidono in quale degli Stati membri in cui sono registrati gli enti partecipanti alla fusione deve essere situata la sede legale dell'associazione europea.

Giovedì 17 febbraio 2022

Articolo 10

Registrazione

1. I membri fondatori di un'associazione europea entro 30 giorni dalla data di costituzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 presentano domanda di registrazione all'organismo nazionale delle associazioni.
2. L'organismo nazionale delle associazioni, previa verifica della conformità dei richiedenti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, adotta una decisione sulla registrazione dell'associazione europea, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Lo Stato membro non impone ulteriori requisiti ai fini della registrazione rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
4. Se la domanda è accettata dall'organismo nazionale delle associazioni, quest'ultimo registra l'associazione europea nell'apposito registro nazionale e comunica la sua decisione entro 15 giorni al Comitato delle associazioni europee, che procede all'inserimento dell'associazione europea nella banca dati digitale delle associazioni europee istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b). Entro lo stesso termine, l'organismo nazionale delle associazioni comunica la sua decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che provvede alla pubblicazione immediata dell'informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. Se, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione, la domanda è stata respinta o non è stata adottata alcuna decisione al riguardo, il richiedente può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto o dalla scadenza del termine di 30 giorni per l'adozione di una decisione, presentare ricorso al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11.

Il comitato per i ricorsi adotta una decisione sulla domanda di registrazione entro 30 giorni dal ricorso.

Se il comitato per i ricorsi approva la domanda di registrazione o non si pronuncia entro 30 giorni, l'organismo nazionale delle associazioni procede alla registrazione entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

Qualsiasi decisione di rigetto di una domanda di registrazione deve essere comunicata ai richiedenti e deve includere motivi debitamente giustificati per il rigetto.

6. A seguito dell'inserimento nell'apposito registro nazionale a norma del paragrafo 4, la registrazione di un'associazione europea produce effetti nel territorio dell'Unione.
7. La registrazione avviene tramite i moduli di registrazione comuni o altri strumenti di cui all'articolo 5. La procedura di registrazione è elettronica e accessibile e consente ai richiedenti di utilizzare la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. Le commissioni di registrazione non sono superiori a quelle applicabili agli enti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e non superano i costi amministrativi né costituiscono un onere finanziario eccessivo, fatto salvo il principio di proporzionalità. Gli organismi nazionali delle associazioni devono rendere possibile la registrazione tramite strumenti non elettronici.
8. L'organismo nazionale delle associazioni, al ricevimento di una domanda di concessione dello status di pubblica utilità da parte di un'associazione europea, valuta la domanda in relazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. L'organismo nazionale delle associazioni non impone requisiti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
9. L'organismo nazionale delle associazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di concessione dello status di pubblica utilità, adotta una decisione vincolante sulla domanda. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda un ulteriore esame o laddove sia richiesto il parere del Comitato delle associazioni europee. L'organismo nazionale delle associazioni informa immediatamente l'associazione europea della durata e dei motivi di un'eventuale proroga del periodo iniziale di 15 giorni.

10. Se la domanda di concessione dello status di pubblica utilità è accettata dall'organismo nazionale delle associazioni, esso procede alla registrazione di tale decisione nell'apposito registro nazionale e la comunica entro 15 giorni al Comitato delle associazioni europee, che procede a inserire lo status di pubblica utilità dell'associazione europea nella banca dati digitale delle associazioni europee istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b). Entro lo stesso termine, l'organismo nazionale delle associazioni comunica la sua decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che provvede alla pubblicazione immediata dell'informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Giovedì 17 febbraio 2022

11. A seguito dell'inserimento nell'apposito registro nazionale a norma del paragrafo 10, la decisione adottata in merito allo status di pubblica utilità produce effetti in tutto il territorio dell'Unione.

12. Se la domanda di concessione dello status di pubblica utilità è stata respinta o non è stata adottata alcuna decisione al riguardo entro il termine di cui al paragrafo 9, il richiedente può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto, presentare ricorso al comitato per i ricorsi, o, alla scadenza del termine per l'adozione di una decisione, rinviare la domanda al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11.

Il comitato per i ricorsi adotta una decisione entro 15 giorni dal ricorso o dal rinvio della domanda, o entro 30 giorni in casi debitamente motivati.

Se il comitato per i ricorsi approva la domanda di concessione dello status di pubblica utilità o non si pronuncia entro il termine di cui al primo comma, l'organismo nazionale delle associazioni procede alla concessione dello status di pubblica utilità entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

Qualsiasi decisione di rigetto di una domanda di registrazione deve essere comunicata ai richiedenti e deve includere motivi debitamente giustificati per il rigetto.

13. I membri fondatori di un'associazione europea possono decidere di presentare simultaneamente una domanda di registrazione e di concessione dello status di pubblica utilità, nel qual caso la decisione per entrambe sarà trattata come una sola e saranno applicabili i termini più lunghi.

Articolo 11**Comitato per i ricorsi**

1. Entro ... [... mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il Comitato delle associazioni europee istituisce un comitato per i ricorsi, composto da un rappresentante per Stato membro, più un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione svolge le funzioni di presidente.
2. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del Comitato delle associazioni europee.
3. Il comitato per i ricorsi è convocato dal suo presidente e le sue decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 12**Trasferimento della sede legale**

1. La sede legale di un'associazione europea può essere trasferita in un altro Stato membro ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri garantiscono il trasferimento senza restrizioni dei beni e dei documenti appartenenti all'associazione europea che trasferisce la propria sede. Il trasferimento non dà luogo ad alcuna modifica dello statuto dell'associazione europea oltre a quelle previste dal presente articolo, né allo scioglimento dell'associazione europea né alla costituzione di una nuova persona giuridica, né incide sui diritti e sugli obblighi esistenti prima del trasferimento, a parte quelli strettamente collegati al trasferimento stesso.
2. La proposta di trasferimento è redatta dal consiglio di amministrazione dell'associazione europea ed è pubblicata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro in cui è situata la sede legale.
3. Una proposta di trasferimento definita ai sensi del paragrafo 2 comprende i dettagli seguenti:
 - a) la sede legale prevista e il nome proposto nello Stato membro di destinazione;
 - b) il nome e l'indirizzo nello Stato membro di origine;
 - c) lo statuto proposto modificato, compreso il nuovo nome dell'associazione europea, se del caso;
 - d) il calendario proposto per il trasferimento; nonché
 - e) le conseguenze giuridiche ed economiche previste a seguito del trasferimento.
4. La decisione di trasferimento è adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione della proposta. Le decisioni di trasferimento sono disciplinate dalle condizioni previste per la modifica dello statuto dell'associazione europea.

Giovedì 17 febbraio 2022

5. I creditori e i titolari di altri diritti nei confronti dell'associazione europea antecedenti alla pubblicazione della proposta di trasferimento hanno il diritto di richiedere all'associazione europea di fornire loro adeguate garanzie. La prestazione di tali garanzie è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la propria sede legale prima del trasferimento. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione di tale prestazione ai debiti contratti dall'associazione europea con enti pubblici prima della data del trasferimento.
6. L'autorità competente nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale rilascia un certificato attestante che gli atti e le formalità richiesti prima del trasferimento sono stati correttamente espletati.
7. La nuova registrazione non può essere effettuata fino a quando non sia stato prodotto il certificato di cui al paragrafo 8. Il trasferimento della sede legale dell'associazione europea e la conseguente modifica del proprio statuto hanno effetto a decorrere dalla data di registrazione del trasferimento ai sensi dell'articolo 10.
8. Uno Stato membro, nei confronti delle associazioni europee aventi la propria sede legale nel suo territorio, può rifiutare il trasferimento della sede legale, nel caso di obiezione formale presentata da un'autorità competente designata entro il termine di due mesi di cui al paragrafo 6. Tale obiezione può essere presentata solo per motivi di interesse pubblico ed è trasmessa all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di destinazione e al Comitato delle associazioni europee.
9. Se il trasferimento della sede legale è stato respinto a norma del paragrafo 8, l'associazione europea può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto, presentare ricorso al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11. Il comitato per i ricorsi adotta una decisione entro 15 giorni, o entro 30 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda un ulteriore esame.
10. Se il comitato per i ricorsi approva il trasferimento o non si pronuncia entro il termine previsto al paragrafo 11, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro competente approva il trasferimento entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

Qualsiasi decisione di rigetto del trasferimento deve essere comunicata ai richiedenti ed essere accompagnata da motivazioni debitamente motivate.

11. Se il trasferimento della sede legale è divenuto definitivo, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la sua sede legale prima del trasferimento comunica questa informazione entro 15 giorni all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui l'associazione europea intende trasferire la sua sede legale e al Comitato delle associazioni europee. Non più tardi di 15 giorni dopo aver ricevuto suddetta informazione, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di destinazione inserisce l'associazione europea nell'apposito registro nazionale. Il Comitato delle associazioni europee garantisce che i dettagli del trasferimento siano pubblicati nella banca dati digitale delle associazioni europee e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la sede legale prima del trasferimento. Il trasferimento della sede legale dell'associazione europea produce effetti ed è opponibile ai terzi a decorrere dalla data in cui l'associazione europea è stata iscritta nel registro nazionale dello Stato membro della sua nuova sede legale.
12. Un'associazione europea oggetto di cessazione, scioglimento, liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti o altre procedure simili non può trasferire la propria sede legale.

Articolo 13

Personalità giuridica

1. Un'associazione europea acquisisce personalità giuridica in tutti gli Stati membri nel momento in cui è registrata come associazione europea nell'apposito registro nazionale.
2. A seguito della notifica della registrazione ma prima dell'inserimento nell'apposito registro nazionale, l'associazione europea può esercitare i propri diritti di persona giuridica utilizzando nella propria denominazione la formula «associazione europea in fase di costituzione» e in conformità delle norme nazionali in materia di controllo preventivo applicabili alle associazioni nazionali nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione. Se, prima dell'acquisizione della personalità giuridica, sono state intraprese azioni in nome dell'associazione europea e questa non assume gli obblighi derivanti da tali azioni, le persone fisiche o giuridiche che hanno compiuto tali azioni ne sono responsabili in solido, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione.

Giovedì 17 febbraio 2022

3. Dalla ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], solo le associazioni europee costituite e registrate a norma del presente regolamento potranno utilizzare nella propria denominazione l'espressione «associazione europea», nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale, e previa registrazione nell'apposito registro nazionale a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.

4. In quanto persone giuridiche, le associazioni europee hanno la capacità di esercitare, in nome proprio, i poteri, i diritti e gli obblighi necessari per il perseguimento dei loro obiettivi, alle stesse condizioni di un ente giuridico individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e costituito in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

5. Come conseguenza dell'acquisizione della personalità giuridica, un'associazione europea acquisisce il diritto e la capacità di:

- a) concludere contratti e compiere altri atti giuridici, compreso l'acquisto di beni mobili e immobili;
- b) raccogliere fondi per supportare le proprie attività senza scopo di lucro;
- c) ricevere donazioni e lasciti;
- d) assumere personale;
- e) convenire in giudizio; nonché
- f) accedere ad altri servizi finanziari.

Articolo 14

Governance e organismi

1. Un'associazione europea è libera di determinare le proprie strutture interne di gestione e la propria governance nel suo statuto, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, che in ogni caso sono conformi ai principi democratici e ai valori fondamentali dell'UE.

2. Un'associazione europea è retta da almeno due organismi, il consiglio di amministrazione e l'assemblea generale.

3. Altri organismi di governance possono essere istituiti dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea generale, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione europea.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione gestisce l'associazione europea nell'interesse dell'associazione stessa e ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dallo statuto dell'associazione europea.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea generale conformemente allo statuto. Le informazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione sono rese disponibili all'organismo nazionale delle associazioni entro 6 mesi dalla data dell'elezione. L'organismo nazionale delle associazioni informa il Comitato delle associazioni europee. Eventuali modifiche alla composizione sono rese disponibili secondo le stesse modalità. Tali informazioni sono rese pubbliche dall'associazione europea.

3. Una persona non può diventare membro del consiglio di amministrazione, o essere investita di poteri, o ricevere responsabilità di gestione o rappresentanza ai sensi del paragrafo 6, se è interdetta dal far parte di un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione o di controllo analogo di un ente giuridico in ragione:

- a) del diritto nazionale o dell'Unione applicabile a tale persona;
- b) del diritto nazionale o dell'Unione applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale; o
- c) di una decisione giudiziaria o amministrativa adottata o riconosciuta in uno Stato membro.

4. Nell'ambito delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione europea, tutti i membri del consiglio di amministrazione hanno gli stessi diritti e doveri.

5. Il consiglio di amministrazione può delegare responsabilità o poteri di gestione a comitati composti da uno o più membri dell'associazione europea. Lo statuto o l'assemblea generale stabiliscono le condizioni per l'esercizio di tale delega.

Giovedì 17 febbraio 2022

6. Il consiglio di amministrazione può svolgere riunioni ordinarie e straordinarie. Nel quadro delle sue riunioni ordinarie, il consiglio di amministrazione si riunisce secondo una periodicità stabilita dallo statuto dell'associazione europea, e almeno due volte l'anno, per discutere i conti, le attività e le prospettive prevedibili dei progetti dell'associazione europea.
7. Il consiglio di amministrazione redige, una volta all'anno, una relazione sui conti e sulle attività dell'associazione europea, che trasmette all'organismo nazionale delle associazioni e al Comitato delle associazioni europee. Tale relazione annuale è resa pubblica anche dall'associazione europea.
8. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 2, e nella misura in cui si applica agli enti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione redige una volta all'anno una relazione finanziaria sui conti dell'associazione europea, comprendente l'indicazione delle entrate generate dalle attività economiche, e dei fondi quali crediti e prestiti bancari, e donazioni o crediti non compensati ricevuti in contanti o in proprietà durante l'anno solare precedente, nonché una previsione di bilancio per l'esercizio successivo. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri possono richiedere che il consiglio di amministrazione trasmetta la relazione finanziaria all'autorità competente e ai membri dell'associazione. In tal caso, i membri possono chiedere al consiglio di amministrazione di fornire ulteriori informazioni, anche sulle fonti di finanziamento, solo nel caso in cui, previo esame della relazione finanziaria annuale, risulti necessario ai fini della trasparenza e della responsabilità, e a condizione che sia proporzionale. A tal fine, l'associazione europea è tenuta a tenere registri completi e accurati di tutte le operazioni finanziarie di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
9. I membri del consiglio di amministrazione hanno il potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi e in giudizio, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal suo statuto. Qualora l'esercizio del potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi sia attribuito a due o più membri, questi agiscono collegialmente.
10. Gli atti compiuti dai membri del consiglio di amministrazione per conto dell'associazione europea vincolano l'associazione nei confronti di terzi, purché non eccedano i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione dal diritto applicabile, o legittimamente conferiti al consiglio di amministrazione dallo statuto dell'associazione europea.

Articolo 16

Assemblea generale

1. La riunione generale dell'associazione europea, che ne riunisce tutti i membri, è denominata assemblea generale.
2. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea generale conformemente allo statuto dell'associazione europea.
3. I membri sono informati in merito alla convocazione dell'assemblea generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale.
4. L'assemblea generale può essere convocata dal consiglio di amministrazione in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri. Lo statuto può fissare una soglia inferiore.
5. L'assemblea generale può svolgersi con i membri in presenza, online o in una combinazione dei due formati senza che ciò influisca sulla validità dell'assemblea generale, o sulla validità delle decisioni adottate. Il consiglio di amministrazione deciderà quale delle tre forme utilizzare per ciascuna assemblea generale, a meno che la maggioranza dei membri dell'associazione non proponga un'altra forma.
6. La richiesta di assemblea generale indica i motivi della convocazione e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
7. Ogni membro ha diritto all'informazione e all'accesso ai documenti, conformemente alle norme stabilite dallo statuto, prima di ogni assemblea generale.
8. Ogni membro ha il diritto di partecipare all'assemblea generale, di intervenire e di presentare mozioni.

Giovedì 17 febbraio 2022

9. Il diritto dei membri di votare e presentare mozioni in seno all'assemblea generale è esercitato conformemente allo statuto dell'associazione europea, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera j).

10. I membri possono nominare un altro membro che li rappresenti in un'assemblea generale prima della assemblea stessa, conformemente a una procedura da stabilire nello statuto dell'associazione europea. Un membro non può rappresentare più di altri due membri.

11. Le decisioni dell'assemblea generale in merito a questioni ordinarie sono adottate, salvo diversamente disposto, a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati. La distribuzione dei voti avviene nel rispetto delle regole stabilite nello statuto delle associazioni europee.

Articolo 17

Sezioni dell'associazione e membri principali

1. Un'associazione europea può disporre di sezioni regionali. Le sezioni non si considerano dotate di personalità giuridica distinta, ma possono organizzare e gestire attività per conto dell'associazione, fatte salve le prescrizioni del loro statuto.

2. Il consiglio di amministrazione di un'associazione europea può nominare sezioni o membri che sono persone giuridiche quali attori principali nell'esecuzione e nell'attuazione di progetti dell'associazione europea. Gli Stati membri consentono alle sezioni o ai membri di attuare progetti nell'ambito della loro giurisdizione in qualità di attori principali dell'associazione europea.

Articolo 18

Modifica dello statuto

1. Eventuali modifiche allo statuto dell'associazione europea sono discusse in un'assemblea generale convocata a tal fine.

2. I membri sono informati in merito alle assemblee generali indette per discutere e decidere sulle proposte di modifica allo statuto dell'associazione europea almeno 30 giorni di calendario prima della data fissata per l'assemblea. Tale informazione include le proposte in questione.

3. L'assemblea generale ha il potere di apportare modifiche allo statuto se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei membri dell'associazione europea.

4. Le modifiche allo statuto dell'associazione europea sono adottate se almeno due terzi dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.

5. Le modifiche allo scopo dichiarato dell'associazione europea sono adottate se almeno tre quarti dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.

6. Entro 6 mesi dalla data di adozione il testo dello statuto adottato è messo a disposizione dell'organismo nazionale delle associazioni, che informa il Comitato delle associazioni europee. Tali informazioni sono rese pubbliche dall'associazione europea e comunicate al Comitato delle associazioni europee per l'inserimento nella banca dati europea di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b).

Capo III

Disposizioni relative al trattamento delle associazioni europee negli Stati membri

Articolo 19

Principio di non discriminazione

1. È vietato qualsiasi trattamento discriminatorio delle associazioni europee.

2. Le associazioni europee ricevono lo stesso trattamento degli enti nazionali equivalenti individuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Giovedì 17 febbraio 2022

Articolo 20

Status di pubblica utilità

1. Le associazioni europee possono ottenere lo status di pubblica utilità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - a) lo scopo e le attività dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa, e reca quindi vantaggio al bene pubblico, tranne quando suddetto scopo e suddette attività siano sistematicamente e direttamente finalizzate ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità, tra le altre, sono considerate orientate alla pubblica utilità:
 - i) arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;
 - ii) protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;
 - iii) promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa la democrazia, lo Stato di diritto, e l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;
 - iv) giustizia sociale, inclusione sociale e prevenzione della povertà o soccorso ai poveri;
 - v) assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;
 - vi) aiuti e cooperazione allo sviluppo;
 - vii) protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;
 - viii) tutela degli animali;
 - ix) scienza, ricerca e innovazione;
 - x) istruzione e formazione e coinvolgimento dei giovani;
 - xi) promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;
 - xii) protezione dei consumatori; nonché
 - xiii) attività sportive amatoriali e relativa promozione;
 - b) l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;
 - c) in caso di scioglimento dell'organizzazione, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità; e
 - d) i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.
2. Le associazioni europee possono presentare domanda all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale per essere riconosciute come associazioni che contribuiscono alla pubblica utilità, a norma dei requisiti di cui al paragrafo 1.
3. L'organismo nazionale delle associazioni adotta una decisione sulla domanda di concessione di status di pubblica utilità seguendo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 8 e 9.
4. Gli Stati membri trattano un'associazione europea cui è stato concesso lo status di pubblica utilità allo stesso modo degli enti giuridici cui è stato concesso uno status corrispondente nell'ambito della loro giurisdizione.

Giovedì 17 febbraio 2022

Articolo 21

Principio del trattamento nazionale

Le associazioni europee sono soggette alle disposizioni del diritto nazionale applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale.

Articolo 22

Principio del trattamento non arbitrario

Le associazioni europee non sono soggette a un trattamento differenziato da parte degli Stati membri basato esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'associazione.

Capo IV

Finanziamento e rendicontazione

Articolo 23

Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni

1. Le associazioni europee possono sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, e sollecitare e ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti pubblici, soggetti privati o enti privati, in qualsiasi Stato membro e in paesi terzi.

2. Le associazioni europee sono soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia fiscale, doganale, valutaria, di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, nonché alle norme che disciplinano il finanziamento delle elezioni e dei partiti politici, nella misura applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale.

3. Le associazioni europee sono soggette a obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica in conformità del diritto nazionale, anche per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, le disposizioni dello statuto, i finanziamenti e le relazioni finanziarie, nella misura in cui tali obblighi perseguano l'obiettivo di interesse generale di garantire che le associazioni europee operino in modo trasparente e purché tali obblighi siano responsabili, necessarie e proporzionali.

La conformità agli obblighi di cui al primo comma non comporta il rispetto, da parte delle associazioni europee, di norme più rigorose rispetto a quelle applicabili agli enti nazionali equivalenti individuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e ai soggetti con scopo di lucro. Tali obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica non comportano disparità di trattamento o limitazioni dei diritti e degli obblighi delle associazioni europee, indipendentemente dall'opportunità dello scopo o delle fonti di finanziamento.

Articolo 24

Contabilità e revisione contabile

1. Le associazioni europee tengono registri completi e accurati di tutte le operazioni finanziarie.

2. Le associazioni europee redigono almeno una volta all'anno:

- a) i loro conti annuali;
- b) i loro conti consolidati, ove presenti;
- c) una previsione di bilancio per l'esercizio successivo; nonché
- d) una relazione annuale di attività.

Il consiglio di amministrazione trasmette la relazione annuale di attività e la relazione finanziaria all'organismo nazionale delle associazioni a norma dell'articolo 14, paragrafi 7 e 8.

3. La relazione annuale di attività contiene come minimo:

- a) le informazioni sulle attività dell'associazione europea nell'esercizio di riferimento;
- b) le informazioni sulle prospettive prevedibili, se disponibili; e
- c) una descrizione di come lo scopo di pubblica utilità è stato promosso durante l'esercizio precedente, nel caso in cui lo status corrispondente sia stato concesso all'associazione europea.

Giovedì 17 febbraio 2022

4. I conti annuali delle associazioni europee e, se del caso, i loro conti consolidati, sono sottoposti a revisione contabile a norma delle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. La revisione contabile è effettuata almeno ogni quattro anni e non più di una volta ogni due anni.
5. La relazione risultante dalla revisione contabile di cui al paragrafo 4 è resa pubblica conformemente alle modalità previste dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.
6. Le autorità degli Stati membri non impongono alle associazioni europee di fornire l'accesso alle informazioni sui loro membri che sono persone fisiche, a meno che ciò non sia necessario ai fini di un'indagine penale pubblica relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno e a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale indipendente.
7. L'organismo nazionale delle associazioni fornisce un resoconto biennale con informazioni pertinenti su tutti gli audit di cui al paragrafo 4 al Comitato delle associazioni europee, che provvede alla pubblicazione della relazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul suo sito Internet.
8. Le norme in materia di contabilità e revisione contabile applicabili alle associazioni europee non sono meno favorevoli di quelle applicabili alle imprese in applicazione della direttiva 2006/43/CE⁽¹⁰⁾ o della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾.
9. Il presente articolo si applica fatte salve le corrispondenti disposizioni nazionali più favorevoli nello Stato membro della sede legale.

Capo V

Cooperazione con gli Stati membri e responsabilità

Articolo 25

Cooperazione con gli Stati membri

1. L'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di registrazione consulta tempestivamente gli organismi nazionali delle associazioni degli altri Stati membri in merito a qualsiasi questione sostanziale relativa alla liceità e alla responsabilità di una data associazione europea, e ne informa il Comitato delle associazioni europee.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, gli organismi nazionali delle associazioni comunicano annualmente un resoconto di tutte le informazioni pertinenti relative alle decisioni riguardanti le associazioni europee sul territorio del loro Stato membro. Ciò comprende un elenco dei casi in cui sono state avviate indagini ai danni di associazioni europee, anche laddove la divulgazione di informazioni sui membri sia richiesta a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
3. Se il Comitato delle associazioni europee ritiene che un organismo nazionale delle associazioni non abbia rispettato il presente regolamento, fornisce alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione valuta suddette informazioni e adotta misure adeguate al riguardo.
4. Le associazioni europee dispongono di mezzi di ricorso effettivi per impugnare le decisioni adottate dagli organismi nazionali delle associazioni che le riguardano, compresa la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale su tali decisioni.

Articolo 26

Responsabilità delle associazioni europee e dei membri del consiglio di amministrazione

1. La responsabilità delle associazioni europee è disciplinata dalle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Giovedì 17 febbraio 2022

2. I membri del consiglio di amministrazione di un'associazione europea sono responsabili in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito della violazione degli obblighi connessi alle proprie funzioni. La responsabilità, tuttavia, non è in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito di violazioni di specifici obblighi dimostratisi attinenti alle sole funzioni di un determinato membro.
3. Lo statuto stabilisce le condizioni per l'avvio di procedimenti per conto dell'associazione europea nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione.

Capo VI

Scioglimento, insolvenza, liquidazione

Articolo 27

Scioglimento volontario

1. Un'associazione europea può sciogliersi volontariamente:
 - a) mediante decisione del consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni dello statuto dell'associazione europea, di intesa con l'assemblea generale; o
 - b) mediante decisione dell'assemblea generale, con la possibilità di annullare tale decisione prima di qualsiasi scioglimento o liquidazione di un'associazione europea.
2. L'associazione europea informa l'organismo nazionale delle associazioni di eventuali decisioni di scioglimento volontario prese a norma del paragrafo 1 entro 15 giorni dall'adozione della decisione in tal senso.
3. L'organismo nazionale delle associazioni rimuove immediatamente l'associazione europea dall'apposito registro nazionale e informa il Comitato delle associazioni europee e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dello scioglimento dell'associazione europea a norma del paragrafo 1 entro 15 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dello scioglimento. Immediatamente dopo tale notifica, il Comitato delle associazioni europee rimuove l'associazione europea dalla banca dati digitale dell'Unione e l'Ufficio delle pubblicazioni pubblica un avviso di scioglimento dell'associazione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. Lo scioglimento dell'associazione europea produce effetti in tutta l'Unione a partire dalla data di rimozione dell'associazione dall'apposito registro nazionale.

Articolo 28

Scioglimento involontario

1. Un'associazione europea può sciogliersi mediante decisione definitiva di un organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui l'associazione europea ha o ha avuto l'ultima sede legale, se:
 - a) la sede legale dell'associazione europea deve essere o è stata trasferita al di fuori del territorio dell'Unione;
 - b) le condizioni per la costituzione dell'associazione europea di cui al presente regolamento non sono più soddisfatte; o
 - c) le attività dell'associazione europea cessano di essere compatibili con gli obiettivi e i valori dell'Unione o costituiscono una grave minaccia per la pubblica sicurezza.
2. Qualora sia adottata una decisione sullo scioglimento a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il Comitato delle associazioni europee concede all'associazione europea un periodo di tempo ragionevole per regolarizzare la propria posizione prima che la decisione abbia effetto.
3. I richiedenti hanno accesso a mezzi di ricorso effettivi per impugnare una decisione di scioglimento davanti agli organi giurisdizionali competenti.
4. L'organismo nazionale delle associazioni rimuove immediatamente l'associazione europea dall'apposito registro nazionale e informa il Comitato delle associazioni europee e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dello scioglimento involontario dell'associazione europea entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva. Immediatamente dopo tale notifica, il Comitato delle associazioni europee rimuove l'associazione europea dalla banca dati digitale dell'Unione e l'Ufficio delle pubblicazioni pubblica un avviso di scioglimento dell'associazione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Giovedì 17 febbraio 2022

5. Lo scioglimento dell'associazione europea produce effetti in tutta l'Unione a partire dalla data di rimozione dell'associazione dall'apposito registro nazionale.

Articolo 29

Liquidazione e insolvenza

1. Lo scioglimento dell'associazione europea comporta la sua liquidazione. Tale liquidazione è disciplinata dal diritto applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

2. Un'associazione europea conserva la sua capacità, ai sensi dell'articolo 13, fino alla conclusione della sua liquidazione.

Articolo 30

Riesame e valutazione

Entro ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se del caso, proposte di modifiche.

Capo VII

Articolo 31

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

PARTE II

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione (direttiva sulle norme minime)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La libertà di associazione è un diritto fondamentale, riconosciuto dal trattato sull'Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalle costituzioni degli Stati membri ed è cruciale per il funzionamento della democrazia, in quanto costituisce una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte delle persone, compreso il diritto alla libertà di espressione.
- (2) Le organizzazioni senza scopo di lucro godono della tutela di taluni diritti, compresi i diritti fondamentali, a titolo proprio, basati sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (3) Le organizzazioni senza scopo di lucro forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, anche promuovendo la partecipazione attiva alle attività economiche, democratiche e sociali delle nostre società.
- (4) Attualmente le organizzazioni senza scopo di lucro, nel perseguire i propri scopi, partecipano a pieno titolo alle nostre economie e allo sviluppo del mercato interno, anche impegnandosi in diverse attività di rilevanza nazionale e transnazionale e svolgendo regolarmente attività economiche.
- (5) Le organizzazioni senza scopo di lucro sono, in particolare, fattori essenziali dello sviluppo del terzo settore che si stima rappresenti circa il 13 % della forza lavoro in tutta Europa, come evidenziato dai risultati del progetto 2014-2017 sul tema «Il contributo del terzo settore allo sviluppo socioeconomico dell'Europa», coordinato dall'Istituto di ricerca sociale (ISF) di Oslo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ <https://cordis.europa.eu/project/id/613034/reporting/it>

Giovedì 17 febbraio 2022

- (6) Le organizzazioni senza scopo di lucro sono attori importanti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche dell'Unione a sostegno del mercato interno, come dimostrato dal loro coinvolgimento in vari gruppi di esperti come il forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare.
- (7) Varie relazioni, anche dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, evidenziano la presenza di numerosi ostacoli derivanti da leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro incidendo sulla capacità delle persone fisiche e giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.
- (8) Il Comitato economico e sociale europeo ha invitato gli Stati membri a creare un contesto propizio alla filantropia, in linea con le libertà e i diritti fondamentali dell'Unione, che incoraggi l'azione filantropica e civica, le donazioni private per scopi di utilità pubblica e la costituzione di organizzazioni filantropiche⁽²⁾. Rafforzare la complementarità tra il lavoro delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni filantropiche e garantire che la legislazione nazionale e la politica dell'Unione facilitino la donazione di risorse private per il bene comune attraverso la libera circolazione dei capitali, unita al principio di non discriminazione e alla parità di trattamento fiscale delle organizzazioni filantropiche europee è pertanto importante per sfruttare il potenziale delle donazioni e degli investimenti transfrontalieri per il bene comune.
- (9) Nonostante il numero crescente di associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere nell'Unione, non esiste attualmente alcun quadro legislativo paneuropeo armonizzato che consenta loro di operare e organizzarsi correttamente a livello transfrontaliero.
- (10) Considerata l'importanza delle organizzazioni senza scopo di lucro, è fondamentale che la loro costituzione e il loro funzionamento siano efficacemente agevolati e tutelati dalle normative degli Stati membri.
- (11) Nella raccomandazione CM/Rec(2007)14 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa, gli Stati membri hanno già riconosciuto il ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro, e in particolare delle organizzazioni non governative, quale elemento essenziale del contributo della società civile alla trasparenza e alla responsabilità del governo democratico definendo le norme minime da rispettare per quanto concerne la creazione, la gestione e le attività generali di tali organizzazioni.
- (12) Le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE forniscono orientamenti ai legislatori per il recepimento delle norme internazionali in materia di diritti umani concernenti il diritto alla libertà di associazione nelle normative nazionali.
- (13) A livello dell'Unione è necessario basarsi sulle norme esistenti, in linea con la libertà di associazione e la libera circolazione dei capitali, per le organizzazioni senza scopo di lucro, volte a garantire un livello uniforme di protezione e condizioni di parità per tutte le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, al fine di creare un ambiente favorevole in cui queste organizzazioni possano contribuire senza ostacoli al funzionamento del mercato interno.
- (14) La presente direttiva dovrebbe ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, la rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro.
- (15) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri concernenti la tassazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio. Nel recepimento delle sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto tributario che incidano sulla registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.

⁽²⁾ Parere del Comitato economico e sociale europeo, La filantropia europea: un potenziale inutilizzato, SOC/611.

Giovedì 17 febbraio 2022

- (16) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Nel recepimento delle sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto penale che disciplinino o pregiudichino nello specifico la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.
- (17) La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, intese come associazioni volontarie di persone fisiche o giuridiche, nonché alle organizzazioni non basate sui membri e i cui beni siano destinati al perseguimento di una finalità specifica, come le fondazioni, istituite per una durata indeterminata, che perseguono un obiettivo primario diverso da quello di generare un profitto e che sono indipendenti e autogovernate. Il fatto che un'organizzazione non sia dotata di personalità giuridica non dovrebbe escluderla dalla protezione prevista dalla presente direttiva.
- (18) Nella determinazione del carattere senza scopo di lucro di un'organizzazione a norma della presente direttiva, i beneficiari diretti delle organizzazioni volte a fornire servizi di cura per gli individui con specifici bisogni sociali o necessità sanitarie non dovrebbero essere considerati soggetti privati.
- (19) I partiti politici dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui le loro attività non riguardano solo il perseguimento di interessi, attività o scopi comuni, ma sono finalizzate al raggiungimento e all'utilizzo collettivo del potere politico.
- (20) I sindacati e le associazioni dei sindacati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tale esclusione non dovrebbe essere utilizzata dagli Stati membri per giustificare una limitazione delle prerogative e dei diritti sindacali riconosciuti nel diritto nazionale, dell'Unione o internazionale o negli strumenti in materia di diritti umani, in particolare la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa e le pertinenti convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la relativa giurisprudenza;
- (21) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto concerne lo status delle organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 TFUE. A tale riguardo, le organizzazioni con finalità principalmente religiose, filosofiche e non confessionali, quali chiese o comunità religiose o non religiose, dovrebbero essere escluse dall'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tuttavia, non dovrebbero in alcun modo avvalersi di tali considerazioni per escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva altre organizzazioni i cui valori e obiettivi sono ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali, come le organizzazioni senza scopo di lucro caritative basate sulla fede religiosa.
- (22) Dovrebbe esservi una presunzione a favore dell'esistenza di un interesse legittimo nell'accedere a un meccanismo di reclamo e a un rimedio amministrativo e giudiziario per le persone che sono o erano direttamente coinvolte in un'organizzazione senza scopo di lucro, quali i fondatori, direttori, membri del personale, ma anche tutte le persone legittimate ad agire in relazione a procedimenti riguardanti le attività dell'organizzazione senza scopo di lucro. Suddetta presunzione dovrebbe valere altresì per i beneficiari delle attività dell'organizzazione senza scopo di lucro, laddove tali beneficiari potrebbero non essere membri, ma ricevono o hanno ricevuto servizi, o sono o sono stati soggetti a decisioni dell'organizzazione che hanno influenzato la loro vita quotidiana, come pazienti o residenti di strutture o ricoveri, gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro, o destinatari di donazioni caritatevoli come alimenti o vestiti.
- (23) Le istituzioni nazionali per i diritti umani sono istituzioni indipendenti istituite dalla legge e in conformità con i principi di Parigi adottati nel 1993 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e hanno il mandato di proteggere e promuovere i diritti umani a livello nazionale in conformità delle norme e degli standard internazionali in materia di diritti umani.
- (24) La libertà delle organizzazioni senza scopo di lucro di determinare obiettivi e attività deriva dalle norme internazionali e regionali in materia di diritti umani. Ciò implica altresì la libertà per tali organizzazioni di determinare la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale, e di diventare membri di altre organizzazioni, federazioni e confederazioni di organizzazioni.

Giovedì 17 febbraio 2022

- (25) Le informazioni sull'identità dei fondatori e dei membri di organizzazioni senza scopo di lucro che sono persone fisiche possono costituire informazioni sensibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che qualsiasi requisito che comporti il trattamento di tali dati personali non pregiudichi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ (regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare l'articolo 9;
- (26) Ogni persona dovrebbe essere libera di decidere se aderire o meno a un'organizzazione senza scopo di lucro, o se rimanerne membro o no, e le organizzazioni dovrebbero essere libere di determinare le proprie regole di adesione, fermo restando solo il principio di non discriminazione. L'appartenenza a un'organizzazione senza scopo di lucro non dovrebbe costituire motivo per l'applicazione di sanzioni o misure restrittive, a meno che ciò non derivi dall'applicazione di norme penali.
- (27) Le norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere conformi al principio di non discriminazione. Ne consegue l'obbligo per gli Stati membri di garantire che qualsiasi persona o gruppo di persone che desideri formare un'associazione non sia indebitamente avvantaggiato o svantaggiato rispetto a un'altra persona o gruppo di persone.
- (28) L'attuazione delle norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbe essere garantita da autorità di regolamentazione che agiscono in modo imparziale, indipendente e tempestivo in linea con il diritto a una buona amministrazione. Le decisioni e gli atti che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, dei loro diritti e obblighi dovrebbero essere soggetti a un controllo indipendente, anche da parte di un organo giurisdizionale.
- (29) È necessario semplificare e snellire i requisiti normativi e burocratici, nel rispetto del carattere autonomo delle organizzazioni senza scopo di lucro, garantire che tali requisiti non siano indebitamente gravosi, razionalizzare le norme in materia di costituzione, registrazione e cancellazione dai registri, e modernizzare le procedure e i sistemi correlati al fine di creare un ambiente favorevole al funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione e rafforzare la trasparenza e la fiducia nel settore. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe stabilire obblighi generali per quanto riguarda la semplificazione delle norme amministrative nonché obblighi specifici in merito a taluni aspetti del quadro normativo.
- (30) Le organizzazioni senza scopo di lucro che contribuiscono alla pubblica utilità svolgono un ruolo particolarmente importante e dovrebbero pertanto beneficiare di un trattamento favorevole in tutti gli Stati membri in condizioni uniformi.
- (31) In linea con il principio di necessità e proporzionalità delle restrizioni al diritto di associazione, il divieto e lo scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero sempre essere misure di ultima istanza e non dovrebbero mai essere la conseguenza di infrazioni minori che possono essere rettifiche o corrette.
- (32) Sarebbe opportuno stabilire una serie di norme sulla parità di trattamento e sulle trasformazioni e fusioni transfrontaliere riguardanti le organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di facilitare la mobilità delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.
- (33) La libertà di associazione è un diritto fondamentale, e anche se le normative degli Stati membri potrebbero non riconoscere le associazioni che non sono formalmente costituite, ciò non dovrebbe influire sul diritto di tali associazioni di esistere e operare nel loro territorio.
- (34) Le organizzazioni senza scopo di lucro godono del diritto di esistere e di essere attive secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta, anche allorquando la loro registrazione è stata rifiutata arbitrariamente dalle autorità del loro Stato membro di stabilimento.
- (35) Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere libere di ricercare, ricevere e utilizzare risorse finanziarie, materiali e umane, nazionali, estere o internazionali, ai fini del perseguimento delle loro attività. Le organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione hanno segnalato un accesso sempre più difficile alle risorse, compresi i finanziamenti pubblici, e in un numero crescente di Stati membri si rilevano preoccupazioni in merito alla proporzionalità delle rigorose norme adottate in relazione all'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai finanziamenti esteri. Inoltre, le organizzazioni filantropiche hanno riportato difficoltà nel fornire donazioni o sovvenzioni in taluni casi. È pertanto necessario stabilire principi e norme sul finanziamento delle organizzazioni

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Giovedì 17 febbraio 2022

senza scopo di lucro, anche per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di risorse private e finanziamenti pubblici, l'esercizio di attività economiche e l'obbligo di non limitare indebitamente il finanziamento transfrontaliero in linea con le norme concernenti la libera circolazione dei capitali contenute nei trattati.

- (36) L'articolo 63 TFUE e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie, non necessarie e ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. A norma della sentenza della CGUE del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea/Ungheria^(*), le restrizioni possono essere imposte esclusivamente nell'interesse della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di rendicontazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni. Allo scopo di rispondere all'interesse pubblico garantendo la trasparenza, soprattutto in riferimento alle organizzazioni che influenzano la vita e il dibattito pubblici, le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere soggette a obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica per quanto riguarda i propri rappresentanti e i membri dei propri organi di governo, le disposizioni dei propri statuti e i propri finanziamenti. Tali obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica non dovrebbero comportare limitazioni dei diritti e degli obblighi delle organizzazioni senza scopo di lucro.
- (37) Nella sua giurisprudenza, la CGUE riconosce l'applicazione del principio della libera circolazione dei capitali agli obiettivi di interesse pubblico e ha interpretato le libertà fondamentali sancite dal TUE e dal TFUE nel senso che il principio di non discriminazione sia applicato ai donatori e alle organizzazioni di pubblica utilità dell'Unione, anche per quanto concerne il trattamento fiscale delle entità di pubblica utilità e dei relativi donatori^(§). Pertanto, laddove le leggi nazionali continuino a discriminare o ad applicare procedure costose e gravose alle organizzazioni non nazionali, ciò è in conflitto con il diritto dell'Unione.
- (38) Le organizzazioni senza scopo di lucro e i loro membri dovrebbero godere pienamente del diritto alla vita privata e alla riservatezza. Sebbene la protezione prevista dalle norme dell'Unione e nazionali in materia di trattamento dei dati personali si applichi già alle organizzazioni senza scopo di lucro, sarebbe opportuno stabilire garanzie minime, in particolare per quanto riguarda la riservatezza dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro e la divulgazione al pubblico di informazioni riservate e sensibili. Gli Stati membri dovrebbero vietare qualsiasi forma di sorveglianza delle organizzazioni senza scopo di lucro al di fuori dell'ambito del diritto penale.
- (39) Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere consultate in modo tempestivo e significativo in merito all'introduzione, al riesame e all'attuazione di qualsiasi legislazione, politica e pratica che influisca sul loro funzionamento, anche in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, dovrebbe essere stabilito a tutti i livelli governativi un dialogo civile regolare e trasparente.
- (40) La presente direttiva non pregiudica i diritti dei lavoratori, compresi i diritti esistenti nel contesto delle insolvenze e riguardanti i salari. I datori di lavoro sono tenuti a rispettare i loro obblighi indipendentemente dalla forma in cui operano.
- (41) La presente direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli alle organizzazioni senza scopo di lucro, purché non interferiscano con gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Il recepimento della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito alle organizzazioni senza scopo di lucro dal diritto nazionale nei settori a cui essa si applica.

(*) Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, *Commissione europea/Ungheria*, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

(§) Stauffer:C-386/04 Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften [2006] Racc. pag. I-8203; Hein-Persche: C-318/07 Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid [2009] Racc. pag. I-359 e Missionswerk: C-25/10 Missionswerk Werner Heukelbach eV/Stato belga [2011] 2 C.M.L.R. 35.

Giovedì 17 febbraio 2022

- (42) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Le organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono sempre più allo sviluppo del mercato interno, anche attraverso il loro impegno in attività transfrontaliere e transnazionali. Pertanto l'articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata per adottare le misure necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
- (43) La presente direttiva rispetta, promuove e tutela i diritti e i principi fondamentali che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi dell'articolo 6 TUE, come riconosciuto in particolare dalla Carta. La presente direttiva è intesa ad attuare in particolare l'articolo 12 della Carta, concernente il diritto alla libertà di associazione, e l'articolo 11 della Carta, riguardante il diritto alla libertà di espressione e di informazione, da leggersi alla luce delle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, è essenziale che le disposizioni della presente direttiva siano attuate e applicate conformemente all'obbligo di non limitare indebitamente e di agevolare l'esercizio dei diritti alla libertà di associazione, di espressione e di informazione, e di assicurare il pieno rispetto degli altri diritti e principi fondamentali tra cui, tra l'altro, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto alla non discriminazione, il diritto a una buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa.
- (44) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme minime per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva mira a fornire un insieme di misure comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione al fine di creare un ambiente favorevole in cui tali organizzazioni possano contribuire al funzionamento del mercato interno. Essa mira al ravvicinamento delle legislazioni, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti gli obiettivi e le attività, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, la rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione.
2. Ai sensi della presente direttiva, per organizzazione senza scopo di lucro si intende qualsiasi associazione costituita su base volontaria e permanente da persone fisiche o giuridiche aventi un interesse, un'attività o uno scopo comuni, così come qualsiasi organizzazione non basata sui membri i cui beni sono destinati al perseguimento di una finalità specifica, come le fondazioni, che, indipendentemente dalla forma in cui è istituita:
 - a) persegue uno scopo primario diverso da quello di generare un profitto, nel senso che eventuali utili derivanti dall'attività dell'organizzazione non possono essere distribuiti come tali tra i suoi membri, i suoi fondatori o altri soggetti privati, ma devono essere investiti per il perseguimento dei suoi obiettivi;
 - b) è indipendente, nel senso che l'organizzazione non fa parte di una struttura governativa o amministrativa ed è libera da qualsiasi indebita interferenza dello Stato o da interessi commerciali. Il finanziamento da parte del governo non preclude a un'organizzazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'organizzazione non sia pregiudicata;
 - c) è autogovernata, nel senso che l'organizzazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare pienamente le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere decisioni essenziali in modo autonomo e senza indebite interferenze da parte dello Stato o di altri attori esterni.

Giovedì 17 febbraio 2022

3. La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che siano basate o meno sui membri e che siano registrate o dotate o meno di personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui hanno sede.
4. I partiti politici sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
5. I sindacati e le associazioni dei sindacati sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le organizzazioni che hanno principalmente finalità religiose, filosofiche e non confessionali. Tuttavia, tale esclusione non si applica ad altre organizzazioni prive di tali specifiche finalità, ma i cui valori e obiettivi siano ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali.

Articolo 3

Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme contenute nei trattati concernenti la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, nonché dei pertinenti atti dell'Unione che disciplinano l'esercizio di tali diritti, tra cui la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ relativa ai servizi nel mercato interno.
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale.

Capo II

Obblighi generali

Articolo 4

Norme minime

1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione beneficino delle garanzie minime previste dalla presente direttiva.
2. Possono essere apportate limitazioni alle garanzie minime previste dalla presente direttiva solo laddove siano necessarie e proporzionate al conseguimento degli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o riguardo all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli alle organizzazioni senza scopo di lucro, purché non interferiscano con gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 5

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi e le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento, trattamento finanziario e fiscale o misure di sgravio fiscale e attività transfrontaliere, non comportino alcuna discriminazione basata sul luogo di stabilimento dell'organizzazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento e attività transfrontaliere, non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali età, nascita, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizione di salute, stato di immigrazione o residenza, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

Articolo 6

Semplificazione delle norme amministrative

1. Gli Stati membri provvedono alla semplificazione, per quanto possibile, delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di garantire che la

⁽⁶⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Giovedì 17 febbraio 2022

libertà di associazione sia tutelata a tutti i livelli e di eliminare gli ostacoli e la discriminazione ingiustificata che incidono sulla capacità delle persone fisiche o giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire nel territorio dello Stato membro un'organizzazione senza scopo di lucro, ad esempio consentendo l'accesso a servizi bancari e finanziari e garantendo canali sicuri per le donazioni transfrontaliere e l'allocazione di capitali, all'interno e all'esterno dell'Unione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a sistemi di identificazione elettronica ai fini dell'espletamento delle procedure amministrative, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ (regolamento eIDAS).

Articolo 7

Diritto a una buona amministrazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'applicazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio sia garantita da un'autorità di regolamentazione designata i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati conformemente al diritto a una buona amministrazione, anche per quanto concerne il diritto a che le questioni che riguardano una persona siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro riscontrate in violazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, siano adeguatamente informate della presunta violazione e abbiano ampia possibilità di porre rimedio alle infrazioni di natura amministrativa.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i regolamenti e le prassi in materia di vigilanza e controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro siano previsti dalla legge e proporzionati agli obiettivi legittimi perseguiti. Ciò include la garanzia che tali regolamenti e prassi non siano, di norma, più rigorosi di quelli applicabili alle imprese private e che la loro attuazione non interferisca con la gestione interna delle organizzazioni senza scopo di lucro e non comporti un onere amministrativo o finanziario indebito per le organizzazioni in questione.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la vigilanza e la registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro siano attuate da autorità di controllo designate i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati in maniera indipendente conformemente al diritto a una buona amministrazione, anche per quanto riguarda i motivi di eventuali ispezioni e verifiche, le procedure, la durata e la portata delle ispezioni e delle verifiche e i poteri degli agenti incaricati di tali ispezioni e verifiche.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili al pubblico informazioni complete e facilmente accessibili e comprensibili in merito alle leggi, ai regolamenti o alle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio, nonché riguardo alla competenza, alle procedure e al funzionamento delle autorità competenti di regolamentazione e di controllo.

Articolo 8

Diritto a un ricorso effettivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone aventi un interesse legittimo in relazione alla costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento, obblighi di rendicontazione e attività transfrontaliere di organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a meccanismi di reclamo efficaci dinanzi a un'autorità competente indipendente quale un difensore civico o l'istituzione nazionale per i diritti umani al fine di chiedere assistenza per far valere i propri diritti, e abbiano accesso a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace per chiedere il riesame degli atti o decisioni che incidono sull'esercizio dei loro diritti e obblighi. Tali persone includono le organizzazioni senza scopo di lucro, i loro fondatori, direttori, membri del personale e i beneficiari delle attività delle organizzazioni stesse.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Giovedì 17 febbraio 2022

2. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi ricorso o impugnazione contro una decisione di divieto o scioglimento di un'organizzazione senza scopo di lucro, di sospensione delle sue attività o di congelamento dei suoi beni abbia, di norma, effetto sospensivo ai fini di tale decisione, a meno che tale effetto sospensivo abbia l'effetto di impedire l'applicazione di disposizioni di diritto penale.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché alle organizzazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica sia riconosciuta la legittimazione ad agire dinanzi ai tribunali nazionali, nonché, se del caso, a presentare testimonianze di terzi nei procedimenti giudiziari.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro prive di personalità giuridica possano essere rappresentate da persone designate dinanzi alle autorità e ai tribunali nazionali competenti al fine di accedere ai mezzi di ricorso di cui al presente articolo.

Capo III

Quadro normativo

Articolo 9

Obiettivi e attività

1. Gli Stati membri provvedono affinché la libertà delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel proprio territorio di determinare i loro obiettivi e di svolgere le attività necessarie al perseguimento di tali obiettivi possa essere limitata solo per motivi eccezionali legati alla pubblica sicurezza. Essi rimuovono ogni ostacolo o restrizione che incida sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro di perseguire tali obiettivi e di svolgere tali attività.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio siano libere di determinare la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le formalità che disciplinano la costituzione e il funzionamento di un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio, a norma delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale, non impongano un onere finanziario e amministrativo indebito. Ciò include, nel caso di organizzazioni non basate sui membri, la possibilità di istituire legalmente tali organizzazioni tramite donazioni o lasciti.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio possano diventare membri di un'altra organizzazione senza scopo di lucro, federazione o confederazione stabilita o registrata nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono che tale adesione non comporti alcun svantaggio per l'organizzazione in questione.

Articolo 10

Composizione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica possa presentare domanda di adesione, ove possibile in virtù della propria forma giuridica, a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio conformemente allo statuto e alla costituzione di tale organizzazione e possa esercitare liberamente i diritti di membro nel rispetto dello statuto e delle limitazioni regolamentari dell'organizzazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate sanzioni o misure restrittive a motivo dell'adesione a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale, salvo quando tale motivazione derivi dall'applicazione delle disposizioni penali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di decidere la propria composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi.

Articolo 11

Statuto

1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di adottare il proprio statuto, la propria costituzione e le proprie norme, comprese le norme che determinano la struttura di gestione interna e la nomina dei consigli e dei rappresentanti dell'organizzazione.

Giovedì 17 febbraio 2022

2. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale concernenti gli statuti delle organizzazioni senza scopo di lucro non impongano alle organizzazioni in questione di fornire nei loro statuti informazioni diverse da:

- a) il nome e l'indirizzo (sede legale) dell'organizzazione;
- b) gli obiettivi e le attività dell'organizzazione;
- c) le norme di governance dell'organizzazione, i poteri dei suoi organi di governo e, ove possibile, la designazione delle persone legittimate ad agire in suo nome;
- d) i diritti e gli obblighi dei membri dell'organizzazione;
- e) la data di adozione dello statuto e il nome e l'indirizzo della sede legale dei membri fondatori qualora si tratti di persone giuridiche;
- f) la procedura applicabile per la modifica dello statuto; nonché
- g) le procedure applicabili per lo scioglimento dell'organizzazione o la sua fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro.

3. Alle organizzazioni senza scopo di lucro può essere richiesto di divulgare e rendere pubbliche, nei loro statuti o mediante le loro relazioni annuali, ulteriori informazioni sulle loro iniziative, sul loro funzionamento, sui membri dei loro organi di governo, sui loro rappresentanti e sul loro finanziamento, nella misura in cui ciò persegua l'obiettivo di interesse generale relativamente alle attività e agli scopi dell'organizzazione.

*Articolo 12***Personalità giuridica**

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio sia libera di decidere se acquisire o meno personalità giuridica, ferma restando la possibilità degli Stati membri di stabilire le forme di organizzazione dotate di personalità giuridica.

2. Qualora un'organizzazione senza scopo di lucro abbia acquisito personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché la personalità giuridica dell'organizzazione possa essere chiaramente distinguibile da quella dei suoi membri, dei suoi fondatori o di altre persone giuridiche ad essa collegate.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la registrazione, ove richiesta, o l'ultimazione dell'atto di stabilimento sia sufficiente ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione preventiva non sia mai una condizione preliminare per l'acquisizione della personalità giuridica da parte di un'organizzazione senza scopo di lucro e per l'esercizio della corrispondente capacità giuridica.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i gruppi di persone fisiche o giuridiche che cooperano e non hanno cercato di acquisire personalità giuridica non siano considerati costitutivi di un'organizzazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica al solo scopo di assoggettare tali persone a leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale e disciplinare così o pregiudicare il loro funzionamento, finanziamento e le loro attività transfrontaliere, a meno che non vi siano motivi per ritenere che l'organizzazione senza scopo di lucro sia un'organizzazione criminale ai sensi del diritto nazionale.

*Articolo 13***Registrazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione formale non sia una condizione preliminare o un ostacolo per la costituzione o il funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o operanti nel loro territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro sul loro territorio siano accessibili, agevoli e trasparenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le formalità applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale non impongano un onere amministrativo indebito. Ciò include l'adozione di un meccanismo di approvazione tacita applicabile entro 30 giorni dalla domanda di registrazione e l'astensione dall'introduzione di requisiti di reinscrizione e rinnovo.

Giovedì 17 febbraio 2022

4. Gli Stati membri provvedono affinché le commissioni applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro non superino i costi amministrativi delle stesse e non impongano in ogni caso un onere finanziario indebito, fermo restando il principio di proporzionalità.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio possano essere registrate con mezzi elettronici, garantendo nel contempo che la registrazione sia possibile anche con mezzi non elettronici.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la comparizione personale dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro sia richiesta solo laddove necessario per determinare l'identità di un richiedente.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che risiedono o hanno la propria sede legale in un altro Stato membro e che sono tenuti a comparire dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro possano farlo dinanzi al tribunale o altra autorità competente nello Stato membro di residenza e tale comparizione sia ritenuta sufficiente ai fini della registrazione nello Stato membro di registrazione.
8. Gli Stati membri mantengono una banca dati accessibile al pubblico delle organizzazioni senza scopo di lucro registrate, contenente anche informazioni statistiche sul numero di domande accettate e respinte, tenendo debitamente conto dei principi di protezione dei dati e del diritto alla riservatezza.

Articolo 14

Status di pubblica utilità

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in uno Stato membro dell'Unione possa presentare domanda per essere riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e possa ottenere uno status corrispondente come previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale, esclusivamente in virtù della sua finalità, struttura e attività dichiarata o effettiva in relazione al territorio dello Stato membro che concede lo status.
2. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale necessari per consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro di essere riconosciute come organizzazioni che contribuiscono alla pubblica utilità e di ottenere uno status corrispondente se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - a) lo scopo e le attività effettive dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa, e reca quindi vantaggio al bene pubblico, tranne quando tale obiettivo è sistematicamente e direttamente finalizzato ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità, tra le altre, sono considerate orientate alla pubblica utilità:
 - i) arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;
 - ii) protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;
 - iii) promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa la democrazia, lo Stato di diritto, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;
 - iv) giustizia sociale, inclusione sociale e povertà, inclusa la prevenzione della povertà o il soccorso ai poveri;
 - v) assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;
 - vi) aiuti e cooperazione allo sviluppo;
 - vii) protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;
 - viii) tutela degli animali;
 - ix) scienza, ricerca e innovazione;
 - x) istruzione e formazione e coinvolgimento dei giovani;
 - xi) promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;

Giovedì 17 febbraio 2022

- xii) protezione dei consumatori;
 - xiii) attività sportive amatoriali e relativa promozione;
- b) l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione senza scopo di lucro è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;
- c) in caso di scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni dell'organizzazione continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità;
- d) i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e che ha ottenuto uno status corrispondente ai sensi delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale possa veder revocato tale status solo nel caso in cui l'autorità di regolamentazione competente abbia fornito prove sufficienti del fatto che l'organizzazione senza scopo di lucro non soddisfa più le condizioni stabilite nel paragrafo 2.

Articolo 15

Cessazione, divieto e scioglimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un'organizzazione senza scopo di lucro possa cessare solo per decisione dei suoi membri o per decisione di un organo giurisdizionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di violazioni del diritto nazionale che non possono essere rettificata o corrette.
3. Gli Stati membri garantiscono che la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di fallimento, inattività prolungata o colpa grave contraria alla pubblica sicurezza come riconosciuto dal diritto dell'Unione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli illeciti individuali di fondatori, direttori, membri del personale o membri di un'organizzazione senza scopo di lucro, laddove non agiscano per conto dell'organizzazione, non comportino, di norma, la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari dell'organizzazione.
5. La protezione prevista dal presente articolo si applica anche alla sospensione dell'attività dell'organizzazione senza scopo di lucro qualora tale sospensione possa comportare un congelamento dell'attività dell'organizzazione equivalente allo scioglimento.

Capo IV

Parità di trattamento e mobilità

Articolo 16

Parità di trattamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nella loro giurisdizione e che sono stabilite o registrate in un altro Stato membro siano trattate allo stesso modo delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate nella loro giurisdizione, anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi, come i servizi bancari, la concessione di autorizzazioni e, se del caso, il trattamento finanziario e fiscale soggetto alle leggi, ai regolamenti e alle prassi amministrative applicabili a livello nazionale, nonché l'accesso ai finanziamenti per attività che hanno luogo nella giurisdizione dello Stato membro o che recano vantaggio al bene pubblico dello Stato membro.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non richiedono alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate in un altro Stato membro, ma che operano nella loro giurisdizione, di fornire prove diverse dall'attestato di stabilimento o di registrazione come organizzazione senza scopo di lucro in un altro Stato membro.

Articolo 17

Principio del trattamento non arbitrario

Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio non determinino una discriminazione ingiustificata basata esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'organizzazione.

Giovedì 17 febbraio 2022

*Articolo 18****Mobilità e continuità transfrontaliera***

1. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate in un altro Stato membro, del diritto alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali nel loro territorio. Ciò non pregiudica la prerogativa degli Stati membri di richiedere, affinché a un'organizzazione senza scopo di lucro sia concesso uno status formale, che l'organizzazione abbia acquisito la personalità giuridica o sia inclusa in un registro nazionale, in linea con la legge dello Stato membro in cui è stata stabilita e/o in cui intende operare.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un'organizzazione senza scopo di lucro registrata in un altro Stato membro abbia il diritto di:
 - a) trasferire la propria sede legale nel loro territorio senza necessità di fondazione o costituzione come nuova persona giuridica;
 - b) avere accesso a una procedura di registrazione semplificata che riconosca le informazioni e la documentazione già fornite dall'organizzazione senza scopo di lucro allo Stato membro in cui era precedentemente registrata.

*Articolo 19****Trasformazioni e fusioni transfrontaliere***

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata nella loro giurisdizione possa procedere a una trasformazione o fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in un altro Stato membro, senza che tale fusione o trasformazione comporti la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari dell'organizzazione, o la sospensione delle sue attività.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1, l'organizzazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione o alla fusione sia libera di stabilire la propria sede o svolgere le proprie attività nello Stato membro di destinazione.
3. Gli Stati membri stabiliscono la forma giuridica che l'organizzazione oggetto di trasformazione o fusione assumerà in base al principio di equivalenza.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione senza scopo di lucro risultante da una trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1 non rispetti le condizioni e i requisiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale dello Stato membro ospitante, a tale organizzazione sia concesso un termine ragionevole per adottare le misure necessarie al fine di regolarizzare la propria posizione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché né le trasformazioni né le fusioni transfrontaliere pregiudichino i diritti dei lavoratori o dei sindacati né le condizioni di lavoro. Essi garantiscono che, in linea con i contratti collettivi applicabili e il diritto nazionale e dell'Unione, gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti e dei creditori continuino ad essere rispettati e che i dipendenti, i volontari, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori siano debitamente informati e consultati. I contratti collettivi e i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione sono rispettati e mantenuti, se del caso.

Capo V**Finanziamento***Articolo 20****Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni***

1. Gli Stati membri rimuovono qualsiasi ostacolo che incida sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio di sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, o di sollecitare o ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti nazionali, esteri o internazionali, siano essi enti pubblici, soggetti privati o enti privati.

Giovedì 17 febbraio 2022

2. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sulle loro fonti o destinazioni di finanziamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro abbiano il diritto di possedere e alienare liberamente beni e proprietà, ferme restando le leggi nazionali applicabili a enti analoghi nell'ambito della loro giurisdizione.
4. Gli Stati membri riducono al minimo gli oneri amministrativi per quanto riguarda l'allocazione transfrontaliera di capitali e permettono alle organizzazioni senza scopo di lucro di generare profitti destinati agli investimenti in progetti caritatevoli.

Articolo 21

Finanziamenti pubblici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i finanziamenti pubblici siano messi a disposizione e assegnati alle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso procedure chiare, trasparenti e non discriminatorie.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai finanziamenti dell'Unione erogati dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾.

Articolo 22

Finanziamenti transfrontalieri

1. Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza della richiesta o dell'ottenimento di finanziamenti da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione o nello Spazio economico europeo, ma al di fuori del loro territorio.
2. Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza dell'erogazione di finanziamenti a organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti al di fuori del loro territorio.

Articolo 23

Attività economiche

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di esercitare qualsiasi attività economica, imprenditoriale o commerciale lecita, a condizione che tali attività sostengano in maniera diretta o indiretta i loro obiettivi senza scopo di lucro, nel rispetto dei requisiti normativi o in materia di licenze generalmente applicabili alle attività in questione ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale.

Articolo 24

Rendicontazione e trasparenza dei finanziamenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non siano inutilmente gravosi e siano proporzionati alle dimensioni dell'organizzazione e alla portata delle sue attività, tenendo conto del valore dei suoi beni e del suo reddito.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresi quelli che attuano obblighi dell'Unione e internazionali, si fondino su una valutazione basata sul rischio mirata e aggiornata del settore e delle organizzazioni in questione e non comportino requisiti sproporzionati o l'indebita limitazione dell'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai servizi finanziari.
3. A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, le organizzazioni senza scopo di lucro riferiscono annualmente in merito ai conti delle organizzazioni senza scopo di lucro e rendono pubbliche tali relazioni. Queste includono le informazioni sui fondi ricevuti durante l'anno solare precedente e le informazioni sull'origine e sul valore di finanziamenti, crediti, prestiti bancari e donazioni o crediti non compensati ricevuti in contanti o in proprietà.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Giovedì 17 febbraio 2022

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento di suddette organizzazioni o qualsiasi limitazione dei loro diritti o dei loro obblighi basata sulle fonti di finanziamento dell'organizzazione, sui suoi obiettivi o sulle sue attività.

Capo VI

Riservatezza

Articolo 25

Riservatezza dei membri

1. Se un'organizzazione senza scopo di lucro è basata sui membri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le informazioni relative ai membri possano rimanere riservate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni riguardanti i membri di un'organizzazione senza scopo di lucro, qualora questi siano persone fisiche, siano accessibili a un'autorità competente solo se tale accesso è necessario ai fini dell'indagine penale pubblica relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno e a seguito della decisione di un organo giurisdizionale indipendente.

Articolo 26

Informazioni riservate e sensibili

1. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non abbiano l'effetto di imporre alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio la divulgazione al pubblico di informazioni riservate e sensibili, quali dati personali relativi al personale, ai volontari, ai membri, ai fondatori o ai donatori dell'organizzazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a mezzi di ricorso effettivi al fine di prevenire l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti delle loro informazioni riservate o sensibili, o ottenere un risarcimento per tali atti illeciti.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione contro l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti di informazioni riservate o sensibili di organizzazioni senza scopo di lucro ai sensi del presente articolo si applichi in relazione alle ispezioni, alle verifiche e a qualsiasi altra attività di controllo svolta dalle autorità competenti.

Articolo 27

Sorveglianza

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro non siano sottoposte a sorveglianza ingiustificata e sproporzionata, in particolare per quanto riguarda le loro attività e le loro comunicazioni, o quelle dei fondatori dell'organizzazione, dei membri delle sue strutture di governo, di altri membri, del personale, dei volontari, dei donatori o di altri soggetti privati ad essa collegati, salvo laddove giustificato ai fini di pubblica sicurezza.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Trattamento più favorevole e clausola di non regressione

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore disposizioni che offrano un trattamento più favorevole alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio rispetto a quello previsto dalla presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce motivo di riduzione del livello di protezione già garantito dal diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 29

Recepimento

1. Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Giovedì 17 febbraio 2022

2. Gli Stati membri consultano le organizzazioni senza scopo di lucro già stabilite, registrate o operanti nel loro territorio in modo tempestivo, trasparente e significativo in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 30

Relazioni, valutazione e revisione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'applicazione della presente direttiva entro tre anni dalla data di recepimento.

2. La Commissione, tenendo conto della sua relazione presentata a norma del paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva entro tre anni dalla data di recepimento. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di armonizzare ulteriormente il diritto nazionale applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La Commissione rende pubblicamente disponibili e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0045

Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (2021/2952(RSP))**

(2022/C 342/18)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 14, 15, 32 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3 e 4,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta e ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri ⁽¹⁾, e in particolare il suo articolo 27 relativo al lavoro e all'occupazione,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'impatto della Covid-19 sui giovani e sullo sport ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste,
- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla posizione del Parlamento sulla valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia ⁽⁸⁾,
- vista la sua posizione dell'8 giugno 2021 concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁽²⁾ GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 395 del 29.9.2021, pag. 101.

⁽⁴⁾ GU C 465 del 17.11.2021, pag. 82.

⁽⁵⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 184.

⁽⁶⁾ GU C 202 del 28.5.2021, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 90.

⁽⁸⁾ GU C 506 del 15.12.2021, pag. 94.

⁽⁹⁾ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 186.

Giovedì 17 febbraio 2022

- visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽¹⁰⁾,
- vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 21 ottobre 2021, dal titolo «Youth Employment in Times of Covid-19» (L'occupazione giovanile ai tempi della Covid-19),
- vista la relazione dell'Evento europeo per i giovani 2021 dal titolo «Relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa»,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sull'Anno europeo dei giovani 2022,
- vista la relazione di Eurofound del 9 novembre 2021 dal titolo «Impact of Covid-19 on young people in the EU» (Impatto della Covid-19 sui giovani nell'UE),
- vista la relazione del Forum europeo della gioventù del 17 giugno 2021 dal titolo «Beyond Lockdown: the 'pandemic scar' on young people» (Oltre il lockdown: i giovani e la «ferita della pandemia») ⁽¹¹⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal titolo «Un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: la strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 ⁽¹²⁾», in particolare la sezione relativa agli obiettivi per la gioventù europea,
- vista la relazione della Commissione del 12 ottobre 2021 sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa dal titolo «Towards a strong social Europe in the aftermath of the Covid-19 crisis: Reducing disparities and addressing distributional impacts» (Verso un'Europa sociale forte all'indomani della crisi Covid-19: ridurre le disparità e affrontare gli effetti distributivi),
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani ⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme — Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale ⁽¹⁶⁾,
- vista la relazione dell'Evento europeo per i giovani 2021 dal titolo «Relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa»,
- viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (O-000075 — B9-0002/2022 e O-000077 — B9-0003/2022),
- visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

⁽¹⁰⁾ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

⁽¹¹⁾ Moxon, D., Bacalso, C., e Șerban, A. M., *Beyond the pandemic: The impact of Covid-19 on young people in Europe* (Oltre la pandemia: l'impatto della Covid-19 sui giovani in Europa), Forum europeo della gioventù, Bruxelles, 2021.

⁽¹²⁾ GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0430.

⁽¹⁵⁾ GU C 465 del 17.11.2021, pag. 110.

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0385.

Giovedì 17 febbraio 2022

- A. considerando che la pandemia di Covid-19 ha avuto effetti devastanti sulla situazione occupazionale e sociale dei giovani in Europa, provocando una riduzione o una temporanea interruzione delle opportunità di sviluppo personale, un calo dei tassi di occupazione e un conseguente aumento del numero dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET); che il reddito personale dei giovani è notevolmente diminuito e che il rischio di povertà ed esclusione sociale è aumentato; che le loro possibilità di un futuro coinvolgimento nel mercato del lavoro sono a rischio; che occorrono interventi immediati per garantire e migliorare il futuro e il benessere dei giovani; che il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 15,9 %, vale a dire 2,5 volte superiore al tasso di disoccupazione generale;
- B. considerando che a seguito della pandemia di Covid-19 si prevede un aumento del tasso di povertà; che i paesi che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria 2007-2008 hanno registrato ancora una volta un aumento superiore alla media della disoccupazione giovanile; che le donne, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie numerose corrono maggiori rischi in tal contesto; che le previsioni economiche della Commissione per l'autunno 2022 mostrano cifre promettenti, con un calo della disoccupazione e una previsione di ritorno dei mercati del lavoro ai livelli pre-pandemia nel 2022; che la crisi continua a colpire soprattutto i giovani; che il numero dei giovani lavoratori è diminuito rispetto al primo trimestre del 2021 e che nel 2022 e nel 2023 si prevede la creazione di 3,4 milioni di posti di lavoro⁽¹⁷⁾ e sarà fondamentale garantire ai giovani la partecipazione a queste nuove opportunità di lavoro; che un numero crescente di giovani conta attualmente sul fatto di vivere nella casa dei propri genitori per sfuggire alla povertà; che il 29 % delle famiglie di tre generazioni è a rischio di povertà e il 13 % è gravemente svantaggiato;
- C. considerando che i gruppi di paesi esistenti prima della Covid-19 persistono ampiamente anche per quanto riguarda i tassi di NEET;
- D. considerando che nel 2020 i tassi di NEET tra le donne erano in media 1,3 volte superiori ai tassi di NEET tra gli uomini; che la differenza nei tassi di NEET tra donne e uomini è particolarmente elevata nei paesi dell'Europa orientale a causa di responsabilità familiari; che la probabilità di diventare NEET continua a diminuire con l'aumento del livello dell'istruzione; che nei paesi meridionali e mediterranei la proporzione di disoccupati di lunga durata e di lavoratori scoraggiati è più elevata nel gruppo NEET;
- E. considerando che i giovani sono il fondamento di una prosperità economica e sociale sostenibile per l'Europa nonché una priorità essenziale per l'UE, come dichiarato nella strategia europea per la gioventù e nella garanzia per i giovani rafforzata, e che si giustificano pertanto misure prioritarie finalizzate ad assicurarne il sostegno, la tutela, l'orientamento e l'inclusione, e meritano di avere opportunità create per loro;
- F. considerando che il numero di posti di lavoro persi a causa della pandemia di Covid-19 è stato più elevato nella fascia di età 15-24 rispetto alla fascia di età 25-29, in particolare tra le donne; che i giovani sono stati particolarmente colpiti dalla riduzione dell'orario di lavoro più che dalla diminuzione dell'occupazione nel suo complesso; che i dati sulla disoccupazione riflettono solo una piccola parte dei posti di lavoro persi durante la crisi della Covid-19, in quanto molti giovani che hanno perso il loro lavoro non potevano beneficiare di indennità di disoccupazione o di altre forme di sostegno al reddito;
- G. considerando che il miglioramento della partecipazione civica dei giovani è uno degli obiettivi della strategia europea per la gioventù 2019-2027;
- H. considerando che i tassi di lavoro atipico sono molto elevati tra i giovani, con il 43,8 % dei giovani nell'UE impegnati in un'occupazione temporanea;
- I. considerando che nel settembre 2021 la Presidente von der Leyen ha annunciato la proposta di dichiarare il 2022 l'Anno europeo dei giovani, al fine di riflettere sulle prospettive della gioventù in Europa e concentrarsi su proposte politiche e legislative europee, nazionali, regionali e locali che creino opportunità per i giovani in tutta l'UE; che tale proposta dovrebbe fornire un impulso reale ed efficace al miglioramento delle condizioni di lavoro dei giovani nell'UE;

⁽¹⁷⁾ Direzione generale degli Affari economici e finanziari, *Previsioni economiche europee — autunno 2021*, Commissione europea, 2021.

Giovedì 17 febbraio 2022

- J. considerando che la salute mentale dei giovani è notevolmente peggiorata durante la pandemia e che i problemi legati alla salute mentale sono raddoppiati in diversi Stati membri rispetto ai livelli registrati prima della crisi pandemica; che il 64 % dei giovani nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni era a rischio di depressione nella primavera del 2021, in parte anche a causa della mancanza di occupazione e di prospettive a lungo termine dal punto di vista finanziario e dell'istruzione, nonché a causa della solitudine e dell'isolamento sociale; che in Europa nove milioni di adolescenti (di età compresa tra i 10 e i 19 anni) si ritrovano a convivere con disturbi della salute mentale, e che l'ansia e la depressione costituiscono oltre la metà dei casi; che il peggioramento della salute mentale può essere attribuito anche all'interruzione dell'accesso ai servizi di salute mentale e all'aumento del carico di lavoro e alla crisi del mercato del lavoro, che ha colpito in modo sproporzionato i giovani; che il 19 % dei ragazzi di età compresa tra 15 e 19 anni nell'UE soffre di disturbi mentali, seguito da oltre il 16 % delle ragazze della stessa età; che il suicidio è la seconda causa di morte in Europa tra i giovani;
- K. considerando che i minori che crescono in un contesto segnato da scarsità di risorse e in situazioni familiari precarie hanno maggiori probabilità di essere colpiti da povertà ed esclusione sociale, con ampie ripercussioni sul loro sviluppo e successivamente sulla loro vita da adulti, di non avere accesso a competenze adeguate e di disporre di possibilità occupazionali limitate che perpetuano un circolo vizioso di povertà intergenerazionale; che l'Unione può svolgere un ruolo chiave nella lotta globale contro la povertà infantile e l'esclusione sociale dei minori; che la garanzia europea per l'infanzia mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria, un'alimentazione sana e almeno un pasto sano per giornata scolastica, e un alloggio adeguato;
- L. considerando che un sondaggio globale pubblicato nel settembre 2021, condotto dall'Università di Bath in 10 paesi, ha rivelato che quasi il 60 % dei giovani ha dichiarato di essere molto o estremamente preoccupato per l'emergenza climatica, con oltre il 45 % degli intervistati che ha affermato che i suoi sentimenti riguardo il clima ne hanno influenzato la vita quotidiana e tre quarti che hanno dichiarato di avere paura del futuro; che l'83 % degli intervistati si è detto concorde con il fatto che non ci siamo presi adeguatamente cura del pianeta, mentre il 65 % ritiene che i governi stiano deludendo le aspettative dei giovani;
- M. considerando che la partecipazione civica offre alle persone comprovati vantaggi per il loro benessere in quanto amplia la loro rete sociale, offrendo maggiori opportunità di essere economicamente, socialmente e fisicamente attivi e riducendo il rischio di sviluppare disturbi mentali;
- N. considerando che, alla luce delle conseguenze della pandemia, un'intera generazione di giovani artisti e operatori del settore culturale farà fatica a trovare la propria collocazione nelle nostre società; che gli artisti e gli operatori dei settori culturali e creativi tendono ad avere modelli di lavoro atipici e spesso non dispongono di un'adeguata protezione della sicurezza sociale, in particolare nei contesti transfrontalieri, il che spesso porta alla loro esclusione dai trattamenti pensionistici, dalla protezione sanitaria e dalle indennità di disoccupazione; che la mancanza di contrattazione collettiva per gli artisti e gli operatori dei settori culturali e creativi autonomi contribuisce ulteriormente a minare la loro posizione sul mercato del lavoro e comporta la mancanza di adeguate tutele sociali;
- O. considerando che gli artisti e i professionisti della cultura appartenenti a gruppi minoritari, tra cui donne, giovani, rappresentanti di minoranze razziali, etniche e geografiche, persone provenienti da ambienti socioeconomici vulnerabili, persone con disabilità e persone LGBTQ+, hanno meno opportunità di accesso alle carriere artistiche e culturali e sono quelli più duramente colpiti dalle conseguenze della pandemia;
- P. considerando che il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) è il principale fondo europeo volto a migliorare l'accesso dei giovani all'occupazione, a promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale fino al livello terziario, anche promuovendo la promozione dell'apprendimento permanente e agevolando la mobilità finalizzata all'apprendimento, nonché promuovendo l'integrazione sociale dei giovani a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i giovani meno abbienti;
- Q. considerando che il fulcro di NextGenerationEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, rappresenta uno strumento storico dell'UE per aiutare gli Stati membri ad attenuare l'impatto economico e sociale della Covid-19 mediante riforme e investimenti strutturati in sei pilastri, uno dei quali è dedicato alle riforme e agli investimenti a favore dei bambini e dei giovani;

Giovedì 17 febbraio 2022

- R. considerando che l'inclusione sociale e professionale dei giovani implica il loro accesso paritario a un'occupazione di qualità, stabile e ben remunerata, ad alloggi decorosi e a prezzi accessibili e a un'alimentazione adeguata, a servizi sanitari e di prevenzione di qualità, anche per la tutela della salute mentale, e a standard minimi nelle infrastrutture digitali; che le iniziative in materia di istruzione e sviluppo delle competenze, il volontariato, i tirocini di qualità e i programmi di apprendimento permanente sono essenziali per garantire pari opportunità e un accesso paritario ai mercati del lavoro, consentendo ai giovani di avviarsi verso la vita adulta con fiducia;
- S. considerando che la crisi finanziaria precedente ha dimostrato che se ai giovani non vengono offerti tirocini e posti di lavoro di qualità, basati su contratti scritti e condizioni di lavoro dignitose, compresi un salario dignitoso, consulenza, orientamento professionale e formazione continua, vi sarà ancora una volta un rischio elevato che essi si trovino costretti ad accettare lavori precari, a lasciare il proprio paese per trovare lavoro altrove o a iscriversi ripetutamente a percorsi di istruzione o formazione, pur essendo alla ricerca di un lavoro permanente a tempo pieno;
- T. considerando che gli investimenti a favore dei giovani, in particolare gli investimenti a impatto sociale, hanno notoriamente un impatto positivo sull'occupazione dei giovani e sulla loro partecipazione alla società e generano rendimenti sociali e finanziari misurabili sui fondi investiti, favorendo lo sviluppo economico e al tempo stesso conseguendo obiettivi sociali; che dovrebbero sia essere attuati gli strumenti e i meccanismi esistenti sia essere ulteriormente presi in considerazione quelli nuovi;
- U. considerando che politiche isolate sul lavoro giovanile e l'inclusione sociale possono comportare una doppia spesa ove il coordinamento tra gli Stati membri e i portatori di interessi sia nelle sue fasi iniziali e non vi siano strutture permanenti che siano in grado di coordinare i diversi attori, massimizzare gli effetti ottenuti, garantire l'assenza di lacune nella copertura delle politiche e promuovere l'innovazione;
- V. considerando che le iniziative e le politiche esistenti, quali la garanzia per i giovani rafforzata, il dialogo europeo con i giovani, Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà, nonché le nuove proposte, come l'iniziativa ALMA («Aim, Learn, Master, Achieve», ossia «aspirare, imparare, conoscere, conseguire»), devono arrivare ai giovani e affrontare le sfide della gioventù nel 2022 come la disoccupazione giovanile; che tali iniziative e politiche dovrebbero comprendere politiche attive e passive del mercato del lavoro, un accesso effettivo alle misure di inclusione sociale e ai servizi sociali, sanitari e abitativi per i giovani; che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ha concluso che non tutti gli apprendistati e le opportunità di formazione assicurano un'alta qualità e non tutti gli apprendisti hanno diritto a un'occupazione o ai diritti di protezione sociale; che, nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2020, il Parlamento ha espresso preoccupazione per la qualità delle offerte disponibili nell'ambito della garanzia per i giovani rafforzata e ha sottolineato che i tirocini e le opportunità di lavoro previsti nell'ambito di programmi e iniziative nuovi ed esistenti devono essere non solo retribuiti ma anche limitati nella durata e nel numero, in modo che i giovani non siano intrappolati in un susseguirsi interminabile di tirocini e sfruttati come manodopera a basso costo o addirittura gratuita, senza protezione sociale e senza diritti pensionistici; che da studi risulta che l'attuale generazione di giovani trova il suo primo vero lavoro verso i trent'anni di età;
- W. considerando che lo sviluppo in atto tra i giovani di nuove competenze orizzontali, come le competenze digitali, unitamente allo sviluppo di competenze con potenziale economico, quali le competenze verdi o imprenditoriali, è fondamentale per garantire un mercato del lavoro europeo sano, inclusivo e orientato al futuro e dovrebbe consentire a ogni giovane europeo di accedere a un'occupazione di qualità; che la stessa cosa vale per l'istruzione professionale, le competenze commerciali e le competenze per la vita; che il 40 % dei datori di lavoro non riesce a trovare persone che abbiano le competenze giuste per coprire i posti vacanti; che l'UE deve superare tutte le forme di mancata corrispondenza fra domanda e offerta di competenze al fine di utilizzare efficacemente il proprio capitale umano; che la disoccupazione giovanile è diventata un grave problema economico e sociale in molti paesi dell'UE⁽¹⁸⁾; che l'accesso a un'adeguata infrastruttura digitale e formazione in materia di competenze digitali dovrebbe essere disponibile per tutti al fine di colmare il divario tra i giovani per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale e garantire pari opportunità per tutti nel sistema educativo e nel mercato del lavoro; che le competenze trasversali quali il pensiero critico, il lavoro di squadra e la comunicazione interculturale sono altrettanto importanti per creare una vita sana ed equilibrata tra lavoro e vita privata per i giovani;

⁽¹⁸⁾ Eichhorst, W., Hinte H. and Rinne, U., «IZA Policy Paper N. 65: Youth Unemployment in Europe: What to Do about It?» *Intereconomics*, 2013, 48 (4), pagg. 230-235.

Giovedì 17 febbraio 2022

- X. considerando che l'impegno dei giovani nel lavoro giovanile, nei movimenti sociali, nelle organizzazioni giovanili e nell'imprenditoria sociale è cruciale per la creazione di nuove soluzioni; che occorre coinvolgere i privati, le imprese e il comparto imprenditoriale per migliorare la transizione dall'istruzione al mercato del lavoro e per offrire un accesso costante dei giovani alla formazione volta al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione e all'apprendimento permanente per i giovani;
- Y. considerando che la discriminazione nei confronti dei giovani in generale continua a essere un problema nell'UE, in quanto le giovani e i giovani appartenenti a gruppi vulnerabili sono spesso oggetto di discriminazione sulla base del genere, dell'origine etnica (ad esempio, le persone rom), dell'orientamento e dell'identità sessuale, della disabilità o della loro provenienza da contesti socioeconomici svantaggiati e sono esposti a un rischio molto più elevato di disoccupazione, povertà lavorativa ed esclusione sociale;
- Z. considerando che i giovani in Europa, nonché i loro rappresentanti, le loro organizzazioni e i loro sindacati, sono attivi nell'organizzazione di forme di partecipazione significativa dei giovani e nell'elaborazione di raccomandazioni politiche corredate di soluzioni per migliorare l'inclusione sociale e professionale, anche attraverso il loro coinvolgimento nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa; che essi devono essere considerati partner essenziali nella co-creazione, nell'attuazione e nella valutazione dell'Anno europeo dei giovani e non solo;
- AA. considerando che le opportunità di lavoro per molti dei gruppi sopra menzionati, in particolare i giovani con disabilità e i giovani appartenenti alle comunità rom o itineranti, sono gravemente limitate dalle loro difficoltà ad accedere a un'istruzione di elevata qualità di cui hanno bisogno per essere adeguatamente preparati al mercato del lavoro moderno;
- AB. considerando che i giovani sono una risorsa vitale per la ripresa e lo sviluppo di tutte le regioni dell'UE, in particolare le regioni ultraperiferiche; che a Mayotte la metà della popolazione ha meno di 18 anni, mentre nella Guyana francese un abitante su due ha meno di 25 anni;
- AC. considerando che nel 2016 un terzo dei gestori di aziende agricole nell'UE aveva 65 anni o più e solo l'11 % dei gestori di aziende agricole nell'UE era costituito da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni;
- AD. considerando che il settore agricolo e le aziende agricole nell'UE rappresentano la spina dorsale della nostra economia; che, per garantire la sicurezza alimentare e contribuire alla transizione ecologica, è fondamentale attirare i giovani verso l'agricoltura;
- AE. considerando che lo spopolamento delle aree rurali e l'esodo dei giovani verso le aree urbane dimostrano la necessità di individuare soluzioni e considerare strategie a breve, medio e lungo termine al fine di trattenere i giovani nelle aree rurali;
- AF. considerando che a troppi giovani con disabilità sono offerti solo lavori per categorie protette, mentre in alcuni Stati membri non vengono loro garantiti gli stessi diritti lavorativi o salariali delle persone che operano nel mercato del lavoro aperto;
- AG. considerando che la relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa prodotta durante l'Evento europeo per i giovani 2021 ha concluso che:
- i giovani chiedono sostegno al fine di formare e responsabilizzare esperti di salute mentale all'interno delle scuole;
 - la disoccupazione giovanile dovrebbe essere una priorità per l'UE ed è necessario porre fine ai tirocini non retribuiti per le persone, indipendentemente dal contesto educativo e dallo status sociale; le organizzazioni giovanili e i datori di lavoro dovrebbero collaborare per intercettare i giovani a rischio di abbandono prematuro della scuola e informarli sulle possibilità a loro disposizione; occorre poi aiutare gli Stati a istituire apprendistati per i richiedenti asilo;
 - nell'universo digitale nessuno dovrebbe essere lasciato indietro e occorre insegnare a tutte le generazioni a gestire con attenzione la loro presenza digitale; l'alfabetizzazione digitale dovrebbe essere integrata nei programmi scolastici;
 - L'UE dovrebbe stanziare più fondi per consentire a tutti i giovani europei di partecipare all'istruzione non formale e per creare una piattaforma di contatto tra insegnanti delle scuole e prestatori di servizi in grado di fornire consulenza sulle tematiche della vita contemporanea;

Giovedì 17 febbraio 2022

1. si compiace del fatto che la Presidente von der Leyen abbia dichiarato il 2022 l'Anno europeo dei giovani; ritiene che il 2022 dovrebbe fornire un ulteriore impulso all'effettiva e piena attuazione della strategia europea per la gioventù mediante azioni ambiziose volte ad affrontare le sfide poste dinanzi ai giovani, in particolare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 in corso, e mediante l'attuazione concreta di altri strumenti esistenti come la garanzia per i giovani rafforzata al fine di combattere la disoccupazione e gli effetti sociali della Covid-19; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che tutte le politiche rivolte ai giovani siano intersezionali e a tenere conto della diversità dei giovani in Europa e delle sfide che devono affrontare; ritiene che l'Anno europeo dei giovani dovrebbe contribuire all'attuazione dei principi 1 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali;

2. sottolinea che la crisi della Covid-19 ha già privato molte persone del lavoro, in particolare i giovani che si trovano più spesso in situazioni lavorative precarie, hanno maggiori probabilità di lavorare con contratti temporanei o part-time e non dispongono di risparmi; accoglie con favore, in tal contesto, i piani della Commissione volti a rafforzare la garanzia per i giovani e invita la Commissione e gli Stati membri a rendere prioritaria la lotta alla disoccupazione giovanile;

3. prende atto con grande preoccupazione dell'elevato livello di disoccupazione giovanile in numerosi Stati membri come pure della fragilità dei contratti di lavoro dei giovani, in particolare nei settori che sono stati gravemente colpiti dalla Covid-19; chiede uno strumento di garanzia per i giovani rafforzato che abbia l'obiettivo di ridurre la disoccupazione di lunga durata e giovanile almeno del 50 % entro il 2030 e comprenda anche criteri per la creazione di posti di lavoro di qualità in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 8 dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; ritiene che sia giunto il momento di rendere la garanzia per i giovani rafforzata vincolante e inclusiva per tutti gli Stati membri, prevedendo misure che mirino attivamente a raggiungere i NEET di lungo periodo e i giovani provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, come i giovani con disabilità, i giovani LGBTIQ+ e i giovani rom;

4. plaude all'inclusione della salute mentale tra le priorità degli obiettivi per la gioventù specificati nel quadro dell'Anno europeo dei giovani e chiede alla Commissione che anche la salute mentale costituisca una priorità nella prossima strategia dell'UE in materia di assistenza; sottolinea che occorre affrontare il legame tra fattori socioeconomici, quali la disoccupazione, l'insicurezza abitativa e la salute e il benessere mentali, per garantire, a livello di UE, un approccio olistico e globale alla salute mentale; sottolinea che l'incertezza relativa al futuro, compreso l'impatto dei cambiamenti climatici, sta avendo un effetto dannoso sulla salute mentale dei giovani; invita, quindi, gli Stati membri a rendere la salute mentale parte integrante della ripresa socioeconomica dell'UE dalla pandemia e una priorità in materia di salute sul lavoro, in particolare negli ambienti educativi e lavorativi; chiede di rendere l'assistenza in materia di salute mentale accessibile e alla portata di tutti i gruppi di età, segnatamente dei più giovani e dei minori, e che le disuguaglianze sanitarie siano affrontate fornendo un sostegno adeguato ai gruppi vulnerabili di giovani; invita la Commissione a condurre uno studio approfondito sulle diverse cause di sofferenza psicologica dei giovani in Europa;

5. evidenzia il ruolo cruciale che i giovani devono svolgere nella definizione delle politiche occupazionali e sociali in Europa; accoglie con favore il dialogo dell'UE con i giovani, le attività di animazione socioeducativa e le organizzazioni giovanili che avvicinano l'UE ai giovani, a condizione che i processi di partecipazione dei giovani siano seguiti da iniziative concrete da parte dei responsabili politici; incoraggia la promozione del principio di cogestione nello sviluppo delle politiche giovanili, secondo il quale i giovani e i loro rappresentanti partecipano al processo di sviluppo; invita la Commissione a riconoscere l'impatto positivo del terzo settore, comprese le organizzazioni giovanili, nonché le opportunità di apprendimento non formale e informale che esse offrono attraverso opportunità come il volontariato e la partecipazione dei giovani e a riconoscere formalmente le conoscenze e le competenze acquisite dai giovani mediante il terzo settore al fine di aiutare i giovani a rafforzare le loro prospettive sul mercato del lavoro; incoraggia i datori di lavoro a riconoscere l'impegno civico come esperienza lavorativa degna di nota in sede di selezione del personale; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di sostenere l'iniziativa Capitali europee della gioventù quale continuazione dell'Anno europeo dei giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare una clausola sui giovani che valuti l'impatto di una iniziativa sui giovani in sede di presentazione di iniziative in tutti i settori politici;

6. sottolinea che occorre che gli Stati membri continuino a investire risorse sufficienti del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile; sottolinea che occorre che gli Stati membri assegnino almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e riforme strutturali per sostenere l'occupazione giovanile di qualità; ricorda la necessità di una garanzia per i giovani vincolante, più efficace e inclusiva nell'ambito di un quadro chiaro di criteri di qualità che preveda tirocini e apprendistati retribuiti per tutti i NEET;

Giovedì 17 febbraio 2022

Investire nelle giovani generazioni

7. invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare pienamente e in modo ottimale i finanziamenti disponibili nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, fatti salvi i programmi già posti in essere nell'ambito del FSE+, a seguito dei problemi strutturali individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese relative alla disoccupazione e alla povertà giovanili; ricorda che le regioni ultraperiferiche sono particolarmente colpite da tali problemi e quindi necessitano di un sostegno specifico; accoglie con favore, a tale proposito, la disponibilità di fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza a favore di misure destinate ai bambini e ai giovani e prevede che porti alla creazione di opportunità significative per i giovani in Europa; invita a coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni giovanili nel monitoraggio e nella valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza; invita gli Stati membri a garantire che il Fondo per una transizione giusta e l'FSE+ sostengano piani integrati a livello locale per contribuire alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze, in particolare per i gruppi più vulnerabili colpiti dalla transizione;

8. invita gli Stati membri a garantire la complementarità tra le misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri programmi dell'UE, come la garanzia per i giovani rafforzata e la garanzia europea per l'infanzia, e l'investimento e le misure nazionali volti a promuovere le competenze, l'istruzione, la formazione e l'integrazione nel mercato del lavoro, nel rispetto delle loro esigenze e delle loro condizioni nazionali specifiche; invita la Commissione a continuare a monitorare gli investimenti e la spesa per le priorità della gioventù nell'ambito di NextGenerationEU, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del FSE+ e a coinvolgere da vicino il Parlamento; ricorda che l'ambito di intervento per gli investimenti sociali e le competenze di InvestEU offre l'occasione di generare investimenti a impatto sociale; prende atto della crescente attenzione rivolta al concetto di obbligazioni a impatto sociale e appalti basati su risultati sociali rivolti ai giovani, coinvolgendo nel contempo anche il settore privato nella loro progettazione e attuazione;

9. accoglie con favore l'aumento del sostegno destinato ai giovani agricoltori nella prossima politica agricola comune;

10. accoglie con favore l'ampliamento dell'ambito di applicazione della garanzia per i giovani rafforzata per andare a coprire la fascia di età tra i 15 e i 29 anni; ricorda che la garanzia per i giovani rafforzata dovrebbe garantire reali opportunità di lavoro anziché tirocini di scarsa qualità o continui percorsi di formazione;

Integrazione dei giovani nel mercato del lavoro

11. rileva con preoccupazione che finora la garanzia per i giovani non ha conseguito pienamente i suoi obiettivi e chiede misure rafforzate, anche attraverso il pieno utilizzo delle opportunità offerte dal FSE+, volte a promuovere l'occupazione mediante interventi attivi per l'integrazione nel mercato del lavoro e la creazione di posti di lavoro sostenibili di livello base, che garantiscano ai giovani accesso alla sicurezza sociale e a un'equa retribuzione; invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di presentare sistemi di garanzia per i giovani rafforzata e di introdurre un quadro con norme di qualità chiare e vincolanti per le offerte presentate nell'ambito delle iniziative al fine di promuovere il conseguimento di risultati positivi e sostenibili per i giovani e una loro transizione efficace al mercato del lavoro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare le imprese a svolgere un ruolo attivo nel rafforzamento della garanzia per i giovani; ricorda che uno degli obiettivi del FSE+ è promuovere la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo di genere attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, parità di condizioni di lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia, compresa l'educazione e cura della prima infanzia; ricorda inoltre che il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento;

12. ricorda che i partenariati con i portatori di interessi sono un elemento chiave della garanzia per i giovani rafforzata, tuttavia attualmente non esiste alcun organismo o meccanismo formale a livello dell'UE per garantire la loro partecipazione al monitoraggio e all'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani; invita la Commissione a monitorare l'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani rafforzata attraverso il Comitato per l'occupazione (EMCO) e a riferire regolarmente all'EMCO in merito all'attuazione e ai risultati di tali sistemi, tenendo informato il Parlamento in merito; invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro per l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che riunisca i relativi portatori di interessi, compresi i partner civici, le organizzazioni giovanili e le parti sociali, nel lavoro dell'EMCO, al fine di favorire il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra l'UE e le autorità nazionali, congiuntamente ai partner civici e alle organizzazioni giovanili, nonché a valutarne regolarmente l'impatto e proporre raccomandazioni per il suo miglioramento;

13. esorta gli Stati membri a garantire che i servizi pubblici per l'impiego (SPI) collaborino con le autorità locali, il settore dell'istruzione, le organizzazioni giovanili e il settore privato attraverso la rete europea degli SPI allo scopo di promuovere un'occupazione di qualità, stabile e ben retribuita e incoraggiare un sostegno su misura per la formazione, la ricerca di lavoro e la consulenza per i giovani e incoraggia gli Stati membri a dotare adeguatamente gli SPI degli strumenti adeguati a fornire le risorse e la formazione necessari a mantenere la salute mentale nonostante un clima economico incerto e nelle sfide poste dalla ricerca del lavoro;

Giovedì 17 febbraio 2022

14. raccomanda di rafforzare l'attenzione rivolta all'occupazione nei sistemi di assistenza sanitaria per la salute mentale, sottolineando in particolare il contributo positivo che un lavoro di qualità può offrire al recupero della salute mentale;

15. invita gli Stati membri ad agevolare l'accesso dei giovani a tirocini e ad apprendistati retribuiti, di qualità e inclusivi; chiede il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio, in modo da garantire che i giovani ricevano delle prime esperienze lavorative adeguate e di qualità per il miglioramento delle competenze e il conseguimento di nuove qualifiche o credenziali; condanna la pratica dei tirocini non retribuiti quale forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti e invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Parlamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a proporre un quadro giuridico comune volto a garantire un'equa retribuzione per i tirocini e gli apprendistati al fine di evitare le pratiche finalizzate allo sfruttamento; condanna la pratica dei contratti a zero ore e invita gli Stati membri a fornire sostegno ai datori di lavoro che offrono tirocini e apprendistati ai giovani con disabilità;

16. invita la Commissione a rivedere gli strumenti europei esistenti, quali ad esempio il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, e a includere criteri di qualità per le offerte presentate ai giovani, tra cui il principio di una remunerazione equa per i tirocinanti e gli stagisti, l'accesso alla protezione sociale, l'occupazione sostenibile e i diritti sociali;

Mobilità del lavoro e competenze per il futuro

17. invita la Commissione a garantire che la nuova iniziativa ALMA aiuti i giovani, in particolare quelli che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), a trovare un'esperienza lavorativa temporanea di qualità in un altro Stato membro; insiste sul fatto che l'iniziativa ALMA deve rispettare le norme di qualità che tutelano i diritti del lavoro dei giovani quali una retribuzione dignitosa, buone condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale;

18. sottolinea che nel XXI secolo le competenze digitali sono essenziali per i giovani e in qualsiasi settore e invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione di sviluppare l'accesso permanente, certificato e gratuito dei giovani ai corsi online e offline per le competenze e l'alfabetizzazione digitali e in tutte le lingue dell'UE, in partenariato con enti pubblici e imprese private; chiede la creazione di spazi di scambio sull'apprendimento e l'insegnamento elettronici; insiste affinché l'UE e gli Stati membri sviluppino un maggior numero di programmi quali eTwinning e la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa; osserva che in molti Stati membri è necessario superare gravi limitazioni in termini di accesso a hardware, strutture, formatori e infrastrutture digitali adeguate; ricorda pertanto la necessità di collegare l'accesso ai corsi online con le iniziative rafforzate per affrontare le carenze nell'accesso a Internet e agli strumenti digitali per non lasciare indietro nessuno e insiste sul fatto che i corsi dovrebbero essere strutturati in modo accessibile per evitare di escludere i giovani con disabilità;

19. evidenzia l'importanza di sviluppare competenze verdi e opportunità di lavoro di qualità in un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo energetico e circolare, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione ecologica, come quelle che sono fortemente dipendenti dal settore agricolo e quelle coinvolte nella lotta ai cambiamenti climatici, nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella riduzione delle emissioni di carbonio, nell'aumento dell'efficienza energetica, nella gestione dei rifiuti e dell'acqua, nel miglioramento della qualità dell'aria nonché nel ripristino e nella conservazione della biodiversità; invita i datori di lavoro a garantire la riqualificazione e/o il miglioramento del livello delle competenze della loro forza lavoro e a migliorare l'offerta di apprendistati più efficaci in linea con il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

20. invita la Commissione a proporre nel 2022 nuovi strumenti e iniziative volti a sviluppare l'imprenditorialità giovanile e gli investimenti sociali dei giovani nell'ambito del piano d'azione per l'economia sociale;

21. deplora la scarsa correlazione tra le riforme e gli investimenti in materia di istruzione e formazione, da un lato, e le misure volte a garantire l'inclusione dei giovani, in particolare i NEET, nel mercato del lavoro, dall'altro; incoraggia percorsi di apprendimento flessibili, inclusivi, accessibili e aperti mediante conti individuali di apprendimento e microcredenziali per i giovani, gli animatori socioeducativi, i formatori e i professionisti, anche attraverso abilità e competenze acquisite attraverso l'istruzione non formale e l'apprendimento informale; sottolinea che il rafforzamento dell'orientamento professionale fin dalla tenera età e il sostegno alla parità di accesso alle informazioni e alla consulenza per studenti e discenti adulti possono aiutare i giovani a scegliere percorsi educativi e professionali adeguati che conducano a opportunità di lavoro adatte a loro;

Giovedì 17 febbraio 2022

22. rinnova l'invito alla Commissione e al Consiglio a incoraggiare ulteriormente lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) e a promuovere al meglio le competenze commerciali, adoperandosi per evitare percezioni negative dall'istruzione non formale prevalenti in diversi Stati membri, aumentando al contempo l'attrattiva dell'IFP mediante campagne di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso programmi di studio, centri o poli per le competenze commerciali giovanili, ecosistemi speciali per l'IFP nelle comunità locali, sistemi duali di formazione e mobilità a lungo termine per gli apprendisti; accoglie con favore, a tale riguardo, l'iniziativa di istituire centri europei di eccellenza professionale con l'obiettivo di fornire competenze professionali di alta qualità e sostenere le attività imprenditoriali; invita la Commissione e gli Stati membri a creare uno spazio autonomo per l'IFP e uno statuto europeo dei tirocinanti; ribadisce che i tirocini dovrebbero far parte dello sviluppo educativo e professionale e dunque avere una dimensione pedagogica; sottolinea l'importanza di migliorare i meccanismi per il riconoscimento transfrontaliero delle competenze e delle qualifiche e insiste sulla promozione e sul sostegno di pratiche quali la solidarietà e il tutoraggio intergenerazionale al fine di ridurre le disuguaglianze e garantire il sostegno ai giovani;

23. incoraggia l'aggiunta di attività legate alla partecipazione civica a quelle che i datori di lavoro considerano vantaggiose per lo sviluppo personale e professionale dei dipendenti, in particolare di quelli giovani;

24. evidenzia che la protezione del salario minimo si è rivelata un mezzo efficace per contrastare la povertà lavorativa; sottolinea che in alcuni Stati membri i giovani lavoratori ricevono di fatto una retribuzione inferiore al salario minimo legale a causa delle attuali variazioni, perpetuando così una situazione di discriminazione strutturale basata sull'età; invita gli Stati membri a garantire parità di trattamento per i giovani sul mercato del lavoro, anche per quanto riguarda il salario minimo legale, nella proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682 final);

25. sottolinea che i giovani non sono in grado di accedere pienamente ai regimi di reddito minimo o ne sono completamente esclusi in molti Stati membri a causa di criteri di ammissibilità basati sull'età; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a facilitare l'accesso dei giovani a tali programmi nell'ambito della prossima raccomandazione del Consiglio sul reddito minimo;

Combattere l'esclusione dei giovani ed evitare una generazione perduta

26. invita la Commissione a elaborare una raccomandazione per assicurare che i tirocini, gli apprendistati e i programmi di inserimento professionale vengano considerati esperienze lavorative e che garantiscano, di conseguenza, l'accesso ai benefici sociali; chiede una riduzione del periodo minimo di contribuzione necessario per accedere alle prestazioni sociali; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di esperti di alto livello incaricati di studiare il futuro dello Stato sociale e le principali sfide che i giovani devono affrontare per beneficiare della protezione sociale;

27. invita la Commissione a studiare la possibilità di fondere le piattaforme esistenti del portale europeo per i giovani, di Europass e di Eures in uno spazio digitale unico, allo scopo di fornire informazioni e opportunità a tutti i giovani europei in materia di formazione, occupazione, tirocini, offerte educative e formative, aiuti finanziari, programmi di mobilità, consulenza sulla creazione d'impresa, programmi di tutoraggio, programmi di volontariato, diritti associati alla cittadinanza europea, accesso alla cultura, eccetera; suggerisce che la piattaforma unica potrebbe centralizzare le candidature per varie offerte e programmi e fornire riferimenti a tutte le opportunità che l'UE offre ai giovani europei a seconda della loro situazione personale; accoglie con favore la creazione di sportelli unici in diversi Stati membri e sostiene tale aggregazione dei servizi offline, che è fondamentale per raggiungere i beneficiari e fornire loro orientamenti e assistenza, e sostiene la loro creazione in tutti gli Stati membri, in varie città, al fine di raggiungere i gruppi più vulnerabili di giovani;

28. invita la Commissione a garantire che la nuova iniziativa ALMA aiuti i giovani, in particolare i NEET, ad avere accesso all'inclusione sociale e al mercato del lavoro nei loro paesi d'origine, attraverso esperienze di lavoro temporaneo di qualità ed esperienze di qualificazione in un altro Stato membro che rispettino le norme minime di qualità che tutelano i diritti del lavoro dei giovani, quali una retribuzione equa e l'accesso alla protezione sociale; sottolinea che è fondamentale accompagnare e offrire orientamento ai giovani prima, durante e dopo la partecipazione al programma; sottolinea che ALMA deve promuovere una mobilità effettiva e programmi di sviluppo delle competenze, una formazione professionale o un'occupazione di qualità per tutti i partecipanti, compresi i giovani con disabilità e quelli provenienti da contesti

Giovedì 17 febbraio 2022

svantaggiati, e prevedere una strategia di inclusione elaborata con il contributo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali al fine di garantire parità di accesso, prevenire la discriminazione e affrontare ogni ostacolo che possa presentarsi e affinché ALMA non diventi uno strumento che crea condizioni di lavoro precarie per i giovani; osserva che si dovrebbe offrire sostegno ai servizi pubblici nazionali per l'impiego ai fini della sua attuazione, sostenendoli con la linea di bilancio del FSE+ in coordinamento con partner pubblici e privati, creando sinergie con lo spazio europeo dell'istruzione; esorta la Commissione a garantire il valore aggiunto dell'iniziativa ALMA oltre alle opportunità esistenti nell'ambito del programma Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e che l'apprendimento virtuale e la cooperazione continuino ad alternarsi alla mobilità fisica nell'ambito del FSE+; invita la Commissione a valutare se ALMA possa essere inclusa come una delle componenti relative alla mobilità nella garanzia per i giovani rafforzata;

29. ritiene che il benessere dei giovani sia una responsabilità condivisa degli attori pubblici e privati; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i datori di lavoro europei e nazionali per attuare le raccomandazioni in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) al fine di assistere i giovani vulnerabili e includere disposizioni dedicate alla gioventù nell'ambito delle future iniziative inerenti alla RSI;

30. ricorda che le giovani donne sono esposte a un maggior rischio di discriminazione sul posto di lavoro⁽¹⁹⁾, aggravata da disuguaglianze intersettoriali, di disoccupazione, di essere madri sole e prestatrici di assistenza informale a lungo termine, il che spesso le esclude dalla forza lavoro o può relegarle al di sotto della soglia di povertà; invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione obiettivi minimi e indicativi per l'assistenza e regimi di aiuti su misura nelle iniziative per i giovani e l'occupazione previste a partire dal 2022 per le giovani donne a rischio; esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri per integrare i piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia con misure di integrazione per l'occupazione a livello nazionale, regionale e locale volte a sostenere i giovani genitori soli;

31. ribadisce l'importanza di garantire l'accesso ad alloggi dignitosi e a prezzi accessibili e a servizi sociali su misura per i giovani, in particolare quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i giovani con disabilità e i giovani provenienti da famiglie numerose; chiede alla Commissione di collaborare con gli Stati membri al fine di istituire programmi per la gioventù che diano priorità all'alloggio, integrati da servizi di sostegno occupazionale, sociale e sanitario; sottolinea l'importanza degli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture sociali per i giovani; si compiace del lancio da parte della Commissione della piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, del suo obiettivo ultimo, ovvero quello di porre fine al problema della mancanza di una fissa dimora entro il 2030, e del potenziale che ciò offre ai giovani; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure e ad attuare programmi per i giovani che hanno raggiunto i 18 anni e rischiano di diventare senza dimora, in particolare per i gruppi vulnerabili come i senza dimora LGBTIQ+; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la garanzia per i giovani rafforzata contribuisca a contrastare la mancanza di una fissa dimora tra i giovani, in aumento in molti paesi dell'UE;

32. incoraggia la Commissione ad affrontare i principali ostacoli che impediscono ai giovani di accedere all'agricoltura, come l'accesso alla terra, ai finanziamenti, alle conoscenze necessarie e all'innovazione;

33. prende atto con preoccupazione del peggioramento delle condizioni di molti giovani in generale e in particolare di quelli vulnerabili che si trovano già in condizioni di disoccupazione di lunga durata ed esclusione sociale, come i giovani rom, i giovani con disabilità, i giovani appartenenti alla comunità LGBTIQ+ e i giovani migranti, e chiede un approccio coordinato al fine di creare e offrire loro opportunità di inclusione sociale nel quadro della garanzia per i giovani rafforzata, del FSE+ e del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

34. invita le istituzioni europee e gli Stati membri a garantire un inquadramento non discriminatorio di tutte le politiche rivolte ai giovani, tenendo conto della diversità dei giovani in Europa e delle sfide che questi devono affrontare;

o

o o

35. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁹⁾ Baptista, I., Marlier, E. et al., *Social protection and inclusion policy responses to the Covid-19 crisis — An analysis of policies in 35 countries* (Risposte politiche di protezione sociale e inclusione alla crisi Covid-19 — Un'analisi delle politiche in 35 paesi), European Social Policy Network, Bruxelles 2021.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0048

Priorità dell'UE per la 66ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulle priorità dell'UE in vista della 66ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (2022/2536(RSP))

(2022/C 342/19)

Il Parlamento europeo,

- visti la 66ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile e il suo tema prioritario «conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto delle politiche e dei programmi in materia di cambiamenti climatici, ambiente e riduzione del rischio di catastrofi», come anche il relativo progetto di conclusioni,
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, del 15 settembre 1995, e gli esiti delle relative conferenze di revisione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
- visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il principio del «non lasciare indietro nessuno», in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 1, che mira a porre fine alla povertà, l'OSS 3, che mira a garantire alle persone la salute e il benessere, l'OSS 5, che mira a raggiungere l'uguaglianza di genere e a migliorare le condizioni di vita delle donne, l'OSS 8, che mira a realizzare una crescita economica sostenibile, e l'OSS 13, che mira ad adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e il loro impatto,
- visto l'accordo adottato in occasione della 21ª conferenza delle parti (COP21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sul 25º anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25) (vertice di Nairobi) ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE ⁽³⁾,
- visto il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna 2021-2025 (GAP III),
- vista la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, del 5 marzo 2020,
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0315.

⁽²⁾ GU C 458 del 19.12.2018, pag. 34.

⁽³⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0314.

Giovedì 17 febbraio 2022

- viste le conclusioni sul genere e i cambiamenti climatici adottate in occasione della 26^a conferenza delle parti (COP26) dell'UNFCCC che si è tenuta a Glasgow dal 31 ottobre al 6 novembre 2021,
 - visto l'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'UE sancito dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali; che il gender mainstreaming costituisce pertanto uno strumento importante nell'integrazione di questo principio in tutte le politiche, le misure e le azioni dell'UE, ivi compresa l'azione esterna;
- B. considerando che 189 governi di tutto il mondo, tra cui l'Unione europea e i suoi Stati membri, si sono impegnati ad adoperarsi a favore della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze in occasione della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995;
- C. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 ha definito chiaramente il nesso tra il genere, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, e ha sostenuto che le donne devono svolgere un ruolo strategico nello sviluppo di modelli di consumo e di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente, e che esse devono partecipare su base paritaria al processo decisionale in materia di ambiente a tutti i livelli;
- D. considerando che gli OSS riconoscono il nesso tra il conseguimento della parità di genere e tutti gli OSS, compreso l'OSS 13 in materia di cambiamenti climatici, prevedendo la possibilità di affrontare alla radice le cause del divario di genere e di rafforzare così la resilienza delle donne ai cambiamenti climatici;
- E. considerando che la disparità di genere, associata alle crisi e alle catastrofi climatiche e ambientali, è una delle più importanti sfide del nostro tempo, con una dimensione transfrontaliera che interessa l'intero pianeta e ha un impatto sproporzionato sulle donne in tutta la loro diversità, in particolare quelle che subiscono discriminazioni intersezionali e che si trovano in situazioni di emarginazione e in contesti di conflitto;
- F. considerando che le donne, in tutta la loro diversità, si trovano in una situazione più vulnerabile e affrontano rischi e oneri maggiori derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi ambientali e naturali per motivi vari, che vanno dalla disparità di accesso alle risorse, all'istruzione, alle opportunità di lavoro e ai diritti fondiari, fino alle norme sociali e culturali prevalenti e alle loro diverse esperienze di discriminazione intersezionale;
- G. considerando che la crisi senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19 e i suoi molteplici effetti sulla società, tra cui l'approfondimento di disuguaglianze sociali e di genere preesistenti, possono incidere negativamente sulla messa in atto di un'azione per il clima efficace e attenta alle problematiche di genere;
- H. considerando che i cambiamenti climatici si verificano a livello globale, ma hanno un impatto maggiormente distruttivo sui paesi e sulle comunità meno responsabili del riscaldamento globale; che coloro che dispongono di minori risorse finanziarie per adattarsi saranno colpiti più duramente e risentiranno maggiormente degli impatti dei cambiamenti climatici;
- I. considerando che i cambiamenti climatici determinano un aumento degli sfollamenti, dal momento che le persone sono obbligate a lasciare le loro case in via temporanea o permanente quando l'ambiente diventa invivibile; che, in media, dal 2010 a questa parte, 21,5 milioni di persone sono sfollati ogni anno a causa di catastrofi legate al clima; che, secondo dati delle Nazioni Unite, le donne e le ragazze rappresentano l'80 % delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, nonché le più colpite dalle temperature estreme e dalle calamità naturali;
- J. considerando che gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e relative ripercussioni negative sulla situazione socioeconomica possono portare a gravi violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle ragazze — in particolare per gli sfollati interni, i migranti e i richiedenti asilo — come l'aumento dei rischi di violenza sessuale e di genere, lo sfruttamento e la tratta di esseri umani, i matrimoni forzati, il prelievo di organi e le conseguenze che risultano dal fatto di avere un accesso limitato all'assistenza sanitaria, compresi i servizi per la salute riproduttiva e mentale;

Giovedì 17 febbraio 2022

- K. considerando che la parità di genere e i diritti delle donne sono diritti umani nonché un prerequisito per lo sviluppo sostenibile, la gestione efficiente delle sfide climatiche, la pace e la stabilità ambientali, e il conseguimento di una transizione equa e giusta che non lasci indietro nessuno; che tutte le azioni per il clima devono includere prospettive di genere e intersezionali, e garantire la partecipazione paritaria delle donne, in tutta la loro diversità, negli organi decisionali a ogni livello;
- L. considerando che la disparità di partecipazione delle donne ai processi decisionali e ai mercati del lavoro aggrava le disuguaglianze e spesso impedisce loro di contribuire e di partecipare pienamente all'elaborazione, alla pianificazione e all'attuazione delle politiche relative ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali e di catastrofi;
- M. considerando che una transizione giusta attenta alla dimensione di genere ha il potenziale di creare posti di lavoro dignitosi per le donne; che le donne devono ancora affrontare ostacoli strutturali e culturali alla partecipazione a tutti gli aspetti della realizzazione della transizione energetica e climatica; che, in termini di occupazione, il settore energetico rimane uno dei settori dell'economia a livello globale con maggiori squilibri di genere;
- N. considerando che le donne, in particolare quelle che sono genitore unico, quelle che subiscono discriminazioni intersezionali e quelle che hanno superato l'età pensionabile, sono colpite in modo sproporzionato sia dai cambiamenti climatici che dalla povertà; che le donne, in tutta la loro diversità, hanno anche maggiori probabilità di trovarsi in condizioni di povertà energetica in un determinato momento della loro vita; che la transizione ecologica dovrebbe tenere conto anche della dimensione sociale e di genere;
- O. considerando che molte aziende agricole di piccole dimensioni appartengono a donne che saranno colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici e da eventi meteorologici più estremi, che porteranno a carenze di cibo e di acqua rendendole più esposte alla malnutrizione;
- P. considerando che l'accordo di Parigi stabilisce che le parti, al momento di intraprendere azioni volte ad affrontare i cambiamenti climatici ai fini dell'attuazione dell'accordo, dovrebbero considerare i loro rispettivi obblighi in termini, tra l'altro, di diritti umani e parità di genere;
- Q. considerando che le donne devono svolgere ruoli più preminenti nel settore dei cambiamenti climatici in quanto leader, rappresentanti elette, professioniste e operatrici tecniche del cambiamento; che le donne sono ancora sottorappresentate negli organi decisionali in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale negli Stati membri dell'UE e a livello di Unione europea, compreso il Parlamento europeo, e costituiscono solo il 32 % della forza lavoro nel settore delle energie rinnovabili a livello mondiale⁽⁵⁾;
- R. considerando che la dimensione di genere dei cambiamenti climatici è riconosciuta nella strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025; che il GAP III comprende per la prima volta un settore prioritario in materia di cambiamenti climatici e ambiente; che la politica climatica dell'UE può avere un notevole impatto sulla tutela dei diritti umani e la promozione a livello globale di politiche climatiche sensibili al genere;

Conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto delle politiche e dei programmi in materia di cambiamenti climatici, ambiente e riduzione del rischio di catastrofi

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
 - a) confermare il proprio impegno risoluto nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino e successive conferenze di revisione, come pure della serie di azioni a favore dell'uguaglianza di genere ivi contemplate;
 - b) sottolineare l'importanza di un esito positivo della 66^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, che si terrà dal 14 al 25 marzo 2022, anche attraverso l'adozione di una serie di impegni ambiziosi e lungimiranti definiti nella dichiarazione politica;

⁽⁵⁾ Briefing dell'EPRS, *La piattaforma d'azione di Pechino: riesame dei 25 anni e priorità future*, 27 febbraio 2020, disponibile all'indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI\(2020\)646194](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194)

Giovedì 17 febbraio 2022

- c) assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento e della sua commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere nel processo decisionale riguardante la posizione dell'UE in occasione della 66ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile e garantire che abbia informazioni adeguate e accesso al documento sulla posizione dell'UE prima dei negoziati;
- d) garantire che l'UE mostri una forte leadership e adotti una posizione unitaria riguardo all'importanza di emancipare le donne e di conseguire la parità di genere nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, e prendere misure forti per denunciare in modo univoco ogni forma di regresso ai danni della parità di genere o le misure che compromettono i diritti, l'autonomia e l'emancipazione delle donne in ogni settore;
- e) impegnarsi a sostenere fermamente le attività di UN Women, che svolge un ruolo centrale nel sistema delle Nazioni Unite nel promuovere i diritti delle donne e riunire tutte le pertinenti parti interessate al fine di consentire un cambiamento delle politiche e il coordinamento delle azioni; invitare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, unitamente all'UE, ad assicurare finanziamenti adeguati a UN Women;
- f) ribadire gli impegni a favore della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze assunti in occasione dei vertici e delle conferenze pertinenti delle Nazioni Unite, tra cui la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e il relativo programma d'azione nonché i documenti finali delle sue revisioni;
- g) riconoscere che le donne in tutta la loro diversità, in particolare quelle di popolazioni indigene e quelle appartenenti ad altre comunità che dipendono dalle risorse naturali, sono colpite in modo sproporzionato dal degrado ambientale e dai disastri dei cambiamenti climatici, come la perdita di ecosistemi, la perdita di accesso a risorse naturali chiave, la malnutrizione e le malattie respiratorie, legate all'acqua e trasmesse da vettori;
- h) prendere atto degli effetti della pandemia di COVID-19 sull'azione per il clima attenta alle problematiche di genere e garantire che tutte le politiche e i programmi in materia di clima rispecchino tali impatti e mirino a rafforzare la resilienza e le capacità di adattamento delle donne;
- i) ribadire il suo obiettivo di sostenere e sviluppare il piano d'azione quinquennale rinnovato sulla parità di genere concordato alla COP25 per promuovere la parità di genere nel processo UNFCCC, e dare l'esempio impegnandosi a conseguire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere in seno alle delegazioni all'UNFCCC;
- j) sottolineare con forza che le donne e le ragazze non solo sono colpite dai cambiamenti climatici, ma sono anche potenti operatrici del cambiamento nella transizione climatica; impegnarsi a favore di un coinvolgimento significativo ed equo delle donne, in tutta la loro diversità, negli organi decisionali a tutti i livelli nel campo della politica e dell'azione in materia di clima, nonché nella risoluzione postbellica; garantire un coinvolgimento paritario delle donne nella progettazione e nell'attuazione di programmi di preparazione, mitigazione e adattamento ambiziosi e localizzati, garantendo in tal modo un'efficace azione climatica trasformativa di genere, la riduzione del rischio di catastrofi e la gestione inclusiva e sostenibile delle risorse naturali; promuovere una partecipazione ampia e significativa della società civile, delle organizzazioni femminili e dei gruppi emarginati ai processi decisionali e politici a tutti i livelli; incoraggiare la partecipazione dei giovani e delle giovani donne in particolare;
- k) intraprendere un'azione immediata per affrontare i cambiamenti climatici, onde evitare che le persone siano allontanate dalle loro case e dalle loro comunità e affrontare in tal modo il crescente fenomeno degli sfollamenti indotti dal clima;
- l) promuovere, sostenere e prendere misure concrete per proteggere le donne a rischio a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali, in particolare contro gli sfollamenti, la povertà, la tratta di persone, la violenza di genere e l'insicurezza alimentare, nonché le minacce ai loro mezzi di sostentamento, e per garantire che abbiano accesso ai servizi essenziali e a strutture igienico-sanitarie adeguate e accessibili, nonché per salvaguardare la loro salute fisica e mentale, compresi la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;
- m) intensificare il suo impegno per combattere la violenza di genere in tutte le sue forme, specialmente in considerazione dell'aumento del rischio per le donne colpite dai cambiamenti climatici; rafforzare le misure preventive e garantire il sostegno alle vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria; impegnarsi ulteriormente nell'ambito di un partenariato regionale e internazionale per contribuire a guidare e finanziare la lotta contro la violenza di genere;

Giovedì 17 febbraio 2022

- n) affrontare e condannare fermamente l'aumento della violenza di genere legata ai conflitti, compresa la violenza sessuale, in particolare nelle zone colpite dai cambiamenti climatici, attraverso le sue relazioni esterne e in tutte le disposizioni in materia di diritti umani contenute negli accordi internazionali;
- o) sostenere l'attuazione di misure mirate sulla parità di genere combinate con l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche in materia di ambiente e cambiamenti climatici; effettuare valutazioni sistematiche dell'impatto di genere basate sulla raccolta di dati disaggregati per comprendere meglio gli aspetti specifici di genere dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali, e garantire competenze di genere nelle pertinenti azioni e politiche per il clima, anche nel quadro del Green Deal europeo; adottare e attuare bilanci, prassi e tabelle di marcia sensibili alle tematiche di genere, onde garantire che si destinino finanziamenti adeguati alla promozione della parità di genere;
- p) riconoscere i legami tra un'azione per il clima attenta alla dimensione di genere e la transizione giusta in vista della promozione di opportunità inclusive per tutti nell'economia verde; assicurarsi che le politiche connesse alla transizione verde tengano conto delle esigenze specifiche di genere e non incidano negativamente sulle donne, le ragazze e le persone che affrontano discriminazioni intersezionali;
- q) impegnarsi a organizzare corsi di formazione incentrati sulla parità di genere destinati ai funzionari dell'UE, in particolare quelli incaricati delle politiche in materia di sviluppo e clima;
- r) sviluppare e rafforzare la resilienza delle donne e delle ragazze nel contesto dei cambiamenti climatici, del degrado e delle catastrofi ambientali, investendo in servizi sociali e sistemi sanitari e assistenziali che tengano conto della dimensione di genere, e garantire un lavoro dignitoso;
- s) sostenere sforzi più intensi in vista di una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro e migliorare il sostegno all'imprenditoria femminile nei settori della tecnologia e della ricerca climatica e ambientale; promuovere l'innovazione in questi settori cruciali incoraggiando nel contempo l'indipendenza finanziaria delle donne;
- t) invitare l'UE e gli Stati membri a promuovere l'accesso delle donne, in tutta la loro diversità, alle opportunità di lavoro emergenti nella transizione verde, al fine di garantire che i posti di lavoro verdi siano ugualmente vantaggiosi e accessibili a tutti; facilitare e aumentare l'accesso delle donne all'informazione e all'istruzione, anche nei settori della scienza, della tecnologia e dell'economia, migliorando in tal modo le loro conoscenze, competenze e opportunità di partecipazione alle decisioni ambientali e lottando nel contempo contro gli stereotipi di genere;
- u) riconoscere il fatto che i settori in cui la forza lavoro femminile è maggiormente rappresentata sono neutri in termini di emissioni di carbonio (come ad esempio l'assistenza); trarre vantaggio da questo aspetto e dalle opportunità che può offrire, e promuovere questi settori come un mezzo per affrontare il cambiamento climatico e la transizione giusta;
- v) invitare gli Stati membri e l'UE ad attuare pienamente il GAP III e conseguire gli obiettivi del settore prioritario «cambiamenti climatici e ambiente»;
- w) proteggere i diritti e fornire un sostegno specifico alle donne impegnate nella difesa dei diritti umani ambientali e garantire che le violazioni e gli abusi nei loro confronti siano oggetto di indagini e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; assicurare che le organizzazioni di base per i diritti delle donne siano sostenute mediante finanziamenti adeguati e l'eliminazione delle restrizioni che impediscono loro di operare;
- x) porre l'accento sulla necessità di tutelare e promuovere i diritti dei gruppi che sono vittime di forme multiple e intersectoriali di discriminazione, incluse le donne con disabilità, le donne nere e di colore, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne anziane, le donne in zone rurali e spopolate, le madri sole e le persone LGBTIQ; lavorare per promuovere il concetto di lotta contro la discriminazione multipla e integrare l'analisi intersezionale in tutti gli organismi delle Nazioni Unite nonché nell'UE e nei suoi Stati membri;

o

o o

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0049

Recenti sviluppi in materia di diritti umani nelle Filippine

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui recenti sviluppi in materia di diritti umani nelle Filippine (2022/2540(RSP))

(2022/C 342/20)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulle Filippine, in particolare quelle del 15 settembre 2016 ⁽¹⁾, del 16 marzo 2017 ⁽²⁾, del 19 aprile 2018 ⁽³⁾ e del 17 settembre 2020 ⁽⁴⁾,
 - visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - visto il programma congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani nelle Filippine, firmato dal governo delle Filippine e dalle Nazioni Unite il 22 luglio 2021,
 - visto il comunicato stampa congiunto UE-Filippine del 5 febbraio 2021 a seguito della prima riunione della sottocommissione sul buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani,
 - visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),
 - vista la legge n. 11479 del 3 luglio 2020 della Repubblica delle Filippine, altresì nota come legge antiterrorismo,
 - vista la dichiarazione sulle Filippine rilasciata il 7 ottobre 2021 da Michelle Bachelet, Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, in occasione della 48a sessione del Consiglio dei diritti umani,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le Filippine e l'UE vantano relazioni diplomatiche, economiche, culturali e politiche di lunga data; che, con la ratifica dell'accordo di partenariato e cooperazione, l'Unione europea e le Filippine hanno riaffermato il proprio impegno reciproco a favore dei principi del buon governo, della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della promozione dello sviluppo economico e sociale, nonché a favore della pace e della sicurezza nella regione;
- B. considerando che, dall'elezione del Presidente Rodrigo Duterte nel maggio 2016 e dall'inizio della «guerra alla droga», nelle Filippine si è registrato un numero spaventoso di esecuzioni extragiudiziali e violazioni dei diritti umani;
- C. considerando che nel giugno 2020 l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riferito che le uccisioni riconducibili alla campagna antidroga del governo erano «diffuse e sistematiche»; che, secondo le organizzazioni della società civile, durante le irruzioni antidroga sono state uccise tra le 12 000 e le 30 000 persone, mentre le autorità attribuiscono 6 200 decessi all'azione della polizia durante tali incursioni; che il Presidente Duterte ha esplicitamente incoraggiato la polizia a commettere esecuzioni extragiudiziali e ha promesso loro l'immunità, mentre gli agenti di polizia coinvolti in tali pratiche hanno ricevuto promozioni; che il Presidente Duterte si è impegnato a portare avanti tale campagna antidroga fino alla fine del suo attuale mandato presidenziale, che giungerà a scadenza nel giugno 2022;

⁽¹⁾ GU C 204 del 13.6.2018, pag. 123.

⁽²⁾ GU C 263 del 25.7.2018, pag. 113.

⁽³⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 104.

⁽⁴⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 133.

Giovedì 17 febbraio 2022

- D. considerando che dal giugno 2016 sono stati uccisi almeno 146 difensori dei diritti umani e almeno 22 giornalisti e che ad oggi non vi è stata alcuna condanna in nessuno di questi casi;
- E. considerando che l'esercizio del diritto alla libertà di associazione è oggetto di attacchi sistematici; che tra giugno 2019 e agosto 2021 sono stati arrestati e detenuti 16 sindacalisti, 12 dei quali sono stati costretti a disaffiliarsi; che sotto l'amministrazione del Presidente Duterte sono state commesse 50 esecuzioni extragiudiziali di sindacalisti; che l'ambiente di paura creato ha gravemente compromesso la capacità dei lavoratori di esercitare i loro diritti tutelati dalla convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); che il governo si è servito della pandemia per giustificare l'inazione e ha rinviato una missione tripartita ad alto livello dell'OIL nel paese;
- F. considerando che il collegamento di organizzazioni e individui a gruppi comunisti da parte delle autorità, noto come «schedatura in rosso», continua a dar luogo a uccisioni, minacce, arresti senza mandato, vessazioni nei confronti di difensori dei diritti umani, oppositori, attivisti sindacali, difensori dell'ambiente e giornalisti che cercano di denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani; che la legge antiterrorismo adottata nel 2020 ha istituzionalizzato la «schedatura in rosso»;
- G. considerando che il 9 dicembre 2021 la Corte suprema ha confermato la legittimità della maggior parte della legge antiterrorismo approvata dall'amministrazione del Presidente Duterte, la quale conferisce alle forze di sicurezza il potere di arrestare e trattenere un indiziato fino a 24 giorni senza un mandato e senza presentare accuse;
- H. considerando che la pandemia di COVID-19 ha accelerato ulteriormente il deteriorarsi della situazione dei diritti umani nelle Filippine, in particolare per quanto concerne la libertà di espressione, l'integrità dei media e la prevedibilità dell'applicazione delle norme, e ha avuto gravi ripercussioni sulla capacità dei media e della società civile di documentare tali violazioni; che le comunità più vulnerabili nelle aree urbane sono state pesantemente colpite dal ricorso alla violenza da parte della polizia e delle forze armate al fine di imporre la quarantena;
- I. considerando che, nella sua ultima relazione sulle Filippine del 7 ottobre 2021, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha sottolineato che in tutto il paese si verificano continuamente gravi violazioni e abusi dei diritti umani e che le norme fondamentali in materia non vengono rispettate;
- J. considerando che nell'ottobre 2020 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha evidenziato l'importanza che il governo delle Filippine garantisca l'assunzione di responsabilità per gli abusi e le violazioni dei diritti umani, che svolga indagini indipendenti, complete e trasparenti su tali violazioni e che persegua tutti coloro che hanno commesso gravi crimini;
- K. considerando che il 15 settembre 2021 la Camera preliminare della CPI ha annunciato di aver autorizzato l'Ufficio del procuratore ad avviare un'indagine sui crimini contro l'umanità, compresi gli omicidi commessi nel contesto della «guerra alla droga» sotto l'amministrazione del Presidente Duterte, nonché su quelli che sarebbero stati perpetrati a Davao tra il 2011 e il 2016 dal cosiddetto «squadrone della morte di Davao»;
- L. che nel marzo 2018, su iniziativa del Presidente Duterte, le Filippine si sono ritirate dalla CPI dopo che quest'ultima ha avviato l'esame preliminare della denuncia presentata contro Duterte in relazione al numero elevato di uccisioni nel quadro della campagna antidroga;
- M. considerando che, in vista delle prossime elezioni del maggio 2022, giungono segnalazioni riguardanti l'aumento di campagne diffamatorie, di odio e di disinformazione nonché del moltiplicarsi di «eserciti di troll» nel ciberspazio delle Filippine; che i social media costituiscono la principale fonte di informazione nelle Filippine; che tali attacchi sono rivolti in particolare alle donne e ai gruppi minoritari; che oltre 300 account di social media sono stati recentemente cancellati per violazione delle norme in materia di spamming e manipolazione; che il parlamento filippino, nel tentativo di combattere gli abusi online, ha approvato una legge che impone agli utenti dei social media di registrare le loro identità giuridiche al momento della creazione di nuovi account; che vi sono preoccupazioni fondate che il governo possa abusare di tale legge per attaccare i giornalisti e la società civile; che le autorità filippine non hanno invitato l'UE a condurre una missione di osservazione elettorale;

Giovedì 17 febbraio 2022

- N. considerando che il 2 marzo 2021 la Camera dei rappresentanti delle Filippine ha adottato in terza lettura il disegno di legge n. 7814, che, secondo la commissaria per i diritti umani delle Filippine, «prevede la presunzione di colpevolezza per le persone accusate di traffico di droghe illegali, nonché di finanziamento, protezione, copertura e/o coinvolgimento in tale traffico» e «mira inoltre a reintrodurre la pena di morte»;
- O. considerando che l'adozione della legge sulla protezione dei difensori dei diritti umani, approvata dalla Camera dei rappresentanti, è ancora in sospeso al Senato;
- P. considerando che, secondo il profilo di genere 2021 del paese elaborato dalla delegazione dell'UE nelle Filippine, le norme patriarcali in materia di politica, cultura e società sono codificate e consolidate anche nelle leggi e nelle politiche filippine, in virtù della persistente predominanza maschile negli organi legislativi e politici; che le leggi vigenti, come il codice penale riveduto e il codice di famiglia, contengono ancora disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne;
- Q. considerando che la vincitrice del premio Nobel per la pace Maria Ressa, giornalista e cofondatrice del sito web di notizie Rappler, è stata arrestata nel 2019 per diffamazione online e condannata il 15 giugno 2020; che nel 2021 i giornalisti Orlando Dinoy e Reynante Cortes sono stati uccisi da uomini armati non identificati;
- R. considerando che la senatrice Leila De Lima rimane in carcere dopo cinque anni senza processo e sulla base di accuse false; che la senatrice De Lima è stata arrestata per motivi discriminatori, in quanto presa di mira per le sue opinioni politiche, nonché per il suo status di difenditrice dei diritti umani e di donna, e che durante questi anni di custodia cautelare è stata privata dei suoi diritti elettorali e della possibilità di seguire a distanza qualsiasi riunione del Senato; che la senatrice De Lima, che ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente al Senato, non avrà gli stessi diritti e le stesse opportunità degli altri candidati nel condurre la sua campagna elettorale;
- S. considerando che le Filippine sono un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+); che ne consegue che le Filippine devono attuare efficacemente 27 convenzioni internazionali sui diritti umani, i diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e il buon governo; che nel 2020 il 26 % delle esportazioni totali delle Filippine verso l'UE (pari a 1,6 miliardi di EUR) ha beneficiato del trattamento preferenziale nel quadro di tale sistema;
1. condanna fermamente le migliaia di esecuzioni extragiudiziali e altre gravi violazioni dei diritti umani connesse alla «guerra alla droga»; chiede una solida risposta da parte dell'UE;
 2. ribadisce il suo invito al governo delle Filippine a porre immediatamente fine a tutte le violenze e le violazioni dei diritti umani nei confronti di sospetti autori di reati di droga, tra cui uccisioni illegali, arresti arbitrari, atti di tortura e altri abusi, e a smantellare i gruppi paramilitari privati e sostenuti dallo Stato coinvolti nella guerra alla droga;
 3. condanna qualsiasi forma di minaccia, vessazione, intimidazione e violenza nei confronti di coloro che cercano di denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani nel paese; denuncia la pratica della «schedatura in rosso» da parte dei funzionari governativi nei confronti di attivisti, giornalisti e critici, esponendoli a potenziali danni e chiede, al riguardo, l'abolizione della task force nazionale per porre fine ai conflitti armati comunisti locali (NTF-ELCAC) incaricata di eseguire la schedatura in rosso;
 4. invita le autorità a porre fine alla «schedatura in rosso» nei confronti di organizzazioni e individui, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, i giornalisti, gli attivisti sindacali, gli operatori religiosi e umanitari; chiede al governo di rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, i dissidenti politici e i giornalisti detenuti ingiustamente e di ritirare immediatamente tutte le accuse di matrice politica nei loro confronti;
 5. invita le autorità a rispettare il diritto alla libertà di espressione e a garantire che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza timore; chiede di porre fine alla persecuzione di Maria Ressa, Frenchie Mae Cumpio e di tutti gli altri giornalisti indipendenti;
 6. ribadisce il suo invito alle autorità delle Filippine a porre fine alle vessazioni politiche nei confronti della senatrice Leila de Lima, a disporre il rilascio immediato e incondizionato e a perseguire con processi equi coloro che sono stati ritenuti responsabili della sua detenzione arbitraria e di altre violazioni dei diritti umani commesse nei suoi confronti, come gli attacchi di genere e le violazioni del suo diritto a un giusto processo; invita l'UE a continuare a monitorare con attenzione il caso della senatrice De Lima;

Giovedì 17 febbraio 2022

7. condanna fermamente le dichiarazioni denigratorie, sessiste e misogine del presidente Duterte sulle donne e sulle persone che si identificano come appartenenti alla comunità LGBTIQ+ e lo esorta ad astenersi dall'incitare alla violenza nei loro confronti;
8. invita le autorità delle Filippine a svolgere immediatamente indagini imparziali, trasparenti, indipendenti e significative su tutte le esecuzioni extragiudiziali, compresi i casi di Jory Porquia, Randall «Randy» Echanis e Zara Alvarez, nonché sulla sparizione forzata e la morte di Elena Tijamo e sulle presunte violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, al fine di perseguire i responsabili; invita le autorità delle Filippine a garantire indagini e azioni penali nei confronti di tutte le forze di polizia e dei politici di alto livello laddove vi sia il ragionevole sospetto che essi abbiano diretto e/o avuto il comando o la responsabilità superiore per crimini ai sensi del diritto internazionale e altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani;
9. chiede che le autorità filippine consultino immediatamente i sindacati su una tabella di marcia con scadenze precise per attuare le conclusioni della relazione di scambio virtuale dell'OIL sulle Filippine, e che accettino una missione tripartita ad alto livello dell'OIL nelle Filippine prima della conferenza dell'OIL del 2022 per monitorare l'attuazione delle conclusioni dell'OIL del 2019;
10. sottolinea che le persone responsabili di violazioni del diritto nazionale e del diritto internazionale in materia di diritti umani devono rispondere, indipendentemente dal grado o dalla posizione, nell'ambito di processi equi dinanzi ai tribunali civili;
11. ribadisce la sua opposizione alla pena di morte e ricorda che la legislazione penale deve sempre basarsi sulla presunzione di innocenza;
12. invita le Filippine a modificare o abrogare la legislazione che continua a discriminare le donne, e a promuovere e proteggere i diritti delle donne;
13. sottolinea che la Camera preliminare I della CPI ha accolto la richiesta del procuratore di avviare un'indagine sui reati che rientrano nella giurisdizione della Corte, presumibilmente commessi nel territorio delle Filippine tra il 1° novembre 2011 e il 16 marzo 2019 durante la campagna «guerra alla droga»;
14. deplora fermamente la decisione del governo delle Filippine di recedere dallo statuto di Roma; invita il governo a revocare tale decisione; incoraggia la CPI a continuare a indagare sulle denunce di crimini contro l'umanità nel contesto delle uccisioni perpetrate nel quadro della «guerra alla droga»; invita il governo delle Filippine a cooperare pienamente con l'Ufficio del procuratore della CPI nelle sue indagini sulla situazione nelle Filippine e a migliorare e finanziare con urgenza gli strumenti nazionali che garantiscono la sicurezza dei testimoni e dei mediatori;
15. invita il governo a modificare la legge antiterrorismo e le relative norme e regolamenti di attuazione al fine di allinearle alle norme internazionali in materia di lotta al terrorismo;
16. ritiene che, in assenza di una divulgazione pubblica e trasparente di tutti i risultati e del coinvolgimento attivo di organizzazioni indipendenti per i diritti umani e della società civile, la capacità del programma congiunto delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani nelle Filippine di monitorare la situazione dei diritti umani nel paese sia compromessa e non possa portare ai necessari rimedi;
17. esorta le Filippine ad attuare pienamente la legge sui diritti dei popoli indigeni e a rispettare gli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale per tutelare i diritti umani delle popolazioni indigene, anche durante i conflitti armati; esprime sconcerto per la tratta, il reclutamento militare e il coinvolgimento di minori nell'ambito dei conflitti dei gruppi paramilitari nel paese ed esorta tutte le parti coinvolte a porre fine a tali pratiche;
18. teme che, durante le prossime elezioni e la campagna elettorale, i diritti politici nel mondo online e offline saranno ulteriormente violati e limitati; invita tutti i candidati ad astenersi dall'utilizzare campagne di disinformazione e eserciti di troll e a impegnarsi a favore di campagne eque e basate sui fatti, evitando così ulteriori divisioni nella società e nella politica filippine; invita le autorità filippine a cooperare strettamente con le società che gestiscono i social media per prevenire manipolazioni, spamming e qualsiasi altro tentativo di alterare il dibattito pubblico;

Giovedì 17 febbraio 2022

19. invita le autorità filippine a intensificare gli sforzi per garantire elezioni eque e libere e un ambiente non tossico per le campagne online e offline; deplora, in tale contesto, che le autorità filippine non hanno invitato l'UE a condurre una missione di osservazione elettorale; invita il governo delle Filippine a garantire una campagna elettorale sicura, libera ed equa e ad adottare misure per garantire a tutti l'accesso alle risorse elettorali; invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri dell'UE a sostenere con l'invio di una missione elettorale internazionale e a fornire il loro pieno sostegno agli osservatori elettorali locali indipendenti, a incontrarli regolarmente e a seguire da vicino eventuali incidenti segnalati durante la campagna elettorale, anche affrontando tali preoccupazioni direttamente con le autorità filippine;
 20. deplora il deterioramento della situazione dei diritti umani nelle Filippine sotto la presidenza di Duterte e auspica che si tengano elezioni libere ed eque che portino a un nuovo governo democratico che difenda i diritti umani, indoghi e persegua le passate violazioni dei diritti umani e aderisca allo Statuto di Roma;
 21. invita la Commissione a stabilire parametri di riferimento chiari, pubblici e con scadenze precise affinché le Filippine rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani nell'ambito del sistema SPG + e ribadisce con forza il suo invito alla Commissione ad avviare immediatamente la procedura che potrebbe portare alla revoca temporanea delle preferenze SPG + in assenza di miglioramenti sostanziali e della volontà di cooperare da parte delle autorità filippine;
 22. ribadisce il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a monitorare con attenzione la situazione nelle Filippine e a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito;
 23. invita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi esportazione di armi, tecnologia di sorveglianza e altre attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna dalle autorità filippine;
 24. invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri nel paese a dare priorità al sostegno alla società civile e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per aumentare il loro sostegno al lavoro dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente;
 25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento delle Filippine, ai governi degli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale dell'ASEAN.
-

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0050

Pena di morte in Iran

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla pena di morte in Iran (2022/2541(RSP))

(2022/C 342/21)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran,
 - visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte,
 - visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,
 - visto il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE),
 - vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sulla condanna di Narges Mohammadi, del 30 gennaio 2022,
 - visto il «Corpus dei principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento», adottato dalle Nazioni Unite nel 1988,
 - viste le dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 18 marzo 2021, in cui si chiede il rilascio immediato del dott. Ahmadreza Djalali, e il 25 novembre 2020, in cui si chiede all'Iran di sospendere la sua esecuzione,
 - visto il parere del gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, adottato durante la sessione tenutasi dal 20 al 24 novembre 2017, relativo ad Ahmadreza Djalali (Repubblica islamica dell'Iran),
 - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo è uno dei principali obiettivi della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;
- B. considerando che, secondo le Nazioni Unite, tra il 1° gennaio e il 1° dicembre 2021 in Iran sarebbero state giustiziate almeno 275 persone, di cui come minimo due minori autori di reato e 10 donne; che l'Iran è il paese al mondo con il maggior numero di esecuzioni per abitante; che le autorità iraniane hanno emesso condanne a morte per reati connessi alle proteste e hanno giustiziato persone nei confronti delle quali pendevano accuse in relazione a proteste diffuse, senza tuttavia condurre indagini trasparenti su violazioni gravi quali l'uso eccessivo e letale della forza nei confronti dei manifestanti da parte degli agenti di sicurezza; che i prigionieri in Iran sono spesso soggetti a torture, il che fa sorgere la preoccupazione che le condanne a morte siano inflitte ai prigionieri sulla base di confessioni false per reati che non hanno commesso;
- C. considerando che l'Iran impone e applica la pena di morte a minori, in violazione degli obblighi che gli incombono in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; che tra il 2009 e il settembre 2020 sono state segnalate almeno 67 esecuzioni di minori autori di reato; che a gennaio del 2022, in Iran, si trovavano nel braccio della morte 85 autori di reato minorenni;
- D. considerando che la pena di morte è applicata in modo sproporzionato alle minoranze etniche e religiose, in particolare a baluci, curdi, arabi e bahá'í; che il codice penale criminalizza l'omosessualità e che la pena di morte è usata per prendere di mira le persone appartenenti alla comunità LGBTIQ; che le donne sono soggette alla pena capitale in ragione della natura discriminatoria di diverse leggi che le riguardano direttamente;

Giovedì 17 febbraio 2022

- E. considerando che, secondo Reporter senza frontiere, l'esecuzione di Rouhollah Zam il 12 dicembre 2020 ha reso l'Iran il paese con il più alto numero di giornalisti giustiziati; che l'Iran continua a essere uno dei paesi più repressivi al mondo per i giornalisti e che le vessazioni contro i giornalisti e i mezzi di comunicazione sono inarrestabili;
- F. considerando che il dott. Ahmadreza Djalali, cittadino svedese-iraniano iscritto alla Vrije Universiteit Brussel e all'Università del Piemonte Orientale, è stato condannato a morte nell'ottobre 2017 con false accuse di spionaggio, a seguito di un processo fortemente iniquo basato su una confessione estorta sotto tortura; che è periodicamente detenuto in stato di isolamento nel carcere di Evin;
- G. considerando che sono stati segnalati numerosi casi di condizioni disumane e degradanti, in particolare nel carcere di Evin, nonché la mancanza di un accesso adeguato alle cure mediche durante la detenzione, in violazione delle regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti;
- H. considerando che altri cittadini dell'UE sono detenuti arbitrariamente in Iran; che l'Iran non riconosce la doppia nazionalità, il che limita l'accesso delle ambasciate straniere ai propri cittadini con doppia nazionalità detenuti nel paese;
- I. considerando che il campione di box Mohammad Javad è stato condannato a morte nel gennaio 2022 con l'accusa di «diffusione della corruzione sulla Terra»; che il lottatore di wrestling Navid Afkari, che aveva dichiarato di essere stato costretto a rilasciare una confessione falsa sotto tortura, è stato giustiziato nel settembre 2020; che le loro condanne sono direttamente connesse all'esercizio pacifico del loro diritto alla libertà di espressione e di riunione;
- J. considerando che le condanne di Mohammad Javad e Navid Afkari si iscrivono nel quadro di un inasprimento della repressione attuata contro gli atleti in Iran;
- K. considerando che Narges Mohammadi, vincitrice del premio Per Anger e in prima linea nella campagna contro la pena di morte in Iran, è stata recentemente condannata ad altri otto anni di reclusione e 70 frustate;
- L. considerando che nel marzo 2019 Nasrin Sotoudeh, nota avvocatessa per i diritti umani che, tra l'altro, ha condotto campagne a favore di una graduale abolizione della pena di morte e ha lavorato a lungo con giovani detenuti condannati a morte per reati commessi prima della maggiore età, è stata condannata a 33 anni e sei mesi di reclusione; che Nasrin Sotoudeh è stata insignita del premio Sakharov 2012 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero quale riconoscimento dell'eccezionale lavoro svolto in difesa dei diritti umani;
- M. considerando che, ad oggi, le sparizioni forzate e le esecuzioni sommarie su larga scala dei dissidenti politici commesse nel 1988 non sono oggetto di alcuna indagine e non è stata attribuita alcuna responsabilità per tali azioni;
- N. considerando che dal 2011 l'Unione europea adotta misure restrittive nei confronti dell'Iran in risposta alle violazioni dei diritti umani, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di rilascio del visto per le persone e le entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, nonché il divieto di esportare verso l'Iran attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o per monitorare le telecomunicazioni; che tali misure vengono regolarmente aggiornate e sono state prorogate al 13 aprile 2022;
- O. considerando che, da quando Ebrahim Raisi ha assunto la carica di Presidente nell'agosto 2021, si è registrato un aumento significativo del numero di esecuzioni, anche contro le donne;
- P. considerando che, secondo quanto segnalato, ogni anno da 400 a 500 donne vengono brutalmente uccise in Iran nell'ambito dei cosiddetti «delitti d'onore»; che il codice penale iraniano consente i «delitti d'onore» a determinate condizioni senza penali; che donne e uomini spesso non ottengono alcuna giustizia per i reati commessi contro di loro in nome dell'«onore»; che il 5 febbraio 2022 Mona Heydari è stata decapitata da suo marito, il quale ha successivamente percorso le strade della città sudoccidentale di Ahvaz esibendo la testa mozzata della donna; che nel maggio 2020 la tredicenne Romina Ashrafi è stata decapitata nel sonno da suo padre con una falce;

Giovedì 17 febbraio 2022

Q. considerando che il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato che negli ultimi anni l'Iran è rimasto il principale paese promotore del terrorismo a livello mondiale, fornendo assistenza politica, finanziaria, operativa e logistica a diversi gruppi figuranti sia nell'elenco dei terroristi stilato dall'UE che nell'elenco statunitense delle organizzazioni terroristiche straniere;

1. ribadisce la propria ferma opposizione alla pena di morte in qualsiasi circostanza; invita il governo dell'Iran a introdurre una moratoria immediata sull'uso della pena di morte, quale misura verso l'abolizione della stessa, e a commutare tutte le condanne a morte;

2. esorta le autorità della Repubblica islamica dell'Iran a modificare urgentemente l'articolo 91 del codice penale islamico dell'Iran, vietando esplicitamente l'uso della pena di morte per i reati commessi da persone di età inferiore ai 18 anni in qualsiasi circostanza e senza lasciare ai giudici alcun margine discrezionale per imporre la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di rilascio;

3. rivolge le più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai colleghi di tutte le vittime innocenti;

4. evidenzia la necessità di garantire un ambiente sicuro e favorevole in cui sia possibile difendere e promuovere i diritti umani senza temere rappresaglie, punizioni o intimidazioni; sostiene con forza le aspirazioni del popolo iraniano di vivere in un paese libero, stabile, inclusivo e democratico che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

5. esorta le autorità iraniane a ritirare immediatamente tutte le accuse a carico del dott. Ahmadreza Djalali, nonché a rilasciarlo e risarcirlo, e a porre fine alle minacce nei confronti della sua famiglia in Iran e in Svezia;

6. ribadisce l'invito rivolto al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e agli Stati membri dell'UE a compiere ogni sforzo per impedire l'esecuzione del dott. Ahmadreza Djalali;

7. esorta le autorità iraniane a cooperare senza ulteriori indugi con le ambasciate degli Stati membri dell'UE a Teheran per stilare un elenco completo delle persone con doppia cittadinanza dell'UE e iraniana attualmente detenute nelle carceri del paese;

8. invita tutti gli Stati membri a formulare congiuntamente dichiarazioni pubbliche e a intraprendere iniziative diplomatiche per monitorare i processi iniqui e visitare le carceri in cui sono detenuti i difensori dei diritti umani e altri prigionieri di coscienza, compresi i cittadini dell'UE in Iran, conformemente agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; chiede che siano immediatamente ritirate tutte le accuse contro tutti i cittadini dell'UE detenuti in modo arbitrario;

9. invita le autorità iraniane a liberare tutti i prigionieri politici, inclusi i difensori dei diritti umani, in particolare la nota attivista per i diritti umani Narges Mohammadi, il giornalista politico Mehdi Mahmoudian, recentemente condannato ad altri sette mesi di detenzione per la sua attività di opposizione alla pena di morte, e la vincitrice del premio Sakharov Nasrin Sotoudeh;

10. deplora l'uso sistematico della tortura nelle prigioni iraniane e chiede l'immediata cessazione di ogni forma di tortura e maltrattamento ai danni di tutti i detenuti; condanna la pratica di negare ai detenuti l'accesso alle telefonate e alle visite dei familiari; esprime forte preoccupazione per l'incapacità dei detenuti di avere accesso alla rappresentanza legale durante gli interrogatori;

11. condanna fermamente il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran, in special modo nei confronti delle persone che appartengono a minoranze etniche e religiose, sulla base di discriminazioni sistemiche di natura politica, economica, sociale e culturale; deplora l'allarmante escalation del ricorso alla pena di morte nei confronti di manifestanti, dissidenti, difensori dei diritti umani e membri di gruppi minoritari;

12. invita le autorità iraniane ad affrontare tutte le forme di discriminazione contro le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, compresi baluci, curdi, arabi, bahá'í, cristiani e persone LGBTIQ, e a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone incarcerate per aver esercitato il loro diritto alla libertà di religione o di credo o di orientamento sessuale;

13. condanna con la massima fermezza l'applicazione della pena di morte alle relazioni tra persone dello stesso sesso, che in Iran sono ancora illegali;

Giovedì 17 febbraio 2022

14. invita le autorità iraniane ad abrogare immediatamente la legge sulla popolazione giovane e la protezione della famiglia e a garantire l'accesso a servizi pubblici di salute sessuale e riproduttiva, inclusi servizi di aborto sicuri, legali, gratuiti e di qualità in ogni circostanza; ricorda che negare alle donne la possibilità di abortire costituisce una forma di violenza di genere e può equivalere a tortura o trattamento crudele, disumano e degradante; condanna fermamente le minacce delle autorità iraniane di imporre la pena di morte nei casi di aborto e invita in particolare le autorità iraniane ad abrogare immediatamente tale disposizione; invita l'UE e gli Stati membri a cooperare con le Nazioni Unite monitorando da vicino la nuova legge sulla popolazione giovane e la protezione della famiglia, il suo impatto sulla mortalità materna e qualsiasi sviluppo relativo all'applicazione della pena di morte nei casi di aborto; invita l'UE e gli Stati membri a cooperare con le Nazioni Unite monitorando da vicino la nuova legge sulla popolazione giovane e la protezione della famiglia, il suo impatto sulla mortalità materna e qualsiasi sviluppo relativo all'applicazione della pena di morte nei casi di aborto;
 15. sottolinea che i cittadini dell'Iran, attraverso iniziative guidate dai cittadini, chiedono continuamente che la pena di morte sia abolita e non venga applicata ai difensori dei diritti umani né usata in modo sproporzionato contro le minoranze; sostiene la società civile iraniana e i suoi sforzi pacifici a favore del conseguimento dei diritti umani;
 16. invita l'Iran ad autorizzare le visite e a cooperare pienamente a tutte le procedure speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran;
 17. esorta l'UE a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani nelle sue relazioni bilaterali con l'Iran; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a garantire che il Servizio europeo per l'azione esterna continui a sollevare le questioni relative ai diritti umani nell'ambito del dialogo ad alto livello UE-Iran; ribadisce che il rispetto dei diritti umani è una componente fondamentale nello sviluppo delle relazioni UE-Iran;
 18. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) quale importante strumento dell'UE per sanzionare i trasgressori dei diritti umani; chiede che siano adottate misure mirate, ad esempio applicando l'attuale regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani contro l'Iran o il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) contro i funzionari iraniani responsabili di violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni e detenzioni arbitrarie di cittadini stranieri e con doppia cittadinanza in Iran, ivi incluso contro i giudici che hanno condannato a morte giornalisti, difensori dei diritti umani, dissidenti politici e attivisti;
 19. ritiene che saranno necessarie ulteriori sanzioni mirate se le autorità iraniane non libereranno il dott. Ahmadreza Djalali, come richiesto dall'UE e dai suoi Stati membri;
 20. pone in evidenza il ruolo destabilizzante del regime iraniano nell'intera regione e denuncia il fatto che il regime iraniano è responsabile della morte di numerosi civili in Siria, Yemen e Iraq;
 21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, nonché al Presidente della Repubblica islamica dell'Iran e ai membri del Majles iraniano.
-

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0051

Crisi politica nel Burkina Faso

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla crisi politica in Burkina Faso (2022/2542(RSP))

(2022/C 342/22)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 19 dicembre 2019 sulle violazioni dei diritti umani, comprese le libertà religiose in Burkina Faso ⁽¹⁾, e del 16 settembre 2020 sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, nell'Africa occidentale e nel Corno d'Africa ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, rilasciata il 26 gennaio 2022 a nome dell'Unione europea, sugli ultimi sviluppi in Burkina Faso,
- vista la dichiarazione sulla Burkina Faso del portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, del 24 gennaio 2022,
- vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 febbraio 2022 sulla situazione in Burkina Faso,
- visto il comunicato finale del 28 gennaio 2022 a seguito del vertice straordinario dell'Autorità dei capi di Stato e di governo della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) sulla situazione politica in Burkina Faso,
- visto il protocollo ECOWAS sulla democrazia e il buon governo,
- visto il comunicato finale del 31 gennaio 2022 adottato dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana (UA) nel corso della sua 1062^a riunione sulla situazione in Burkina Faso,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Verso una strategia globale per i rapporti con l'Africa» del 9 marzo 2020 (JOIN(2020) 0004),
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dell'Unione europea, dell'11 marzo 2021, sulla democrazia e il rispetto delle costituzioni negli Stati membri dell'UE e nei paesi ACP,
- vista la dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo e degli Stati membri del gruppo dei cinque per il Sahel (G5 Sahel) del 28 aprile 2020,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16, inteso a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- vista la Costituzione della Repubblica del Burkina Faso,
- visto l'accordo di Cotonou,
- vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,
- vista la Convenzione dell'Unione africana per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa,

⁽¹⁾ GU C 255 del 29.6.2021, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 24.

Giovedì 17 febbraio 2022

- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - vista la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 24 gennaio 2022 l'esercito del Burkina Faso, guidato dal tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba e dall'autoproclamato Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (MPSR), ha rovesciato il governo eletto capeggiato dal presidente Roch Marc Christian Kaboré; che la Corte costituzionale del Burkina Faso ha successivamente dichiarato il tenente colonnello Damiba il nuovo capo di Stato di fatto;
- B. considerando che poco prima del colpo di Stato il presidente Kaboré ha ottenuto un secondo mandato a seguito delle elezioni democratiche tenutesi nel 2020; che è stato costretto ad annunciare la fine del suo mandato presidenziale e a dimettersi; che, dopo il colpo di Stato, è stato arrestato dalle forze armate, e ha contatti limitati con il mondo esterno; che il 26 gennaio 2022 il Movimento popolare per il progresso (MPP), il partito del presidente Kaboré, ha assicurato che lo stesso Kaboré si trovava agli arresti domiciliari in una villa presidenziale e aveva un medico a sua disposizione;
- C. considerando che, al momento della presa del potere, la giunta militare ha annunciato la sospensione della costituzione e lo scioglimento del governo e dell'assemblea nazionale; che la costituzione è stata ripristinata il 31 gennaio 2022; che il tenente colonnello Damiba ha annunciato in una dichiarazione televisiva che il Burkina Faso avrebbe tenuto fede ai suoi impegni internazionali;
- D. considerando che la presa di potere da parte dell'esercito è stata accolta con grande cautela e relativa indulgenza da parte della società civile in Burkina Faso;
- E. considerando che l'UA, l'ECOWAS e il Consiglio permanente della Francofonia hanno sospeso l'adesione del Burkina Faso a seguito del colpo di Stato militare; che l'ECOWAS e le Nazioni Unite hanno inviato una delegazione interministeriale chiedendo una breve transizione e la liberazione del presidente Kaboré; che il 3 febbraio 2022 l'ECOWAS ha deciso di non imporre nuove sanzioni al Burkina Faso, ma ha chiesto alle nuove autorità del paese di presentare un «calendario ragionevole per il ripristino dell'ordine costituzionale»;
- F. considerando che l'8 febbraio 2022 è stata istituita una commissione tecnica con attori non militari per delineare i parametri della transizione; che la commissione dispone di due settimane per proporre un progetto di Carta per la transizione; che i lavori di tale commissione devono ruotare intorno al ripristino dell'integrità territoriale, al consolidamento della pace attraverso il ritorno graduale degli sfollati interni, al buon governo e al ripristino dell'ordine costituzionale;
- G. considerando che l'MPSR ha affermato che il colpo di Stato è avvenuto in risposta al deterioramento della situazione della sicurezza nel paese; che il governo del Burkina Faso ha avviato un processo di riforma del settore della sicurezza nel 2017 con la creazione di un consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza, con l'obiettivo di modernizzare tale settore e combattere la corruzione al suo interno; che il malcontento e le critiche da parte dei civili, dell'opposizione e dell'esercito sono aumentati per l'incapacità del presidente Kaboré di affrontare la corruzione e di attuare efficacemente soluzioni alle enormi sfide in materia di sicurezza, sociali ed economiche nel paese causate dalla diffusione di attacchi violenti da parte di gruppi terroristici;
- H. considerando che la situazione della sicurezza nel Sahel è una conseguenza diretta della destabilizzazione della regione e della proliferazione delle armi a seguito dell'intervento in Libia nel 2011;
- I. considerando che tra il 2016 e il 2021 il bilancio nazionale per la difesa e la sicurezza è passato da 240 milioni di EUR a 650 milioni di EUR, facendo registrare un aumento di oltre il 170 %; che tali spese non sono riuscite a migliorare le condizioni di vita o la capacità operativa dei soldati, in parte a causa della dilagante cattiva gestione finanziaria;

Giovedì 17 febbraio 2022

- J. considerando che negli ultimi sei anni migliaia di persone sono rimaste vittime di attacchi jihadisti e di insorti; che, in due anni, oltre 1 000 scuole sono state chiuse e molte persone hanno abbandonato le loro case per sfuggire alla violenza; che nel giugno 2021 sono decedute 174 persone nei villaggi di Solhan e Tadaryat a seguito dell'attacco più sanguinoso avvenuto dal 2015; che il 4 novembre 2021 un attacco jihadista contro la gendarmeria di guarnigione a Inata, nel Burkina Faso settentrionale, ha ucciso 53 dei 120 soldati che erano in attesa di forniture logistiche e di sostegno, comprese razioni alimentari; che Human Rights Watch ha riferito di esecuzioni sommarie di centinaia di sospetti da parte delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative e che praticamente nessuno di questi attacchi è stato oggetto di indagini e nessuno è stato perseguito;
- K. considerando che la crescente insicurezza ha spinto un enorme numero di persone a protestare nelle strade nel novembre 2021; che il governo ha chiuso Internet, aumentando il malcontento della popolazione e suscitando critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani e dei movimenti dei cittadini nel paese;
- L. considerando che il 22 gennaio 2022, a Ouagadougou e a Bobo-Dioulasso, le due maggiori città del Burkina Faso, sono scoppiate violente manifestazioni di protesta contro il deterioramento della sicurezza nel paese; che la presa di potere da parte delle forze armate ha avuto luogo due giorni dopo gli scontri tra la polizia antisommossa e i manifestanti antigovernativi nella capitale Ouagadougou;
- M. considerando che la crescente violenza ha fatto sì che la situazione in Burkina Faso diventasse una delle crisi degli sfollamenti e di protezione in più rapida crescita al mondo, con almeno 1,6 milioni di sfollati; che oltre 19 000 burkinabé sono fuggiti in Costa d'Avorio, Mali, Niger e Benin; che lo scorso anno il numero di sfollati interni è salito a oltre 1,5 milioni, pari a un aumento del 50 %; che la regione del Sahel sta attraversando un esodo rurale senza precedenti, dal momento che le persone sfollate con la forza si spostano in aree urbane dove sono esposte a nuovi rischi; che tra gli sfollati interni le minacce per le donne e i giovani sono particolarmente gravi, tra cui lo sfruttamento sessuale e lavorativo, la violenza di genere, l'arruolamento forzato e la tratta di esseri umani; che le donne burkinabé, che hanno la metà delle opportunità di accesso all'istruzione rispetto agli uomini, sono le più colpite dalla povertà estrema nel paese;
- N. considerando che l'emergenza climatica sta avendo un effetto visibile e profondamente dannoso sulla regione del Sahel, causando siccità, perdita dei raccolti, trasferimento forzato della popolazione, conflitti sui terreni e sulle risorse, insicurezza alimentare e povertà; che la mancanza di accesso all'istruzione, alle opportunità di lavoro e al reddito stimola il reclutamento da parte delle organizzazioni estremiste e dei movimenti jihadisti, alimentando così l'instabilità regionale;
- O. considerando che il recente colpo di Stato e il deterioramento della situazione in Mali in particolare hanno avuto un impatto sulla situazione in Burkina Faso; che il recente colpo di Stato è anche il quarto colpo di Stato nell'Africa occidentale in meno di due anni; che il numero crescente di colpi di Stato riflette una grave crisi nei sistemi politici dell'Africa occidentale;
- P. considerando che il G5 Sahel, uno sforzo di difesa collaborativo da parte di Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, sostenuto in particolare dall'UE e dall'Unione africana, coordina l'azione in materia di sviluppo e sicurezza regionali per contrastare il terrorismo e apportare stabilità alla regione, ma non è stato in grado di convincere le popolazioni locali della propria efficacia;
- Q. considerando che un gruppo di contraenti militari russi ha scritto ai leader del colpo di Stato del Burkina Faso offrendosi di formare l'esercito del paese nella lotta contro i jihadisti;
1. condanna ed esprime preoccupazione per il colpo di Stato perpetrato dalle forze armate contro il governo democraticamente eletto del Burkina Faso; sottolinea che è indispensabile ripristinare urgentemente l'ordine costituzionale, compreso un ritorno immediato al governo civile;
 2. chiede il rilascio immediato e incondizionato del Presidente Kaboré e di tutti i funzionari governativi;

Giovedì 17 febbraio 2022

3. accoglie con favore l'annuncio dell'istituzione del comitato tecnico per delineare le prossime fasi del processo di transizione; prende atto delle dichiarazioni pubbliche del tenente colonnello Damiba, il quale si è impegnato a tornare quanto prima alla normale vita costituzionale ed ha affermato che il paese continuerà a rispettare gli impegni internazionali; invita la leadership militare a rispettare gli impegni internazionali del Burkina Faso, compreso il pieno rispetto dei diritti umani e la lotta contro le organizzazioni terroristiche in stretto partenariato con la comunità internazionale;
4. ribadisce il proprio sostegno all'ECOWAS e all'UA nei loro sforzi di mediazione nella crisi; invita la comunità internazionale, compresi il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, a continuare a mantenere un dialogo con le autorità burkinabé per garantire una transizione tempestiva e democratica verso un governo civile; invita le autorità del Burkina Faso e il comitato tecnico a individuare calendari e processi chiari al fine di condurre quanto prima elezioni inclusive e trasparenti;
5. sottolinea che è necessario un dialogo nazionale autentico e onesto, che coinvolga tutti i settori della società civile, al fine di delineare una chiara visione futura per la democrazia burkinabé;
6. esorta tutte le parti in Burkina Faso a difendere la libertà di stampa per garantire che le organizzazioni di media nazionali e internazionali possano svolgere liberamente il loro lavoro, anche documentando la situazione degli sfollati interni e le operazioni delle forze di sicurezza;
7. incoraggia il coordinamento nazionale per una transizione riuscita (CNRT) a monitorare le autorità e a chiedere loro di garantire la protezione dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile nell'esercizio del loro mandato, anche denunciando le violazioni dei diritti umani, la violenza da parte della polizia e l'uso eccessivo della forza; invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare la protezione e il sostegno ai difensori dei diritti umani in Burkina Faso e, se del caso, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE;
8. ricorda che la mancata lotta all'impunità per le atrocità commesse in passato dai servizi di sicurezza e dalle milizie ostacola gli sforzi di pace in Burkina Faso; invita le autorità del Burkina Faso a tutelare i diritti dei sospettati arrestati in operazioni antiterrorismo e a garantire che i responsabili di violazioni dei diritti umani siano chiamati a rispondere delle loro azioni; osserva che un governo autonomo senza mandato democratico compromette gli sforzi volti a rafforzare lo Stato di diritto e la responsabilità;
9. ribadisce che la protezione e la sicurezza dei civili è uno dei compiti fondamentali di qualsiasi governo e sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure in Burkina Faso per migliorare la protezione dei civili;
10. esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a continuare a dare priorità al sostegno alla riforma del settore giudiziario e della sicurezza in Burkina Faso per garantire che siano fornite risorse e assistenza tecnica sufficienti per una riforma radicale del settore della sicurezza, una cooperazione trasparente e costruttiva tra un governo civile e l'esercito e rinnovati sforzi per contrastare la corruzione;
11. invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e gli aiuti umanitari al fine di soddisfare le esigenze urgenti della popolazione del Burkina Faso, in particolare quelle degli sfollati e dei rifugiati nei paesi vicini;
12. invita le autorità del Burkina Faso a rivedere la clausola di immunità contenuta nello statuto delle forze speciali, una nuova unità militare creata nel maggio 2021, secondo cui i membri delle forze speciali non possono essere portati dinanzi ai tribunali per eventuali azioni intraprese durante le loro operazioni, il che viola il diritto delle vittime alla giustizia e al risarcimento;
13. invita gli Stati membri dell'UE a rispettare i loro obblighi internazionali concernenti l'applicazione di un sistema approfondito di controllo e tracciamento nelle loro esportazioni di armi verso paesi non-UE, come previsto dal trattato sul commercio delle armi, al fine di evitare un loro uso improprio e di alimentare violazioni dei diritti umani;
14. esprime preoccupazione per lo stato generale della democrazia nella regione e invita tutti gli attori, sia nazionali sia internazionali, a riflettere sugli insegnamenti tratti dai diversi colpi di Stato e su come sostenere e incoraggiare meglio i processi democratici nella regione;

Giovedì 17 febbraio 2022

15. continua a credere fermamente che il coinvolgimento del gruppo Wagner nell'Africa occidentale sia contrario all'obiettivo di portare pace, sicurezza e stabilità in Burkina Faso e di garantire la protezione della sua popolazione; chiede che le attività del gruppo Wagner e di altre imprese militari private in Africa sia discussa in modo approfondito al prossimo vertice UE-Africa;

16. sottolinea che il terrorismo e l'instabilità nella regione del Sahel stanno mettendo a rischio e minando il consolidamento democratico e lo Stato di diritto; ricorda che affrontare le cause profonde dell'estremismo e gli sforzi militari per ripristinare il controllo del governo in tutta la regione sono essenziali per rafforzare la legittimità popolare dei governi democraticamente eletti;

17. esprime particolare preoccupazione per l'impatto delle minacce alla sicurezza sull'efficacia dell'assistenza umanitaria e della cooperazione allo sviluppo; esorta gli Stati membri e la comunità internazionale a incrementare l'assistenza umanitaria al Burkina Faso, in particolare fornendo cibo, acqua e servizi medici; invita le autorità a sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni umanitarie in Burkina Faso onde garantire un accesso umanitario senza restrizioni e consentire loro di rispondere alle esigenze degli sfollati;

18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle autorità del Burkina Faso, al segretariato esecutivo del G5 Sahel, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

Giovedì 17 febbraio 2022

RACCOMANDAZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0042

Corruzione e diritti umani

Raccomandazione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani (2021/2066(INI))

(2022/C 342/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005,
- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali,
- vista la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la Convenzione dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, la raccomandazione del Consiglio per la lotta alla corruzione del 2009 e la raccomandazione del 1996 sulla deducibilità delle tangenti a pubblici ufficiali stranieri e di altri strumenti correlati,
- vista la relazione dell'OCSE del 2010 dal titolo «Post-Public Employment: Good practices for preventing Conflict of Interest» (Impiego post mandato: buone pratiche in materia di prevenzione dei conflitti di interesse),
- vista la Convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 novembre 2020,
- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, quali adottati in occasione della 2914a sessione del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) enunciati nella risoluzione delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», compreso l'OSS 16, che introduce l'impegno a lottare contro la corruzione,

⁽¹⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), dell'8 novembre 2013, dal titolo «Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate nelle attività della Banca europea per gli investimenti» («Politica antifrode della BEI»),
- visti i Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare»,
- viste l'edizione 2011 delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le norme elaborate in materia di lotta alla corruzione,
- viste le conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani del 20 giugno 2016,
- visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione sul regime globale di sanzioni in materia di diritti umani, dell'8 luglio 2021 (legge Magnitsky dell'UE) ⁽³⁾,
- visti il regolamento globale sulle sanzioni anticorruzione 2021 del Regno Unito e i principi generali per risarcire le vittime che risiedono all'estero (compresi gli Stati interessati) nei casi che riguardano la concussione, la corruzione e i reati economici,
- vista l'adozione da parte del Parlamento francese di nuove disposizioni vincolanti per la restituzione di beni confiscati sottratti alle persone nei loro paesi di origine,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi ⁽¹¹⁾,

⁽²⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0349.

⁽⁴⁾ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 94.

⁽⁶⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.

⁽⁷⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 63.

⁽⁸⁾ GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

⁽⁹⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

⁽¹⁰⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 59.

⁽¹¹⁾ GU C 181 del 19.5.2016, pag. 2.

Giovedì 17 febbraio 2022

- visti la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e il pacchetto di proposte legislative della Commissione europea per rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), pubblicato il 20 luglio 2021 ⁽¹²⁾,
- visto l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alle sfere di criminalità che presentano una dimensione transnazionale, compresa la corruzione, nelle quali l'UE può stabilire norme comuni mediante direttive,
- vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ⁽¹³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio ⁽¹⁴⁾,
- viste le Convenzioni civile e penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, nonché altri strumenti giuridici e raccomandazioni politiche in materia adottate dagli organi del Consiglio d'Europa, anche su norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e 1° maggio 1999, che istituiscono il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),
- vista la risoluzione (97) 24 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 6 novembre 1997, sui venti principi guida per la lotta alla corruzione,
- vista la dichiarazione GRECO, del 15 aprile 2020, sui rischi di corruzione e utili riferimenti giuridici nel contesto della COVID-19,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁵⁾,
- vista la dichiarazione politica dal titolo «Our common commitment to effectively addressing challenges and implementing measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation» (Il nostro impegno comune per affrontare efficacemente le sfide e attuare misure per prevenire e combattere la corruzione e rafforzare la cooperazione internazionale), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 giugno 2021 durante la sua sessione speciale contro la corruzione, e il contributo dell'UE al documento prodotto dalla sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla corruzione del 17 dicembre 2019,
- vista la relazione del 17 giugno 2020 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul tema dei diritti umani, delle imprese internazionali e altre imprese dal titolo «Connecting the business and human rights and the anti-corruption agendas» (Connessione tra imprese e diritti umani e agenda anticorruzione),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 17 dicembre 2015, e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 29 settembre 2016,
- vista la relazione del 21 aprile 2020 dell'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sulle sfide e sulle migliori pratiche applicate dagli Stati nell'integrazione dei diritti umani all'interno delle proprie strategie politiche nazionali di lotta alla corruzione, comprese quelle rivolte ad attori non statali, come il settore privato,

⁽¹²⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.

⁽¹³⁾ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.

⁽¹⁴⁾ GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122.

⁽¹⁵⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la relazione del 15 aprile 2016 dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle migliori pratiche per contrastare l'impatto negativo della corruzione sul godimento di tutti i diritti umani, e la relazione finale del 5 gennaio 2015 del comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sul tema dell'impatto negativo della corruzione sul godimento dei diritti umani,
 - visto il progetto di linee guida dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) su un quadro legislativo volto ad agevolare il recupero di beni,
 - vista l'iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite sull'armonizzazione delle strategie e delle misure con i principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione,
 - viste le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria,
 - visto l'indice annuale di percezione della corruzione di Transparency International,
 - visto l'articolo 118 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0012/2022),
- A. considerando che la corruzione facilita, perpetua e istituzionalizza le violazioni dei diritti umani e ostacola il rispetto e l'attuazione dei diritti umani; che la corruzione è un reato elencato all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, che richiede una definizione e un approccio comuni a causa della sua natura particolarmente grave e della sua dimensione transfrontaliera;
- B. considerando che la corruzione colpisce in modo sproporzionato gli individui e i gruppi più vulnerabili ed emarginati della società, violando il diritto alla non discriminazione e impedendo loro, in particolare le donne, la parità di accesso alla partecipazione politica, ai servizi di base e pubblici, alla giustizia, alle risorse naturali, all'occupazione, all'istruzione, alla sanità e all'alloggio; che la corruzione acuisce la povertà e le disuguaglianze, sottraendo ricchezza e beni pubblici, danneggiando nel contempo la conservazione dell'ambiente naturale e la sostenibilità ambientale;
- C. considerando che la corruzione è un fenomeno complesso e globale che esiste in tutti i paesi del mondo a prescindere dai loro sistemi economici e politici; che la lotta alla corruzione richiede la cooperazione internazionale ed è un elemento integrante degli impegni internazionali volti a realizzare i diritti umani, proteggere il pianeta e garantire pace e prosperità per tutti entro il 2030, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare l'OSS n. 16 per la promozione della giustizia, della pace e dell'inclusione nelle società e, tra l'altro, impegna la comunità internazionale a incrementare il recupero e la restituzione di beni sottratti;
- D. considerando che solitamente la corruzione si associa tra l'altro a un uso improprio del potere, un'assenza di responsabilità, l'ostacolo alla giustizia, l'esercizio di un'influenza indebita, l'istituzionalizzazione della discriminazione, il clientelismo, l'appropriazione dello Stato, il nepotismo, il perdurare delle cleptocrazie e la distorsione dei meccanismi di mercato, essendo spesso legata alla criminalità organizzata, e che essa è favorita dall'inadeguatezza della trasparenza e dell'accesso alle informazioni; che il crescente autoritarismo e l'emergere di regimi antidemocratici producono terreno fertile per la corruzione, il cui contrasto richiede una cooperazione internazionale con democrazie guidate dagli stessi principi; che la corruzione rende i paesi vulnerabili a influenze straniere malevole e danneggia ulteriormente le istituzioni democratiche;
- E. considerando che i paesi, le comunità, le imprese o i singoli individui possono diventare vittime di corruzione, in particolare quelli coinvolti negli sforzi volti a indagare, denunciare, perseguire e giudicare i casi di corruzione, che sono maggiormente a rischio e necessitano di una protezione efficace; che la denuncia di atti di corruzione è tra le principali cause di omicidio dei giornalisti e che, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, nel 2021 sono stati uccisi cinque giornalisti che indagavano su casi di corruzione; che la protezione degli informatori dalle azioni di ritorsione e la garanzia di una protezione giuridica efficace e di procedure di segnalazione sicure nei settori pubblico e privato sono parte integrante della lotta alla corruzione; che tutte le misure anticorruzione devono rispettare le norme in materia di diritti umani;

Giovedì 17 febbraio 2022

- F. considerando che la corruzione danneggia la governance e la qualità dei servizi pubblici, compromette l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni democratiche, la governance delle società, il sistema di bilanciamento dei poteri e i principi democratici, indebolisce lo Stato di diritto, erode la fiducia pubblica e impedisce uno sviluppo sostenibile, determinando l'impunità degli autori, l'illecito arricchimento delle persone in posizione di potere e l'accaparramento del potere allo scopo di eludere la giustizia; che l'assenza di un sistema giudiziario indipendente pregiudica il rispetto dello Stato di diritto; che la corruzione è un importante catalizzatore e fattore di conflitto, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e destabilizza gli sforzi di consolidamento della pace, provocando enormi violazioni dei diritti umani e in alcuni casi perdite di vite umane; che i flussi finanziari illeciti dai paesi in via di sviluppo sono promossi e incoraggiati da giurisdizioni segrete e paradisi fiscali, nonché da attori finanziari e legali, molti dei quali operano dall'interno dell'Unione europea; che le indagini e il perseguimento di tali reati restano limitati;
- G. considerando che le pratiche di corruzione in ambito politico, come le frodi elettorali, il finanziamento illecito delle campagne e dei partiti politici e il clientelismo, compromettono il diritto civile e politico di partecipare agli affari pubblici, di votare e di essere eletti a cariche pubbliche e minano la fiducia nei partiti politici, nei rappresentanti eletti, nei processi democratici e nei governi, minando in tal modo la legittimità democratica e la fiducia dei cittadini nella politica; che, in assenza di una regolamentazione efficace, il finanziamento delle campagne e dei partiti politici sono particolarmente esposti ai rischi di corruzione e sono sfruttati in tutto il mondo, in particolare da attori privati e paesi stranieri, per esercitare influenza e interferire nelle elezioni, nelle campagne referendarie e nei dibattiti sociali; che alcuni paesi stranieri e attori non statali ricorrono alla corruzione come strumento di politica estera per ostacolare il progresso verso democrazie funzionanti e attuano sempre più strategie di *élite capture* e cooptazione di funzionari pubblici sia nell'UE che nel mondo, al fine di promuovere i loro interessi nei processi legislativi e politici;
- H. considerando che in taluni paesi la crisi COVID-19 in corso ha aggravato gli abusi dei diritti umani correlati alla corruzione, in quanto i paesi che presentano livelli più elevati di corruzione registrano numeri più elevati di morti associate alla COVID e che le comunità più vulnerabili sono colpite in modo sproporzionato; che la corruzione ostacola il godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e di un equo tenore di vita, poiché limita la capacità degli Stati di erogare e distribuire equamente servizi di sanità pubblica o vaccini; che i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici sono particolarmente vulnerabili alla corruzione; che molti governi hanno utilizzato in modo improprio i poteri emergenziali legati alla COVID-19 per accentrare i loro poteri, rafforzare le restrizioni imposte ai giornalisti, agli informatori e alle organizzazioni della società civile (OSC) che lavorano per portare alla luce le corruzioni;
- I. considerando che la credibilità esterna dell'UE dipende anche da un'efficace azione di contrasto alla corruzione all'interno dei suoi Stati membri e a livello dell'UE; che diversi Stati membri dell'UE occupano un posto di primo piano nell'indice di opacità finanziaria 2020 del Tax Justice Network, che classifica le giurisdizioni in base al loro livello di segretezza e alla portata delle attività offshore; che negli Stati membri sono state documentate carenze nelle revisioni effettuate dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e dalla Task Force «Azione finanziaria»; che gli Stati membri dell'UE dovrebbero aumentare la trasparenza della proprietà dei media;
- J. considerando che i programmi di cittadinanza e residenza degli investitori in vigore in alcuni Stati membri sono utilizzati impropriamente a fini di riciclaggio di denaro o di occultamento di fondi ottenuti da attività corrotte; che molti Stati membri dispongono di norme per prevenire l'indebita influenza e la corruzione da parte di legislatori e funzionari pubblici, valide anche per gli ex funzionari pubblici, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione, nell'individuazione e nel monitoraggio delle attività corrotte, ma che tali norme sono solo parzialmente applicate, mentre le norme armonizzate a livello dell'UE sono insufficienti e devono essere rafforzate;
- K. considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dichiarazione politica del 2 giugno 2021, ha riconosciuto la propria responsabilità e l'esigenza di agire urgentemente contro la corruzione, si è impegnata a raddoppiare gli sforzi di prevenzione e a perseguire un approccio multilaterale contro la corruzione, in particolar modo alla luce della pandemia di COVID-19;
- L. considerando che l'UE sostiene i paesi terzi nella loro lotta alla corruzione, non solo con assistenza tecnica, azioni diplomatiche e sostegno finanziario, e in consessi multilaterali, ma anche attraverso la legislazione, la normazione, gli orientamenti e i quadri di riferimento per l'azione esterna dell'UE;

Giovedì 17 febbraio 2022

- M. considerando che il Consiglio si è impegnato a contrastare la corruzione nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani per il periodo 2020-2024, con un'assistenza a tutto campo attraverso il sostegno a riforme dell'amministrazione pubblica, strategie efficaci e quadri giuridici efficaci contro la corruzione, compresa la protezione degli informatori e dei testimoni, organismi specializzati, parlamenti, mezzi di comunicazione e OSC indipendenti, ma anche attraverso il sostegno alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); che la credibilità esterna dell'UE dipende anche da un'efficace azione di contrasto alla corruzione all'interno dei suoi Stati membri;
- N. considerando che il settore privato e le imprese, in particolare le multinazionali e gli istituti bancari, possono svolgere un ruolo chiave nella lotta alla corruzione a livello globale e nella riduzione del suo impatto sui diritti umani; che gli istituti bancari possono contribuire in modo significativo a individuare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite connesse alla corruzione, sottolineando in tal modo l'importanza di instaurare relazioni di cooperazione proficue tra le istituzioni statali e il settore privato;
- O. considerando che le legislazioni obbligatorie in materia di dovuta diligenza delle imprese sono strumenti indispensabili per prevenire, affrontare e porre rimedio efficacemente alle violazioni dei diritti umani e dell'ambiente a livello globale lungo l'intera catena di approvvigionamento e non dovrebbero incidere negativamente sulle piccole e medie imprese (PMI); che le norme dell'UNCAC dovrebbero essere inserite tra gli obblighi di dovuta diligenza previsti nella prossima proposta della Commissione in materia;
- P. considerando che i regimi sanzionatori dell'UE basati sui singoli paesi consentono già di adottare misure mirate nei confronti di persone ed entità responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto, comprese gravi irregolarità finanziarie in relazione ai fondi pubblici, nella misura in cui gli atti sono contemplati dall'UNCAC; che l'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) rappresenta un'integrazione essenziale al pacchetto di strumenti dell'UE; che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'estensione del suo campo di applicazione per includere esplicitamente gli atti di corruzione, al fine di combattere efficacemente tutte le violazioni dei diritti umani, indipendentemente dalla natura del reato, e di creare un regime complementare nel caso in cui gli atti di corruzione non siano inclusi nella revisione del regime attuale; che anche gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno adottato regimi anticorruzione simili;
1. raccomanda al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di:

Verso una strategia globale anticorruzione dell'UE

- a) riconoscere il legame tra corruzione e diritti umani e il ruolo della corruzione quale enorme ostacolo al godimento di tutti i diritti umani; adottare, pertanto, un approccio basato sui diritti umani nella lotta alla corruzione, concentrandosi sulle vittime della stessa, e porre la lotta alla corruzione al centro di tutti gli sforzi e le politiche dell'UE che promuovono i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutto il mondo; affrontare la corruzione quale fenomeno globale che richiede istituzioni anticorruzione efficaci, meccanismi di prevenzione e un quadro normativo internazionale, nonché il recupero dei beni e l'azione penale all'interno dell'UE; avviare i lavori al fine di elaborare una definizione di corruzione riconosciuta a livello internazionale, servendosi dell'UNCAC come orientamento; riconoscere che la lotta alla corruzione richiede un'azione concertata a livello mondiale e una maggiore collaborazione tra gli specialisti anticorruzione e i diritti umani; promuovere la cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi, soprattutto a livello di cooperazione giudiziaria e di contrasto e di condivisione delle informazioni, così da favorire lo scambio di buone pratiche e di strumenti efficaci nella lotta contro la corruzione;
- b) riconoscere che la trasparenza è il fulcro di ogni strategia anticorruzione; chiede, alla luce di quanto precede, la revoca delle norme eccessive in materia di segreto professionale nei settori pertinenti, in particolare il settore finanziario, e promuove lo scambio automatico di informazioni sulla frode fiscale e l'elusione fiscale, nonché la rendicontazione pubblica paese per paese da parte delle multinazionali e i registri pubblici dei titolari effettivi delle società; adottare una politica di tolleranza zero nei confronti dei paradisi fiscali, in quanto consentono di dissimulare facilmente i flussi finanziari illeciti;
- c) riconoscere l'attuale tendenza verso la ritirata delle democrazie e la nascita delle cleptocrazie nel mondo, nonché il legame intrinseco che le unisce, anche a causa del crescente ruolo svolto dagli oligarchi in alcuni paesi; assumere un ruolo guida nei consessi multilaterali per dare vita a una coalizione di democrazie per respingere la minaccia globale della cleptocrazia e dell'autoritarismo;

Giovedì 17 febbraio 2022

- d) formulare una strategia anticorruzione completa, globale, coerente ed efficace dell'UE, facendo tesoro degli strumenti anticorruzione esistenti e delle buone pratiche presenti nel pacchetto di strumenti dell'UE, individuando le lacune, incrementando gli stanziamenti, e ampliando il sostegno alle OSC anticorruzione, come già richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi del 13 settembre 2017; conferire priorità alla prevenzione nella lotta alla corruzione mettendo in atto misure, politiche e pratiche preventive, comprese campagne di sensibilizzazione e formazione nei settori pubblico e privato;
- e) istituire un gruppo specifico del Consiglio per i lavori preparatori in materia di lotta alla corruzione, simile o sul modello del gruppo «Diritti umani» (COHOM), al fine di alimentare le discussioni in seno al Consiglio;
- f) potenziare il ruolo del Parlamento nel controllo delle iniziative anticorruzione; prendere atto dell'intenzione del Parlamento di elaborare una relazione periodica di aggiornamento sulla corruzione e sui diritti umani in ogni legislatura; elaborare valutazioni annuali sui progressi realizzati in relazione alle raccomandazioni contenute in queste relazioni;
- g) insistere sulla piena attuazione e applicazione degli strumenti anticorruzione nazionali e internazionali esistenti, come l'UNCAC, la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, le norme e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di anticorruzione, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa; incoraggiare tutti gli Stati che non l'abbiano ancora fatto a ratificare rapidamente tali strumenti anticorruzione; condurre tempestivamente un processo inclusivo e globale per riesaminare l'attuazione dell'UNCAC da parte dell'UE, nonché la rapida introduzione di un processo di follow-up per le revisioni dell'UNCAC;

Coerenza interna ed esterna

- h) rafforzare la credibilità dell'azione esterna dell'UE contro la corruzione, combattendo in modo più efficace la corruzione, nonché l'evasione fiscale, il commercio illegale, il segreto bancario e il riciclaggio di denaro all'interno dell'UE; riconoscere il ruolo e la responsabilità di un numero critico di individui ed entità con sede nell'UE, quali promotori, facilitatori e beneficiari della corruzione nei paesi terzi; riconoscere che, in quanto Stati firmatari dell'UNCAC, tutti gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a configurare come reato la corruzione di funzionari pubblici nazionali e stranieri; riconoscere che in alcuni Stati membri dell'UE la corruzione sistemica e l'incapacità di perseguire efficacemente la corruzione all'estero compromettono le iniziative anticorruzione condotte in paesi terzi e adoperarsi per colmare tali lacune; riconoscere che l'assenza di un'azione decisa e armonizzata, i ritardi e le lacune nell'attuazione delle normative anticorruzione all'interno dell'UE incoraggiano gli attori corrotti all'esterno dell'UE; garantire che gli autori di atti di grande corruzione siano chiamati a rispondere del proprio operato e adottare norme comuni in materia di trasparenza, controllo e sorveglianza degli investimenti al fine di ridurre i rischi di corruzione e riciclaggio di denaro posti dai cosiddetti programmi di visti d'oro;
- i) chiedere alla Commissione di rafforzare il quadro anticorruzione dell'UE e di presentare una direttiva anticorruzione dell'UE sulla base dell'articolo 83 TFUE, che stabilisca norme comuni dell'UE in materia di sanzioni penali per la corruzione;
- j) riconoscere che l'UE è destinataria di fondi e i beni oggetto di appropriazione indebita, la maggior parte dei quali non è confiscata e restituita, che il quadro giuridico per il recupero dei beni rubati rimane estremamente frammentato e che la restituzione dei beni sottratti indebitamente è un imperativo morale in termini di giustizia e responsabilità, nonché di credibilità della politica dell'UE di sostegno alla democrazia; promuovere in tutti gli Stati membri dell'UE iniziative per congelare e confiscare i beni sottratti e i proventi della corruzione nelle proprie giurisdizioni, in conformità all'UNCAC, e restituirli in modo trasparente e responsabile al paese di origine e alle vittime, tra l'altro migliorando notevolmente la trasparenza, l'accesso alle informazioni relative ai beni stranieri detenuti nel territorio dell'UE e coinvolgendo le organizzazioni della società civile; dare prontamente seguito agli impegni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2021 relativi al recupero dei beni, anche in merito alla confisca di beni non basata su una condanna, alla confisca e alla restituzione dei proventi di atti di corruzione in relazione a risoluzioni non processuali, e alla raccolta e pubblicazione di dati relativi al recupero di beni; progettare una corretta sequenza di azioni (sanzioni, confisca di beni civili e penali, procedimenti penali, meccanismi di restituzione dei beni), che in ultima analisi portino al riutilizzo dei beni sottratti a beneficio delle vittime di corruzione; instaurare una cooperazione efficace tra gli Stati membri in materia; elaborare una comunicazione che delinea possibili iniziative a livello internazionale e dell'UE volte ad assicurare un recupero

Giovedì 17 febbraio 2022

rapido ed efficiente dei beni acquisiti illegalmente a seguito di processi di transizione democratica e garantire che non vi siano zone sicure per tali beni; stabilire norme comuni dell'UE per la restituzione dei beni sottratti, in base alle quali, una volta che il ricorrente ha avviato un procedimento, l'entità o la persona che risponde in relazione a reati gravi quali definiti dal diritto nazionale dimostra di aver adempiuto ai propri obblighi giuridici e finanziari, quali l'origine lecita del finanziamento o di altri beni; perseguire i responsabili, agevolare un accesso adeguato delle vittime ai mezzi di ricorso e sostenere la capacità dei parlamenti di esercitare un efficace controllo di bilancio;

- k) monitorare attentamente le ingerenze straniere e stabilire e garantire la rigorosa applicazione delle norme europee in materia di finanziamento per i partiti politici e le fondazioni politiche, le ONG e i media, in particolare quando i finanziamenti provengono da paesi non democratici e da attori non statali, al fine di prevenire fenomeni di *élite capture*, influenza malevola e ingerenza nei processi democratici e negli affari pubblici dell'UE e dei paesi partner; promuovere la trasparenza della proprietà dei media quale componente essenziale della democrazia; promuovere programmi dedicati sul finanziamento dei partiti politici e sulla spesa per campagne a sostegno della democrazia esterna dell'UE nei suoi paesi; adottare norme rigorose relative ad attività esercitate dopo una carica pubblica per titolari di cariche elettive e alti funzionari pubblici, evitare i casi di «porte girevoli» e garantire norme armonizzate e la loro applicazione a livello dell'UE attraverso un solido sistema di controllo;

Diritti umani e anticorruzione: arricchire e rendere operativo il pacchetto di strumenti dell'UE

- l) rafforzare l'integrazione di un approccio anticorruzione basato sui diritti umani negli strumenti dell'azione esterna dell'UE, tra i quali lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e i fondi fiduciari dell'UE; dare priorità a impegni vincolanti contro la corruzione, corredati di traguardi e calendari; dare la precedenza all'aumento delle entrate nazionali nei paesi partner sostenendo la lotta contro l'evasione fiscale e rafforzando la buona governance; rafforzare il monitoraggio e l'applicazione rigorosi al fine di evitare che i fondi dell'UE siano utilizzati dai governi per attività illecite; includere la società civile nel monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'UE e rafforzare il ruolo del Parlamento in questo settore; migliorare la comunicazione tra le agenzie UE specializzate e i partner sul territorio; investire in metodologie digitali basate sui dati per combattere la corruzione, in particolare investire nelle capacità investigative tecnologiche delle autorità di contrasto; promuovere una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea; assicurare una banca dati coerente, completa e accessibile relativa ai beneficiari finali dei fondi dell'UE durante l'intero ciclo degli appalti;
- m) rafforzare i programmi nell'ambito degli strumenti di azione esterna dell'UE per sostenere lo sviluppo di capacità anticorruzione, sulla base dei principi di trasparenza, responsabilità, non discriminazione e partecipazione significativa dei portatori di interessi e in linea con i pertinenti regolamenti relativi a tali strumenti; migliorare l'efficienza della spesa dell'UE, stabilendo chiaramente traguardi e calendari dei programmi; aumentare la trasparenza e la rendicontabilità dei propri aiuti pubblici allo sviluppo ai fini della conformità alle norme stabilite nei principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale; sviluppare un sistema olistico di gestione del rischio per evitare che i fondi dell'UE contribuiscano alla corruzione, ad esempio collegando il sostegno al bilancio agli obiettivi anticorruzione e prestando particolare attenzione al monitoraggio dell'attuazione; realizzare un controllo rigoroso dei progetti finanziati dall'Unione nei paesi terzi e garantire che tali progetti non siano utilizzati come strumenti per il finanziamento di attività illecite; istituire audit per verificare che tali fondi siano utilizzati in linea con gli obiettivi stabiliti nei regolamenti per ciascuno strumento; sospendere il sostegno al bilancio nei paesi in cui la corruzione è diffusa e le autorità omettono manifestamente di intervenire concretamente, garantendo nel contempo che l'assistenza raggiunga la popolazione civile attraverso altri canali; nel quadro del finanziamento dell'UE, prestare particolare attenzione alla sana gestione dei beni pubblici dei paesi terzi, in linea con il regolamento finanziario dell'UE, e sostenere gli sforzi dell'OCSE volti a migliorare il governo societario delle imprese statali; esaminare la possibilità di creare una task force anticorruzione dell'UE dotata di poteri, competenze e risorse adeguati per condurre indagini e valutazioni nei paesi terzi e fornire assistenza tecnica e operativa, compresi piani di riforma su misura, agli Stati beneficiari di fondi dell'UE che non dispongono di capacità sufficienti per affrontare la corruzione e desiderano rafforzare la loro cooperazione con l'UE; incoraggiare le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri a riferire regolarmente sulla corruzione e a fornire una formazione tecnica al personale delle delegazioni dell'UE affinché sia in grado di affrontare i problemi in questo settore e proporre soluzioni per specifici contesti nazionali;

Giovedì 17 febbraio 2022

- n) assicurare il più elevato livello di norme etiche e di trasparenza nei finanziamenti dell'UE, compreso il finanziamento di progetti e prestiti da parte della BEI, il pieno coinvolgimento delle OSC e di attori indipendenti nel monitoraggio di tali fondi, la disponibilità e l'accessibilità di meccanismi di denuncia e l'attribuzione di responsabilità per l'eventuale uso improprio dei finanziamenti; assicurare che tutti gli organi e le agenzie dell'UE garantiscano un accesso libero, rapido e agevole alle informazioni, anche in merito all'assegnazione dei finanziamenti e al loro destinatario e utilizzo finale;
- o) dare priorità alla lotta alla corruzione nei negoziati e nei criteri preadesione; concentrarsi sullo sviluppo di capacità, ad esempio organismi specializzati nella lotta alla corruzione;
- p) includere in tutti gli accordi commerciali e di investimento tra l'UE e paesi terzi un quadro di condizionalità forte e obbligatoria sui diritti umani, con disposizioni in materia di trasparenza e clausole vincolanti e applicabili sui diritti umani e contro la corruzione; imporre sanzioni o sospendere gli accordi, come ultima istanza, in presenza di gravi atti di corruzione e violazione dei diritti umani; garantire che i negoziati commerciali siano inclusivi e trasparenti, con un controllo pubblico significativo e la consapevolezza delle strategie e delle priorità;
- q) rafforzare l'attenzione sugli aspetti anticorruzione nei dialoghi sui diritti umani e nella diplomazia pubblica, promuovendo un dialogo aperto tra gli Stati e la società civile in merito ai problemi esistenti e alle potenziali soluzioni per risolverli e includendo attivamente i difensori dei diritti umani (HRD) e le OSC coinvolte in attività anti-corruzione;
- r) tenere sotto osservazione i rischi di corruzione insiti in grandi progetti di costruzione e di investimento in paesi terzi autoritari, realizzati in tutto il mondo, compresi gli Stati membri, anche nei settori dell'energia e delle industrie estrattive, delle infrastrutture, della difesa e della salute; prestare particolare attenzione alla trasparenza in questi progetti, che spesso sollevano timori per il finanziamento non trasparente o per i rischi fiscali che comportano; procedere con la rapida attuazione del programma «Europa connessa a livello globale», approvato dal Consiglio il 12 luglio 2021, che ha il potenziale per contribuire ad affrontare il problema promuovendo i valori e gli interessi dell'UE nella politica economica, di sviluppo e di sicurezza;

Sostegno alla società civile, ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani

- s) riconoscere il ruolo cruciale delle OSC indipendenti, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti anti-corruzione, degli informatori e dei giornalisti investigativi imparziali nella lotta alla corruzione, attraverso la modifica delle norme sociali, la lotta all'impunità, la raccolta di dati, e una migliore attuazione e applicazione delle misure anticorruzione; adoperarsi per creare un ambiente sicuro e favorevole per coloro che prevengono e combattono la corruzione, compresi gli informatori e i giornalisti, nonché per i testimoni; fornire sostegno alle vittime di corruzione — individui e comunità — affinché possano essere identificate e informate e possano partecipare ai procedimenti giudiziari e chiedere un risarcimento per i danni causati; perseverare negli sforzi volti a far sì che gli Stati membri recepiscano e attuino in tempi brevi la direttiva dell'UE sugli informatori; collaborare con i paesi terzi in materia di protezione degli informatori, anche attraverso impegni volti a garantire standard elevati di protezione in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; sostenere gli sforzi volti ad assicurare i responsabili alla giustizia;
- t) definire programmi per offrire maggiore sostegno finanziario alle OSC, ai mezzi di comunicazione indipendenti, agli informatori, ai giornalisti investigativi e ai difensori dei diritti umani che lavorano per prevenire e denunciare la corruzione, migliorare la trasparenza e la responsabilità, anche con il sostegno contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (azioni SLAPP); migliorare l'accesso ai finanziamenti dell'UE per le OSC di minori dimensioni; insistere sull'istituzione di una direttiva anti-SLAPP dell'UE ambiziosa ed efficace, anche in relazione a possibili vessazioni giudiziarie da parte di autorità, di imprese o altre entità al di fuori dell'UE;
- u) rafforzare la protezione dei testimoni, degli informatori, dei giornalisti investigativi e dei difensori dei diritti umani impegnati contro la corruzione e dei loro familiari, se del caso, anche rilasciando visti di emergenza e fornendo loro rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE, nonché assegnando risorse specifiche alle delegazioni dell'UE e alle rappresentanze degli Stati membri; chiedere un'indagine approfondita e che sia fatta giustizia per le violenze e le uccisioni di cui sono vittime giornalisti investigativi, difensori dei diritti umani e altri attivisti anticorruzione;

Giovedì 17 febbraio 2022

Trasparenza e responsabilità degli organismi pubblici

- v) promuovere leggi forti in materia di accesso all'informazione e la fornitura di dati governativi significativi, completi, tempestivi, consultabili e digitalizzati a titolo gratuito, nonché una maggiore trasparenza degli appalti pubblici e dell'attività di lobbismo, con organismi di vigilanza indipendenti; incoraggiare gli Stati ad acquistare servizi da imprese che rispettano gli obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani, comprese le disposizioni anticorruzione;
- w) attuare programmi volti a sostenere la capacità parlamentare di esercitare il controllo di bilancio e altre attività di vigilanza;
- x) sostenere e rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità, l'adeguatezza delle risorse, l'idonea formazione e l'efficacia delle autorità giudiziarie, penali e di contrasto per la buona riuscita delle attività di indagine, perseguimento e condanna dei reati di corruzione; sostenere la creazione e la professionalizzazione di organismi statali specializzati nella lotta alla corruzione nei paesi terzi;
- y) continuare a sostenere processi elettorali liberi ed equi e promuovere la responsabilità nei confronti degli elettori, con particolare attenzione ai brogli elettorali e al voto di scambio; promuovere regole sulla trasparenza e l'imparzialità per contrastare il finanziamento illecito alla politica; assicurare che sia dato seguito in modo più sistematico alle raccomandazioni delle missioni degli osservatori internazionali;

La lotta alla corruzione nelle sedi multilaterali

- z) assumere un ruolo guida nella creazione di una coalizione di democrazie per lottare contro l'ascesa delle cleptocrazie a livello mondiale; insistere sull'inserimento delle tematiche anticorruzione nell'agenda dei prossimi vertici internazionali, come ad esempio il G7, e chiedere la piena attuazione dell'agenda anticorruzione concordata nel vertice per la democrazia proposto dagli Stati Uniti; continuare a contribuire attivamente all'attività dei consessi internazionali e regionali di contrasto alla corruzione e promozione dei diritti umani;
- aa) accogliere con favore la storica dichiarazione politica sulla corruzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e cogliere questa opportunità per dare seguito alle sue raccomandazioni e rafforzare la cooperazione con gli organismi dell'ONU come l'OHCHR e l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC); insistere sull'importanza della partecipazione sistematica della società civile alle discussioni a livello di Nazioni Unite e ai meccanismi di monitoraggio sulla corruzione;
- ab) incoraggiare l'approfondimento e l'adempimento degli impegni internazionali per porre la lotta alla corruzione al centro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, come canale per contrastare la povertà globale, e per realizzare i diritti economici, sociali e culturali, con particolare attenzione al diritto all'istruzione e alla partecipazione politica; riconoscere che la corruzione costituisce un ostacolo a molti aspetti dell'istruzione, con conseguenti sprechi di talenti ed effetti negativi sull'economia; sottolineare che l'istruzione e l'informazione sono strumenti fondamentali per combattere la corruzione; rendere pertanto prioritaria la lotta alla corruzione nel settore dell'istruzione e incoraggiare l'UE a sviluppare e attuare programmi specifici volti a sensibilizzare in merito alla corruzione, ai suoi costi per la società e ai mezzi per combatterla;
- ac) insistere sulla nomina di un relatore speciale delle Nazioni Unite sui crimini finanziari, la corruzione e i diritti umani dotato di un ampio mandato, compresi un piano orientato agli obiettivi e una valutazione periodica delle misure anticorruzione adottate dagli Stati; assumere l'iniziativa per ottenere il sostegno degli Stati membri facenti parte del Consiglio per i diritti umani e promuovere congiuntamente una risoluzione che realizzi il mandato proposto; descrivere dettagliatamente in detta risoluzione i requisiti che i candidati alla carica devono soddisfare per garantire il corretto svolgimento del loro mandato, e specificare il processo di trasparenza e responsabilità a cui il candidato prescelto sarà sottoposto prima di assumere l'incarico;
- ad) avviare la procedura per l'adesione definitiva dell'UE al GRECO, nel quale l'UE ha uno status di osservatore dal 2019; insistere affinché gli Stati membri dell'UE pubblicizzino e soddisfino le raccomandazioni del GRECO;
- ae) portare avanti il confronto su un'infrastruttura internazionale per contrastare l'impunità delle persone potenti coinvolte in casi di corruzione su larga scala, compresi meccanismi investigativi internazionali, autorità di contrasto e giudiziarie; esplorare approcci globali che potrebbero riformare le istituzioni giudiziarie internazionali, come l'estensione della giurisdizione della Corte penale internazionale, il ricorso alla giurisdizione universale per perseguire gli atti di grande corruzione o l'eventuale istituzione di una Corte internazionale anticorruzione; riconoscere l'importanza della trasparenza e prevedere la responsabilità delle organizzazioni internazionali e degli alti funzionari;

Giovedì 17 febbraio 2022

- af) promuovere norme europee, anche antiriciclaggio, la trasparenza sulla proprietà economica effettiva e la protezione degli informatori in altre sedi multinazionali, e sostenere l'adozione di queste norme da parte di paesi terzi; sostenere la riforma delle leggi sulla titolarità effettiva, che dovrebbe garantire che i registri siano aggiornati e accessibili, sia all'interno dell'UE che a livello mondiale, al fine di consentire un'adeguata trasparenza dei soggetti giuridici pertinenti, compresi i trust e le società di comodo, al fine di consentire alle vittime di corruzione nonché alle autorità di contrasto e fiscali di identificare i titolari effettivi di tali entità;
- ag) promuovere l'inclusione di portatori di interessi non governativi, tra cui il mondo accademico e le OSC, come osservatori negli organi sussidiari della Conferenza degli Stati aderenti all'UNCAC e altri meccanismi multilaterali anticorruzione;

Imprese, corruzione e diritti umani

- ah) istituire con urgenza una legislazione UE obbligatoria di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente, cui siano soggette tutte le entità e tutte le relazioni commerciali nell'intera catena del valore di un'impresa, che imponga alle imprese, comprese quelle che forniscono prodotti e servizi finanziari, di garantire l'identificazione, la valutazione, l'attenuazione, la prevenzione, la cessazione, la responsabilità e la notifica di eventuali impatti negativi delle loro imprese e catene di approvvigionamento sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance; e che comprenda i più elevati standard, rigorose disposizioni anticorruzione, meccanismi obbligatori di denuncia e regimi di responsabilità che consentano alle vittime di chiedere conto alle imprese e di presentare richieste di risarcimento; garantire che gli obblighi di dovuta diligenza si applichino alla corruzione di funzionari pubblici stranieri, sia che avvenga direttamente che tramite intermediari; sottolinea, a tale proposito, che la futura legislazione sul dovere di diligenza dovrebbe ridurre al minimo gli oneri burocratici per le imprese, in particolare le PMI;
- ai) perseverare negli sforzi volti a prevenire la corruzione, migliorare le norme contabili e di revisione contabile nel settore privato in linea con l'UNCAC e applicare efficacemente le sanzioni nei confronti delle imprese per atti di corruzione; raccomanda che tutte le società di grandi dimensioni e le società quotate riferiscano in merito alle loro attività e all'attuazione della loro lotta alla corruzione attiva e passiva; emanare disposizioni ed elaborare orientamenti affinché le imprese forniscano una segnalazione sicura e riservata delle violazioni delle norme anticorruzione e tutelino coloro che forniscono tali informazioni; incoraggiare i paesi terzi a stanziare risorse adeguate per i punti di contatto nazionali e a istituire altri meccanismi di denuncia non giudiziali per offrire mezzi di ricorso alle persone e alle comunità colpite da pratiche commerciali corrotte;
- aj) definire un piano d'azione per rafforzare la dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente in settori quali la finanza, la contabilità o il settore immobiliare, che spesso offrono la struttura che rende possibile la corruzione globale fornendo dei canali per l'accesso dei proventi della corruzione all'economia legale;
- ak) ribadire l'importanza dei principi guida dell'ONU sull'impresa e i diritti umani, garantendo la tempestiva adozione di piani d'azione nazionali da parte di tutti gli Stati membri che ancora non hanno agito in tal senso, e promuovere l'adozione da parte di paesi terzi di piani d'azione e di una legislazione in materia di dovuta diligenza delle imprese; adoperarsi in modo costruttivo e attivo nei negoziati sul trattato vincolante delle Nazioni Unite sull'impresa e i diritti umani;

Sanzionare la corruzione attraverso la legge Magnitsky dell'UE

- al) presentare rapidamente una proposta legislativa che colpisca e sanzioni efficacemente i facilitatori economici e finanziari degli autori di abusi dei diritti umani che detengono beni e proprietà nell'UE, in linea con le ripetute richieste del Parlamento di modificare l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani estendendone il campo di applicazione agli atti di corruzione o, in alternativa, presentare una proposta legislativa per l'adozione di un nuovo regime di sanzioni tematico contro gli atti gravi di corruzione, e introdurre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni nell'ambito di applicazione di tale regime di sanzioni; garantire al Parlamento un ruolo proattivo in tal senso; cooperare strettamente con il Regno Unito, che ha adottato un nuovo regime di sanzioni contro la corruzione, e con altre democrazie che condividono gli stessi principi; prendere in considerazione il rischio che attori corrotti trasferiscano i propri beni verso l'UE, dato che sempre più paesi inaspriscono i loro quadri legislativi in questo ambito; chiedere pertanto che gli Stati membri adottino sanzioni rapidamente e debitamente, in particolare per quanto riguarda i divieti d'ingresso, l'identificazione e il congelamento dei beni, al fine di evitare che l'UE diventi un centro per il riciclaggio di denaro, e prendere provvedimenti nei confronti degli Stati membri che non rispettano i loro obblighi;

Giovedì 17 febbraio 2022

Effetti della COVID-19

- am) assicurare che nella risposta globale alla COVID-19 siano inserite misure anticorruzione, allo scopo di fornire e distribuire in modo equo servizi di sanità pubblica e l'accesso ai vaccini, anche rafforzando le istituzioni pubbliche e assicurando la piena trasparenza delle misure e dell'uso dei fondi;
- an) assicurare che il sostegno finanziario concesso dall'UE a paesi terzi in relazione alla pandemia sia associato a un impegno forte verso iniziative anticorruzione;
- ao) fornire sostegno mirato ai giornalisti e alle OSC che lavorano per denunciare la corruzione e che sono vittime di un'accresciuta repressione causata dall'abuso delle leggi di emergenza legate alla pandemica;

Corruzione, cambiamenti climatici e diritti umani

- ap) riconoscere i legami tra il degrado e la distruzione dell'ambiente quale ostacolo al godimento dei diritti umani e le sottostanti reti di corruzione e criminalità organizzata; integrare il contrasto alla corruzione nell'azione globale dell'UE per il clima e l'ambiente, promuovendo la trasparenza e il buon governo delle risorse naturali e la lotta all'accaparramento dei terreni e concentrandosi sui settori maggiormente a rischio, come le industrie estrattive;
- aq) rilevare che i difensori dei diritti umani ambientali, i difensori dei diritti fondiari e i loro avvocati, in particolare le donne e i difensori dei popoli indigeni, affrontano il maggior rischio di discriminazione, intimidazione, violenza e omicidio, e quindi intraprendere azioni decisive per proteggerli, anche rilasciando visti di emergenza e fornendo un rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE;

Impatti di genere della corruzione

- ar) rilevare che la corruzione esacerba la disuguaglianza di genere e incide sulla misura in cui i diritti delle donne sono difesi e tutelati; promuovere l'integrazione della dimensione di genere e la diversità nell'azione anticorruzione, come raccomandato dall'UNODC, e valutare gli aspetti di genere della corruzione e il suo impatto differenziato; affrontare l'impatto della corruzione sui diritti delle donne e garantire che le donne siano consapevoli dei loro diritti in modo da ridurre la loro vulnerabilità alla corruzione; tenere conto dei nessi tra la tratta di esseri umani e la corruzione;
- as) tenere conto del fatto che la corruzione colpisce e aggrava anche le disuguaglianze per altri gruppi vulnerabili come i bambini, le persone con disabilità, gli anziani, le persone in una situazione di vulnerabilità economica o le persone appartenenti a minoranze;
- at) riconoscere l'estorsione sessuale («sextortion») come una forma di corruzione; definire programmi per aiutare le vittime di estorsione sessuale, una forma di corruzione di genere particolarmente grave che prevede il corpo umano come moneta di corruzione; raccogliere dati per misurare la prevalenza dell'estorsione sessuale, adottare quadri e strumenti giuridici per affrontare e sanzionare adeguatamente i casi relativi a tale tipo di estorsione e promuovere tali misure nelle sedi multilaterali;

o

o o

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Martedì 15 febbraio 2022

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0016

Richiesta di revoca dell'immunità di Elena Yoncheva**Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elena Yoncheva
(2019/2155(IMM))**

(2022/C 342/24)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Elena Yoncheva, trasmessa il 18 ottobre 2019 dal procuratore generale della Repubblica di Bulgaria, ai fini della prosecuzione del procedimento penale avviato nei suoi confronti nella Repubblica di Bulgaria per violazione del codice penale, e comunicata in Aula il 25 novembre 2019,
 - avendo ascoltato Elena Yoncheva, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013, il 19 dicembre 2019 e il 17 settembre 2020 ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 69 e 70 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria e l'articolo 138 del codice di organizzazione e procedura dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria,
 - vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0014/2022),
- A. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, *Troszczynski*, C-12/19.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0264.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Martedì 15 febbraio 2022

- B. considerando che il procuratore generale della Repubblica di Bulgaria ha chiesto la revoca dell'immunità di Elena Yoncheva nell'ambito di un'indagine inerente al reato di cui all'articolo 253, paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 1, del codice penale (riciclaggio di denaro);
- C. considerando che il 31 agosto 2018 è stato istituito un procedimento istruttorio al riguardo nel registro del dipartimento d'istruttoria presso la Procura specializzata, a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, del codice di procedura penale; che è stata avviata un'indagine e che, con decisione in data 11 gennaio 2019, Elena Yoncheva è stata accusata del reato di cui all'articolo 253, paragrafo 5, del codice penale;
- D. considerando che i fatti le vengono contestati sarebbero stati commessi tra il 2010 e il 2018, sotto forma di transazioni finanziarie effettuate attraverso fondi che sarebbero stati sottratti in maniera indebita a una banca d'affari; che all'epoca Elena Yoncheva esercitava l'attività di giornalista e successivamente di deputata al parlamento nazionale bulgaro;
- E. considerando che Elena Yoncheva è stata eletta al Parlamento europeo in esito alle elezioni del 26 maggio 2019; che il 30 settembre 2019, con decisione del procuratore incaricato della supervisione presso la Procura specializzata, il procedimento penale avviato nei confronti di Elena Yoncheva è stato sospeso in attesa di una decisione del Parlamento europeo in merito alla revoca della sua immunità;
- F. considerando che il procuratore generale della Repubblica di Bulgaria ha trasmesso la richiesta di revoca dell'immunità il 18 ottobre 2019;
- G. considerando che il reato ipotizzato non riguarda opinioni o voti espressi da Elena Yoncheva nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- H. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
- J. considerando che, nel caso di specie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di *fumus persecutionis*, vale a dire «elementi effettivi»⁽⁴⁾ dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;
- K. considerando che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il Parlamento dispone di «un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire alla decisione che fa seguito a una domanda di revoca dell'immunità [...], in considerazione del carattere politico che riveste una tale decisione»⁽⁵⁾;
- L. considerando che Elena Yoncheva è membro della commissione LIBE, in seno alla quale interviene regolarmente contro le autorità politiche del suo paese; che ha partecipato in particolare alla delegazione parlamentare che si è recata in Bulgaria il 23 e 24 settembre 2021 per seguire la situazione dello Stato di diritto nel paese;
- M. considerando che il procedimento istruttorio a suo carico è stato istituito solo il 31 agosto 2018, quando la sua attività politica era nota, mentre l'infrazione contestata avrebbe avuto inizio nel 2010, e che non è stata data alcuna giustificazione convincente per tale ritardo;
- N. considerando che detto procedimento giudiziario è stato avviato a seguito di una segnalazione effettuata da due deputati, quindi da avversari politici di Elena Yoncheva;
- O. considerando che Elena Yoncheva ha denunciato la mancanza di indagini sulla corruzione ad alto livello nel suo paese in qualità di giornalista d'inchiesta e successivamente di deputata nazionale, e continua a farlo in quanto deputata al Parlamento europeo;

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, *Troszczynski*, C-12/19, punto 26.

⁽⁵⁾ Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, punto 59 e giurisprudenza citata.

Martedì 15 febbraio 2022

- P. considerando che nel gennaio 2019 l'Unione dei giornalisti bulgari ha affermato pubblicamente che il procedimento a carico di Elena Yoncheva era legato alle sue inchieste e rappresentava un tentativo di attaccare la libertà di espressione di un'avversaria politica;
- Q. considerando che il 28 settembre 2021 la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato da Elena Yoncheva contro la Bulgaria in relazione al suddetto procedimento, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2 (presunzione d'innocenza), e degli articoli 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 18 (mancanza di scopo legittimo delle restrizioni poste ai diritti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- R. considerando che dal fascicolo presentato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si apprende che il 12 giugno 2020 diversi media bulgari elettronici hanno pubblicato una conversazione telefonica concernente l'avvio dei procedimenti penali contro Elena Yoncheva e che, secondo una perizia allegata al fascicolo, una delle voci appartiene al primo ministro bulgaro;
- S. considerando che la concordanza e la gravità eccezionale di tali elementi concreti creano seri dubbi quanto alla possibile intenzione di nuocere all'attività politica di Elena Yoncheva, segnatamente alla sua attività di deputata al Parlamento europeo, e il fatto che il procedimento sia precedente alla sua elezione non è sufficiente a dissipare tali dubbi nel caso di specie;
- T. considerando che sembrerebbe dunque trattarsi di una vicenda in cui è possibile presupporre un caso di *fumus persecutionis*;
1. decide di non revocare l'immunità di Elena Yoncheva;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità bulgare e a Elena Yoncheva.
-

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0017

Richiesta di difesa dell'immunità di Mario Borghezio

Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio (2021/2159(IMM))

(2022/C 342/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di Mario Borghezio del 13 novembre 2018, comunicata in Aula il 25 marzo 2019, reiterata il 27 maggio 2021 dallo stesso Mario Borghezio e deferita alla commissione giuridica il 7 luglio 2021, volta alla difesa dei suoi privilegi e immunità nell'ambito del procedimento penale n. 4975/16 RGNR avviato presso la Procura della Repubblica di Imperia, Italia,
 - avendo ascoltato Mario Borghezio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0015/2022),
- A. considerando che Mario Borghezio, deputato al Parlamento europeo fino al 2 luglio 2019, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare nell'ambito di un procedimento penale avviato presso la Procura della Repubblica di Imperia;
- B. considerando che Mario Borghezio avrebbe avuto un alterco con un impiegato di una compagnia ferroviaria che gli avrebbe opposto il divieto di viaggiare su un treno poiché sprovvisto di titolo di viaggio valido;
- C. considerando che Mario Borghezio, nella sua audizione dinanzi alla commissione giuridica, non ha dichiarato nulla che permetta di concludere che l'alterco in questione riguardasse l'espressione di un'opinione politica dell'ex deputato;
- D. considerando che, pertanto, il presunto reato non riguarda opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- E. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica solamente ai «membri» del Parlamento europeo; che Mario Borghezio è stato membro del Parlamento europeo fino al 2 luglio 2019; che la perdita dello status di membro del Parlamento europeo è associata alla perdita della relativa immunità, la cui durata è limitata, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, a tale mandato ⁽²⁾;
- F. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» ⁽³⁾;
1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Mario Borghezio;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità italiane investite della causa e a Mario Borghezio.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale nella causa T-284/17, punto 28.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, EU:T:2019:266.

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0018

Richiesta di revoca dell'immunità di Jörg Meuthen**Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jörg Meuthen (2021/2160(IMM))**

(2022/C 342/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Procura di Berlino di revoca dell'immunità di Jörg Meuthen, trasmessa con lettera del 16 giugno 2021 dal Ministero federale tedesco della Giustizia e della tutela dei consumatori, in relazione a un'indagine preliminare su presunti reati, e comunicata in Aula il 5 luglio 2021,
 - avendo ascoltato Jörg Meuthen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019 ⁽¹⁾,
 - visti il paragrafo 46, commi 2, 3 e 4 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e il paragrafo 192b delle linee guida per il procedimento penale e per il procedimento per infrazione amministrativa,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0016/2022),
- A. considerando che la Procura di Berlino ha chiesto la revoca dell'immunità di Jörg Meuthen, deputato europeo eletto per la Germania, al fine di avviare un procedimento penale ai sensi del paragrafo 152, comma 2, del codice di procedura penale tedesco (*Strafprozessordnung*) per malversazione di cui al paragrafo 266 del codice penale e per il sospetto reato di cui al paragrafo 31d, comma 1, punto 1, della Legge sui partiti (*Parteiengesetz*);
- B. considerando che, in qualità di portavoce federale del partito *Alternative für Deutschland* (AfD) per gli anni 2016, 2017 e 2018, Jörg Meuthen:
- avrebbe fornito informazioni errate nella presentazione della rendicontazione dell'AfD per il 2016, con riguardo a prestazioni per un ammontare totale pari a 89 800 EUR che avrebbe ricevuto da una società svizzera in forma di annunci, manifesti, pieghevoli, manifesti e grafici per la sua campagna elettorale come candidato dell'AfD alle elezioni regionali del Baden-Württemberg del 13 marzo 2016, e che non avrebbe chiaramente indicato nella rendicontazione dell'AfD per l'anno 2016, trasmessa al Presidente del Bundestag tedesco il 21 dicembre 2017;
 - avrebbe fornito, in occasione della presentazione della rendicontazione per l'anno 2017, informazioni false o incomplete in merito a diversi contributi per le campagne elettorali delle elezioni al parlamento regionale della Renania settentrionale-Vestfalia del 14 maggio 2017, nonché delle elezioni al Bundestag tedesco del 24 settembre 2017;
 - avrebbe presentato una rendicontazione errata al Presidente del Bundestag per l'esercizio 2018, in relazione alle elezioni per la diciottesima legislatura del parlamento bavarese, svoltesi il 14 ottobre 2018;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Martedì 15 febbraio 2022

- C. considerando che Jörg Meuthen è stato eletto al Parlamento europeo con effetto dall'8 novembre 2017;
- D. considerando che i presunti reati non riguardano opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- E. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- F. considerando che il paragrafo 46, commi 2, 3 e 4 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania dispone quanto segue:
- «2) Un deputato non può essere chiamato a rispondere o essere arrestato per un reato punibile senza l'autorizzazione del Bundestag a meno che non sia stato arrestato in flagrante delitto o durante il giorno successivo.
 - 3) L'autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra restrizione della libertà personale di un deputato o per avviare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo 18.
 - 4) Qualsiasi procedimento penale e qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 18 contro un deputato, qualsiasi arresto e qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.»
- G. considerando che il paragrafo 192b delle linee guida per il procedimento penale e per il procedimento per infrazione amministrativa disciplina la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo e che, in particolare, il comma 1 dispone quanto segue:
- «1) Ai deputati tedeschi al Parlamento europeo spetta l'immunità riconosciuta ai deputati del Bundestag tedesco (...).»;
- H. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato»⁽²⁾;
- I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
- J. considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, vale a dire di elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario è stato quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;
1. decide di revocare l'immunità di Jörg Meuthen;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità tedesche e a Jörg Meuthen.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, EU:T:2019:266.

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0019

Richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro**Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro (2021/2082(IMM))**

(2022/C 342/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Álvaro Amaro, presentata dal giudice del tribunale di primo grado presso il tribunale distrettuale di Guarda il 26 aprile 2021 nell'ambito di un procedimento penale, e comunicata in Aula il 7 giugno 2021,
 - avendo ascoltato Álvaro Amaro, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 157, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica portoghese e l'articolo 11 della legge n. 7/93, del 1° marzo 1993, che disciplina lo statuto dei deputati all'Assemblea della Repubblica portoghese,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0017/2022),
- A. considerando che il giudice presso il tribunale distrettuale di Guarda ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Álvaro Amaro al fine di avviare un procedimento penale nei suoi confronti per un reato di appropriazione indebita di fondi pubblici in quanto titolare di cariche politiche, presumibilmente commesso tra la metà del 2007 e la metà del 2013, ai sensi dell'articolo 26 del codice penale portoghese e degli articoli 3, lettera i), e 11 della legge portoghese n. 34/87 del 16 luglio 1987;
- B. considerando che Álvaro Amaro è stato eletto sindaco di Gouveia il 9 ottobre 2005 (per un mandato che si è concluso nel 2009) ed è stato rieletto l'11 ottobre 2009 (per un mandato che si è concluso nel 2013); che, nella sua qualità di sindaco, avrebbe agito, congiuntamente e in accordo con altre persone, in violazione delle norme in materia di controllo di bilancio e appalti pubblici e dei principi di non discriminazione, trasparenza e corretta gestione dei fondi pubblici, violando presuntivamente in tal modo i doveri inerenti al suo ruolo nelle cariche pubbliche, con l'asserita intenzione di ottenere vantaggi per se stesso e per gli altri imputati; che, inoltre, egli avrebbe violato le norme e i principi di diritto amministrativo, in particolare quelli sugli appalti pubblici, al fine di ottenere vantaggi finanziari illeciti;
- C. considerando che Álvaro Amaro è stato eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni europee tenutesi nel maggio 2019;
- D. considerando che il presunto reato non si riferisce a opinioni o voti espressi da Álvaro Amaro nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

(¹) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Martedì 15 febbraio 2022

- E. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- F. considerando che i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 157 della Costituzione portoghese dispongono quanto segue:
- «2. I deputati non possono essere ascoltati come testimoni né come imputati senza autorizzazione dell'Assemblea. La decisione di autorizzazione è obbligatoria, nel secondo caso, quando vi siano forti indizi che sia stato commesso un delitto doloso, cui corrisponda una pena detentiva con limite massimo superiore a tre anni.
3. Nessun deputato può essere detenuto o arrestato senza autorizzazione dell'Assemblea, salvo che per delitti dolosi cui corrisponda la pena detentiva indicata nel paragrafo precedente e in flagranza di reato.»;
- G. considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità⁽²⁾; considerando che, nel corso della sua audizione, Álvaro Amaro ha dichiarato di non avere obiezioni alla revoca della sua immunità parlamentare;
- H. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
- I. considerando che i reati di cui è accusato Álvaro Amaro si sono verificati prima della sua elezione al Parlamento europeo;
- J. considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, vale a dire di elementi di fatto indicanti che l'intento alla base del procedimento giudiziario in questione potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;
- K. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato»⁽³⁾;
1. decide di revocare l'immunità di Álvaro Amaro;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica del Portogallo e a Álvaro Amaro.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, *Mote/Parlamento*, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punto 28.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Martedì 15 febbraio 2022

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0020

Adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale *****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (12617/2021 — C9-0420/2021 — 2021/0184(NLE))****(Approvazione)**

(2022/C 342/28)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12617/2021),
 - vista la Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (12617/2021 ADD 1),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0420/2021),
 - visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0008/2022),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Repubblica di Corea, quale depositario della Convenzione.
-

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0021

Composizione numerica delle delegazioni interparlamentari

Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari (2022/2547(RSO))

(2022/C 342/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- vista la sua decisione del 17 aprile 2019 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali ⁽¹⁾,
- vista la sua decisione del 17 luglio 2019 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari ⁽²⁾,
- vista la sua decisione del 5 ottobre 2021 sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito ⁽³⁾,
- visti gli articoli 223 e 224 del suo regolamento,

1. decide di fissare come segue la composizione numerica delle seguenti delegazioni interparlamentari:

a) Europa, Balcani occidentali e Turchia,

- delegazioni alla:
 - commissione parlamentare mista UE-Macedonia del Nord: 13 membri,
 - commissione parlamentare mista UE-Turchia: 25 membri,
 - Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito: 35 membri
- delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE): 18 membri,
- delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia: 15 membri,
- delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania: 14 membri,
- delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro: 14 membri,
- delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo: 13 membri

b) Russia e Stati del Partenariato orientale,

- delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia: 31 membri,
- delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina: 16 membri,
- delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova: 14 membri,
- delegazione per le relazioni con la Bielorussia: 12 membri,
- delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaijan e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia: 18 membri

⁽¹⁾ GU C 158 del 30.4.2021, pag. 536.

⁽²⁾ GU C 165 del 4.5.2021, pag. 23.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0398.

Martedì 15 febbraio 2022

- c) Maghreb, Mashreq, Israele e Palestina,
- delegazioni per le relazioni con:
 - Israele: 18 membri,
 - Palestina: 18 membri,
 - i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria: 18 membri,
 - i paesi del Mashreq: 19 membri
- d) Penisola arabica, Iraq e Iran,
- delegazioni per le relazioni con:
 - la penisola arabica: 16 membri,
 - l'Iraq: 8 membri,
 - l'Iran: 11 membri
- e) Americhe,
- delegazioni per le relazioni con:
 - gli Stati Uniti: 64 membri,
 - il Canada: 18 membri,
 - la Repubblica federativa del Brasile: 14 membri,
 - i paesi dell'America centrale: 15 membri,
 - i paesi della Comunità andina: 13 membri,
 - il Mercosur: 19 membri,
 - delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico: 14 membri,
 - delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile: 15 membri,
 - delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-UE: 15 membri
- f) Asia/Pacifico,
- delegazioni per le relazioni con:
 - il Giappone: 24 membri,
 - la Repubblica popolare cinese: 38 membri,
 - l'India: 24 membri,
 - l'Afghanistan: 8 membri,
 - i paesi dell'Asia meridionale: 15 membri,
 - i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN): 27 membri,
 - la penisola coreana: 13 membri,
 - l'Australia e la Nuova Zelanda: 12 membri,
 - delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia: 19 membri
- g) Africa,
- delegazioni per le relazioni con:
 - il Sudafrica: 16 membri,
 - il Parlamento panafricano: 12 membri

Martedì 15 febbraio 2022

- h) assemblee multilaterali,
- delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE: 78 membri,
 - delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo: 49 membri,
 - delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana: 75 membri,
 - delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest: 60 membri,
 - delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO: 10 membri;
2. decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 luglio 2019 sulla composizione degli uffici di presidenza delle delegazioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di due vicepresidenti;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 15 febbraio 2022

P9_TA(2022)0026

Decisione di sollevare obiezioni a un atto delegato: Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura: i tempi per l'inammissibilità delle domande di sostegno**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 5 novembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i periodi e le date di inammissibilità delle domande di sostegno (C(2021)7701 — 2021/2961(DEA))**

(2022/C 342/30)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)7701),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 62, paragrafo 6,
 - visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per la pesca,
- A. considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 (regolamento FEAMPA) conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire la soglia che fa scattare l'inammissibilità, che dovrebbe essere proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o della frode commessa e che dovrebbe durare almeno un anno;
- B. considerando che il regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione, del 17 dicembre 2014 ⁽²⁾, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande prevede un periodo di inammissibilità pari a dodici mesi in caso di nove punti di infrazione, laddove in caso di infrazioni ritenuta di «minore» entità l'inammissibilità scatta solo al raggiungimento dei nove punti;
- C. considerando che la proposta di regolamento delegato della Commissione (C(2021)7701) che integra il FEAMPA aggrava tali condizioni in quanto l'inammissibilità scatta alla seconda infrazione con soli sette punti ed è calcolata in due mesi per punto, il che sembra sproporzionato e non appare in linea con il FEAMPA;
- D. considerando che la Commissione dovrebbe proporre una soluzione alternativa e più proporzionata per la durata del periodo di inammissibilità basata sui punti;
- E. considerando che una soluzione più proporzionata potrebbe consistere nel prevedere per le prime due infrazioni solo un mese di inammissibilità anziché due per ciascun punto nel caso di determinate infrazioni, rispecchiando così meglio la logica del regolamento di base in termini di proporzionalità;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande (GU L 51 del 24.2.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0027

Programma di documentazione delle catture di tonno rosso *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 febbraio 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (COM(2020)0670 — C9-0336/2020 — 2020/0302(COD))⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 342/31)

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 6***Testo della Commissione*

- (6) Alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni ICCAT sono frequentemente modificate dalle PCC dell'ICCAT e saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche in futuro. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda: l'uso obbligatorio di eBCD e BCD, le norme per i gruppi di BCD, la convalida di eBCD e BCD, il termine per la deroga relativa alle informazioni sulla marcatura relativamente alle dimensioni minime a norma del regolamento (UE) 20../.⁽¹⁾; la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD, le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto, le informazioni relative ai BCD o agli eBCD stampati, le date previste per l'elaborazione di relazioni **e i riferimenti agli allegati** delle raccomandazioni ICCAT.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 20../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...20.., che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627.

Emendamento

- (6) Alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni ICCAT sono frequentemente modificate dalle PCC dell'ICCAT e saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche in futuro. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **riguardo alla modifica del presente regolamento** per quanto riguarda l'uso obbligatorio di eBCD e BCD, le norme per i gruppi di BCD, la convalida di eBCD e BCD, il termine per la deroga relativa alle informazioni sulla marcatura relativamente alle dimensioni minime a norma del regolamento (UE) 20../.⁽¹⁾; la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD, le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto, le informazioni relative ai BCD o agli eBCD stampati, le date previste per l'elaborazione di relazioni, **nonché all'integrazione del presente regolamento con gli allegati delle raccomandazioni ICCAT elencati nell'allegato del presente regolamento, e con successive modifiche a tali allegati.**

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 20../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...20.., che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0172/2021).

Mercoledì 16 febbraio 2022

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 1

Testo della Commissione

1. documento di cattura del tonno rosso secondo il formato di cui **all'allegato 2 della raccomandazione ICCAT [18-13]**; **«tonno rosso»**;

Emendamento

1. documento di cattura del tonno rosso secondo il formato di cui **al punto 1 dell'allegato del presente regolamento**;

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni **riportate nell'allegato 1 della raccomandazione ICCAT [18-13]**. Le istruzioni per l'emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura sono indicate **all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-13]**.

Emendamento

6. Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni **di cui al punto 2 dell'allegato del presente regolamento**. Le istruzioni per l'emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura sono indicate **al punto 3 dell'allegato del presente regolamento**.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui **agli allegati 4 e 5 della raccomandazione ICCAT [18-13]**.

Emendamento

3. Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui **ai punti 4 e 5 dell'allegato del presente regolamento**.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

(c) come copie di riserva, esclusivamente nel caso in cui emergano difficoltà tecniche con il sistema che impediscano a uno Stato membro di utilizzare il sistema eBCD, secondo le procedure di cui **all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-12]**. I ritardi degli Stati membri nell'adozione delle azioni necessarie, quali la fornitura dei dati necessari per garantire la registrazione degli utenti nel sistema eBCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà tecnica accettabile;

Emendamento

(c) come copie di riserva, esclusivamente nel caso in cui emergano difficoltà tecniche con il sistema che impediscano a uno Stato membro di utilizzare il sistema eBCD, secondo le procedure di cui **al punto 6 dell'allegato del presente regolamento**. I ritardi degli Stati membri nell'adozione delle azioni necessarie, quali la fornitura dei dati necessari per garantire la registrazione degli utenti nel sistema eBCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà tecnica accettabile;

Mercoledì 16 febbraio 2022

Emendamento 6**Proposta di regolamento****Articolo 13 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni **descritte all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13]**, che copra il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Emendamento

1. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni **di cui al punto 7 dell'allegato del presente regolamento**, che copra il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Emendamento 7**Proposta di regolamento****Articolo 13 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale. Nella loro relazione annuale gli Stati membri trasmettono gli elementi di cui **all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13]** che non possono essere prodotti dal sistema eBCD.

Emendamento

2. Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale. Nella loro relazione annuale gli Stati membri trasmettono gli elementi di cui **al punto 7 dell'allegato del presente regolamento** che non possono essere prodotti dal sistema eBCD.

Emendamento 8**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo - 1 (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-1. La Commissione adotta, entro [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] un atto delegato conformemente all'articolo 15 che integra il regolamento con le disposizioni degli allegati delle raccomandazioni ICCAT elencate nell'allegato del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare successivamente tale atto delegato.

Emendamento 9**Proposta di regolamento****Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera i***Testo della Commissione**Emendamento*

(i) i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

soppresso

Mercoledì 16 febbraio 2022

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato

- 1) *Il formato del BCD indicato all'allegato 2 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 2, punto 1;*
 - 2) *le informazioni riportate nell'allegato 1 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 4, paragrafo 6, prima frase;*
 - 3) *le istruzioni indicate all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 4, paragrafo 6, seconda frase;*
 - 4) *le informazioni riportate nell'allegato 4 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 8, paragrafo 3;*
 - 5) *le informazioni riportate nell'allegato 5 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 8, paragrafo 3;*
 - 6) *le procedure indicate all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-12], di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);*
 - 7) *le informazioni riportate nell'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.*
-

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0028

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2021/005 FR/Airbus — Francia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/005 FR/Airbus (COM(2021)0698 — C9-0011/2022 — 2021/0363(BUD))

(2022/C 342/32)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0698 — C9-0011/2022),
 - visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾ («regolamento FEG»),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,
 - visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽³⁾, («AII del 16 dicembre 2020»), in particolare il suo punto 9,
 - visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0013/2022),
- A. considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;
- B. considerando che l'Unione ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi del coronavirus;
- C. considerando che la decarbonizzazione in corso del settore dei trasporti dovrebbe avere vari impatti sul settore dell'aviazione e che l'Unione svolge un ruolo importante nel fornire la necessaria solidarietà attraverso i contributi finanziari del FEG, che mira a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, pur essendo nel contempo compatibile con un'economia europea più verde e più digitale, in linea con il Green Deal europeo;
- D. considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/005 FR/Airbus per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 508 espulsioni dal lavoro effettuati nel settore economico classificato nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 30 (Fabbricazione di mezzi di trasporto) nelle regioni di livello NUTS 2 di Midi-Pyrénées (FRJ2) e Pays de la Loire (FRG0) in Francia, nel periodo di riferimento per la domanda dal 1° novembre 2020 al 1° marzo 2021;

⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

Mercoledì 16 febbraio 2022

- E. considerando che la domanda riguarda 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'unità economica e sociale (UES) ⁽⁴⁾ Airbus Commercial di Airbus (Airbus SE) è cessata;
- F. considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;
- G. considerando che, nel quadro della pandemia di COVID-19, le restrizioni generali di viaggio hanno portato a un crollo generale dell'aviazione commerciale, in particolare nel settore dei voli passeggeri, e che, secondo Airbus, la piena ripresa del settore non dovrebbe avvenire prima del 2025 ⁽⁵⁾;
- H. considerando che Airbus, la cui divisione dell'aviazione commerciale rappresenta il 77 % del fatturato complessivo ⁽⁶⁾, ha dovuto ridurre di un terzo i suoi livelli di produzione a partire dall'aprile 2020 ⁽⁷⁾ e quindi attuare un piano di ristrutturazione che ha portato al licenziamento di 4 248 posti in Francia ⁽⁸⁾;
- I. considerando che il sostegno delle autorità pubbliche francesi all'attività a tempo parziale a lungo termine, debitamente negoziato con i lavoratori interessati e il potenziamento di un programma da parte del Conseil pour la recherche aéronautique civile hanno consentito di ridurre in modo significativo il numero di licenziamenti (di 2 002 posti); che per gli altri 2 246 posti di lavoro in questione, quasi tutti i lavoratori erano soggetti a misure di mobilità interna o hanno accettato pacchetti di risoluzione volontaria;
- J. considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha portato a una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica a seguito delle risoluzioni del Parlamento europeo e dell'iniziativa franco-tedesca per la ripresa europea dalla crisi del coronavirus del 18 maggio 2020 ⁽⁹⁾ e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza ⁽¹⁰⁾;
- K. considerando che conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ⁽¹¹⁾, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018);
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 745 264 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce l'85 % dei costi totali (4 406 194 EUR) comprendenti soltanto la spesa per servizi personalizzati;
 2. rileva che le autorità francesi hanno presentato domanda il 26 luglio 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 19 novembre 2021 notificandola al Parlamento il 5 gennaio 2022;
 3. accoglie con favore le misure adottate dalle autorità nazionali e locali, quali le disposizioni della nuova legislazione di emergenza ⁽¹²⁾, il piano di sostegno all'industria aeronautica, il programma di attività a tempo parziale a lungo termine ⁽¹³⁾ e l'integrazione del piano Ader 4 che hanno notevolmente ridotto il numero di esuberi;

⁽⁴⁾ Nell'ordinamento giuridico francese, un'unità economica e sociale (unite économique et sociale — UES) è una costruzione giuridica che consente l'aggregazione di imprese giuridicamente distinte, ma che hanno la stessa direzione, operano nello stesso settore e i cui dipendenti condividono gli stessi interessi, con l'obiettivo di promuovere la creazione di una rappresentanza comune dei lavoratori. I casi di espulsione dal lavoro si sono verificati nell'UES Airbus Commercial, che riunisce le due controllate francesi Airbus SAS e Airbus Operations SAS di Airbus SE.

⁽⁵⁾ Documento non pubblicato: Airbus, «Livre 2», un'analisi interna della crisi COVID-19 e del suo impatto sul settore di attività di Airbus in Francia.

⁽⁶⁾ https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/le-geant-europeen-airbus-en-chiffres_2129633.html

⁽⁷⁾ <https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html>

⁽⁸⁾ Secondo il piano di ristrutturazione di Airbus: «Accord collectif relatif au plan d'adaptation des sociétés composant l'UES Airbus Commercial dans le contexte de la crise économique Covid-19 et ses conséquences sur l'emploi».

⁽⁹⁾ <https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/05/18/french-german-initiative-for-the-european-recovery-from-the-coronavirus-crisis>

⁽¹⁰⁾ COM(2020)0442.

⁽¹¹⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

⁽¹²⁾ Loi d'urgence n° 2020-734 del 17 giugno 2020.

⁽¹³⁾ Activité partielle de Longue Durée (APLD): <https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35381>

Mercoledì 16 febbraio 2022

4. osserva che la domanda riguarda in totale 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata; rileva inoltre che la Francia prevede che 297 dei beneficiari ammissibili complessivi parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);
5. ricorda che si prevede che l'impatto sociale degli esuberi sarà significativo per entrambe le regioni e che nel primo trimestre del 2021 la percentuale di disoccupati si attestava già al 9,4 % in Occitania e al 6,9 % nei Pays de la Loire ⁽¹⁴⁾;
6. sottolinea che in Occitania si prevede i licenziamenti avranno un impatto significativo sul mercato del lavoro, poiché la regione dipende fortemente dall'aeronautica che è il settore più importante e Airbus è il maggiore datore di lavoro privato della regione;
7. rileva che l'Occitania si è affermata quale importante ecosistema per le start-up, con potenziali opportunità per i beneficiari che desiderano avviare una propria attività; sottolinea che gran parte delle persone coinvolte nella regione ha un elevato livello di istruzione;
8. osserva che nella regione Pays de la Loire, la crisi del settore aeronautico dovrebbe avere minori effetti negativi sull'economia locale e sul mercato del lavoro grazie all'elevata diversificazione dell'economia regionale e che si prevede il sorgere di nuove opportunità nel settore marittimo e dell'energia rinnovabile che a loro volta richiedono un'adeguata riqualificazione;
9. sottolinea che il 13,5 % dei beneficiari interessati ha più di 54 anni e il 74,7 % ha un'età compresa tra i 30 e i 54 anni;
10. constata che Airbus ha iniziato a prestare servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° novembre 2020 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG andrà pertanto dal 1° novembre 2020 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;
11. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: sovvenzioni di avviamento, formazione per la creazione di imprese, indennità per le spese connesse alla formazione per la creazione di imprese nonché integrazioni salariali;
12. ritiene che tali servizi personalizzati dovrebbero durare per un periodo di tempo pertinente in funzione della natura del progetto;
13. plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato il risultato di un buon accordo di contrattazione collettiva tra Airbus e i rappresentanti dei lavoratori in consultazione con i rappresentanti del personale e sindacali; accoglie con favore il fatto che l'assistenza finanziaria sia stata fornita rapidamente ai beneficiari, anche se in alcuni casi sono necessari ulteriori investimenti per la creazione di una nuova impresa;
14. sottolinea che il 98,7 % del sostegno finanziario è legato alla creazione di start-up e imprese, il che incoraggerà il reinserimento e la riqualificazione professionali, migliorerà la competitività delle regioni interessate e contribuirà alla ripresa economica;
15. sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;
16. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi né altre indennità o diritti che i beneficiari possono ricevere, onde garantire la piena addizionalità dei finanziamenti; chiede che i beneficiari dei servizi personalizzati coperti dal FEG siano informati pubblicamente e personalmente del cofinanziamento dell'Unione;
17. rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; sottolinea la necessità di trasparenza in ogni fase della procedura e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nel pacchetto di attuazione e valutazione del servizio;
18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁴⁾ Dati raccolti dall'Istituto nazionale francese di statistica e di studi economici.

Mercoledì 16 febbraio 2022

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/005 FR/Airbus

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/359.)

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0035

Ferrovie: proroga dell'applicazione delle norme temporanee sull'imposizione dei canoni — COVID-19 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2021)0832 — C9-0001/2022 — 2021/0437(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 342/33)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0832),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0001/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2022 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 gennaio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2021)0437

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/312.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0036

Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (COM(2022)0037 — C9-0028/2022 — 2022/0026(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2022/C 342/34)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0037),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0028/2022),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 febbraio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0026**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/313.)*

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0046

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020)0571 — C9-0301/2020 — 2020/0262(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 342/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0571),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0301/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2021 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione giuridica,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0114/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, unitamente all'atto legislativo finale;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0262

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/431.)

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2021, pag. 63.

Giovedì 17 febbraio 2022

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE

[da pubblicare nella serie L subito dopo l'atto legislativo]

Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano nel ritenere che i farmaci pericolosi contenenti sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. Tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/37/CE si applicano di conseguenza ai medicinali pericolosi.

Dichiarazione della Commissione — Piano d'azione e proposte legislative

Gli obblighi imposti alla Commissione dall'articolo 18 bis, terzo comma, per quanto riguarda la presentazione di un piano d'azione e la presentazione di una proposta legislativa non possono essere in contrasto con le prerogative istituzionali della Commissione e il suo diritto di iniziativa che derivano direttamente dai trattati.

L'articolo 18 bis, terzo comma, fa riferimento all'articolo 16 della direttiva 2004/37/CE, che stabilisce l'obbligo di fissare valori limite sulla base dell'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, per tutte le sostanze per cui ciò è possibile. Nell'attuare tale disposizione, la Commissione è inoltre invitata a presentare il piano d'azione di cui all'articolo 18 bis, terzo comma. Per motivi di trasparenza, tale piano d'azione consisterà in un elenco delle prossime 25 sostanze nuove o rivedute che dovranno essere sottoposte a valutazione scientifica. Le valutazioni delle sostanze elencate faranno parte della procedura stabilita, come pure la consultazione delle parti sociali, il parere del CCSS e la valutazione d'impatto per preparare a tempo debito le proposte legislative necessarie.

Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0047

Tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (10542/1/2021 — C9-0423/2021 — 2017/0114(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 342/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10542/1/2021 — C9-0423/2021),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018 ⁽²⁾,
 - visto il parere della Commissione (COM(2021)0693),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0275),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0006/2022),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 81 del 2.3.2018, pag. 188.

⁽²⁾ GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.

⁽³⁾ Testi approvati del 25.10.2018, P8_TA(2018)0423.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT